Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DIARIO

FORENSE UNIVERSALE

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

P. 8

DIARIO
FORENSE UNIVERSALE
OSSIA
GIORNALE
GIURIDICO-LEGALE-PRATICO

DI UN

AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE INS. NICE.

VOLUME DECIMOTERZO.



TORINO
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE
MDCCCXXIX.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DIARIO

FORENSE UNIVERSALE

OSSIA

GIORNALE

GIURIDICO-LEGALE PRATICO

DI UN

AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO

Volume Decimoterzo.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI NIZZA

TORINO

DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE FAVALE

MDCCCXLIX.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 1

TORINO
3 gennaio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

ÉTUDES JURIDIQUES
BIBLIOTHÈQUE
NICE

SENTENZE E MASSIME.

Avo materno — Sorella germana — Consuccessione.

Nella successione intestata la sorella germana non esclude l' avo materno, ma debbono ambidue concorrervi per eguale porzione.

Deceduta *ab intestato* nel settembre 1826 la signora Antonia Bordese in stato nubile lasciando solo a se superstiti il signor Maurizio Almonte di lei avo materno, e la sig. Angela Bordese moglie Asselle di lei sorella germana, pretendeva questa di essere chiamata alla successione della medesima esclusivamente all' avo materno nella circostanza che era esso passato a seconde nozze; chiedeva per lo contrario il signor Almonte avo di venir ammesso alla successione predetta in concorso della Bordese-Asselle e per egual porzione.

Il R.° Tribunale di Prefettura d' Alba nanti cui si agitò la questione in prima instanza, ritenuto, che Giustiniano nella novella 118 cap. 2, dopo avere regolato l' ordine delle successioni che *ab intestato* agli ascendenti si deferiscono, stabilisce, » Si cum ascendentibus in» veniantur fratres aut sorores ex utriusque parentibus

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» coniunctis defuncto cum proximis gradu ascendentibus » vocabuntur, » e che veramente li ascendenti prossimi in grado al defunto sono il padre, e la madre, e non l'avo, e l'avola;

Che qualora avesse potuto esistervi dubbietà sul punto se sotto la denominazione dei prossimi ascendenti potessero essere anche compresi l'avo, e l'avola tuttavolta che non vi esistesse il padre, e la madre, *et sic de coeteris*, ogni difficoltà al proposito rimaneva tolta avendo soggiunto l'Imperatore, che » si et pater, aut » mater fuerint, dividenda inter eos quippe haereditate » secundum personarum numerum, uti et ascendentium, » idest patris, aut matris, et fratrum singuli aequalem » habeant portionem, » onde ben chiaro si vedea, che sotto il nome di ascendenti aveva il prelodato Imperatore ivi inteso di comprendere li soli padre, e madre, e si vedeva di più che sotto il nome di fratelli comprese pure le sorelle, mercecchè dispose, che in tale caso il padre non potesse alcun usufrutto pretendere non solo *ex filiorum*, ma altresì *ex filiarum portione*, e che non si dovesse fare differenza fra le persone di cui aveva nelle testè accennate disposizioni parlato, *sive foeminae*, *sive masculi* fossero coloro, che aveva all' eredità chiamati, e perchè già prima aveva espressamente *cum proximis gradu ascendentibus* chiamate anche le sorelle;

Che inoltre si raccoglieva, che li fratelli, e sorelle *ex utrisque parentibus coniuncti defuncto*, escludevano dalla successione l'avo, e l'avola e gli altri ascendenti posti in ulteriore grado dalla succitata disposizione, colla quale era stato tolto l'usufrutto al padre sulla porzione d'eredità ai figli, e figlie spettante in vista dall'accordatoli diritto di consuccessione senza essersi fatta menzione dell'avo, al quale compete egualmente lo stesso usufrutto sui beni avventizi delli nipoti, e che al certo non si volle, che si trovasse in miglior condizione del padre;

Che la stessa cosa si raccoglieva pure dal successivo capo terzo della stessa novella, dove lo stesso Imperatore trattando delle successioni dei collaterali, dopo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di avere chiamato ad esse *fratres et sorores ex eodem patre, et ex eadem matre natos*, soggiunse di avere già questi chiamati *cum patribus*, e non *cum ascendentibus*, ivi = *quos etiam cum patribus ad haereditatem vocavimus;*

Quindi considerato, che le RR. CC. al lib. 5, tit. 6 delle successioni degli agnati ad esclusione delle femmine, tranne le speciali disposizioni a favore dell' agnazione ivi contenute, niun' altra innovazione avessero portato alla citata novella, la quale continuasse presso di noi ad essere il diritto comune in ordine alle successioni *ab intestato* in tutto ciò, che il detto favore non riflette;

Che per conseguenza ben lungi, che abbia la Regia Legge voluto ammettere alle successioni gli ascendenti materni nei casi, ne' quali eglino si trovassero da tale comune diritto esclusi, avea sicuramente in mira di mantenerne costante l' esclusione, mercecchè avesse estesa questa esclusione eziandio alla madre nei casi, che vi fossero fratelli del defunto, ancorchè soltanto consanguinei, o loro discendenti di linea mascolina;

Con sentenza 1.° aprile 1828 dichiarò avere l' eredità della fu Antonia Bordese, della quale si trattava, spettato per intiero all' Angela Bordese-Asselle di lei sorella germana ad esclusione del Maurizio Almonte avo materno della medesima.

Da tale sentenza appellò tosto al Supremo Magistrato l' Almonte, sostenendo che l' interpretazione data dal Tribunale di Prefettura alla novella 118 di Giustiniano fosse contraria allo spirito della medesima, ed al prescritto della Regia Legge, e per ciò provare si fece ad osservare, che la citata novella comincia per stabilire, che » Si defunctus descendentes non relinquat haeredes, » pater autem, aut mater, aut alii parentes ei super- » sint, omnibus ex latere cognatis hos praeponi san- » cimus, exceptis solis fratribus ex utroque parente » coniunctis defuncto ».

Quindi si soggiunge » Si vero cum ascendentibus » inveniantur fratres aut sorores ex utrisque paren- » tibus coniunctis defuncto, cum proximis gradu ascen- » dentibus vocabuntur ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Qui si supponesse il caso del concorso dei fratelli e sorelle cogli ascendenti, e sotto questa denominazione si comprendessero non solo il padre e la madre, ma eziandio l'avo e l'avola, in somma tutti gli ascendenti di qualunque sorta.

Nè a limitare il significato della parola ascendenti ai soli padre e madre poteva bastare la successiva espressione *cum proximis gradu ascendentibus;* imperocchè giusta la legge 92 *de verb. sign. proximum accipere debemus quem nullus antecedit*, così che mancando il padre e la madre gli ascendenti *gradu proximi* fossero l'avo e l'avola.

Vero fosse che potevano a primo aspetto presentare qualche difficoltà le successive parole » Si autem pater, » aut mater fuerint dividenda inter eos haereditate » secundum personarum numerum », ma la legge nel fare menzione di un solo caso, ossia nello indicare un solo esempio del concorso di ascendenti con fratelli e sorelle, non aveva voluto al certo escludere tutti gli altri in detto esempio non contemplati, come il provasse l'essersi quindi in detta novella soggiunto, *ita ut, et ascendentium, et fratrum singuli aequalem habeant portionem.*

Ciò fosse anche consentaneo all'ordine generale di successione stabilito dalla stessa novella, la quale preferisse i discendenti, e quindi chiamasse gli ascendenti ad esclusione dei collaterali.

Questa prelativa vocazione degli ascendenti non fosse soggetta ad altra eccezione se non che a favore dei fratelli e sorelle, dei quali si ammettesse il concorso, e siccome nella vocazione generale tutti indistintamente gli ascendenti sono contemplati, non si sapesse perchè nel caso dell'eccezione non si dovesse usare verso tutti lo stesso trattamento, quando la legge sempre facea menzione di ascendenti in genere tanto in un caso, che nell'altro.

La citata novella poi in tale senso si trovasse spiegata in termini chiari e precisi dallo stesso Giustiniano nella successiva 127, in cui così si esprimesse in proposito della medesima » Meminimus scripsisse legem

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» per quam etc. = Hoc itaque iuste corrigentes san-
» cimus, ut si quis moriens relinquat ascendentium
» aliquos, et fratres ex utrisque parentibus coniunctos
» sibi, et filios ex praemortuo fratre, cum ascenden-
» tibus et fratribus vocentur etiam praemortui fratris
» filii, et tantam accipiant portionem, quantam eorum
» futurus erat pater accipere si vixisset ».

In questa novella riconoscesse l' Imperatore, che in concorso dei fratelli, e dei figli di fratello premorto sono chiamati non li soli padre e madre, ma tutti gli ascendenti in generale secondo la loro prossimità.

Invano poi si ricorresse agli argomenti, che si ricavano dagli assurdi, cioè che la condizione dei fratelli sarebbe migliore concorrendo col padre più prossimo, di quello che sarebbe concorrendo con ascendenti più rimoti, sia per la porzione maggiore che loro spetterebbe sull' eredità, sia per l' esenzione dal peso dell' usufrutto, poichè l' allegare inconvenienti non fosse mai un motivo sufficiente per alterare il senso di una legge, contro la lettera e lo spirito della medesima.

Altronde la stessa R.ª legge che prima di tutte le altre si dee osservare presso di noi, interpretasse essa pure nel senso favorevole ad esso appellante la suddetta novella di Giustiniano, anzi in tale senso appunto ordinasse doversi la medesima seguire: nel § 5, tit. 7, lib. 5 essa prescrivesse, » che la madre ed altri ascen-
» denti materni non si ammettono alla successione in-
» testata dei loro figliuoli, o discendenti, se vi saranno
» fratelli del defunto, ancorchè soltanto consanguinei,
» o loro discendenti di linea mascolina ».

Se dalla stessa novella gli ascendenti, oltre il padre e la madre, fossero stati esclusi quando si trovano in confronto di fratelli, o sorelle del defunto, sarebbe stata inutile la loro esclusione ordinata col detto § a favore dei soli fratelli, o loro discendenti di linea mascolina: anzi questa esclusione stabilita dal diritto patrio, essendo limitata a favore di questi ultimi, lasciasse di sua natura supporre, che gli ascendenti non erano esclusi quando non si trovano nel caso ivi contemplato, cioè quando concorrono soltanto con sorelle del defunto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Qualunque perciò fosse il dubbio che la novella 118 potesse lasciare a tale riguardo, questo dubbio svanisse a fronte del disposto dalle RR. CC., le quali escludessero gli ascendenti materni in confronto dei fratelli, appunto per far conoscere, che senza questa esclusione vi sarebbero ammessi, e che lo fossero poi in tutti li casi non contemplati nell' esclusione.

Ciò consentaneo fosse pure alla giurisprudenza adottata colle decisioni del Supremo Magistrato.

Disse che essendo morto il pupillo Motta lasciando superstiti l' avo materno, e due sorelle, si fosse trattata la questione, se queste ultime escludessero il primo dalla successione; ma per la ragione, che l' indicato § della R.ª legge esclude soltanto la madre, e gli altri ascendenti materni, nel caso che vi siano fratelli del defunto, con sentenza del 22 novembre 1771 refer.e Galli, si fosse deciso, che l' avo materno doveva essere ammesso alla successione del detto pupillo in concorso delle sorelle di questo.

Il Senato di Savoia avesse adottata pure la stessa giurisprudenza, come attestasse il Fabro nel suo codice lib. 6, tit. 33, def. 11, n.° 1.

Onde conchiuse ripararsi la sentenza cadente in appello, ed in di lei riparazione dichiararsi avere spettato l' eredità dell' Antonia Bordese per una metà ad esso appellante.

Per parte della signora Angela Bordese-Asselle per l' opposto, nel sostenere giusta l' interpretazione data dal Tribunale di Prefettura alla citata novella di Giustiniano 118 dietro i motivi, a cui il medesimo appoggiò il suo giudicato, che cioè sotto nome di *proximis gradu ascendentibus* non avesse voluto l' Imperatore intendere che il solo padre, e la madre, e non già gli ulteriori ascendenti materni o paterni, si soggiunse, che vero fosse, che secondo la dottrina di Ulpiano, e Paolo nelle leggi 2, § 2 *de suis, et legit. haered*, e 92 *de verb. signif.* si dice prossimo *quem nemo antecedit*, ma tale dottrina non potesse applicarsi che ai collaterali, o discendenti che aspirano alla successione di qualche altro collaterale, o discendente,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

non mai agli ascendenti o paterni, o materni, perchè negli ascendenti non si fa luogo alla rappresentazione, epperciò non si succede per grado come accade nelle successioni dei discendenti o transversali.

Che in tal modo dovesse intendersi la più volte menzionata novella il comprovassero gli assurdi che in caso contrario ne sarebbero nati, poichè, giusta la più costante regola d'interpretazione, *in ambigua voce legis, ea potius significatio accipienda est quae vitio careat* (Leg. 19, ff. *de legibus*).

Nè ostasse, che l'opinione contraria si dicesse comunemente assentata dal Presidente Fabro nella prima allegazione della definizione 11 al titolo *de legit. haered.* (lib. 6, tit. 33), giacchè si dovesse in primo luogo ritenere, che nel corpo di detta definizione si tratta unicamente la questione, se l'avo materno debba essere preferto al patruo del defunto, ciò che nulla avesse di comune colla specie dell'attuale causa.

In secondo luogo, che la premessa per modo di osservazione fatta dal prelodato Decidente non constituisce che una semplice opinione particolare di quest'arretista, la quale non dovesse confondersi con ciò che constituisce la decisione del Magistrato.

Le Generali Costituzioni poi nessuna variazione avessero in proposito fatta al diritto comune, come si fosse opportunamente rilevato dai primi Giudici.

L'art. 1.°, lib. 5, tit. 6 di dette RR. CC. nulla avesse di comune colla presente specie, trattandosi ivi delle successioni intestate di coloro che non lasciano ascendenti.

E sebbene ivi si parli soltanto dei paterni ascendenti, non potesse per ciò quella disposizione considerarsi direttamente sanzionata per escludere gli ascendenti materni dalla consuccessione colle sorelle germane, sia perchè in detto articolo si prevede soltanto il caso, che il defunto abbia lasciati fratelli, o figliuoli di fratelli, sia perchè l'oggetto di quella disposizione si fosse quello unicamente di determinare li diritti successorii competenti ai figliuoli dei fratelli del defunto, tanto nel caso che essi soli succedano, come in quello della consuccessione dei loro patrui.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Debole affatto poi si fosse l' argomento, che si era voluto desumere a favore dell' avo dalla disposizione contenuta nell' art. 5 del citato lib. 5, tit. 7 della R. legge, quasichè il Legislatore escludendo dalla successione la madre, ed altri ascendenti materni, se vi saranno fratelli del defunto, avesse voluto ammettere tali ascendenti, allorchè il detto defunto non lasciò presso di lui che sole sorelle, essendo abbastanza noto che gli argomenti a contrario sono riputati di loro natura molto deboli nelle controversie cadenti sull' interpretazione della legge.

Nè potesse opporsi la sentenza 13 novembre 1771 ref. Galli nella causa di Gio. Battista Camosso contro Barbara Canale vedova Motta, e Margherita Motta Chiabrando, giacchè la specie ivi decisa fosse stata, non già se l' avo materno concorresse colla sorella germana alla successione della pronipote, ma bensì se potesse escludere la sorella consanguinea, e ciò perchè la R. legge non parla che dei casi in cui vi siano fratelli del defunto, il che era in manifesta opposizione non solo al § 5, lib. 5, tit. 7 delle RR. CC., ma essenzialmente alla novella 118, che non ammette a consuccedere cogli ascendenti del defunto che li fratelli, e sorelle germani del medesimo, epperciò chiese confermarsi l'appellata sentenza.

Ma il R.e Senato con sentenza 23 dicembre 1828 ref. D. Pullini dichiarò spettare all' Almonte Maurizio la metà dell' eredità lasciata dall' Antonia Bordese coi frutti dal giorno del decesso della medesima.

Requisitorie straniere — Sentenza — Intimazione — Presentazione degli atti — Convenzione di S. M. con S. A. R. il Duca di Lucca.

Sul ricorso di Gio. Paci intervennero conclusioni dell' Uffizio dell' A. G. presso R. il Senato di Genova, che riferiremo qui appresso, del 25 di gennaio 1827, sottoscritte Persiani, state confermate con decreto di voto del 2 del successivo mese di marzo ref. D. Buraggi, con cui si è sancita la seguente massima:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Se da Tribunale straniero siasi dichiarato, che non potrà esser eseguita una sentenza dei Regii Tribunali senza nuova discussione sul merito, e se vogliasi quindi ottenere nei Regii Stati l' intimazione di quel giudicato straniero, il R. Senato, ancorchè non trattisi che dell' intimazione, può esigere che prima e avanti ogni cosa sieno presentati, in un colla sentenza di cui si chiede l' intimazione, gli atti che l' hanno prceduta, e specialmente la sentenza dei Regii Tribunali.

Ecco le conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale e relativi provvedimenti Senatorii summentovati desunti dalla nota *collezione*.

» Visti. Il ricorso,

» Le lettere requisitorie del Supremo Tribunale di giustizia in Lucca a questo Supremo Magistrato colla data dell' 11 del passato agosto, affinchè si conceda nella giurisdizione di questo ultimo l' intimazione di sentenza della Ruota civile di Lucca del 19 di settembre 1825 contro un Giuseppe Fiorentino Paci,

» La sentenza stessa della quale si tratta, per cui » quella Ruota ammette l' appello interposto dalla parte » Betti con atto del giorno 28 marzo 1825 contro la » sentenza del Giudice ordinario civile del giorno 15 » dello stesso mese, e la medesima rivocando dichiara » che la sentenza proferita dal Regio Tribunale di » Prefettura di Sarzana del giorno 14 d' agosto 1824 » non potrà essere eseguita che mediante nuova discus- » sione sul merito dinanzi ai Tribunali Luchesi, al » qual effetto rinvia le parti a provvedersi nel modo » che di ragione,

» Il Manifesto Senatorio del 28 di ottobre 1826 contenente la convenzione conchiusa tra S. M. il Re nostro Signore, e S. A. R. il Duca di Lucca nel dì 7 di marzo ultimo, dove è stabilito al § 2 dell' art. 5,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che » le ordinanze di giustizia, ossia gli atti in sussidio » della giustizia si provocheranno, e si faranno ese- » guire reciprocamente e direttamente per mezzo di » requisitorie dai Tribunali Supremi rispettivi dell'uno » e dell' altro Stato;

» L' Ufficio noterà essere fuori di dubbio, che a malgrado della riferita disposizione della detta convenzione non concedesi rispettivamente l' esecuzione delle sentenze, fuorchè secondo le forme del diritto, motivo per cui in un giudizio di delibazione puossi esaminare se la sentenza, onde richiedesi l' eseguimento, venga veramente da Tribunal competente, e non racchiuda manifesta ingiustizia.

» Nella presente fattispecie puossi agevolmente pensare che la Ruota di Lucca nel determinarsi a rivocare la sentenza di quel Giudice ordinario civile, e a dichiarare che quella del Tribunale di Prefettura di Sarzana non potrà essere eseguita che mediante nuova discussione sul merito dinanzi ai Tribunali Luchesi, avrà voluto applicare la massima or qui dall' Ufficio accennata, e sarà passata alla pronunciazione sua dopo praticato l' anzidetto giudizio di delibazione.

» Ma comunque compaia la cosa, or che vuolsi notificare tale straniera sentenza, la quale sembrerebbe contraria alla citata convenzione dove non s' avessero i termini per rifiutare l' esecuzione della sentenza di Sarzana, l' Ufficio trova indispensabile l' esame degli atti intervenuti in Lucca, non meno che della stessa sentenza di Sarzana che vi ha dato luogo.

» Epperciò egli conchiude che prima ed avanti ogni cosa piaccia al Supremo Magistrato di ordinare che in un colla sentenza di cui si chiede l' intimazione nel suo territorio, debbano presentarsi gli atti che l' hanno preceduta, e specialmente la sentenza del Tribunal di Prefettura di Sarzana ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Competenza — Riconvenzione — Art. 10 dell' editto giudiziario — Interessi stipulati oltre la ragion comune — Codice civile — Manifesto Senatorio del 14 di aprile 1767 — — Riduzione di quelli.

Non è appellabile al Senato la sentenza pronunciata da un Tribunale di Prefettura, e revocatoria della sentenza di un Giudice di Mandamento, sebbene il convenuto dinanzi al primo Giudice opponesse in riconvenzione per *modum exceptionis* et *actionis* domande eccedenti il valore di L. 1200; dove egli succombendo in quel giudicio ed appellando, limitasse le sue domande alla propria assolutoria (Sent. del Senato Gen. in causa Olivari e Rainuzzo del 9 di novembre 1827).

La stipulazione d' interessi alla ragione del 6 per cento quantunque seguita sotto l' impero del codice civile francese non sussiste, e debbono tali interessi essere ridotti alla ragion comune del cinque per cento.

Il precitato codice all' art. 1907 disponeva bensì che l' interesse convenzionale potesse eccedere quello della legge, ma allora soltanto, che la legge non lo vietasse.

Ora non può dubitarsi, che appo noi, anche dopo la promulgazione di esso codice fosse tuttavia in piena osservanza il manifesto Senatorio del 14 di aprile 1767, il quale conteneva due distinte disposizioni, l' una risguardante la misura dell' interesse, e l' altra un' espressa proibizione di stipulare interessi convenzionali oltre l' interesse legale.

In prova di ciò, onde abrogare in Piemonte il suddetto manifesto nella parte però solo, che limitava

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l' interesse legale al tre e mezzo per cento, fu d' uopo d' un decreto governativo quale si fu quello dell' 8 di fruttifero anno XIII, che portò poi tale interesse al cinque per cento.

Egli è quindi evidente, che dalle testuali parole del summentovato art. 1907 = *ogni qual volta la legge non lo proibisca* = si rileva, che non si volle già parlare di legge futura, ma sibbene di tutte le leggi relative alla materia, che in qualunque tempo si trovassero in vigore.

Vuolsi inoltre ritenere, che l' intenzione del legislatore di non voler innovare l' antica legislazione piemontese in punto d' interessi s' appalesa vieppiù, se si pone in riflesso, che quantunque all' epoca della riunione di queste contrade alla Francia si fosse potuto stabilire senza il pur menomo inconveniente, che la rata legale dell' interesse dovesse regolarsi siccome quello dell' interno della stessa Francia, tuttavia il precitato Manifesto Senatorio non si è creduto derogato, e continuò ad eseguirsi, anche in questa parte, sino a che per un' espressa disposizione del suddetto decreto del 16 di fruttifero anno XIII fu stabilito, che a datare dal 1.° di gennaio 1806 l' interesse legale sarebbe portato al cinque per cento.

È pure in ultimo da ritenersi, che in tale deroga specifica a questa parte del manifesto anzidetto, e nel silenzio tenuto rispetto all' interesse convenzionale, non si può a meno di vedere una volontà altamente manifestata, che lo stesso manifesto sortisse la sua piena esecuzione, per modo, che ogni interesse convenzionale eccedente il cinque per cento dovesse essere ridotto a questa misura. — Si è in questo senso, che pronunciò sentenza ieri, 2 di gennaio 1829, il Tribunale di Torino ref. I. M. Regis, nella causa Molino-Fierech contro Audifredi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Legatario — Designazione del medesimo non per nome, ma per la sola casa d' abitazione — Se quella basti.

Marco N. . . . con testamento del 3 di ottobre 1828 rogato Ferrero *ha lasciato e legato alla damigella . . . che abita con sua madre, in via di Santa Croce, n.° 34, casa Riccioli, 2.° piano, la somma di . . . .*

All' epoca del decesso di Marco N. . . . la damigella, e la madre sua non più abitavano la casa Riccioli; e tuttavia siccome legataria pretende la damigella il legato; ma l' erede non vuole pagarlo. Si cerca se possa rifiutarsi a tale pagamento.

Risp. Se il testamento è condito nelle solite forme, a nulla monta la designazione della legataria anche fatta nel modo suddivisato, e non col proprio nome, purchè venga a risultare, che la damigella . . . . sia veramente quella persona, che il testatore ebbe intenzione di designare; ed in tal caso debbe il legato pagarsi. Nessuno ignora, che giusta le leggi Romane poco importava il modo, con cui il legatario fosse designato, purchè tale designazione fosse certa.

Dote — Esecuzione — Perizia — R. Editto ipotecario — Suddito estero — Eredità di esso — Credito caduto nella medesima portato da instromento stipulato in questi Regii Stati — Diritto di successione — R. Patenti del 18 giugno 1821.

Se nel contratto dotale sia stato fissato il modo, nel quale si dovrà restituire la dote, e siasi detto, che ove si restituisse in beni stabili, questi si assegnerebbero col mezzo d' una perizia, siffatta clausola è valida, e dee osservarsi; in tal caso il *debitore* non può pretendere, che il creditore si paghi seguendo le forme prescritte dal Regio Editto del 16 di luglio 1822.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

È dovuto il diritto di successione a termini delle R. Patenti del 18 di giugno 1821 sopra un credito caduto nell' eredità di un suddito francese e morto in Francia, purchè sia portato da instromento stipulato in questi R. Stati, e verso persona qui abitante. Così ha pronunciato il Tribunale di Torino con sentenza del 30 di dicembre 1828 ref. I. M. Regis nella causa del R. Demanio contro la sig. Contessa Fresia d' Oglianico vedova S. Martino della Motta.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 20 *dicembre* 1828. Fra le varie traduzioni italiane d' opere legali francesi, che qui si fanno da parecchi anni, una ne verrà fuori di un libretto veramente aureo che fu scritto nel 1761, siccome si crede, non avendo la data dell' impressione; esso porta per titolo: *Avvisi e moniti indispensabili al giovine Avvocato*, ovvero, *le prime linee per chi imprende l' Avvocatura*. L' operetta è anonima, ma è creduta di un tale Avvocato Pietro Lobeau, il quale non è guari noto alla repubblica letteraria. Quella scrittura però, se vero è, che gli appartenga, può sola bastare per far chiaro il nome di lui. Parleremo poi del merito della traduzione che abbiamo motivo di presagire ottima, quando sarà fatta di pubblica ragione, locchè debb' essere nel gennaio del prossimo 1829. Diremo intanto che il traduttore è il sig. A. G. Ancangioli, oriondo di Macerata.

Parigi, 25 *dicembre* 1828. Nella causa degli eredi del sig. Lames la nostra Corte di Cassazione ha deciso che un testamento è nullo allorquando il testatore dichiara di voler sostituire all' ordine della successione stabilito dal Codice civile, quello stabilito da una consuetudine abolita.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

La stessa Corte ha pronunciato il 23 del corrente dicembre, nella causa dei legatarii del sig. Gautet, che il testamento mistico nullo per vizio di forma nella sottoscrizione può valere come testamento olografo.

Metz, 26 *dicembre* 1828. L' Amministrazione del gaz portatile non è risponsale dei danni cagionati dall' infiammazione e dall' esplosione del gaz, allorquando avvengono dall' essersi recata una candela accesa nei luoghi dove stavano gli apparecchi. Così ha deciso la Corte Reale di Parigi il 19 di questo mese. Noi ci rechiamo a premura di far pubblica questa decisione, siccome quella che dovrà forse fra non molto servire di base ad un' altra in una identica fattispecie.

Torino, 3 *gennaio* 1829. S. M. con R. Biglietti indiritti ai Senati del Regno, ed alla R. Camera de' Conti si è degnata di far grazia a que' ditenuti in carcere, che le vennero proposti siccome meritevoli di quella, nella ricorrenza delle feste del SS.^{mo} Natale, ora trascorse, con ordinarne il loro rilascio.

— Con R. Patenti del 10 dello scorso mese S. M. ha approvato lo stabilimento delle Suore di S. Giuseppe nel luogo di S. Genix d' Aosta, Savoia-Propria, diocesi di Ciamberì.

— Con R. Provvisione del 22 dello stesso mese S. M. ha nominato l' Avv.^{o} Gio. Battista Robaodi a Giudice del Mandamento di Scarena, Provincia di Nizza.

— Con dispaccio del 29 dello scorso novembre la R. Segreteria di Finanze ha osservato essere cosa conveniente, che i signori Architetti ed Ingegneri dipendenti dalla Generale Azienda di esse Finanze si uniformino al metodo di calcolare sempre le loro perizie in misura e peso decimale, come quello, che offre maggiore facilità nel computo, ed è oramai divenuto la regola generale, non tanto delle persone dell' arte,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

come altresì delle autorità amministrative. La stessa Generale Azienda ha quindi con apposita circolare del 6 del passato dicembre recato a notizia degli agenti demaniali questa Ministeriale raccomandazione, perchè sia puntualmente eseguita.

— È testè uscito dalla Stamperia Davico e Picco il vol. I dell'Opera, che già abbiamo accennata nel *Diario* (vol. XII, pag. 255), la quale porta per titolo: *Catechismo legale giusta l' ordine delle instituzioni di Giustiniano, la dottrina del foro*, ecc. ecc. (Ved. ivi). Intorno a questo libro altri già ha fatto giudizio prima di noi; epperò, siccome è conforme al nostro, noi non avremo che a ricopiarne le parole. Quest' Opera, preparata fin dal 1798, e non pubblicata per li sopravvenuti politici sconvolgimenti, si distingue per una chiarezza, che la rende adattata alla capacità anche di chi ha minore coltura; ordinata per interrogazioni e risposte soccorre assaissimo alla intelligenza e alla memoria: essa è stata giudicata di utilità universale dal celebre Autore della *Pratica Legale*, aureo libro, che non sarà mai per invecchiare; il suffragio di così dotto Giurisperito ne dispensa dall' aggiugnere altro: chi ne farà acquisto ci saprà buon grado d' avergliela menzionata.

Avvertenza.

Non ostante gli avvisi dati di quando in quando negli scorsi anni ai nostri gentili corrispondenti di non spedir lettere se non affrancate, giungendo sempre al nostro indirizzo non solo semplici lettere, ma grossi pieghi senza franchigia, dobbiamo qui ripetere la stessa avvertenza, perchè piaccia ai signori Associati di averla presente in avvenire.

Errata. Nel n.° 28 del Diario del 27 dicembre 1828, pag. 441, lin. 30, in vece di = *ed a una certa eguale distanza* = leggasi = *ed a una certa quale distanza*, ecc.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 2 TORINO 10 gennaio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Vendita — Banco in Chiesa — Instrumento — Scrittura privata.

La vendita di un banco in Chiesa dee farsi per instrumento.

Possessore il signor Lazzarino di un banco nella Chiesa Parrocchiale di Denice, Provincia d'Acqui, ne cedette la metà al sig. Giovanni Carbone con scrittura privata 16 aprile 1827, mediante il correspettivo ivi pattuito.

Con instrumento quindi 27 maggio detto anno vendette lo stesso banco con tutte e singole le ragioni che gli potessero sul medesimo competere, al sig. Stefano Testa.

Dietro tali cessione e vendita, pretendendo tanto il Carbone che il Testa, in virtù de' rispettivi loro titoli, alla proprietà della metà del menzionato banco, ebbe quest' ultimo ricorso al Reale Senato di Piemonte, e narrando essere turbato dalla famiglia Carbone nel possesso della metà del banco di cui si trattava, chiese venir mantenuto, ed ove d' uopo reintegrato nel possesso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del medesimo, con proibirsi il Carbone e suoi di ulteriormente turbarlo nel quieto e pacifico possesso del ridetto banco, sotto le pene arbitrarie al Magistrato.

Oppose il Carbone mancare l'Attore di ragione e di azione nell'innoltrata domanda, attesochè la cessione della metà del banco in questione dal Lazzarino fatta a suo favore, colla scrittura privata 16 aprile 1827 che presentò, era anteriore alla vendita dal medesimo fattane al Testa, e negò che questi avesse mai avuto possesso di sorta della porzione di banco come sovra ad esso ceduta.

Replicò l'Attore nulla essere la cessione di cui nella narrata scrittura privata, trattandosi di cessione di cosa che non dovesse considerarsi per se stessa, ma relativamente al diritto che con essa vi sta annesso, diritto che non potesse trasmettersi che in virtù di atto pubblico, onde chiese niun riguardo alla medesima avuto farsi luogo alle conclusioni già da esso prese.

Defertisi al punto della validità o nullità della sopra narrata cessione gli atti all'Uffizio del signor Avvocato Generale, questi, in sue conclusioni 2 luglio 1828 sottoscritte Dogliotti, osservò a tal proposito che nel possesso di un banco in Chiesa s'intende meno la proprietà materiale del mobile, che il diritto e possesso di tenere il medesimo nel sito determinato, vale a dire nella Chiesa; e benchè il suolo della Chiesa sia per se inalienabile, perchè siccome si esprime Giustiniano nelle sue istituzioni lib. 2, tit. 1, § 8 *ad Dei ministerium dedicatum fuit*, ad ogni modo egli è costante essere tollerata per consuetudine la vendita de' banchi posti nelle Chiese, come una conseguenza o modificazione del diritto spettante a ciascun de' parrocchiani di assistere in Chiesa alle funzioni del culto: diritto questo, che *non continet causam mere spiritualem, sed in facto potius, quam in iure consistit*, giusta quanto sta scritto nella decisione dell'8 febbraio 1685 ref. Rolando, in causa Tempia contro Ravetta.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quindi è che una volta stabilito questo diritto di proprietà e possesso esclusivo d'alcune determinate persone, tale diritto viene ad assumere fra gli altri contenti, ed intervenienti nella Chiesa tutti i caratteri d'un vero diritto reale, trasmissibile e perpetuo, ed alienabile nello stesso modo del diritto delle armi gentilizie, del tumulo, e di sepoltura, che talora viene concesso a favore dei patroni, e benefattori della Chiesa in segno di riconoscenza, ed a maggiore incitamento della pietà dei fedeli.

Perciò siccome la trasmessione della proprietà di tal diritto di destinazione non sembrerebbe che potesse aver luogo, che nei termini della tradizione delle proprietà immobili di cui la certezza, e l'irrevocabilità non dee essere, come per le cose mobili, conservata con una semplice materiale occupazione, pare ad ogni buon ragionamento conforme l'applicarvi il generale disposto delle RR. CC. che prescrive le formalità dell'atto pubblico per tutti i contratti concernenti oggetti non stati ivi esplicitamente eccettuati (§§ 1, 2, 3, 4 e 9, lib. 5, tit. 22, cap. 4 delle stesse RR. CC.).

Dall'essere poi la privativa di un banco in Chiesa, come si osservò, una conseguenza o modificazione dell'uso che compete ai parrocchiani nella Chiesa, non riflettente il luogo che per quanto può al detto pubblico uso appartenere, ne segue che nei casi, che desso non derivasse da altro diritto cui fosse annesso, come sarebbe di feudo o di patronato, non potrebbe essere il medesimo originariamente conferto dall'Autorità ecclesiastica che in via di disposizione regolamentaria ad essa spettante per tutto ciò che si pratica nella Chiesa, la quale però non apporterebbe la consistenza d'un vero diritto che quando il medesimo fosse assicurato dal trascorso del termine per acquistare il possesso legale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Laonde sebbene non si riconoscesse l'origine di questo diritto fondata sovra un titolo apparente ed autentico, tuttavia quello nel seguito non ne verrebbe meno assoggettato alle forme prescritte per autenticarne l'alienazione, allorchè spogliandosi il possessore del possesso primario della sua concessione, volesse il medesimo trasferirlo a favore d'altre persone.

Perciò disse apparire in senso dell'Uffizio nulla ed inefficace la vendita seguita con scrittura privata 16 aprile 1827 tra il Lazzarino ed il Carbone del banco in Chiesa di cui si trattava, ed in conformità di tale sentimento conchiuse potersi dal Supremo Magistrato pronunciare.

Portatasi la causa alla pubblica udienza, si sostenne per parte del Carbone che la cessione del banco in questione, fatta a di lui favore dal Lazzarino, essendo anteriore alla distrazione dal medesimo fattane a favore del Testa, ed essendosene sempre egli dall'epoca di tale cessione mantenuto in possesso, l'acquisto del Testa non potesse sortire il benchè menomo effetto.

Vero fosse che l'ultima vendita era più solenne della prima, ma non perciò dovesse venire questa posposta.

L'effetto caduto in vendita si fosse un banco, e così una cosa mobile; la vendita adunque avesse potuto seguire validamente anche per semplice scrittura privata, a norma dell'eccezione alla regola generale dalla Regia legge disposta.

E quand'anche si fosse voluto caduto in vendita non il banco medesimo, ma piuttosto il diritto di quello tenere, non fosse men vero, che trattandosi di contratto accessorio, ossia di diritto dipendente da una cosa mobile, avesse potuto egualmente farsi per scrittura privata, come prescrive la stessa Regia legge al § 9, lib. 5, tit. 22, cap. 4.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Al più un tale diritto si volesse considerare di terza specie, e fra questi annoverare, in tal caso, per la circostanza che coll' alienazione di consimile diritto veniva di necessità compreso il banco che è cosa mobile, più obvio ed equitativo si fosse il ravvisare efficace l'alienazione per semplice scrittura privata.

Il che dovesse tanto più ritenersi, se si rifletteva che dal canto della Chiesa, e per essa dai rispettivi Parroci, si suolessero tali diritti accordare non solo per atto meno solenne, ma verbalmente, e che bastasse la semplice riposizione del banco nel sito convenuto per ravvisar trasferito il diritto di quello tenere nel sito medesimo.

Per parità di ragione perciò, ed anzi con maggior fondamento si potesse sostenere efficace la vendita per scrittura privata, come nella specie.

Ma il Reale Senato con sentenza 6 dicembre 1828, referente D. Roberi, dichiarò doversi mantenere il Testa, e reintegrare nel possesso della metà del banco.

Statuto criminale di Genova — Condanna alla pena capitale — Contumacia — Confisca di beni — Legittima.

Con sentenza del R. Senato Genovese del 19 di aprile 1827 ref. D. Gratarola, riportata nella nota *Collez.*, si è sancita la massima seguente:

Allorchè, sotto lo statuto criminale di Genova, un cittadino era condannato a morte in contumacia senza alcuna confiscazione di beni, non potea credersi incapace a succedere nella legittima in quelle successioni, alle quali sarebbe egli stato chiamato dalla legge, e che fossersi aperte dopo la pronuncia della surriferita sentenza.

Luigi Tommaso N.... fu condannato di morte in contumacia dalla sessione criminale di Genova il dì 18

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

giugno 1803. Dopo di una siffatta sentenza morì il di lui padre, e l'intiera eredità fu devoluta a Maria Francisca N.... figlia del condannato Tommaso. Prescritta dopo 20 anni la pena impostagli, ei domandò alla figlia surriferita nella ereditaria sua qualità dell'avo quella porzione legittima, che secondo il diritto naturale gli sarebbe spettata sulla successione del proprio padre. Rifiutò questa di acconsentirvi: si ricorse al Tribunale della Prefettura di Chiavari; emanò quindi una sentenza nella quale le domande del Luigi Tommaso N.... furono accolte.

Su di qual principio, diceva in appello la Maria Francisca, è mai fondata la decisione del Tribunale di Chiavari? Le disposizioni del diritto Romano, quelle del patrio statuto e lo stesso diritto naturale, rattemperato e posto in concordia colle leggi civili, sono egualmente contrarii alle pretese del Luigi Tommaso. Ella è massima consacrata da un'immensa serie di leggi (L. 13, ff. *de bon. poss.* — L. 17, ff. *de poenis.* — L. 1, C. *de haered. inst.* — L. 7, § 1, ff. *de bon. damn.* — L. 2, C. *de bon. proscript. etc.*) che colui, che dai Magistrati fu condannato alla morte perde immediatamente e senza aver riguardo alcuno al punto della esecuzione qualsivoglia diritto alla cittadinanza e suoi privilegii, fra i quali dee certamente annoverarsi la capacità di possedere gli antichi suoi beni, e quella di acquistarne dei nuovi per modo d'una legale successione. = *Qui ultimo supplicio damnantur*, è scritto nella legge 29, *ff. de poenis*, *statim et civitatem perdunt; itaque praeoccupat hic casus mortem.* Sia pure qual vogliasi il destino del condannato, sfugga egli pure al patibolo, si aggiri per regioni deserte o nascondasi fra le patrie mura, esso è di già morto in cospetto della società, che più nol riconosce; esso non potrà

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

più avvertirla della naturale sua esistenza che per costringerla a sottoporlo alla meritata pena. I suoi beni che da principio appartenevano di pien diritto al Fisco (L. 1 e 2, ff. — L. 2, C. *de bon. damn.*), che poi Teodosio distribuì per una metà soltanto a' suoi legittimi eredi (L. 10, C. *eod.*), furono dall' Imperatore Giustiniano umanamente concessi a' medesimi, e in essi beni debbono comprendersi tutti i diritti eventuali di qualsivoglia successione futura (*Nov.* 134, *cap. ult.*). Come potrassi mai dunque da un individuo che più non è, invocare il beneficio di quelle leggi che gli hanno tolta l' antica esistenza, ed invocarlo nanti a Magistrati cui severamente incumbesi il dovere del suo finale gastigo? E chi ardirà mai di sostenere, che chi non ha diritto alcuno ad una successione, possa sulla stessa pretendere alla quota legittima, mentre essa non si accorda dalle leggi civili, che a colui che è legalmente rivestito della qualità di erede? Nè varrebbe il contraddire, che non possono alla specie applicarsi le sovra citate disposizioni, poichè trattasi di una sentenza di morte in contumacia, e che nel diritto Romano non poteasi condannare che il reo presente (L. 1, pr. § 1, ff. *de requir. vel absent. damn.* — L. 5, ff. *de poenis*); avvegnachè gli statuti criminali di tutta Italia avendo ammesso la condanna contumaciale, ed essendo dai medesimi stabilito, che, osservate alquante solennità e trascorso un certo spazio di tempo, la pronunciata sentenza diverrebbe assoluta e definitiva, non può revocarsi in dubbio l' applicazione dei summentovati principii. Il diritto Romano ha sancito che il condannato alla morte è civilmente estinto; e gli statuti di cui si è fatta menzione definiscono il caso in cui possa rettamente affermarsi esservi una siffatta condanna: ma tostochè essa ha luogo, le di lei conseguenze sono fisse ed irrevocabili; la legge Romana le ha di già stabilite.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lo statuto criminale di Genova ha forse mutate le disposizioni di un tal diritto? Esso ha sovra di ciò conservato il più perfetto silenzio, ed ha per conseguenza riconosciute tutte le summentovate disposizioni. Nè la legge naturale, la quale impone l'obbligo ai figli di alimentare i proprii genitori, ha mai concesso agli stessi di pretendere una legittima porzione (che può in ogni caso determinarsi soltanto dal diritto civile) su quelle successioni, che sarebbero loro spettate semprechè non fossero stati pei loro delitti smembrati dalla società dei loro concittadini. In tal maniera gli antichi legali principii si uniscono con quelli ammessi dai nostri statuti, e dal diritto naturale medesimo; e la Giurisprudenza dei Tribunali Italiani è sempre stata conforme alle verità qui sovra dimostrate. Vedi il Consiglio 92 di Lelio Altogrado, e Casaregi nel suo commento allo statuto civile di Genova nella rubrica, e la immensa moltitudine dei Dottori e delle sentenze ivi allegate.

Sentenza. — Atteso che la domanda dal Luigi N... proposta contro la Francisca Castagnino di lui figlia avendo per oggetto di conseguire la legittima sulla successione del proprio padre dovutagli per diritto di natura, egli è evidente che non può esserle ricusata a meno che non si dimostri avere lui perduto il gius di richiamarla in forza di una espressa disposizione di legge;

Atteso che lo Statuto Criminale di Genova che solo regolar dee gli effetti della condanna di morte pronunciata come dagli atti in odio del summentovato attore N.... dalla cessata sessione criminale di questa Città nel 18 giugno 1803, e perciò nel tempo in cui trovavasi nella piena sua osservanza, non contiene alcuna espressa disposizione per cui il condannato alla pena capitale con sentenza contumaciale non portante

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

la confiscazione de' beni (come si è appunto quella di sopra citata) abbia a riputarsi reso incapace a ripetere sui beni paterni la propria legittima;

Atteso che qualunque esser possa il disposto dalle Leggi Romane a questo riguardo, egli è certo però che giusta la consuetudine invalsa, e generalmente adottata in Italia sotto il regime degli statuti municipali, il condannato alla pena di morte senza la confisca de' beni non era riputato incapace a succedere nella porzione massime ad esso riservata dalla legge, come lo attestano moltiplici decisioni di que' tempi, ed in ispecie quella del Senato di Torino del 19 di agosto 1672, referente Rasini inserita nella pratica legale parte 2.ª, tomo 4, e della Rota di Benevento, riferita dal Dini nella sua raccolta delle decisioni criminali, Decis. 41, e 44 inclusive;

Atteso che inutilmente s' opporrebbero dall' appellante Castagnino la dottrina del Casaregi, e le autorità dallo stesso riferite sotto la rubrica *de successionibus ab intestato* § *masculi liberi* dello Statuto di Genova, perchè, oltre la considerazione che le ivi accennate opinioni trovansi combattute da altre autorità di non minore rilievo, egli è certo che tali dottrine riflettendo soltanto il bandito di pena capitale colla confisca de' beni, e sottoposto ancora ad essere impunemente ucciso, non possono perciò applicarsi al caso di cui si tratta, cioè a quello di condanna ad una pena di morte bensì, ma proferita in contumacia, e senza la confisca de' beni, ed emanata in tempo in cui non era più in vigore la disposizione dello Statuto che permettea l'uccisione del bandito a morte, perchè abolita dalla legge del 22 agosto 1797; = Che ragionate le quali cose egli è evidente che l' appellata sentenza, nell' avere riconosciuto nell'attore il diritto di percepire la legittima

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di cui si quistiona e nella quota ivi stabilita, ha bene giudicato, e dee perciò essere confermata;

Il Senato dichiara essere stato male appellato dalla Maria Francisca Castagnino nata N. . . . dalla sentenza come sopra resa dal Tribunale di Prefettura di Chiavari il 14 marzo 1825, e bene colla stessa giudicato; e confermando perciò la medesima in ogni sua parte, manda la stessa eseguirsi secondo la sua forma e tenore, rimettendo a tale effetto le parti nanti il prefato Tribunale colla condanna dell' appellante nelle spese, ed emenda.

MATERIE DIVERSE.

Clausula codicillare — Suo effetto — Varie nozioni in proposito.

A soluzione di alcuni quesiti ci è uopo riportare quello, che segue *:

La clausula codicillare secondo il disposto dal § 20, tit. 1, lib. 5 delle Regie Costituzioni s' intende sempre per apposta in tutti i testamenti, e il suo effetto è di sostenerli in modo indiretto, o destituiti, o nulli per difetto di forma estrinseca, od anche d' intrinseca,

* *In un manoscritto, che apparteneva ad un Senatore nel Senato di Piemonte, ora defunto, il sig. Conte Mazzè, troviamo sancita la massima seguente:* » *In virtù della clausula codicillare si sostiene il testamento d' una figlia, che ha instituito erede il marito* (*e così un estraneo*), *preterita la madre, non ostante l' argomento, che si potrebbe dedurre a pari dai* §§ 18 *e* 19, *lib.* 5, *tit.* 1 *delle RR. CC.* (*Sent. senat. del* 26 *di febbraio* 1763 *ref. D. Lombardi, in causa Pasquale contro Durando*).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

esclusivamenre però a quelli che procedono per difetto di volontà o di capacità nel testatore, oppure d' inofficiosità, giusta la dottrina di Voet (lib. 29, tit. 7 *de iur. codicill.*), e la massima lasciata dal Fabro, che *clausula codicillaris supplet defectus destitutionis, vel solemnitatis, non voluntatis aut pietatis* (def. 4, *n.°* 4 C. *de testamentis*).

Esempio del primo caso è, se l' erede non voglia e non possa accettare l' eredità, e che non possa esservi luogo al ius di trasmissione, o che i trasmissarii egualmente non vogliano, o non possano accettare l' eredità.

Esempio del secondo è, se il testamento non avesse il numero dei sette testimonii, o non fossero tutti idonei, o vi mancasse il loro rogito, o non vi fosse la unità di contesto.

Esempio del terzo, se l' instituzione di un figlio nella legittima si proponesse fatta sotto condizione fortuita.

Esempio del quarto, se un padre, o una madre avessero preterita scientemente la loro prole, oppure anche ignorantemente la postuma, ma che gli eredi scritti sieno anche figliuoli (Fab. def. 5 Cod. *de codicillis*).

Per radicare la scienza nel testamento non basta che il testatore sia sopravvissuto al figlio, o nipote, *qui in locum sui heredis agnoscitur;* ma è d' uopo che il medesimo ne abbia conosciuto in allora l' esistenza, come resta spiegato nella decisione emanata in causa Pilotto.

Il testatore Gioanni Battista Pilotto aveva instituito nel 1754 in egual porzione le quattro sue figlie Caterina, Anna Margherita, Orsola, e Clara, e spiegò essere sua precisa intenzione, che fossero tutte eguali.

La figlia Caterina moglie d' Antonio Bernardi decedette nel 1757, superstite la figlia Teresa Maria ma-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ritata con Gioanni Bongiantino senza costituzione dotale delle ragioni paterne.

Non avendo il padre variato il testamento, sebbene fosse sopravvissuto due anni alla Caterina, sostenevano le tre eredi scritte, che la Teresa Maria fosse stata scientemente preterita, e che perciò dovesse sostenersi il testamento in vigor della clausula codicillare.

Il Reale Senato di Piemonte, attese le particolari circostanze, non ha creduto si potesse sostenere, ma bensì essersi rotto il testamento, ed essersi fatto luogo alla successione intestata per egual porzione a favore delle predette zie e nipote Pilotto.

Abitando la Caterina in Piossasco, e il testatore alla Volvera, si è fatto riflettere che ha potuto venire ad esso occultata la di lei morte, massime che era nonagenario. Si è avuto in considerazione, che trattavasi di persona rurale, quale potea credere, che quanto aveva disposto per la Caterina, militasse per la sua figlia; che sostenendosi il testamento *in vim clausulae codicillaris*, si sarebbe violata la volontà del testatore, quale spiegò di volere l' eguaglianza (ved. Thes. dec. 141, e lib. 2, quest. 70, n.° 4; dec. 22 febbraio 1655 ref. Caroccio in causa Morelli).

Volontaria giurisdizione — Atti relativi — R. Editto del 27 di settembre 1822.

Autorevole Persona nel sisolvere un quesito statole proposto intorno a questa materia si è spiegata con missiva del 5 di gennaio 1829 ne' seguenti termini:

» Il cortese foglio di V. S. Ill.ma del 30 dello spirato dicembre m' interroga se nel novero degli atti di volontaria giurisdizione debbansi ravvisare a mente del Regio Editto 27 settembre 1822 tutti gli atti designati alla pag. 299 del vol. XII del *Diario Forense*; ed eccole in proposito il mio parere.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Negli atti di volontaria giurisdizione propriamente il Giudice interpone sua autorità ordinaria o delegata alla volontà spontanea delle parti interessate; così non avviene in alcuni di quelli menzionati nella pagina del *Diario* citatami da lei.

» Gli atti di sottomessione con cauzione per ottenere sequestri e simili, oltre di seguire a malgrado dell' individuo, in di cui odio denno essi avere luogo, od essere ordinati d' ufficio, sono per lo più l' esordio, o la dipendenza del contenzioso.

» Quindi nelli §§ 14, 19 e 42 del R. Editto 27 settembre, leggendosi contemplati i soli atti di giurisdizione volontaria, io credo non doversi nell' eccezione ivi fatta inchiudere quelli, che mostrando una qualche analogia serbano ad ogni modo la loro indole diversa.

» Ho frattanto il pregio, ecc. ecc. ».

Patrimonio ecclesiastico — Chierico procuratore — Tribunali laici.

Essendo per donazione costituito un patrimonio ecclesiastico sul reddito d' un fondo finchè il *Sacerdote donatario sia provvisto d' un benefizio, ed all' oggetto, che il medesimo possa provvedere all' onesta sua sostentazione, secondo il prescritto dal sacro Concilio di Trento*, il reddito assegnato non è dovuto se per altra parte il Sacerdote potè provvedere ai proprii alimenti con mezzi leciti ed onesti.

Un chierico, il quale, declinando dalle regole canoniche, si rendesse procuratore di un secolare per qualche affare, non può allegare alcun privilegio per sottrarsi dalla giurisdizione de' Tribunali secolari per le controversie, che nascono in dipendenza dello stesso affare (Conclusioni dell' Uffizio dell' Avv. Generale del 12 di giugno 1773, in causa Muratore).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 26 *dicembre* 1828. I creditori del fallimento del sig. Antonio Giobbe sono avvisati, che nel termine di giorni quaranta debbono, secondo si prescrive dal codice di commercio, presentare o ai Sindaci provvisorii del detto fallimento, o alla Cancelleria del Tribunale i titoli, debitamente registrati, comprovanti i respettivi loro crediti.

Firenze, 28 *dicembre* 1828. È uscito non ha guari fra noi un libretto in-12, che non può a meno d'essere utile alle persone addette al foro, ed agli studenti; esso porta per titolo: *Index alphabeticus omnium titulorum, qui continentur in corpore digestorum, Codicis, novellarum constitutionum, nec non institutionum.* Quest'indice è accurato, ed è di un grande soccorso al Giureconsulto, che ha bisogno di far sparmio di tempo.

Friborgo (Svizzera), 30 *dicembre* 1828. Alcuni vagabondi che si sono qui riparati vanno commettendo furti d'ogni maniera, ed incendiando eziandio le case isolate. La polizia spiega una grande attività, e già si sono arrestati parecchi di questi malfattori a Rue ed a Romont. I nostri Tribunali non tarderanno con una pronta e severa giustizia di allontanare ogni timore negli abitanti, ed ulteriori disastri nelle nostre contrade.

Parigi, 31 *dicembre* 1828. Nella causa Dehohey e Poytou la Corte di Cassazione pronunciò ieri sentenza, con cui si è sancita la massima seguente: » Che allorquando il Notaio è negligente nell'assicurarsi, che le persone contraenti siano veramente quelle, che si qualificano, e che avvenga quindi che nell'atto per esso rogato vi sia falsità per supposizione di persone, esso Notaio dee rispondere del danno, che ne segue anche solo mediatamente ed indirettamente dall'atto falso. Ecco il testo della sentenza: » Attesochè la falsità per supposizione di persone di cui nell'atto in discorso, sarebbe avvenuta per la negligenza del Notaio Poytou, e che non vi esiste una scusa positiva e valida per questo Notaio; attesochè il sig. Dehohey non sarebbe

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stato privato del possesso della cascina e beni, de' quali si tratta, se il suddetto Notaio avesse in origine adoperate le prescritte cautele; attesochè ciascuno è tenuto al risarcimento del danno, che ha cagionato ad altrui per suo fatto o colpa, ecc. ecc. » *.

— Madama Giost, incaricata della direzione dell' Ospizio della Maternità eretto sotto la protezione di S. A. R. la Duchessa di Berrì, offre ai signori Giudici ed Avvocati un' Opera *sopra i parti spontanei ed aborti*, la quale può essere loro di scorta nelle cause di accuse d' infanticidio.

Torino, 10 *gennaio*. S. M. con R. Provvisioni del 22 dello scorso dicembre ha nominato il Presidente Barone Placido Chionio di Thenesol a Giudice straordinario nel Consolato sedente in questa Capitale pel prossimo biennio, ed il Presidente e Consigliere di Stato Francesco Jano a Giudice ordinario nello stesso Magistrato pel biennio medesimo.

— Con altra R. Provvisione S. M. si è degnata di confermare Giuseppe Bonifassy nell' ufficio di Console presso il Consolato di Nizza.

— S. M. con Regio Biglietto del 2 del corrente ha confermato per un biennio i Direttori dello Spedale di Carità di Torino Marchese della Valle di Clavesana; Conte e Cavaliere Adami di Bergolo; Conte Dani di Magliano; Abate Morozzo di Bianzè; Conte Gaschi di Villarodin; Conte Marenco di Moriondo; Barone Cele-

---

* *Stante la gran copia di neve caduta ne' trascorsi giorni, non essendo giunto a suo tempo il corriere di Parigi del 7 del corrente gennaio, che ci dovea recare i soliti* giornali forensi quotidiani, *dai quali sono tratti i principali articoli delle nostre* Notizie miscellanee, *ci dobbiamo ora limitare a poche cose desunte dai fogli precedenti. — Aggiugneremo qui rispetto alla riferita decisione, che anche le RR. CC. prescrivono sotto la pena ivi espressa, che non possano i Notai ricevere, nè stipulare alcun atto senza conoscere le parti, o che sieno loro indicate da persone degne di fede. V.* Diario, *vol. X, pag.* 105 *e seg.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

brini di S. Martino, Cavaliere Bonaventura Peyretti di Condove; Marchese Lascaris di Ventimiglia; Cavaliere Calliani; Conte Gay di Quarto; Banchiere Luigi Rignon.

— Il 1.° di questo mese sonosi pubblicate R. Patenti del 28 del passato novembre, colle quali S. M. ha approvato un Ordinamento generale per la posta de' cavalli, con deroga a tutte le Leggi, Regolamenti, usi ed osservanze preesistenti.

— I Tipografi Eredi Botta hanno compiuto il 1.° vol. del *Corpus iuris civilis* colla distribuzione VI.ª, che si è fatta pubblica da due giorni. Se tutti gli editori di nuove opere ed edizioni fossero così scrupolosi mantenitori delle promesse loro siccome lo è quello del *Corpus iuris*, il sig. Notaio Calza, avrebbero pur essi il compenso, che questi si ha meritamente con un numero sempre crescente di associati, satisfattissimi di questa bella e corretta edizione.

VARIETA' — Corrispondenza — Opera Nuova.

Signor Compilatore;

Da alcuni anni ch' io men' vivo beata vita in un' amenissima e solitaria villa, lungi dalla rumorosa Capitale, e nel seno d' una tenera famiglia, delizia mia vera, ho impreso a dettare un' Operetta, che forse non sarà senza pregio, e senza giovamento per le persone addette al nostro foro: essa porta per titolo: *Jurisprudentiae Pedemontani Senatus conspectus et summa ordine alphabetico, etc. etc. Auctore* NN.

Questo lavoro è ormai al suo termine, e quando così piaccia alla Superiore Podestà, cui intendo di rassegnarlo, lo farò pubblico.

Frattanto prego V. S. a volerlo annunciare nel *Diario* come cosa in via di stampa, senza però pretendere ch' ella vi aggiunga encomio niuno, ch' io non merito.

Con particolare e riverente stima ho il pregio di protestarmi.

Dalla mia Villa di....., addì 8 gennaio 1829.

Dev.mo Obb.mo Servitore
NN., Associato.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 3 TORINO 17 gennaio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Dote congrua — Successione materna.

La figlia a cui sia stata dal padre all' epoca del matrimonio contratto vigenti le leggi francesi, constituita una dote per scrittura privata non ridotta in instromento che dopo la celebrazione del matrimonio, può chiedere una dote congrua sulla successione della madre decedutà sotto l' impero delle RR. CC.

Il sig. Martini con scrittura privata 30 ottobre 1804, e nell' occasione del matrimonio contratto dalla di lui figlia Anna col sig. Avv.° Montemerlo, costituì alla medesima in dote la somma di L. 9m. vecchie di Piemonte, quale disse eguale a quella già assegnata in dote all' altra prima di lui figlia Maria Antonia moglie Cavigioli, come risultasse da instromento 20 novembre 1794 rogato Giani, a cui dichiararono le parti di onninamente rapportarsi, volendo il dotante usare eguale trattamento verso le dette sue figlie.

Con instromento quindi 12 dicembre 1807 narrato il contenuto nella detta scrittura, e lo sborso già prima

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dal sig. Martini fatto in conto della suddetta dote, atteso il pagamento da questo, nell'atto dello stesso instromento, fatto di ogni rimanente somma a compimento della medesima dote, gliene passò l'Avv.° Montemerlo finale quitanza constituendosene lui solo debitore.

Deceduto il sig. Martini sul fine del 1814, e quindi la di lui moglie Maria Rosalia Orero nel 1820 in Cassano Spinola, *ab intestato*, vi succedette il sig. Agostino Martini come unico di lei figlio maschio; pretendendo però la signora Anna Martini moglie Montemerlo di lui sorella germana competergli il diritto di conseguire sulla eredità della detta Maria Rosalia Orero, comune madre, una congrua dote attesa la morte pure avvenuta pochi anni dopo allo stesso Agostino Martini, chiese la medesima in compagnia di suo marito ed ottenne citare a tal fine nanti il R. Tribunale di Prefettura di Tortona le sorelle Martini figlie ed eredi dell' Agostino.

Comparse le medesime in giudizio, dissero ostare alla dimanda degli attori la narrata scrittura 20 ottobre 1804, con cui erasi stipulato tra le parti che si sarebbe dal Martini padre usato verso la coattrice uguale trattamento di quello usato verso l' altra figlia Maria Antonia, e risultante dall' instromento 20 novembre 1794 rogato Giani, da quale instrumento risultando che la detta Maria Antonia mediante la dote di L. 9m. avea rinunciato ad ogni ragione che le avesse potuto competere tanto sulla successione paterna che materna, nessuna ragione pure potesse più competere alla signora Montemerlo sulle stesse successioni attesa la dote da essa pure ricevuta in pari somma.

Il Tribunale di Prefettura suddetto ritenuto che a termini dell' art. 1394 le convenzioni matrimoniali dovevano essere prima del matrimonio estese in un atto avanti Notaio;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che la dote non poteva essere costituita, nè aumentata pendente il matrimonio sì, e come prescriveva l'art. 1543 di detto codice;

Che ciò stante essendo verificato in atti, che il matrimonio delli giugali Montemerlo sarebbe seguito sotto il 6 novembre 1804, ne conseguisse che nè la scrittura privata 30 ottobre 1804, nè l'instromento 12 dicembre 1807 si potevano ravvisare come contenenti una vera convenzione matrimoniale, ed una vera legale dote agli occhi della legge, di cui in detto codice, ma piuttosto un assegno a titolo di anticipazione di eredità;

Che perciò mancando la vera legale dote anche rimpetto alla legge attuale; e questa attuale legge, ossiano le RR. CC., non avendo nel concreto caso esclusa l'attrice Montemerlo dalla successione della di lei madre Rosalia Orero resasi defunta nel 1820, stante l'esistenza di un di lei fratello germano, che mediante una congrua dote ne venisse che essa non avendo ancora ricevuto questo correspettivo su tale successione, come prezzo di sua esclusione, avesse essa perciò potuto riclamare il pagamento di cui in atti;

Che in fine a togliere il suddetto riclamo non potesse valere il riflesso che per tale correspettivo dovesse tener luogo la somma di cui in detto instromento, se si osservava, che quella non poteva riflettere che le ragioni paterne, e che la legge vigente all' epoca del suddetto instromento non stabiliva il principio dell' esclusione dalla successione materna a favore dei fratelli in odio delle sorelle, e non lo poteva tanto meno stabilire la legge attuale, nè si potesse ripetere dalla medesima che non si trovava in allora in osservanza;

Con sentenza 26 aprile 1828 dichiarò spettare all' attrice Montemerlo Anna una dote congrua sulla successione dismessa dalla di lei madre Maria Rosalia Orero

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

colli suoi interessi dal giorno della morte di questa sì, e come sarebbe stata accertata e liquidata.

Appellarono da tale sentenza al Supremo Magistrato le sorelle Martini dicendola gravatoria, come risultasse dalla natura dell' oggetto controverso, e dal complesso de' titoli, e delle circostanze.

A nulla diffatti rilevasse la nullità, che il Tribunale di Prefettura avea voluto opporre all' instromento 12 dicembre 1807 come titolo dotale seguito dopo il matrimonio delli detti signori giugali Montemerlo, mentre nell' ipotesi anche di qualunque nullità che si trovasse dal codice Francese pronunziata dirimpetto ai terzi, non cessasse però tra la sposa ed il dotante di lui padre di vestire il carattere, e presentare il fatto di una vera dote; che comunque altresì si avesse voluto riputare un' anticipazione d' eredità, non mancasse per la sopravvenienza delle patrie leggi, e trattandosi di successione paterna, o materna apertasi dopo il loro ripristinamento, di produrre tuttavia, in concorso di figli maschi, l' esclusione delle figlie competentemente provviste, ed onestamente recapitate, senza che v' influisse, o vi arrecasse diversità veruna la circostanza, che ciò fosse per la signora coappellata avvenuto sotto l' impero del codice Francese, come già avesse avuto d' altronde in simili casi a pronunciare il Supremo Magistrato.

Ed a maggior corredo delle loro osservazioni presentarono l' estratto dell' Uffizio della Conservazione delle ipoteche di Tortona, da cui dissero risultare della iscrizione presa sotto il 27 ottobre 1823 per parte dei giugali Montemerlo espressamente, e nominativamente in ordine alla precisa dote sì, e come risultasse dal prementovato instromento 12 dicembre 1807, relativo pure alla scrittura 30 ottobre 1804, tale dote riputata costantemente per congrua come lo fosse in fatti. Ep-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

perciò chiesero ripararsi l'appellata sentenza, ed in di lei riparazione assolversi esse sorelle Martini dalle domande avversarie.

Osservarono gli appellati, che quantunque la Maria Rosalia Orero fosse deceduta sotto l'impero della Regia legge, che al lib. 5, tit. 7, § 6 dispone « che ove si tratti » di femmine già maritate s'abbia ad aver per congrua » quella dote, colla quale siano state onestamente re- » capitate », tuttavia non potendo nel caso tener luogo di dote congrua l'anticipazione che ad essa Montemerlo era stata fatta all'epoca del di lei matrimonio contratto sotto le leggi francesi, dacchè al certo non si fosse in detta anticipazione contemplato, nè avuto di mira di fissarle una siffatta dote ragguagliata alle varie successioni cui era chiamata, mentre, quella anche stante, non ne veniva punto esclusa, ma aveva in vece diritto a parteciparvi, non potesse muoversi dubbio essere essa assistita in diritto nella sua dimanda.

Non ignorassero che detta disposizione, di cui al citato § 6, erasi ravvisata da tanto all'occorrenza dal Supremo Magistrato per escludere dalla dimanda di un supplemento di dote quella figlia che si era maritata sotto le leggi francesi, ed il di cui padre era deceduto dopo il ripristinamento dell'attuale ordine di cose, come in ispecie nelle decisioni 11 gennaio 1822, ref. D. Musio, in causa Demargherita contro Schiari (edizione Soffietti tom. 4, pag. 251), e 17 marzo 1824, ref. D. Vergnasco, in causa Prever e Sollier, ma fossero stati tali giudicati principalmente motivati dacchè constava di una vera costituzione di dote, di costituzione in una somma certa, e tale da esser ravvisato, e tener luogo l'assegnamento di dote congrua, mediante la quale era stata onestamente recapitata, in qual caso restava riempito il voto della sopravvenuta legislazione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Di fatti alloraquando abbastanza certa non si riscontrava la somma assegnata in dote, e si era dubitato che l'assegnamento non potesse vestir il carattere di congruità di dote, si fosse ammessa la figlia riclamante un supplemento di dote a chiedere la consegna delle paterne sostanze, che fosse quanto dire a detto supplemento, come nella decisione 14 aprile 1821, ref. D. Dondona, in causa Cotti contro Cotti.

Inoltre non chiedesse già essa appellata un supplemento di dote sulla paterna eredità, ma bensì una dote congrua sull'eredità materna qual prezzo di sua esclusione, onde la sua dimanda non potesse punto incontrar ostacolo nelle due precitate decisioni anche per difetto di identità di specie, e tanto più perchè non potevasi ad essa opporre un assegnamento all'occasione del matrimonio, che tenesse luogo di dote congrua, mediante la quale sia stata onestamente recapitata, tanto meno a contemplazione della materna eredità.

Dimostrato quindi all'appoggio de' motivi addotti dal Tribunale di Prefettura non poterne tener luogo attesa la loro nullità nè la scrittura 30 ottobre 1804, nè il successivo instromento 12 dicembre 1807, si osservò che se l'inoperosità, ed inefficacia di tale scrittura ed instromento dovea aver luogo rispetto ai terzi, tanto più il dovesse avere tra essi coniugi Montemerlo ed il sig. Martini padre, cui, quali contravventori alla legge, alla forma speciale prescritta per le costituzioni di dote, dovesse essere ancor meno lecito di trarne partito, ed invocare un atto nullo ed inefficace per farsene scudo.

Inutilmente gli si contrapponesse l'iscrizione presa dal coappellato Avvocato Montemerlo alla promulgazione del Regio Editto sulle ipoteche, mentre, oltrechè

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

qualunque fosse la qualificazione ivi usata delle somme da lui ritirate, non potesse essa sanare il difetto radicale de' stipulati atti al fine che si sarebbe voluto dalle parti prefisso.

Oltrechè l' errore in cui fosse stato esso coappellato non avrebbe nemmeno potuto imprimere una qualche efficacia, perchè fuori di tempo, e senza il concorso di tutti gli interessati in pregiudizio massime di essa appellata non intervenuta, incumbendo l' obbligo ai mariti di prendere iscrizione su' loro proprii beni non tanto per le doti e ragioni dotali delle loro mogli, ma ben anche per li stradotali, non si sapesse vedere motivo di ricognizione di constituzione di dote non seguita.

Meno poi valesse agli appellanti il ricorrere all' instromento del 20 novembre 1794, perchè come atto fatto tra altri non potesse afficere essi appellati, e perchè ben altre ragioni militassero a loro favore, non potendosi dubitare che l' Avvocato Montemerlo unendosi in matrimonio considerava più nelle quote che erano per pertoccare alla sua sposa al decesso dei di lei genitori, anzichè nell' assegnamento che se gli faceva in tale occasione, a vece che la sorella della coappellata era diffidata, che mediante la dote che se le costituiva, più nulla poteva pretendere su qualsivoglia eredità, come di fatto avesse rinunciato, diffidamento e rinuncia che fossero ben lungi dal concorrere nel particolare dell' Avvocato Montemerlo, per cui mal a proposito si volesse desumere da detto assegnamento una congruità di dote, mediante la quale fosse stata onestamente recapitata.

Ciò stante cadesse l' ostacolo che si avesse voluto ravvisare di una congruità di dote mediante l' onesto recapito della coappellata, quantunque in ogni caso una tale congruità desunta dal conseguente onesto recapito avrebbe potuto bensì frapporre impedimento ad un supplemento di dote su quel medesimo patrimonio, che già subito avea il peso dell' assegnamento in anticipazione di parte della virile ereditaria, ma non mai alla dimanda di una dote congrua sulla eredità della madre non avuta in mira al tempo del detto assegna-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mento, massime pel difetto del di lei concorso nella formazione dello stesso assegnamento, stante quale difetto si volesse ravvisare seguito a mente dell'art. 1544 a sola contemplazione de' beni del padre.

Ciò fosse tanto vero che all'occorrenza non era stata rigettata la domanda di una dote congrua sulla materna eredità proposta da una figlia maritata sotto le leggi francesi, e la di cui madre era deceduta sotto l'impero delle RR. CC., come ne fornisse l'esempio la sentenza del Senato di Savoia emanata sotto il 6 luglio 1824 a relazione del sig. Senatore Picolet nella causa delle sorelle Mollard c. Giorgio Gex (Ved. vol. 9, pag. 67).

E dietro tali riflessi chiesero come giusta confermarsi l'appellata sentenza.

Ed il R. Senato con sentenza 30 dicembre 1828, rel. D. Costa, mandò eseguirsi la sentenza suddetta.

Procura — Esecutore testamentario — Liberazione — Rendimento di conto.

Con sentenza del R. Senato di Genova profferita nella causa Rovere e Restano il 30 di giugno 1827 a relazione del sig. Senatore Marone, riportata nella nota *Collez.*, si è sancita la massima seguente:

Se un testatore, avendo pria fatto un deposito d'una somma qualunque nelle mani d'un terzo colla dichiarazione, ch'essa non potrebbe ripetersi che da lui o da un altro individuo ivi indicato ed avente la qualità di suo procuratore, se un tal testatore accordi nel suo testamento a quest'ultimo la liberazione da ogni rendimento di conto per la gestione avuta, e lo dichiari inoltre suo esecutore testamentario, esso, nel caso che abbia percepita una tal somma dopo la di lui morte, è tenuto a renderne conto, sia che pretenda di averne estinto alcun debito dal testatore confidatogli, o soddisfatto a un qualche segreto legato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ecco la sentenza testuale:

» Atteso che è costante e riconosciuto in fatto = 1.° che Gio. Batista Rovere sua vita durante costituì suo procuratore Gio. Batista Restano; = 2.° che per atto di ultima volontà gli accordò la più ampia liberazione per l'esercizio della procura, e lo nominò suo esecutore testamentario; = 3.° che detto Rovere sette mesi circa prima della sua morte depositò presso il sacerdote Scaramuccia L. 4377 colla condizione che non potessero essere ritirate da verun altro fuorchè da lui stesso, o dal suo procuratore Restano; = 4.° che Restano dopo la morte del Rovere ritirò dal prete Scaramuccia detta somma;

» Atteso in diritto che Restano per giustificare il suo rifiuto di render conto di tale somma non può giovarsi della liberazione scritta nel testamento di Rovere, avvegnachè cosiffatta liberazione riguardi unicamente l'esercizio del mandato di procura, che cessò colla morte di lui, quando all' opposto egli è palese che il deposito esistente presso il prete Scaramuccia non potè essere da esso ritirato nella qualità di procuratore, ma soltanto in quella di esecutore testamentario; = Che nemmeno può giustificare questo suo rifiuto con dire, che il Rovere prima di morire gli abbia verbalmente dato ordine di ritirare il deposito per convertirlo in usi confidatigli sotto sigillo di segretezza, giacchè o questi ordini segreti riguardano al pagamento di debiti, de' quali il testatore abbia voluto raccomandare particolarmente l' estinzione all' esecutore testamentario, ed in tal caso non può questi ricusarsi nè di render conto all' erede dell' uso fatto della somma riscossa, nè di fargli conoscere i debiti da esso pagati, affinchè detto erede non possa più per l' avvenire essere ricercato dai creditori; ovvero questi ordini segreti sono

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

relativi ad un legato fatto ad una persona non conosciuta, ed in tale caso, siccome questo legato non apparirebbe dal testamento, l'erede ha diritto di chieder conto all'esecutore testamentario del danaro ereditario da esso riscosso onde impedire che lo stesso sia impiegato nel pagamento d'un legato, che egli potrebbe non essere tenuto a soddisfare ».

Il Senato dichiara che nel rendimento di conto di cui si tratta Gio. Batista Restano dee scrivere a suo debito dalla parte dell' introito la partita di L. 4377 moneta di Genova da esso riscossa dal prete Scaramuccia.

MATERIE DIVERSE.

Atti pubblici e notarili — Diritti in proposito — Carico comune delle parti — Dichiarazione relativa — Art. 55 della Tariffa del 1.° di aprile 1816 — Art. 3 delle Patenti 18 dicembre 1819.

L' art. 55 della citata Tariffa dispone, che i diritti per gli atti pubblici e notarili soggetti all' insinuazione saranno a carico comune delle parti contraenti.

Ora si cerca quale sia questo *carico comune*.

Noi rispondiamo con quanto ha detto il chiarissimo Collettore della nota *Raccolta* delle provvidenze R.e, e Camerali:

Quest' espressione *a carico comune* de' contraenti potendo essere interpretata in diversa maniera, si crede opportuno di fissarne l'intelligenza col mezzo d'esempi di casi pratici, all'oggetto di stabilire la massima, che il *carico comune* si debba considerare in ragione dell' interesse che hanno le parti nel contratto, e non in ragione del numero di esse: per esempio, in una divisione tra sei condividenti, ove quattro di essi rice-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vano le loro semplici porzioni eguali, e fra gli altri due vi sia una rifatta, per essere spettato ad uno maggior porzione di beni, non v'è dubbio che il diritto proporzionale di questa rifatta sia solamente a carico di questi due ultimi, e che i quattro primi non debbono concorrere che nel pagamento della loro tangente del diritto fisso.

Suppongasi ancora, che due o più persone abbiano ricevuto a credito da un terzo delle merci, generi, od altro, e che si riduca in un sol instrumento la loro obbligazione distinta, e con diverse somme, la metà de' suoi diritti sarà a carico del creditore, ma al certo l'altra metà non sarà altrimenti a carico dei debitori che in proporzione della somma da ciascuno d'essi dovuta.

Molti altri esempi potrebbero addursi per vieppiù comprovare l'assunto, ma si credono inutili, perchè dai sovr'esposti può vedersi chiaramente, che lo spirito della legge sostiene la massima adottata, altrimenti essa avrebbe detto che i diritti siano a carico delle parti *per porzioni eguali;* l'espressione usata *a carico comune* si debbe dunque intendere nello stesso modo, come quando una società si addossa un debito, che sarà a carico comune, cosicchè quello de' socii che vi partecipa, v. g., per due terze parti ecc., debbe incaricarsi di egual porzione del debito, e ciò per la ragione, che la comunione è fondata su principii d'equità e di giustizia, e non si potrebbe dire essere una cosa a carico comune, quando non vi fossero queste proporzioni giuste e legali.

È qui da notarsi, che le disposizioni di cui negli articoli 55, 56, 57 e 58 della tariffa sono state variate dall'art. 3 delle R.e Patenti 18 dicembre 1819, così concepito:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» I diritti d'insinuazione saranno a carico dell'acquisitore o deliberatario nelle vendite ed altre alienazioni; del debitore negli obblighi per mutuo; della persona liberata nelle quitanze, eccettuate però quelle a favore de' tutori, curatori, od altri amministratori o procuratori, i diritti delle quali dovranno sopportarsi dagli amministrati o committenti.

» Negli altri casi i diritti saranno a carico comune delle parti, il tutto salvo siavi patto in contrario, e senza pregiudizio della solidarietà a favore del nostro erario, ed anche del Notaio contro le parti contraenti ».

Appello — Eccezione d' indebito — *de soluto.*

Dove taluno, essendo stato condannato, interponga appello dalla sentenza, non ha bisogno d' introdurre l' appello medesimo se il vincitore lo abbia prevenuto ricorrendo dinanzi ai Giudici di appellazione per far decidere intorno alla causa. Quindi se il condannato non abbia introdotto l' appello per esso interposto, non può esser lecito a colui, che il prevenne, di desistere con effetto dal suo ricorso, per togliere al contraddittore il beneficio del medesimo (Sent. Senat. del 23 di luglio 1827).

L' eccezione d' indebito si può proporre anche dopo la sentenza, salvochè sia nel corso della causa seguita l' assegnazione per proporre e provare i pagamenti (Concl. dell' Uffizio del sig. A. G. del 31 di marzo 1764, in causa Maretti contro Marona).

Così pure l' eccezione *de soluto* si può proporre eziandio dopo la sentenza, se però non fu prima proposta, perchè in tal caso non si potrebbe più proporre dopo (Concl. dello stesso Uffizio del 6 di aprile 1764, in causa Gaj).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 30 *dicembre* 1828. I nostri giornali proseguono a pubblicare ragguagli inuditi e singolari intorno al processo di William Burke, accusato di violazione di sepolcri per avere nello scorso anno venduto ad alcuni chirurghi d'Edimborgo una quantità di cadaveri per essere disseccati.

Bastia (*Corsica*), 2 *gennaio* 1829. Non ostante gli sforzi di due nostri eloquenti Giureconsulti, Gaffori e Casabianca, questa Corte pronunciò sentenza di pena capitale contro Francesco Faracci, accusato e convinto di più barbari omicidii.

Brusselles, 3 *gennaio* 1829. I nostri stampatori hanno sporto un ricorso alla seconda Camera degli Stati generali del regno, onde essere esonerati della risponsabilità degli scritti che si stampano, quando l'autore è conosciuto. Essi si fondano sul disposto dall'art. 227 della legge fondamentale de' Paesi-Bassi.

Parigi, 7 *gennaio* 1829. Allorquando un biglietto a ordine è stato smarrito, il portatore del medesimo può limitarsi a fare un atto di protesto, senza avere ottenuto l'ordinanza del Giudice prescritta dall'art. 152 del codice di commercio. Così ha deciso la corte di cassazione nella causa Pastin Moret e comp.

— Un nostro giornale forense reca, che nello scorso 1828 sono mancati a' vivi fra noi 18 presidenti di Tribunali, 4 Procuratori Generali e 19 Giudici.

Metz, 5 *gennaio* 1829. La Corte Regolatrice in conformità di un giudicato della nostra Corte Reale ha deciso, che quegli, nel cui fondo è nata una sorgente d'acqua, è il solo proprietario delle acque che ne scaturiscono, e che colui, che ne ha acquistata la ragione, in forza della prescrizione, di prenderle all'uscita del fondo del primo, non ha che una servitù, l'uso della quale può essere regolato dai Tribunali.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Rouen, 5 *gennaio* 1829. I così detti *abituati* al nostro teatro, che pur son quelli, che molto frequentano le udienze de' nostri tribunali allorquando v' ha qualche causa di rilevanza, fra poco vedranno comparire sul banco degli accusati gli autori di alcuni disordini avvenuti da pochi giorni nello stesso teatro, per cui fu uopo di chiamare la forza armata, onde ristabilirvi l' ordine e la tranquillità.

Nimes, 6 *gennaio* 1829. Allorquando la domanda eccede i franchi 1,000, a nulla monta, che uno degli oggetti della domanda stessa non sia contestato, e che in seguito la quistione cada soltanto sopra una somma inferiore ai mille franchi; la sentenza, che venne proferita su questa controversia, è tuttavia ricevibile. Così decideva la nostra Corte Reale.

Douai, 7 *gennaio* 1829. Si vocifera, che si stia preparando un' idea di legge sul carceramento dei debitori. Si dice, che la durata della prigionia verrà ridotta a tre anni anche per gli stranieri, ai quali, se non erano in grado di pagare i loro debiti, toccava di passare nel carcere tutta la vita.

Lione, 9 *gennaio* 1829. Un giornale forense nel riferire una recente sentenza proferita da uno de' nostri Tribunali intorno a contestazioni elevatesi tra marito e moglie, i consorti Henry, ha ripetuto i seguenti versi, che disse essere ormai passati in proverbio:

Il faut des époux assortis
Dans les liens du mariage;
Jeune épouse et vieux mari
Font rarement un bon ménage.

Vercelli, 14 *gennaio* 1829. S. M. con sua R. Provvisione del 9 del corrente si è degnata di nominare a Direttori nella nostra Congregazione generale provinciale il Canonico Luigi Buronzo Signoris, ed il Conte Carlo di Castelnovo della Torazza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 17 *gennaio* 1829. S. M. con R. Patenti del 9 di questo mese ha fatto facoltà al Comune di Borzonasca di formare Bandi politici.

— Con R. Provvisioni dello stesso giorno S. M. ha confermato per un nuovo triennio negli Ufficii d'Instruttore ne' Tribunali infra designati i seguenti Assessori: Assess. Giuseppe Filippo Fontaine nel Tribunale di Prefettura di Conflans; l'Assess. Francesco Albriet nel Tribunale di Moutiers; l'Assess. Francesco Hubord nel Tribunale di S. Gioanni di Moriana; l'Assess. Pietro Giuseppe Durod in quello di S. Giuliano; l'Assess. Giacomo Demartini nel Tribunale di Prefettura di Genova; l'Ass. Arcangelo Gatti nel Tribunale di Bobbio; l'Ass. Giambatista Cavassola in quello di Chiavari; l'Ass. Gabriele Gatti in quello di Novi; l'Assess. Niccolò Boccalandro in quello di Savona; e finalmente l'Ass. Bartolommeo Accorsi nel Tribunale di Sarzana.

— Con altre Sovrane Provvisioni di pari data S. M. si è degnata di deputare l'Assessore nel Tribunale di Prefettura di Annecy Avvocato Michele Nambrides ad Istruttore nello stesso Tribunale; e l'Assessore nel Tribunale di Thonon Avvocato Francesco Vulliet ad Istruttore nel Magistrato medesimo.

— Si è pubblicato, è già qualche tempo, il fasc. XVIII del *Codice Fabriano*, ed uscirà il 30 del corrente gennaio il fasc. XIX, che comprenderà una parte degli indici. Fra tutto il mese di marzo venturo l'opera sarà compiuta. Il chiar. Avvocato Latty, autore della *Summa Fabriana*, che farà parte di quest'edizione, ha posto termine al lavoro, e non vi rimane che a darvi l'ultima mano, ed il tempo materiale per l'impressione.

BIBLIOGRAFIA.

Dopochè si è conosciuto quanto necessario collegamento abbia lo studio della statistica con le scienze amministrative, l'efficace protezione de' più savi Governi pose molti insigni letterati in grado di alzare splendidi monumenti non meno di pazienza, che di mente filosofica ed osservatrice.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Uno de' più distinti, e forse il più distinto al dì d'oggi in questo genere di studi è il chiarissimo signor Adriano Balbi, il nome del quale è divenuto meritamente illustre sia pel Saggio statistico sul Regno di Portogallo e degli Algarvi, sia per l'Atlante etnografico, e per altre opere minori quasi tutte da lui pubblicate in lingua straniera. Nel corso dell'anno 1828, riducendo in piccolo quadro i risultamenti d'immensa dottrina statistica, ha pubblicato in un solo foglio grande listato a varii colori la *Balance politique du globe*, che mostra le vere condizioni attuali di tutti i Governi del mondo rispetto alla popolazione, alle forze di terra e di mare, alle forme di governo, alla religione, alla lingua, ecc. Sul finire dell'anno medesimo il Balbi ha pubblicato un altro lavoro della stessa qualità, ma di fine diverso, intitolato *la Monarchie Française comparée aux principaux États du globe.*

I riflessi, a cui può dar occasione questo specchio comparativo delle forze e dell'industria morale e fisica di tanti Stati, sono fecondi di grandissime conseguenze, onde lo studio del medesimo non può che riuscire grandemente utile ad ogni persona di sufficiente giudizio; ma noi lo raccomandiamo spezialmente ai nostri lettori forensi per causa dell'articolo che tratta *des rapports moyens des condamnés à la population.*

Aggiungeremo ancora che in questa sorta di studi l'esattezza approssimativa dei calcoli è la prima virtù; e che la diligenza del sig. Balbi nell'attingere a' fonti più sicuri è degna d'ogni più larga commendazione; e che d'ogni più viva commendazione è pur degna la filosofia, e l'ordine che presiedono alle laboriose compilazioni di tutte le opere sue.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 4

TORINO
24 gennaio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Rinuncia alle ragioni materne — Reversibilità di queste — Passaggio del padre a seconde nozze — Premorienza del fratello germano.

La rinuncia d' una figlia nell' instromento di dote a favore del padre, e suoi eredi, ad ogni ragione paterna e materna, non si estende alle ragioni che possano spettarle sui beni materni nel caso di premorienza del fratello germano, superstiti con essa ed il padre, solo fratelli consanguinei, tanto per la porzione da cui venne dal germano esclusa, quanto per quella spettata per diritto proprio allo stesso fratello germano, e per la morte del medesimo al padre, e che quest' ultimo era tenuto a riservarle per il passaggio a seconde nozze.

GIUSEPPE FERRARO † nel 1796

in prime nozze con Anna Gays † nel 1781		in seconde nozze con Teresa Lignana		
Gio. Battista † nel 1789	Caterina Maria con Gio. Ponzo attrice, ed appellante.	Gioanni assente	Battista militare	Ludovico
			Convenuti.	

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Morì nel 1781 Anna Gays moglie Ferraro, lasciando superstiti Gio. Battista, e Caterina Maria suoi figli.

Questa in occasione del suo matrimonio con Gio. Ponzo, e della costituzione di dote fattale dal padre Giuseppe Ferraro per instromento del 27 gennaio 1785, rinunciò ad ogni, e qualunque ragione paterna, e materna a favore di detto Giuseppe Ferraro, e suoi eredi.

Passò intanto il padre a seconde nozze con Teresa Lignana, da cui ebbe tre figli, Gioanni, Battista, e Ludovico.

Morì quindi nel 1789 il Gio. Battista figlio di primo letto, e lo seguì nel 1796 il padre, superstiti all' uno ed all' altro li suddetti rispettivi figli, e fratelli consanguinei.

In marzo 1818 Caterina Ponzo ottenne citati avanti al Giudice di Mombercelli li detti tre suoi fratelli consanguinei, dicendone uno militare a Genova, e l' altro assente dai Regii Stati, e chiedendo che fossero condannati alla rappresentazione della metà della dote dell' Anna Gays, non meno che della porzione toccata in successione al Giuseppe Ferraro per la morte del di lui figlio di primo letto Gio. Battista, la cui proprietà egli avrebbe perduta atteso il suo passaggio a seconde nozze, in un coi frutti od interessi dal dì della morte dello stesso Giuseppe padre.

Comparvero li due fratelli Ludovico, e Battista, ed all' assente Gioanni legalmente citato, venne poi deputato un curatore alle liti.

Emanò indi sentenza del 23 marzo 1819 del detto Giudice, con cui, reiette le eccezioni dei convenuti, dichiarò tenuti li medesimi alla rappresentazione della metà delle doti dell' Anna Gays, non che del terzo dell' altra metà di dette doti pervenute al Giuseppe Ferraro dalla successione del suo figlio di primo letto.

Ne interposero tanto li detti due fratelli comparsi, quanto il curatore dell' assente, e ne introdussero appello in tempo utile avanti il Prefetto d' Asti.

Il Prefetto profferì sentenza il 10 gennaio 1820, che in riparazione di quella appellata assolse li detti fratelli Ferraro dalle domande della Caterina Ponzo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Appellò a sua volta l' attrice, ed ottenne dal Supremo Magistrato lettere di citazione del 18 febbraio 1820 contro li Battista e Ludovico fratelli Ferraro, dicendoli ambi residenti nel luogo di Castelnovo-Calcea, non meno che contro l' assente Gioanni, onde in riparazione della sentenza del Prefetto si confermasse quella del Giudice.

L' assente venne citato nella forma additata dalli §§ 8 e 10, tit. 3, lib. 3, delle RR. CC.

Il Battista fu replicatamente citato in persona della di lui madre.

Legittimatosi pertanto unicamente dall' attrice Ponzo e Ludovico Ferraro il giudicio, venne tra li medesimi con ordinanza 22 marzo 1821 assegnata la causa a sentenza; e con altra del 17 maggio successivo, mentre fu pure assegnata col Battista (allegato contumace) con pubblicazione alla porta del Senato, venne deputato curatore all' assente il Priore del Collegio dei Causidici, il quale diede pur anche le sue deliberazioni.

Finalmente con una terza ordinanza in data del 9 gennaio 1823 venne chiuso il giudicio col curatore dell' assente.

L' Uffizio del signor Avvocato Generale cui vennero deferti gli atti, dopo d' aver, in sue conclusioni 16 luglio 1828, sottoscritte Sclopis, osservato in primo luogo quanto alla regolarità del giudicio che non potesse alla decisione nei meriti della causa ostare veruna deserzione d' appello attesa la presentazione in tempo utile (benchè dopo l' assegnazione a sentenza) di Regie Patenti di restituzione in tempo;

Che potesse bensì ostarvi, ma unicamente in pro del Battista, militare, la circostanza che non essendo questi stato citato a norma del § 7, tit. 3, lib. 3 delle RR. CC., si era la Caterina Ponzo riguardo al medesimo resa non appellante, onde qualunque fosse l' esito del giudicio, non potesse riflettere che il solo interesse dei legalmente citati, cioè delli Ludovico, ed assente Gioanni: passando al merito della causa premise le seguenti considerazioni:

Quanto più largamente volle la patria legge provvedere al favore dell' agnazione, escludendo dalle più

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dirette successioni intestate le femmine, mediante il compenso di una dote, la cui quantità e proporzione si lasciò in balia di consuetudini indeterminate, e si fece dipendere da un caso precedente, tanto men facili esser debbono i Magistrati nell'intendere protratta questa possibilità d' esclusione oltre a quei limiti che la legge stessa segnò.

Mosso da tali principii, e guidato dal pensiero di accomodarsi all' ordine presunto delle affezioni ed ai precetti dell' equità, qualunque volta non trattavasi di caso dalla legge previsto, il Supremo Magistrato diede alla figlia i beni della propria madre, non ostante che il fratello consanguineo ne allegasse la rinuncia in occasione di matrimonio e dotazione, e che il § 1, tit. 7, lib. 5 delle RR. CC. escluda la figlia dalla successione materna, surrogando il fratello consanguineo come quello, che senza tale surrogazione non si troverebbe nè agnato, nè cognato, nè successibile alla defunta.

Giudicò sapientemente il Supremo Magistrato che il detto § 1 non si dovesse, nè si potesse altramente intendere, che colla scorta del § 4 detto titolo.

Se ivi li fratelli consanguinei che sono per se stessi successibili al defunto, ne sono tuttavia esclusi dalla successione per quella parte, per cui quegli aveva esclusa la propria sorella germana dalla successione materna, a più forte ragione dovevano li medesimi essere esclusi dalla successione della madregna, cui non erano punto successibili; se la legge volle considerare l' origine dei beni nella successione al fratello, la volle a maggior diritto considerare nella diretta successione della madregna.

Anzi procedendo più oltre il Supremo Magistrato stabilì che nelle riserve dei beni, che li binubi sono tenuti di fare in pro dei figlii di primo letto, l' agnazione non doveva avere alcuna preferenza, e dovevano simili beni essere divisi tra li figli e figlie di primo letto per egual parte (Prat. leg. tom. 8, pag. 297, 298 sino a 303 ediz. ant.).

E ciò perchè a tali beni li figli di primo letto non sono già chiamati per ragion di successione intestata (nel qual caso solo ha luogo l' esclusione delle fem-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mine sia in vigor della Regia legge, che dei particolari statuti), ma bensì ed unicamente vi sono chiamati per una speciale disposizione del diritto Romano che loro assegna detti beni come un alleviamento e compenso a quell' apparenza d' ingiuria, cui dà luogo il parente passando a seconde nozze, la quale è certamente eguale ai maschi ed alle femmine.

Premessi questi principii affatto conformi, e consentanei all' equità, ed alla natura della quistione che nel concreto rimane a trattare, giova ritenere le seguenti circostanze:

Nel 1785 allorquando la Caterina Ponzo rinunciò alle ragioni paterne e materne a favore del padre e de' suoi eredi, quegli era già passato a seconde nozze, e poteva già aver avuto altri figli (giova almeno così supporre nel senso più favorevole ai convenuti, non essendo stata questa importante circostanza accertata dall' attrice), ma non erasi però ancor fatto luogo alla successione del figlio di primo letto morto solo nel 1789.

Il punto pertanto si riduce nel definire se la detta rinuncia osti alle odierne domande della Ponzo, ed in caso negativo quali siano li di lei diritti a termini della Regia legge.

Le domande dell' attrice partono unicamente dallo stato delle cose che si spiegò alla morte del fratello germano. L' Uffizio non vede dapprima qual relazione abbia quella rinuncia al detto stato delle cose.

Li diritti nati a pro della Caterina Ponzo dalla circostanza che il fratello germano morendo lasciò solo prossimiori successibili, il padre binubo, ed essa attrice, non puonno dirsi essere stati coinvolti nella rinuncia alle ragioni paterne, emessa nell' anno 1785,

1.° Perchè non era la successione del figlio ancor deferita per veruna porzione al padre: la rinuncia ove non sia generalissima, non s' estende mai a casi futuri non contemplati.

2.° Perchè la ragione sulla parte che sarebbe toccata al binubo de' beni del suo figlio, non poteva dirsi paterna, ma era bensì cosa propria di essa Caterina.

3.° Perchè la premorienza del figlio al padre non era un caso contemplabile nel corso ordinario delle cose;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Da cui si scorge che tanto manca abbia l' attrice rinunciato a quanto le leggi Regia e Romana le danno a titolo di successione sui beni lasciati dal fratello, non rinunciò nemmeno alla porzione di tali beni, che sarebbe stata in obbligo il padre binubo di riserbarli a titolo di decadenza legale.

Per gli stessi motivi ad un dipresso non potè il diritto dell' attrice alla successione fraterna dirsi compreso nella rinuncia alle ragioni materne, imperciocchè ella rinunciò bensì alle ragioni che le competeano sui beni materni allo stato delle cose d' allora, ma non a quelli che le fossero per toccare alla morte del fratello (caso impensato), li quali beni non potevano più dirsi materni; e se la legge Regia ne risguarda tuttavia l' origine, non la risguarda per altro fine, che per darli alla sorella germana.

Oltrechè la rinuncia alle ragioni paterne potè bensì profittare allo stesso padre, ed alli suoi discendenti maschi od eredi testamentarii, ma quella alle ragioni materne non poteva per verun modo giovare al padre, salvo che pendente la sua vita, e tanto meno ai fratelli consanguinei.

Non poteva giovare al padre, salvo che durante la sua vita, in quanto che il padre alla morte della moglie non aveva acquistato verun diritto di proprietà su' di lei beni non essendole successibile, ma era unicamente usufruttuario di ciò che era toccato ai figli per via della patria podestà.

Non poteva neppure giovare ai fratelli consanguinei, i quali non hanno anch' essi verun titolo di successione alla madrigna, imperocchè conviene avvertire che *rinuncia* ha significato meno esteso, che *cessione*, e presa nel suo vero senso sembra indicare rimozione d' impedimento tra persona e persona, piuttostochè assoluta traslazione di diritti.

Ora egli è piucchè manifesto che qualora la Caterina Ponzo non fosse esistita, la condizione del padre e de' suoi figli di secondo letto non diventava migliore riguardo alle sostanze dell' Anna Gays, poichè essi non avevano veruna ragione di succederle.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

E tanto più non si potrebbe dubitare che la rinuncia alle ragioni materne è stata fatta in nessunissima contemplazione del padre, e dei fratelli consanguinei della rinunciante, in quanto che a quell' epoca esistendovi un di lei fratello germano solo vero, e naturale suo consuccessore alla madre, e presunto erede del padre, ella non poteva avere il menomo motivo per immaginarsi, che il suo atto fosse per profittare ad altri, che al suo germano.

Se adunque la rinuncia alle ragioni materne non arrecò in origine verun diritto di successione al padre stipulante, non sembra che essa gliene abbia potuto arrecare in progresso, e che i di lui eredi siano in miglior condizione.

Cessando la causa, cessò l'effetto, la rinuncia essendo stata fatta evidentemente ad esclusivo favore del fratello germano; morto questi senza eredi suoi, o testamentarii, cessò l'effetto della rinuncia; tanto manca che la rinunciante alle ragioni materne abbia inteso di escludere se stessa dalla successione fraterna, cioè di quegli a cui unico favore rinunciava (RR. CC. lib. 5, tit. 15, § 4).

Nè si opponga ciò che fu già da taluno negli atti della presente causa allegato, vale a dire che qualora la rinuncia alle ragioni materne non si volesse trarre a diritti, che alla rinunciante si fossero aperti alla morte del fratello germano, la medesima rinuncia sarebbe stata affatto inutile ed illusoria, perciocchè all' epoca che fu emessa, la Ponzo non ne aveva di sorta alcuna, nè sui beni del padre, nè sui beni della madre per l'esistenza di un fratello germano: laddove ogni atto dee interpretarsi nel modo più significante ed operativo.

Agevole ne sarebbe la confutazione; si sostiene dapprima che ella aveva diritto e sui beni del padre, e sui beni della madre.

Sui beni del padre in quanto che la figlia avea una legittima azione per essere coi medesimi dotata all'occasione del suo matrimonio anche nell'ipotesi che fosse altronde provvista (leg. 7 cod. *de dot. promis.*, leg. 19 ff. *de rit. nupt.*, leg. 41, § 11 *de legat.* 3);

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sui beni della madre perchè il fratello germano non possa arrogarsi verun diritto esclusivo alla successione materna, salvo constituendo alla Caterina una congrua dote.

La legge Regia non ha mai inteso di torre alle figlie il diritto di succedere, lo ha unicamente sottoposto alla passività d'essere commutato con una dote.

Prima del 1785 la Caterina Ferraro era nubile, ed indotata, ed aveva per questo azione a tante doti, quanti erano gli obbligati a dotarla, e meglio ad una dote proporzionata alle sostanze del padre e del fratello: Del padre *ex iure naturae, seu ex paterno officio.* Del fratello perchè da lui veniva esclusa dalla successione della madre.

Avendo pertanto avuta la rinuncia una piena sua consumazione allo stato dei beni e delle cose d'allora, rimane intieramente illegale ed ingiusto il volerla estendere ai casi futuri, e ad epoche non contemplate.

Quanto sovra si disse massimamente riguardo alla porzione che la legge Regia lib. 5, tit. 7, § 4 dà all' Attrice.

Riguardo alla porzione che sarebbe toccata al padre binubo, oltrechè questo caso, come già si osservò, non era contemplabile nel corso ordinario delle cose, sono poi infinite le decisioni dei Magistrati Supremi che la aggiudicarono alla figlia di primo letto, malgrado qualunque sua rinuncia ai diritti paterni e materni (Thes. lib. 4, quaest. 66; Fab. lib. 5, tit. 5, def. 15, tit. 9, def. 10, lib. 2, tit. 3, def. 27, n. 4, lib. 3, tit. 19, def. 1; Prat. leg. tit. 8, pag. 297 a 313.

Spinge più oltre l' argomento il chiarissimo Presidente Fabro, e narra essersi deciso, che quand' anche all' epoca della rinuncia alli beni paterni, e materni, la successione del fratello si fosse già aperta, ed il padre fosse già passato a seconde nozze, questi a pretesto di detta rinuncia non poteva dispensarsi dal conservare alla rinunciante la porzione che gli era toccata sulla successione figliale.

Anzi dice, che sarebbesi deciso lo stesso, se a vece della rinuncia ai beni si ponesse la rinuncia ad ogni

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e qualunque diritto paterno, e materno, purchè o il fratello germano non fosse ancora morto, o il padre non fosse già binubo all' epoca di tale rinuncia (Fab. citata def. 15, tit. 5, lib. 5).

Resta che si risponda ad una difficoltà, che altri forse colpito dalle generiche, ed amplissime parole in che sta concepito il § 2.°, tit. 15, lib. 5 delle RR. CC. potrebbe muovere contro la dottrina, che si venne sin qui spiegando.

Prescrive al citato capo la Regia legge, che la rinunzia fatta da una femmina, mediante una dote congrua, quando sarà generale per tutte le ragioni che possono spettare alla rinunciante, s' intenderà comprendere tanto le paterne, quanto le materne, sì le fraterne che le sororine, e tutte quelle che derivano dagli altri ascendenti, o collaterali.

Ma siffatta disposizione riguarda solamente la relazione diretta in che la femmina si troverebbe co' suoi ascendenti, e collaterali, e le successioni a cui avrebbe al tempo del matrimonio un *jus quaesitum* che le vien tolto, ed annullato mediante la costituzione della rispettiva dote, e l' espressa rinuncia.

Non così si dee credere delle ragioni di successione che indirettamente e per combinazione di casi imprevisti le possano spettare, poichè siccome ad esse non si surroga verun supplemento di dote, così non deesi credere averle essa perdute; in una parola la rinunzia produce esclusione dal conseguimento delle successioni dirette, non incapacità di raccogliere quelle per cui la legge non ha attribuito compenso, tanto più che di regola generale al dire dello stesso Fabro (citata def. 15, tit. 5, lib. 5) = *Constat renunciationes huiusmodi odiosas esse, et stricti juris.*

Nel concreto poi non essendosi dalla Caterina Ferraro fatta rinunzia generale, ma soltanto alle ragioni paterne, e materne, ne viene che in essa non possano comprendersi le ragioni alle successive eredità fraterne, che neppure implicitamente potevano allora in quell' atto essere contemplate.

Dimostrato così che la rinuncia contenuta nell' instromento del 1785 non variò per veruna guisa la po-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sizione legale dell' attrice all' epoca della morte del suo fratello germano, non rimane altro a vedere fuorchè qual sia la somma de' suoi diritti a termini della Regia legge.

Tanto la R. legge § 4, tit. 7, lib. 5, quanto il diritto Romano le danno la metà dei beni fraterni. La Regia legge gliela dà, perchè fu appunto per tal porzione esclusa nel 1781 dalla successione materna. Il diritto Romano gliela dà, perchè il defunto non lasciò che soli due prossimiori successibili, l' attrice, ed il padre.

L' altra metà spettò al padre, esclusi li figli di secondo letto (nel che la R. legge nulla innovò al diritto comune), col peso però di conservarla ai superstiti figli di primo letto.

Ora se in tale riserva, se nel giovarsi di tale peso la mascolinità non avrebbe avuta veruna sorta di preferenza, nè anco esistendovi fratelli germani, appunto pel motivo che non si tratta di successione intestata, non si sa come li figli di secondo letto pensino poter essere ammessi a raccogliere quest' altra porzione.

Imperciocchè egli è più che manifesto, che quella R. disposizione concerne unicamente il caso, in cui al defunto non siano rimasi superstiti altri prossimiori successibili, fuorchè sorelle germane, e fratelli consanguinei, come lo indicano le parole *e lasci solamente fratelli consanguinei*, vale a dire non lasci nè fratelli germani, nè ascendenti paterni.

Del resto non è sicuramente presumibile che la R. legge abbia voluto derogare al comun diritto, per cui, rimanendo superstite il padre, li fratelli consanguinei entrano per nulla affatto nella successione del defunto: le deroghe vogliono essere espresse, come fu espressa riguardo agli ascendenti materni nel § 5, tit. 7, lib. 5.

Se il citato § 4 nulla innovò intorno alle ragioni del padre nella successione de' suoi figli, se non è applicabile alla fatti-specie in discorso, se altronde non havvi disposizione di sorta che abbia variato gli obblighi del padre verso i figli di primo letto, forza è dire, che l' intiera metà toccata al padre sui beni figliali in origine materni, spetta ora all' Attrice senza la menoma partecipazione de' Convenuti soltanto consanguinei.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Gravatoria pertanto fu alla Caterina Ponzo non solo la sentenza del Prefetto, ma perfino la sentenza del primo Giudice del 23 marzo 1819, che le diede solo il terzo della metà toccata al padre nella successione del proprio figlio.

Siccome però l'Attrice non appellò dalla sentenza del primo Giudice, avendone anzi chiesta la conferma, e che la sentenza del Prefetto passò in giudicato a favore del Battista non stato debitamente citato in terzo grado, fu l'Uffizio di sentimento potersi dal Supremo Magistrato, quanto alli Ludovico, ed assente Gioanni fratelli Ferraro, dichiarare bene appellato dalla Caterina Ponzo-Ferraro, e male giudicato dal Prefetto colla sentenza 10 gennaio 1820, ed in riparazione della medesima confermare quella del primo Giudice 23 marzo 1819 per la loro quota virile;

E quanto alla domanda dell'Attrice verso il Battista Ferraro, dichiarare la medesima non appellante in tal parte dalla replicata sentenza del Prefetto, e di cui si trattava;

Ed il Reale Senato, con sentenza 5 dicembre 1828 ref. D. Soleri, dichiarò l'Attrice non appellante dalla sentenza 10 gennaio 1820 per riguardo al Battista Ferraro; e quanto alli Ludovico e Gioanni dichiarò essersi bene appellato dalla sentenza suddetta, e mandò eseguirsi l'ordinanza 23 marzo 1819, rimettendo per tale effetto la causa al Tribunale d'Asti.

MATERIE DIVERSE.

Subastazione — Ingiunzione — Terzo possessore — Pubblico ministero — Art. 94, 124, 125 e 126 del Regio Editto ipotecario.

La disposizione dell'art. 126 del R.° Editto del 16 di luglio 1822, per cui nei giudizii di subastazione ha sempre da essere sentito l'Avvocato Fiscale provinciale, concerne semplicemente agli atti posteriori all'ordinanza di vendita, perciò non è necessario che l'Avvocato Fiscale sia sentito prima della detta ordinanza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Perchè possa procedersi all'esecuzione contro al terzo possessore non è necessaria una duplice ingiunzione, ma bensì basta una semplice notificazione di quella prescritta dall'art. 94 del suddetto R. Editto.

In altri termini: L'ingiunzione accennata nell'articolo 124 dello stesso R. Editto è quella medesima che è mentovata nel successivo art. 125, e che è prescritta dal suddetto art. 94.

Così decideva il R. Senato di Genova in causa Pejrani, Viale e Ferro a relazione del sig. Senatore Racca, il 3 di aprile 1827.

Ipoteca — Iscrizione — Art. 2154 del codice francese — Art. 47 del R. Editto ipotecario piemontese.

Promosso il giudizio di espropriazione, affissi e pubblicati i tiletti di vendita, e fissato così il giorno della vendita medesima, se gli atti ulteriori siano sospesi in forza di una domanda in distrazione, e frattanto spiri il decennio, in cui dovrebbesi rinnovar l'iscrizione ipotecaria, non per questo l'ipoteca è pregiudicata.

Così pronunciava il R. Senato di Genova in causa Dinegro e Benvenuto il 16 di maggio 1825 ref. D. Gratarola.

È però da ritenersi, che questa decisione sarebbe inapplicabile sotto l'impero del R. Editto 16 di luglio 1822, a meno che non si trattasse, come nella fattispecie decisa, di vendita richiesta e d'ipoteca spirata prima della promulgazione della nuova legge. Per quanto l'art. 47 del R. Editto contenga una disposizione eguale a quella che leggesi nell'art. 2154 del Codice Civile, pure siccome lo stesso R. Editto nell'art. 48 libera il creditore dall'obbligo di rinnovare la iscrizione solo in certi determinati casi, quindi bisognerebbe uniformarsi a quanto egli prescrive, e limitarsi entro i confini dallo stesso segnati.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Francoforte, 20 *dicembre* 1828. Gaspare Roth, di anni 20, nato e residente in questa città, fu accusato d' omicidio volontario sulla persona del di lui fratello secondogenito Remigio Roth. Dall' istruzione di quest' affare è risultato, che l' inquisito era fuori di mente al tempo del commesso omicidio. La Facoltà Medica consultata sullo stato dell' accusato dichiarò che dal suo stato di mente si ricavava che quell' omicidio non poteva essergli imputabile. Secondo l' uso invalso nell' Alemagna, gli atti del procedimento furono trasmessi alla Facoltà legale di Tubinga in Wurtemberg, donde fu profferita nell' ora scorso novembre la seguente decisione: » Il fatto non potendo essere imputato all' inquisito Gaspare Roth, noi pronunciamo, ch' egli è assolto dall' accusa, di che si tratta, e condanniamo il fisco nelle spese del procedimento; ordiniamo inoltre che lo stesso inquisito sia rimesso nelle mani d' un' autorità incaricata della polizia medica, acciò siano presi in proposito que' provvedimenti di sicurezza che si crederanno del caso ».

Anvers (Paesi-Bassi), 10 *gennaio* 1829. Questa Corte d' Assisie nell' udienza dell'8 del corrente ha condannato Gio. Ferdinando Duranold, inquisito di quattro distinte falsità in cambiali, nella pena di anni 8 di lavori forzati, della pubblica esposizione e del marchio. Il pubblico ministero disse nelle sue conclusioni che i fatti erano costanti, e che gli stessi mezzi di difesa dimostravano quanto l'accusato fosse ingegnoso nel colorirli in suo favore; e terminò con applicare a Duranold i seguenti versi d' Orazio, ch' egli ha dovuto comprendere, poichè nella difesa ha fatte molte citazioni latine.

Neque amissos colores,
Lana refert medicata fuco,
Nec vera virtus cum semel excidit
Curat reponi deterioribus.

Strasburgo, 12 *gennaio* 1829. Da cinque anni si è stabilita in questa città una società destinata al miglioramento morale de' giovani ditenuti in carcere. Essa è

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

diretta da uomini sotto ogni aspetto commendevoli, e soprattutto per pratiche di religione e d' ogni virtù. Questa società ottiene lo scopo suo, e si può proporre a modello di altri stabilimenti di questo genere.

Napoli, 10 *gennaio* 1829. Prosegue fra noi con ogni regolarità la stampa della versione italiana dell' Opera insigne del sig. Avvocato Dalloz, che ha per titolo: *Giurisprudenza generale del Regno*, ovvero *Repertorio metodico della legislazione e della giurisprudenza moderna*. È uscito non ha guari in Parigi il fascicolo X, che comprende le disposizioni fra vivi e testamentarie, e tostochè sarà giunto se ne farà la traduzione, e quindi si metterà in torchio. Non v' ha questione che l' autore non abbia esaminata e maturamente discussa la materia, e sulla quale non abbia consultati e fatti noti gli autori antichi e moderni, che l' hanno trattata prima di lui. Rispetto poi alle sentenze de' Tribunali, che si riferiscono, quest' Opera non lascia più nulla a desiderare. La versione si fa qui sotto gli auspizii del nostro Governo, che ne ha ordinato il deposito in tutte le Biblioteche, Segreterie ed Intendenze del Regno con una decisione molto onorifica pel benemerito Autore.

Parigi, 15 *gennaio* 1829. Con sentenza del dì 8 del corrente, questa Corte Reale ha deciso nella causa Dubois contro Brady, che l' impedimento nella goldita della casa locata può dar luogo alla diminuzione della pigione. Ecco la sentenza testuale: » Attesochè sebbene sia costante, che le allegazioni e pretese dei coniugi Dubois siano esagerate, ad ogni modo è stabilito in atti, che la loro quieta goldita sarebbe stata turbata ed impedita; che ciò stante loro è dovuta un' indennità proporzionata a tale impedimento; in riparazione quindi della sentenza appellata, ha dichiarato essere luogo in favore degli appellanti ad una diminuzione annua di pigione di franchi 50 ».

Metz, 16 *gennaio* 1829. Nella causa Fauvet e Verrier la Corte di Cassazione ha deciso, che l' individuo surrogato nel militare servizio non può rifiutarsi al pagamento del prezzo convenuto sotto il pretesto che la nomina del curatore al surrogante assente non siasi fatta regolarmente.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lione, 17 *gennaio* 1829. Il signor Avvocato Decourdemanche, cedendo all' invito di molti suoi amici e colleghi, ha raccolto in un sol volume tutti i lavori per esso fatti intorno alle ipoteche sotto il titolo seguente: *Du danger de prêter sur hypothèque et d'acquérir des immeubles, ou vues d'amélioration du régime hypothécaire et du cadastre combiné entr'eux.* Il solo titolo debbe eccitare l' attenzione dei Conservatori delle ipoteche, dei Giureconsulti, dei Notai, ecc. ecc.

Torino, 24 *gennaio* 1829. S. M. con Regie Patenti del 9 di questo mese ha nominato l' Avvocato Gioanni Giacomo Mauris a Sostituito soprannumerario nel Tribunale di Prefettura d' Annecy.

— Con R. Patenti del 10 del passato dicembre state pubblicate il 18 dello stante S. M. ha dati alcuni provvedimenti per agevolare alle persone ammesse al beneficio de' poveri il modo di esperire dei loro diritti, a termini del R. Editto del 16 di luglio 1822, e stabilisce un metodo più semplice, e meno dispendioso per l' inserzione nel giornale dei bandi, dei ricorsi e dei decreti in esso Editto contemplati.

— S. M. con sua R. Provvisione del 20 del corrente si è degnata di confermare nell' Ufficio di Consiglieri Amministratori dell' ospedale dei pazzi di Torino per l'anno 1829, l' Avvocato Collegiato Gerolamo Cravosio, Bartolommeo Bernardi, Avvocato Collegiato Luigi Colla, Gaetano Borbonese, Conte Luigi Francesetti di Mezzenile, Conte Luigi Mellano di Portula, Conte Costantino Chiabrera, Avvocato Giuseppe Boggio, Spirito Grosso, Architetto Giuseppe Talucchi, Conte Giuseppe Frichignono di Pietrafoco, Cavaliere e Commendatore Giambatista Cossato, Senatore Giuseppe Francesco Roggieri, e Giambatista Piacenza.

— Si è pubblicato il 6 dell'andante gennaio un manifesto della R. Camera di agricoltura e di commercio di Torino del 7 del preceduto mese di ottobre con programma per lo eseguimento della prima triennale esposizione degli oggetti d'industria commerciale ed agraria. Il R. Castello del Valentino è destinato da S. M. per accogliere e per esporre i prodotti. L'esposizione si apre al Pubblico il 20 del prossimo maggio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Mercoledì, 21 del mese corrente, fu convocato in questa capitale un consiglio di guerra misto, che ebbe a presiedere il sig. Conte Morra Maggiore Generale comandante la divisione, da cui vennero giudicate parecchie cause di rilevanza, ragguardanti ai ditenuti Giuseppe Sella di Balangero, soldato nella brigata Piemonte, Maturin Bureau, già soldato nella brigata Savoia, Gio. Battista Moccagatta di Castellazzo, caporale nella brigata Savona, Giuseppe Antonio Bona di Vigliano, soldato nella brigata Piemonte, e Giuseppe Cerato di Valle d'Andona, trabante (*) nella prima compagnia delle Guardie del corpo. Quest' ultimo era inquisito del furto di una camiscia e d'un tovaglino del valore di L. 3 a pregiudizio della Guardia del Corpo Bussart. Con ordinanza dello stesso giorno il Consiglio ha dichiarato non essere la causa del suddetto trabante Giuseppe Cerato di sua cognizione, ed ha la medesima rimandata al Tribunale competente, perchè il trabante non poteva considerarsi qual militare, e perchè il furto di che trattavasi non comprendeva oggetti relativi al militare servizio.

---

* *Il* trabante *è un domestico delle Guardie del Corpo, portato all'assento dell'Uffizio Generale del Soldo con semplice dichiarazione del Brigadiere per la corrispondenza del pane e della paga, senza limitazione di servizio, essendo facoltativo alla Compagnia di licenziarlo, ed al medesimo di licenziarsi. Quest' assento non è l'*assento *propriamente detto, che viene a costituire un tale addetto al servizio militare. — Il nome di* trabante *derivò, giusta la più comune e probabile opinione, da* trabacca, *spezie di padiglione da guerra, da che questi domestici detti* trabanti *erano in origine destinati a trasportare e disporre sui campi di battaglia le trabacche.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 5 TORINO 31 gennaio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Tribunali di Prefettura — Giurisdizione ordinaria — Giurisdizione commerciale — Procedimento nelle cause civili, o commerciali.

I Tribunali di Prefettura nelle Città dove non esistono Consolati giudicano nelle cause commerciali con giurisdizione ordinaria.

La diversità nel modo di procedere non cangia l'ordine della competenza.

Spetta al Senato la sorveglianza eminente sopra li Tribunali di Prefettura, onde mantenere illesi gli ordini delle giurisdizioni.

La ragion di negozio cantante nella Città d'Alessandria sotto la dita Paolo Romagnoli e Compagnia evocò nanti il Tribunale di Prefettura di detta Città il sig. Domenico Balza per ottenerlo condannato al pagamento di L. 2845 coi suoi pattuiti interessi portati da scrittura privata in dipendenza d'accreditamento di zucchero e caffè fatto allo stesso Balza.

Elevatasi in corso di causa la questione sul punto a carico di chi dovesse essere la prova di quella scrittura, qual prova la suddetta dita Romagnoli sosteneva non

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

essere più necessaria perchè già dal Balza recognita in di lui contumacia nanti il sig. Giudice di Mandamento di quella Città, siccome risultava dagli atti ; sulle rispettive instanze ed eccezioni, assegnata la causa a sentenza sotto il 21 marzo 1828, con ordinanza del 9 successivo maggio vennero gli atti deferti all' Uffizio del signor Avvocato Fiscale per le sue conclusioni al punto della competenza.

Emanarono queste in data 17 maggio 1828 sottoscritte Re, nelle quali dopo essersi esposto in brevi termini il fatto su cui vertiva questione,

Si osservò, » che sebbene il § 12, lib. 11, tit. 16, cap. 1 delle RR. CC. prescriva in genere che il Consolato conoscerà in tutte le cause di cambio, mercatura, od altrimenti riguardanti il commercio, non solamente fra negozianti e negozianti, ed altri o loro eredi, tuttavia non crede l' Uffizio che il Balza qual semplice particolare dovesse convenirsi nanti questo Magistrato qual Tribunale consulare per la consecuzione del credito in questione, sia perchè l' azione intentatasi dalla creditrice deriverebbe in ora non più da oggetti di commercio, ma da una scrittura d' obbligo *1, sia perchè vi resisterebbe patentemente il disposto del successivo § 13 connesso e correlativo all' antecedente, nel quale con essersi assoggettato alla giurisdizione consolare unicamente il Banchiere avente fabbriche di lana, seta, bambagi e simili, ne consegue per le molte regole di diritto, *quod voluit expressit*, *inclusio unius exclusio alterius*, che il Balza qual semplice particolare nè dovea convenirsi in via consolare essendo in ordine al medesimo adattabile il disposto del susseguente § 15, giusta il cui tenore spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle differenze nascenti su crediti di merci vendute ai particolari per uso delle loro famiglie *2, senza che possa formare oggetto d' ostacolo

---

*1 *Con che sarebbe fra le parti seguita una novazione delle precedenti obbligazioni a mente di quanto viene spiegato nella pratica legale tom.* 1, *part.* 1.ª, *pag.* 551, *ediz.* 2 *nelle note.*

*2 Diario *vol.* 1, *pag.* 161.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l'addotta eccessività delle merci somministrate, avuto riguardo alla qualità del debitore, ed al breve periodo di tempo in cui seguirono le somministranze, mentre ciò potrà bensì dar luogo a far dubitare della realtà della rimessione, ma giammai servire a variare la giurisdizione.

» D'altronde poi ogni dubbio resta svanito a fronte delle massime assentatesi dai Supremi Magistrati, di cui è cenno nelle conclusioni del sig. Avvocato Generale 5 dicembre 1780 in causa Sitta-Benedetti, dietro le quali trovasi stabilito, che una questione commerciale qualsiasi diventa sottoposta alla giurisdizione ordinaria tutta volta che viene ad involvere, come accade nella presente fattispecie, un contratto intaccato per illecito e vizioso *.

» Per questi singoli riflessi entra l' Uffizio in senso essere questo Magistrato competente a conoscere in via ordinaria sulla litispendenza, di cui si agisce ».

Il suddetto R. Tribunale però con sua sentenza 17 giugno 1828 si dichiarò incompetente a conoscere di quella causa in via ordinaria.

Ricorse, stante tale sentenza, la Ditta Romagnoli al Reale Senato, e disse la medesima evidentemente contraria al disposto dalle vigenti leggi e massime, giacchè

1.° Oltre le varie ragioni addotte dall' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale per dimostrare che quella causa non poteva essere soggetta al Consolato, siccome l' obbligazione del convenuto Balza era portata da chirografo, era perciò seguita sulla medesima una vera novazione, e così non si dovea più giudicare sulle merci ad esso somministrate, ma sul debito portato dal detto chirografo, e quindi non esservi dubbio essere il medesimo competente.

---

* *Così ebbe pur a decidere il Senato di Genova* (Diario *vol.* 9, *pag.* 22).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

2.° Essere costante in massima, che le cause dei negozianti contro particolari non negozianti, per ripetere il pagamento delle merci dai primi ai secondi, debbono portarsi nanti i Tribunali ordinarii, ed essendo in atti stabilito che il convenuto Balza non era negoziante, massime dipendentemente al da esso passato chirografo, non poteva più quella causa considerarsi relativa ad oggetto di mercatura e riguardante il commercio, e così di quelle contemplate nel § 12, tit. 16, cap. 1, lib. 2 delle RR. CC.

3.° Essere pure costante che dipendentemente al preciso, e chiaro disposto del R.° Editto 27 settembre 1822 li Tribunali di Prefettura nelle cause di commercio in prima istanza giudicano con giurisdizione ordinaria, servata la forma di procedere prescritta dalle RR. CC. per il Consolato, quindi dato anche che la causa fosse stata di giurisdizione commerciale non si poteva comprendere, perchè mai quel Tribunale non avesse voluto conoscere su quella in via ordinaria a fronte del costante uso generalmente praticato, e ciò tanto maggiormente nella specie, che ambe le parti essendo soggette alla giurisdizione ordinaria di quel Tribunale, e nessuna di esse, e tampoco il convenuto avrebbero mai nè in principio, nè in corso di causa eccepita l' incompetenza *, per cui sarebbe un vero assurdo, che nulli addivenissero quegli atti benchè seguiti nanti il Tribunale ordinario, e che dovesse l' attore ricominciare il giudizio, solo perchè non venne in-

---

* *L' eccezione d' incompetenza siccome dilatoria dee opporsi in* limine litis, *e prima della contestazione di essa.* = *Leg. penult. et ult. cod.* de except. = *Leg.* 16 *cod.* de iudic. = *locchè è anche comune alle cause commerciali* (Diario *vol.* 1, *pag.* 7).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stituito ed intestato a quel Tribunale come *fungente le veci del Consolato*, espressione inutile dal punto, che era competente in via ordinaria qual Giudice di prima instanza anche delle cause commerciali.

4.° Finalmente siccome non v' ha dubbio che anche nelle cause consolari vertenti nanti ai Tribunali di Prefettura è indispensabile l' introduzione delle medesime con libello formale, e successiva legittimazione di giudizio, siccome nelle altre cause, non che l' iscrizione loro sul ruolo *1; perciò dato anche, che la sunnarrata causa fosse di cognizione del Consolato, per la quale poteva perciò indubitatamente conoscere quel Tribunale, la causa si riduceva all' unico punto del diverso modo del procedimento che fu, dopo la legittimazione del giudizio, eseguito sommariamente, siccome però sarebbe il procedimento sommario introdotto per favore delle parti, non esservi dubbio che esse avessero potuto di consenso rinunciarvi.

Per tutti gli addotti riflessi, e quegli altri che certamente non sarebbero sfuggiti all'accorgimento del Magistrato, supplicò acciò preso in considerazione il sunnarrato venisse rieccitata nelle solite forme in detta causa la giurisdizione di detto Tribunale di Prefettura sedente in Alessandria, mandando al medesimo di provvedere nel merito, a termini di ragione e giustizia, in conformità di quanto era stato dal Reale Senato in simili casi ordinato *2.

Essendosi tale ricorso con decreto del 26 giugno 1828 comunicato all' Uffizio dell' Avvocato Generale per le sue conclusioni, emanarono queste in data 7 luglio suddetto anno, sottoscritte *Sclopis*, del tenor seguente:

---

*1 *V.* Diario, *vol.* 3, *pag.* 293 *e seg.*

*2 Diario *vol.* 3, *pag.* 49, 50.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» La causa di cui è questione non poteva in veruna ipotesi altrimenti considerarsi che come meramente civile, o come vertenza commerciale.

» La cognizione tanto sopra l' una che sopra l' altra di tali specie di cause fu attribuita ai Tribunali di Prefettura nelle Città, dove non esistono i Consolati, cogli articoli 7 e 18 del R.° Editto 27 settembre 1822.

» La loro giurisdizione si dee perciò dire ordinaria così nell' una, come nell' altra specie.

» Che se diverse sono le forme di procedimento, che nelle cause commerciali si adoperano, di quelle usitate nei giudizii meramente civili, ciò peraltro non cangia l' ordine della competenza.

» Posto che nell' esposizione dei motivi preceduti alla denunciata sentenza il Tribunale d' Alessandria riconobbe la causa di cui si tratta di privativa cognizione del Tribunale consolare, esso non dovea tralasciare dal provvedere eziandio in questo modo, e non interrompere il corso d' un giudizio, che legittimamente radicato avanti di se non poteva altrove ottener compimento.

» Nè a ciò avrebbe fatto ostacolo la qualità di procedimento formale, che si era intrapreso in questa causa, poichè ove ciò fosse stato necessario, poteva il detto Tribunale istesso renderlo conforme all' indole della vertenza senza spogliarsi come fece della sua cognizione, non accennando neppure, che ritenesse la causa.

» Non esita quindi l'Uffizio a riconoscere che il Tribunale di Prefettura d' Alessandria operò irregolarmente, dichiarando di non essere competente a conoscere in questa causa in via ordinaria, e sospese indebitamente il corso della sua cognizione ordinaria, non ritenendo la causa, quando, come si scorge, la medesima riputava di giurisdizione consolare.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Non pensa neppur l' Uffizio che sia necessario il lasciar lettere d' appellazione onde aprire un giudizio, in cui si discuta la sussistenza o non della denunciata sentenza, perchè rimanendo evidente a parer suo l' irregolarità di questo affare, miglior partito sembra quello di non lasciar più oltre sospeso a danno delle parti il corso della pratica.

» Per queste considerazioni, e ritenuto eziandio che a questo Supremo Magistrato spetta la surveglianza eminente sopra i Tribunali di Prefettura, onde mantenere illesi gli ordini delle giurisdizioni, l'Uffizio conchiude potersi dal Magistrato istesso, rieccitando la giurisdizione * del Regio Tribunale di Prefettura di Alessandria, nella causa di che si tratta, rimandare al medesimo la causa istessa, onde vi proceda secondo quella specie di cognizione che gli parrà opportuna a termini di ragione e giustizia ».

Ed il R.le Senato con suo decreto del 15 luglio 1828 referente D. Pullini, rieccitando la giurisdizione del Tribunale di Prefettura d' Alessandria, mandò al medesimo di provvedere nella narrata causa a termini di ragione e giustizia.

Somma appellabile — Danni — Lettere d' appellazione.

Il R. Senato di Genova con sentenza del 7 maggio 1827 ref. D. Rovereto in causa Richelmo e Tixi, riportata nella nota *Collez.* Gervasoni ha sanzionate le seguenti massime:

In un giudizio d' appello non sono ricevibili nuove dimande, le quali non essendo state discusse in prima istanza, non potrebbero godere i due gradi di giurisdizione.

---

* *V.* Diario *vol.* 11, *pag.* 51.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

La domanda dei danni non rende la somma su cui si disputa di valore incerto, e perciò appellabile, se questi non sono specificati, se non sono domandati principalmente, e se non è data una prova almeno in genere della loro esistenza e quantità.

Il rilascio delle lettere d' appellazione non toglie all' appellato il diritto di opporre che la sentenza da cui è appello per la tenuità della somma acquistò la forza di cosa giudicata.

Ecco la sentenza testuale:

» Atteso che l'attore Richelmo nella causa di prima instanza ha espressamente, e reiteratamente dichiarato di volere nel presente giudizio restringere la sua domanda contro Niccolò Tixi al pagamento di sole lire 666, 13, 4 f. b. di Genova, cogli interessi decorsi dal 1808 in poi, e di volersi riservare in altro distinto giudizio l' azione per altre L. 333, 6, 8 stessa moneta, che pure disse competergli;

Atteso che perciò la somma, su cui è disputa, non può ascendere, compresi gl' interessi decorsi sino al giorno della domanda, che ad una somma d' assai inferiore a quella di lire nuove Piemonte 1200 necessarie per l' appellabilità della causa, come ne fa fede il calcolo dimostrativo contenuto nelle conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale;

Atteso che a renderla appellabile non è lecito al Richelmo di aggiungere in ora a quella di L. 666. 13. 4 di Genova l' altra domanda di L. 333. 6. 8, come sovra riservata ad altra instanza, perchè in un giudizio puramente di appello non sono ricevibili nuove domande, che non hanno ancor subito il primo grado di giurisdizione; e siccome su queste L. 333. 6. 8 non avrebbe il Tribunale di Prefettura potuto statuirvi senza giudicare *ultra petita*, così il Giudice di appello, che dee unicamente occuparsi del bene o male giudicato sugli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

atti di prima instanza, non può occuparsi di domanda estranea a questi atti;

Atteso che per rendere appellabile questa causa non potrebbe il Richelmo dar un essere alla generica domanda *de' danni*, che si legge nel libello di prima instanza, mentre in primo luogo trattandosi dell'azione in pagamento di una somma di danaro, è certo, che gli interessi sulla somma dovuta dal giorno del ritardo del pagamento, sono l'intiero ed unico correspettivo del danno, che può aver risentito il creditore da tale ritardo; onde la parola *danni* in questo caso rimane assolutamente vuota di senso: ed in secondo luogo è costante giurisprudenza, che non si tengono a calcolo simili domande, se non sono specificatamente, e principalmente dedotte, e se non si da la prova del danno almeno in genere se non in quantità;

Nè per ultimo potrebbe il Richelmo a favorire la ricevibilità del suo appello trarre profitto dalla circostanza, che il Senato abbia rilasciato a sua instanza le lettere di appellazione; giacchè è massima sanzionata, che un tale rilascio, che necessariamente ha luogo *inaudita* la parte appellata, non può togliere a questa il diritto acquisito di opporre che la sentenza a cagione della tenuità della somma ha acquistata la forza di cosa giudicata; ed appunto si suole, se l'inappellabilità non si presenta per se evidente, aderire con facilità al rilascio delle lettere appellatorie, perchè dimostrandosi in progresso l'irricevibilità dell'appello, rimane senza effetto l'ordinanza di *voto*, in forza di cui si levarono simili lettere;

Il Senato, lette le conclusioni conformi dell'Ufficio Generale del 17 aprile 1827 sottoscritte Persiani,

Dichiara irricevibile l'appello interposto da Francesco Richelmo contro la sentenza profferita dal Tribunale di Prefettura di Genova il 13 luglio 1826.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Permuta di stabili — Permuta della proprietà de' medesimi coll' usufrutto loro — Art. 10 della tariffa del 1.° di aprile 1816 * — Decisione relativa.

A soluzione di un quesito ci occorre qui di riferire una decisione col relativo fatto, che fu riportata nella nota *Collez.* delle provvidenze R. e Camerali emanate sui diritti d' insinuazione; eccola:

In forza di una sentenza senatoria una eredità contestata si dichiarò spettare per la proprietà ad una delle parti, e per l' usufrutto in favore dell' altra; con una successiva transazione in data 13 dicembre 1823, risolutiva di nuove contestazioni elevate, si è convenuta la rinuncia al detto usufrutto, e che l'eredità suddetta sarebbe divisa in due porzioni eguali, col patto che certi beni sarebbero assegnati per intiero ad una parte, che pagherebbe all' altra L. 6,000 pel valore della metà dei medesimi, colla dichiarazione che la metà di dettà eredità, escluse le L. 6,000, era del valore di L. 20m., cioè 10m. in stabili, e 10m. in mobili; in tal senso seguì la divisione con instrumento 11 agosto 1824, colla riserva di dividere ancora altri beni, ed in esso si dimostrò che il valore dei soli stabili non era di L. 40m. come sovra, ma bensì di L. 69,893. 60, oltre li beni indivisi; ciò stante, fatto un nuovo calcolo dei diritti dovuti sull' instromento 13 dicembre 1823, cioè del 3 per 100 sulla metà di detta ultima somma; dell'1 1/2 per 100 sopra L. 10m., metà dei mobili; del 3 per 100 sulla rifatta delle

---

* *Quest' art. è così concepito:* » *Se li contratti contengono permute di fondi stabili, e senza rifatta, si esigerà sul valore dei beni d' una delle parti il diritto proporzionale di L. 1 per cento. — E nel caso di maggior valore degli stabili dati in permuta per una parte, si esigerà inoltre sul prezzo di rifatta il diritto proporzionale di L. 2.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

L. 6,000, oltre il diritto fisso e di tabellione, ne risultò un supplimento di L. 963. 60 che si domandò con ingiunzione del 29 ottobre 1824, a cui si fece opposizione, dopo trascorso il tempo utile, in seguito a R.e Patenti di restituzione in tempo, con commissione alla Regia Camera de' Conti di provvedere sulla medesima; nelle conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore generale di S. M., firmate Cagnone, si riconobbe che l' instrumento del 1823 contiene una vera permuta di beni stabili contro una ragione di usufrutto, a cui è applicabile l'art. 10 della tariffa, come ivi implicitamente contemplata, non potendosi ravvisare come alienazione sottoposta all' art. 1.°, perchè il correspettivo non consiste in una somma di denaro, ma bensì in una ragione reale; non si trovò poi fondata la pretesa della parte, che il diritto dovesse liquidarsi sul valore della metà degli oggetti permutati (ossia del quarto sul valore totale), perchè si trattava di nuda proprietà cambiata coll' usufrutto, mentre il suddetto art. 10 vuole che il diritto sia esatto sul valore dato ad una delle porzioni, epperciò si conchiuse essere dovuto il diritto dell' 1 1/2 per 100 sopra L. 34,946. 80, metà del valore totale dei beni; eguale diritto sui beni non ancora divisi da dichiararsi; quello del 3 per 100 sulla rifatta delle L. 6m.; ed altro dell' 1 1/2 per 100 sopra L. 10m., a termini dell' art. 2, come vendita della metà dei mobili ad una parte spettanti, oltre il diritto fisso e di tabellione. Quindi con decreto Camerale 18 dicembre 1826 sul ricorso Della Sala Spada, si pronunciò in conformità di tali conclusioni, con essersi mandata rettificare su tali basi la liquidazione dei diritti d' insinuazione; sospeso l' effetto della suddetta ingiunzione.

Figlia ricca — Obbligo nel padre di dotarla — Dote non ridotta in instromento — Nuova dotazione.

Il padre secondo la nota massima, di cui il Sola, (Glos. 2, num. 14), è tenuto a dotare anche una figlia ricca, soprattutto quando tali ricchezze le spet-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tano per altro titolo, che quello di dote. Su tal principio l'Uffizio del signor A. G. in conclus. del 2 di febbraio 1753 credette, che la Damigella Pallavicino, che aveva un legato di L. 18m. lasciatole dalla madre senza obbligo di costituirselo in dote, non fosse tenuta a ciò fare, e quindi si potesse permettere al padre di vincolare i suoi beni primogeniali per L. 50m. da impiegarsi nella dote di detta Damigella.

Il suocero che ritirò la dote della nuora, e che ne diede ricevuta con scritta privata, e con promessa di passarne l' opportuno instromento senza avervi adempito, può essere astretto a pagarne la somma ricevuta alla nuora e figlio suoi conviventi separatamente da lui, quando per tale pagamento vi sia l' assenso del padre della sposa, e con che il medesimo devenga ad una ridotazione in favore di essa (sent. del Tribunale di Torino ref. I. M. Regis in causa Amberti-Grosso contro Grosso del 16 di gennaio 1829).

Legatore di libri — Consolato — Tribunali.

Le controversie, che insorgono in dipendenza di imperfezione di una legatura di libri, o d' altri lavori appartenenti all' arte del legatore, non entrano nelle attribuzioni della giurisdizione del Magistrato del Consolato, ma sono di cognizione ordinaria.

Nella causa C. contro V. emanarono le seguenti conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato fiscale del Consolato il 5 di agosto 1828:

» L' Uffizio si fa ad osservare, che la semplice arte esercita dal convenuto V. per la legatura dei libri non pare di quelle contemplate dalle RR. CC. al cap. 1, tit. 16, lib. 2, e poste sotto la special vigilanza del Magistrato, dacchè non potendosi a meno di riconoscere la legatura di libri se non se come una material mano d' opera, non deesi comprendere fra gli oggetti di commercio in senso proprio, per cui abbiasi a dire, che il detto V. esercisca una qualche fabbrica o manifattura, colla quale si promuove il commercio del paese, e per cui si possa sostenere, che li §§ 12 e 13 del

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

precitato titolo somministrano una base per ritenere nella giurisdizione consolare la questione che verte tra il C. ed il detto V. per le imperfezioni da questo usate nella legatura da quello affidatagli di varii fascicoli del *Corpus iuris civilis*.

» Epperciò l'Ufficio conchiude doversi da questo Magistrato rimandare le parti nanti il Tribunale ordinario ».

Nella causa anzidetta ha poscia pronunciato sentenza il Tribunale di Torino ref. I. M. Regis il 16 di gennaio 1829.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 15 *gennaio* 1829. In un foglio forense si legge il seguente calcolo, che si crede esatto: « Nel 1825 ci ebbero in Inghilterra 7466 fallimenti, fra cui 22 di agenti di cambio o sensali di effetti pubblici; 132 di banchieri; 264 di droghieri; 548 di commissionarii; 278 di negozianti all'ingrosso; 504 di negozianti al minuto; 4 di banche di prestito o monti di pietà; 669 d'imprenditori di agricoltura; 29 di fabbricatori di macchine a vapore; 93 di farmacisti; 89 di meccanici, e 39 di notai.

Parigi, 22 *gennaio* 1829. La Corte di Cassazione ha deciso con sentenza del 17 del corrente nella causa Givry e Gebert, che l'avere il marito desistito dall'accusa d'adulterio per esso fatta contro la moglie ed il suo complice, dopo la prolazione della sentenza di condanna profferita in prima istanza contro amendue, e passata in cosa giudicata contro la sola moglie, non poteva annullare ogni azione e togliere l'effetto della condanna contro il complice.

— Con sentenza del 20 di questo mese, la nostra Corte Reale nella causa Chapeline ha pronunciato doversi rigettare la domanda per la nullità di un esame, perchè non fosse stato sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni.

Rouen, 24 *gennaio* 1829. Prosegue fra noi l'istruzione intorno ai disordini avvenuti ultimamente nel nostro teatro, locchè fa tristissimo il carnovale di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quest' anno (V. *Diario*, corrente vol. pag. 46, sotto questa rubrica). Si sta eziandio costruendo un procedimento contro il proprietario della nostra Gazzetta (*Journal du Hâvre*) per un articolo ivi inserito relativo a quest' affare, contenente ingiurie e diffamazioni contro un Commissario di polizia.

Ciamberì, 28 *gennaio* 1829. Con Regie Patenti del 9 del corrente gennaio S. M. si è degnata di approvare la vendita a favore delle R. Finanze della mina di piombo argentifera detta della *Tannière de l' Ours*, posta nel territorio di S. Gioanni di Moriana.

Torino, 31 *gennaio* 1829. S. M. con R. provvisione del 23 del corrente ha deputato l' Assessore nel Tribunale di Prefettura d' Ivrea, Avvocato Gio. Battista Martelli, ad Istruttore nello stesso Tribunale, per esercitarne l' ufficio sino al 1.° di gennaio 1832 in conformità del disposto dall' art. 30 del Regio Editto del 27 di settembre 1822.

— Con R. Patenti della stessa data S. M. ha nominato l' Avvocato Pietro Lucca, già Assessore nel Tribunale di Prefettura di Voghera, ad Assessore in quello d'Ivrea; l' Avvocato Carlo Bellotti, già Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Vigevano, ad Assessore nel Tribunale di Voghera; l' Avvocato Costanzo Bonvicino, già Sostituito Avvocato Fiscale presso lo stesso Tribunale di Voghera, a Sostituito Avvocato Fiscale presso quello di Vigevano; l' Avvocato Giuseppe Fiorito a Sostituito Avvocato Fiscale appo il suddetto Tribunale di Voghera, già volontario nell' Uffizio dell' Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Piemonte, ed esercente pari ufficio di Sostituito Avvocato Fiscale nel Tribunale di Domodossola; e finalmente l' Avvocato Andrea Panizzardi, destinato sin dall' agosto 1827 a riempire provvisoriamente le funzioni di Sostituito Avvocato Fiscale a Voghera, a Sostituito Avvocato Fiscale effettivo appo il detto Tribunale di Domodossola.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— S. M. con Sovrane Patenti del 27 dello scorso mese ha nominato a Luogotenente Vicario e Soprantendente di politica e polizia della città di Torino, suoi borghi e territorio l'Avvocato Bernardino Signoretti, Assessore Istruttore nel Tribunale d' Ivrea, e con altre Patenti di pari data ha confermato per un nuovo triennio l' Avvocato Luigi Claretta nell' ufficio di primo Assessore Vicario, e l' Avvocato Michele Luisia in quello di secondo Assessore Vicario.

— Con altre R. Patenti del 13 del cadente gennaio S. M. ha nominato l' Avvocato Vincenzo Vaglienti, attuale Sindaco della città di Moncalieri, ad Assessore Vicario aggiunto.

— S. M. ha firmato il 23 dello stante una tabella per la nomina di due Segretarii di Giudicatura nella giurisdizione del Senato di Piemonte, cioè di Francesco Laugeri, nominato Segretario del Mandamento di Sciolze, di prima nomina; e di Giuseppe Maria Cerrina, nominato Segretario di quello di Scopa, Provincia di Valsesia, già Sostituito Segretario della Giudicatura di Murazzano.

— S. M. Con Patenti del 13 del corrente autorizza ne' Regii Stati di terra-ferma lo stabilimento di una società generale e reciproca d' assicurazione contro l' incendio, ne approva gli statuti, e concede alla medesima non solo un privilegio esclusivo affinchè nessun' altra società mutua d' assicurazione contro l' incendio possa stabilirsi ne' Regii Stati di terra-ferma nel termine di 30 anni, ma proibisce, che si possano fare assicurazioni di proprietà situate in essi Stati da società straniere durante il detto termine.

— Con altre Patenti del 23 dello stesso mese S. M. si è degnata di autorizzare Giuseppe Maria Cerrina, e Francesco Laugeri a far l' ufficio di Segretarii di Giudicatura, quantunque non siano Notai esercenti, e Gio. Costanzo Raineri ad autenticare tuttochè non Notaio gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento, mediante le condizioni in esse Patenti dichiarate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con altre R.e Patenti del 27 del corrente S. M. mentre si è degnata di approvare lo stabilimento di uno spedale nella città d' Aix in Savoia, in favore de' poveri stranieri alla detta città, ha pure autorizzata la città medesima a far l'acquisto per tale stabilimento di una casa propria delle sorelle La Croix.

— Il 29 del corrente sonosi pubblicate in questa Capitale R. Patenti del 2, colle quali S. M. proroga di tre mesi il termine prefisso coll' art. 7 delle altre Regie Patenti del 28 di febbraio 1826 per la registrazione e pubblicazione delle Patenti di privilegi esclusivi, e modifica alcune altre disposizioni delle predette R. Patenti.

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo Manifesto del 26 dello stante pubblicato pure il 29, ha fatto note alcune temporarie variazioni nei diritti di Dogana attualmente imposti sulla meliga, e sull' avena.

NECROLOGIA.

Annunziamo col più grave rammarico la perdita di uno dei più distinti luminari della Piemontese Magistratura nella persona del Barone e Presidente D. Placido Ignazio Chionio di Thenesol, Senatore nel R. Senato di Piemonte, Consigliere nel Sacro Supremo Real Consiglio di Sardegna, rapito ieri l' altro, 29 di questo mese, ai viventi nella gravissima età di anni 79, dopo penosa malattia, con egregia forza d' animo e con cristiana rassegnazione esemplarmente sostenuta. Gli Amplissimi suoi Colleghi e il Foro tutto ricorderanno per lunga serie d' anni lo straordinario acume d' ingegno, la maschia eloquenza, la profonda dottrina, la prudenza e le altre preclare doti dell' animo, che furono compagne al defunto ne' lunghi periodi della sua mortale carriera.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 6

TORINO
7 febbraio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Donazione — Emancipazione — Segretario di Giudicatura — Cessione di stabili.

La donazione della proprietà di stabili fatta in un atto d' emancipazione alla prole del figliuolo emancipato non è valida, essendo l' atto seguito nanti un Giudice di Pace, e stato ricevuto dal Segretario della Giudicatura in questa sola qualità di Segretario, e non di Notaio.

Con atto giudiciale del 26 maggio 1802 seguito avanti il Giudice di Pace di Villanova Giovanni Maria Carpanera del luogo di Morano, emancipato il Giovanni Battista suo figlio unitamente ai di lui figli nati, e nascituri. ed in seguito in segno dell' affetto paterno che gli portava, e per procurargli un onesto sostentamento, gli cedette in usufrutto durante sua vita varie pezze di beni in esso atto descritte, e la proprietà delle medesime ai figli maschi nati, e nascituri di detto Giovanni Battista, e ciò mediante esso Carpanera figlio rinunciò alle ragioni paterne, materne, e ad ogni altra che in qualsivoglia modo gli potesse competere, investendone il Giovanni Maria di lui padre.

Morì il detto Giovanni Maria con suo testamento, nel quale assegnò al prementovato suo figlio a termini della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

legge i beni come sovra compresi nell' atto di emancipazione, mediante quale cessione dichiarò dover essere tacitato detto suo figlio per ogni altra pretesa sovra la sua credità. Dopo la morte di quest'ultimo avvenuta nel 1823 i di lui figli minori passarono avanti il Giudice di Balzola atto d'astensione dalla eredità paterna sotto il 2 luglio 1824, e successivamente evocarono il Francesco Vanni, Bernardino Guaschino, Giuseppe Gorone, ed altri terzi possesori, quali tenimentarii dei beni stati ceduti dall' avo al padre loro col narrato atto d'emancipazione in usufrutto, ed assegnati in proprietà ad essi attori, onde dovessero quelli dismettere in loro favore, e per le rispettive loro tangenti.

Si discusse la lite avanti il R.° Tribunale di Prefettura di Casale, e mentre il Vanni elevò alcune questioni sulla qualità del possesso, in cui teneva parte di detti beni, gli altri litisconsorti eccepirono, che la cessione e donazione, di cui nel sopraccennato atto d'emancipazione, era inefficace per esistervi il testamento del Gioanni Maria Carpanera, col quale avea legato al Giovanni Battista di lui figlio, come si disse, gli stessi beni a titolo di proprietà, ed in correspettivo della porzione legale, che la legge a que' tempi assegnava ai figli.

Ed inoltre osservò che i nipoti del Giovanni Maria non potevano prevalersi del predetto atto, poichè in esso non erano intervenuti, nè erasi per loro accettato, tanto perchè l'emancipazione non è atto, nè titolo abile di per se a trasferire il dominio, nè poteva quella riguardarsi come donazione, non essendosi in essa osservate le solennità prescritte dalle leggi in allora veglianti.

Conchiusero quindi i convenuti essere la proprietà dei beni controversi passata a titolo ereditario nel Gio. Batt. Carpanera, rendersi perciò inefficace l' invocato atto d' emancipazione, e farsi conseguentemente luogo all' assolutoria dalle avversarie domande.

E persistendo gli attori nelle proposte instanze emanò la sentenza del detto Regio Tribunale di Prefettura di Casale del 18 maggio 1825, con cui fu dichiarato tenuto il Vanni alla dismissione dei rivendicati beni

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per la parte specificata, e nell' interesse comune dei convenuti, non ostare alla sussistenza, ed efficacia della cessione, e donazione di cui nel citato atto di emancipazione i motivi, e mezzi d' eccezione contro al medesimo proposti, essere perciò spettata, e spettare ai fratelli Carpanera la proprietà de' beni nel detto atto d' emancipazione descritti e designati.

I convenuti, alle cui dimande era riuscita contraria la mentovata sentenza, se ne resero appellanti al Real Senato di Piemonte in via di gravame, fondando la loro instanza sugli stessi motivi, sui quali erasi in primo giudicio fondato il loro sistema di difesa.

Introdottasi la causa d' appello per rescritto del 16 luglio 1825, e legittimatosi dalle parti il giudicio, si osservò dagli appellanti, oltre i motivi di gravame già addotti, che a termini delle veglianti leggi all'epoca del seguito atto d' emancipazione per trasmettere efficacemente la proprietà di beni stabili richiedevasi un pubblico instromento, sia che ciò si facesse in virtù di donazione *ob causam*, sia che fosse essa meramente pattuita.

Dissero di più che ai Giudici di pace spettava bensì l' autorizzare un' emancipazione pura e semplice, come cosa di mera giurisdizione volontaria, ma che essi non potevano autorizzare, nè i loro Segretarii ricevere atti contenenti alienazioni, o donazioni di stabili, o qualsivoglia altro contratto.

Donde trassero la conseguenza che l' assegnamento di beni fatto nel citato atto d' emancipazione fosse nullo ed inefficace.

A ciò risposero gli appellati, che nulla ostava a che tale donazione si facesse nell'atto preindicato, tanto più che il Segretario che lo ricevette, e prima del 26 maggio 1802 e dopo tal' epoca era provvisto, e faceva esercizio di una piazza di Notaio, dal che ne derivava, che l' atto dal medesimo ricevuto doveva aver forza di pubblico istromento.

Si replicarono per parte degli appellanti le già addotte eccezioni, e specialmente che il Segretario della Giudicatura di pace aveva in tale qualità ricevuto l'atto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

d' emancipazione del quale si tratta, e non già come Notaio, e conseguentemente che il citato atto non poteva giammai ravvisarsi come titolo idoneo a trasferire la proprietà.

Gli appellati dopo d' aver accertata la qualità di Notaio esistente all' epoca del seguito atto nella persona del Segretario, che lo ricevette, sostennero, che la donazione compresa in detto atto dovevasi considerare *ob causam* anche riguardo ai nipoti, come quelli, che vennero eziandio emancipati, ai quali pure rifletterebbe la rinuncia dal padre fatta in detto atto.

In tale stato di cose con ordinanza 22 maggio 1826 si assegnò la causa a sentenza, e con altra 30 successivo giugno si comunicarono gli atti all' Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 6 dicembre 1826 sottoscritte Sclopis, del tenor seguente:

» L' ordine naturale delle questioni, sulle quali dee estendersi l' ispezione dell' Uffizio, richiede, che si esamini primieramente, se giusta il disposto delle veglianti leggi in Piemonte al tempo della seguita emancipazione si potesse nell' atto di celebrazione di questa inserire utilmente un atto qualunque sufficiente per trasferire la proprietà, per discendere poscia, ove ancora sia necessario, a discutere le due questioni subordinate, cioè se la donazione, od assegnamento di cui si tratta sia semplice, ovvero *ob causam*, e qual effetto abbia potuto sovra esso produrre la successiva disposizione testamentaria del Gioanni Maria Carpanera.

» Il 26 maggio 1802 reggevano ancora il Piemonte le Generali Costituzioni, poichè, com' è noto, l'incorporazione definitiva del Piemonte colla Francia non ebbe luogo, che il 24 fruttidoro anno 10 (11 settembre 1802), e le leggi francesi non furono progressivamente osservate, in questi Stati, se non dopo vendemmiatore anno 11.

» Col § 1, cap. 4, tit. 22, lib. 5 delle precitate R.e Costituzioni si prescrive, che s' abbiano a fare per instromento tutti i contratti fra vivi di qualunque sorta, tranne gli espressamente in esso capo eccettuati, sotto pena di nullità dei medesimi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Particolari disposizioni poi si stabiliscono al tit. 14 del prementovato libro in ordine alla insinuazione delle donazioni.

» Da quanto apparisce dal contesto degli atti (poichè non venne distribuita all' Ufficio copia del suddetto atto d' emancipazione) si ricava, che tale atto fu concepito nella solita forma delle emancipazioni, coll' aggiunta dell' assegnamento dei beni, e della rinuncia alle ragioni ereditarie, delle quali si è parlato di sopra.

» Ora l' assegnamento de' beni colla distinzione fra i due dominii, l'utile cioè, che si concedeva al Gioanni Battista Carpanera, ed il diritto lasciato ai due figli, constituisce essenzialmente una donazione fatta dal padre in favore dei figlio e nipoti, e per così dire una anticipata attribuzione d' eredità.

» Intervenire doveva per conseguenza una vera e speciale translazione di dominio, nè questa a termini delle veglianti leggi si operava, salvo per pubblico istromento, e questa translazione di dominio voleva essere autenticata nelle prescritte forme.

» Nè riesce d'ostacolo all'Uffizio il vedere, che l'Imperatore Giustiniano, dopo aver abrogato tutte quelle forme di finte vendite, e di moltiplicati giri, con cui anticamente si celebravano le emancipazioni, abbia stabilito potere il padre *progeniem in potestate sua constitutam a sua manu dimittere, et peculium donare, vel alias res liberalitatis titulo in eos transferre* (leg. ult. cod. *de emancipat. liber.*), poichè sebbene tutti questi effetti si trovino in detta legge accoppiati, essi peraltro non possono ravvisarsi, che come conseguenze dello scioglimento del vincolo di patria podestà, che li rende capaci a ritenere il dominio delle cose donate, ma non varranno a diminuire la forza della precisa sanzione delle patrie nostre leggi, le quali, come si disse, non ravvisano regolare translazione di dominio, se non è fatta per atto pubblico ricevuto dal Notaio in forma d' instromento.

» E sebbene trovisi nella legge 2 del citato titolo, che *in emancipationibus liberorum necnon in donationibus, non tam scriptura, quam veritas spectari solet*, tale disposizione, che riflette singolarmente la facilità delle

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

prove, colle quali si vengono a dimostrare sì le emancipazioni, che le donazioni seguite, non può neppure introdurre una disciplina contraria al prescritto di una legge imperante, qual è quella sopradditata per la forma degli atti, e per la solennità delle donazioni.

» Non sembrano neppur fondati all' Ufficio i raggiramenti, coi quali gli appellati cercarono di distinguere la donazione, di cui si tratta, dalle altre, pareggiandola alle donazioni *ob causam*, e più particolarmente alle donazioni obnuziali.

» Per una speciale eccezione, di cui al § 7, tit. 14, lib. 5 delle RR. CC., le donazioni fatte a contemplazione d' un certo, e determinato matrimonio, si esimono dalle formalità in quel titolo stabilite, ma sì fatta eccezione come specialissima, non si può di regola escludere a quelle altre donazioni che si fanno *ob causam*, e mediante qualsivoglia correspettivo, le quali perciò entrano di propria natura nella locuzione generale consegnata nel § 1 del titolo citato.

» Non potrebbe poi nemmeno accostarsi l' Ufficio a quell' eccezione proposta dagli appellati, i quali vorrebbero, che l' atto d' emancipazione contenesse validamente eziandio la donazione di cui si tratta, per essere stato ricevuto da un Segretario, che era pure a quei tempi Notaio;

» Imperciocchè alla forma dell' atto, non meno che alla qualità della persona, deesi riguardare per determinarne la validità, e nel nostro caso non venne ricevuto l' atto d' emancipazione dalla persona del Notaio, ma bensì da quella del Segretario della Giudicatura, che esercitava in ciò un suo particolar ufficio.

» E questa distinzione tra le due persone pubbliche vuol essere ritenuta per non cadere nell' assurdo di dire, che qualunque atto, a cui si devenga da una persona rivestita di qualità notarile, tuttochè operandolo essa agisca in qualità assolutamente diversa, diventi per solo riguardo della persona in pubblico instromento.

» Posti questi riflessi, e ritenuto in sostanza, che si tratta nel nostro caso d' una vera donazione, per l' ef-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ficacia della quale non si osservarono le disposizioni della legge vegliante all' epoca, che fu fatta, l' Ufficio farà ancora osservare, che ai motivi su cui si appoggiò il Regio Tribunale di Prefettura di Casale abbracciando la contraria opinione, osterebbero le seguenti considerazioni:

» Che non si può dire, che le donazioni *ob causam* o mediante correspettivo siano esenti dalle solennità prescritte dalla Regia Legge, e tanto meno quando il correspettivo si dedurrebbe da un patto di rinuncia a successione futura, patto riprovato dalle leggi Romane, e patrie, siccome venne anche riconosciuto da questo Supremo Magistrato con sentenza del 16 dicembre 1825 ref. Tesauro, in causa Franco contro Franco, conforme a conclusioni di quest' Ufficio del 7 giugno dell' anno precedente;

» Che non farebbero al caso le autorità addotte dal Tribunale, mentre la sentenza che si qualificò erroneamente come decisione in causa Allodi contro Allodi 18 giugno 1768 ref. Guaregna, è concepita espressamente d' una promessa di pensione vitalizia fatta dallo sposo alla sposa nel contratto dotale.

» L' altra poi, che veramente è decisione ref. Villata, in causa Boccardi contro Grossio del 4 dicembre 1755, riflette una combinazione d' assegnamento a modo di transazione, *quae*, come ivi si dice al n.° 30, *non a liberalitate, sed a prioribus iuribus profecta mutuis insuper compensationibus vallata prodeat*; locchè, come ognun vede, è assai diverso dal nostro caso.

» Persuaso così l' Ufficio della nullità dell' assegnamento di beni contenuto nell' atto d' emancipazione, del quale si tratta, dee astenersi dall' entrare nella discussione delle due questioni subordinate dinanzi propostesi, e conchiude potersi da questo Supremo Magistrato dichiarare, ostare alla validità dell' assegnamento e donazione di beni compresa nell' atto di emancipazione, di cui si tratta, i motivi di nullità dagli appellanti in atti proposti ».

Sostennero per lo contrario all' udienza pubblica li Carpanera valida essere la donazione, racchiudendo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l' atto d'emancipazione di cui si agiva tutti gli elementi dalla legge richiesti per costituire un atto pubblico, a cui in qualunque ipotesi non poteva a meno d' equivalere.

Tale atto di fatti incominciante colle sacramentali parole di atto pubblico e giudiziale presentasse nel suo contesto tutto l' andamento d' un pubblico documento, e terminasse coll' interposizione del decreto del Giudice, che si era assicurato in modo positivo del libero consenso del Carpanera padre donante; avesse quindi un simile atto per tale modo ridotto acquistato l' ultimo grado di sua perfezione nella registrazione, cui era stato sottoposto, per modo che il diritto di questa non fosse stato solamente esatto in franchi cinque per l' emancipazione, ma si fosse sborsata la considerevole somma di lire 237 per riguardo alla donazione, come ne risultasse dalla ricevuta posta in calce dell' atto medesimo.

Ciò posto la causa finale della legge richiedente un atto pubblico, onde possa operarsi con effetto la traslazione di proprietà, stando riposta nella pubblica guarentigia delle convenzioni, e nell' interesse del Fisco col mezzo della registrazione od insinuazione, onde far fronte alle considerevoli spese dello Stato, ed avendo questa nel caso sortito il suo pieno effetto, non potesse dubitarsi, che l' atto, di cui si trattava, dovesse ascriversi nella classe degli atti pubblici.

Nè giovasse l' opporre, che il Giudice di pace potesse unicamente a termini delle allora vigenti leggi autorizzare le emancipazioni, ma non già gli atti contenenti donazioni;

Imperciocchè a parte anche il riflesso, che nel caso la donazione era una sequela inseparabile dall' atto di emancipazione, e che come accessorio doveva seguire l' indole e le formalità dell' atto principale, si potesse a buon diritto pretendere, che dalla persona del Segretario Notaio, e non da quella del Giudice aveva la donazione, di cui si trattava, ottenuto il suo valido effetto;

Nè si contestasse che assurda cosa sarebbe stata, che per ciò solo dovesse intendersi seguito un atto pubblico perchè in quello sia intervenuto un Notaio, il quale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

operandolo avesse agito in qualità assolutamente contraria, quale sarebbe quella di privato o di testimonio; ma lontano fosse da tale assurdità il pretendere pubblico l'atto di cui si ragionava, avendo il Notaio fatto uso delle due qualità pubbliche che in lui trovavansi accoppiate, e si potevano cumulativamente esercire, essendo addivenuto in stile affatto notarile al suo atto, ed avendolo in fine come atto pubblico rispetto alla donazione sottoposto alla registrazione, come non avesse esitato di riconoscerlo l'Uffizio della registrazione, che percevette il considerevole diritto della medesima;

E sostenutosi quindi non potere la donazione in questione andar soggetta a maggiori formalità, si chiese confermarsi l'appellata sentenza.

Ed il Real Senato di Piemonte con sua sentenza del 29 novembre 1828 ref. D. Roberi assolvette li convenuti Callori, Milani, e litisconsorti dalle domande dei Carpanera.

Dichiarazione di falso — R. Emelumento.

Sul ricorso di Sebastiano Lugaro emanarono conclusioni dell'Ufficio del sig. Avv.° Generale del 2 di luglio 1825, e quindi decreto di voto del R. Senato di Genova ref. D. Solari del 5 successivo agosto in conformità delle medesime, con che si è sancita la massima seguente:

La sentenza che porti ricognizione della verità della firma d'una cambiale, non puossi riputare a guisa d'una declaratoria juris, *ed assoggettare al pagamento del diritto determinato dal* § 11 *della tariffa del 5 aprile* 1816.

Segue il tenore delle precitate conclusioni:

Il Supremo Magistrato addì 12 febbraio 1821 dichiarò, che la firma ossia sottoscrizione dicente *Sebastiano Lugaro*, apposta in una lettera di cambio diretta a Giuseppe Lugaro, è *riconosciuta per vera* e *propria del detto Sebastiano Lugaro*, e così pronunciò *essere nulla e come non avvenuta la dichiarazione di falso, fatta dal soscrivente dinanzi al Tribunale di commercio di Genova.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Presentata la sentenza al R. Emolumentatore, fu da lui dichiarata non soggetta all' emolumento.

Però nel mese di ottobre dell' anno 1824, e così dopo quasi quattro anni, l' Emolumentatore mandò al Sebastiano Lugaro l' avviso pel pagamento della somma di L. n.e 120, giusta il ragguaglio della metà delle sportule, che furono riscosse in L. 200 P. v.

Il Sebastiano Lugaro rifiutossi al chiesto pagamento, e la cosa fu sottoposta all' esame dell' Ufficio dell' Avv.o Generale, e quindi alla decisione del Senato.

» L' Emolumentatore, dicea l' Ufficio, ha creduto di dover applicare alla presente fattispecie il § 11 della tariffa del 5 di aprile 1816, il quale stabilisce l' emolumento in ragione della metà delle sportule per le *declaratorie juris*.

» Per altro la sentenza, di cui si ragiona, non può assolutamente dirsi una *declaratoria juris*, essendo che ella è una vera dichiarazione di fatto, che porta la ricognizione della verità della firma d' una cambiale in dipendenza di controversie ch' erano vertenti dinanzi al Tribunale di Commercio, relativamente al pagamento di essa cambiale;

» Epperò l' Ufficio non trova che possa applicarsi a questo caso l' anzidetto §. 11.

» Ben è vero, che nel § 6 della stessa tariffa, il quale esenta dall' emolumento, non può dirsi specialmente compreso somigliante caso, sia perchè vi si parla solo delle sentenze concernenti alla validità o nullità degli atti, o d' un giudicato, sia perchè un tale paragrafo riferendosi a sentenze che non siano definitive, sembra supporre il caso di nuove pronunciazioni, per le quali sia poi conceduto d' esiger l' emolumento;

» Tuttavia ritenuto che la sentenza di cui si tratta porta la data del 12 febbraio 1821; che i diritti da esigersi debbonsi regolare secondo la tariffa sin d' allora vegliante, cioè quella sopraccennata del 5 d' aprile 1816; che il § 11 della stessa tariffa relativo alle *declaratorie juris*, non può applicarsi alla presente fattispecie; che in essa tariffa non iscorgesi verun' altra disposizione che sottoponga la medesima al pagamento

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

d' un emolumento; e per fine che le esazioni dei diritti e degli emolumenti vogliono essere ristrette ai casi ed ai modi che sono dalle Regie tariffe realmente determinati: l' Ufficio è sospinto a pensare che non vi sia luogo a gravar d'emolumento la sentenza anzidetta ».

MATERIE DIVERSE.

Vendita della ragione di un banco in Chiesa — Insinuazione — Diritto relativo.

Francesco G, con instrumento del . . . . . vende * a Giacomo T. il diritto ad esso spettante di tenere nella Chiesa parrocchiale di . . . . . il banco, che trovasi posto dirimpetto all'altare della Madonna SS. del Carmine, per la somma di . . . . ; si cerca quale sia il diritto d' insinuazione da pagarsi per quell' atto.

A tale quesito si risponde colle parole stesse dell' Autore della nota *Raccolta* delle provvidenze R. e Camerali, il quale si spiega ne' seguenti precisi termini:

« Sebbene in generale sia proibito di vendere le cose della Chiesa, a termini però della consuetudine universale si può alienare il *gius* di avere un banco, una sepoltura od una Cappella in una Chiesa, come onori di preferenza: qualora seguisse un instrumento di vendita o di donazione di questi oggetti, si crede sottoposto al diritto, di cui all' articolo 1.° della tariffa del 1.° di aprile 1816 ».

---

* *Abbiamo già avvertito* (*v.* Diario *pag.* 17 *del corr. vol.*), *che tale vendita si debbe fare per pubblico instrumento, e non per semplice scritta privata; e crediamo opportuno di qui ripetere la stessa avvertenza, poichè siamo informati che parecchi Notai, non ostante la riferita decisione in proposito, hanno esteso di bel nuovo private scritture per simili contratti.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Consoli di S. M. — Procure ricevute all' estero dai medesimi — Insinuazione loro — Se abbia a farsi, e dove.

Si cerca se le procure ricevute in paese straniero dai Consoli di S. M. il Re nostro Signore siano o non soggette all' insinuazione, e nel caso affermativo dove debbano insinuarsi. Si trova di presente il Notaio S. ad avere da pochi giorni due simili procure, una proveniente da Smirne e l' altra da Tripoli, ed abbisogna di una dichiarazione in proposito.

Risp. Le procure, di che si tratta, giusta il parere di Autorevole Persona, e giusta lo spirito della Circolare della Generale Azienda di Finanze dell' 8 di ottobre 1819, si credono soggette alla formalità dell' insinuazione, siccome lo sono tutte quelle, che vengono dall' estero.

Tale insinuazione poi, la quale per lo addietro dovea seguire alle sole tappe di questa Capitale, e delle altre città, in cui ha sede un Senato, cioè di Ciamberì, Nizza e Genova, può di presente aver luogo in qualunque uffizio del Capo-luogo di Provincia, secondo il disposto dal Manifesto della R. Camera de' Conti del 21 di novembre 1823.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Amsterdam, 22 *gennaio* 1829. Si è qui pubblicato da pochi giorni il vol. 3 dell' opera dei signori Den Tex, e Van Hall, che porta per titolo: Bydragen, ecc. *Raccolta periodica* consecrata alla *scienza del diritto, ed alla legislazione.* — Nuovi collaboratori si sono aggiunti a' primi, fra i quali v' ha i chiar. Giureconsulti Wicher, Van Leemven, Reneman, Frets, Kinker, Reben, Gratama, Franker, ecc. Nel menzionato vol. si trattano parecchie quistioni di rilevanza intorno al diritto francese civile e criminale, ch' è tuttora in vigore ne' Paesi-Bassi: fra queste si distinguono le due seguenti: 1.ª » La pena pronunciata contro l' incendiario dall' art. 434 del codice penale sarà dessa applicabile

a colui, che incendiò la propria casa? » 2.ª » Un testatore, che lega ad un minore una quantità di beni, potrà egli nominare a questi un amministratore di essi beni nella persona di un terzo, escludendo il padre dello stesso minore? » — Alle riferite quistioni susseguono tre gravi dissertazioni: la prima sulla presenza dei testimonii richiesta per la formazione di un testamento solenne; la seconda sulla comunione de' beni fra coniugi; la terza sulle Vestali di Roma, e sulla legge Papia. Gli egregi compilatori di quest' ottima scrittura passano in ogni anno a rassegna tutte le opere legali, che si fanno di ragion pubblica in Alemagna, in Francia e ne' Paesi-Bassi.

Milano, 20 *gennaio* 1829. Con notificazione di questo I. R. Governo del 12 stata pubblicata il 17 del corrente si è fatto noto, fra le altre cose, che i premii, i quali per disposizione del cessato governo italiano vengono conceduti a quelli, che salvano la vita ai sommersi, furono per determinazione di S. M. I. estesi, per le provincie del Regno Lombardo-Veneto, come già lo erano per le antiche provincie della Monarchia, anche a quelli, che ponendo a cimento la propria vita, salvano altri dal pericolo d' esser vittima del fuoco.

Si è inoltre disposto quanto segue, cioè: « Che qualora un individuo salvato da sommersione o dal fuoco per opera o merito di alcuno possede qualche facoltà, esso è obbligato di rifondere al tesoro dello Stato l'importare del premio, che sarà stato anticipato per la sua liberazione. — Quando figli, pupilli ed allievi per negligenza de' genitori, tutori, ed altre persone, alle quali per dovere di natura, o per obbligo assunto, incumbe la cura di custodirli, si espongono a pericoli di acqua o di fuoco, dovrà da questi ultimi essere risarcito il R. Erario del premio legale, che sarà stato anticipato

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per la liberazione de' primi, e per conseguenza le loro facoltà dovranno essere caricate di questo credito dell' Erario Regio ».

Roma, 28 *gennaio* 1829. Il Tribunale di commercio sedente in questa Città sul ricorso di alcuni creditori del negoziante Pietro Giobbe, ha dichiarato il fallimento del medesimo.

Geneva, 30 *gennaio* 1829. Il nostro Consiglio Supremo avendo osservato dalle varie opere, che il signor Avvocato Decourdemanche ha fatte pubbliche sul sistema ipotecario (V. *Diario*, pag. 63 del corrente vol. sotto la rubrica di Lione), ch' erasi egli occupato con successo intorno a questa importante materia, ha deliberato, che il progetto di legge sulle ipoteche, che si sta di presente discutendo fra noi, sia indiritto allo stesso signor Decourdemanche, con preghiera di farne disamina, e di farvi sopra que' riflessi, che crederà opportuni.

Parigi, 31 *gennaio* 1829. Nella causa Goix la nostra Corte Reale ha deciso il 24 del cadente, che quegli, che lascia trascorrere cinque anni dopo la sua maggior età senza riclamare lo stato di figlio legittimo, e senza chiedere la ratifica dell' atto dello stato civile, che lo presentò siccome figlio naturale, non si ammette più, e nemmeno i figliuoli di lui a riclamare tale ratifica sul fondamento di un preteso possesso di stato.

— Il 28 di questo mese il Tribunale di prima istanza pronunciò, che il matrimonio contratto in paese estero giusta le forme dello stesso paese, da due francesi maggiori d' età, che avessero stabilito di fissar ivi il loro domicilio, è valido e sussistente, sebbene non sia stato preceduto dalle consuete pubblicazioni in Francia.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Castres, 1.° *febbraio* 1829. Un protestante, al quale i di lui principii religiosi vietino di giurare nella forma ordinaria, può essere ammesso a fare una dichiarazione, od asseverazione ne' modi praticati dai Quaccheri, di cui abbracciò la dottrina. Così ebbe a pronunciare il nostro Tribunale. Nei motivi del giudicato si legge la definizione del giuramento così concepita: » Il giuramento è un atto civile e religioso, lo scopo del quale è d' imporre all' uomo, per quanto v' ha di più sacro, l' obbligazione di confessare la verità, ovvero la falsità di un' azione o d' un fatto, di che ei solo può render conto ».

Biella, 5 *febbraio* 1829. Nella notte del 2 al 3 di questo mese, passò nel riposo de' giusti, dopo lunga malattia, e nell' età d' anni 72, l' Avvocato Bartolommeo Aquadro di Andorno. Era egli di costumi dolci ed intemerati, amico schietto, pio, laborioso, dotto, e nelle legali discipline soprattutto espertissimo. L' intiera Provincia, e gli Andornesi singolarmente, ammiratori più davvicino delle molte e rare virtù di lui, lamenteranno per assai tempo questa irreparabile perdita.

Torino, 7 *febbraio* 1829. S. M. con R. Provvisione del 23 del passato gennaio ha determinato, che non ostante il disposto generale delle R. Patenti o Brevetti di nomina, promozione o traslocazione, gli uffiziali ed altri impiegati compresi nel bilancio dell' Azienda Economica dell' interno nominati d' ora in poi, i quali non avranno ne' 30 giorni successivi a quello delle loro Patenti, Brevetti, od estratto di nomina prestato il prescritto giuramento, e per quelli che non sono tenuti ad un giuramento, non saranno stati ammessi nel termine suddetto all' esercizio del loro impiego, non ricevano lo stipendio loro assegnato, che dal giorno del prestato giuramento od ingresso in detto impiego respettivamente.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con Sovrano rescritto del 30 dello scorso mese S. M. si è degnata di confermare nell' uffizio di Direttore dell' Ospedale di Santo Spirito di Casale il Conte D. Pio Gerolamo Vidua, e di nominare a Direttore del medesimo stabilimento l' Avvocato Francesco Margara.

— Con altra Provvisione del 3 del corrente febbraio S. M. ha nominato il Senatore nel Senato di Piemonte Michele Fontana al posto di Giudice Straordinario nel Consolato di Torino, resosi vacante per la morte del Barone Presidente Placido Chionio di Thenesol.

— S. M. con R. Biglietto del 30 del suddetto mese di gennaio ha determinato, che l' Ospedale Maggiore di S. Andrea della Città di Vercelli gioisca del beneficio de' poveri in tutte le cause, che gli occorrerà di muovere o sostenere tanto come attore, che come convenuto, volendo però, ad esempio di quanto si pratica per le Congregazioni di Carità, che non possa agire in giudicio senza l' assenso dell' Avvocato de' poveri presso il Senato di Piemonte, del quale dovrà seguire le direzioni, che fosse nel caso di prescrivergli.

— Il 5 del corrente è stato pubblicato in questa Capitale un Manifesto dell' Ecc.ma R. Camera de' Conti del 30 dello scaduto mese, col quale sonosi fatte note le determinazioni Sovrane, per cui si dichiara, che d' ora in poi si debba pagare nel territorio della Città di Torino per la gabella sul vino il diritto di L. 3 per ogni brenta, e per la gabella sulle carni il diritto stabilito dal titolo 4.° dei capitoli annessi al R. Editto del 30 di settembre 1814.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TORINO PERIODICI FRANCHI

N.° 7

TORINO
14 febbraio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE

DI UN AVVOCATO PIEMONTESE

PUBBLICATO

CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Giudizio di gride — Purgazione dai privilegi ed ipoteche — R.° Editto del 16 di luglio 1822.

Spesse volte già ci è avvenuto d' intertenere i nostri lettori intorno a materie ipotecarie, e molte cose su quest' argomento, e molte decisioni importanti già abbiamo loro date nel *Diario*, così de' nostri Magistrati Supremi, come de' Tribunali d' oltremonte, allorquando soprattutto talune delle sentenze di questi ultimi potevano calzare colle massime sancite appo di noi.

Ora una nuova ne riportiamo qui del R. Senato di Piemonte, secondando la domanda, che ne venne fatta da un nostro associato con lettera del 9 di febbraio 1829.

Il Davide Fubini avendo per istromento 30 luglio 1813 fatto acquisto dal Cesare Beylis di una vigna posta sui monti della Città di Torino, e volendo quindi tale stabile purgare dai vincoli di pegno, e d' ipoteca da cui trovavasi gravato, instituì in quell' anno stesso giudicio di purgazione a termine del Codice Civile francese avanti l' in allora Tribunale di prima istanza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ma posciachè non venne condotto a termine esso giudicio per la sopravvenienza delle patrie leggi, il Fubini, affine di ottenere tuttavia la libertà del fondo, instituì avanti l' Eccell.mo Reale Senato il giudicio delle gride.

Questo giudicio poi, il quale venne incominciato per lettere del 18 luglio 1818, non essendosi nemmeno portato a termine se non dopo il 1823, che fu posto in vigore il Regio Editto 16 luglio 1822, non giovò esso neppure ad ottenere la liberazione dai privilegii e dalle ipoteche dal Fubini propostasi.

Diffatto assegnatasi in simile giudizio coll' ordinanza 4 agosto 1826 la causa a sentenza previe conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Generale, questo in sue conclusioni del 12 marzo 1827 sottoscritte Pinelli, circa la liberazione del fondo suddetto dai privilegi, e dalle ipoteche, così ragionò:

. . . . Solo credesi opportuno di osservare sin da principio, che se al tempo in cui venne instituito (il giudizio delle gride), cioè nel 1817 per la prima volta, e quindi nel 1818 per via dell' incorsa subannalità, sarebbe stato il medesimo operativo egualmente per riguardo alle ipoteche, e privilegi che per le ragioni riflettenti il dominio, diversamente però dovrebbesi ora ravvisare la cosa, dacchè non sarebbe stato il giudicio medesimo portato al suo termine se non molto dopo l' attivazione del nuovo sistema ipotecario.

Infatti sebbene sia intervenuta una prima assegnazione a sentenza il primo di agosto 1820, sarebbesi poi già come si è osservato nuovamente aperto, ed avrebbero in esso deliberato tanto il venditore Beylis, che l' acquisitore Fubini e i varii intervenienti, avendo anzi il Fubini dichiarato dopo nuova ordinanza di distribuzione degli atti del 7 giugno 1826 di



Université Côte d'Azur. Bibliothèques

non potere aderire alla decretazione di esso, salvo si ammettessero le riserve dal medesimo proposte nel di lui interesse, per il che non ebbe luogo effettivamente la delazione degli atti a quest' Ufficio, che sull' ordinanza del 4 agosto ultimo scorso.

Ora egli è costante secondo le massime già reiteratamente consecrate dal Magistrato, non meno che secondo la mente del Regio Editto del 16 luglio 1822, che per le nuove forme di procedimento da questo indotte per quanto riguarda la purgazione degli stabili dalle ipoteche, e privilegi rimane ristretto l' oggetto del giudicio di gride alle sole ragioni riguardanti il dominio de' beni, ed altre, che direttamente riflettono il medesimo, come riscatto, fidecommisso, e servitù, in guisa cioè, che sebbene possano anche venire in tali giudizi proposte ragioni d' ipoteche, e privilegi, non può tuttavia pronunciarsi la decadenza quanto ai non comparsi se non per riguardo alle sole ragioni dell' indole di quelle, che sonosi accennate, come fra altri casi si è ultimamente dal Magistrato pronunciato per sentenza del 31 gennaio ora scorso in conformità di conclusioni di quest' Ufficio del 16 stesso mese nelle gride Cassone contro Camosso.

Non occorre quindi di rilevare, che nel presente giudicio tuttochè continuatosi dopo l' attivazione del nuovo sistema ipotecario, e malgrado che siasi anche dal Fubini presentato in esso lo stato di tutte le iscrizioni state prese contro il venditore Beylis in dipendenza del R.° Editto 16 luglio 1822, non siasi peraltro da quanto appare fatta notificazione alcuna ai creditori menzionati nel detto stato d' iscrizione, alcuni de' quali, come il Gaetano Gianotti, di cui al numero primo di detto stato, non comparsi in questo giudicio: perocchè, dietro le massime accennate, tali notificazioni, ove pure vi fossero state, non avrebbero prodotto l' effetto,

INSTITUT D'ÉTUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE NICE

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che sarebbesi forse da esse sperato, ed a persuaderne può bastare la formola attualmente dal Magistrato introdotta nelle lettere di gride, con cui quanto ai creditori aventi ragioni d' ipoteca, o privilegio vengono quelli diffidati per comparire, ove lo stimino. Il Reale Senato con sua sentenza del 23 giugno 1827 a relazione del sig. Senatore Quigini Puliga decretando il giudizio delle gride, ed approvando il contratto di vendita fatto dal Cesare Beylis a favore di Davide Fubini coll' instromento 30 luglio 1813, fece tra le altre riserve quella in generale a favore d' ogni altro creditore ancorchè non comparso, avente privilegio, od ipoteca sulla vigna suddetta della ragione di esperire de' suoi diritti a termini del Regio Editto 16 luglio 1822.

Ordinanza di consenso — Minori — Giudizio ingiunzionale — Instanza contro terzi.

Il Reale Senato di Genova con sentenza del 6 di agosto 1825 in causa *utrinque* Rodino ha sancite le massime seguenti:

L' ordinanza consensuale *consentita dal minore coll' assistenza d' un curatore non acquista l' autorità della cosa giudicata, si considera siccome un contratto, ed è quindi soggetta a tutte quelle eccezioni, cui potrebbe andar sottoposto un contratto qualunque dal minore stipulato.*

Tale ordinanza può tanto meno autorizzare un giudizio ingiunzionale, e l' instanza contro i terzi in rilascio dei fondi, od in pagamento del debito in essa confessato.

Segue la sentenza testuale:

» Vista l'ordinanza consensuale del Giudice del Cairo del 21 ottobre 1817, da cui risulta, = Che il minore Ottavio Rodino assistito da Pietro Rossi di lui curatore

ammise di essere debitore verso Teresa Rodino di lui zia, moglie di Francesco Chiarlone, dallo stesso assistita, della somma di L. n. 8496 e centesimi 70, cioè L. 3300 per la dote della q. Petronilla Rodino di lei sorella, portata dal testamento del 22 gennaio 1796 rogato Peccerino, e più L. 2806 per gli interessi al cinque per cento di anni diciassette, e altre L. 1116, centesimi 70 per l' altra dote della fu Marianna madre dell' attrice, portata dagli instromenti del 17 genn. 1760 rogati Belloco, e più di altre L. 1225 per gli interessi al cinque per cento decorsi dopo la morte del di lei marito, ed alla detta Rodino Chiarlone di lei figlia spettanti per testamento 24 dicembre 1815 rogato Artegiano, e fu perciò condannato al pagamento di questo debito; = Che la suddetta ordinanza emessa contro un minore senza formalità di giudizio, senza contraddizione, senza esame de' titoli, non potrebbe qualificarsi qual sentenza che abbia acquistata l' autorità della cosa giudicata, ma si dovrebbe solo riguardare come un espediente, ossia un modo di obbligazione contratta avanti il Giudice anzichè avanti il Notaio, e suscettibile quindi per parte dei contraenti, e perciò de' loro creditori, che ne possono esercitare i diritti e le azioni, di tutte quelle eccezioni che potessero loro competere;

» Atteso che per la medesima ordinanza, ovvero obbligazione, si presuppone che l' Ottavio Rodino fosse debitore delle due doti, e degli interessi, e si osserva invece dai terzi possessori esercenti i diritti dell' istesso: = 1.° Che egli non sarebbe obbligato se non che al pagamento della metà di dette doti, essendo per l' altra metà tenuto il Giuseppe Rodino di lui zio coerede nell' eredità del q. Ottavio Rodino seniore padre della Petronilla, e marito della Marianna creditrici verso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

la di lui successione delle loro doti rispettivamente; = 2.° Che quanto alla dote della Petronilla, avrebbe bensì questa lasciata erede fiduciaria la madre, di cui fu erede l'altra figlia Teresa attrice in questo giudizio; ma però la madre, siccome pretendono i convenuti terzi possessori, o non avrebbe dichiarata la fiducia, o la dichiarazione sarebbe nulla come che fatta senza il giuramento, ed essendo quindi destituto il testamento della Petronilla, sarebbero rimasti eredi della di lei dote, come successori *ab intestato*, li predetti Giuseppe Rodino di lei fratello, e lo stesso Ottavio Rodino figlio del q. Bartolommeo altro di lei fratello; = 3.° Che quanto alla dote della Marianna, di cui fu erede la detta Teresa, non le sarebbe essa dovuta nella totalità, essendo soggetta alla detrazione delle due legittime a favore dei medesimi Giuseppe ed Ottavio di lei figlio e nipote; = 4.° Che quanto agli interessi di dette doti, dovevano questi pagarsi e compensarsi coll' usufrutto, che il q. Ottavio Rodino seniore avea lasciato alla predetta Marianna sua moglie;

» Atteso che rimpetto a tali osservazioni, per cui risulterebbe erronea almeno in parte l'ammessione del debito del convenuto Rodino, e si renderebbe torbido ed illiquido il credito dell'Attrice, non si farebbe luogo senza maggiori verificazioni anche riguardo alla sopravvivenza del detto Giuseppe Rodino, e alla di lui successione, nè alla ingiunzione richiesta contro il preteso debitore Ottavio Rodino, nè molto meno alla dimanda proposta contro i terzi possessori per la dismissione dei beni, o pel pagamento del debito.

» Per tali motivi, il Senato, senza aver riguardo all' ordinanza consensuale del Giudice del Cairo del 21 ottobre 1817, manda alle Parti di procedere più ampiamente per accertare il vero e preciso credito dell'

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Attrice, e far quindi diritto si e come di ragione sulle di lei dimande tanto contro il convenuto debitore Ottavio Rodino, quanto contro i terzi possessori, ai quali restano riservate tutte le altre eccezioni agli atti dedotte ».

MATERIE DIVERSE.

Cause commerciali — Tribunale di Prefettura — Ricorso d' introduzione di esse cause — Citazione relativa — Legittimazione di giudicio — Procedimento sommario.

Il negoziante Giovanni Rodolfo Freis della Città di Basilea in Svizzera, esposto avendo al Tribunale di Prefettura di D. . . . . di essere creditore verso la cessata Ragione di Negozio fratelli Gentinetta corrente in questa Città, ed in quella di Briga nel Vallese, e per essa verso gli eredi di detta Ragione di Negozio della somma di L. 1586, e cent. 50, portata da due cambiali ambe in data del 18 di agosto 1815, rilasciate dalla stessa Ragion di Negozio a favore di lui esponente, pagabili al domicilio di Munier-Maister e Compagni in Milano nel mese di novembre quanto ad una, e quanto all' altra nel mese di dicembre detto anno 1815, e, dopo essere state girate a favore di alcuni, cadute poi in protesto per difetto di loro pagamento per parte della ridetta Ragion di Negozio, conchiuse col supplicare il suddetto Tribunale a mandar citare gli eredi della medesima *per comparire avanti lo stesso Magistrato ed al Banco del Segretario, entro il termine, e sotto le pene portate dalla R. legge*, per ivi dir cause per le quali non dovessero essere dichiarati tenuti, ed, ove d' uopo, condannati al pagamento

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a favore del supplicante Freis della somma portata dalle predette due cambiali 18 agosto 1815 cogl'interessi alla ragion mercantile su detta somma maturati dopo la scadenza di quelle cambiali e maturandi, e delle spese di protesto e relative, ed il tutto coi danni e colle spese, e provvedervi come meglio, ecc.

Su tale supplica, previe conclusioni dell'Uffizio dell'Avvocato Fiscale, cui venne comunicata *in ordine alla competenza*, emanò il 20 dell'andante ordinanza di voto del Tribunale, colla quale fu dichiarato *non essere luogo a quanto si supplicava avanti il medesimo come Tribunale civile*, a motivo che nella conclusione di detta supplica erasi adoperata una formola propria solamente dei libelli od atti introduttivi di cause civili formali.

L'Uffizio dell'Avvocato F.e avea all'opposto conchiuso, potersi dal Tribunale lasciar le chieste lettere di citazione contro gli eredi della sopraddetta Ragione di Negozio fratelli Gentinetta, per comparire sommariamente, ed alla forma consolare in detto Tribunale, e dinanzi ad uno de'signori Assessori, dopo che si sarebbe dalle parti colla legittimazione di giudizio radicata la causa.

L'anzidetto Ufficio nell'emettere la surriferita conclusione, osservò che la causa che dal negoziante Freis di Basilea intendevasi d'introdurre con quella supplica dinanzi a questo Magistrato, era all'evidenza commerciale; che il tenore della conclusione spiegata nella stessa supplica non differiva, a vero ed esatto dire, dal tenore di una conclusione che si spiegherebbe in un ricorso per la introduzione di una causa civile da istruirsi nella via formale, mentre era noto che ne' giudizii commerciali altro stile di procedura si vuole osservare; che comunque però la formola, colla quale la suddetta

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

conclusione trovavasi concepita, non poteva far mutare di aspetto la cosa che sarebbe sempre per l'indole sua mercantile, e che il Tribunale dovendo anche, ove d'uopo, conoscere delle questioni riguardanti la mercatura ed il commercio, ne veniva dover sempre essere di sua cognizione una causa, la quale fosse di sua natura commerciale, ancorchè la conclusione dell'atto introduttivo si scorgesse espressa in un modo dall'usato stile difforme; che quindi non vi poteva aver dubbio di giurisdizione o di competenza, e ciò massime dove, sia la domanda si spiegasse in una forma, sia in un' altra, fosse però sempre lo stesso Magistrato che avesse a prenderne cognizione, ed a profferirne sentenza, e dove per lo avvicendarsi delle materie non si avvicendassero i Giudici; che nel concreto poi il Tribunale additar dovesse, e prescrivere l'ordine di procedura dalla legge stabilito; che sembravano applicabili al caso i principii consegnati nelle leggi 2 e 3 cod. *de errore Advocat., vel libellos, seu preces concipientium;* ivi = Errores eorum, qui desideria, idest, preces scribunt, veritati praeiudicium afferre non posse, manifestum est = Advocatorum error litigatoribus non noceat = E più ancora pareva contemplato il caso in questione dalla legge un., cod. *ut quae desunt Advocatis etc.*, e così concepita: = non dubitandum est, iudicem, si quid a litigatoribus, vel ab his, qui negotiis adsistunt, minus fuerit dictum, id supplere, et proferre, quod sciat legibus et iure publico convenire = che del resto e finalmente la clausula salutare *e provvedersi come meglio* che si suole apporre ad ogni supplica, sanerebbe ogni vizio di sua natura non grave e prodotto da semplice dimenticanza od errore ».

È da notarsi, che il Tribunale di Prefettura di Torino in consimili casi ha sempre praticato di rilasciare le lettere di citazione nel modo espresso nelle conclusioni surriferite del sig. Avvocato fiscale presso il Tribunale di D. . . . .

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Case di Torino attigue alle nuove costruzioni della via di Po — Inquilini di esse congedati — Proprietarii — Indennità — Regia delegazione creata con Patenti 14 ottobre 1825 — Tribunali.

Gio. Battista Turinetti avea preso in affitto da Felice Vincenzo S.t Bonnet alcuni membri di casa nel Borgo di Po, e tale affittamento dovea essere progressivo fino a tutto l'anno 1833.

Nell'aprile 1828 gli venne dall'Uffizio del Vicariato intimato l'ordine di evacuare i membri suddetti, perchè su quel terreno dovesse erigersi una delle nuove fabbriche destinate ad ingrandire la via di Po.

Ciò stante il Turinetti ha sporto ricorso alla Regia Delegazione creata con Patenti del 14 di ottobre 1825, e chiese lettere di citazione contro il S.t Bonnet, perchè fosse dichiarato tenuto a farlo godere durante la sua locazione dei membri locati, ovvero in caso, che venisse obbligato ad evacuare intempestivamente i medesimi, a corrispondergli quell'equitativa indennizzazione che avuto ad ogni cosa l'opportuno e conveniente riguardo sarebbe accertata e stabilita.

Comunicatosi tale ricorso all'Uffizio del sig. Avvocato Generale, ne emanarono le seguenti conclusioni sotto il 20 di aprile 1828:

» Visto ecc. Attesochè dal tenore delle R. Patenti 14 ottobre 1825 questa Eccell.ma R. Delegazione sarebbe investita della straordinaria definitiva cognizione di quelle sole cause, che riflettono indennizzazioni dovute ai proprietarii di case attigue alle nuove costruzioni seguite in via di Po, od agli autori delle nuove costruzioni istesse, ovvero, che ragguardano indennità non rica-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

denti naturalmente a carico di privati, siccome l'Ufficio ebbe ad avvertire più estesamente in conclusioni del giorno d'oggi sul ricorso di Luigi Rossetti; donde ne viene, che le questioni per intempestive risoluzioni d'affittamento, e per indennità dovute agli affittavoli debbono seguire il corso delle giurisdizioni ordinarie, così in prima istanza, come in appello rispettivamente,

» Si conchiude non potersi far luogo a quanto si supplica ».

In conformità di tale sentimento già ebbe più volte il Tribunale di Torino a pronunciare in consimili cause; e fra le altre v'ha ultimamente la sentenza ref. I. M. Regis nella causa di Sebastiano Vajrone, oste al borgo di Po sotto l'insegna dell'imbarco, contro Domenico Lanza, del 26 gennaio 1829.

Vendita di piante — Amministrazione Comunale venditrice — Redditi di Comunità — Dazii — Macelli — Boschi cedui — Deliberamenti relativi — Insinuazione — Dritto — § 7, tit. 22, cap. 4, lib. 5 delle RR. CC.

Persona Autorevole ha indiritto al Notaio G. sotto il 5 febbraio 1829 la lettera seguente:

» Quanto alla restituzione in tempo ad insinuare l'instrumento, di cui parla il foglio di V. S. M.to Ill.re del 3 del corrente, avrà ella il chiesto riscontro col prossimo corriere, avendone già fatto parola con chi s'aspetta.

» Rispetto poi al propostomi quesito, io opino, che la vendita di piante fatte da una civica o comunale Amministrazione sia esente dalla formalità dell'insinuazione, ove si faccia per legittimo convocato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» I deliberamenti dei redditi comunitativi, che non sono soggetti all'insinuazione, sono appunto quelli, che seguono per ordinato giusta il disposto dal § 7, tit. 22, cap. 4, lib. 5 delle Generali Costituzioni.

» È da ritenersi, che in questa materia già sonosi riconosciuti esenti dalla suddetta formalità i deliberamenti dei dazii municipali, quelli dei macelli, ed eziandio quelli de' boschi cedui, purchè siano estesi per ordinato.

» Le ritorno frattanto le consapute carte, perchè senza ritardo le possa ella trasmettere a chi appartengono, non aspettando a me di provvedere in questo affare.

» Ho il bene di essere, ecc. ecc.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Luxemburgo, 31 *gennaio* 1829. Nelle prossime assisie di questo Ducato, che avrà a presiedere il Consigliere Haenen, si dee pronunciare sentenza contro un tale Bergman, accusato di falsità. L'istruzione di quest'affare ha dato luogo ad una lunga corrispondenza coi principali banchieri di Parigi, e fra gli altri col sig. Laffitte, il quale sarà forse citato a comparire come testimonio.

Bordeaux, 6 *febbraio* 1829. La società d'emulazione commerciale di questa città ha posto al concorso per l'anno 1828 la questione seguente: » Quali siano gli ostacoli, che impediscano la proprietà fondiaria, a malgrado l'ipoteca materiale da essa accordata, di prendere a mutuo i capitali che le sono necessarii ad una tassa moderata e proporzionata all'interesse mercantile, il quale tuttavia non somministra ai mu-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tuanti altra cautela tranne la guarentigia morale, cioè la segnatura del mutuatario. Quali siano i mezzi acconci onde far scomparire siffatti ostacoli, e dare ai prestiti ipotecarii il maggior favore e le possibili facilità. » Undici memorie sono state mandate alla società; ma dalla disamina di esse, che si fece nell' adunanza del 21 dello scorso gennaio, nessuna fu giudicata meritevole del 1.° premio consistente in una medaglia d' oro: i concorrenti s' attennero sostanzialmente a discutere la questione legale, senza addentrarsi nella parte, che pur meritava un serio esame ragguardante alla pubblica economia.

Parigi, 7 *febbraio* 1829. L' allontanamento e la morte dell' unico gerente d' una casa di commercio all' epoca, in cui questa casa andava sospendere i suoi pagamenti, si possono assimilare ad uno stato di fallimento. Così ha deciso la nostra Corte Reale il 2 di questo mese nella causa della liquidazione della casa Paravey.

— La nostra Corte di cassazione nella causa Maret e Bourdin ha pronunciato il 3 del corrente febbraio, che i Giudici civili possono proferire una condanna contro gli acquirenti presunti dolosi di cose appartenenti ad un fallimento.

Marsiglia, 5 *febbraio* 1829. Un' opera importante non solo pe' commercianti, ma eziandio pei giureconsulti è uscita non ha guari sotto il titolo di *Questions commerciales*. L' Autore di questo libro è il sig. D. L. Rodet, già noto per altri lavori degni d' encomio.

Douai, 6 *febbraio* 1829. In materia d' espropriazione per causa d' utilità pubblica si dee ammettere la stima dello stabile espropriato, e come compensa, il maggior valore risultante dai lavori progettati. In questo senso ha deciso il 22 dello scorso gennaio la Corte regolatrice nella causa Delatour.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lione, 8 *febbraio* 1829. Il sig. Memestrier antico Magistrato ed Avvocato presso la nostra Corte Reale ha fatto di pubblica ragione un' Operetta intitolata: Dissertation, etc. *Dissertazione sullo studio delle leggi romane, considerate nel loro spirito, loro progressi ed influenza sulla legislazione francese.* L' Autore non ha voluto scrivere una storia compiuta del diritto romano, ma sibbene soltanto delineare in un brevissimo quadro le leggi romane, facendone il raffronto colle nostre, e mostrando la loro influenza sull'attuale organizzazione politica e sociale.

S. Remo, 10 *febbraio* 1829. S. M. con R. Patenti del 6 di questo mese avocando a se la cognizione d'ogni contestazione insorta, o che possa insorgere in ordine alla costruzione di pubbliche fontane in questa città, quella ha commesso ad una Delegazione composta del Prefetto, del Vice-Intendente, e dell' Avvocato fiscale della provincia, acciò non riuscendo l' amichevole componimento pronunci e decida in via pronta e sommaria, ed anzi economica.

Asti, 12 *febbraio* 1829. Con Regia Provvisione del 10 del corrente S. M. si è degnata di nominare a Direttori nella Congregazione generale di carità di questa provincia il Teologo Guglielmo Odetti Canonico Arcidiacono di questo capitolo, ed Ignazio Fautier.

Saluzzo, 12 *febbraio* 1829. Con R. Brevetto in data 10 dello stante S. M. ha approvato il contratto stipulato dal nostro Intendente il 22 dello scorso novembre per le riparazioni a farsi attorno al ponte in legno sulla Mellea presso Cavallermaggiore.

Torino, 14 *febbraio* 1829. S. M. diretta sempre da quei principii di soda religione e pietà che in ogni tempo hanno predistinto i Reali di Savoia, con R. provvisione del 6 di questo mese si è degnata di assegnare una annualità di L. 260 all' Economo Amministratore

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pro tempore della R. Cappella fondata da Madama Cristina di Francia Duchessa di Savoia nel 1655 nella Metropolitana di Vercelli all'Altare del Beato Amedeo IX Duca di Savoia per la celebrazione di una Messa quotidiana.

— Con R. Patenti del 10 del corrente S. M. ha fatto facoltà al Comune di Monjouet di trasportare al 24 di aprile la fiera, che con altre Patenti del 3 di marzo 1818 fu autorizzata a tenere il 15 di ottobre di ciascun anno.

— S. M. ha firmato il 6 del corrente una tabella per la nomina de' seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento nella giurisdizione del Senato di Piemonte: Avvocato Michele Astori, Giudice di S. Salvatore, traslato da Castellazzo; Avvocato Giuseppe Sereno, Giudice di Castellazzo, da Ottiglio; Avvocato Gioanni Negroni, Giudice di Ottiglio, già Giudice a Casatisma; Avvocato Gioanni Battista Borgatta, Giudice di Sampeyre, di prima nomina: Avvocato Carlo Erasmo Como, Giudice di Avigliana, traslato da Almese; Avvocato Andrea Guglielmi, Giudice di Almese, traslato da Cesana; Avvocato Ignazio Deodato Martelli, Giudice di Cesana, da Avigliana; Avvocato Giuseppe Fonio, Giudice di Galliate, da Momo; Avvocato Marziano Mina, Giudice di Momo, da Galliate. — Notaio Francesco Pepino, Segretario di Borgo San Dalmazzo, traslato da Roccavione; Causidico Giambattista Randone, Segretario di Roccavione, già Sotto-Segretario della Giudicatura di Garessio.

— Con R. Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato il Causidico Randone, ed Angelo Maria Arienti, tuttochè non Notai, a far l' ufficio, cioè il primo di Segretario di Giudicatura, ed il secondo di Sostituito Segretario di Giudicatura, mediante l' adempimento delle obbligazioni in esse Patenti espresse.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ANNUNZIO TIPOGRAFICO.

Mentre i Tipografi della Capitale nel giro di poche settimane vanno gareggiando fra loro nel far pubbliche *Biblioteche popolari* d'ogni maniera *, altri Tipografi delle Provincie imprendono la stampa di Opere legali. Fra questi ultimi v'hanno i nuovi Tipografi della città d'Asti (*Stamperia Sociale*), i quali testè diramarono un manifesto d'associazione ad un'Opera, che porta per titolo: La nuova Giurisprudenza Universale. Questo lavoro, giusta quanto ne dice lo stesso manifesto che abbiamo sott'occhio, sarà spartito in due parti. La prima tratterà esclusivamente della legislazione patria. La seconda poi comprenderà un esatto compendio degli antichi decidenti Fabro, Tesauro, ecc. distribuito per ordine alfabetico, e per modo da poter servire senza avere ricorso agli autori stessi: saranno pure inserite in questa parte molte massime legali tratte dalle recenti decisioni de'nostri Magistrati Supremi e Tribunali. Si riporteranno eziandio all'opportunità le Leggi Romane coi relativi commenti. L'Autore di quest'Opera è il signor *Giudice di Montafia* Conte Carlo Veggi. Il prezzo dell'associazione è di 25 cent. per ciascun foglio di stampa in-8.°, pagabile alla rimessione del fascicolo di fogli 6, che uscirà in ogni mese. Si riceveranno le associazioni tanto ristrettivamente alla prima parte, che alla seconda, poichè le due parti sono l'una dall'altra independenti, e stanno di per sè Quando sarà fuori il 1.° fascicolo ne faremo avvertiti i nostri lettori.

---

* *Due di queste Biblioteche di* Opere classiche italiane, e di greche e latine *tradotte si stampano dal Tipografo Pomba; un'altra* Storica, geografica, di scienze ed arti, ecc. *si pubblica dalla Stamperia Ghiringhello; una quarta di* Viaggi *si stampa dall'Alliana; una quinta* Romantica *dal Tipografo Cassone, ed una sesta di* Opere di Religione *da Marzorati e Vercellotti.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 8

TORINO
21 febbraio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Scrittura — Bollo — Legge francese — Sentenza — Nullità.

Una convenzione seguita vigenti le leggi francesi, estesa su carta da bollo già scritturata, e non stata registrata, è valida.

La sentenza, che scorgasi appoggiata ad una tale scrittura, è parimenti valida.

Bernardino Bonaria con scrittura 6 agosto 1813 devenne a cessione, per quanto poteva essere permesso dalla legge, di tutti li suoi beni stabili e mobili a favore del suo fratello Prete Carlo Bonaria, mediante le prestazioni annue, e li correspettivi di cui in essa scrittura a pro del cessionario, ed a beneficio del cedente.

Tale scrittura fatta a tergo di un foglio di carta marchiata con bollo da centesimi 25, ed ove in fronte di tal foglio vi era già altra scritturazione tutta scancellata, dovea, come in essa era stato stabilito, essere ridotta in pubblico istromento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Pare che in dipendenza di tale scrittura il Prete Carlo Bonaria siasi messo in possesso dei suddetti beni, perchè il 27 febbraio 1815 lo stesso Prete Carlo evocò nanti il Giudice di Mollare il suo fratello Bernardino acciocchè cessasse dal molestarlo nel possesso di sei pezze beni, che disse appartenergli in forza della detta scrittura, ed a tal effetto gli dedusse interpellanze per provare l'esistenza di questa cessione.

Il convenuto sostenne che le pezze medesime erano sempre state da più, e più anni da esso possedute, e che egli non era tenuto a rispondere alle interpellanze relative ad una cessione, che dovea riguardarsi come inesistente.

Essendosi dalle parti proseguito nella suddetta instanza, ed eccezione, emanò sentenza del Giudice di Mollare, in data 2 maggio 1815, con cui dichiarò obbligato il convenuto a rispondere all'interpellanza dedottagli dall'attore intorno a detta scrittura.

Tale sentenza venne confermata con altra del 12 ottobre detto anno del Prefetto d'Acqui, nanti cui fu portata la causa in appello.

Recatasi la causa in secondo appello nanti il Reale Senato, si unirono in tale giudicio a favorire le instanze dell'appellante Bernardino due di lui figli, cioè il Medico Carlo, e Costantino come cessionarii per istromento 22 febbraio 1815 delle ragioni spettanti al loro padre, e chiesero che in riparazione dell'appellata sentenza, nessun riguardo avuto alla detta scrittura 6 agosto 1813, siccome mancante d'ogni carattere legale, ed insufficiente a far prova in giudicio, si dichiarasse esser luogo alla manutenzione, ed ove d'uopo reintegrazione in possesso, a favore di essi fratelli, di tutte le proprietà ad essi cedute coll'istromento suddetto 22 febbraio 1815.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il Prete Bonaria, cui si unirono per coadiuvarlo alcuni di lui nipoti figli dello stesso avversante Bernardino Bonaria, cioè il Prete Giulio, Clemente, Luigi Bernardo, Domenico e Rosa fratelli e sorella Bonaria, chiese la conferma in via subordinata della sentenza appellata, ed in via principale che non si avesse alcun riguardo all' istromento 22 febbraio 1815 portante cessione fatta dal Bernardino, a favore del Medico Carlo e Costantino Bonaria suoi figli, di tutte le proprietà e ragioni ad esso spettanti, qual cessione si disse essere insussistente, ed in ultimo si fece instanza, acciocchè si dichiarasse tenuto il Bernardino Bonaria ridurre in istromento il contratto di vitalizio risultante dalla scrittura 6 agosto 1813, ed ove d' uopo assolversi dalle avversarie domande.

Il Reale Senato favorì sostanzialmente le conclusioni del Prete Bonaria, e sebbene non abbia pronunciata la conferma dei primi giudicati, tuttavia con sentenza 22 agosto 1817 dichiarò doversi assolvere, come assolse il Prete Carlo Bonaria dalle avversarie domande.

Dopo questa sentenza si rilasciò nuova ordinanza 9 novembre 1819 di commissione al Giudice di Mollare, perchè mantenesse il Prete Bonaria in possesso dei beni che erano stati l' oggetto della lite, e di cui nella scrittura 6 agosto 1813.

Intanto nel 1821 Bernardino Bonaria evocò egli stesso nanti il Reale Senato il Prete Carlo, acciò facesse prova delle sue giattanze, e ragioni che pretendeva avere sovra varii beni che descrisse nel ricorso, chiedendo nello stesso tempo la manutenzione, e bisognando reintegrazione in possesso dei medesimi, per quelli tenere e possedere in comunione collo stesso convenuto Prete Carlo Bonaria.

Si oppose tantosto dal Prete Carlo che questa causa fosse la stessa già decisa a suo favore colla sentenza

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

senatoria 22 agosto 1817, e dall' attore Bernardino si disse, che li beni annotati nel ricorso al Magistrato non erano quelli, pei quali erasi conteso nell' altro giudicio, e che perciò non vi ostasse la cosa giudicata.

Il Prete Carlo eccepì che la questione che erasi elevata nell' altro giudicio era quella della validità ed efficacia della scrittura 6 agosto 1813, che le eccezioni contro di essa elevate erano state reiette colla seguita sentenza, e che, siccome alle nuove instanze vi ostava la stessa scrittura, perciò per naturale conseguenza vi ostava eziandio la cosa giudicata colla stessa e medesima sentenza.

Allora il Bernardino Bonaria oppose che non potevasi aver riguardo alla scrittura del 6 agosto 1813 per difetto d' insinuazione a termini delle RR. CC., e dei §§ 10, 11 del R.° Editto 22 luglio 1814, ed art.° 22 della legge 21 frimaio anno VII, e che perciò non vi poteva essere cosa giudicata colla citata sentenza 22 agosto 1817, giusta il § 3, lib. 3, tit. 23 delle RR. CC.

Il prete Carlo rispose essere insussistente la nullità opposta alla scrittura 6 agosto 1813 ed alla sentenza senatoria 22 agosto 1817, e che a tali eccezioni vi resisteva l' ordinanza 9 novembre 1819.

In tale stato di cose di consenso delle parti si assegnò la causa a sentenza, e successivamente con ordinanza di voto 12 febbraio 1828 si mandarono comunicare gli atti all' Ufficio dell' Avvocato generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 2 dicembre 1828 sottoscritte Dogliotti, in cui l' Ufficio imprese nel seguente modo ad osservare:

» Su due punti occorre ragionare nella presente causa; primieramente se all' azione intentata dal Bernardino Bonaria contro il prete Carlo suo fratello, e di cui

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fa cenno il ricorso introduttivo dell' 11 agosto 1821 diretto ad ottenere il libero possesso dei beni ivi notati, non vi osti la cosa giudicata colla sentenza senatoria 22 agosto 1817;

» Secondariamente se questa stessa sentenza possa dirsi nulla, e se tale nullità sia proponibile.

» Venendo alla prima questione scorgesi dagli atti del giudicio senatorio d' appellazione preceduto alla sentenza 22 agosto 1817, che il Bernardino Bonaria insieme a due suoi figli Medico Carlo, e Costantino, chiedevano ivi, che niun riguardo avuto alla scrittura 6 agosto 1813 che erasi in causa presentata perchè inefficace, e *mancante di ogni carattere legale*, venissero essi mantenuti in possesso della proprietà di varii beni negli atti designati.

» Ma il Senato colla citata sentenza assolse il prete Carlo convenuto dalle dimande contro di esso inoltrate dalli padre e figlio Bonaria.

» Dunque questa sentenza riconobbe che la presentata scrittura conteneva un' ampia cessione a beneficio del prete Bonaria di tutti li beni mobili ed immobili spettanti al Bernardino fratello, e tale cessione si opponeva alla dimanda dell' attore e degli altri seco lui intervenuti nel giudizio d' appellazione.

» Ora il sostenere in oggi che il Bernardino Bonaria abbia ancora diritto ai beni nel presente nuovo giudicio designati sarebbe restringere l' estensione ed effetto della cessione contenuta nella stessa scrittura, e così pure quello della sentenza del Magistrato; sarebbe lo stesso, che affermare, che tale scrittura non comprese la cessione di tutti li beni, e che la sentenza non riconobbe tale cessione così generale siccome in fatti lo fu, e comprendente tutte le proprietà del cedente, locchè sarebbe per certo contrario ad ogni regola di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ben giusto, e retto ragionare, epperciò è forza lo ammettere che alle nuove dimande inoltrate di presente dal Bernardino Bonaria sia anche egualmente applicabile la sentenza come sopra emanata il 22 agosto 1817, e che ad essa vi osti per necessaria e diretta conseguenza la cosa giudicata.

» Ma la parte sostiene inoltre che tale sentenza Senatoria sarebbe nulla perchè appoggiata ad una scrittura che le leggi non la riconoscevano capace a far fede in giudicio, nè ad obbligare i contraenti che quella firmarono ad adempire il di lei contenuto.

» Si disse nulla tale scrittura perchè mancante della registrazione richiesta dalla legge 21 frimaio anno VII, perchè seguita su carta già scritturata contro il prescritto dell' art. 22 della legge 13 brumaio stesso anno, e perchè medesimamente non sarebbe stata insinuata a termini del § 13, lib. 5, tit. 22, cap. 4 delle RR. CC., e perchè non sarebbonsi osservati li §§ 10 e 11 del R. Editto 22 luglio 1814 e 5 dicembre 1817 (così fu eccepito nella disputa del Bernardino Bonaria).

» Ma se si parla delle leggi francesi relative alla registrazione, ed alla carta marchiata, l' inosservanza loro non si crede che arrecasse la nullità dell' atto, nè del procedimento giudiciale che vi fosse susseguito, giacchè tali leggi non erano propriamente che leggi di finanze, assoggettando esse solamente i contravventori ad una penale, o ad una multa proporzionata alla natura della contravvenzione, e di ciò se ne ricava una manifesta prova e dall' art. 47 della legge 21 frimaio anno VII, e dall' art. 26 della legge 13 brumaio stesso anno, le quali sia che si trattasse di Notai, Segretarii o Giudici, non mai prescrivevano alcuna nullità dell' atto, ma unicamente l' ammontare della penale da corrispondersi da quelli che aveano trascurato di eseguire il prescritto dalla legge.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Che se poi si parla dell' insinuazione, del bollo, e delle leggi relative del nostro Governo, tali leggi non si possono riferire a quelle obbligazioni che seguirono durante il cessato governo francese, qualunque possa essere la nullità in quelle pronunciata, comprovandosi anche questo coi giudicati da questo Supremo Magistrato emanati in sì fatta materia, e segnatamente da sentenza in causa Scagliotti contro Lombardi, conforme a conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Generale del 16 novembre 1825, in cui trattandosi di nullità opposta ad una sentenza del Tribunale di Vercelli che avea riconosciuta efficace un' obbligazione seguita in iscrittura del 1807 che si pretendeva mancante del bollo richiesto dalla legge 13 brumaio anno VII, e 6 pratile stesso anno, e decreto 5 termidoro anno IX, e che si asseriva parimenti contraria al prescritto delle nostre leggi, e così all' editto 5 dicembre 1817; tuttavia il Magistrato in tale causa a relazione del Senatore Vacha non dubitò punto di confermare la sentenza che erasi denunciata in appello, rigettando le nullità alla medesima opposte.

» Oltre di ciò, se si trattasse poi della validità, o nullità dell' intrinseco della scrittura stessa, perchè comprendente cessione di beni stabili non fatta per pubblico instromento, nemmeno tale eccezione si presenterebbe più fondata di quella avanti discussa, conciossiachè se le leggi francesi all' art. 1589 consideravano efficace la semplice promessa verbale di vendita (vedasi M.r Pailliet, Manuel de droit français, art. 1589), a più forte ragione dee dirsi valida ed efficace la cessione di stabili fatta e consegnata in iscrittura, coll' aggiunta di ridurre occorrendo il contratto in istromento a beneplacito di ambe le parti, ed anche di una sola, e trattandosi massime di convenzione di cui se ne chiede l' esecuzione fra le stesse parti, e non fra terzi non intervenuti nella medesima.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Dimostrato con ciò, che insussistente si appalesa l' eccepita nullità della scrittura, ne segue tantosto la conseguenza, che la sentenza pronunciata dal Magistrato il 22 agosto 1817 non può essere tacciata di nullità: ma dovrà dirsi con ciò superfluo il soffermarsi ad esaminare se tale nullità possa ancora essere opponibile?

» Comunque sia la cosa, per il caso che questo fosse ancora da osservarsi, si dirà, che nè anco tale nullità sarebbe più in oggi proponibile, mentre prima di detta sentenza avendo diggià il Bernardino Bonaria opposto in atti, che la presentata scrittura era inefficace, e nulla, e priva di legale carattere, e ciò malgrado avendo il Magistrato pronunciato sentenza favorevole al Prete Carlo Bonaria, che era quegli, che si appoggiava alla presentata scrittura del 6 di agosto 1813, questo è una prova manifesta che li difetti in oggi opposti alla stessa scrittura per rapporto al prescritto delle cessate e vigenti leggi non isfuggirono al senno, ed all' oculatezza del Magistrato, e che in conseguenza alla nuova ed esplicita opposizione delle medesime vi osta medesimamente la cosa giudicata colla più volte citata sentenza del 22 agosto 1817.

» Che pertanto venendo alla conclusione l' Ufficio porta opinione che si possa dal Supremo Magistrato dichiarare ostare alle dimande ed eccezioni dell' attore Bernardino Bonaria la cosa giudicata colla sentenza 22 agosto 1817, e per il caso, che il Magistrato nella sua saviezza credesse, che alle dette eccezioni non vi osti la cosa giudicata allora in via subordinata, si conchiude, reiette le eccezioni di nullità opposte alla stessa sentenza 22 agosto 1817, pronunciare nel merito come crederà di ragione e giustizia ».

Ed il Reale Senato con sentenza 7 febbraio 1829 ref. D. Ceresa, reietta l' eccezione di nullità opposta alla sentenza 22 agosto 1817, assolvette il Prete Bonaria dalle domande del Bernardino; spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Convenuti — Termine — Contumacia.

Avendosi in un giudicio più convenuti, il termine per accusare la contumacia de' medesimi non comincia a decorrere se non dal giorno, in cui fu intimata la citazione all'ultimo di essi.

Così decideva il R. Senato di Genova con sentenza del 28 di luglio 1825 ref. D. Peneccini in causa Defranchi e Delucchi. Tale massima già aveva sanzionata lo stesso Magistrato con altra sentenza del 1.° di giugno 1816 in causa Costa, Lertora e Lercari.

Noi annunciamo tanto più con piacere la massima surriferita, in quanto che la crediamo opportuna per far cessare il dubbio, in cui si stava in proposito un Tribunale di Prefettura, dal quale abbiamo ricevuto lettera ne' primi giorni del corrente febbraio, ove siamo stati interpellati sulla presente questione.

MATERIE DIVERSE.

Cause gabellarie — Oste — Introduzione clandestina di vino — Domanda di L. 500 per diritto di gabella oltre la maggiore contabilità — Giuramento dedotto in proposito — Tribunale di Prefettura — Giudice mandamentale.

Si cerca se la seguente domanda di un subaccensatore gabellario, proposta in giudicio contro un contabile, sia di cognizione del Tribunale di Prefettura, ovvero del Giudice mandamentale.

Chiedeva il Subaccensatore contro un Oste, che, previo il suo giuramento di non avere clandestinamente introdotto vino nella sua cantina senza farne la dovuta

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

consegna, e di non avere usate altre simili frodi, fosse condannato al pagamento della somma di L. 500 di diritto per un' annata senza pregiudicio della maggiore contabilità, che potesse risultare dall' esito del giuramento.

Risp. Egli è vero, che nelle cause tra particolari in materia di gabelle accensate, la competenza de' Giudici di mandamento si estende sino alle ll. 500: così dispongono il § 16 delle R. Patenti del 17 di febbraio 1819, e l' art. 12 del Regio Editto 27 di settembre 1822; e quindi se il Subaccensatore avesse soltanto domandato il pagamento di L. 500, la causa presente sarebbe fuori dubbio di cognizione del Giudice di Mandamento: ma avendo esso oltre le L. 500 domandato quanto di più sia per risultare dovuto in seguito al giuramento da prestarsi, in questo caso la causa dee dirsi di cognizione del Tribunale di Prefettura. È nota la massima, che la competenza de' Tribunali rimane stabilita da quanto si domanda, e non già da quanto è dovuto. Ora è incontrastabile, che la domanda del Subaccensatore si può risguardare oltre le L. 500, giacchè intende esso di dare all' oste una contabilità maggiore col dedotto giuramento. Ciò basta per dire con certezza, che il Tribunale debba conoscere e pronunciare in definitiva in questa causa, anche nel caso, che dal risultamento del giuramento venisse la contabilità dell' oste a residuarsi alla sola somma di L. 500, ed eziandio ad una minore. — In questo senso ebbe a pronunciare il Tribunale di Torino ref. J. M. Regis con sentenza del 3 di febbraio 1829 nella causa di Lorenzo Merlo subaccensatore delle Regie Gabelle dei Mandamenti di Rivara, Corio e Barbania, contro Giorgio Machiorletto, oste in detto luogo di Corio sotto l' insegna del Ginepro.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Giudizio esecutivo — Eccezioni — Giudice che inferisce gravame — Se sia sospetto — — Se e quando debba astenersi dal giudicare — Aggiudicazione — Art. 9 del R. Editto 1822.

Avendo una sentenza ordinato, che un creditore dopo essersi pagato del suo credito sui redditi del fondo debba rilasciarlo ad un altro creditore, la domanda del rendimento di conto all' oggetto di vedere se il credito sia estinto, costituisce un giudicio esecutivo, nel quale non possono opporsi eccezioni d' alta indagine.

Quantunque il Giudice, che ha gravato con una sentenza una delle parti, si renda con ciò ad essa sospetto, onde sembri, che debba astenersi dal più oltre giudicare, questa massima però dee aver luogo quando si tratta del medesimo fatto, od altro, in cui influisca la gravatoria sentenza, od ordinanza già proferita, di modo che siavi dubbio, che possa il Giudice rientrando nel primo sentimento di bel nuovo gravare una delle parti (Concl. dell' Uffizio del sig. Avv. Gen. del 31 di agosto 1769).

L' art. 9 del R. Editto del 27 di settembre 1822 è inapplicabile al caso, in cui si disputi intorno alla validità d' una aggiudicazione avuto riguardo al titolo del credito attributivo dell' azione.

Presunzioni — fondate o deboli — concludenti incerte — Nozioni relative.

All' oggetto di dar lume intorno a questa materia, sulla quale siamo stati recentemente interrogati, dobbiamo premettere la definizione del vocabolo *presunzione*, e quindi andremo avanti svolgendo l' argomento sulla scorta di un chiar. Autore.

La presunzione è una conseguenza desunta da un fatto noto, per dimostrare la verità di un fatto ignoto, di cui si cerca la prova. Così in una controversia civile fra il possessore di un fondo, ed un altro che pe-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pretende la proprietà, si presume che la proprietà del fondo appartenga al possessore, il quale sarà mantenuto nel suo possesso sino a che l'altro non prova il contrario: poichè l'ordine naturale delle cose porta che nessuno sia messo in possesso senza diritto, e che nessuno si lasci spogliare indebitamente del suo possesso (leg. 128, ff. *de reg. iur.*).

Sono di due specie le presunzioni: alcune sono così ben fondate che vengono a partecipare della certezza, e stanno in luogo di prove anche nei delitti: « indicia » certa, quae iure non respuuntur, non minorem pro» bationis, quam instrumenta, continent fidem (leg. 19 » Cod. *de rei vindic.*) »: altre poi non sono che congietture, le quali lasciano nel dubbio.

La certezza o l'incertezza delle presunzioni e la forza che possono avere per servir di prove, dipendono dalla certezza o dall'incertezza dei fatti, da cui esse si ricavano, e dalle giuste conseguenze che si deducono da fatti certi per la prova dei fatti in questione (leg. 3, § 2, ff. *de testib.*).

Così si argomenta dalla causa agli effetti o dagli effetti alla causa: così si conchiude la verità di una cosa per il rapporto ch'essa ha con un'altra, cui va unita. Così quando una cosa è il segno di un'altra, si presume la verità della cosa denotata dalla certezza di quella che la denota. Da tutti questi differenti principii si ricavano gl'indizii, le congetture, le presunzioni, su di che non è possibile di assegnare una regola precisa; ma ne' casi particolari dipende dalla prudenza del Giudice il vedere se una presunzione sia ben fondata, e se possa servire di prova.

Alcune presunzioni sono di tanta efficacia, che il loro risultato viene considerato come se fosse la stessa verità, senza che siavi bisogno di prove maggiori, finchè non si prova il contrario. Alcune poi sono tali, che quando non siavi altro, non formano che una semplice congettura, ed il loro risultato non può esser

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

considerato come se fosse la verità. Così nel caso citato nell' articolo del possessore, cui viene contrastata la proprietà, il suo possesso fa presumere ch' egli sia il vero padrone; e senza che produca per se altra prova, egli sarà considerato come proprietario, finchè colui che vuole spogliarlo, non mostri il suo diritto coll' ultima chiarezza. All' opposto nel caso di colui che aveva proferito minacce di morte, questa minaccia precedente all' omicidio non forma che una semplice congettura; e quando ancora egli non giustificasse la sua innocenza, questa presunzione non basterebbe per farlo condannare come omicida, quando non concorressero contro di lui altre prove.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Madrid, 30 *gennaio* 1829. La Corte criminale ha testè condannato un tale Agostino Fort alla pena di anni 19 di presidio (*galera*) per aver tentato d' ingannare S. M. il Re nostro Signore, facendosi credere un inviato munito di titoli e di dignità, che non aveva. Egli proveniva dal Portogallo, dove avea eziandio tentato di sorprendere la buona fede di S. M. la Regina.

Mompellieri, 3 *febbraio* 1829. Il 12 dello scorso gennaio la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della nostra Corte Reale, ed ha deciso, che la ritenzione di misure e pesi antichi debbe essere punita siccome lo sarebbe quella di misure e pesi nuovi.

Alençon, 5 *febbraio* 1829. Il Tribunale di prima instanza, con sentenza del 2 di questo mese nella causa Sébauld contro Marchand, ha pronunciato, che l' adottare il regime dotale non basta per stabilire dotali gli stabili della moglie, che non furono specialmente costituiti in dote.

Poitiers, 7 *febbraio* 1829. Fu deciso dalla Corte di Cassazione nella causa di un tale Rabaud, che l' inquisito, il quale venne dichiarato convinto del furto ascrittogli, ma che a motivo dell' età non ha sofferto la condanna, debbe ad ogni modo sopportare le spese del procedimento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Amiens, 8 *febbraio* 1829. Nella causa Delval e De la Porte la nostra Corte Reale ha deciso, che il commerciante marito d'una donna, che fa un commercio separato dal suo, non è tenuto personalmente per le obbligazioni da quella contratte.

Metz, 10 *febbraio* 1829. Il 1.° del prossimo mese d'aprile dee venir fuori un nuovo giornale che porta per titolo: *Annales, etc. Annali d'Igiene pubblica, e di medicina legale.* I compilatori sono Adelon, Andral, Barruel, Devergie, Esquirol, Kerauden, Orfila ecc. ecc. Il nome solo di questi dotti uomini è una sicura guarentigia dell'utilità, e del buon successo del giornale, che dee interessare sommamente i Giureconsulti ed i Giudici.

Douai, 12 *febbraio* 1829. Il noto Franceschetti, già generale al servizio di Murat, avea testè evocato avanti il Tribunale di prima instanza di Parigi la vedova del suo antico signore pel rimborso di 80m. franchi, che sosteneva aver prestato a quest'ultimo, quando nel 1815 riparò in Corsica. Il Tribunale non ha accolto questa sua domanda; e nemmeno in appello fu fatta ragione al Generale Franceschetti, il quale fu anzi condannato nella multa e spese.

Parigi, 14 *febbraio* 1829. La seguente massima sancita dal nostro Tribunale di Commercio con sentenza profferita il 7 dello stante nella causa del sig. Barone di Satgé ed i signori Riga e Jannin Stampatori-Librai, prova ognor più quanto abbbiamo notato altra volta (V. *Diario*, vol. 12, pag. 334 e 429 sotto la rubrica di *Melun*), cioè che i Tribunali francesi, ben lungi dal non curare le cose, che toccano la religione dei nostri padri, che hanno in venerazione, sono anzi severissimi nel reprimere tutto quanto può risguardare un oggetto tanto importante, da cui dipende la felicità de' popoli; ecco la massima: » Nelle materie letterarie allorquando l'autore ha prestato il suo consenso perchè l'opera sia pubblicata col nome suo, lo Stampatore che si è incaricato della stampa e della pubblicazione di essa, può essere sciolto da' suoi obblighi se l'opera contenga dottrine contrarie alla religione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lione, 15 *febbraio* 1829. Ci scrivono da Parigi, che il dì 11 del mese corrente ha avuto luogo la prima adunanza pubblica del concorso alla facoltà legale per le due cattedre vacanti del diritto romano. I signori Fradin e Poncelet hanno dato uno dopo l'altro una lezione di un'ora circa sulle materie estratte a sorte il giorno innanzi. Parlò il primo sull'interdetto *uti possidetis*, ed il secondo sul titolo *de auctoritate tutorum*. Si è notato, che i due concorrenti aveano tutto quel corredo di dottrina, ch'è richiesto per un abile professore, e che era pur loro famigliarissima la lingua latina tanto necessaria per chi assume il difficile incarico dell'insegnamento.

Torino, 21 *febbraio* 1829. S. M. con R. Patenti del 20 del passato mese, pubblicate in questa Capitale il 15 del corrente, ha determinato essere proibito di aprir nuove strade siano regie, provinciali o comunali senza la sua Sovrana approvazione da concedersi per R. Brevetto, sotto quelle pene portate dalle RR. CC.; ed ha pure dati alcuni provvedimenti in modificazione del regolamento approvato con R. Patenti del 29 di maggio 1817.

— Con R. Patenti del 17 del corrente febbraio S. M. si è degnata di autorizzare Giuseppe Gras ad autenticare gli atti dipendenti dall'Ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento.

— S. M. in udienza del 13 di questo mese ha firmato una tabella di misuratori e di un agrimensore nella persona de' seguenti soggetti: Sartoris Tommaso, da Montegrosso, misuratore per anni 9; Goglio Gio. Battista, da Campo, misuratore per anni 6; Bertone Domenico, da Bagnolo, misuratore a vita; Bellana Vincenzo, da Bosco, misuratore per anni 6; Forneri Giacinto, da Vinovo, misuratore per anni 9; Scarrone Francesco, da Mombaruzzo, agrimensore a vita.

— La R. Segreteria di Stato (interni) con dispaccio del 31 dello scorso gennaio indiritto alla Generale Azienda economica interna ha dichiarato di avere presa la immutabile risoluzione di non dar passo a veruna domanda per dissodamento di terreni imboschiti, salvo che le

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

risulti positivamente essere una tale operazione assolutamente necessaria, o di una utilità comprovata. Fu poscia lo stesso dispaccio dall' Azienda medesima diramato agli Intendenti provinciali, Ispettori e Sotto-Ispettori forestali con circolare del 10 di questo mese, perchè serva di norma agli Amministratori boschili nel dare i loro pareri intorno alle domande di dissodamento.

NUOVO GIORNALE.

I librai Speirani e Vaccarino hanno distribuito un Manifesto per l' associazione ad un *Giornale di Giurisprudenza civile, criminale e di commercio*, il quale sarà compilato dal signor Avvocato *Alessandro Ferrero*, Autore di molte opere legali. — I sommi capi della compilazione di questo Giornale, siccome appare dallo stesso Manifesto, sono: 1.° analisi della Giurisprudenza de' nostri Supremi Magistrati prima della pubblicazione del Giornale; altra simile analisi di sentenze proferite dopo sopra punti di diritto civile, commerciale, criminale e di procedura; 3.° notizie intorno la Giurisprudenza marittima, liquidazione del debito pubblico, ed altre diverse; 4.° succinta relazione della Giurisprudenza de' Tribunali esteri. Non ostante però questa spartizione di materie, che si è fatta al solo scopo di dimostrare il piano dell' opera, noi sappiamo, che questo foglio sarà precipuamente consecrato a cose di commercio. Il 1.° numero, giusta quanto ne dice il Manifesto, verrà in luce il 7 del prossimo mese di marzo. Il sig. Avvocato Ferrero ha fiducia, che questo suo nuovo lavoro avrà un successo pari a quello delle altre opere sue; e noi desideriamo, che così esso, come i librai editori abbiano un compenso alle loro fatiche.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 9

TORINO
28 febbraio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Giudizio di subastazione — Opposizione di terzo possessore — Persona ecclesiastica — Competenza dei Regii Tribunali di Prefettura — Articoli 94, e 127 del Regio Editto 16 luglio 1822.

L'opposizione che venga fatta da persona ecclesiastica, qual terzo possessore, alla notificazione per parte del creditore instante la subastazione, dee portarsi nanti il R. Tribunale di Prefettura.

Ove il Tribunale siasi pronunciato incompetente, il Supremo Magistrato sull'introdotto appello rieccita la giurisdizione di quello, in contraddittorio però delle parti.

Paolo e Teresa fratello e sorella Picchio della Città d'Alessandria andando creditori di L. 6036 79 centesimi verso il sig. Avvocato Boldrini dipendentemente a sentenza del Tribunale di Prefettura di detta Città ottennero decreto ingiunzionale il 27 di giugno 1827 contro detto sig. Avvocato Boldrini per il pagamento di detta somma, accessorii e spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Tale decreto fu debitamente notificato sia al medesimo, che a tutti li terzi possessori in detto decreto menzionati, con diffidamento che trascorso il tempo in detto decreto ingiunzionale stabilito si sarebbe proceduto alla subastazione dei beni descritti a piè del ricorso preceduto al narrato decreto, posseduti dalli terzi possessori, siccome colpiti dalle ipoteche delle quali si fece fede.

Non essendosi eseguito tale pagamento entro detto termine, e nessuno dei detti terzi possessori essendosi opposto all' esecuzione del detto decreto ingiunzionale, li fratello, e sorella Picchio con altro decreto del sig. Prefetto di quel Tribunale dell' 8 novembre 1827 ottennero citati tutti detti terzi possessori, e debitore principale, e si instò in contraddittorio di quelli affinchè fosse autorizzata la vendita dei beni suddivisati nella forma e modi prescritti dalla Regia legge ipotetecaria.

Si opposero li terzi possessori acciò potesse farsi luogo alle instanze dei fratello e sorella Picchio per varii motivi da essi specificati, e relativi al merito, ma siccome fra detti terzi possessori vi erano due Ecclesiastici, cioè li Canonici Luigi Ferraris, e Venceslao Derossi, per parte di quest' ultimo si disse essere quel Tribunale incompetente sia per risolvere le opposizioni da esso proposte contro l' esecuzione della sunnarrata ingiunzione, sia per mandare in di lui odio subastarsi li beni da esso posseduti, ed instò a che la causa fosse rimessa nanti il Reale Senato, in quale instanza concorsero pure gli altri terzi possessori, tanto più che a tenore di quanto questi asserivano dovessero pure le loro opposizioni per individuità e continenza di causa venir risolte dal Reale Senato.

Il detto R.° Tribunale di Prefettura d' Alessandria, previe conclusioni del signor Avvocato Fiscale che fu di sentimento essere quel R.° Tribunale competente, con sentenza 23 maggio 1828 dichiarò non essere detta causa di sua cognizione.

Ricorsero il Paolo e Teresa fratello e sorella Picchio al Reale Senato, e dissero per varii motivi, tale sentenza non solo contraria alle più costanti massime più

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

volte consacrate dal Reale Senato, ma ben anche al disposto delle vigenti leggi, e chiesero dal Magistrato mandarsi rieccitare nelle solite forme in detta causa la giurisdizione del Tribunale di Prefettura d' Alessandria, mandando al medesimo di provvedere nel merito a termini di ragione, e giustizia in conformità di quanto venne in consimili casi dallo stesso Supremo Magistrato ordinato (ved. il decreto 12 dicembre 1823, previe conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Generale 30 novembre stesso anno nella causa Durbano contro Cravero, Diario Forense vol. 3, pag. 49 e 50).

Venne il ricorso con decreto del 1.° luglio 1828 mandato comunicarsi all' Uffizio del sig. Avvocato Generale, e questo in conclusioni sottoscritte Pinelli in data 19 ottobre 1828 ragionò nel tenor seguente:

» Colla narrata sentenza il Tribunale di Prefettura d' Alessandria si dichiarò incompetente a conoscere sulle opposizioni insorte nel giudizio di subastazione promosso dalli fratello e sorella Picchio contro varii terzi possessori di beni ipotecati, attesochè fra questi terzi interessati in tali opposizioni vi fosse un Ecclesiastico.

» Dagli uniti atti si scorge essersi tali opposizioni eccitate in seguito alla notificazione del ricorso portante l' offerta per parte del creditore instante del prezzo, colle altre condizioni della vendita, a mente degli articoli 99 e 127 del R.° Editto ipotecario.

» L' Uffizio inclina a credere che nelle divisate circostanze indebitamente siasi spogliato il Tribunale della giurisdizione che naturalmente gli competeva, ed a cui non pare potesse essere d' ostacolo il privilegio dell' Ecclesiastico, per cui si credette la contestazione di competenza di questo Magistrato, imperocchè tal privilegio ha il suo effetto quando l' Ecclesiastico sia convenuto con laici, non già quando sostiene le parti di attore, come accade nel caso di opposizioni per parte di esso, o da altri aventi interesse col medesimo eccitate contro un giudizio di subastazione, nè bastando a farlo ravvisare qual convenuto la precedente notificazione del ricorso presentato per parte dell' instante nel giudizio di subastazione, la quale avrebbe piuttosto forza di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

semplice diffidamento che di vera citazione, giacchè non è preclusa la via al terzo possessore, anche dopo il decreto che autorizzò la subastazione, a proporre opposizioni, purchè non risguardanti semplice difetto di formalità, e riflettenti il merito dell' azione ipotecaria, come venne da questo Magistrato riconosciuto sul ricorso Testa e Pistelli con decreto 8 giugno 1825, analogo a previe conclusioni di quest' Uffizio.

» Ad ogni modo essendosi il Tribunale spogliato della cognizione di tali contestazioni per mezzo d' una sentenza, rendesi necessario a rieccitarne la giurisdizione altro giudicato del Supremo Magistrato in contraddittorio delle stesse parti, come risulta dalla pratica quotidiana e costante, a malgrado di qualche esempio in contrario citato nel presente ricorso, in cui ciò sarebbesi conceduto ad instanza di una delle parti con decreto emanato su semplice ricorso.

» Prescindendo da simile, e forse unico esempio, cui risulterebbe ora contraria la massima del Magistrato, credesi che non debba poi ostare all' introduzione dell' instanza per la circoscrizione della narrata sentenza il difetto diretto d' interposizione d' appello che sembra da supporsi, non vedendosi di simile atto fatto menzione, poichè il rieccitamento della giurisdizione, di cui sarebbesi indebitamente spogliato un Tribunale, è un atto inerente all' Autorità del Magistrato Superiore, e tendente semplicemente al mantenimento del retto ordine dei giudizii, nè incontrerebbe l' ostacolo del difetto d' appellazione, formante articolo pregiudiciale alla cognizione della causa medesima, di cui attualmente il Magistrato si trova investito sul rifiuto del Tribunale di conoscere nei meriti.

» L' Ufficio quindi è di sentimento come conchiude lasciarsi lettere citatorie a dir cause per quali quanto si supplica conceder non si debba ».

Ed il Reale Senato con suo decreto del 25 ottobre 1828 ref. D. Vergnasco, e successive lettere dello stesso giorno, mandò citarsi gli opponenti all' ingiunzione, di cui si trattava, in conformità delle riferite conclusioni, a dir cause per quali quanto si era supplicato concedere non si dovesse.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Deliberamenti annullati — Insinuazione — Diritti relativi — Art. 11 della tariffa del 1.° di aprile 1816 — Restituzione di essi diritti.

La seguente fattispecie e relativa decisione Camerale che ci viene somministrata dall' autore della nota *Raccolta* delle provvidenze Regie e della Camera de' Conti, servirà di risposta ad un quesito:

Dipendentemente a commissione del R. Senato di Piemonte ebbe luogo il 27 di febbraio 1818 il deliberamento di una porzione di cascina per L. 23,710, per cui si è esatto il diritto di L. 479, 50: fattasi in seguito un' offerta per tutta la cascina, venne deliberata il 29 maggio 1818 al prezzo di L. 55,010, sul quale si pagò il diritto di L. 1,105, 50; sull' aumento di sesta la cascina fu deliberata il 10 luglio successivo per L. 64,178, e sull' eccedente prezzo si esigette il diritto di L. 188, 70; annullatasi dal Senato questa vendita ed altra 8 ottobre 1819 solo indicata, la detta cascina fu poi deliberata al sig. Tovaglia il 18 maggio 1821 per L. 55,020, e per questo atto vennero esatte L. 1,655, 10; non essendosi approvata questa vendita, il Senato con ordinanza 13 settembre 1821 mandò nuovamente incantarsi li beni sull' ultimo partito; in questo stato di cose con ricorso sporto alla Regia Camera de' Conti li signori Tovaglia deliberatario, Gay e Blachier proprietarii de' detti beni chiesero la restituzione, il primo di L. 1,655, 10, e li secondi di ogni rimanente somma fino alle L. 3,428, 80 pagate pei precedenti atti inefficaci; l' Uffizio del signor Procuratore generale di S. M., in conclusioni 5 febbraio 1822, fece osservare che il deliberamento 27 febbraio 1818 non risultava annullato con ordinanza senatoria, epperciò non eravi luogo a restituzione; che non si vedeva sotto qual nome li venditori Gay e Blachier chiedessero la restituzione di diritti non da essi sborsati; ad ogni modo poi che per li diritti pagati pei deliberamenti 29 maggio e 10 lu-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

glio 1818 eravi prescrizione, atteso che dalle carte prodotte risultava che detti deliberamenti erano stati annullati prima del dì 8 ottobre 1819, cosicchè al 10 novembre 1821, giorno in cui fu presentato il ricorso, erano già trascorsi li due anni; quanto poi al deliberamento seguito in favore del sig. Tovaglia il 18 maggio 1821, siccome l'ordinanza senatoria 13 settembre, che ne pronunciò la nullità, mandò procedersi a nuovi incanti, ed in difetto di oblatori deliberarsi la cascina allo stesso sig. Tovaglia, non era ancora il caso di accordare la chiesta restituzione, *finchè non risulti legalmente che quell' ordinanza non ebbe verun seguito, e venne annullata con altra posteriore.*

La R. Camera con decreto 8 febbraio 1822 mandò intimarsi ai ricorrenti le suddette conclusioni.

Replicarono li signori Gay, Blachier e Tovaglia con nuovo ricorso, in cui ammisero non essere dovuta alcuna restituzione pel deliberamento 27 febbraio 1818; nel resto poi dichiararono di non poter aderire alla opinione di cui in dette conclusioni, perchè posto il principio che non sono dovuti diritti per li deliberamenti rimasti senza effetto, la ragione di ottener restituzione dei diritti pagati per li due deliberamenti del 1818 nacque da che su quello del 1821 si è esatto l' intiero diritto, quandochè in esso dovevasi compensare il già pagato spettante alli Gay e Blachier in via d' indennizzazione contro il deliberatario per L. 64,178 che fece lo sborso, attesa l' inesecuzione della sua offerta; che ciò stante non poteva esservi prescrizione, in vista massime del principio stabilito in dette conclusioni riguardo al sig. Tovaglia, che quantunque il suo deliberamento sia stato anche annullato non vi fosse luogo alla chiesta restituzione dei diritti, finchè seguisse il nuovo deliberamento; e nell' interesse di quest' ultimo abbenchè sia evidente la sua ragione di venir prontamente rimborsato dei diritti da lui pagati, nullameno non si è dissentito di attendere l' esito degl' imminenti nuovi incanti, purchè dal Magistrato venga in tal modo provvisto, a scanso di ulteriori difficoltà in proposito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nelle seconde conclusioni del lodato Uffizio, in data 31 maggio 1822, si è persistito essere pel capo 1.° corsa la prescrizione biennale stabilita dall' art. 29 delle R.e Patenti 10 maggio 1816, quand' anche il principio di quel termine si volesse fissare non dal giorno della insinuazione, come prescrive la legge, ma bensì dalla data dell' ordinanza dichiarativa della nullità delli deliberamenti; e si è soggiunto che gli ulteriori incumbenti giudiziali non hanno potuto sospendere il corso della prescrizione, nè impedire le parti di chiedere la restituzione dei diritti pagati per gli atti rimasti inefficaci; e quanto al sig. Tovaglia si è osservato che a termini dell' art. 11 della tariffa havvi luogo a compenso de' diritti pagati quando il deliberamento segue in capo del primo deliberatario, e che se diversa è la persona, la rimborsazione si opera dal secondo al primo deliberatario, giacchè nell' insinuazione si tiene conto del pagato; epperciò l' Uffizio si rapportò alle prime conclusioni.

Ed il Magistrato Supremo, con decreto 4 giugno 1822, dichiarò « non esservi luogo alla domandata restituzione dei diritti pagati per li deliberamenti seguiti li 29 maggio e 10 luglio 1818; doversi bensì fin d' ora restituire, come manda restituirsi al ricorrente Tovaglia quelli da esso pagati per il deliberamento 18 maggio 1821, stato annullato con ordinanza senatoria del 13 di settembre successivo, mandando all' insinuatore . . . ecc. ecc. ».

Immissione in possesso — Cessione della medesima — Insinuazione — Diritto relativo.

Giovanni B. creditore di Angelo S. di L. 2m. ottenne immissione in possesso di stabili di quello a suo favore, e cedette poscia a Vittorio C. le sue ragioni sia del credito, che dell' immissione medesima: il Notaio N. N., al di cui rogito si è stipulato il relativo instromento il 30 di gennaio 1829, cerca quale sia il diritto d' insinuazione di esso instromento.

Risp. Per la risoluzione del quesito vuolsi notare quale sia l' effetto dello stipulato in quell' instrumento; e que-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sto altro non importa in sostanza che la privazione di una goldita per parte del cedente, il quale di quella investe il cessionario. Ora nel concreto caso si opina, che tale atto vada soggetto al prescritto dall' art. 13 della tariffa del 1.° di aprile 1816 sul montare del credito residuo, tanto più, che il dritto ivi stabilito è pari a quello, di cui all' art. 19 di essa tariffa.

Noi ci recheremo sempre a premura di chiarire ogni sorta di dubbii, e di far note nel nostro *Diario* tutte le materie che ragguardano, e possono in qualunque modo, anche indiretto, interessare l' esercizio del notariato.

Giudicature di Mandamento — Procuratori speciali — Art. 10, 11 e 17 del R.° Editto giudiziario — Erronea intelligenza di quest' ultimo articolo — Dichiarazione — Norme e prescrizioni relative.

L' Eccellentissimo Reale Senato di Piemonte ha indiritto il 10 di gennaio 1829 la lettera seguente al signor Prefetto Giudice di questa Città:

» Siamo informati, che per erronea intelligenza dell' art. 17, tit. 2 del Regio Editto 27 settembre 1822, invalse in questa Giudicatura il gravissimo abuso di ammettere ogni sorta di Procuratori speciali.

» La nuova legge, nel restringere pel contenzioso civile la competenza dei Giudici di Mandamento agli oggetti designati negli articoli 10 e 11 di detto R.° Editto, volle il solo procedimento sommario, e con esso la più pronta definizione delle cause, mercè l' ingenua esposizione del fatto dalla bocca principalmente delle parti stesse.

» Quindi se il citato articolo 17 nel permettere alle parti di farsi rappresentare dai Procuratori speciali non si estese ad escludere da quest' Ufficio li Causidici legittimamente ammessi al patrocinio, escluse al certo quelli che senza possederne le doti, ed il titolo, ne fanno un infame traffico coll' attendere come succede

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in questa Città sulle vie ed entrate del Tribunale gli accorrenti al medesimo, instruirli ne' cavilli, carpir loro procure, ed assorbire l' oggetto della contesa con indebiti onorarii ed inutili spese.

» È parte del di lei ufficio il non ammettere come Procuratori speciali quegl' individui, de' quali può dirsi notoria la cattiva condotta, o per giusti richiami avuti dai loro Principali, o per l' inurbano ed irriverente loro contegno, e quelli particolarmente che per la frequenza, colla quale sogliono comparire nella predetta qualità, si può credere che ne facciano un mestiere.

» Mentre pertanto eccitiamo il di lei zelo ad allontanare assolutamente dal Tribunale i soggetti che giustamente duolsi il Pubblico di vedervi ammessi non ostante i gravi loro addebiti suddivisati, le soggiungiamo per di lei norma di tenere come cadenti nell' anzidetta ultima classe dell'abituale abusivo patrocinio tutti coloro che compariranno oltre cinque o sei volte nell' anno per persone diverse, trattine però li Causidici Collegiati, od in loro nome quella fra le persone addette ai loro uffici, che ciascuno di essi designerà annualmente sulla tabella stampata, che il Collegio le trasmetterà; ben inteso che saranno sempre ammessi i parenti dei litiganti fino al grado di cugino germano, e gli Agenti o Segretarii conosciuti di particolari famiglie.

» Le rammentiamo ad un tempo di valersi nelle cause, in cui le parti si fanno rappresentare da Procuratori speciali, della facoltà che la legge le accorda di chiamare a se personalmente le parti stesse, per essere questo il mezzo il più acconcio di ricavare la verità, e troncare senza indugio le liti di poco momento.

» E finalmente le raccomandiamo di vegliare a che le cause non si protraggano di troppo con proroghe di-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

spendiose per le parti, e che nella liquidazione delle spese non sieno ammesse indebite vacazioni o atti superflui, non perdendo mai di vista, che il procedimento nelle cause attribuite alla di lei cognizione ha da essere pronto e sommario, elimitati gli scritti inutili, specialmente se si riconoscono redatti da quei cavillosi Curiali, che importa soprattutto di allontanare da codesto Tribunale, il quale in essenza dee essere meno giuridico, che di paterna tutela sempre tendente ad una desiderata pronta conciliazione.

» Nella fiducia che si darà ogni premura per la esatta esecuzione della presente, le auguriamo dal Cielo ogni bene ».

Opere pie estere — Possessione di boschi nei Regii Stati — Vendita — Se sia dovuto il 5 per 100, di cui nelle Regie Patenti del 30 di luglio 1823.

Un' Opera pia di estero Stato, che abbia nei Regii Dominii un tenimento di boschi, è essa soggetta, vendendo questi boschi, alle disposizioni delle R.e Patenti del 30 luglio 1823?

A siffatto quesito rispose l' Autorità Superiore, che l' articolo 1.° di queste Patenti prescrive, che il deliberatario o l' acquisitore dei boschi appartenenti ai Comuni od agli Stabilimenti posti in qualunque maniera *sotto la tutela del Governo*, debba versare nella cassa delle Provincie, in cui segue la vendita, il cinque per cento dell' ammontare del prezzo d' acquisto.

Una tale disposizione, come di leggieri si scorge, non è applicabile che ai soli Stabilimenti, sovra i quali esercita il Governo un' autorità di tutoria. Non essendo l' amministrazione delle Opere pie straniere sottoposta

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

a quest' Autorità, ai termini stessi della legge, pare non debba la prescrizione speciale di che si tratta alle medesime estendersi nelle vendite de' boschi, ch' esse ponno possedere nei Regii Stati.

Stampe contemplate nelle Patenti del 10 dicembre 1828 — Carta da usarsi per esse — Tariffa relativa.

S. M. in udienza dal dì 10 febbraio 1829 si è degnata di approvare la seguente tariffa firmata d' ordine della M. S. dall' Illustrissimo sig. Cavaliere Presidente reggente la R. Segreteria di Stato per gli affari dell' interno;

Li Ricorsi, Decreti e Bandi accennati nelle Regie Patenti del 10 di dicembre 1828, saranno stampati su carta bollata da processo, o vista *a debito* per i poveri, secondo i casi, a due colonne per cadauna facciata in carattere *garamone*, ossia *petit-romain*, secondo che si pratica per la Gazzetta Piemontese; cadauna linea dovrà contenere da quarantacinque a cinquanta lettere, e si avrà per compiuta la linea che termina un alinea.

Il prezzo della stampa sarà per cinquanta copie o meno, di centesimi dieci per cadauna linea come sopra;

Se si stamperanno più di cinquanta copie, il prezzo sarà portato a centesimi dodici per cadauna linea;

La carta bollata eziandio *a debito*, sarà somministrata allo Stampatore, il quale, all' eccezione delle prove, non potrà farne seguire veruna stampa sopra carta libera.

Gli Stampatori si uniformeranno rigorosamente alla presente Tariffa, sotto le pene portate da' vegliantì Regolamenti, e della revoca della loro nomina.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

In eseguimento dell'art. 3 delle R. Patenti del 10 di dicembre 1828 la Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni, con suo Decreto del 18 di febbraio 1829, ha nominato il Tipografo Giuseppe Favale per la stampa de' sopraccennati Ricorsi, Decreti e Bandi nella Provincia di Torino.

Obbligazione — Scritta relativa — Cancellazione o lacerazione di essa.

L' articolo intorno alle presunzioni, di cui alla pag. 123 e seguenti del *Diario* (vol. corrente), ha dato luogo ad un quesito, che ci fu testè proposto, al quale rispondiamo con quanto segue: il tenore della risposta basterà per far conoscere il mosso dubbio:

Se una promessa o un obbligo si trovasse presso il debitore, oppure fosse stato cancellato, alterato o lacerato, ciò farebbe presumere, che il tutto fosse stato soddisfatto o annullato, purchè colui il quale volesse far valere queste carte, non avesse prove chiare di non essersi ancor adempito alla promessa o all'obbligo, e che le carte trovansi ridotte in quello stato (*leg. 24, ff. de probat.*), o trovansi nelle mani del debitore (leg. 15, cod. *de solut. et liberat*), per qualche violenza o per qualche accidente, o per altra cagione, che facesse cessare la presunzione del pagamento.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Varsavia, 2 *febbraio* 1829. La scienza della pubblica economia, dopo essere stata per assai tempo puramente speculativa, sorge ora sotto un nuovo aspetto, che non può non essere proficuo sommamente per tutti i rapporti ed interessi, che la legge dee tutelare. Noi annunciamo un recente trattato di questa scienza di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

un dotto nostro Professore, il Conte Federigo Skarber, il quale porta per titolo: *Teoria delle ricchezze sociali.* Questa scrittura non la cede in merito ai noti ed applauditi lavori degli Smith e dei Say.

Londra, 4 *febbraio* 1829. La cattedrale della città di Yorck, una delle più belle cattedrali gotiche, che si avesse l'Inghilterra, soggetto di ammirazione degli stranieri, è ora ridotta in cenere. L'incendio ha durato più giorni; ed il fuoco vi fu appiccato da un tale Martin, che si crede scemo affatto di cervello. Fu arrestato ed interrogato dalla giustizia, e sarà giudicato nelle prossime assisie.

Lisbona, 28 *gennaio* 1829. Un giovine incaricato di dirigere la casa di commercio della vedova Mendez fu ucciso ieri l'altro da un incognito, siccome egli stesso ha dichiarato pochi momenti prima che spirasse. Il reo è già nelle mani della giustizia, e ne' subiti interrogatorii ammise il fatto, allegando d'essere mandatario del genero della vedova Mendez.

Douai, 14 *febbraio* 1829. La nostra Corte Reale ci somministra una recente ed importante decisione: epperò non abbiamo più uopo di ricorrere a punti decisi da altri Tribunali per collocarne il sunto sotto questa rubrica, siccome ci è testè avvenuto (V. *Diario*, num. preced. pag. 126). Ecco la decisione: nella causa contro i Sindaci del fallimento dei sig. Lelong figlio e Leriche ed altri si è pronunciato con sentenza del 10 del corrente, che non è la cessazione assoluta de' pagamenti, ma bensì la cessazione della maggior parte di essi, che costituisce lo stato di fallimento, e serve a determinarne l'epoca. Il commercio debbe applaudire ed applaude di fatto a questa giurisprudenza quanto severa altrettanto ragionevole ed equa.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Riom, 16 *febbraio* 1829. È uscita testè un' operetta di molto interesse e curiosa, intitolata: *Codice Teatrale*, ovvero *Fisiologia de' Teatri*, del sig. Avv.° Mousseau. Nell' attuale stagione in cui abbondano molto più che in ogni altra i teatrali spettacoli era veramente opportuna quest' opera, la quale ha per iscopo principale di prevenire o di chiarire tutte le controversie, che possono insorgere tra direttori di Teatri, poeti drammatici, attori, attrici, ecc. ecc.

Troyes, 18 *febbraio* 1829. La scoperta di ossi umani fatta in alcuni scavi di terreno può servire d' indizio per stabilire, che la proprietà ha fatto parte di un cimitero vicino. Tale massima ha sancito la Corte R. di Parigi il 16 di questo mese nel confermare una sentenza del nostro Tribunale di 1.ª instanza.

Metz, 19 *febbraio* 1829. Allorquando esistono lettere di un Procuratore indiritte ad un suo cliente, piene di gravi imputazioni contro un Giudice, e fatte pubbliche dalla persona che le ha ricevute, può lo stesso Giudice muovere un' azione in riparazione contro l' autore di queste lettere, sebbene rimpetto a lui non costituiscano nè diffamazione, nè denuncia calunniosa. Così decideva la Corte di Cassazione il 17 del corrente in conformità di quanto già avea pronunciato la nostra Corte Reale in causa Watelier e Pasquier.

Parigi, 20 *febbraio* 1829. Dopo 30 anni del più felice matrimonio, ove tutto spirava amore e concordia, madama Péan ad un tratto divien gelosa del marito ed a tale, che eccitò un alterco sì vivo colla supposta rivale sua, madama Perruchon, per cui ebbero luogo ingiurie ed alcune vie di fatto; e dovette comparire dinanzi al Tribunale correzionale, che la condannò alla multa di franchi 16. Questa sentenza venne confermata ieri 19 febbraio in grado d' appello, ove fu

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

detto che sebbene i sospetti di madama Péan non fossero fondati, ad ogni modo meritavano indulgenza.

— La Corte Reale ha pronunciato il 16 del corrente mese, che il proprietario, il quale ha fatto qualche opera pregiudizievole al suo inquilino, può avere l' opzione tra la demolizione ed un' indennità in danaro.

— Il 18 di questo stesso mese il Tribunale di prima instanza ha deciso, che quegli, il quale prima di darsi la morte, incaricò con lettera un amico di rimettere a' suoi creditori alcuni biglietti a ordine sottoscritti da esso e dalla moglie di lui, ha con ciò fatto un mandato che rimane rivocabile in seguito del suicidio.

Torino, 28 *febbraio* 1829. S. M. con R. Patenti del 17 del mese corrente si è degnata di concedere a Luigi Palmarini il privilegio per anni 10 di costrurre e vendere ne' Regii Stati una macchina di sua invenzione atta ad eseguire le operazioni dell' aritmetica.

— Con R. Patenti del 24 di questo mese S. M. ha nominato il Giudice nella Reale Udienza di Cagliari Bartolommeo Bermondi a Senatore nel R. Senato di Piemonte; il Senatore Giambatista Schiari primo Sost.° Avv.° Fiscale Generale a Senatore nello stesso Senato; ed ha conceduto all' Avvocato Filippo Quaranta Sostituito Avvocato Fiscale Generale il titolo, il grado, e l' anzianità di Senatore.

— Con altre Sovrane Patenti della medesima data S. M. ha nominato l' Avvocato Gio. Maria Talucchi, Sostituito soprannumerario a Sostituito effettivo dell' Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Piemonte; l' Avvocato Giuseppe Velasco a Sostituito dello stesso Avvocato Fiscale Generale; l' Avvocato Collegiato Giuseppe Siccardi a Sostituito soprannumerario nell' Uffizio medesimo.

— Il giorno stesso S. M. ha firmato Patenti di Sostituito soprannumerario del Procuratore Generale della

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

M. S. a favore del nobile Avvocato ed Intendente Giovanni Luigi Cibrario; e di Sostituito soprannumerario dell' Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Savoia a favore dell' Avvocato Collegiato Filippo di S. Bonnet.

— Con altre R. Patenti di pari data S. M. ha nominato l' Avvocato Francesco Luccio a Sostituito dell' Avvocato de' poveri presso il nostro Senato; ed il Conte Severino Pastoris di Casalrosso a Sostituito soprannumerario nello stesso Ufficio.

— S. M. ha pure nominato l' Avvocato Onorato Blanchi a Giudice del Mandamento di Contes, Provincia di Nizza, traslato da Utelle.

ANNUNZII TIPOGRAFICI.

Presso i Librai Vaccarino e Speirani, in via degli Stampatori, n.° 8, si trova vendibile un' operetta ristampata a proprie spese con aggiunte importanti e correzioni, la quale può interessare i Curiali ed i Notai; essa porta per titolo: *Pratica dello estimatore* di Amedeo Grossi; e contiene elementi di perizia occorrenti sulla costruzione degli edifizii civili o rustici, e per la cognizione del valore degli oggetti cadenti in commercio, col ragguaglio dei pesi e misure antiche di Piemonte colla loro nomenclatura metrica, ed aggiunta dei vigenti superiori provvedimenti in ordine alle fabbriche.

— È uscito dai torchii degli eredi Botta il 1.° fascicolo del vol. 2 del *Corpus iuris civilis*. Grazie alle cure del bravo proto Angelo Pugnani, questa nuova edizione va a primeggiare tutte le altre tanto estere, che del paese.

— Si è pubblicato il fascicolo 3 del vol. 3 della nota *Raccolta di Giurisprudenza* del R. Senato di Genova, compilata dall' Avv.° Niccolò Gervasoni. Quest' Opera è sempre accolta con favore dalle persone forensi.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 10 TORINO 7 marzo 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Dote — Legato — Assicurazione — Aggiudicazione.

*Procedendosi all' aggiudicazione de' beni del marito a favore di terzi, la moglie cui sia dal padre stata legata una somma in dote, e siasi questa esatta dal marito, senzachè abbia avuto luogo l' istromento di constituzione, ha ragione a chiedere che siale tale dote e relativo aumento pagata, ed impiegata, e non può aver diritto all' assicurazione per le stesse ragioni dotali sui beni del marito a largo estimo *.*

Paolo Ramelli volendo nell' anno 1827 far procedere ad atto di aggiudicazione sui beni ancor proprii di Pietro Gio. Bellone, la Teresa Roberi moglie di quest' ultimo si rese opponente per essere in ragione d' insistere nel possesso di tali beni a cautela delle di lei doti e ragioni dotali apparenti da testamento del fu

* *Può aver tratto alla presente questione la sentenza del Senato di Genova citata in questo Diario tom. 9, anno 1827, n.° 16, pag. 245 e 246.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di lei padre del 5 febbraio 1789 rogato Stallani, e da tre istromenti di quitanza passati dallo stesso di lei marito Pietro Gio. Bellone sotto le date dell' 8 febbraio 1802 rogato Ferrero, dell' 8 termidoro anno X rogato Zucchi, e del 19 nevoso anno XIII rogato Stallani rilevanti a lire vecchie 1500 oltre il fardello estimato in L. 226.

Portatasi in seguito a tale opposizione la causa nanti il Regio Tribunale di Prefettura di Mondovì, emanò sentenza del 13 settembre 1827 con cui, malgrado l'offerta prova della vergenza del marito *ad inopiam*, ed inoltre della circostanza di non possedere più il medesimo altri beni fuorchè quelli sui quali il Ramelli pretendeva di agire, si mandarono proseguire gli atti d'aggiudicazione mediante di lui sottomissione di pagare alla Teresa Roberi-Bellone il di lei credito cogl' interessi, sino ad impiego fruttifero da farsi a di lui diligenza, e rischio, e ciò per l'ivi addotto riflesso che non risultando che fossesi stipulato alcun istromento di costituzione di dote, il credito della Teresa Roberi-Bellone non poteva considerarsi dotale.

Appellatasi da tale sentenza la Teresa Roberi, disse la medesima gravatoria poichè sebbene non vi fosse alcun istromento di espressa costituzione dotale, concorressero tuttavia nella fattispecie tutti gli argomenti della costituzione tacita, non solo perchè la detta somma di L. 1500 era stata nel testamento paterno dichiarata pagabile ad essa appellante venendo a matrimonio, ma eziandio per essere stata la medesima esatta dal di lui marito, il quale nel primo dei citati istromenti di quitanza avea dichiarato di aver esatto le ivi enunciate L. 375 in conto della di lei dote, e nel secondo istromento promise di restituire la somma ricevuta coi lucri stabiliti dalle leggi municipali, ed infine per essere sempre stati gli averi di essa appellante considerati da tutte le parti per dotali, come ne apparisse dalle tre successive iscrizioni ipotecarie prese a loro conservazione.

Ad oggetto pertanto di ottenere la riparazione dell' errore in cui erano caduti i primi giudicii, ricorse al

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Reale Senato, ed ottenne lettere di citazione contro il detto Paolo Ramelli, non meno che contro il Pietro Gio. Bellone di lei marito, acciò venisse in loro contraddittorio dichiarato, essersi fatto, e farsi luogo all' assicurazione e separazione a favore di essa Teresa Roberi delle narrate di lei doti, e fardello, addizione del decimo, ed aumento obnuziale, salva la riversibilità del medesimo.

E per l'effetto di tale assicurazione e separazione doversi mantenere, e bisognando reintegrare essa Teresa Roberi nel possesso dei beni ancora proprii del di lei marito.

Legittimatosi dalla medesima il giudicio, presentò il testamento di Gio. Roberi di lei padre 5 febbraio 1789, li sovra menzionati instrumenti di quitanza, e note d'iscrizione prese a favore di essa attrice contro il predetto di lei marito per cautela delle sue ragioni dotali, deducendo inoltre a notorio la vergenza *ad inopiam* dello stesso di lei marito.

Per parte del Paolo Ramelli si disse, che la principal causa per cui la Teresa Roberi credeva gravatoria a suo riguardo la suddetta sentenza, consisteva nell'erroneo ed illegale motivo di ravvisare per dotale la ragione di credito verso il sig. Bellone di lei marito, e dover conseguentemente godere di tutti e singoli i benefizii alle doti concessi.

Ma l'insussistenza ed inefficacia di detto motivo a fronte della legge essere patentemente stabilita, in quantochè una ragione di credito qualunque della moglie verso il proprio marito non può considerarsi per dotale, salvo risulti apertamente dell'impressogli carattere di dote mediante l'opportuno istromento dotale precedente la celebrazione del matrimonio, in difetto mancassero a detto credito i necessarii estremi, che soli convengono ad una dote legittimamente costituita.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nè potesse giovare all' avversante la circostanza che il proprio credito traesse la sua origine dell' instituzione particolare fatta a suo favore nel testamento 5 febbraio 1789 di Gioanni Roberi, padre della suddetta Teresa avversante, a titolo di dote, se si considerasse che il fatto e volontà sola del padre non poteva rendere dotale l' ammontare di un' istituzione particolare lasciata alla propria figlia, qualora all' occasione del matrimonio non fossesi proceduto all' opportuna confezione di un instromento di costituzione di dote, e se il difetto d' instromento dotale escludeva dalla ragione di credito della Teresa Roberi il carattere di dote, questo non poteva nascere nè dalle rispettive quitanze passate dal marito Bellone all' occasione che riceveva una parte dell' ammontare dell' istituzione particolare fatta a favore di sua moglie, nè conseguentemente dalla tacita adesione del marito.

Ciò posto, disse che la somma chiesta dalla Teresa Roberi di L. 1500 si risolveva in semplice credito ipotecario, il quale a termini del vigente sistema ipotecario era di natura tale da non potersi opporre all' atto d' aggiudicazione ottenuta sotto il 10 febbr. 1827, mediante le condizioni e cautele da esso Ramello offerte per l' assicurazione del di lei credito.

Persistette la Teresa Roberi nel sostenere doversi, dietro le assentate massime derivate dal diritto comune, considerare il suo credito qual dotale, cui era stato impresso tale carattere dalla volontà ripetutamente espressa non solamente dal rispettivo padre e suocero nelle tavole testamentarie, ma ben più dagli stessi coniugi in atti pubblici, ed in ogni tempo, dal che ne derivasse che li medesimi sempre e costantemente avessero voluto, ed avessero considerato come dotale tale credito.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ritenuta questa verità, cadessero le avversarie osservazioni tendenti ad insinuare essere sufficiente la generica avversaria offerta di pagare i crediti anteriori, fatta unicamente in adempimento al prescritto dell' art. 93 del R. Editto ipotecario, non potendo essa tener luogo come semplice obbligazione personale di quel beneficio che la legge accorda alle mogli quando hanno in pericolo le loro doti.

Per parte del Pietro Giuseppe Bellone, pure convenuto, si ammise la sua vergenza *ad inopiam*, e non possedere esso altri beni oltre quelli descritti nel decreto ingiunzionale rilasciato dal Regio Tribunale di Prefettura di Mondovì del 6 dicembre 1826, epperciò non dissentire la chiesta assicurazione e manutenzione.

Sovra del che, di consenso delle parti, emanò il 1.° febbraio 1828 ordinanza con cui si assegnò la causa a sentenza.

Per parte della Teresa Roberi alla pubblica udienza per vieppiù dimostrare esserle gravatoria la sentenza pronunciata dal Regio Tribunale di Prefettura di Mondovì il 13 settembre 1827, si disse che la di lei dote era stata espressamente costituita cogl' istromenti di cui avea fatto fede in decorso di causa, li quali racchiudevano termini e disposizioni capaci a tener luogo di una costituzione dotale assai più che virtuale;

Non essere suo pensiere di voler far considerare dotale il legato del di lei padre, di cui nel suo ultimo testamento del 5 febbraio 1789 per ciò solo che sia stato fatto per tener luogo di dote, come ivi letteralmente era stato espresso, perchè quando tale legato fosse stato da essa liberamente riscosso, non avrebbe avuto per se alcun carattere dotale,

Ma ritenuta soltanto la natura del legato e la volontà del testatore, richiamò l' attenzione del Magistrato al modo con cui venne eseguita questa stessa volontà;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che infatti essendosi dai figliuoli ed eredi del Gio. Roberi pagato il legato di dote ciascuno per la loro virile, aveano concordato nel qualificare dotale il legato cui soddisfacevano, e tutti richiesto avessero le cautele per la conservazione, e restituzione della dote, e taluni vi comprendessero pure i lucri dotali;

Esaminando inoltre gl' instromenti da essa in causa prodotti disse, che trattandosi di atti in tempi diversi ed in epoche rimote stipulati, mentre giustificavano che le sue ragioni dotali erano scevre di collusione o di frode, non lasciavano d' altro canto dubitare che la mente delle parti fosse sempre stata quella di aver per dotale la somma, che a tale titolo era stata legata dal padre Roberi nell' ultimo suo testamento;

Doversi perciò conchiudere che se ai prodotti instromenti nulla mancava in compimento di vera constituzione dotale, altro non si era che l' intestazione;

Che se si avesse voluto pretendere pur anco il di lei intervento nella costituzione dotale onde averne il di lei assenso, disse che interessando ognora alla moglie di aver una dote, si ha la medesima secondo li noti principii per acquiescente, tuttavolta che non è opponente, e che essa col di lei intervento e consenso prestato nell' istromento 8 gennaio 1805 avea virtualmente confermati, e ratificati li due precedenti del 1802;

Che infine le iscrizioni ipotecarie prese già sino sotto il regime Francese, escludendo che li terzi contraenti col marito potessero ignorare li vincoli dotali che ne ligavano il patrimonio, dimostravano pur anco quanto fosse costante, e pubblicamente spiegata la volontà dei coniugi Bellone di aver fra essi una costituzione dotale.

A fronte di queste osservazioni rendersi palese il gravame infertole colla succitata sentenza del Tribunale di Prefettura di Mondovì; tanto più che il me-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

desimo Tribunale non avesse fatto luogo all' insistenza nel possesso dei beni, che unicamente si potessero a largo estimo separare per l' assicurazione della di lei dote e ragioni dotali, e non avendo fatto luogo a quest' insistenza avea in tal modo leso i di lei diritti.

Che le cautele colle quali il Regio Tribunale avea voluto che andasse corroborata l' offerta fatta dal Ramelli di pagare il di lei credito, combinate col motivo di decidere, non mettevano a coperto il di lei interesse, essendo obvio il ritenere che in dipendenza dell' appellata sentenza, il di lei credito non sarebbe altro che il legato delle L. 1500, il quale solo sarebbe stato il Ramelli tenuto di pagare.

Quindi essa si sarebbe trovata ridotta a dover rinunciare ad aver una dote, a rinunciare al fardello dal di lei marito ricevuto, ed avrebbe dovuto in fine rinunciare a quei lucri dotali che il marito in tempi non sospetti avea voluto a di lei favore stipulare.

Ed il Reale Senato con sentenza del 9 febbraio 1829, ref. D. Equite Vergnasco, dichiarò esser luogo a favore del Ramelli all' aggiudicazione degli stabili posseduti da Bellone, con che dal Ramelli si prestasse cauzione con sottomissione di pagare, ed impiegare a favore della Roberi in assicurazione il totale delle somme dal Bellone confessate ricevute in instrumenti 8 febbraio e 17 luglio 1802, e 8 gennaio 1805, ed ogni altra somma che potesse aver conseguita in conto della dote di lire 1500 antiche, e della somma di L. 226 antiche, valore degli effetti, sotto deduzione del valore di quelli che ella riteneva, coll' aumento dotale consuetudinario, e legittimi interessi dal giorno dell' aggiudicazione in poi, da pagarsi questi liberamente alla Roberi, salvo per dette doti ed aumento le ragioni di riversibilità all' evenienza del caso.

E per l'accertamento mandò alle Parti di comparire avanti il signor Relatore della causa, compensate le spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Deposizione falsa con accusa — Ritrattazione della medesima — Giuramento prestato — Giudicio criminale.

Stefano A. e Lorenzo D. (il primo arrestato il 25 di gennaio 1828, ed il secondo costituitosi in carcere il 4 del successivo febbraio) furono inquisiti d'avere il 1.° di febbraio 1825 dinanzi al Giudice di Alba deposto di circostanze tendenti a scansare i padre e figlio S. da una contravvenzione ai regolamenti forestali, ed a far considerare il Camparo malversatore nell'esercizio delle sue funzioni, avendo detto che il medesimo avea accettato danari per non dar corso al verbale già esteso; con aver poscia avanti lo stesso Giudice rivocate spontaneamente le loro deposizioni, ed asserto sempre con loro giuramento, che le medesime erano contrarie al vero, e che a ciò fare vennero indotti dai predetti padre e figlio S.

Con sentenza del R. Senato del 26 di febbraio 1828 i suddetti inquisiti sono stati condannati a sei mesi di carcere, *a die* in quanto al D. perchè si costituì spontaneamente, spese e sottomissione. I fatti di diversa deposizione erano pienamente stabiliti, ma siccome gli inquisiti andarono volontariamente a ritrattarsi avanti lo stesso Giudice, non si considerò la cosa come falsità, ma come uno spregio del doppio giuramento prestato, e della giustizia. L'accusa poi di malversazione fatta ricadere con tali deposti sul Camparo ha resa più grave l'inquisizione, cosicchè, astrazione fatta da quella, avrebbe forse avuto luogo una pena minore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Contravvenzioni boschili — Multe — Obblazioni — Vidimazione di esse dagli Avvocati Fiscali o Generali o Provinciali — Loro parere per l' accettazione o no delle offerte.

L' articolo 3 delle Regie Patenti del 15 aprile 1825 determina, che le obblazioni per contravvenzioni boschili siano sottoposte alla vidimazione dell' Avvocato Fiscale, se l' importo della multa è minore di lire cento, ed a quella dell' Avvocato Fiscale Generale, se eccede tale somma.

Nel vidimare uno di questi atti l' Avvocato Fiscale Generale presso il Reale Senato di . . . . opinò, che non fosse accettata l' offerta somma pel motivo, che il suo ammontare non sarebbe proporzionato a quello della multa.

A ciò si eccepì dall'Autorità amministrativa, che se si attribuì agli Avvocati Fiscali il diritto di tale vidimazione non si fu per altra ragione, se non che esaminino, se la contravvenzione sia per la sua natura una di quelle, sulle quali si possa transigere, e che all'Amministrazione forestale e non a loro competa di riconoscere se la somma esibita debba o non ravvisarsi proporzionata, mentre altrimenti limiterebbero il potere della Regia Segreteria di Stato per gli affari dell' Interno o dell' Azienda Economica dell' Interno, a cui spetta l' approvazione.

Rassegnata la questione alla Podestà Superiore, diede il riscontro di cui segue il tenore:

» La legge, la quale autorizzò l' accettazione delle obblazioni nelle cause concernenti all' amministrazione de' boschi, prescrivendo, che a quest' accettazione procedesse il vista del Regio Fisco, ebbe principalmente

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per iscopo di cautelare maggiormente l'interesse della parte pubblica, e di prevenire gli abusi, che avrebbero potuto derivare dalla facoltà di transigere sulle multe.

» Ciò posto, gli Avvocati Fiscali Generali od Avvocati Fiscali oltre che debbono riconoscere, se la natura delle contravvenzioni sia per avventura di ostacolo alle transazioni proposte, possono adunque esprimere il loro parere circa tutto ciò che si appartiene agli interessi di cui sono per ufficio i difensori ed i custodi; hanno eglino per conseguenza il diritto di osservare, se l'oblazione sia o no proporzionata alla multa incorsa, nè l'uso di questo diritto può in veruna guisa pregiudicare quello che è attribuito al Ministero od all'Azienda, avendo pur sempre la facoltà di concedere, o di negare la loro approvazione ».

Appello — Lettere di appellazione — Termine decorso — Mandato.

A soluzione di un proposto quesito serviranno le seguenti massime state sancite dal R. Senato Genovese in causa Canessa e Ratto con sentenza del 3 di agosto 1827 ref. D. Penecini:

» Allorchè, spirati i termini concessi per introdurre l'appello, l'una delle parti litiganti ricorre al Magistrato supremo, ed esposti varii motivi, richiede la restituzione in tempo, essa debbe credersi accordata col semplice rilascio delle supplicate lettere di appellazione.

» Allorchè si elegge un mandatario, e gli si concede la facoltà di vendere, permutare, ed ipotecare i suoi beni stabili congiuntamente a quella di amministrarli, essa dee comprendere il caso della stipulazione di nuove locazioni a nuovi conduttori, quantunque in esso mandato siasi fatta espressa menzione, *che egli potrà rinnovare* le già esistenti locazioni, e non siasi fatta parola alcuna per la specie antecedente.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Agente dell'Autorità — Esercizio di sue funzioni — Eccedenza del potere confertogli — Resistenza al medesimo — Delitto.

Si cerca se la resistenza fatta ad un agente dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni cessi di essere delitto nella circostanza che questo stesso agente ecceda i limiti del suo potere.

Risp. Allorquando gli agenti dell'Autorità eccedono i limiti, entro i quali volle la legge che fossero circoscritti i loro poteri, possono, all'evenienza de' casi, i particolari denunciare i fatti alla Superiore Podestà, ma non è in loro facoltà di opporsi agli atti degli agenti medesimi, ove credano che quegli atti siano più o meno contrarii alle leggi. Ciò stante, egli è chiaro, che l'opposta resistenza sarebbe nel concreto delittuosa, e soggetta a pena.

Mobili di negozio od altri — Inventario di essi — Scritta relativa privata — Insinuazione — Avvertenza intorno agli inventarii notarili.

Avviene talvolta, che si procede tra particolari ad inventarii per semplice scrittura privata, e ciò avviene soprattutto quando si tratta di oggetti mobili cadenti in un negozio, ovvero in un affittamento, e si cerca se inventarii siffatti, venendo insinuati, siano soggetti al prescritto dall' art. 39 della tariffa del 1.° di aprile 1816?

Risp. Si opina, giusta il parere anche di autorevole Persona, che a tali inventarii non sia applicabile il precitato articolo 39 relativo a quelli formati da' Notai e Segretarii *; e si crede con fondamento che qua-

---

* *Avvertano i Notai nella formazione degl' inventarii d' indicare l' ora del principio e della chiusa di ciascuna vacazione. Ciò è espressamente prescritto dal § 9 della tariffa dei loro diritti pubblicata con Manifesto Camerale del 20 di aprile 1816; e la prescrizione medesima venne ripetuta nella vigente tariffa dei diritti notarili annessa al Regio Editto del 23 di luglio 1822, art. 12.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

lunque sia il numero delle vacazioni in essi comprese, non possano risguardarsi che quali atti di descrizioni di mobili, e che siano solo sottoposti al diritto fisso di L. 2 per ogni atto, di cui all'art. 51 della stessa tariffa.

Risposte ad interrogatorii — Valore di esse — Differenza fra gl'interrogatorii, e l'instanza per la produzione di scritture, libri-giornali, ecc. ecc. — Nozioni relative.

Le risposte ad interrogatorii non impediscono l'effetto delle contrarie prove. Dipende poi dalla prudenza del Giudice il determinare la forza che debbono avere le risposte per far conoscere la verità de' fatti in questione: » Voluit Praetor adstringere eum qui convenitur ex sua in iudicio responsione, ut vel confitendo, » vel mentiendo se se oneret (leg. 4 ff. *de interrogat.*) ».

Si può fra le confessioni delle parti annoverare ciò che può risultare dalle scritture, di cui una parte domanda l'esibizione, come dal suo libro-giornale o da altra scrittura, se siano presentate dalla parte cui si domanda. Ma vi è questa differenza fra una domanda dell'esibizione delle scritture di una parte che non le produce, e quella delle risposte agl'interrogatorii, che si può ricusare di esibire le scritture, se non si voglia farne uso; ma non si può ricusare di rispondere, se i fatti sieno pertinenti. Imperocchè le parti debbono confessar la verità di tutti i fatti, la cui cognizione è necessaria per giudicare ciò ch'è in lite; e questa cognizione dee essere comune a tutte le persone, cui interessa. Ma i libri-giornali e le altre scritture proprie di una parte, non sono comuni ad amendue, e possono in queste scritture esservi fatti, la cui verità debba essere tenuta secreta, e che neppure riguardino il soggetto della lite. Perciò una parte non può esigere dall'altra, che produca o esibisca una scrittura, di cui questa parte non vuole per se far alcun uso; ma dipende dalla sua buona fede di esibire o di ritenere la scrittura, di cui le è domandata l'esibizione; nè vi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

è obbligo di produrre se non quelle sulle quali si fonda il proprio diritto. Che se nel rifiuto di presentare una scrittura vi fosse qualche giusto sospetto di mala fede, come se un creditore che domandasse una rendita arretrata oppure gl' interessi di questa rendita medesima, ricusasse di esibire il suo libro-giornale, in cui pretendesse il debitore che fosse fatta menzione de' suoi pagamenti, dipenderebbe dalla prudenza del Giudice di ordinare su questo rifiuto ciò che più conviene alle circostanze della causa.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pavia, 26 *febbraio* 1829. È detto, che anche a madonna Astrea si può tesser corona di bei versi di cose sue. Ciò seppe Menagio, Amelio ed altri: e ciò pur sanno alcuni nostri eruditi giovanetti, che si raccolgono in private adunanze per esercizii legali, e singolarmente il sa il sig. Stanislao Ambrogi, giovine dottore d' ottima espettazione, che nell' ultima adunanza ha letto i seguenti versi latini, quasi dettati all' improvviso intorno al tit. *de testamentis*, ed a quello = *qui testamenta facere possunt.*

Iamque alio trahor. Ah! Lacrymae ne sitis inertes:
Ah! Vos, nescio cur, faciles quandoque placetis.
Communem vobis aeque, nostrisque camoenis,
Materiam ingredior. Morientum iussa suprema,
Post obitus servanda, cano. Lenimus acerbi
Vim fati, nostrique aliquid superesse putamus,
Cum quae praecipimus, curant facienda nepotes.
Hinc cuique est civi veteri data lege facultas,
De re posse sua tabulis legare supremis,
Ut velit, ut iubeat: patrio modo iure solutus,
Consilii compos, bis septem expleverit annos.

Il poetico componimento riscosse meritati applausi: e l' Avvocato Ambrogi fece promessa di recitarne un altro nella prossima adunanza intorno alle successioni *ab intestato*.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 28 *febbraio* 1829. Nella causa Mazer e Frossard la nostra Corte Reale con sentenza del 23 del corrente ha deciso, che allorquando i gerenti di una società in commandita hanno dato la loro dismissione, la società medesima rimane *ipso iure* risolta: ed ha pure deciso colla stessa sentenza, che i commanditarii, i quali sono incaricati dall' assemblea degli azionarii d' amministrare, e di conservare i fondi sociali nella qualità di commissarii, non fanno atto di gestione nel senso degli art. 27 e 28 del codice di commercio, e non addivengono solidariamente risponsali delle sociali obbligazioni.

Orléans, 1.° *marzo* 1829. Ci scrivono da Parigi, che la Corte Reale in udienza del 21 del passato mese di febbraio ha pronunciato, che il proprietario, il quale diede in affitto un magazzino destinato a conservare i fogli di stampe da ridursi in libri, è risponsale delle avarie sopravvenute a motivo d' intemperie delle stagioni, allorquando venne costituito in mora di fare le necessarie riparazioni. Questa sentenza fu profferita nella causa Tenon contro Michaud, libraio editore di opere importanti, e singolarmente della *Biografia Universale*.

Lione, 2 *marzo* 1829. Le ultime sentenze del Tribunale di commercio di Parigi del 24 dello scorso mese costituiscono in istato di fallimento i signori Vigneaux, Passault, e Goupy.

Torino, 7 *marzo* 1829. S. M. con R. Brevetto del 27 del passato mese si è degnata di approvare un contratto stato stipulato dall' Intendente di Voghera con Alessandro Aprile per la triennale manutenzione della strada reale di Piacenza da Casteggio alla Bardonezza.

— Il giorno stesso S. M. ha firmato una tabella per la nomina di tre Giudici di Mandamento nel distretto del Senato di Savoia, a favore cioè dell' Avv.° Francesco Maria Bernaz, Giudice di Douvaine, Provincia del Chiablese, dell' Avv.° Carlo Laurent, Giudice di Aiguebelle (Moriana), e dell' Avv.° Tommaso Perrier, Giudice di Taninge (Faussigni), il primo traslato da Aiguebelle, e gli altri due di prima nomina.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Il dì 1.° del mese corrente fu pubblicato un manifesto dell' Eccell.ma R. Camera de' Conti, con cui sonosi fatte note le seguenti Sovrane determinazioni: 1.° sino a tutto il prossimo mese d' agosto il diritto d' entrata sulle fave è diminuito a lire due il quintale decimale; 2.° l' importazione d' essa derrata, che s' effettuerà con bastimenti di bandiera nazionale, godrà della diminuzione del terzo sui diritti come sovra stabiliti, in continuazione del favore conceduto con R. Biglietto del 30 dicembre 1824, fatto di pubblica ragione con manifesto Camerale del 17 gennaio 1825.

— Nel N.° precedente di questo Giornale, pag. 139, abbiamo fatta nota la tariffa approvata da S. M. in udienza del 10 dello scorso mese per la stampa dei ricorsi, decreti e bandi accennati nelle R. Patenti del 10 dicembre 1828, ed ora presentiamo qui l' elenco degli Stampatori destinati dalla R. Segreteria di Stato (Interni) nelle Provincie del Regno per la stampa suddivisata:

Senato di Piemonte = *Acqui*, Oddonini Carlo — *Alba*, Botto Domenico — *Alessandria*, Capriolo Luigi — *Aosta*, Ibertis Pietro Alberto — *Asti*, Grassi Carlo e Comp.a — *Biella*, Amosso Giuseppe — *Casale*, Corrado fratelli — *Cuneo*, Rossi Pietro — *Ivrea*, Marchisetto vedova — *Lomellina*, Majnardi Pietro a Vigevano — *Mondovì*, Rossi Luigi — *Novara*, Miglio Gerolamo — *Ossola*, Vercellini Maddalena, nata Rusca, a Pallanza (finchè sia eretta una Stamperia nel Borgo di Domodossola) — *Pallanza*, Vercellini Maddalena, nata Rusca — *Pinerolo*, Massara-Novara — *Saluzzo*, Lobetti-Bodoni — *Susa*, Gatti Gerolamo — *Torino*, Favale Giuseppe — *Tortona*, Rossi Francesco — *Vallesesia*, Calligaris Francesco a Varallo — *Vercelli*, Degaudenzi Michele — *Voghera*, Sormani.

Senato di Savoia = *Alta Savoia*, Blanc a Moutiers — *Carouge*, Burdet Amedeo a Annecy — *Chiablese*, Munier Pietro a Evian — *Faussigny* e *Genevese*, Burdet Amedeo a Annecy — *Moriana* e *Savoia Propria*, Platter (la Stamperia) a Ciamberì — *Tarantasia*, Blanc a Moutiers.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Senato di Nizza = *Nizza*, *Oneglia* e *S. Remo*, Canis Angelo Michele Giuseppe a Nizza.

Senato di Genova = *Albenga*, Rossi Felice a Savona — *Bobbio*, Sormani a Voghera — *Chiavari*, Botto eredi — *Genova*, Ponthenier padre e figli — *Levante*, Botto Vincenzo a Spezia — *Novi*, Puppo Carlo — *Savona*, Rossi Felice.

Due indici nuovi.

L' indice di un libro, diceva un antico, è la chiave, che ti apre i cancelli, che ti dà pronto l' adito, e ti porge in un attimo quasi sotto l'occhio i membri varii, che compongono un vastissimo edificio; e diceva pur bene quell' antico: un indice accurato è cosa utile e da pregiarsi. Noi ne annunciamo due usciti di fresco alla pubblica luce. Il primo è quello della nota *Pratica Legale* del Conte Gaetano Galli (ediz. 2.ª)*1, che da assai tempo aspettavano i Curiali. L' altro è il seguente: *Indice Analitico* dei tre primi tomi delle Instituzioni del Diritto Civile Universale del Senatore L. Secondo Bertolotti, compilato dal N. G. C. *2. Il Compilatore ha fatto un ottimo lavoro, e merita lode; ma migliore d' assai, e più proficuo sarebbe riescito se gli avesse dato una maggior estensione, ed avesse, per così dire, ridotti in esso alfabeticamente i sommi capi dell' Opera con ragione applaudita del Senatore Bertolotti.

---

*1 *Presso il Libraio P. Pic, sotto i portici della Fiera.*

*2 *Presso lo Stampatore Cassone sulla piazzetta detta della Misericordia, e presso i principali Librai della Capitale e delle Provincie. Si vende una lira.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 11 — TORINO 14 marzo 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Censo perpetuo — Fondo censito — Terzo possessore — Prescrizione.

Un terzo acquisitore di uno stabile affetto a censo perpetuo, che lo possede per più di trent' anni senza mai essere stato molestato, non può opporre la prescrizione contro il creditore censuario, il quale pendente questo termine esigette sempre dal debitore le annue pensioni.

Gli Ospizii civili di Genova, quai successori nei diritti già spettanti al Convento della SS.ma Trinità di Tortona, esposero al Tribunale di Prefettura della stessa Città, come l' ora fu Gioanni Molo con instromento 5 dicembre 1759 rogato Leardi vendette al detto Convento un censo perpetuo d'annue L. 12 imperiali, che constituì sovra un fondo detto la *Vigna grande*;

Che andando in credito essi Ospizii di L. 42, c.mi 56 per annualità decorse, aveano ottenuta ingiunzione contro Gio. Pietro Molo, erede del suddetto Gioanni, dal Giudice mandamentale, senza che si fosse levata opposizione alcuna;

Che però bramando di provvedersi in reale, ed essendo il sovr' indicato fondo censito posseduto da An-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tonio Gioanni Castellano di Sarezzano, chiesero e furono loro lasciate contro questi lettere citatorie a dir cause, per quali non dovesse dismettere detto fondo, giusta l' Editto ipotecario, salvo amasse meglio pagare i censi arretrati, e servire alle annualità decorrende.

Oppose il Convenuto trovarsi per mezzo anche del di lui padre sin dal 1770 nella proprietà e possesso del fondo asserto censito, senza mai essere stato diffidato dell' esistenza del censo, meno eccitato a pagarlo, perlocchè ogni azione contro di esso terzo possessore fosse prescritta.

Replicarono gli Attori prescriversi le azioni reali trascorsi trent' anni dal giorno che poterono sperimentarsi, e non essere siffatto termine per essi decorso, giacchè il debitore censuario non avea cessato il pagamento delle annualità che da anni cinque, onde essi non poterono esercire prima dell' azione reale, nè avevano necessità di alcun diffidamento per conservarla.

Il Tribunale di Prefettura suddetto, poggiandosi essenzialmente a quanto scrisse il Presidente Fabro nella sua definiz. 19, num. 13, lib. 7, tit. 13, con sentenza 13 luglio 1827 assolvette il Convenuto dalle dimande contro di esso promosse.

Mercè R. Patenti 18 gennaio 1828 s'introdusse appello avanti il Supremo Magistrato, ed attenutesi le Parti al sistema in prima istanza già svolto si mandarono deferire gli atti all'Uffizio del sig. Avv.° Generale, il quale in conclusioni 15 dicembre 1828, sottoscritte Mayneri, dopo d'avere premesso non essere la prescrizione che l' effetto nascente dalla presunta volontà indotta dal lungo silenzio dell' antico posseditore, e dalla niuna sua querela contro chi trovasi di poi e per assai tempo continua a gioire del possesso de' beni, che egli si aveva, che si restino li beni proprii del nuovo posseditore, così esigendo la civile economia, epperciò ove apparente, ma non reale si è lo trasandamento de' diritti, che non fuvvi occasione, o vi fu legittimo impedimento ad usarne, manchi uno degli essenziali elementi della prescrizione, e subentri la regola, *non valenti agere non currit praescriptio*, si fece a ragionare ne' seguenti termini =

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Passando alla disamina del punto controverso, vuolsi por mente non contendersi in fatto, che il convenuto per opera eziandio del di lui padre, del quale fu erede, trovasi fin dall'anno mille settecento settanta nel possesso del fondo detto *Vigna grande*, sul quale il loro autore Gioanni Molo aveva constituito il censo in ora proprio degli attori, senza mai essere stato da questi e loro autori per cagione di simile censo molestato, ma non contendersi del pari in fatto, che li proventi annui di detto censo, come asserirono gli attori, furono sempre pagati dal prenominato Gioanni Molo, e dal Gio. Pietro Molo suo figlio, ed erede, il quale da soli cinque anni in poi avrebbe cessato di soddisfarli.

Il tranquillo possesso nel Castellano oltrepassa adunque d'assai gli anni trenta; ciò tuttavia non basta come si disse, e conviene ad un tempo stabilire, che l'azione di cui gli Ospizi di Genova si valgono contro li beni da esso posseduti nacque da più di trent'anni, e potè da oltre sì fatto tempo essere sperimentata, condizioni queste indispensabili del pari al fine di produrre col lungo invocato possesso la prescrizione.

Se siansi tali condizioni appurate può solo chiarirsi attentamente badando a che sia il contratto di censo, ed alle derivanti conseguenze.

Il contratto di censo a termini della Bolla Piana, da cui prende origine, ed a termini di varii giudicati, che ne spiegarono la forza, si è quello, per cui mercè una data somma taluno costituisce sovra certi determinati suoi fondi un'annua rendita detta censo, durativa finchè sussistono li beni censiti, ovvero chi ne è tenuto al pagamento la riscatta.

Non ostante di queste affezioni di fondi al censo, libera rimane la disponibilità dei medesimi nel venditore, che può trasmetterli a terzi, giacchè niente resta diminuito in lui per quanto riflette il dominio.

Doppia azione dal narrato contratto ne deriva, l'una *ex stipulatu* e personale, che obbliga il venditore in modo assoluto, finchè il censo sussiste, e non fuvvi novazione a curare che questo si serva, sia che continuino li fondi censiti ad essere presso lui, sia che li

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

abbia venduti; l'altra azione è reale, e dà diritto al compratore di rivolgersi pel conseguimento delli censi sui beni censiti in chicchessia sieno passati.

Amendue le accennate azioni nascono, e possono esperirsi, quando arriva il tempo prefisso, in cui l'annualità debba essere sborsata naturalmente, però si estinguono tosto eseguito il pagamento pel trito assioma *solutione tollitur obligatio*, cessando ogni azione, quando l'obbligazione è estinta * solo tornano a rinascere colla scadenza di una nuova annualità.

Ogni annualità constituisce distinto debito, e distinto credito, e creansi così ogni volta nuove distinte azioni personali e reali; ciò non pertanto un considerevole lasso di tempo trascorso, senza che niuna delle nate annualità siano state chieste e sborsate, può indurre legittima presunzione di estinzione, o riscatto di quanto dava cagione alle medesime, e produrre la prescrizione del diritto sì di chiedere le decorse che le ulteriori.

Ma se ogni annualità fu sempre estinta, nè oltrepassarono trent'anni da che nacque la più antica rimasta insoddisfatta, ragion vuole, che non essendo per anco estinto il diritto di esigere le annualità, durino eziandio le azioni tutte alla consecuzione delle medesime da tale diritto nascenti.

Nella fattispecie furono le annualità censuarie sempre pagate da chi vi era personalmente tenuto, nè mai prima della narrata nacque circostanza di dover agire per la consecuzione dei censi, tanto meno passarono trent'anni dall'ultima annualità dovuta, e non soddisfatta.

Mai adunque il diritto ai censi fu prescritto, poichè mai potendosi oggettare gli Ospizi di trasandamento per trent'anni di verun'azione al conseguimento di quelli, forza è che ne siano tuttora investiti.

Li fondi, che il Molo vendette al Castellano passarono nel dominio di questi coi pesi, che vi erano inerenti, tuttochè quegli lo abbia lasciato ignaro della loro esistenza, ed allora solo sariagli stato dato di prescrivere la libertà, quando avesse potuto contare trent'anni

---

* *L. 6, ff. quib. mod. pignus vel hypot. solvit.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di silenzio per parte degli Ospizi dal giorno in cui fosse nato a favore di essi il diritto di agire, quando per negligenza de' medesimi fosse stato per trent' anni in possesso di non essere molestato *in reali*, tuttochè posseditore dei fondi vincolati, e così quando in certa guisa avesse potuto considerarsi posseditore per trent' anni di un diritto loro.

Nè perciò muove l' Uffizio l' argomento, cui poggiossi il Tribunale di Tortona, dedotto dalla legge ventinove ff. *quib. mod. ususf.*, *vel usus amit.*, per dire, che al compratore dei fondi censiti basta il trascorso di tempo onde prescrivere ogni debito di censo, sebbene non siano trascorsi trent' anni dacchè il constitutore di quello desistette dal soddisfarli.

Si tratta in detta legge la questione, se chi diede il fondo su cui aveva diritto d' usufrutto in affitto al proprietario che lo vendette in pieno dominio ad un terzo abbia perduto l' usufrutto non ostante che il primo abbiagli sempre pagati i fitti convenuti, ed il Giureconsulto Pomponio risponde essere cessato l' usufrutto, giacchè il compratore usufruì per conto suo, e non dell' usufruttuario.

Notabile, ed essenzialissima si è la diversità che passa tra la ivi svolta questione e la fattispecie.

Havvi in quella un compratore d' un fondo che lo godette quale assoluto padrone, esercì ad un tempo tutti li diritti dal dominio diretto, ed utile derivanti, e così quelli pure spettanti all' usufruttuario, il quale lungi dal turbarlo in tale esercizio, cessò d'usarne egli stesso; quindi si ravvisa da un canto nel compratore possesso diuturno non contestato della qualità d' usufruttuario, e d'altro canto si ravvisa nell' usufruttuario tacita annuenza, che quegli si godesse di sì fatta qualità, e trasandamento de' suoi diritti in quanto a vece di curare che vi fosse chi lo rappresentasse, ed usufruisse per lui, non impedì, potendolo, anzi permise, che vi fosse chi realmente usufruisse per proprio conto.

Consona colla questione trattata in detta legge, e dissimile onninamente dalla fattispecie di cui è caso, si è quella eziandio invocata dal Tribunale di Tortona

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

desunta dal numero tredici della definizione diciannove del Codice del Presidente Fabro al titolo *de praescript.* XXX *vel* XL *annorum.*

Dopo avere il lodato Presidente stabilito che l' obbligo di pagare li canoni non si prescrive nell' enfiteuta che dopo trent' anni dal giorno che il titolo fu intervertito, e dopo aver osservato che siffatto termine basterebbe pure al terzo possessore, « ut incipiat praescribere, si modo directus dominus possessionem civilem amiserit, quae per decennium amittitur quasi per oblivionem, tum quoque cum alienationem se inconsulto ab emphyteuta factam ignoravit », soggiunge nelle allegazioni essere desso di parere, « idem iuris fore tametsi pensio annua interim ab emphyteuta quotannis soluta probaretur dummodo ignorante tertio bonae fidei possessore, per textum elegante in L. Pomponius ».

Il terzo possessore del pieno dominio di un fondo enfiteotico racchiude in se la duplice qualità di direttario, e di enfiteuta, e continuando possedere per trent' anni, resta in pari condizione rispetto al primo direttario, di quello fosse rispetto all' usufruttuario il compratore contemplato nella succitata legge.

Questi, sciente e paziente l'usufruttuario, usufruì egli stesso; quegli, senza contraddizione del direttario ne avrebbe in tutta l' estensione assunta la qualità: ambidue avrebbero posseduto quanto spettava a quegli, il quale potendo non li avrebbe fatti desistere dall' intrapreso possesso.

E qui si osservi, che il diritto del direttario alla pensione si misura dal suo dominio nel fondo enfiteotico, ed allora il pagamento della pensione mantiene vivo il diritto in quanto provenga da chi possiede, e dimostri con ciò che possiede non qual assoluto pa-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

drone, ma quale semplice enfiteuta, onde resti esclusa l' idea d' un altro diretto dominio qualunque fuori della persona, cui è la pensione pagata, locchè non accade quando pagasi la pensione dall' enfiteuta dopochè cessò dal possedere ei stesso li fondi enfiteotici.

Così l' usufruttuario perde l' usufrutto quando cessa d' usufruire almeno per interposta persona, e vi ha chi esercita per oltre trent' anni il pieno dominio sui fondi cadenti nell' usufrutto.

Il creditore censuario all' opposto non misura verun diritto di dominio sui fondi censiti; ma è rivestito di una *semplice ragione di credito* esperibile anche sui medesimi in difetto di pagamento da chi vi è obbligato; e non può impedire la trasfusione del pieno dominio di detti fondi in un terzo, nè pretendere di dare alla medesima il suo assenso.

Quindi il terzo possessore comunque godasi del pieno dominio dei fondi, non funge in guisa veruna le veci di detto creditore; questi poi, che ha alligati ad un tempo per la soddisfazione de' suoi averi il constitutore del censo e li beni censiti, non perde le sue azioni personale, e reale salvo da entrambi, cioè dal detto constitutore, e dal possessore de' fondi, siasi realmente cessato per trent' anni di soddisfarlo senza ricevere da esso molestia giudiciale, avvegnachè giusta le premesse considerazioni non cominciano le mentovate azioni, e non sono, sì l' una, che l' altra esperibili che dal giorno, in cui vi è annualità dovuta, e non pagata, ma cessano all' epoca in cui si effettua il pagamento per rinascere, ed essere solo esperibili di nuovo alla decorrenza di una nuova annualità.

Ciò tutto stante si ripete, che il creditore censuario, quando trovossi soddisfatto dal constitutore del censo, non resta arguibile di trasandamento se non molestò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

il terzo possessore, poichè privo eziandio pel ricevuto pagamento dell' azione reale, che va compagna coll' esistenza del debito, altamente reclama l' applicazione della surriferita regola: *contra non valentem agere nulla currit praescriptio.*

Non altrimenti decise la Rota Romana in caso identico a quello, di cui si tratta, e ne fu il motivo, » quod » praescriptio contra possessorem fundi censiti incipiat » decurrere dumtaxat ab eo die, quo principalis debitor cessavit in solutione ea communi ratione, » quod non valenti agere non currit praescriptio ».

» Si debitor census advenientibus temporibus solu» tionum faciendarum sponte solverit omnes respon» siones censuales, et propterea successivis temporibus « solutione eius, quod debebatur, omnis fuerit sublata » obligatio, et liberatus fundus ipse oneri census ob» noxius, nullam habebat amplius actionem creditor, » qua possit experiri contra tertium possessorem, et » ideo, quum non possit agere, non potuit contra eum » currere praescriptio » (Cencius *de censibus* pars 2.ª, cap. 2, quaest. 5, art. 9, n.° 49).

E per tutti li sopra fatti riflessi fu di sentimento l' Uffizio essersi bene dagli Ospizii Civili di Genova appellato dalla sentenza del Tribunale di Prefettura di Tortona 13 luglio 1827.

Ed il Reale Senato con sentenza del 20 febbraio 1829 ref. D. Leardi dichiarò tenuto il Castellano alla dismissione del fondo sottoposto al censo portato da instromento 5 dicembre 1759, da eseguirsi in conformità del Regio Editto 16 luglio 1822, salvo amasse meglio corrispondere gli annui censi decorsi, e decorrendi; spese compensate.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Architettura civile ed idraulica — Misuratori, Agrimensori, ed applicati all' Ufficio de' ponti e strade non patentati — Operazioni appartenenti a tale scienza esercitate da questi — §§ 5 e 6, tit. 14 delle Costituzioni per le R. Università — Direzioni e prescrizioni in proposito della Superiore Podestà.

Pervenne a notizia dell' Autorità Superiore, che alcuni misuratori, agrimensori, ed applicati all' Ufficio de' ponti e strade non patentati esercitano impunemente operazioni spettanti all' architettura civile ed idraulica, sia per affari privati, sia per quelli dei Comuni, e qualche volta anche per delegazioni de' Regii Uffizii contro il disposto dei §§ 5 e 6, tit. 14 delle Costituzioni per le R. Università; dal che ne deriva il doppio inconveniente, che il pubblico è ingannato e mal servito da persone inette, e che gli aventi diritto all' esercizio dell' architettura idraudica e civile trovansi pregiudicati nel loro interesse.

Essendo importante di far cessare un sì pernicioso abuso, la Superiore Podestà con lettera del 28 di febbraio 1829 diramata ai signori Prefetti de' Tribunali del Regno, ha loro inculcato di dare tostamente gli opportuni provvedimenti, perchè vengano esattamente osservate le disposizioni contenute nei sovra accennati due paragrafi, con prescrivere, che nè dal Tribunale, nè dalle Giudicature ad esso soggette non debbano ammettersi in giudicio le perizie dei misuratori ed agrimensori se non sono patentati e piazzati, e se non che per le cose concernenti alla rispettiva loro professione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Carbonaia — Stabilimento in maggior vicinanza de' boschi di quella voluta dalla Legge — Permissione per esercirla per un tempo determinato — Accendimento oltre il termine permesso — Contravvenzione — Tribunale di Prefettura — Giudicato favorevole al contravventore — Denuncia del medesimo alla Superiore Podestà — Considerazioni relative.

Con Decreto del 14 di novembre 1827 il signor Intendente di . . . . . aveva concesso a G. R. la permissione di stabilire una carbonaia in maggiore vicinanza dei boschi di quella stabilita dall'articolo 29 del Regolamento del 15 ottobre 1822, con che però dovesse essere estinta al 30 dicembre seguente.

Essendosi ritrovata accesa in giugno 1828, venne esteso in odio di G. R. un verbale di contravvenzione, ma comparso questi innanzi al Tribunale fu assolto sulla osservazione da lui fatta, che per l' abbondante neve caduta in dicembre gli era stato impossibile di ridurre in carbone nel tempo concessogli il legname, di cui erasi provvisto, e che impedito così dalla forza maggiore, aveva dovuto protrarre l' accendimento di sua carbonaia.

Siccome per l'importo della multa, in cui il contravventore sarebbe incorso, la sentenza non era soggetta ad appello, ebbe perciò l'Amministrazione forestale a denunciare alla Podestà Superiore la precitata sentenza; e di fatto la medesima non fu trovata conforme ai veri principii di ragione, sul riflesso massime che se il G. R. non era stato in grado di proseguire la sua operazione, libero gli era di ricorrere di nuovo al signor Intendente, che determinato avrebbe sopra le sue instanze.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Scritta privata contenente contratti da seguire per instromento — Minute notarili — Se tale deposito equivalga all'insinuazione della scritta depositata — Parere del signor Procuratore Generale di S. M. — Manifesto della Regia Camera de' Conti — Multa a' Notai *.

Persona Autorevole scrisse la seguente lettera il 9 di marzo 1829 al Notaio G. . . . . — « Sono interrogato da V. S. M.to Ill.re con lettera del 6 del corrente intorno ad un dubbio, sul quale ha già risposto il sig. Procuratore Generale di S. M. con lettera del 27 di aprile 1818, che diede poscia luogo ad una circolare mandata attorno dalla Generale Azienda di Finanze del 20 del successivo mese di maggio. Si è ivi detto in chiari termini, che la scrittura posta in deposito non può ritenersi con ciò come insinuata, nè ridondarne alla parte alcun vantaggio. Guardisi dunque V. S. dal ricevere in deposito la scritta menzionatami della vedova Andreis-Mattioli. E qui debbo anche farle presente, che l'uso, anzi l'abuso di tali depositi invalso in parecchi luoghi, massime del Genovesato, ha fatto emanare il Manifesto Camerale del 4 di novembre 1820, ove, fra le altre cose, è comminata in proposito la multa a' Notai di ll. 50, estensibile alle ll. mille, ed eziandio alla sospensione.

Non richiamandomi ad altro il precitato suo foglio, ho il pregio di essere, ecc, ecc. »

---

* *Tutto quanto può risguardare l'esercizio del notariato sarà sempre colla massima sollecitudine riferito nel nostro Giornale così a governo degli stessi Notai, come delle parti contrattanti.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Negozianti da bosco — Legname ammucchiato sopra un fiume — Inondazione — Indennità.

Cercasi se una società di negozianti da bosco, che abbia lasciato ammucchiare in un fiume una quantità straordinaria di legnami senza ritirarli, per cui sia avvenuta una cresciuta tale di acque, che, traboccando abbiano recato danno ai terreni contigui, sia dessa tenuta ad un' indennizzazione verso i possessori delle proprietà danneggiate.

Risp. Si opina per l' affermativa, non potendosi il fatto dell' inondazione risguardare come il caso di forza maggiore, quando il trabocco delle acque è seguito per la grande quantità di legname lasciato soggiornare sul fiume, e così per negligenza, ed imprudenza dei socii nel negozio da bosco, i quali debbono perciò prestare ai padroni dei terreni danneggiati quell' indennità, che di ragione.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 26 *febbràio* 1829. Matteo Burke per avere contratto matrimonio con miss Bruce durante la vita della precedente di lui moglie Irlandese, venne condannato alla pena d' anni 7 di deportazione a Botany-Bay. Scontata la pena e ritornato in Londra pretese di riunirsi con mistriss Bruce, e sul suo rifiuto devenne contro di essa a minaccie di morte. Ebbe allora la medesima ricorso a' Tribunali, e con decisione del 23 di questo mese Matteo Burke fu condannato a dar cauzione di lasciar in pace la tradita miss Bruce, ed a rimanersi intanto in carcere sino alla prestazione dell' ordinata cauzione in persona idonea e risponsale.

Bordeaux, 4 *marzo* 1829. Un testamento olografo può essere scritto in lingua inglese, e la data del medesimo si ritiene siccome regolare, sebbene non contenga l'indicazione del luogo, in cui fu fatto. Così decideva la nostra Corte Reale nella causa Camo e Duchesne.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Parigi, 6 *marzo* 1829. La nostra Corte Reale nella causa de' signori Fabien e Bissette contro il sig. Conte Peyronnet con sentenza del 2 dello stante ha deciso, che non esistendovi leggi particolari intorno alla risponsabilità de' ministri, l' autorità giudiziaria non può conoscere d' un' azione civile contro un ministro del Re ragguardante alle sue funzioni. Ecco la sentenza testuale: » La Corte, considerando, che la legge del 24 di agosto 1790 nello stabilire, siccome principio fondamentale del nostro diritto pubblico, la divisione e l' indipendenza assoluta della podestà giudiziaria ed amministrativa, ha con ciò vietato a' Tribunali di conoscere indistintamente di qualunque sorta d' atti amministrativi; — Considerando, che lo statuto costituzionale non contiene alcuna deroga a siffatto principio, e che non essendovi leggi particolari regolatrici della risponsabilità de' ministri, l'autorità giudiziaria non può prendere ingerenza in un' instanza mossa contro di essi dipendentemente alle funzioni loro; — Considerando, che la domanda inoltrata contro il Conte di Peyronnet risguarda un fatto relativo alle sue funzioni di ministro; epperò in riparazione della sentenza de' primi Giudici ha dichiarato Fabien e Bissette non ricevibili nella loro domanda, e gli ha inoltre condannati nell' emenda e nelle spese ».

Torino, 14 *marzo* 1829. S. M. con sua R. Provvisione del 6 del corrente si è degnata di nominare il Conte Luigi Melano di Portula Collaterale nella R. Camera de' Conti a Direttore nell' Opera della mendicità istruita.

— Con R. Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Cristofaro Barberis ad autenticare quantunque non sia Notaio gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento, esclusi peraltro quelli soggetti all' insinuazione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— S. M. con Sovrano rescritto del giorno medesimo indiritto alla R. Camera de' Conti ha approvato lo stato de' Notai, che vennero alla M. S. proposti per essere nominati a membri dei Collegii notarili nelle varie Province del Regno, a mente dell' art. 6 dell' Editto del 23 di luglio 1822. Noi faremo noto questo stato in un prossimo numero del nostro Giornale.

— Con R. Patenti del 10 del corrente S. M. si è degnata di concedere alla Città di Chivasso la facoltà di tenere un mercato cotidiano di bozzoli, durante l' epoca della loro ricolta. Essa si ripromette, con tal mezzo, di agevolare alli suoi abitanti la vendita di quel prodotto a maggior loro vantaggio.

— S. M. con sua Sovrana Provvisione del giorno medesimo ha approvato due contratti, l' uno stipulato dall' Intendente della Provincia di Saluzzo il 6 dicembre 1828 con Giovanni Matteoda per l' inghiaramento della strada reale di Nizza tra Racconigi e Savigliano; e l' altro dall' Intendente Generale della Divisione di Savoia il 31 di gennaio 1829 con Carlo Arragon per l' inghiaramento della strada reale di Francia tra Pierre Baisse, e il ponte Beauvoisin.

— Il dì 8 dello stante sonosi pubblicate in questa Capitale R. Patenti del 23 del passato mese di gennaio, colle quali S. M. ha esteso a tutti gli Stati di terraferma l' obbligo di ottenere il *libretto*, a cui sono sottoposti in alcune Città di detti Stati gli operai e le persone di servizio, ed ha inoltre approvato un relativo regolamento, che va annesso alle stesse R. Patenti. Con esse la M. S. ha eziandio determinato, che la cognizione delle contravvenzioni, di cui in detto regolamento, sia riservata, in Torino, all' Uffizio del Vicariato, e nelle altre Città o Comuni ai Giudici o Tribunali di Prefettura, a termini del R. Editto del 27 di settembre

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

1822; che così le multe, come la pena sussidiaria del carcere dallo stesso regolamento prescritte, siano, in caso di recidiva, del doppio, e finalmente, che dette multe siano devolute per la metà al denunciatore, se vi sarà, e per ogni rimanente, o per l'intiero, all'Ospedale, od alle Congregazioni di carità del luogo della contravvenzione. — Gli operai e persone di servizio riceveranno il summentovato libretto vidimato ed in carta libera mediante lo sborso di cent. 30, in Torino dal Vicario, e Soprantendente Generale di Politica e Polizia; in Genova dalla Direzione di Polizia; e dai Sindaci nelle altre Città e Comuni. — Tutte le questioni, che insorgeranno tra i padroni e gli operai o servi per mercede, congedi, indennizzazioni, e per qualunque altro oggetto relativo al servizio, e che non potranno essere conciliate dall' Autorità incaricata di rilasciare i libretti, saranno rimandate al Giudice o Tribunale competente.

— Con circolare dell' Azienda Economica dell' interno del dì 11 di questo mese indiritta agli Intendenti, Ispettori e Sotto-Ispettori ai boschi e selve si è fatto noto, che la gran copia di neve caduta nel corrente anno sopra gli alti monti rendendo impossibile il tagliamento de' boschi nel tempo stabilito dal regolamento forestale, la Superiore Podestà avea conceduto, che nelle suddette situazioni possano i boschi cedui e d' alto fusto, e gli alberi da scorzare essere recisi a tutto maggio, e quelli resinosi a tutto giugno; e che inoltre era pure conceduto, che il taglio de' medesimi potesse ricominciare al 1.° di ottobre, e che s' intraprendesse eziandio, come negli scorsi anni, al 10 di agosto lo sfrondamento, e la mondatura, servate però a quest' oggetto quelle disposizioni già comandate in simili circostanze.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

VARIETA'.

Allocuzione di un Parroco dinanzi a un Tribunale.

Un Parroco della Diocesi di Langres, in Sciampagna, Abbazia di Quincy, chiamato a testimonio in giudizio, ne' primi giorni dell' andante Quadragesima, così parlava a' Giudici improvvisando, da vero pastore evangelico, a difesa dell' accusato:

» Siami lecito, o Signori, di qui spiegarvi que' sensi che in questo punto hanmi l' animo appieno occupato. Uom reo di delitto è meritevole, il confesso, della punizione dalle leggi statuita, a vendetta insieme della morale, e a sostegno de' sacri diritti della società.

» Ma pure, o Signori, se la natura del fallo non rechi con sè il carattere di certa gravità, allora il delinquente, siccome pare, è da riputarsi un vero sciagurato, e obbietto ben degno della pietà de' suoi simili, sul quale la legge non abbia a scaricare l' intero suo rigore. Voi meglio di me il sapete, o Giudici, il perdono essere della umanità il primo bisogno; e appunto a questo riguardo raccomando io alla indulgenza della giustizia l' accusato, che v' apparisce davanti per un preteso arrecato nocumento del valore di cinque lire.

» Nella mia condizione di ministro del Dio di clemenza e di pace, lasciate ch' io invochi dolcezza, e che a questa richiami il vostro pensiero. Così parmi di secondare gl' impulsi del vostro cuore, novella occasione apprestandovi di dispiegare gli usati vostri sensi spiranti umanità. In nome, ah! sì, d' umanità, in nome d' una famiglia sfortunata io voi prego e scongiuro, perchè, supposto anche il caso di colpa, vogliate esser meno severi in verso d' un accusato, i cui figli miserelli sospirano il pane.

» S' io sono da tanto da avervi commosso sullo stato d' un povero padre, sarò pago di aver compiuto un dovere, ed entrato a parte di quel contento ch' io provo pur sempre ove io vaglia a porger conforto e sollievo a quanti sieno alle pastorali mie cure affidati ».

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 12 TORINO 20 marzo 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Venditore — Privilegio — Interessi — Trascrizione — Art. 6, 39 e 46 del R. Editto del 16 di luglio 1822.

Il venditore conserva il privilegio pel prezzo della vendita di stabili seguita prima della legge del dì 11 brumaio anno 7.°, ancorchè non abbia sotto questa legge iscritto, se il terzo possessore neppur trascrisse salvo dopo che fu in vigore il codice francese. Tale privilegio ha effetto, tanto pel capitale, che per gl' interessi decorsi dal giorno della vendita.

Così ha pronunciato il R. Senato di Piemonte con sentenza del 20 di febbraio 1829 ref. D. Quigini-Puliga nella causa della Congregazione di Carità di Villafranca di Piemonte contro Vitale Bacchi.

Facciamo riserva di riportare altra volta la fattispecie, che diede luogo alla massima surriferita.

Noi siamo sempre stati solleciti nel far note col mezzo del nostro giornale le decisioni importanti del Supremo Magistrato relative soprattutto alla materia

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ipotecaria, che è di un generale interesse; e proseguiremo pur sempre a raccorle con ogni cura, onde i nostri lettori le abbiano tosto sott' occhio, e possano col tempo aversi una compiuta ed esatta collezione degli oracoli de' nostri Magistrati Supremi.

Ritratto gentilizio — Statuto di Tortona — Piazze da Procuratore — Prelazione.

La prelazione in forza di uno statuto concessa agli agnati in caso di vendita di stabili, possessioni, case, od altri diritti non si estende alle cose ravvisate soltanto a guisa di stabili, come sono le piazze da procuratore.

Avendo il sig. Gio. Battista Signorio con instromento 23 agosto 1826 venduta una piazza da procuratore stabilita in Tortona al sig. Causidico Marcello Pincetti, lo Speziale Pietro fratello del venditore volle prevalersi del diritto di prelazione concesso dagli Statuti di Tortona sotto il titolo = *Qualiter proximiores admittantur ad emptionem stabilium* = che dispongono quanto segue:

» § 1. Statutum et ordinatum est, quod si aliquis » vendiderit, vel in solutum dederit praedia, vel pos- » sessiones, vel domos, vel iura, vel voluerit vendere » vel alienare, vel in solutum dare, quae sibi obve- » nerunt ex parte patris vel matris, illi agnati, qui » proximiores sunt, vel essent, possint et debeant illas » res habere pro aequali pretio.

» § 2. Idem statutum et ordinatum est, quod proxi- » miores admittantur ad omnes possessiones, domos, » bona, et iura, quamvis non fuerint paterna, vel » materna, dum tamen aliquo iure venerint ad ven- » ditorem, vel in solutum accipientem ».

Il Causidico Pincetti, che per l' oggetto di tal prelazione era stato evocato avanti la R.ª Prefettura, op-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pose, che non era al caso applicabile il disposto dei surriferiti paragrafi degli Statuti, con avere fatto osservare,

Che gli Statuti secondo le più costanti massime di giurisprudenza » ad literam, et uti iacent interpretanda » sunt, nec extendenda de casu ad casum, sed casus » omissus pro omisso habendus, maxime si a iure » communi exorbitet »;

Che sorte dal diritto comune, e da quella generale libertà che ognuno dee avere di disporre del fatto suo, si è la prelazione, e il ritratto gentilizio concesso dagli Statuti di Tortona, che per conseguenza il loro prescritto non dee estendersi oltre li suoi termini, e da caso a caso;

Che lo stesso epigrafe degli Statuti nella parte, di cui trattasi, dimostra che intese di parlare di stabili, e così di fondi rustici, case, e diritti relativi a tali fondi, quindi non debbesi estendere ad oggetti, che per alcuni speciali diritti soltanto si ravvisano a guisa di stabili, ma che in se non lo sono;

Che in fine altro si è essere vero stabile, ed altro essere soltanto per disposizione di qualche legge di eccezione ravvisato a guisa di stabile.

L'Ufficio del signor Avvocato Fiscale, a cui furono deferti gli atti, fu dello stesso avviso del convenuto Causidico Pincetti, con avere osservato che le piazze da procuratore non sono stabili della natura di quelli menzionati nello Statuto, il quale parla di possessioni, case, e diritti, *iura*, e che come restrittivo della libertà del commercio, e della naturale facoltà di disporre di ciò che siasi acquistato, non può estendersi ad altre cose non espressamente nominate, e che qualora potesse qualificarsi stabile per finzione della legge, lo sarebbe per l'effetto di ammettere certi vantaggi, o

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

privilegii, non mai in realtà, e nel senso dello Statuto.

Ma il R. Tribunale colla sentenza 4 febbraio 1828 dichiarò farsi luogo al ritratto invocato dallo Speziale Pietro Signorio, perlocchè ebbe a considerare,

Che la piazza da procuratore essendo una proprietà suscettibile d' ipoteca, e considerata come stabile, ed alienabile, si doveva a fronte delle espressioni dello Statuto ravvisare soggetta al ritratto gentilizio, come qualunque altra proprietà stabile; risultando inoltre che la piazza in questione considerar si dee come una proprietà stabile, dalla circostanza che la medesima non si potrebbe alienare da persone amministrate, senza le solennità prescritte dalla Regia Legge al titolo delle alienazioni degli stabili, salvo vi fosse qualche statuto particolare del Collegio de' Causidici, come nella Città di Torino;

Considerò inoltre che ogni dubbiezza restava tolta dalle parole dello Statuto *vel iura*, giacchè una tale espressione non si può per alcun verso intendere relativa soltanto agli oggetti precedentemente indicati, e si toglierebbe così affatto la forza del significato di detta espressione comprensiva d' ogni diritto, se non si comprendessero le piazze suddette, e così i diritti che si ritengono a guisa di stabili alienabili da chi ne è il possessore, e che si possono assoggettare ad ipoteca, senza che a nulla rilevi che dette piazze esistessero o non all' epoca dello Statuto, mentre questo non ha che determinati gli oggetti, di cui permetter voleva il ritratto gentilizio.

Appellatosi il Causidico Pincetti, e fatte valere dalle parti le ragioni che avevano rispettivamente in primo giudicio discusse, vi susseguirono conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale sottoscritte Sclopis, del 31 ottobre 1828, colle quali si opinò pel ben giudicato coll' appellata sentenza, a motivo che colla espressione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

iura l' intenzione dello Statuto dimostrasse essere di comprendere nella disposizione del riscatto tutte le ragioni di utile permanente dominio, e conseguentemente le piazze de' Causidici, che consistono nel diritto di privilegio per l' esercizio esclusivo della professione di Causidico.

Ed il R. Senato con sua sentenza 6 febbraio 1829, ref. D. Costa, dichiarò bene appellato per parte del Causidico Marcello Pincetti dalla sentenza del Tribunale di Prefettura di Tortona del 4 febbraio 1828, e male colla medesima giudicato, e quella riparando doversi assolvere, come assolse, detto Pincetti dalle domande del Signorio; spese compensate.

Erede del debitore — Eccezione di prescrizione da questi fatta — Se possa risguardarsi come atto di adizione d' eredità — § 23, lib. 3, tit. 6 delle RR. CC. — Dichiarazione del medesimo.

Con sentenza del R. Senato di Savoia del 20 di febbraio 1829, che riporteremo qui appresso col relativo fatto in lingua francese, si sono sancite le seguenti massime:

Quegli, che, evocato in giudicio pel pagamento di una somma nella qualità d' erede del debitore, si restringe ad opporre puramente e semplicemente ad eccepire la prescrizione, non è con ciò riputato aver fatto un atto d' adizione d' eredità.

Il § 23, *lib.* 3, *tit.* 6 *delle Generali Costituzioni non debbe intendersi che del silenzio conservato dalla parte interpellata per rispondere categoricamente ed in persona sulle qualità ereditarie che le sono dedotte ad interrogatorio.*

» Le 22 août 1825 dame Marie-Françoise D'Humilly veuve de noble De Cevin exposa par requête au Tri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bunal de S.t-Julien qu'il avait été constitué en dot à sa mère dame Anne Degantellet, par son contrat de mariage du 18 janvier 1751 avec noble Pierre-Antoine D'Humilly une somme de 4300 livr. avec augment et un trousseau évalué à 400 livres;

» Que ladite dame Degantellet était décédée le 16 ventôse an 4 laissant pour ses héritiers la suppliante, Joseph et François D'Humilly;

» Que noble Pierre-Antoine D'Humilly leur père était décédé peu de jours après, la suppliante s'étant abstenue de son hoirie par acte mis au greffe le 1.er août 1825; et que lesdits nobles Joseph et François D'Humilly sont demeurés ses seuls héritiers.

» Après cet exposé, la suppliante demanda permission de faire citer Joseph et François D'Humilly, pour, est-il dit, convenir des filiations et qualités héréditaires ci-dessus, mises en interrogat, et se voir condamner et enjoindre à lui payer le tiers à elle afférent dans lesdites constitutes, trousseau et augment.

» A l'audience du 30 août 1825, jour fixé pour la première comparution, les défendeurs produisent un mémoire où ils font observer que d'après les déclarations de la demanderesse qui fixe le décès de dame Anne Degantellet leur mère commune au 16 ventôse an 4 (correspondant, ajoutent-ils, au 6 mars 1795), ils sont fondés à opposer de prescription à sa demande; au moyen de cette exception ils concluent à son déboutement, sous la proteste de tous autres moyens et exceptions.

» Par une écriture du 28 septembre suivant la demanderesse accepte l'aveu des défendeurs résultant de leurs silence sur leur qualité d'héritiers qui leur avait été donnée en interrogat dans sa requête; et attendu que dès le 16 ventôse an 4, soit dès le 6 mars 1796

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

au jour de la signification de la demande, il ne s'est pas écoulé 30 ans, elle conclut à ce que les défendeurs soient déboutés de leur exception de prescription.

» Les défendeurs n'ont pas insisté dès-lors sur cette exception; ils ont reconnu qu'ils avaient commis une erreur de calcul, erreur, ont-ils dit, qui ne peut préjudicier à leurs autres moyens, et ils se sont bornés à déclarer qu'ils n'étaient point héritiers de leur père, en observant que la succession était obérée, que déjà leur mère en 1780 avait obtenu son assécuration, et qu'elle s'était fait adjuger tout ce qui lui restait; ils ont en conséquence déclaré formellement s'abstenir de l'hoirie de leur père, en protestant de mettre au greffe leur acte d'abstention, et conclu au déboutement de la demanderesse.

» Mais celle-ci en niant que dame Anne Degantellet eût été assécurée, a observé que les défendeurs ne pouvaient plus opposer qu'ils n'étaient pas héritiers de leur père, parce que la qualité d'héritier, qui leur est attribuée, a été donnée en interrogat dans la requête introductive de l'instance, et que dans leur première réponse les défendeurs n'ont point contesté cette qualité, et dès-lors elle doit être tenue pour avouée *ipso jure*, aux termes du §. 23, liv. 3, tit. 6 des RR. CC. Au reste, a-t-elle ajouté, les défendeurs ont formellement reconnu cette qualité en proposant l'exception de prescription qu'ils ne pouvaient invoquer qu'en leur qualité d'héritiers.

» Sur ces moyens, jugement du Tribunal de Saint-Julien du 5 juin 1827,

» Attendu qu'à l'audience du 30 août 1825 les défendeurs ont opposé de prescription à la demande, sous la proteste de tous autres moyens et exceptions, pour le cas où la demanderesse viendrait à sauver cette exception;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Attendu que par ce moyen les défendeurs ont voulu se libérer de l'obligation ;

» Attendu que la libération, de quelque nature qu'elle soit, équivaut à un paiement réel = leg. 4, ff *de verb. signif.*, et 54 cod. *de solut.*; et que le fils qui paie une dette, a reconnu et adi l'hérédité = leg. 2 cod. *de jure delib.*, leg. 8 *de inoff. test.*, d'autant plus que le fils est héritier nécessaire ;

» Attendu que dans tous les cas en usant d'un droit qui ne compétait qu'à l'héritier, les défendeurs ont par-là-même fait acte d'héritier = § 7 *inst. de haered. qual. et differ.*; leg. 20, § 4 in fin. *de adquir. rer. dom.*; ce qui est d'autant moins douteux qu'ils n'ont point expliqué qu'ils agissaient en toute autre qualité que celle d'héritiers = leg. 20 dicta ; que sous tous ces rapports les défendeurs ne peuvent plus être admis à s'abstenir, d'après la maxime = *semel haeres, semper haeres.*

» Par ces motifs, le Tribunal déclare les défendeurs tenus, comme héritiers de leur père, à payer la dot de leur défunte mère ».

Appel au Sénat de la part des frères D'Humilly :

Pour les appelans il a été observé que le jugement du Tribunal de S.t-Julien n'avait pas fait une application exacte du § 23, tit. 6, liv. 3 des Royales Constitutions, parce que la demanderesse n'avait déduit aucun fait touchant les qualités héréditaires qu'elle veut attribuer aux appelans, s'étant bornée à des interrogatoires sommaires dans sa requête du 22 août 1825 ;

Que d'après le texte cité, les réponses que la partie interrogée sur la qualité héréditaire doit donner sous peine d'aveu, ne peuvent s'entendre que de celles faites par la partie elle-même en présence du Juge, ou par un acte par elle signé ;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Que le silence, auquel la loi attache la déclaration implicite d'être héritier, ne peut être que celui de la partie elle-même, lorsqu'elle est interpellée de venir répondre en personne, et non celui de son Procureur: *Procurator ad litem solum potest ea quae sunt necessitatis, non ea quae sunt voluntatis*, ab Eccl. part. 1.ª, obs. 90, num. 13 *.

» Pour écarter l'induction tirée de l'exception de prescription proposée en première instance, on disait que la loi présumait bien l'enfant héritier de son père *in agendo* (§ 23, tit. 1, liv. 5 des Royales Constitutions); mais que cette règle n'atteignait pas l'enfant qui ne faisait qu'exciper, par la raison que le droit d'exciper ne présuppose pas la qualité d'héritier, puisqu'il est permis de proposer l'exception *de jure tertii, quando est exclusiva juris agentis:* qu'au reste, pour qu'un acte puisse emporter l'acceptation tacite, il faut que ce soit de ces actes que le successible n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier, il faut que l'intention soit jointe au fait, ou plutôt manifestée par le fait: *pro haerede gerit qui aliquid facit quasi haeres*, leg. 20, ff *de acq. haered.;* que telle n'était pas l'exception proposée par les nobles défendeurs.

Les appelans, en produisant un acte d'abstention du 12 décembre 1826, et en déclarant ne s'être emparés d'aucun objet de la succession de leur père, ont conclu à ce qu'il soit dit avoir été mal jugé par la sentence, dont est appel, et à ce que la demanderesse soit déboutée de ses conclusions.

L'intimée a insisté aux moyens développés en première instance, et a conclu à ce qu'il soit dit avoir été bien jugé.

La cause appointée, le Sénat de Savoie par arrêt du 20 février 1829 a mis l'appellation et ce dont est

* *Prat. leg. 1.re édit. 1.re partie, tit. 8, § 17.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

appel, au néant, et a ordonné que les parties procéderaient plus amplement (Entre nobles Joseph et François D'Humilly, appelans et au principal défendeurs, et demoiselle Marie-Françoise D'Humilly, veuve de noble Roget de Cevin, intimée et au principal demanderesse) »:

MATERIE DIVERSE.

Convenzione tra S. M. il Re di Sardegna e la Confederazione Svizzera — Libera uscita da' R. Stati delle *derrate* pel consumo destinato al Cantone di Ginevra — Se sotto il nome di *derrate* si comprendano anche la legna e il carbone.

Giusta l'articolo 4.° del trattato conchiuso il 16 di marzo 1816 tra S. M. il Re nostro Signore, la Confederazione Svizzera, ed il Cantone di Ginevra, è libera in ogni tempo l'uscita dal Ducato di Savoia di tutte le *derrate* destinate pel consumo della città di Ginevra e del Cantone, e non può essere soggetta ad alcun diritto, salvo a quelle generali misure di amministrazione, che in caso di carestia stimerà S. M. di ordinare per vietarne la tratta da' suoi Stati della Savoia e del Piemonte.

Nato essendo il dubbio, se sotto la denominazione di *derrate* intendere si doveano i legnami, si ebbe a riferirne all' Autorità Superiore, la quale rispose, che tale parola comprende i cereali, il bestiame, il latte, il vino ed altri liquidi, i foraggi, ed egualmente la legna ed il carbone, se sono destinati per l' uso giornaliero e non per trafficarne.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lucro dotale — Minore — Statuto d' Alessandria.

Noi non ignoriamo, che le sentenze dei Tribunali subalterni non ponno sancir massime immanchevoli da seguirsi, siccome le sanciscono quelle dei Magistrati Supremi: ma crediamo ad ogni modo, che tali sentenze possano tuttavia valere quanto private opinioni, ed avere un loro pregio. Una recente ne riporteremo qui del Tribunale di Prefettura d' Alessandria, che cade molto in acconcio a soluzione di un mosso dubbio:

Il prefato Tribunale d' Alessandria con sua sentenza del 26 di febbraio 1829 ref. D. Boccaccio nella causa delli signori Anna Maria Bini, e Cristoforo madre e figlio Moja, Lorenzo, e Carlo padre e figlio Savio, ebbe fra le altre cose a pronunciare, che la figlia ancorchè minore senza l' assistenza del curatore può costituirsi in dote la virile ereditaria a lei spettante sull' eredità paterna, e pattuire, che li contraenti sposi pel caso di restituzione, reversibilità, e lucri della dote, e fardello vogliono in tutto e per tutto uniformarsi allo statuto di Alessandria loro residenza, secondo cui premorendo la moglie al marito senza prole, il marito lucrerebbe l' intera dote, senza che si possa opporre, che al tempo del matrimonio, come ancor presentemente sia insolito nella predetta Città, e contraria allo stile generale consuetudinario la costituzione di dote generica ed inestimata, massime quando è di quantità ragguardevole dirimpetto al succitato statuto, che lo sposo fosse al tempo del contratto figlio di famiglia, nulla tenente, senza alcuna professione, diretto nel suo agire dal suo padre, che avuto riguardo al rispettivo stato degli sposi, e loro famiglia, ed allo stato di fortuna del padre, non si potesse giusta lo stile consuetudinario, ed in linea di discreto modo, e proporzione far luogo ad una costituzione dotale eccedente lire 15m. all' incirca, laddove il patrimonio come sovra constituito in dote fosse maggiore.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

I motivi principali che mossero il Magistrato a così opinare, e decidere sono, che sebbene la costituzione dotale comprendendo tutto il patrimonio della sposa non cessa di esser dote, e non mai ad assumere il carattere di donazione obnuziale (l. 21, § 1, ff. *de donationibus*); che la minore non era tenuta di provvedersi di curatore trattandosi di un atto, che può ravvisarsi piuttosto un atto di amministrazione, che altro, talchè non vi si potesse rinvenire contro, meno nel caso di dolo (Fab. cod. lib. 2, tit. 22, def. 1, N. 4 *in notis*) ovvero di lesione; che non si fossero dedotti incumbenti atti a provare raggiri, o lesione, poichè quanto alla lesione se parlasi della condizione dello sposo, che si asserì inferiore a quella della sposa, l'esperienza quotidiana insegnasse, che le figlie difficilmente si collocano in una casa di eguali sostanze a quella d'onde sortono; se poi si tratta della nullatenenza del figlio, essendo pressochè tutti li giovani, che prendono moglie, ancor figli di famiglia, si ha in vista la sostanza del padre, e non quella dello sposo, onde conchiudere se le medesime siano o no ben collocate; che per ultimo se della mancanza di professione nel figlio vi sono mezzi d'industria equivalenti ad un personale.

Notaio o Causidico di Mandamento — Comparizioni — Allegazioni — Consulti — Onorarii relativi.

Si cerca se possa competere ad un semplice Notaio, o Causidico di Mandamento azione per farsi pagare onorarii per le comparizioni, allegazioni o consulti, che avessero dati in cause, in cui nemmeno fossero comparsi quali procuratori speciali.

Risp. Il far comparizioni, allegazioni, e dar consulti nelle cause appartenendo al ministero dell' Avvocato

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e non potendo di regola chi esercita una professione, che non è autorizzato ad esercitare, agire in giudicio per conseguire un onorario per tale indebito esercizio, si opina, che non possa al Notaio, od al Causidico, che volendola fare da Giureconsulto attende dalla sua casa a compilare comparse, allegazioni o consulti in cause, nelle quali non rappresenta nemmeno la parte nella qualità di procuratore speciale, competere azione per farsi pagare un onorario per simili atti.

Questa nostra privata opinione è pur la stessa, che ha parecchie volte spiegato la Superiore Podestà sempre quando venne a tale riguardo interrogata.

Sentenza — Nullità — Donna negoziante — Merci accreditate — Marito.

Se contro una sentenza siano state dedotte diverse nullità, e l'Ufficio del sig. Avvocato Generale abbia conchiuso, che alcune di esse non erano fondate, ed una sola potea meritare l'attenzione del Magistrato, il Senato, che concedette le lettere citatorie colla frase = *Secondo le conclusioni* =, non debbe occuparsi di quelle nullità che non aveano avuto il suffragio del pubblico Ministero, se l'appellante trattandosi di causa in ragione di somma inappellabile, non abbia prestata la necessaria cauzione (Sent. del Senato di Genova del 29 di aprile 1825 in causa Lamberti e Bono, ref. D. Solari).

Una donna negoziante, la quale siasi in iscritto confessata debitrice di una determinata somma verso un altro negoziante per accreditamento di merci, si ha a considerare siccome vera e principale debitrice del prezzo loro, e non già qual semplice mallevadrice del marito (Sent. del Consolato di Torino del 9 di febbraio 1826 ref. D. Musso in causa Beltrand contro Delachenal).

Con quanto avanti si risolvono due dubbii stati proposti, cioè l'uno da un Avvocato fiscale, l'altro da un privato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Napoli, 6 *marzo* 1829. Sono parecchi anni, che si imprende fra noi la versione italiana delle opere migliori che si stampano in Francia ragguardanti alla Giurisprudenza. Già si trovano qui tradotte fra le altre le quistioni di diritto del sig. Merlin, il noto repertorio del medesimo, e l'opera insigne del sig. Avv.° Dalloz (V. *Diario* corr. vol., p. 62, sotto questa rubrica); ed ora si sta per tradurre una nuova opera periodica, che si pubblica in Parigi sotto il titolo di = Annales etc., *Annali di legislazione e di giurisprudenza commerciali*, cui si è aggiunto una cronaca delle leggi e decisioni sopra ogni materia. Molti sono i soscrittori a questo lavoro, i quali per lo più appartengono alla classe dei Negozianti e de' Giurisperiti. I Compilatori sono i chiar. Avvocati Roger e Garnier, nomi noti ed in grande estimazione appo il foro francese.

Roma, 3 *marzo* 1829. Secondo il consueto nella Congregazione Generale degli Em.mi Cardinali, che ebbe luogo dopo la morte del Santo Padre Leone XII, avvenuta il dì 11 del passato mese, furono confermati tutti i Magistrati e gli Uffiziali di Roma e dello stato ecclesiastico. La vera pietà ed umiltà somma del Pontefice, che si piange, è parlante nel suo epitafio ch'egli stesso ha composto; eccolo: = Leoni magno — *patrono coelesti* — *me supplex commendans* — *hic apud sacros cineres locum sepulturae elegi* — Leo XII *humilis cliens* — *haeredum tanti nominis* — *minimus* = Un Congiudice del nostro Tribunale di commercio ha fatto una libera versione di quest' epitafio, che corre ora attorno, e molto piace alle persone erudite e di buon gusto.

Parigi, 12 *marzo* 1829. Nella causa Berthonnet la nostra Corte di Cassazione ha deciso il 10 di questo mese, che un testatore può validamente segnare il suo testamento col nome ch' egli ha impiegato durante più anni in parecchi pubblici atti, sebbene non sia quello statogli assegnato nell' atto di nascita.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Troyes, 10 *marzo* 1829. Il sig. Bataillard, addetto al nostro foro e Membro della Società di lettere, scienze ed arti di questa città, ha testè fatta pubblica un' operetta, in cui tratta un importante argomento degno della considerazione degli uomini di Stato e de' pubblicisti; essa porta per titolo: *Du duel, considéré sous le rapport de la morale, de l'histoire, de la législation, etc.*

Lione, 12 *marzo* 1829. La Corte Reale di questa Città con sentenza proferita nella causa di Stefano Marchand, e Luigi Miquel ha deciso, che la sentenza del Tribunale di commercio, che ha rigettato l' eccezione d' incompetenza, e che ha pronunciato nel merito, può essere eseguita non ostante appello, sebbene il Tribunale non ne abbia prescritta l' esecuzione provvisoria.

Torino, 18 *marzo* 1829. La R. Camera d' agricoltura e di commercio di questa capitale con suo manifesto del 7 del corrente, che si mandò pubblicare ed inserire ne' giornali, ha determinato, 1.° che i manifattori, i fabbricanti, gli artefici, e le altre persone, che vorranno presentare alla prossima esposizione oggetti di nazionale industria, potranno ancora farne od indirizzarne la dichiarazione in iscritti prima del 16 del prossimo mese di aprile, alla Segreteria della Camera, nel distretto della quale hanno la loro dimora; 2.° che gli oggetti unitamente al ragguaglio descrittivo di ciascheduno d' essi, dovranno essere trasmessi alla stessa Camera, franchi di spesa e di ogni avaria, prima del termine del suddetto mese di aprile.

— Giusta la riserva per noi fatta nel numero precedente del nostro giornale noi riferiremo qui lo stato de' Notai, che furono proposti a S. M. per essere nominati a membri de' Collegii notarili nelle infra notate Provincie, a termini dell' art. 6 del R. Editto del 23 di luglio 1822.

Ciamberì, Nicoud Gerolamo, Morand Tommaso, Amphoux Domenico — *Alta Savoia*, Viard Teofilo, Mathias Gio. Battista — *Carouge*, Felicé Francesco, Lachat Gioanni Luigi — *Chiablese*, Chomot Gioanni Maria, Moinat Gioanni Pietro — *Faucigny*, Duc Ber-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nardo Giuseppe, Crollet Francesco Maria — *Genevese*, Duparc Claudio Antonio, Brunier Claudio Vittorio — *Moriana*, Deschamps Luigi Maria, Tronel Francesco Emanuele — *Tarantasia*, Ousier Antonio, Guichon Giuseppe Massimino = *Torino*, Giusiana Francesco Antonio, Monferini Gio. Battista, Mistraletti Gio. Battista — *Biella*, Gamba Gioanni, Marocchetti Gio. Antonio — *Ivrea*, Bersano Paolo, Coppa Vittorio — *Pinerolo*, Formento Federico, Tonello Carlo — *Susa*, Sertour Gio. Battista, Sollier Augusto — *Cuneo*, Demarchi Giuseppe, Giordano Nicolao — *Alba*, Ciarla Luigi, Boella Avvocato Giuseppe — *Mondovì*, Remigio Cavaliere Melchiore Serafino, Manasseri Gio. Battista — *Saluzzo*, Garneri Gioanni, Lingua Gio. Antonio — *Alessandria*, Bruno Filippo, Schiffi Pietro — *Acqui*, Negri Gio. Battista, Monti Tommaso — *Asti*, Campini Lorenzo, Polledro Lorenzo — *Casale*, Roffani Gio. Giacomo, Ibertis Guglielmo — *Tortona*, Leardi Carlo Maria, Bianchi Gio. Antonio — *Voghera*, Pezzani Cesare, Ferrari Luigi — *Novara*, Piantanida Giuseppe, Deagostini Gioanni — *Lomellina*, Cotta Morandini Giacomo, Biffignandi Gerolamo — *Ossola*, Delfrate Alvazzi Francesco, Trivelli Gioanni Tommaso — *Pallanza*, Devecchi Paolo, Ridoni Gioanni Battista — *Valsesia*, Gabbio Giacomo Antonio, Chiara Gio. Battista — *Vercelli*, Leone Gioanni, Sodani Angelo — *Aosta*, Beauchatey Giuseppe Maria, Chappuis Giuseppe Antonio = *Nizza*, Baralis Carlo, Barraja Francesco Saverio, Baudoin Claudio — *Oneglia*, Morardo Gaspare, Ferro Francesco — *S. Remo*, Biancheri Pietro Benedetto, Guzzano Francesco = *Genova*, Chichizola Domenico Maria, Lavaggi Raffaele, Arata Emanuele — *Albenga*, Basadonne Vincenzo, Novara Felice — *Bobbio*, Castelli Antonio fu Giuseppe, Altrecatti Antonio — *Chiavari*, Podestà Luigi, Basteri Luigi — *Levante*, Rossi Giuseppe, Pucci Giuseppe — *Novi*, Castiglione Gioanni Bendinelli, Foglia Pietro Giuseppe — *Savona*, Monleone Innocenzo, Piccone Costantino.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 13

TORINO
21 marzo 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Giudicio di purgazione — Instanza per la subastazione — Termine utile per l'aumento — Creditore minore, suo Curatore — Art. 73 del R. Editto 16 luglio 1822.

I due mesi concessi a ciascun creditore per instare la subastazione, decorrono essi dal giorno in cui fu il ricorso inserito nella Gazzetta, oppure dal giorno della notificazione fatta a ciascun creditore?

L'instanza per la subastazione può forse utilmente farsi dal solo curatore nell'interesse del minore creditore?

La notificazione dell'acquirente al domicilio del creditore in persona domestica debbe ella essere reiterata?

Il sig. Carlo Filippi acquisitore per istromento del 12 dicembre 1817 da Felice Rajneri di un corpo di casa civile e rustica con altri stabili aggregati, dopo aver trascritto il suo acquisto il 2 luglio 1824 all'Ufficio delle Ipoteche di Mondovì, con dichiarazione, che al prezzo di lire 5000 portato da detto instromento si dovessero aggiungere altre lire 5500 per correspettivo di un peso contemplato in detto instromento, ricorse al

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sig. Prefetto di Mondovì per istituire il giudicio di purgazione, e ne ottenne sotto l'8 ottobre 1824 l'opportuno decreto di notificazione.

Questo decreto unitamente allo stato delle iscrizioni, e copia del certificato fu notificato a varii creditori del Rajneri, e tra gli altri sotto il 28 stesso mese di ottobre alli Francesco, Tommaso, e Carlo fratelli Martinengo in persona domestica della loro madre, ed al loro domicilio, e casa di abitazione in Carrù dall' usciere deputato, copia di qual decreto, ed annessi documenti venne inserta il 9 successivo novembre nella Gazzetta Piemontese.

Sotto il 28 dicembre successivo la Maddalena Borghese vedova Martinengo, ed il Francesco Martinengo di lei figlio tanto a nome proprio, che nella qualità di tutore del pupillo Carlo, e di curatori del minore Martinengo, volendo esperire del diritto d'instare la subastazione, sottomettendosi ad aumentare di un decimo il prezzo risultante dall'instromento d'acquisto del Filippi, il tutto a termini del prescritto dal Regio Editto, costituirono Procuratore speciale a tal fine il Causidico Borsarello, conferendogli ampia facoltà per tutto quanto sovra, suoi annessi, connessi, ecc.

Il Procuratore speciale, come sovra nominato, ricorse al Prefetto, ed uniformandosi alle solennità prescritte, offrì di aumentare di un decimo il valore dichiarato dal sig. Filippi, portando così il valore degli stabili a lire 11550: indicò il sigurtà, e fece le altre opportune dichiarazioni, e quindi chiese la notificazione di tale istanza, trovandosi ancora nel termine utile, stante che il ricorso del sig. Filippi sarebbe stato inserto nella Gazzetta soltanto il 9 novembre, ed ottenne il 29 dicembre decreto del Prefetto per tale notificazione.

Questo decreto venne notificato al Filippi il 6 successivo gennaio ed al Rajneri il 4 stesso mese.

Ciò tutto seguito sostenne il Filippi non potersi ammettere l'instata subastazione pei seguenti motivi:

Perchè li madre, e figlio Martinengo non avessero potuto spedire il mandato al Causidico Borsarello, anche a nome del Tommaso minore non intervenuto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nella procura speciale, senza che constasse inoltre nè dalla procura, nè dal ricorso della loro qualità di concuratori testamentarii, nè dell'accettazione, e conferma di tal cura per parte del minore stesso;

Che nella procura si parlava soltanto dell'aumento del decimo al prezzo risultante dall'istromento d'acquisto, cioè di lire 5000, locchè fosse insufficiente ed inefficace, mentre il prezzo dichiarato nel ricorso sarebbe di lire 10500; l'aumento poi del decimo fatto su quest'ultima somma dal Procuratore speciale si dovesse avere per ultroneo, ed eccedente il mandato, e così inattendibile, a motivo che l'instanza per la subastazione fosse inefficace perchè fatta dopo il trascorso dei mesi due dalla legge prescritti, e decorsi dal giorno della notificazione del ricorso di esso Filippi per l'apertura del giudicio di purgazione seguita dalla notificazione alli Martinengo, i quali pretendessero perciò di computare li due mesi dal giorno dell'inserzione nella Gazzetta.

Nel rispondere diffusamente a quanto concerneva l'efficacia del mandato, ed alla pretesa scadenza dei due mesi, osservarono li Martinengo, che in ogni caso tale termine non poteva decorrere dalla notificanza loro fatta sotto il 28 ottobre, perchè eseguita soltanto in persona domestica, e non reiterata a mente delle RR. CC. in tal parte non derogate, e presentarono abbondantemente un nuovo mandato in capo del loro Procuratore speciale suddetto.

Assegnatasi la causa a sentenza, ed essendosi quindi eccitato il sentimento del sig. Avvocato fiscale, emanarono conclusioni del 20 luglio 1825, nelle quali si opinò,

Non ostare alla validità della notificanza del signor Filippi alli fratelli Martinengo le eccezioni di nullità da questi ultimi in atti opposte;

Essere inammessibile l'instanza d'obblazione fatta dalli detti Martinengo nel loro ricorso del 29 dicembre 1824;

E doversi assolvere il Filippi da tale instanza.

Il Tribunale di Prefettura di Mondovì pronunciò

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

però in senso contrario: *Non ostare*, cioè, *alla validità e ricevibilità del giudicio di subastazione di cui si tratta, le eccezioni del sig. Filippi: assegnando il medesimo a deliberare sull' idoneità dell' offerto mallevadore; spese compensate*; appoggiandosi ai seguenti principali motivi, cioè:

» Ritenuto, che d' appresso lo spirito, e testo dell' art. 72 del cod. ipotecario, rimane indubitabile, che il terzo possessore, che intende di purgare l' acquistata proprietà, per pervenirvi dee non tanto far seguire la notificazione del relativo libello al domicilio eletto dei creditori iscritti, quanto fare lo stesso pubblicare nei pubblici fogli;

» Che, ciò posto, la doppia formalità rendendosi essenziale per la purgazione, e congiunta l' obbligazione della sua osservanza, tanto importando la dizione *simile copia sarà inserta*, non può succedere a tenor della legge l' effetto della purgazione, che in quanto entrambe le formalità siano eseguite, talchè è regolare il dire, che, eseguendosi dall' acquisitore soltanto o l' una o l' altra di simili notificanze, non ne può risultare la sua liberazione, nè rispetto ai creditori inscritti, nè a riguardo ai creditori non inscritti.

» Ciò posto, egli è facile il vedere, che il successivo art. 73, avendo in vista la necessità della doppia formalità suddetta, vuol essere inteso sì nello spirito, che nella lettera, contenere a favore dei creditori inscritti l' alternativa di proporre la subastazione, o nei due mesi dalla data della notificanza, che loro venga fatta al domicilio eletto del libello di purgazione, ovvero nei due mesi dalla data dell' inserzione nei pubblici fogli dello stesso libello, come loro meglio torni a conto, e quindi essere in facoltà dei medesimi creditori di proporre la subastazione piuttosto nell' uno che nell' altro dei detti termini, purchè venga eseguita dentro dei medesimi.

» Ma nel concreto la domanda di subastazione fu appunto proposta, e notificata nel secondo di essi termini, e dentro del medesimo, dunque non si può dubitare che fu, quanto al tempo, tempestivamente promossa.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Nè simile interpretazione lede in alcun modo l'economia della legge, che anzi mirabilmente inserve alla maggior cautela e tutela dei diritti dei creditori, che ubbidienti alla stessa legge furono solleciti d'iscrivere.

» Di fatti, potendo di leggieri accadere, che la notificanza fatta nel domicilio eletto non sia al creditore inscritto partecipata, o per la negligenza, o per l'impotenza, ed anche per la malizia della persona, presso cui è eletto il domicilio, o che, a difetto di elezione di domicilio nell'iscrizione, venga quella soltanto eseguita alla porta dell'Ufficio di Conservazione delle ipoteche, senza che il lontano creditore ne abbia nozione alcuna,

» Ripugna certamente all'equità, che indi edotto per mezzo dei pubblici fogli, e per avventura ad epoca in cui sarebbero già decorsi li termini utili, se dovessero partire dalla sola data della domiciliare notificanza, non sia più in grado, senza alcuna sua positiva colpa, di difendere i suoi diritti, e debba così vedersi chiusa irreparabilmente la via per conseguire sul costituitogli pegno, che un lesivo contratto avrà trasportato al terzo il suo giusto avere, sintantochè ad un creditore, che non prese alcuna iscrizione, e che così demeritò in certo modo il favor della legge, rimane ampio campo, approfittandosi della notizia ricevuta dai pubblici fogli, di avvedutamente provvedere ai suoi interessi.

» Se ben si osserva, la legge coll'obbligo d'inserire nei pubblici fogli l'instanza di purgazione ha voluto dare a questo giudicio la più ampia pubblicità, affinchè ognuno, che vi possa essere in qualche modo interessato, sia in grado di temporaneamente ripararsi.

» Ma se li creditori inscritti non potessero approfittarsi di questa pubblicità, mancherebbe la legge in parte al suo scopo.

» Nè vale il dire, che chi è cerziorato colla domiciliare notificanza non dee pretendere altro diffidamento.

» Mentre, oltre che si è sopra dimostrato, che la notificanza di domicilio può di leggieri mancare, e che così sta bene a favore dei creditori inscritti, come più degni di favore, la doppia notificanza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Giova ancora ritenere, che il creditore inscritto allo stato delle iscrizioni che gli vengono notificate assieme all' istanza di purgazione, vedendo il suo interesse al coperto, si starà perciò dal non offrire.

» Ma se poi edotto, che in seguito alla notificanza nei pubblici fogli, che può succedere, scaduti li primi fatali, e sempre per avventura così succederebbe, intesa la legge nel senso avversario per l' utile, che vi avrebbero li terzi possessori, siano sopraggiunti creditori aventi ipoteche legali, o nel senso dell' art. 4o del R. Editto ipotecario, od immuni dall' iscrizione, anteriori al suo credito, per cui, stando egli al prezzo offerto dal terzo, che vuol purgare, rimarrebbe perdente, non gli sarà più aperta la strada per offerire, ed elevare il comun pegno a quel maggior valore, che possa essere conveniente.

» La cosa sarebbe intollerabilmente ingiusta, e la disposizione capziosa.

» Ecco dunque la ragione della legge nella stabilita alternativa, ecco la utilità, e necessità, e quindi la convenienza, e ragionevolezza di spiegarla, e risolverla in questo senso, tanto più che nulla contenendo d' espresso che vi ripugni, nessun plausibile motivo ricorre, per cui a grave di lui danno debba essere piegata *ad asperitatem*.

» Che poi l' economia della legge sia di presentare un doppio favore ai creditori iscritti, si rileva peranco dalle disposizioni degli art. 84, 102, 151, e 156 del detto codice ipotecario, avvegnachè dal complesso dei medesimi si rileva evidentemente, che li creditori iscritti vogliono bensì essere diffidati al loro domicilio eletto, ma che sostanzialmente non possono considerarsi contumaci e decaduti, che in quanto si trovano decorsi anche li termini stabiliti nelle pubbliche notificanze ivi prescritte, sempre che per essere posteriori alla domiciliare intimazione, presentino un tempo più lungo, e che in conseguenza nello spirito della legge entrambi li termini debbano ai medesimi approfittare.

» L' economia dunque della legge, di cui si tratta, vuole in sostanza, che ai creditori iscritti non basti la notificanza generale, non già che la medesima ad essi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

loro non possa giovare, e con ragione, poichè come si osservò, potendo la medesima ledere i loro diritti, l'equità non consente, che un privilegio indotto in loro favore sia in loro odio con grave loro pregiudicio retorquito.

» Del rimanente, giova ripeterlo, nello spirito della legge la proprietà, che si vuol purgare, non è propriamente consolidata nel terzo possessore che dopo il trascorso dei doppii termini sovra accennati, che anzi avendosi riguardo alla finale dell'art. 73 appare, che il Legislatore, rimirando in complesso il doppio termine, lo considera unico, e solo.

» Non si fa adunque a quello alcun torto ammettendo li creditori iscritti o no ad offerire in questi termini, tanto più che la causa è loro favorevole più di quello del terzo possessore, il quale è per lo più in utile, quando li creditori sono al contrario generalmente in danno.

» È certamente vantaggioso, che le proprietà non siano in sospeso, ma li diritti dei creditori essendo egualmente sacri che quelli dell'acquisitore, ed avendo sopra questi la ragione di anteriorità, si meritano egualmente tutta l'attenzione del Legislatore, nè qualche giorno di più dianzi che possa succedere all'acquisitore, debb'essere sufficiente ragione per ispogliare gratuitamente il povero creditore.

» Due sono le opposizioni, con cui il sig. Filippi pretenderebbe in ogni caso nel merito insussistente l'instata subastazione:

» La prima perchè l'obblazione non si possa riguardare della totalità del prezzo da lui dichiarato;

» La seconda perchè l'offerta sia mancante, e difettosa, per essersi fatta anche in nome del minore Martinengo senza il di lui personale intervento nel relativo mandato passatosi dal di lui Curatore.

» Nè l'una, nè l'altra di queste opposizioni sembrano negli aggiunti della causa potersi meritare deferenza.

» Non la prima, mentre nel libello di purgazione essendo espresso, che in sostanza la vendita, di cui

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nell' instromento 12 dicembre 1817 rogato Gay, fu stipulato pel total prezzo di lire 10,500, benchè lire 5500 non siano ivi figuranti, hanno potuto legittimamente li fratelli Martinengo allo stato di tali dichiarazioni considerare tal prezzo di lire 10,500 come virtualmente portato dal medesimo instromento.

» Ond' è, che, avendo colla procura di cui si tratta autorizzato il signor mandatario ad aumentare d' un decimo il prezzo stabilito da detto instromento con relazione al libello, in cui si contengono le dette dichiarazioni, e questi avendo diffatti tosto eseguito un tale aumento in tempo non sospetto in relazione al prezzo dichiarato sì nell' instromento, che in appresso, punto nè poco sussiste, che il mandato abbia a ricevere sì in diritto, che in fatti la limitazione dal sig. Filippi pretesa.

» Oltre a che, se vi potesse essere qualche dubbio, si troverebbe levato colla posteriore esibita ratificazione, la quale per essere piuttosto dichiarativa ed interpretativa, che rinnovativa dell' obbligazione, dee giusta li noti principii operare retro.

» Non la seconda poi a motivo che l' oblazione essendo stata fatta non tanto nell' interesse del minore, quanto nel proprio de' maggiori e del pupillo, di cui quelli ne sono legittimi amministratori, si troverebbe in ogni caso valida e sussistente per rispetto del proprio interesse, giacchè, avendo ogni creditore inscritto la ragione *ex propria persona* di subastare in occasione del giudicio di purgazione, l' offerta dovrebbe sempre sussistere per la propria qualità.

» Inoltre, come il credito, a cui è relativa l' inscrizione, è di sua natura divisibile, e sì ha anzi dalle leggi per diviso *ipso iure* ne' coeredi, è evidente, che le porzioni del pupillo e del maggiore essendo cose separate da quella del minore, l' irregolarità, che possa esistere nell' offerta quanto alla di lui persona, non debb' essere estesa agli altri, talchè la persona del minore volendosi avere quasi sovrabbondante, può bensì in questa parte l' oblazione essere viziata, ma non viziare.

» Dicesi può ben essere viziata a cagione, che l' oblazione, di cui si tratta, potendo in lato senso ri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sguardare quasi un giudiziario procedimento, ed un atto conservatorio, non può considerarsi affatto per avventura illegale l' attenzione del curatore di accorrere alla subastazione pel minore senza la necessità assoluta del di lui personale intervento.

» E per verità risguardato come atto conservatorio riflette direttamente la risponsabilità del curatore, e l' amministrazione sua, così che non è leso l' interesse del minore, che egli promuove quanto il proprio, onde non può dirsi senza veste, se vi provvede sulla propria istanza nel nome di quello.

» Che poi l' offerta della subastazione e conseguenze della medesima non si abbia a risguardare puramente sotto l' aspetto d' un libero contratto quanto agli amministratori d' altrui, pare si possa indurre dal riflesso, che ove così fosse stato dalla legge inteso, si sarebbe ordinato, che quanto alle persone amministrate vi abbia all' offerta a precedere la cognizione di causa, ed il decreto del Tribunale, nè più nè meno, che per gli altri contratti, e che impertanto nessun termine pregiudiciale loro dovesse correre sino ottenute simili provvidenze, che possono talora essere ritardate ben oltre i termini legali della subastazione, o quanto meno si sarebbe prescritto, che simili provvidenze avrebbero dovuto implorarsi, ed essere concedute in un dato termine.

» Ora nulla di tutto ciò essendo stato prescritto, e per altra parte li brevi termini accordati, e che corrono giusta l' economia della legge anche contro le persone privilegiate senza speranza di restituzione in intiero, non essendo compatibili colle osservanze legali, forza è indurre, che la legge non necessita tali necessità nel concreto, e che quindi, siccome li curatori, ed amministratori vagliono per se stessi a fare tutti gli atti conservatorii, il curatore del minore ha potuto per se medesimo validamente offrire.

» E come quanto avanti dimostra, che vi entra nella specie anche un certo tal qual procedimento giudiziario, sempre più con ciò rimane comprovato aver potuto il curatore, massime che questo procedimento si può dire già pregiudicato col fatto dell' inscrizione, per se me-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

desimo validamente continuarlo, salva al minore ogni ragione d' indennità contro lo stesso curatore, ove la gestione non si trovasse utile.

» Che se altrimenti venisse la cosa spiegata, ben lungi gli amministrati di essere più favoriti, come le leggi tutte stabiliscono, si troverebbero quanto al sistema ipotecario gravemente compromessi.

» Che però non potendosi dire l' oblazione anche nell'interesse del minore intrinsecamente nulla, la successiva adesione di questi alla stessa oblazione dee in ogni caso sortire il suo effetto.

» Li signori Attori per meglio appoggiare la ricevibilità delle loro oblazioni avrebbero intaccata la notificanza del libello di purgazione loro fatta di nullità per non essere stata eseguita, quanto al pupillo a mente della R. legge, ed al minore in via di reiterazione, non ostante sia seguita in persona domestica.

» Ma non pare, che simili eccitamenti si meritino grande confidenza.

» E primieramente le notificanze ipotecarie dovendosi fare al domicilio eletto, e questo potendo essere, ed essendo per lo più diverso dal reale, ognuno riconosce, che nello spirito della legge avendosi a risguardare il domicilio più che la persona, la notificanza che ivi succeda a qualunque persona, purchè della famiglia di colui, presso il quale fu eletto il domicilio, dee aversi per sufficiente, potendo bastare, ove nessuno vi si trovi, anche l' affissione alla porta dello stesso domicilio.

» Secondariamente lo spirito della legge, che desidera la notificanza al domicilio eletto, respinge la necessità di rinnovare l'intimazione, ove segua in persona domestica.

» Che se peraltro le intimazioni non si possono dire irregolari da questo canto, come dalla relazione loro non appare che siansi lasciate alla persona ritrovata al domicilio altrettante quanti sono li creditori inscritti, e che anzi traspare il contrario, così ne avviene che non potendo dire nè gli uni, nè gli altri validamente diffidati e notificati, mentre non si sa a chi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

applicare l' unica lasciata copia, nè gli uni, nè gli altri possono essere riguardati in mora, e quinci decaduti dal diritto di subastazione, il che tutto unito alle già fatte osservazioni vieppiù dimostra essere insufficienti gli eccitamenti avversarii, coi quali si pretende tardiva ed irricevibile l' oblazione ».

Dalla surriferita sentenza il sig. Filippi con atto 9 stesso mese di settembre interpose appello al R. Senato in questa Capitale sedente, e quello introdusse con lettere del 1.° successivo ottobre, dicendo la detta sentenza nulla per non avere, in contravvenzione dell' art. 73 del già citato R.° Editto ipotecario, il cui disposto chiaro del tutto si presenta, accolte le sue opposizioni in ordine all' instanza di subastazione dai suoi avversarii promossa; ed anche gravatoria in quanto lo privasse dei diritti acquistati a mente dello stesso Regio Editto, con assoggettarlo a dispendiosa lite per la separazione dei miglioramenti fatti attorno agli stabili in questione.

Gli Appellati, dopo legittimato il giudicio, dissero nulla voler replicare, stante che la sentenza appellata fosse giusta e giuridica, e fondata sui più sani principii di giurisprudenza; e con ordinanza del 29 successivo novembre si assegnò la causa a sentenza, e con altra del 3 gennaio 1826 si mandarono deferire gli atti all' Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data 14 aprile 1826, sottoscritte Ricciolio Sost.° Avvocato Generale, ed in esse si opinò che l'instanza per la subastazione fatta dalli Martinengo, e di cui nel decreto del 29 dicembre 1824, sia intempestiva ed inammessibile, e potersi in tale conformità dal Supremo Magistrato pronunciare in riparazione dell' appellata sentenza del Tribunale di Mondovì del 6 di settembre 1825, e della quale si tratta.

Ma il Senato, con sua sentenza del 27 gennaio 1829 ref. D. Quaranta, confermò la precitata sentenza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Somma depositata — Mutuo — Finta tradizione — Insinuazione — Diritto.

Persona Autorevole ha indiritto il 12 di questo mese la lettera seguente al sig. Notaio F. . .: — » In risposta al cortese foglio di V. S. M.to Ill.re del dì 8 del corrente marzo, le dico, che l'instromento del 29 del passato mese rogato da lei tra il Giacomo Menzi, e Pietro Vidino, con cui il primo fece facoltà al secondo di servirsi delle L. 2000 presso di lei da un anno depositate, contenendo un mutuo, come si suol dire, *con finta tradizione*, debbe andar soggetto al diritto stabilito dall'art. 30 della tariffa del 1.° di aprile 1816.

» Tanto significandole per suo governo, ho il pregio, ecc. ecc. ».

Giattanza — Prova.

Colui, che convenne in giudizio taluno sotto il pretesto ch'ei giattasse essere di lui creditore, sebbene invocasse simultaneamente il beneficio della legge *diffamari*, e della legge *si contendat*, non è sciolto dall'obbligo di provare la verità delle giattanze.

Quindi in difetto di questa prova il convenuto debbe assolversi.

Così ebbe a pronunciare il R. Senato di Genova con sentenza del 30 di dicembre 1827 in causa Connio e Botto ref. D. Calsamilia.

Nei motivi del giudicato si legge, fra le altre cose, quanto segue:

» Che l'invocazione simultanea della legge *diffamari* ff. *de ingen. et manumiss.*, e della legge *si contendat* ff. *de fideiussoribus et mandatoribus*, non può dispensare il provocante un giudizio di giattanza dalla prova degli estremi richiesti dall'una o dall'altra di quelle leggi, sia perchè il provocante benchè reo convenuto nel merito, pur tuttavia sostiene le parti di attore in siffatti giudizi particolari, sia perchè un contrario sistema sarebbe sorgente di liti capricciose, vessatorie ed ingiuste ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Marsiglia, 10 *marzo* 1829. Ci scrivono da Parigi, che quel Tribunale di commercio con sentenza del 28 dello scorso mese di febbraio nella causa Cor contro Raboteau e Bouillerie ha deciso, che le questioni intorno alla dissoluzione d' una società riconosciuta esistente, e sopra i danni ed interessi a' quali siffatta dissoluzione può dar luogo, sono nel novero di quelle controversie, che, a mente dell' art. 51 del codice di commercio, debbono essere giudicate dagli arbitri. La notizia di questa decisione è giunta opportunamente fra noi nel punto, in cui si agita avanti i nostri Tribunali una identica quistione fra due case commerciali di questa Città.

Parigi, 14 *marzo* 1829. Mentre tra i coniugi Allaume pendeva il giudicio di separazione, il marito, che già trovavasi di fatto separato di convivenza dalla moglie, la quale sola rimaneva con un loro figlio d' anni 8, senza che questa se ne sia avveduta, fece uscir di casa il fanciullo, e seco se lo condusse. Sulla domanda della madre per la restituzione del medesimo il nostro Tribunale di prima instanza pronunciò la seguente testuale sentenza il dì 11 di questo mese: « Attesochè tra i coniugi Allaume sarebbe pendente il giudicio di separazione, intentato dalla moglie; — Attesochè sebbene la legge disponga, che nel concreto l' amministrazione provvisoria de' figli debba spettare al marito, non è men vero, che ciò si ha a limitare al caso, che non siavi decisione contraria de' Tribunali, cui la legge stessa ha riservato il diritto di pronunciare giusta l' interesse della prole; — Attesochè risulterebbe e dai fatti, sui quali fondasi l' instata separazione, e sopra altre circostanze della causa, che sarebbe molto più vantaggioso al minore di rimanere provvisoriamente colla di lui madre, ha dichiarato tenuto il signor Allaume di rimettere all' attrice il fanciullo, di cui si tratta, e lecito quindi alla stessa attrice di curare l' esecuzione della presente, anche col richiedere all' uopo la forza armata ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Metz, 14 *marzo* 1829. La Corte Reale, con sentenza del 12 dello stante proferita in causa Laroche contro Legrand, ha deciso, 1.° che l'acquisto di un fondo di negozio da un individuo non negoziante per esercitare il negozio medesimo non è un atto di commercio: 2.° che un progetto di un contratto di vendita firmato soltanto dalle Parti, e non dal Notaio, essendo susseguito da una corrispondenza epistolare, la quale giustifica, che l'acquirente è tuttavia nell' intenzione di devenire al contratto suddetto, e si dichiara a ciò obbligato, costituisce una promessa, la di cui inesecuzione può dar luogo all'*id quod interest*.

— Il Tribunale di Commercio, con sentenza del 10 dello stesso mese ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Violette, Malot, Lefevre, Salmon, e Vindry.

Cagliari, 6 *marzo* 1829. Il 26 del passato febbraio il signor Presidente Cavaliere Carrone di Brianzone ha prestato nella Chiesa primaria di questa città il suo pubblico giuramento nella qualità di Reggente la R. Cancelleria del Regno di Sardegna.

Torino, 21 *marzo* 1829. S. M. con R. Patenti del 17 del corrente si è degnata di concedere al Comune di Gravellona la facoltà di aprire un mercato di bestiami, ed altri generi al lunedì d' ogni settimana.

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha approvato il regolamento per la Confraternita della Misericordia eretta nella Città di Cuneo sotto il titolo di S. Giovanni decollato, e pel regime dell' Orfanotrofio dalla medesima amministrato.

— Con R. Brevetto anche di pari data S. M. si è degnata di approvare il contratto stipulato il 24 di novembre 1828 dal Vice-Intendente di Novi con Bernardo Ravazzi per la manutenzione della R. strada di Alessandria a Genova compresa tra Novi e Serravalle.

— S. M. con R. Provvisione del giorno medesimo ha autorizzato il Notaio Bernardino Carlevaris a compiere l' ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento, con che presti i due terzi della malleveria imposta ai Notai di pari residenza, ed adempisca alle altre obbligazioni in esse Patenti espresse.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— La Generale Azienda delle R. Finanze con circolare del 2 dello stante ha diramato due R. Biglietti firmati nell' udienza del 16 precorso febbraio, col primo de' quali S. M. ha approvato la pianta delle Direzioni del Demanio e del Bollo, e di tutti gl' impieghi provveduti di stipendio fisso, che ne dipendono, provvedendo per tal modo al riordinamento finale dell' Amministrazione dell' Insinuazione e Demanio; col secondo poi ha ordinato la divisione in due degli Uffizii degli emolumenti giudiziarii stabiliti nelle Città di Torino e di Genova.

— S. M. con R. Brevetti del 6 del mese corrente ha nominato Francesco Bastian a Sindaco di Bonneville in Faussigni, il Marchese Felice de L'Escheraine a Sindaco del Comune di S.t-Pierre d' Albigny, provincia d' Alta Savoia, e Pietro Garrino a Sindaco del Comune di Caluso, Provincia d' Ivrea.

— Con altri R. Brevetti del 17 S. M. ha pure nominato il Cavaliere Guido Scati a Sindaco della Città d' Acqui, l' Avvocato Agostino Raymond a Sindaco di Moûtiers, ed il Medico Tresal del Comune di Bourg-S.t-Maurice, Provincia di Tarantasia.

— S. M. con suo R. Biglietto indiritto ai quattro Senati del Regno in data 10 di questo mese ha determinato essere mente sua, che nelle cause vertenti dinanzi alle Giudicature di Mandamento, in cui le parti si fanno rappresentare da Procuratori speciali, li Giudici, quando così loro sembri più spediente, per meglio scoprire la verità, e troncar senza indugio le liti di poca entità, debbano chiamare a loro personalmente le parti stesse. È pure prescritto a' Giudici col Biglietto medesimo di uniformarsi a quanto sovra, e di non ammettere quai Procuratori quelle persone che ne fanno un mestiere abituale, ed esercitano un tale ufficio mediante mercede, ma solamente i parenti, od altre persone di confidenza del mandante, ed in difetto di questi i soli Causidici Collegiati e loro Sostituiti nelle città dove havvi un Collegio approvato, e li Notai laddove non esiste Collegio di Causidici. — L' Eccell.mo R. Senato di Piemonte con suo manifesto del 17 stato pubblicato il 19, avendo fatto noto quanto avanti, ha ordinato alli Giudici di Mandamento di uniformarsi esattamente a queste intenzioni di S. M., vegliando soprattutto

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

acciocchè la definizione delle cause sottoposte alla loro cognizione non sia ritardata oltre il bisogno con proroghe inutili e dispendiose alle parti, e che non s' introducano nel loro Tribunale a farla da Procuratore taluni di quelli che disonorano il patrocinio pel biasimevole traffico, che ne fanno, e per la mala fede, con cui lo esercitano.

— Abbiamo annunciato alle persone forensi sin dal mese di ottobre 1826 (V. *Diario* vol. 8, pag. 286), un' associazione per un sontuoso *Calendario* perpetuo, astronomico, meccanico, storico, cronologico dei Sovrani della Real Casa di Savoia, esposto in un quadro riccamente fregiato, il quale presenta, oltre al moto diurno ed annuo del sole e della luna, il diario, l' orario (col suono delle ore accompagnato da variate e scelte ariette fra le migliori del chiar. Rossini), e la sposizione giornaliera degli avvenimenti più importanti della storia universale, e singolarmente della patria, ne' quali tengono un loro luogo le cose ragguardanti alla Legislazione. Hannosi pur qui nozioni, che potranno giovare assai alla intelligenza di parecchie nostre leggi antiquate, ed ivi si fa anche nota l' arte utilissima di verificare le date ed i fatti storici.

Questo Calendario, lavoro egregio del sig. Candido Mejnardi si è di presente fatto ancor più ricco con aggiunte d' ogni maniera. S. M. il Re nostro Signore, cui fu presentato dall' Autore medesimo, ha degnato di manifestarne la Sovrana sua satisfazione, e di dichiararsene il primo Soscrittore; esempio che fu poi seguito da S. A. S. il Principe di Carignano. Alcuni Magistrati della Capitale hanno pure soscritto, e molti Giureconsulti saranno eziandio nel novero degli Associati a questa bella produzione, che fa onore all' ingegnoso artista Piemontese *.

---

* *L' associazione è aperta al prezzo di L.* 600 *da pagarsi nell' atto di ricevere la macchina, che serve di prezioso arredo per qualunque nobilissima camera. Essa è esposta sino al* 28 *del corrente marzo dalle ore* 10 *alle* 12 *del mattino in una delle grandi sale del R. palazzo di Madama.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

SUPPLIMENTO *al N.° 13 del* DIARIO FORENSE.

Torino, 25 *di marzo* 1829.

SENTENZE E MASSIME.

Boschi — Formazione di *mottere* vicino ai medesimi — Art. 31 del Regolamento forestale.

Se un massaiuolo di beni di commenda della Sacra Religione de' Ss. Morizio e Lazzaro avendo fatto delle così dette mottere *o fornelli vicino ai boschi non della Religione senza la distanza voluta dall'articolo 31 del Regolamento forestale abbia al medesimo contravvenuto;*

Se le così dette mottere, *che si fanno in più luoghi del Piemonte per mancanza di concime, siano o non comprese nel citato articolo, che proibisce accendere fuoco senza la distanza di 50 metri.*

Fu denunciato al Giudice di Vigone Lorenzo Boccardo siccome contravventore all'art. 31 delle R.e Patenti 15 ottobre 1822 per aver acceso nella sua qualità di massaiuolo del sig. Controllore Murialdo una quantità di così dette *mottere* in un prato del suo massarizio coerente ai boschi di Amedeo Milone e Francesco Emanuel in distanza minore di 50 metri prescritto dall'anzidetto articolo.

Comparso il Boccardo davanti il Tribunale di Prefettura di Pinerolo, oppose al medesimo d' incompetenza, dicendo che il prato, su cui aveva formate le *mottere*, essendo vincolato a commende, spettava al Consiglio dell' Ordine de' Ss. Morizio e Lazzaro il conoscere di siffatta contravvenzione; ma il Tribunale con sentenza del 19 dicembre 1828 condannò il Boccardo nella multa comminata dalle surriferite Regie Patenti.

Appellatosene questi al Supremo Magistrato e Classe criminale, disse nulla la detta sentenza per difetto di giurisdizione in chi la proferse, e gravatoria per la fatta applicazione dell' art. 31 delle R.e Patenti 15 ottobre 1822 al fatto di cui si agisce.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il Senato, con ordinanza 9 scorso gennaio, mandò deferire gli atti all' Uffizio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni che emanarono il 5 di febbraio 1829, firmate *Dogliotti*, nelle quali si ragionò come segue:

» Le Regie Patenti 27 gennaio, e Regio Magistrale Viglietto 19 giugno, e Manifesto 22 stesso mese di giugno 1824 non ebbero in mira che di estendere ai boschi e selve proprie della S. Religione de' Ss. Morizio e Lazzaro quei provvedimenti che con R.e Patenti 15 ottobre 1822 erano stati promulgati per la conservazione generale de' boschi e selve dello Stato, e la sola restrizione che ivi venne dichiarata si fu quella che la cognizione delle contravvenzioni che seguissero a danno de' boschi della S. Religione dovesse unicamente spettare al Magistrato della medesima; quindi è che non sarebbe lecito lo estendere la giurisdizione di un tale Magistrato oltre quei limiti, in cui venne espressamente dalla legge circoscritta.

Il Magistrato della Religione sarà competente per conoscere dei danni recati alle possessioni a questa appartenenti, ma non lo sarà relativamente ai danni cagionati a' fondi altrui, e la sola circostanza che quegli che portò danni a fondi estranei, sia fittaiuolo o massaiuolo, od altrimenti interessato nei beni delle Commende, e così della Religione, questo non potrebbe dar diritto al Magistrato dell' Ordine di pronunciare sovra tale contravvenzione, eccetto che si volesse affermare, a sostegno della competenza del detto Magistrato, che l' accusato, perchè interessato nei beni della Religione, dovesse godere di un dritto d' immunità e privilegio personale esclusivo, locchè sarebbe un evidente assurdo, ed inutile si renderebbe il confutarlo: insomma li sopraddetti regolamenti portati dalle succitate Regie Patenti 27 gennaio 1824 riflettono soltanto il vantaggio e sicurezza, e conservazione de' boschi e selve della Religione, ed ove non esistono contravvenzioni a danno di tali beni, siccome sarebbe appunto nel caso di cui si agisce, insussistente si renderebbe il voler pretendere che possa estendersi ad altri fatti di tale materia la giurisdizione del Magistrato dell' Ordine medesimo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che se mal fondato in ordine alla questione della competenza si ravvisa il vertente giudizio d'appellazione stato instituito a riparazione della sentenza del Tribunale di Prefettura di Pinerolo del 19 di dicembre 1828, non così pare, che debba esserlo intorno al merito della causa; però a cagione dell'influenza, che potrebbe avere la medesima per rapporto ai casi avvenire, crede l'Ufficio del sig. Avvocato Generale, che sia cosa per esso doverosa di farne breve parola.

L'art. 31 delle R. Patenti 15 ottobre 1822 divietano l'accendere il fuoco vicino a' boschi senza la distanza di cinquanta metri: ma questa disposizione non pare che si debba intendere applicabile alla formazione delle così dette *mottere*, che in più luoghi dello Stato, e principalmente in Piemonte si sogliono fare.

Nessuno ignora, che in molte nostre Provincie per iscarsità di concime non in altro modo cercasi di fertilizzare le campagne, che collo spargere sulla loro superficie della terra affumicata e cotta: questo concime si prepara con radunare dei pezzi di legno coprendoli con una quantità grandissima di zolle, e di terra, mettendovi quindi al di dentro rinchiuso con poco spiraglio alquanto di fuoco per accendere li pezzi di legno già tutti attorniati e carichi dalla terra, ed in seguito a quale operazione il legno non dà fiamma alcuna esteriore, ma solo una piccola e lunga fumigazione, che riscalda, fermenta e cuoce menomamente la terra soprastante, e la rende adatta dopo qualche tempo a concimare i prati, e le campagne;

Ora questo fatto non può sicuramente equipararsi all'accendimento di fuoco aperto, di cui intende parlare la legge, giacchè sotto il nome generale di fuoco si volle intendere quello che s'accende ad aria aperta, ed il cui fine è il fuoco stesso, e si volle intendere di quel fuoco che può essere dominato, investito, o trasportato dall'aria a danno delle vicine foreste, ma non mai di quello, che è ad arte e con studio continuamente racchiuso, o represso, e che per qualunque forza di vento non può mai essere trasportato, poichè se si dovesse intendere altrimenti la cosa, nemmeno dovrebbe essere permesso il portar lumi, e fa-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nali per le strade vicine od interne di boschi, onde chiarire di notte le vie, che occorresse di transitare; ma un cotale uso non si potrebbe certamente credere per riprovato dalla legge anche a petto dell'art. 32 dell'Editto succitato, che proibisce eziandio il portar fuoco ne' boschi, giacchè egli è facile il riconoscere, che tale art., e così anche l'art. 31 antecedente, che è quello stato opposto all'in oggi appellante, ed accusato Lorenzo Boccardo per istabilire la sua contravvenzione, non può di certo essere compreso nel divieto della legge.

Inoltre occorre osservare, che il detto art. 31, che proibisce accendere fuoco vicino a' boschi se non in distanza di 50 metri, non è già una legge nuova, ma bensì una ripetizione del letterale § 21, lib. 6, tit. 9 delle RR. CC., e malgrado questo disposto, che vietava eziandio accendere fuoco senza la distanza di 50 piedi dalla foresta, non si è mai creduto, che desso fosse riferibile alle così dette *mottere*, nè mai si è sentito dire, che le Autorità abbiano ricevuto accuse contro quelli, che fecero formare delle *mottere* vicino a' boschi senza la stabilita distanza di 50 piedi: che anzi anche dopo l'Editto sui boschi e selve noi veggiamo, che nel Ducato di Genova, ove è pure in vigore l'Editto medesimo, si sogliono tenere persino dentro i boschi i così detti *fornelli*, che a un dipresso possono assimilarsi alle nostre così dette *mottere*: e se negli stessi boschi, e non già solo vicino ai medesimi si continuano tuttora a tenere siffatti fornelli a seconda dell'antica consuetudine di quel Ducato, con ben più di ragione si dovrà dire essere lecito per riguardo delle *mottere*, le quali non sono già fatte ne' boschi, ma solo alquanto ad essi vicine, e così con un molto minor pericolo di dar fuoco alla selva, se pure si può supporre, che colla formazione delle medesime vi possa essere un tale pericolo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

In ogni caso poi, quando si tratta di leggi proibitive, quando si tratta di leggi penali, egli è principio, che non può esser luogo ad interpretazione estensiva della legge, ma sibbene che debb'essere tenuta ne' più stretti limiti possibili.

Per quali considerazioni tutte l' Ufficio dell' A. G. porterebbe opinione, che si possa da questo Supremo Magistrato, reietta l' eccezione di nullità stata opposta all' appellata sentenza del Tribunale di Pinerolo del 19 dicembre 1828, assolvere nello stesso tempo l' appellante dall' accusa contro di esso fatta, e della quale si tratta ».

Ed il Reale Senato, udita la relazione degli atti, delle conclusioni del sig. Avvocato Generale, e di quelle del R.° Fisco Generale, e defensionali, re f. D. Equite Nazari, ha pronunciato il 9 di marzo 1829 doversi dichiarare, come dichiarò non essersi fatto luogo ad inquisizione in odio del sig. Lorenzo Boccardo, senza costo di spesa.

MATERIE DIVERSE.

Censo consegnativo — riservativo — Loro differenza — Insinuazione — Tariffa del 1.° di aprile 1816 — Istruzioni relative della Generale Azienda di Finanze.

A dichiarazione di questa materia di somma rilevanza e di un uso frequente nelle contrattazioni, su di che siamo stati, è già qualche tempo, interpellati, ci servirà di scorta una lettera della Generale Azienda di Finanze del 23 di novembre 1822, in cui si contiene quanto segue:

» Due specie di contratti di censo vi sono, uno cioè detto consegnativo, ossia perpetuo, e l' altro riservativo, ossia temporario. Se dessi hanno comune la

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

denominazione di censo, diversificano fra loro essenzialmente nei valori legali, e negli effetti che ne scaturiscono, e siffatte differenze producono per conseguenza dissimili applicazioni della tariffa 1.° aprile 1816, allorquando gli atti summentovati vengono presentati alla formalità dell' insinuazione.

» La natura del censo consegnativo è un contratto reale, con cui, mercè lo sborso d' una data somma, si fa l' acquisto d' una annualità perpetua, che il venditore del censo impone sopra un fondo di sua pertinenza redimibile per lui, e irredimibile pel compratore. La tradizione del fondo censito non ha luogo che per una finzione di legge, ma non si opera di fatto; il compratore del censo acquista un *ius in rem*, ma non già il fondo, nè vi è materiale traslazione di dominio.

» Il censo riservativo per lo contrario è un contratto, con cui, mercè un pattuito correspettivo, si ottiene una determinata annualità per un dato periodo di tempo, di cui si fissano i confini; il prezzo di questo censo può pattuirsi in denari contanti, od anche colla reale rimessione di un fondo stabile, o riputato stabile.

» L' art. 32 della tariffa 1.° aprile 1816 è applicabile al censo consegnativo, e sarebbe erronea l' applicazione di detto articolo ai censi riservativi venduti colla consegna d' un fondo stabile, e soggetti al diritto additato dall' art. 1.° della detta tariffa; infatti le mutazioni di proprietà stabili cadono sotto il disposto dell' art. 1.°, e nel censo riservativo, di cui si ragiona, la traslazione del fondo ha luogo nel suo più lato senso, non conservando il cedente altra ragione su di esso, che quella di conseguire un' annualità chiamata *censo*. Nè vale l' obbietto, che l' art. 32 abbia impiegato il vocabolo *censo*, e quindi comprese tutte indistintamente le differenti specie di contratto di censo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» L' attenta disamina di questa disposizione, l' economia di essa, e la comparazione con tutti gli altri precetti della tariffa convincono di leggieri, che non debbesi qui intendere che delle costituzioni di censi o rendite, che non traggono seco mutazione di proprietà, come avviene nel censo consegnativo, non essendovi alcun motivo per credere esente dalla maggiore tassa la traslazione che si effettua con un censo riservativo, quando il complesso della tariffa dimostra a chiare note che tale traslazione di proprietà è sempre sottoposta al diritto portato dall' art. 1.° della summentovata tariffa 1.° aprile 1816.

» . . . . . ».

Daremo ne' successivi numeri del Giornale altre direzioni in proposito, ed intorno ad altre materie desunte da lettere dell' Autorità Superiore non mai state pubblicate.

Diritti gabellarii — Brenta di Piemonte — Brenta Novarese — R. Patenti del 7 di luglio 1826 — R. Camera — Giudice di Mandamento — Competenza.

L' Eccell.ma Regia Camera de' Conti con suo decreto del 20 di gennaio 1829 ha ammesso l' appellazione interposta da Gio. Batt. Mino accensatore delle Gabelle della provincia di Novara da una sentenza di quel Tribunale di Prefettura del dì 11 del preceduto dicembre, proferita nella causa di varii osti esercenti in Novara, i quali aveano chiesto dinanzi al Giudice mandamentale la restituzione da farsi dal detto Mino d' ogni eccedente diritto sul vino da essi consegnato in ragione di brente 6 novaresi conguagliate a 7 di Piemonte, perchè erroneo fosse tale ragguaglio.

Il Giudice di Mandamento considerando, che l' operazione di siffatto conguaglio fosse un incumbente relativo a causa di gabella tra particolari e l' appaltatore,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

si dichiarò competente, a malgrado dell' eccezione d'incompetenza oppostagli dal Mino. E si è tale giudicato, che confermò il Tribunale di Novara colla precitata sentenza, di cui si ammise l' appello, previe conformi conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore generale di S. M., dove si è, fra le altre cose, osservato, che la chiesta restituzione di diritti essendo subordinata al ragguaglio da farsi tra la brenta di Piemonte e la Novarese, la questione dovea essere risolta dalla R. Camera, alla quale a mente delle RR. CC. e delle Regie Patenti del 7 di luglio 1826 è riserbato di formare i regolamenti per li pesi e misure, e di stabilire il ragguaglio delle varie misure fra loro.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Torino, 25 *marzo* 1829. Le promozioni testè occorse fra soggetti del R. Senato di Piemonte, avendo resa necessaria qualche variazione nelle classi del medesimo, S. M. con sua R. provvisione del 20 dello stante ha determinato, che il Senatore Bartolommeo Bermondi, già Giudice della R. Udienza, e Reggente l' Ufficio dell' Avvocato Fiscale generale in Sardegna, chiamato a far parte di questo Supremo Magistrato debba sedere nella prima classe civile, che il Senatore Conte Vincenzo Pullini di S. Antonino passi dalla seconda classe civile alla terza classe civile temporaria, che il Senatore Michele Fontana passi dalla prima sezione della classe criminale alla seconda classe civile, e che il Senatore Giambatista Schiari testè promosso ad una sedia Senatoria abbia a far parte della prima sezione della classe criminale.

— Con R. Patenti dello stesso giorno S. M. ha autorizzato Gio. Maria Michele Blanc a ricevere ed autenticare, sebbene non sia Notaio, gli atti dipendenti dall' ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 14

TORINO
28 marzo 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Scrittura privata — Ricognizione in giudicio — Ipoteca — Art. 2123 del Codice civile francese, ed art. 31 del R.° Editto 16 luglio 1822.

Una scrittura privata passata sotto l' impero delle leggi francesi può produrre ipoteca se fu ricognita in giudicio, quantunque questa ricognizione abbia avuto luogo sotto le attuali leggi.

Con scrittura 8 settembre 1812 Gio. Civallero si confessò debitore di L. 12458 verso Gio. B.ª Bellino.

Nel 1817 il medesimo evocò in giudicio il suo debitore per ottenerlo condannato in giudicio preventivo, interpellandolo sulla verità della scrittura.

Il Civallero in un contraddittorio del 14 aprile 1817 riconobbe la scrittura nell' estrinseco, ma dichiarò non poterla ammettere nell' intrinseco, perchè secondo lui non potesse esser debitore di tutta l' anzidetta somma.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Questo giudicio terminò con sentenza 5 febbraio 1818, con cui si è condannato il Civallero.

Portatasi la causa in appello avanti il Real Senato, vi si pronunciò una prima sentenza interlocutoria, in data del 15 febbraio 1820, con cui si ordinarono incombenti.

Pubblicatosi il R. Editto 16 luglio 1822 il Bellino prese un' inscrizione ipotecaria in data del 24 di gennaio 1823 all' appoggio della scrittura 8 settembre 1812 insinuata e recognita in giudicio con ordinanza 14 aprile 1817.

Quindi proseguì la causa e provocò la sentenza definitiva del 9 gennaio 1824, con cui il Civallero fu condannato al pagamento del capitale sopra accennato e suoi interessi.

Al 27 settembre 1824 prese altra inscrizione in dipendenza delle narrate scrittura e sentenze.

Poscia con ordinanza 6 dicembre 1824 fu commesso al R. Tribunale di Prefettura di Cuneo d' ingiungere il Civallero al pagamento del suddetto suo debito sotto pena dell' aggiudicazione o subastazione degli stabili posseduti tanto da esso Civallero, che da' suoi terzi possessori.

Ebbe luogo l' ingiunzione in data del 29 dicembre 1824.

Fra li terzi possessori stati ingiunti si resero opponenti li signori Prete D. Michele Mattalia, Giacomo Cellario, Tommaso Blangero, Prete D. Luca Decaroli, Pietro Antonio Decaroli, e Lorenzo Fiandrotto, ed il loro principal sistema si fece consistere in ciò, che li loro acquisti, e le trascrizioni, che ne avevano fatto seguire, fossero anteriori alla sentenza 9 gennaio 1824, unico titolo da cui rappresentarono potersi misurare a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

favore del Bellino un' ipoteca, mentre non potesse derivarne ipoteca dalla scrittura 8 dicembre 1812, perchè a termini dell' art. 2127 del Codice civile siffatte scritture non producessero ipoteca; non dalla ricognizione in giudicio, perchè la medesima non fosse seguita nelle forme prescritte dalle leggi giudiziarie attuali, già osservate all' epoca della seguita ricognizione; non dalla sentenza 5 febbraio 1818, perchè fosse stata implicitamente riparata coll' altra senatoria del 15 febbraio 1820; oltre di che l' ipoteca nascente da tale sentenza, supponendo che questa l' abbia prodotta, fu inscritta tardivamente, cioè sotto il 27 settembre 1824, epoca in cui già erano trascorsi tutti i termini per conservare l' anteriorità dal giorno del titolo, sulla base del quale si prendeva l' inscrizione.

Al contrario il Bellino sosteneva, che la scrittura 8 settembre 1812 per la ricognizione statane fatta in giudicio sotto il 14 aprile 1817 doveva produrre l' ipoteca, che si è poi conservata colla inscrizione 24 gennaio 1823: invocava a tal riguardo l' art. 2123, secondo cui bastasse qualunque ricognizione in giudicio, e diceva che se li terzi possessori volevano stare alla legge francese nella parte, in cui all' art. 2127 denegava alle scritture private l' effetto di produrre ipoteca, dovevano anche starvi nella parte, in cui all' art. 2123 dava a queste scritture l' effetto ipotecario se venivano recognite in giudicio.

Da un altro canto poi soggiungeva, che se li terzi possessori preferivano l' applicazione delle leggi piemontesi nella parte che prescrivono altre forme nella verificazione delle scritture, dovevano almeno permettere che anche le stesse leggi si applicassero in quanto nel 1817 davano alle scritture l' effetto di produrre ipoteca

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sempre che fossero insinuate nei modi, e termini del R.° Editto 10 luglio 1814.

Quindi stabiliva competergli l' ipoteca validamente conservata coll' anteriorità dal 14 aprile 1817, epoca in cui non avesse ancora il Civallero alienati i suoi beni, e conchiudeva acciò si eseguisse l' ingiunzione.

Il Tribunale di Cuneo su queste contestazioni, considerando che secondo l' attuale sistema ipotecario il Giacomo Bellino non avrebbe potuto altrimenti misurare la sua azione, che dalle due iscrizioni 24 gennaio 1823, e 27 settembre 1824;

Che la prima di esse essendo stata presa in forza di titoli non portanti ipoteca, fosse radicalmente nulla dietro il letterale disposto dall' art. 59 del R.° Editto 16 luglio 1822.

Ed in vero la scrittura 8 settembre 1812 passata sotto il regime del Codice civile Francese non contenesse, nè avesse potuto contenere costituzione d' ipoteca a fronte dell' art. 2127 di detto Codice.

Nè anco per l' insinuazione di detta scrittura operatasi il 24 settembre 1814, da meramente chirografario avesse potuto diventar ipotecario il credito di cui in essa, mentre il R.° Editto 12 luglio 1814 non avesse ampliato i modi costitutivi dell' ipoteca, ma quelli anzi avesse ristretti aggiungendo la formalità dell' insinuazione alle sostanziali condizioni volute dall' antica legislazione per la costituzione dell' ipoteca, condizioni che certamente non s' incontrassero nel concreto caso, in cui ben lungi che si fosse nella succitata scrittura espressamente, o tacitamente costituita l' ipoteca, vi fosse anzi un patto diametralmente contrario.

Nè finalmente potesse dirsi nata l' ipoteca dalla ricognizione di detta scrittura nel contraddittorio 14 aprile 1817, giacchè astrazione anche fatta dei difetti che in

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

essa si scorgevano, onde si potesse ravvisare quale vera ricognizione fatta in giudizio, secondo l' antica giurisprudenza, ossia stile introdotto dai prammatici, le ricognizioni in giudizio di scrirture private non potessero riferirsi che a quelle che contenessero l' obbligazione dei beni, ossia l' ipoteca = » Ideoque ad illum » dumtaxat casum id pertinet (Fab. cod. lib. 8, tit. 7, » def. 8 in corpore et in fine), quo pignoris conventio » inserta chirographo proponatur . . . . . Illud igitur » dumtaxat concludere pragmatici debuerunt, pignoris » conventione chirographo inserta, competere creditori » ius hypothecae ex chirographo a die recognitionis. — » Si apocha (Ab eccles. obs. for. part. 2, obs. 51 § 12 » et 13) contineat expressam debitoris obligationem, » et si producatur apocha continens hypothecam, quae » in iudicio a debitore fuit recognita, ille procul du- » bio a die recognitionis habet praelationem = Prae- » fertur etiam creditor ex scriptura privata continente » hypothecam ».

Osservato inoltre che quantunque avesse il Bellino acquistata in dipendenza dell' ordinanza 5 febbraio 1818 l' ipoteca sui beni del suo debitore Civallero, non avendo però luogo la medesima che dalla data della stessa ordinanza, e non potendo attribuire prelazione al Bellino che dalla data della iscrizione presane il 27 di settembre 1824, non avesse potuto afficere li beni per cui si operò in conformità della legge anteriormente la trascrizione.

Con sentenza 12 giugno 1827 assolvette li signori Prete Luca Decaroli, Lorenzo Fiandrotto ed altri dalle dimande contro di essi dal Bellino in atti proposte.

Ma portatasi la causa in via d' appello nanti il Real Senato si fece dall' appellante sig. Bellino valere lo stesso sistema già spiegato nanti il Tribunale di Prefettura,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quale fu accolto dal Magistrato, avendo con sentenza 2 marzo 1829, ref. D. Vergnasco, dichiarato non ostare all'esecuzione dell'ingiunzione lasciata dal Tribunale di Cuneo le eccezioni dalli Decaroli ed altri fatte, e rimandò la causa al detto Tribunale, spese compensate.

Lettera di cambio — Regnicolo — Domicilio eletto da questi in paese straniero — Sentenza del Tribunale di Commercio di Geneva — Lettere requisitoriali.

Riportiamo qui una fattispecie ed un relativo decreto del R. Senato di Savoia del 14 di marzo 1829:

» Claude Bussat, demeurant à Arbusigny en Savoie, s'est obligé par une lettre de change envers Philibert S.t Martin, marchand de vins demeurant à Carouge. Ce créancier fait assigner son débiteur au domicile par lui élu, pour comparaître à Genève, au tribunal de commerce. 18 octobre 1827 jugement par défaut. Dans ce jugement Bussat est qualifié propriétaire.

Par requête du 6 mars 1829 ledit S.t Martin, en présentant au Sénat de Savoie des lettres rogatoires de MM. les Syndics et Conseil d'état de la République de Genève, sous date du 31 janvier précédent, demande qu'il lui soit permis de faire mettre à exécution ledit jugement. 12 mars 1829 conclusions du Ministère public, où il est dit que l'exécution dudit jugement ne peut être permise dès-à-présent, et qu'il est le cas de décerner lettres citatoires contre Bussat pour les fins de ladite requête.

Notre législation en ce qui regarde les étrangers étant fondée essentiellement sur la réciprocité, les Tribunaux suprêmes de S. M. doivent agir à l'égard des étrangers

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

comme on agit dans leur pays à l'égard des régnicoles *.

La loi du Canton de Genève sur la procédure civile porte (art. 376 de la loi du 29 septembre 1819), que les jugemens rendus hors du Canton ne pourront y être mis à exécution qu'autant qu'ils auront été déclarés exécutoires par le Tribunal de l'audience, parties ouies ou dûment citées. Ledit article fait exception des dispostions contraires qui existeraient dans les traités, ou les concordats; mais il n'existe aucune disposition

---

* *Le président Favre, en son code, def.* 2 de jurisd. omn. jud., *et def.* 1, 2, 25 *et* 29 de execut. rei jud. *Thésaure, le jeune*, lib. 3, quaest. 2, *et Abecclesia* observat. for. obs. 178, *attestant les usages des Sénats de Savoie et de Piémont, ont parfaitement traité la question de savoir quel égard on devait avoir aux jugemens rendus en pays étranger, et aux lettres rogatoires*, quas rogatorias aut requisitorias vocant, *qui pouvaient être adressées par les Tribunaux étrangers pour l'exécution de leurs jugemens. Ils sont partis du principe qu'on devait consentir à l'exécution, à moins que la nullité ne fût manifeste. Ils conviennent d'ailleurs que celui, contre qui l'on demande la faculté d'exécuter, doit être entendu; que le jugement doit être produit avec tous les titres de la procédure; que le condamné peut contester la forme extrinsèque de la sentence, et opposer solution, remission ou tous autres moyens survenus depuis le jugement; qu'en conséquence le Tribunal requis peut débouter de la demande en exécution; mais ils lui refusent de connaître du bien ou mal jugé; et celà, disent-ils, pour un bien de paix avec les États voisins.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

à ce sujet dans les traités de S. M. avec le Canton de Genève.

Les lettres rogatoires en offrant la réciprocité, en cas semblable *, contiennent expressément la réserve des lois du Canton. Une juste réciprocité veut en conséquence qu'on en fasse autant en Savoie.

14 mars 1829. Décret de soit-appelée partie.....

MATERIE DIVERSE.

Cappellania — Fondo per servizio di essa — Eredi incaricati di ciò eseguirè — Deterioramento seguito nel fondo stesso — Azione diretta contro gli eredi — Se sussista.

Autorevole persona ha indiritto il 12 di marzo 1829 la lettera seguente al sig. D. Eligio Frascati di P...:

» ..... Sul ricorso contro i giugali Vallo da V. S. M.to Rev.da sporto al Magistrato nell' interesse dei di lei nipoti Nerino, sarà provveduto a termini di

* 15 *février* 1819, *arrêt du Sénat dans la cause de Claude et Marie Tabarau, laboureurs à Douvaine, contre les consorts Olivet, soit M.e Desarnod curateur à leur cause, par lequel celui-ci, en sa qualité, est condamné.* 13 *novembre* 1819, *rogatoires du Sénat à la Cour suprême de Genève. Requête pour les Tabarau à la Cour. Soit montré au Procureur général. Conclusions tendantes à ce que les Olivets soient assignés pour venir ouir prononcer sur la demande de mise à exécution, suivant l'art.* 546 *du code de procédure. Les Olivet concluent au déboutement de toutes les conclusions des Tabarau, au besoin, d'être reçus opposans. Février* 1820 *la Cour défère aux rogatoires.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ragione, previe però le consuete conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato fiscale, a cui sarà deferto a tal uopo, e secondo me saranno rilasciate le lettere supplicate.

» Quanto poi al punto della Cappellania, mi giova farle presente quanto il Senato di Genova ha deciso il 7 di agosto 1827 nella causa *utrinque* Montebruno ref. D. Pennecini: Eccole la massima sancita = Se un testatore abbia instituita una cappellania coll' onere agli eredi di assegnare pel servizio della medesima un fondo d' un reddito determinato, e questa assegnazione siasi operata, il deterioramento avvenuto nel fondo assegnato può sibbene obbligare alla necessaria indennità colui al quale è imputabile il danno, ma non può somministrare azione di sorta contro i beni dell' institutore, e così contro gli eredi di lui.

» Mi pare che questa decisione senatoria contempli veramente il preciso caso menzionato nella di lei lettera, e mi lusingo, che ciò verrà a tranquillare la famiglia NN. per la quale ella prende a buona ragione tanto interesse in vista delle sventurate peripezie cui andò soggetta.

» Lodo sommamente il cuor suo, ed ho l' onore, ecc. ecc. ».

Boschi Comunali conceduti in enfiteusi perpetua — Taglio de' medesimi.

Coloro, i quali per contratto di enfiteusi perpetua hanno acquistato boschi di proprietà comunale, sono essi soggetti al pagamento del diritto del 5 per 100 *stabilito dalle Regie Patenti del* 30 *luglio* 1823?

A tale domanda rispose l' Autorità Superiore, essendo ordinato dalla legge, che in occasione di tagli di boschi appartenenti a Comuni od a Stabilimenti

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

posti in qualunque maniera sotto la tutela del Governo, si versi dal compratore nella cassa della Provincia il 5 per 100 del prezzo d' acquisto.

Quai veri beni comunali non si hanno più propriamente da considerare i boschi stati ceduti da un Comune in enfiteusi perpetua, giacchè il dominio utile di essi essendo passato nell' enfiteuticario, a questi solo ne appartiene il prodotto, e tocca a lui pure esclusivamente il pagamento de' Regii tributi.

Ciò premesso, essendo il diritto, di cui si tratta, stabilito sui prodotti, cioè sull' utile dominio de' boschi comunali, e nel caso concreto questi prodotti non ispettando più al Comune, pare non possa un tale diritto sui medesimi gravitare.

Minore — Interdizione — Posizioni — Appello — Desistenza.

Sul ricorso NN. per la formale interdizione di G. F. minore sotto la cura dello stesso ricorrente emanarono conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Torino del 18 di febbraio 1829, con cui si opinò non farsi luogo a quanto si supplicava.

In esse conclusioni si fece osservare, che il cattivo regolamento di un minore nell' amministrazione delle proprie sostanze dee ascriversi piuttosto a vizio d' età, che a quello d' animo; che siccome *minor curatorem habens comparatur pupillo*, così i di lui contratti non puonno avere il loro effetto senza il consenso del curatore, col quale mezzo trovansi sempre dalla legge assistiti i diritti e le proprietà de' minori.

Si aggiunse inoltre che, secondo le massime assentate dai Supremi Magistrati, non si può far luogo alla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

formale interdizione, salvo che la cattiva amministrazione si commetta in tempo prossimo alla maggior età, cessando in tal caso il riguardo dell' età, che negli altri casi concorre in favore de' minori.

Tali conclusioni sonosi mandate eseguire con decreto di voto del Tribunale ref. I. M. Regis del 24 di marzo 1829.

— Le posizioni dirette a stabilire, come taluno desistesse dall' appellazione per amichevole convenzione, sono ammessibili. Così decideva il Senato Genovese il 12 di giugno 1827 ref. D. Gratarola.

Sentenze commerciali — Appellabilità — Revisione — Ricorso — Cauzione.

Trattandosi di sentenze commerciali, non è precisamente al valore della causa portato nel libello, che debbe aversi riguardo onde stabilirne l' appellabilità o inappellabilità; ma sibbene a quel valore che viene ad avere la causa, fatta attenzione alle discussioni dalle parti proposte, alla sentenza che ne ha deciso, ed alla cosa giudicata nascente da questa sentenza (Sent. del R. Senato di Genova in causa Ruspino e Vignolo del 6 di luglio 1827 ref. D. Demaurizi).

Giusta il disposto dal § 27, cap. 2, tit. 16, lib. 2 delle generali Costituzioni il semplice ricorso sporto alla Grande Cancelleria, onde ottenere la revisione, non è sufficiente per sospendere l' esecuzione della sentenza, ed imporre l' obbligo della cauzione alla parte che ottenne il giudicato favorevole, di cui ne chiede l' esecuzione (Sent. del Consolato di Torino del 19 di luglio 1827 in causa Negro e Solaro).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Terza persona — Vitalizio a favore di questa — Insinuazione — Diritto relativo.

Con instromento del 16 di marzo 1829 rogato Fornelli, Giuseppe Zurlino sborsò a Pietro Farina la somma di ll. 6m., volendo con essa costituire, come costituì un censo vitalizio sul capo ed a favore di Matteo Zurlino suo nipote *ex fratre*, coll' incarico allo stesso Farina di pagare i proventi di esso censo al suddetto Zurlino a quartieri maturati. Si cerca quale diritto d' insinuazione abbiasi a pagare per quest' atto.

Risp. Oltre il diritto stabilito dall' art. 32 della tariffa del 1.° di aprile 1816, è pur dovuto quello di donazione del capitale a 10 volte la rendita assegnata nel concreto a favore del Matteo Zurlino.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Liegi, 8 *marzo* 1829. I Notai sono risponsali delle negligenze, che importano la nullità degli atti da essi ricevuti, e sono tenuti all' *id quod interest* verso la parte, che ha avuto il danno. Così ha deciso la nostra Corte in causa Martinot.

Strasborgo, 10 *marzo* 1829. Il nostro Tribunale, che ebbe a presiedere il signor Kentziger, ha deciso il 28 dello scorso mese, che la quistione intorno alla legalità d' un' imposizione è nel novero di quelle, sulle quali debbono pronunciare i Tribunali ordinarii.

Milano, 16 *marzo* 1829. L' Avvocato Giuseppe Marocco, uno de' più belli ingegni, che onorasse il nostro foro, cessò di vivere nella notte del 13 del corrente nelle forze ancora della virilità, non avendo per anco

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

compiuto l' anno 56 dell' età sua. Tutti conoscono le sue forensi orazioni, nelle quali vivrà eterna la memoria di lui.

Metz, 19 *marzo* 1829. La Corte di Cassazione nella causa Pastor contro Boizard ha deciso il 17 del corrente in conferma di una sentenza proferita dalla nostra Corte Reale, che allorquando un filatore ha restituito una parte di lane operate, che a tal uopo gli erano state rimesse, non conserva tuttavia sulla porzione, che gli rimane, un privilegio pel pagamento della totalità del prezzo dovutogli, sia per le lane restituite, che per quelle conservate.

Angers, 20 *marzo* 1829. Allorquando un tale già condannato per crimine da un Tribunale militare venga a patire condanna anche per crimine da una Corte di assisie, sono appplicabili i principii della recidiva. Così decideva la Corte regolatrice nella causa Marchal.

— Si è ora pubblicata un' operetta importante, la quale porta per titolo: *Opinione del signor Livingston sopra il duello, e sopra il modo di reprimerlo.* Questo libruccio è letto con molta avidità.

Parigi, 21 *marzo* 1829. Una donna separata di beni può ella obbligarsi personalmente in un atto senza il concorso del marito di lei? Ecco una fattispecie con relative decisioni: Il 30 di maggio 1824, Giovanetta Valade separata di beni ha soscritto un' obbligazione pel montare di L. 2m. verso i signori Chambon e Lacroisade, *quale somma* (sono le parole dell' atto) *è destinata per l' uso ed utile de' miei figli, e pel mio mantenimento, e mi venne mutuata in tante buone valute correnti.*

Il 22 di agosto 1826 intervenne sentenza della Corte Reale di Bordeaux, con cui si è dichiarata nulla

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

la suddetta obbligazione. Questa sentenza è concepita ne' seguenti termini: « Attesochè il biglietto, di cui si tratta, è stato sottoscritto da Madama Valade durante la vita del di lei marito, e senza autorizzazione nè di esso, nè della giustizia; che lo stesso biglietto contiene l' obbligazione di una somma di 2m. franchi verso Chambon e Lacroisade; — Attesochè siffatta obbligazione sarebbe nulla, e che rimane quindi soverchio l'indagare in fatto le varie circostanze che vi concorrono, atte a farne sospettare la sincerità . . . . . ».

Essendosi poscia portata la causa dinanzi alla Corte di Cassazione, emanò il 18 del corrente marzo la seguente testuale sentenza: « Attesochè gli articoli 217 e 1449 del Codice Civile hanno ristretta la capacità della donna maritata alla facoltà di amministrare; che col decidere, nel concreto, che Giovanetta Valade ha ecceduto i limiti d' una semplice amministrazione, la Corte di Bordeaux ha pronunciato sopra un fatto ch' era nel novero delle sue attribuzioni, ha rigettato e rigetta il ricorso ».

Torino, 28 *marzo* 1829. S. M. con R. Patenti del 17 del passato febbraio state pubblicate il 25 del corrente ha determinato quanto segue: 1.° i verbali fatti per qualsivoglia contravvenzione da un maresciallo d' alloggio dei Carabinieri Reali, basteranno da se soli a far fede in giudizio senza che vi sia d' uopo d' affermazione; 2.° faranno pure l' istessa fede quelli fatti da due Carabinieri, o da un brigadiere unitamente ad un Carabiniere, purchè affermati nel termine di 48 ore avanti il Giudice, od il suo Luogotenente, o Castellano, e nei Comuni non capi-luogo di Mandamento, dinanzi al Sindaco o Vice-Sindaco del luogo della commessa contravvenzione, salva però sempre in tutti i casi la prova contraria.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con R. Patenti del 17 del corrente S. M. si è degnata di far facoltà a Paolo Lavalle, residente in Dronero, ed a' suoi, di aggiungere avanti al proprio cognome quello di *Chiorando*, e di soscriversi in tutti gli atti, che gli occorrerà di passare in avvenire, *Chiorando Lavalle*, salve però le ragioni ai terzi.

— Con Sovrano Brevetto sono stati nominati da S. M. a Sindaci delle Città e Comunità infra designate durante il biennio 1829-1830 i seguenti individui: *Asti*, Giuseppe Pietro Visone; *Pinerolo*, Ignazio Luchinat; *Bricherasio*, Conte Luigi Ricca di Castelvecchio; *Scalenghe*, Gio. Battista Bonetto; *Cuorgnè*, Notaio Giacomo Grosso; *Mazzè*, Conte Clemente Corte; *Pont*, Giuseppe Bertogliatti.

— Con altro R. Rescritto S. M. ha pure nominato a Sindaco di *Saluzzo* il Conte Michele Buglioni di Monale, a Sindaco di *Barge* Giovanni Signoretti ed a Sindaco di *Cavallermaggiore* Celestino Roberi.

— Riceviamo da Saluzzo con lettera del 26 del corrente l' infausta notizia della morte avvenuta il 16 di questo mese, in Buriasco sua patria, all' Avvocato Giovanni Cervini, Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di quella Città. Era l' Avv.° Cervini ancor nel fiore dell' età sua, avea abbondante corredo di cognizioni legali, era di un carattere dolce e schietto, era integro, era caro a tutti.

— Lunedì prossimo, 30 del mese corrente, cade la festa del B. Amedeo IX, terzo Duca di Savoia, protettore di questa Capitale, ed è giorno feriato in onor di Dio, in cui i Magistrati Supremi ed i Tribunali non seggono.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOVITA' TIPOGRAFICHE

Luigi Capriolo Tipografo in Alessandria ha diramato da pochi giorni un Programma d'associazione all' opera seguente: *Manuale teorico-pratico del Sindaco di Comunità.*

— Un altro manifesto d' associazione ha pubblicato in Torino il 25 di questo mese lo Stampatore Giuseppe Cassone per una nuova *Edizione del Corpo di diritto canonico*, che sarà corredata di note tratte per la massima parte dagli scritti di Agostino, del Berardi, e d' altri celebri chiosatori, in un cogli atti del Concilio di Trento.

— È uscito ieri, 27 del corrente, il secondo fascicolo del vol. 2 del *Corpo del diritto civile*, che si stampa dagli eredi Botta.

— Venne in luce da pochi giorni il *Calendario Generale de' Regii Stati* compilato dal sig. Avv.° Coll.° Lodovico Costa. Il ritardo nella pubblicazione del medesimo in quest' anno è abbondevolmente compensato dalla maggior copia e dalla scelta delle materie: si hanno ivi, fra le altre, importanti notizie e dello stato dell' antica Corte dei Reali di Savoia, e della Grande Cancelleria, e dei Senati, e della Camera de' Conti, ecc., ecc.

Un errore ed un' aggiunta.

Alla pag. 181 di questo vol., lin. 25 e 26, ove dice — *semplicemente ad eccepire la prescrizione*, si corregga — *semplicemente la prescrizione.*

— Dopo le parole ref. D. Solari, pag. 189, lin. 25 e 26 dello stesso vol. si aggiunga: » Il Tribunale di Prefettura di P. ha seguito la stessa massima con decreto del 21 di marzo 1829 sul ricorso di Andrea Reginaldi: trattavasi ivi d' appello d' una sentenza del Giudice del Mandamento di C.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 15

TORINO
4 aprile 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Pubblico instromento — Interpellanza — Corsa pronuncia — Termine — Mora — Giudicio d' appello — Rilevo — Unione della causa d' appello con quella di rilevo.

Nel giudicio d' appello non si possono evocare i rilevatarii se non sono stati chiamati in prima instanza.

Per instromento 9 giugno 1817 Antonio Beica si dichiarò debitore verso Giacinto Frascara di L. 2225: per altrettante da questi ricevute in imprestito, e si obbligò pagarle a tutto luglio dell' anno successivo 1818 co' suoi interessi in ragione del cinque per cento.

Moroso Beica all' assunto impegno venne con lettere del 9 ottobre 1819 citato ad instanza di Frascara avanti il cessato Reale Consiglio di Giustizia della Città d' Alessandria. Comparso Beica, in risposta all' instanza ivi fatta da Frascara condannarsi questi al pagamento della narrata somma coi suoi interessi legittimi decorsi, e decorrendi, secondo verrebbero accertati e liquidati, oppose unicamente, e dedusse ad interpellanza, che li denari, che figurano in detto instromento sborsati da Frascara, furono in realtà sborsati da Gioanni Battista

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Rebora, suocero di Frascara, con intelligenza tra lui, e detti Rebora, e Frascara tenuta prima dell' instromento, che egli Beica avrebbe ritirato detta somma sborsata a conto del maggior credito, che lui Beica teneva verso Rebora in dipendenza d' una società tra di loro esistente.

Previa perciò risposta a tale interpellanza, cui venne Frascara eccitato dal Beica, chiese assolutoria dalla di lui dimanda.

Non avendo Frascara deliberato sulla dedotta interpellanza, si accettò per Beica la corsa pronuncia, e persistette nelle prese conclusioni.

A questo segno rimase la causa avanti quel Magistrato, e venne unicamente ripresa il 27 luglio 1826, epoca in cui Frascara ottenne citato detto Beica avanti il Regio Tribunale di Prefettura di detta Città, e colla scorta dei predetti atti, della narrata lite, e del narrato instromento rinnovò le conclusioni stesse in quel giudicio prese, aggiungendo non essere ammessibile l' interpellanza sovra riferta a fronte del prodotto instromento.

Beica legittimò il giudicio, ma niuna deliberazione per esso fu data, non ostante la proroga ad un tal fine concessagli dopo trascorso il termine ordinario, pendente la quale si dichiarò la causa proseguibile non ostanti le ferie, e previa dichiarazione del di lui Procuratore di non voler ulteriormente rispondere venne la causa assegnata a sentenza.

E quel Regio Tribunale, ritenuto che giusta la massima del foro non si può dire corsa in odio di Frascara la pronuncia all' interpellanza dedottagli dal Beica in comparsa 12 agosto 1822, perchè non vi fu prefissione di termine, nè tampoco constituzione in mora a detto Frascara a rispondervi; che supposta in Beica la qualità di creditore di Rebora in dipendenza d' allegata società, non vi è ragione, e neppure presunzione, che induca a credere vera l' intelligenza ad interpellanza dedotta, che detto Beica dovesse ritirare la somma figurativamente sborsata da Frascara in conto del credito del Beica medesimo verso di Rebora, ed abbia

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

questi voluto costituirsi debitore di detto Frascara coll' instromento d' obbligazione 9 giugno 1817, piuttosto che ricevere direttamente dallo stesso Rebora la somma da detto instromento enunciata al titolo per lui proposto;

Ritenuto altronde, che detta interpellanza contenendo un fatto direttamente contrario al contenuto nel citato instromento, non poteva essere il caso, per cui potesse essere ammessa *;

Per questi motivi con sentenza 30 novembre 1827 ha dichiarato, reiette le instanze, e deduzioni per detto Beica in atti fatte, tenuto detto Beica verso detto Frascara al pagamento delle chieste lire 2225 coi proposti interessi da accertarsi, e liquidarsi, il tutto portato dall' instromento 9 giugno 1817, e colle spese.

Avendo da detta sentenza il Beica appellato al Real Senato, ed avendo nella causa d' appello evocato in di lui rilevo il Gioanni Battista Rebora, ed instato per l' unione della causa principale con quella di rilevo, sull' opposizione del Rebora, che in quanto a lui la causa non aveva subito il primo grado di giurisdizione, e che perciò non poteva venir molestato se non se avanti il Tribunale competente, e sull' opposizione anche dello stesso Frascara per il motivo, che il giudicio d' appello vertente tra di loro nulla aveva di comune con la causa di rilevo instituita dal Beica contro Rebora, e che a pretesto di quella non poteva venir ritardata la causa d' appello, con ordinanza 23 giugno venne reietta la sopraddetta instanza del Beica per l' unione delle cause, e da quest' ultimo intanto venne chiesta la riparazione di tale ordinanza per li seguenti motivi:

1.° Perchè è massima, che chi è evocato in giudicio coll' azione di rilevo, non solo è talvolta costretto ad esser privo del primo grado di giurisdizione, ma ben anco a deviare dalla competenza, e perdere il privilegio del foro, siccome un Ecclesiastico citato in una

* *Ab-Ecclesia part.* 1, *obs.* 58, *n.* 14, 26 *e* 27 = *Sola* de iureiurando *glos.* 2, *n.* 27 = *Osasc. dec.* 10.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

causa di rilevo nanti un Giudice, o Magistrato secolare; ora se il giudicio di rilevo ha forza di togliere il privilegio del foro, l'avrà pure di privare del primo grado di giurisdizione per il giudicio di che si agiva, trattandosi di semplice ordine giudiziario, e non di privilegio;

2.° Perchè questo principio deriva dalla necessità assoluta o di desistere dal giudicio, o di deliberare in causa, giacchè chi esperisce dell'azione di rilevo fonda il di lui sistema di difesa nelle eccezioni del di lui rilevatario;

3.° Perchè se una contraria giurisprudenza venisse ad adottarsi, ne deriverebbe la conseguenza, che chi intenta l'azione di rilevo non solo non potrebbe ottenere compimento di giustizia, ma ben anco gli verrebbe totalmente vietata una legittima difesa;

4.° Che le deliberazioni di chi è chiesto in rilevo debbono tanto più aver luogo nanti un Magistrato Supremo, perchè non essendovi al medesimo Tribunale superiore, chi agisce in rilevo sarebbe costretto, qualora il di lui rilevatario potesse esimersi dal deliberare, rinunciare a' di lui diritti.

Ma il R. Senato, nanti cui furono le parti rimesse con ordinanza dell' 8 agosto 1828, ha mandato star ferma l' ordinanza del 23 giugno scorso sovra tenorizzata.

Questa Senatoria sentenza ha confermato il principio che leggesi in conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale 23 marzo 1756, cioè « che nel giudizio di » appello non si possono chiamare i rilevatarii, se non » sono stati chiamati nel primo giudizio » *, che che ne dicano Richeri *Jurisprud. Univ.* tom. 10, § 1019 = Brunemann ad leg. 29, ff. *de evict.*, n.° 8 = Voet in Pand. eod. tit., n. 23 in fine = Faber cod. lib. 8, tit. 31, def. 25, n. 13 e 14 in corpore = quali concorrono nell'avviso che si possa denunciare la lite al suo autore, ed esperire del rilevo in qualunque stato di causa, e quindi anche nel giudicio d'appello.

---

* *Giurisprudenza Patria vocab.* Giudici, *n.°* 3, *pag.* 192.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Diritti di Gabella — Tenenti pensione — Giuramento — Vino — Somma indeterminata — Appellabilità — Sostanza della Gabella.

E sempre ammessibile il giuramento in fatto di dazii e gabelle tendente solamente a giustificare l' azione civile per il pagamento dei dovuti diritti e non pagati, ancorchè li fatti sui quali è dedotto il giuramento contengano in se stessi delle frodi, e siano perciò delittuosi, e tale giuramento contenendo alla forma indeterminata, dee prestarsi alla forma maggiore, e colle solennità prescritte dalle Regie Costituzioni.

Il somministrare che si fa da taluno il vitto nella propria casa a più persone con correspettivo è lo stesso che tener locanda, e far pubbliche dozzine.

La circostanza che gli accorrenti ad una locanda, osteria o trattoria portino d' altrove il vino che viene ivi da essi consumato, non esime il locandiere, oste o trattore, o tenente pensione dal pagamento della gabella relativa.

Il sig. Bartolommeo Ricolfi Accensatore Generale dei diritti di Gabella della divisione d' Alessandria, ebbe ad instituir giudizio, prima d' innanzi al sig. Giudice *intra muros*, e poscia dichiaratosi questi incompetente davanti al Tribunale di Prefettura di quella Città contro certi giugali Menzi, perchè nella loro qualità di tenenti pensione fossero dichiarati tenuti alla fedele consegna, e pagamento di diritto pel vino da essi introdotto, e smerciato dal 1.° gennaio 1827 in appresso.

Essendosi dall' appaltatore nel corso di quel giudicio prefettoriale dedotti alcuni capi di giuramento atti a viemmeglio stabilire il suo intento, all' ammessione dei quali si opposero li giugali Menzi, sia perchè riflettevano pretese frodi e contravvenzioni alle leggi Gabellarie, epperciò erano delittuosi, ed anche perchè ostava al loro contenuto la seguita prova testimoniale; e quel Tribunale con sentenza 26 giugno scorso, reietti li medesimi, dichiarò doversi assolvere li giugali Menzi dalle dimande del Ricolfi, colle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

I motivi, ai quali il Tribunale appoggiò il suo giudicato, consistevano essenzialmente in ciò, che dalla prova testimoniale seguita nanti il sig. Giudice entro le mura restava in senso suo escluso, che li giugali Menzi tenessero pensione, in quanto che gli individui, che mangiavano in casa loro lo facevano per loro conto particolare, e che li giugali Menzi figuravano piuttosto quai suoi spenditori, somministrando, e dando ad essi da mangiare, quanto li veniva ordinato, *procurandosi essi stessi il vino*; locchè in senso di detto Tribunale escludeva nelli giugali Menzi la qualità di tenenti pensione, di altri simili vendenti vino al minuto, presa anche tale qualità nel più lato senso, e che perciò non essendo tenuto giurare colui, che ha il suo intento giustificato con testimonii, erano inammessibili li capi di giuramento suddetti, e priva d' appoggio legale la dimanda dello stesso Ricolfi per la dichiarazione, e consegna del vino dalli giugali Menzi già consumato nel loro esercizio, e che ritenevano nella loro casa, e cantina.

Da tale sentenza appellò il Ricolfi alla Regia Camera dei Conti, osservando nanti quel Magistrato, che insussistenti affatto erano li motivi, a cui trovavasi quel giudicato appoggiato, giacchè gli incombenti seguiti nanti il sig. Giudice entro le mura erano inetti a spiegare un qualche effetto, ed ove alcuno ne avessero potuto produrre, era evidente, che dal tenore delle loro risultanze veniva sufficientemente stabilita la qualità di tenenti pensione nelli giugali Menzi, e tale prova anzi che contraria ai dedotti capi di giuramento era pienamente amminicolativa del loro contenuto; infatti siccome il vero carattere attributivo delle cose deesi pur sempre derivare non già dalla superficiale effigie, o da un nome loro arbitrariamente applicato, ma bensì dalla utile, ed effettiva loro sostanza, non poteva a meno dal convenirsi nella specie, che quantunque li testimonii esaminati, e quel R.° Tribunale intendessero di far figurare li giugali Menzi quai loro spenditori, essi in sostanza altro non fossero, che veri tenenti pensione; infatti al dire degli stessi testimonii li Menzi provvedevano in casa loro agli avventori il necessario vitto, il combustibile, le stoviglie, mobili, suppellettili, ed

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

utensili necessarii a prepararlo, e distribuirlo, e questi pagavano un tanto al mese proporzionato allo stesso vitto loro somministrato, e vi aggiungevano una certa retribuzione per il fitto di casa, o fatiche delli giugali Menzi.

Se al dire dei testimonii stessi molti erano gli accorrenti alla casa delli giugali Menzi sino a non potersi numerare, perchè vi era fra questi chi andava, e chi veniva; se essi si cibavano ripartitamente, e separatamente in diverse ore del giorno, erano queste sufficienti circostanze per stabilire che l' esercizio delli giugali Menzi era una vera pensione, in senso anche dell' avviso in proposito spiegato dall' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. con sua lettera del 22 di agosto 1827 diretta al signor Avvocato Fiscale presso detto Tribunale *1, ove si dice = » Che le disposizioni del titolo 3 dei capitoli annessi al Regio Editto 30 settembre 1814 non lasciano su di ciò alcun dubbio, ed è in senso dell' Ufficio assistito in ragione l' Accensatore Ricolfi nelle sue domande contro li Menzi; imperciocchè se a qualche eccezione si può far luogo nell' applicazione di questa legge ai diversi fatti, ciò sarebbe quando si trattasse di alcuno che tenga in pensione nella propria casa una o due persone solamente, parenti od amiche, per cui non possa dirsi fare il mestiere di tenere pubblica dozzina, ma quando si tratta di alcuno che distribuisca il vitto e vino a più persone, ed a otto individui, come li Menzi, non è più il caso di riguardo alcuno ».

Che a fronte di tutte queste circostanze non potesse valere l' allegazione di un unico e solo testimonio, *che lui stesso si fosse procurato il vino* durante il tempo che andava a mangiare in casa delli giugali Menzi, giacchè in tal parte era chiaro e preciso il disposto dell' art. 8, tit. 3 dei capitoli annessi al citato Regio Editto 30 settembre 1814, e testuali le massime dalla Regia Camera in proposito stabilite *2.

---

*1 *Sull' eccitamento dello stesso sig. Avvocato Fiscale e ad instanza delli signori Menzi, prima che dall' Accensatore fosse instituita la presente lite.*

*2 *Sentenza 5 dicembre* 1820, *causa d' appello Gazze e Solione rapportata nel* Diario forense *vol.* 1, *p.* 101.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Soggiugneva inoltre l' Accensatore che quel Tribunale non avrebbe tampoco avuto riguardo a che la prova testimoniale essendo seguita in novembre 1827 non poteva riflettere, che l' esercizio di pensione delli giugali Menzi durante lo stesso anno, quando che li capi di giuramento suddivisati riflettevano anche li preceduti mesi dell' anno 1828, durante il quale li giugali Menzi continuavano nel loro esercizio.

L' Ufficio del signor Procuratore Generale in sue conclusioni 8 agosto 1828 sottoscritte Gallina, osservò » che per ragion di somma era appellabile la sentenza predetta, giacchè si era positivamente giudicato colla medesima non dovuto il diritto da' locandieri convenuti per tutto il corso dell' accensa senza limitazione di somma; che era appellabile inoltre per trattarsi della sostanza della Gabella, poichè si era con essa dal Tribunale stabilito in massima, che il somministrare che si fa da taluni il vitto nella propria casa a più persone, non sia lo stesso, che il tener locanda, e far pubbliche dozzine previsto dal tit. 3 dei capitoli annessi al Regio Editto 30 settembre 1814.

» Epperò scorgendosi introdotto in tempo utile l' interposto appello, l' Ufficio fu in senso, ammesso il medesimo, lasciarsi le implorate lettere di citazione nei modi e termini dalla legge prescritti ».

Dal canto delli giugali Menzi si sosteneva il ben giudicato dal R.° Tribunale di Prefettura coll' appellata sentenza, appoggiati ai motivi che l' avevano determinata; dissero essere inammessibili li capi di giuramento dall' Accensatore Ricolfi dedotti nelle particolari circostanze del caso, e contrarie ad un tempo ad ogni principio di diritto *.

---

* *Nell' interesse delli giugali Menzi si facevano in proposito valere li principii opposti in simili casi per impedire l' ammessione di tali giuramenti* (Diario forense *vol.* 5, *pag.* 87), *stati però combattuti dall' Ufficio del signor Procuratore Generale in altre cause identiche* (Diario forense *vol.* 6, *pag.* 86 *e seguenti*); *vedasi anche la specie di cui al n.°* 8, *pag.* 121 *del presente volume.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Assegnata la causa a sentenza, con questa la Regia Camera sotto il due gennaio 1829, in riparazione di quella del Tribunale di Prefettura d' Alessandria del 25 giugno 1828, ha dichiarato li giugali Menzi tenuti a prestare il giuramento sui capi loro dedotti dal Bartolommeo Ricolfi, spese compensate.

Con questa sentenza la Regia Camera ha riconfermati li principii già adottati in identici casi, di cui nelle sentenze 24 febbraio 1766, 1 aprile 1815, e 20 maggio 1825, colle quali aveva ammessi consimili capi di giuramento nell' interesse degli Accensatori delle Regie Gabelle, rapportate dette sentenze in questo giornale al vol. 5, pag. 82; e vol. 6 pag. 86.

Con ordinanza 17 febbraio 1829 essendo stato commesso il sig. Giudice entro le mura della Città d' Alessandria di fissare monizione alle parti pel giuramento da prestarsi personalmente dalli detti giugali Menzi, pretesero questi di poter giurare negativamente per mezzo di Procuratore speciale, al che essendosi opposto il sig. Ricolfi, rimesse le parti nanti la R. Camera sull' insorta contestazione, con altra ordinanza del 17 stesso mese di febbraio si commise il prelodato signor Giudice di fissare nuova monizione pel divisato giuramento da prestarsi personalmente dalli giugali Menzi *alla forma maggiore* a termini delle RR. CC., ogni opposizione ed eccezione cessante.

MATERIE DIVERSE.

Vendita di tagli di boschi Comunali — Deliberatario — Eccedenza di limiti nel taglio — Processo verbale — Decesso del deliberatario durante la contestazione — Eredi del medesimo — Amministrazione Forestale — Tribunali di Prefettura — Intendenti — Competenza.

Gli Agenti dell' Amministrazione Forestale avevano steso un verbale in odio del sig. S. G., deliberatario del taglio di un bosco spettante al Comune di Tenda,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Provincia di Nizza, il quale nell' effettuarlo aveva oltrepassato i limiti di esso con grave discapito del Comune suddetto.

Nel mentre che vertiva il processo, si rese defunto il sig. S. G., e così ne fu repentinamente troncato il corso ulteriore, non potendo i di lui eredi, giusta le massime stabilite, essere tenuti al pagamento della multa.

La sola azione, che si aveva ad esperire contro i medesimi, era quella della indennità spettante al Comune leso, sulla cognizione della quale nacque il dubbio, se l'istanza dovesse portarsi innanzi al Tribunale di Prefettura, o dell' Intendente, pel motivo che nel tempo, in cui furono pubblicate le Regie Patenti del 16 ottobre 1793 *, che la giurisdizione sopra siffatte cause attribuivano agl' Intendenti, era il Contado di Nizza occupato dalle truppe francesi.

Consultata l' Autorità Superiore, opinò questa, che comunque non fossero state colà pubblicate all' epoca della loro pubblicazione le R. Patenti sovra menzionate, stante l' occupazione di quello dalle armate francesi, dovevano ciò non pertanto riguardarvisi come pubblicate in seguito al Regio Editto del 21 maggio 1814, il

---

* *L' art. 4 di queste Patenti così si esprime: « Dichiariamo spettare privativamente agl' Intendenti la » cognizione delle questioni, che potessero eccitarsi in » dipendenza di vendite da essi autorizzate, ovvero » di affittamento, od appalto di beni, effetti, redditi, » ed opere appartenenti alle Comunità, tanto nel caso » che li contratti si sieno stipulati avanti essi Intendenti, che avanti li Giusdicenti nella qualità di loro » Delegati; e sia che le questioni riflettano la validità degli atti d' incanti, e deliberamenti, oppure si » aggirino sovra il merito della causa; conferendo » agl' Intendenti medesimi per tutto quanto sovra, suoi » annessi, connessi, e dipendenti l' autorità necessaria » ed opportuna ».*

V. pure l' articolo 4, sezione terza delle risoluzioni approvate da Sua Maestà l' 8 febbraio 1825.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quale, abolita ogni legge in allora vigente, richiamò l'esatta osservanza e l'esecuzione di tutti i Regii provvedimenti emanati sino al 23 giugno 1800; che del resto non essendo l'Amministrazione Forestale per verun modo interessata nella causa, che può il Comune di Tenda essere fondato ad intentare contro gli eredi del defunto deliberatario, debbe la medesima rimanersi affatto estranea a questo affare.

Notai — Nomina di essi a Segretarii di Pubblici — Mutazione di domicilio — Art. 2 e 18 dell' Editto del 23 di luglio 1822 — Decreto relativo della R. Camera de' Conti.

Il signor Saverio Francesco Scaliti, Notaio esercente alla residenza di Cessole, essendo stato nominato a Segretario della Civica Amministrazione d' Acqui, ebbe ricorso al Magistrato della R. Camera de' Conti, chiedendo d' essere autorizzato a trasferire il suo domicilio in essa Città, onde attendere al disimpegno delle funzioni di Segretario affidategli.

Il prelodato Magistrato, con decreto del 6 di marzo 1829, in conformità di conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M., ha dichiarato non farsi luogo alla domanda del Notaio Scaliti.

La legge a questo proposito è precisa: l' art. 2 del R. Editto 23 di luglio 1822 è così concepito:

» Ciascun Notaio dovrà risiedere nel luogo, che gli sarà assegnato dalle Patenti di costituzione, e tenervi sempre i suoi minutari, registri e carte notarili, sotto pena di destituzione in caso di assenza pendente più di un mese non autorizzata ».

Simile prescrizione è pure ripetuta nell' art. 18 dello stesso Editto: nè emanò dappoi altra legge, in cui siasi fatta facoltà a quegli individui nominati a Segretarii di Comuni o Città, di trasferire ne' luoghi del nuovo impiego il loro domicilio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Cedole del Debito pubblico — Pertinenza di esse — Quistioni relative — Editto del 24 dicembre 1819 — Competenza.

Nella causa della Parrocchia de' Ss. Martiri di questa Capitale contro la Confraternita di S. Rocco emanarono conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Gen.e del 30 di giugno 1828, nelle quali si legge, fra le altre cose, quanto segue:

Dall' art. 66 del R. Editto del 24 di dicembre 1819 dichiarandosi di cognizione dei Tribunali ordinarii tutte le controversie riguardanti la pertinenza delle cedole del Debito pubblico, tanto per la rendita, che per le annuità, non sembra dubbio, che le quistioni, le quali aggiransi precisamente sulla proprietà dell' annua rendita d' una cedola iscritta sul Debito pubblico, non possano dirsi di cognizione del Magistrato della R. Camera, tanto più, che nello stesso Editto, ed anzi nel medesimo citato articolo sono espressi i casi, in cui il Magistrato della Camera è competente nelle quistioni, cioè sull' intelligenza dell' Editto istesso, ed in quelle, che nascono in seguito alle operazioni del Debito pubblico.

Avvenimento futuro — Scommessa — Fatto già avvenuto — Validità.

Due individui il giorno 1.° di novembre 1828 fecero scommessa sulla presa o no di Varna per tutto dicembre successivo. Il 4 di detto novembre si seppe col mezzo della Gazzetta, che Varna era stata occupata dalle armi Russe il dì 11 del preceduto ottobre. Si cerca se sia o non valida tale scommessa.

Risp. La giustizia della scommessa di un futuro contingente essendo tutta appoggiata all' essere futuro, pare, che non possa più aver luogo, quando al tempo della scommessa la cosa era già avvenuta; nè monta, che il futuro si possa considerare riguardo alla notizia, perchè non si è scommesso della notizia, ma della realtà della cosa. *In iure* si ha sempre per certo, che nessuna cosa può trarre conseguenza da quello, che non può avere principio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Servitù di passaggio — Azione negatoria — confessoria — Prova — Possesso — Presunzione.

Chi nega la servitù *vice*, o sia del passaggio, ma ammette, o è provato il possesso di colui, che lo pretende, cessando la presunzione della libertà, è in obbligo di dare prove esclusive della servitù, sebbene di regola nell' azione *negatoria* non vi sia di bisogno di somministrare alcuna prova *, e così ebbe il Real Senato a giudicare con sua decisione 24 aprile 1744 ref. Demorra, rapportata nella Pratica Legale parte 2, tom. 10, pag. 532 ad 534 1.ª ediz. nella causa Negro, Triulzi, ed altri, quale massima è pure conforme alla Giurisprudenza precedentemente in proposito adottata dal Real Senato di Savoia al dir del Fabro, quale nella def. 8 lib. 3, tit. 24 del suo codice trattando la questione » cui incumbat onus probandi, agenti ne confessoria, » an agenti negatoria, *ci dà per costante il principio*, » *che* Negatoriam actionem proponenti, ita demum » incumbit onus probandi, si fateatur adversarium esse » in quasi possessione servitutis, aut si de eo constet » alia ratione ».

Impertanto se Tizio sarà evocato da Sempronio nanti il Tribunale di Prefettura per ivi dir cause, per quali non debba dichiararsi non aver spettato, nè spettare al medesimo una data servitù attiva di passaggio, e lo stesso Sempronio abbia per se la prova del possesso di detta servitù, giusta li sovra addotti principii nè può, nè dee avere il carico di prova alcuna del da esso vantato diritto di servitù, ma spetta in tal caso a Tizio di escluderla coll' appurare e giustificare gli estremi della da esso proposta *negatoria*.

Che anzi qualora lo stesso Sempronio, all' appoggio della da esso somministrata prova del possesso di detta servitù, faccia instanza per esservi mantenuto, e tale possesso sia oltre annale, cadendo appunto nella com-

---

* *Pratica legale parte* 2, *tom.* 3, *pag.* 302, 303, §§ 31 e 32.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

petenza del Tribunale di Prefettura, questi dee in quello mantenerlo, ed ove d' uopo reintegrarlo.

Con ciò si risponde al quesito propostoci da un Associato di . . . . . .

NOTIZIE MISCELLANEE.

Pistoja, 23 *marzo* 1829. La R. Ruota di Firenze, e quindi il Supremo Consiglio in riparazione di una sentenza proferita dal nostro Tribunale civile e collegiale nella causa Fedi e Bugiani, hanno stabilita la massima, che i *pagherò* firmati da quegli, che non è mercante, non sono recapiti mercantili, nè hanno bisogno che sia rispettata la formalità del processo alla loro scadenza; e stabilirono eziandio, che la rinuncia all' eccezione del non numerato danaro è insolita nelle gire degli effetti commerciali, e conviene alle operazioni meramente civili.

Versailles, 25 *marzo* 1829. Il Notaio che assume la falsa qualità di mandatario, che riceve fondi per conto di un terzo, e che i medesimi impiega in utile suo, si fa colpevole del delitto di truffa. Così decise la Corte di Cassazione il 20 del corrente nella causa del Notaio Racine. In prima instanza il fatto imputato al suddetto Notaio fu risguardato come semplice abuso di confidenza: in appello la Corte Reale di Versailles lo ha considerato come una vera truffa, e condannò l' inquisito Racine nella pena di un anno di carcere. Racine portò la causa avanti la Cassazione, ove il suo ricorso fu rigettato.

Melun, 26 *marzo* 1829. È testè venuta in luce un' opera del signor Avvocato Durand, la quale porta per titolo: *Corso d' eloquenza ad uso de' giovani che sono addetti al foro*, ecc. ecc. Questa scrittura ha per iscopo di agevolare gli studii oratorii ai giovanetti amici dell' eloquenza, di risparmiar loro un gran numero di ricerche fastidiose, per lo più troppo astratte, e di prevenire il tedio, che quasi sempre le accompagna. Il dotto Autore ha attinto nella storia, nella

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

filosofia, nella politica e nelle scienze tutto quello che ha creduto poter essere profittevole ai giovani oratori, e che non si potrebbe rinvenire che a stento in una immensa farraggine di libri diversi.

Parigi, 28 *marzo* 1829. La comparizione avanti il Giudice, e le conclusioni prese in via subordinata non costituiscono una rinuncia all' eccezione d' incompetenza del Tribunale. Così pronunciò la Corte Reale nella causa Cosson contro Pradal.

Annecì, 28 *marzo* 1829. S. M. con Regie Patenti del 20 del passato mese si è degnata di provvedere per una organizzazione particolare del Consiglio di questa Città, e con Brevetto dello stesso giorno ha nominato a Sindaco della medesima il Conte Paolo Francesco di Sales, Cavaliere di Gran Croce dell' ordine dei Ss. Maurizio, ecc. ecc. Il 16 del corrente il prefato Sindaco, ed i Consiglieri nominati a compimento del Consiglio a mente delle summentovate Patenti, sono stati installati nelle loro funzioni dal sig. Conte Calvi Intendente della provincia del Genevese.

Torino, 4 *aprile* 1829. Con R. Brevetto del 27 dello scorso marzo S. M. ha approvato il contratto stipulato il 30 settembre 1828 dall' Intendente di Vercelli con Francesco e Carlo padre e figlio Larghi per l' eseguimento di argini e ripari a difesa del ponte sul fiume Sesia e della strada reale presso Vercelli.

— S. M. Con R. Patenti dello stesso giorno si è degnata di destinare il Senatore nel Senato di Piemonte e Consigliere nel Supremo R. Consiglio del Regno Don Francesco Maria Fontana alla carica di Presidente nel Magistrato della Reale Udienza sedente in Cagliari

— Con altre Patenti di pari data S. M. ha nominato il Senatore nel Senato di Piemonte Conte e Cavaliere Quigini Puliga, a Consigliere nel Supremo R. Consiglio di Sardegna.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Con altre Sovrane Provvisioni anche firmate il giorno medesimo la M. S. ha nominato Pietro Burnet a Sindaco di S.t Julien, provincia di Carouge, e Francesco Bertola a Sindaco di Castellamonte, provincia d' Ivrea.

— L'Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo Manifesto del 26 di marzo, stato pubblicato il 1.° del mese corrente, ha fatto note alcune Sovrane disposizioni pel ritiramento dal corso dei pezzi da soldi due e da denari due, dei *soldini*, e dei mezzi soldi di Piemonte, per essere cambiati con monete di nuovo conio. In esso fra le altre cose si legge, che i pezzi da soldi due, e quelli detti da due denari di Piemonte cesseranno di avere corso ne'Regi Stati al 30 del corrente aprile; che i possessori di tali monete saranno però ammessi fra tutto maggio successivo a domandarne il cambio in monete di rame di nuovo conio, ecc. ecc.

— Con circolare del R. Comando militare di questa Città e Provincia, indiritta il 15 dello scaduto marzo ai signori Sindaci, si sono date apposite istruzioni per la spedizione de' libretti agli operai e alla gente di servizio, di cui parlano le R. Patenti del 23 dello scorso gennaio, e l' annessovi Regolamento, che abbiamo a suo tempo menzionato nel *Diario*.

— L' Azienda Generale delle R. Finanze con circolare del 18 di marzo ultimo ha fatto note agli Intendenti provinciali le superiori determinazioni intorno al modo di liquidare l' aggio degli Esattori.

Il 31 di marzo 1829 è passato agli eterni riposi il decano dei Causidici Collegiati di questa Metropoli, Carlo Domenico Buscaglione, il quale fu aggregato al Collegio di essi Causidici sin dal 18 di gennaio 1785. Aveva egli compiuto l' anno 74.° dell' età sua, anzi poco mancavagli a toccare il 75.°.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 16 TORINO 11 aprile 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Straniero — Minore — Interdetto.

Lo straniero minore, od interdetto secondo le leggi del suo paese, non così si ravvisa in questi Stati se a norma delle leggi qua in vigore avrebbe compiuta l' età di maggiore, e se non gli fu dai nostri Magistrati confermata l' interdizione.

Si ommetterà il fatto, che diede luogo alla lite vertita avanti il sig. Giudice di S. Martino Siccomario, e poscia avanti il sig. Prefetto di Vigevano, perchè non necessario per l' oggetto che abbiamo preso a riferire.

Ci porteremo bensì tosto alle conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale del 2 febbraio 1824 sott.e Dogliotti, ove con vera dottrina, e con profondo sapere vengono svolti i principii relativi alla proposta materia, così si spiega il prelodato Ufficio:

La signora Rosa Lanfranchi nata in Belgioioso, Stato Lombardo Veneto, il 15 aprile 1800, come da fede del 23 novembre 1820 sottoscritta Ravazzoli Prevosto, constituita in minor età secondo il § 21, cap. 1.° del Cod. civile Austriaco, il quale porta la minor età sino al vigesimoquarto anno compito, le venne con testamento del 2 giugno 1820 ricevuto Guizzoli deputato dal proprio padre Carlo Giu-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

seppe Lanfranchi per tutrice la di lei madre Teresa Salvareschi, ed in contutore il di lei fratello D. Pietro. E giudicando lo stesso testatore, che il di lui figlio Luigi non fosse in grado di amministrare le proprie sostanze, lo provvide altresì di curatore nella persona del suo abbiatico giureconsulto Giuseppe Lanfranchi, da aver luogo tal cura, tostochè quest' ultimo fosse riconosciuto per maggiore.

Tanto al curatore della Rosa Lanfranchi, quanto al curatore del Luigi vennero dall' Imperiale R.° Tribunale di Pavia spediti sotto il 7 e 13 giugno li rispettivi mandati alla tutela e cura prescritti dalli §§. 204 e 212 dello stesso Codice civile Austriaco.

In proseguimento del giudicio già dapprima intentato dal detto fu Carlo Lanfranchi padre nanti il signor Giudice di S. Martino Siccomario, all' oggetto di ottenere la dismessione di varii stabili situati in questi Regii Stati, nel luogo di Predimasio (e come meglio rilevasi dalle citate conclusioni del 2 febbraio 1824), il Luigi e la Rosa Lanfranchi, in istato d' interdizione il primo, ed ancor minore la seconda al cospetto delle leggi del Regno Lombardo-Veneto, interposero appello in un cogli altri fratelli, e litisconsorti dalla sentenza del signor Prefetto di Vigevano del 14 febbraio 1822 al Real Consiglio di Giustizia di Novara, e nanti il medesimo legittimarono il giudicio sotto il 20 aprile 1822, abbondantemente assistito il Luigi Lanfranchi dal di lui curatore Avvocato Giuseppe Lanfranchi, e la Rosa dal di lei tutore e fratello D. Pietro.

Per la soppressione del Reale Consiglio di Novara portatasi la causa nanti il Reale Senato, li fratello e sorella Lanfranchi legittimarono pure sotto il 24 aprile 1823 il giudicio, sempre però da quali sovra abbondantemente assistiti.

A stabilire la legittimità od illegittimità tanto di questo, che dei preceduti giudicii, conviene primieramente esaminare, se le qualità personali di interdetto e di minore abbiano potuto seguitare il Luigi e la Rosa Lanfranchi oltre i limiti del Regno Lombardo-Veneto, ed in caso affermativo, se al confronto delle leggi patrie abbiano a riconoscersi per efficaci avanti i Regii Tri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

bunali la deputazione e conferma di tutore o curatore emanata in proposito da un Tribunale di quel Regno.

È nota la controversia, che tiene divisi i trattanti in ordine all' estensione ed efficacia delle leggi, che riflettono gli stabili; non che delle leggi e decreti dei Magistrati, che lo stato determinano delle persone, e la loro abilità od incapacità ad intraprendere atti civili.

Quanto alle prime si porta comune giudicio, che la forza loro si circoscriva ai limiti del territorio del giusdicente, ma non così delle seconde, e ne dnano la ragione, dicendo che quegli, il quale, riguardo alla persona, ossia per causa di domicilio è suddito di un Impero, non possa giammai spogliarsi di questa sudditanza, ed esimersi dall' osservanza delle leggi del proprio domicilio, dimodochè la qualità impressa ad un tal suddito di figlio di famiglia, per esempio, o di minore, seco ovunque la porti, ed anche in quei luoghi, secondo i di cui personali statuti sarebbe considerato qual padre di famiglia, e quale maggiore, e così parimenti il dichiarato prodigo od infame abbia per ogni dove a riputarsi per tale.

Insegna il Presidente Fab. cod. *de legib. et Constit. Princip.* lib. 1, tit. 5, def. 6, che = *statuta prohibitoria, et in personam concepta* anche fuori del territorio obbligano i sudditi.

Questa regola generale va però intesa con una limitazione, che sembra altresì venir additata dal Tesauro nelle questioni forensi, lib. 2, quaest. 8, sebbene ivi si parli soltanto delle solennità degli atti civili in quanto che deggiano le medesime osservarsi dal suddito, che trovasi fuori Stato; e si è che od i beni, di cui vuol disporre il suddito costituito oltre i limiti del suo domicilio, sono situati nel luogo del domicilio stesso, oppure trovansi posti altrove. Non v'ha dubbio, che nella prima specie sia il suddito astretto all' osservanza degli statuti personali, e che un contratto, per esempio, fatto da un minore sarà sempre di niun effetto nel luogo del domicilio, ancorchè dalle leggi del luogo, in cui vi seguì la stipulazione, fosse considerato per maggiore, se almeno la controversia si agiterà nanti i

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Tribunali del luogo del domicilio; ma non v' ha ragione per portare la conseguenza stessa nel secondo caso, quando cioè si trattasse di beni situati fuori del territorio del domicilio del minore contraente.

Con questa distinzione si potranno agevolmente conciliare le contrarie opinioni de' Giureconsulti, e comprendere nel loro vero senso quei generali principii contenuti nella legge ult. ff. *de iurisd.*, e nella l. 4 ff. *de receptis*, *extra territorium iusdicenti impune non paretur .... Magistratus superiore, aut pari imperio nullo modo cogi possunt.*

Diversamente ragionando ne nascerebbe l' assurdo, che un Magistrato abilitando, ed inabilitando la persona a se soggetta per ragion di domicilio ad intraprendere atti civili, costringerebbe un altro Magistrato, benchè di diverso Stato, ad obbedire ai suoi decreti, ed a riconoscere per valido od invalido tutto ciò, che il Giudice del domicilio pronunciò per tale.

E per cagion d' esempio, come mai quegli che in Francia fu dichiarato prodigo, o si ha per figlio di famiglia, o minore, venendo in Italia, ed ivi possedendo stabili dovrà riguardarsi come prodigo, quando d'un tal vizio non consta ancora ai Magistrati d' Italia, ed aversi per figlio di famiglia, o minore, se le leggi ivi in vigore lo dichiarano padre di famiglia, e maggiore? *

Montesquieu (Esprit des lois liv. 26, chap. 16, tom. 4, dit: = Une société ne fait point de loi pour une autre société . . . Les hommes tiennent à leurs lois, chap. 23', liv. 26.

Da quanto sovra si potrà chiaramente scorgere che cosa si debba presumere nel caso di cui si agisce.

Non è contestato in atti, e rilevasi d' altronde dal certificato di nascita rivestito delle formalità prescritte per far fede in giudicio che la Rosa Lanfranchi a termini del citato § 2, cap. 1 del Codice civ. austriaco, si fosse minore nelle distinte epoche, in cui legittimò il giudicio nanti il R. Consiglio di Giustizia di Novara e

---

* *Voët* de statutis *lib.* 1, *tit.* 4, *part.* 2, § 5 *et seq.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nanti questo Supremo Magistrato; vestirà bensì la Rosa Lanfranchi, ovunque essa si trovi, la qualità personale di minorenne sino all' epoca prefissa al cospetto delle leggi del Regno Lombardo-Veneto, di cui è suddita per causa di domicilio: nulli saranno frattanto gli atti civili che dalla medesima si imprenderanno relativamente agli stabili situati entro il territorio del suddetto Regno: ma promovendo dessa un' azione reale nanti i Tribunali di questi Regii Stati per riacquistare il possesso di beni sul territorio d' essi situati, dovrà la medesima misurare la di lei capacità agli atti civili dalle leggi di questo Regno, del quale è divenuta temporaria cittadina, e di cui è suddita per ragion di beni in esso situati.

Dicasi pure similmente del Luigi Lanfranchi: quanto a questi però si potrà far riflesso, che la di lui incapacità nell' amministrare il fatto proprio provenendo da difetto di natura, non avrà certamente potuto il medesimo spogliarsi di siffatto difetto anche oltrepassando i limiti del Regno Lombardo-Veneto; e se non era atto in patria a regolare i proprii affari, non lo sarà nemmeno altrove: ma deesi a questa osservazione opporre, che volendo il Lanfranchi esperire in questi R. Stati di diritti civili, e rivendicare il possesso di stabili nel territorio di essi situati, il giudicio perciò della di lui abilità od inabilità agli atti civili, ed all' amministrazione de' suoi beni, in quanto che sono situati nel territorio del Piemonte, dovrà unicamente dipendere dai Magistrati di questa nazione, nè il disposto del testamento del fu Carlo Giuseppe Lanfranchi, nè il citato mandato dell' Imperiale R.° Tribunale di Pavia indurranno un' assoluta necessità in questi Magistrati di dover tosto riconoscere, ed avere per interdetto il Luigi Lanfranchi.

Ed a comprova di questo legale principio, giusta quanto si ricava da conclusioni dell' Ufficio del 7 di luglio 1825, confermate dal Magistrato con sentenza del 1.° dicembre 1826 ref. D. Piacenza causa Angeleri contro Balduzzi, gioverà ricordare la costante pratica osservatasi prima che dall' Editto del 17 di settembre 1822 venisse circoscritta la giurisdizione de' Giudici di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Mandamento, secondo cui, nei casi d' interdizione, e di deputazione di curatore al prodigo, soleasi il più delle volte ricorrere al Magistrato Supremo, non già per le ragioni, che della necessaria giurisdizione fossero sprovvisti i Giudici di Mandamento, ma perchè potendosi dubitare che l' interdizione da essi rilasciata colpisse bensì la persona dell' interdetto, ma per quei beni soltanto ch' egli possedeva nel territorio, su cui il Giusdicente esperiva di sua giurisdizione, e non per quelli posti fuori del suo Mandamento, l' autorità richiedeasi del Magistrato che abbracciando diverse provincie, più patente e più efficace rendesse l' interdizione (Prat. leg. tom. 8, pag. 511).

Se or dunque si potè dubitare che l' interdizione emanata da un Tribunale di questi Regii Stati conservasse la sua efficacia quanto ai beni situati oltre il territorio soggetto al Tribunale stesso, che pronunciò l'interdizione, qual riguardo potrà meritarsi un decreto emanato da un Tribunale straniero?

Cheppiù? In altre conclusioni di quest' Ufficio del 14 aprile 1826 emanate sul ricorso del Marchese Dionigi Arborio di Gattinara, ed approvate con decreto di voto del 10 aprile 1826 ref. D. Vergnasco venne riconosciuto per massima, che gli atti d' interdizione seguiti in paese estero non sono valevoli a far considerare l' individuo per interdetto in questi nostri Stati, ma che a tal effetto si esige che dal Giudice territoriale si devenga alla deputazione di curatore nella solita forma, come se altra non ve ne fosse esistita.

Le patrie leggi pertanto prescrivendo il fine alla minor età al compimento del vigesimo anno, e non considerando il cittadino spogliato della libera amministrazione delle proprie sostanze, se, previa cognizione di causa, non viene emanato dal Tribunale competente il decreto d' interdizione, ne consegue, che avendo la Rosa Lanfranchi compito il vigesimo anno all' epoca della legittimazione del giudicio tanto avanti il Real Consiglio di Giustizia di Novara, che avanti questo Supremo Magistrato dovrà essere riputata per maggiore, senza che avesse d' uopo d' un curatore, onde assisterla nel promosso giudicio;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Come parimenti dovrà aversi per persona legittima ad intervenire in giudicio il Luigi Lanfranchi, per non essersi sinora spiccato dai Tribunali di questi Stati verun decreto d' interdizione contro il medesimo, e per non constare tanto meno ai Tribunali suddetti di veruna specifica causa, per cui abbia ad interdirsi.

A questo proposito scrive un patrio Giureconsulto = » Neque absurdum est, quod in quot loca quis iter » facit toties statutum mutet, atque uno, eodemque » tempore hîc sui iuris, alibi alieni sit: in uno loco » maior habeatur, in alio minor; nam praeterquam quod » maius esset absurdum, si alterius territorii iudici » necessitas imponeretur approbandi alterius decretum, » cui ipse non subest, atque de incolae conditione ex » alterius placito iusdicere, maxime ratione rerum, » quae ibi sunt, alii ipse iurisdictionem exercet, nihil » impedit, quominus diverso iure pro locorum varie- » tate eadem persona censeatur * ».

Quanto alla legittimità dei giudizii vertiti nanti il Giudice di S. Martino Siccomario, ed il sig. Prefetto di Vigevano, non occorre di fare ulteriore discussione, giacchè i vizii, di cui peccano le loro sentenze del 15 marzo, e 14 febbraio 1824, bastano per se soli a portar nullità nelle dette sentenze, omessa anche la questione dell' interdizione, e minor età del Luigi, e della Rosa Lanfranchi.

Dopo tali considerazioni impertanto l' Ufficio sarebbe di parere, come conchiude potersi da questo Supremo Magistrato dichiarare legittimo il presente giudicio d' appellazione in ordine all' interdetto Luigi, ed alla minore Rosa fratello, e sorella Lanfranchi.

Il R. Senato con sentenza 27 marzo 1829 referente D. Bolla dichiarò, circoscritte le sentenze del Giudice di S. Martino Siccomario 15 marzo 1821, e del sig. Prefetto di Vigevano 14 febbraio 1822 cogli atti alle medesime preceduti posteriormente alla comparsa 9

---

* *Rich. Iur. univ. lib.* 1, *tit.* 2, *part.* 1, *cap.* 4, *sect.* 2, *art.* 2 *de statutorum vi quoad res, personas, et solennitates* § 301.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

settembre 1820, doversi prima dare l'intervento in causa di tutti li coeredi del Carlo Giuseppe Lanfranchi, e maturarsi quindi dalle parti li rispettivi incombenti. Spese compensate.

Concorso — Giudicio relativo — Mobili ceduti — Massa de' creditori — Eccezioni di questi.

Con ordinanza del 21 di giugno 1828, intervenuta nel giudicio di concorso sul patrimonio delli Prevosto Giuseppe Maria, Avvocato Giambatista, e Notaio Carlo zio e nipoti Donnizzotti di Livorno Vercellese, si propose, che dovesse il Concorso cedere a Margherita Minuti, moglie di uno dei Donnizzotti debitori comuni, la proprietà dei mobili ed effetti esistenti nella casa d'abitazione del comune debitore al prezzo della stima apparente dall'inventaro coll'aumento del 10 per 100, e con che la suddetta Donnizzotti Minuti rinunciasse anche alla ragione d'usufrutto sopra alcuni stabili, onde fossero cogli altri esposti all'asta pubblica.

Il progetto, di cui nella summenzionata ordinanza, fu accettato da tutti i creditori, tranne da certi Bersano e Garello, creditori personali comparsi in tale giudicio, i quali facevano instanza perchè si vendessero ai pubblici incanti i mobili in discorso.

L'eccezione fatta dai detti creditori si ravvisò fondata dall'Ufficio del sig. Avvocato Generale in conclusioni del 28 di gennaio 1829, all'appoggio singolarmente del noto principio di ragione, che *i patti non possono pregiudicare a coloro, che non vi sono intervenuti, nè vi hanno prestato il loro consenso.*

Ma la massa dei creditori pose in riflesso, che difficilmente in Livorno si sarebbero rinvenuti accompratori a giusto prezzo dei molti e ricchi mobili cadenti

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

in concorso, che gravi sarebbero le spese di condotta, e le deteriorazioni dei mobili stessi, qualora si avessero a condurre o nella Città di Vercelli, od in questa Capitale per venderli; e quel che è più, i suddetti Bersano e Garello sonosi rifiutati di sottostare al danno, che la massa dei creditori avrebbe sofferto, qualora non si fosse eseguito il progetto, di che si tratta.

Ed il R. Senato con sentenza del 14 di marzo 1829 ref. D. Fontana, reiette le opposizioni fatte al progetto, mandò di bel nuovo deferirsi gli atti e scritture al prelodato Ufficio del sig. Avvocato Generale.

MATERIE DIVERSE.

Matrimonio — Donazione per causa del medesimo di un fratello ad un altro — Contratto dotale separato — Insinuazione. — Diritto.

Autorevole Persona così scrisse al Notaio G. di V. il 6 di aprile 1829. — La fattispecie, che V. S. M.to Ill.re mi propone nel di lei foglio del 2 del corrente, è la stessa, di cui parla il sig. Sismondi commentando l'art. 36 della tariffa del 1.° di aprile 1816. Trattasi ivi appunto della donazione di un fratello ad un altro *matrimonii intuitu*, seguita però separatamente dall'instromento dotale. Opina il sig. Sismondi, che tale donazione sia sottoposta al diritto proporzionale, e non al graduale, perchè l'art. 36 ha limitato il favore alle donazioni, che si fanno nel contratto di matrimonio, e che questo sia da celebrarsi. Io credo fondata l'opinione del prefato Autore, e penso, che V. S. può tranquillamente alla medesima attenersi. Ho intanto il bene, ecc. ecc.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Guardie Svizzere di S. M. — Vino — Vendita — Diritti gabellarii — Privilegio del foro — Sua limitazione.

Il privilegio del foro, di cui godono le Guardie Svizzere di S. M., consistente nell'andar soggette alla giurisdizione dell' Auditorato loro, introdotto e stabilito colle Patenti del 1590, 1682 e 1714, non si estende ai casi, ne' quali trattasi della sostanza della Gabella, di cui è supremo Conservatore il Magistrato della R. Camera de' Conti, e legittimo difensore il Procuratore Generale della M. S., che nelle materie contenziose rappresenta l' Amministrazione medesima.

L' art. 12, tit. 6 dei capitoli annessi all' Editto del 30 di settembre 1814 dichiara esenti dalla Gabella gli Svizzeri della Guardia di S. M., ma non ne conseguita da tale disposizione, che una Guardia Svizzera, attesa la sua qualità, possa comprare in esenzione quanto vino le piaccia, e venderlo poscia senza pagamento di diritto, mentre siffatta esenzione tenderebbe niente meno che a far nulla la Gabella stessa (Sent. Cam. del 18 di novembre 1828 ref. D. Ravicchio, conforme a conclusioni dell' Ufficio del sig. Procuratore Generale di S. M. del 10 del preceduto settembre in causa dell' Accensatore delle Gabelle Luigi Desanti contro la Guardia Svizzera Giovanni Bazzi, vivandiere di tale milizia, e vendente vino al pubblico).

Acquavitai — Cambiali.

Gli Acquavitai sono compresi nel novero di quelli che formano la classe de' Negozianti, e si ritengono per valide le loro tratte o girate di cambiali. Fra le varie sentenze del Consolato di Torino, che hanno sancito tale massima, v' ha quella emanata in causa Negro e Solaro, ref. D. Musso, il 22 di giugno 1827.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Diversa era dapprima a questo riguardo la Giurisprudenza, mentre si legge in conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Generale del 24 di giugno 1773 in causa Vercellis, che gli Acquavitai e Confetturieri non sono Negozianti, ma artisti, non promovendosi, loro mercè, il commercio; onde, quando si trattasse di cause dipendenti da somiglianti negozii, non ne spettasse la cognizione al Consolato.

Regolamenti de' dazii — Ricorso per variazione a' medesimi — Autorità Sovrana — R. Camera de' Conti — Contratti d' appalto — Instanze ragguardanti alla riduzione o risoluzione loro — Patenti del 16 di gennaio 1827.

La Civica Amministrazione di Nizza-Monferrato ebbe ricorso al Magistrato della R. Camera de' Conti, implorando alcune mutazioni al Regolamento daziario dell' 11 febbraio 1828.

Sulla relativa supplica sporta a tal uopo da essa Civica Amministrazione intervennero conclusioni dell' Ufficio del signor Procuratore Generale di S. M. del 18 di febbraio 1829, state confermate dalla R. Camera con decreto di voto del 21 dello stesso mese.

Con tali conclusioni si sono sancite le seguenti norme:

Le domande delle Civiche o Comunali Amministrazioni, ovvero degli appaltatori, dirette a mutare in qualche parte un Regolamento daziario, non si hanno già a rassegnare al Magistrato della R. Camera, ma sibbene a S. M., mentre una innovazione essenziale cotanto, richiede la Sovrana sanzione, ed un Regio provvedimento.

Nelle instanze, che gli appaltatori di dazii muovono contro le Comunità, così per la risoluzione, come per la riduzione del loro contratto d' appalto, le relative

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

conclusioni vogliono esser prese in via formale, e non sopra semplice ricorso; e spetta nuovamente agli Intendenti di provvedere sulle cause di tal sorta, poichè colle R. Patenti del 16 di gennaio 1827 fu loro ridonata la facoltà di conoscere e pronunciare intorno alle controversie eccitate tra le Comunità e gli appaltatori di dazii in dipendenza de' loro contratti.

Gindici di Mandamento — Camere per le udienze ed archivii — Addobbo di esse camere — Spese relative — Comuni che hanno a sopportarle — Riparto di tale carico.

A soluzione di un mosso dubbio dal signor Giudice di..... cadono in acconcio due lettere circolari della R. Segreteria di Stato (Interni); indiritte ai signori Intendenti sin dalli 6 gennaio, ed 8 febbraio 1823. Eccole:

1.ª *Circolare.* Ancorchè cosa ovvia sia il pensare, che avendo la Maestà del Re nostro Signore assegnato uno stipendio fisso ai Giudici di Mandamento, non poteva essere sua Sovrana intenzione, che questo fosse menomato dall' obbligo di procacciarsi a proprie spese l'uso delle camere necessarie alle loro udienze, ed agli archivii della Giudicatura; tuttavia alcuni fra i signori Intendenti e Giudici hanno chiesto spiegazioni ed istruzioni in proposito.

Per questa cagione ed eziandio affinchè sia a questo oggetto con generale uniformità provveduto, ho l'onore di rendere intesa V. S. Ill.ma, essere volere di S. M., che le camere, che si richieggono per le udienze e per gli archivii delle Giudicature di Mandamento, sien date da' Comuni, de' quali è composto ciascun Mandamento; ed in questa proporzione, che questo carico sarà sopportato per un terzo intiero dal Comune capo-luogo, e per gli altri due terzi da tutti i Comuni del Mandamento in ragione di popolazione, compreso il capo-luogo. — Mi pregio, ecc. ecc.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

2.ª *Circolare*. Colla lettera circolare indiritta a V. S. Ill.ma il 6 dell'ultimo passato mese di gennaio si è determinato il modo, con cui dai Comuni, de' quali sono composti i varii Mandamenti, debbesi sopperire alle spese, che occorrono per l'uso delle camere necessarie alle udienze de' Giudici, ed agli archivii delle Giudicature.

Rendo ora intesa V. S. Ill.ma, che gli accennati Comuni dovranno eziandio concorrere alle spese dell'addobbo di esse camere nella proporzione prescritta nella predetta lettera circolare.

Avvertirà V. S. Ill.ma, che questo carico non si estende, che a que' mobili, che sono assolutamente indispensabili, tanto per la camera d'udienza, quanto per la custodia degli archivii; come sarebbero, a cagion d'esempio, tavole, sedie ed armadio, nelle quali cose non eleganza, ma ricercasi quella solidità, e quella schietta e decente semplicità, che può ottenersi colla più stretta economia. Converrà pertanto evitare ogni sorta di spese superflue. — Sarà ella contenta di accusarmi ricevuta della presente, ecc. ecc.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 28 *marzo* 1829. Già si è annunciato l'arresto di quel tale Martin creduto autore dell'incendio della bella Cattedrale della Città di Yorck (V. *Diario*, pag. 141, *sotto questa rubrica*). Il gran Giudice, sull'instanza dell'accusato, ha rimandato la causa per essere giudicata dinanzi a speciali giurati, e nel castello medesimo di Yorck. Si opina, che l'accusato Martin sia per essere rinchiuso in uno Spedale siccome pazzo.

Roma, 31 *marzo* 1829. Prosegue sempre fra noi la stampa del *Giornale del Foro*, e del *Repertorio generale di Giurisprudenza*. Queste due opere simili nella sostanza, hanno fra loro la sola diversità, che mentre

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

il giornale del Foro con istile purgato e piacente per quanto lo comporti la materia, dà notizia di alcune cause non comuni, il Repertorio di Giurisprudenza pone sott' occhio in guisa d' indice tutte le proposizioni di diritto e di fatto, che annualmente emanano, Canoniche dal Concilio, criminali dalla consulta, e civili dalla Rota e dalla Segnatura.

Spoleto, 2 *aprile* 1829. Si ristampano in questa Città dal tipografo Bossi le *difese criminali* dell' Avv.° Marocco Milanese, accresciute di sei memorie di Giurisprudenza e Legislazione criminale. Se il chiar. Autore non mancava a' viventi (è morto il 13 del passato marzo — V. *Diario*, pag. 228 *sotto la rubrica di Milano*), questa nuova edizione sarebbe anche stata arricchita di alcune altre sue orazioni inedite, ch' egli medesimo avea promesse al tipografo editore.

Parigi, 4 *aprile* 1829. Nella causa Marion e Dudon la nostra Corte Reale con sentenza del 28 dello scorso mese ha pronunciato, che sotto il regime dotale la dote mobiliare non è inalienabile; che un credito dotale può essere ceduto valevolmente dal marito, e che lo stellionato non può aver luogo in materia mobiliare.

— Una sentenza, che pronunciò la separazione di beni, stata mandata ad esecuzione, potrà ella venire annullata, quando si scopra, che tale sentenza è stata orrepita dalla moglie, onde spogliare il marito? La stessa Corte Reale nell' udienza medesima del 28 di marzo ha deciso nel senso affermativo nella causa di un tale Luz d' origine Prussiano.

— Il sig. Marchese di La-Roche-Jacquelin Pari di Francia avendo rinvenuto in un' operuccia de' signori Elicagary e Tenon intitolata: *L'homme à la longue barbe*, ecc., una diffamazione contro la famiglia di lui, ha sporto querela alla giustizia contro i diffamatori. La causa essendosi portata all' udienza del Tribunale correzionale il 2 del corrente aprile, con sentenza dello stesso giorno i suddetti Elicagary e Tenon sono stati condannati ad un mese di carcere, a 100 franchi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

d' emenda, e nelle spese; si è ordinata la *soppressione* del capitolo intitolato il *duello*, nel quale contenevasi la diffamazione, di che trattavasi, non che l' inserzione della sentenza ne' pubblici giornali.

Besanzone, 2 *aprile* 1829. La Corte di Cassazione nell' udienza del 27 di marzo ha rigettato il ricorso contro una sentenza della nostra Corte Reale, la quale avea deciso, che il trattato del 4 di vendemmiaio anno XII tra la Francia e la Svizzera attribuisce soltanto ai Tribunali francesi il diritto di conoscere dei crimini, e non già de' *delitti* commessi sul territorio Svizzero a danno di uno Svizzero.

Torino, 11 *aprile* 1829. S. M. con R.e Patenti del 29 dello scorso febbraio, volendo rendere più agevole e meno dispendioso all' Economato generale de' benefizii vacanti il mezzo di esperire dei diritti, che gli competono verso qualsiasi di lui debitore del Ducato di Genova, di Savoia e del Contado di Nizza, ha riputato conveniente di commettere, siccome ha commesso la cognizione di tutte le controversie, che per questo rispetto possano nascere, alli Senati respettivamente di Savoia, Genova e Nizza, acciò sentite sommariamente le Parti, e l' Avvocato generale della M. S. nell' interesse dell' Economato, si conosca e decida a termini di ragione e giustizia, con facoltà alli Senati medesimi di delegare quelle cause, che per ragione di valore o somma, o per altri riguardi stimeranno convenienti.

— S. M. con R.e Patenti date in Genova il 1.o di questo mese ha nominato il Cavaliere Giuseppe Falquet a Primo Segretario di Stato per gli affari interni.

— Con altra R. provvisione dello stesso giorno S. M. ha nominato l' Avvocato Giovanni Amedeo Reymond a Giudice del Mandamento di Conflans, provincia d'Alta Savoia.

— Con R. Brevetto di pari data S. M. si è degnata di nominare Giuseppe Bianchi all' ufficio di Sindaco della città d' Oneglia per tutto il biennio 1829, 1830.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Nel num. 13 di questo giornale, pag. 208, abbiamo fatto parola del magnifico *Calendario Perpetuo-Storico-Cronologico* del sig. Mejnardi, Impiegato nella R. Segreteria di Stato per gli affari dell' interno, ed abbiamo detto, che lo stesso Calendario, utile per più rispetti a' Magistrati e Curiali, sarebbe rimasto esposto sino al 28 di marzo in una delle grandi sale del palazzo di *Madama*, in Piazza Castello: ora dobbiamo soggiungere, che, a maggior comodo delle persone, che avranno vaghezza di vederlo, e conoscerne le particolarità, continuerà l' esposizione del medesimo dalle ore 10 alle 12 del mattino, e dalle 3 alle 5 pomeridiane per tutto il corrente aprile nell' indicato luogo, ove il sig. Mejnardi ne farà una minuta dichiarazione.

Sta per uscire in Aosta dai nuovi torchii di Pietro Ibertis un' opera legale, che porta per titolo: *Trattato dell' assenza, considerata secondo gli usi del foro, e la ragione comune*, del sig. Prefetto F. Arrò. L'Autore prosegue anche nel tempo medesimo la stampa della sua applaudita *Giurisprudenza forense*. Il vol. 3 della seconda serie tocca ormai al suo termine. Noi faremo discorso del *Trattato dell' assenza* tostochè sarà posto in luce, persuasi che l' opera sarà tale da aggiungere nuovo lustro al nome del chiarissimo Autore.

Ne' giorni 15, 16, 17 e 18 del mese corrente, che sono il Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabbato della *Settimana Santa*, i Magistrati Supremi ed i Tribunali non seggono per essere giorni feriati in onor di Dio.

Erratum.

Nel num.° precedente di questo Giornale, pag. 245, lin. 4 è corso un errore, che ci affrettiamo di correggere. Ivi si legge: = Servitù *vice*, e si ha a leggere = servitù *viæ*.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 17

TORINO
18 aprile 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Ingiunzione — Terzi possessori — Opposizione — Appellabilità — Somma dovuta — Valore di fondi.

Nella causa Armodo, Miretto ed altri intervenne sentenza del R. Senato di Piemonte del 9 di febbraio 1829 ref. D. Costa, con cui si è sancita la massima seguente: « La somma, per cui il creditore fece ingiungere i terzi possessori, si è quella, che deesi prendere in mira per determinare l'appellabilità della causa, e non il valore de' beni a dismettersi dai medesimi ».

In uno de' prossimi numeri del *Diario* daremo la fattispecie in un colla sentenza summentovata, con cui venne sanzionata la massima surriferita.

Assente — Cura — Successione — Sostituzione — Fratelli — Sorelle — Padre.

La cura di un assente dee deferirsi ai prossimiori in grado a succedergli all' epoca che viene chiesta la stessa cura, quindi le sorelle di uno resosi assente sotto le cessate leggi francesi non possono dopo il ristabilimento delle patrie leggi venir associate con

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

un fratello germano alla cura dei beni di detto assente, ma dee preferirsi lo stesso fratello.

Riporteremo qui la fattispecie e relativa decisione, che ha sancito la massima di cui avanti:

Cessò di vivere il Sacerdote Don Giacomo Francesco Mazza previo suo ultimo testamento del 20 maggio 1778, in cui dopo altre disposizioni instituì in eredi universali nella sola proprietà li Lorenzo, Massimo, Vincenzo, Giuseppe e Francesco Mazza figli di Marc' Antonio suoi pronipoti, sostituendo li medesimi l' uno all'altro volgarmente e pupillarmente, e lasciò l' usufrutto universale al detto Marc' Antonio loro padre.

All' appoggio di questo testamento ebbe ricorso al Supremo Magistrato il signor Giuseppe Mazza uno di detti eredi, esponendo, che essendo deceduti tutti li suoi fratelli, l' eredità del Prete D. Francesco si fosse in lui consolidata in forza della sostituzione ordinata dal testatore, e siccome le signore Giuseppa, Rosalia, e Carlotta sue sorelle si giattassero di aver delle ragioni di successione su detta eredità per essersi i comuni fratelli resi defunti pendente il regime del codice civile francese, ottenne contro le medesime lettere di citazione in data del 3 gennaio 1816 a dir cause, per quali non dovessero far fede delle giattate ragioni, e facendone, o non fede, non dovesse dichiararsi non essere loro spettato, nè spettare alcun diritto su detta eredità.

Comparvero le signore Giuseppa e Carlotta sorelle Mazza, ed osservarono, che attesa appunto la morte dei comuni fratelli pendente le leggi francesi, esse vi avevano consuccceduto per egual porzione, e che perciò le porzioni di eredità del Prete Francesco già devolute a' detti fratelli, si erano, siccome comprese nell' eredità di questi, trasfuse in esse sorelle per la loro porzione, e come chiesero dichiararsi, niun riguardo avuto all' asserta sostituzione, la quale non avesse prodotto alcun effetto dopo la morte del testatore.

In progresso di causa si venne a conoscere, che non constava, essere il Lorenzo deceduto pendente le leggi francesi, ma soltanto, *che erasi assentato nell' anno* 1813 senza che più se ne fosse avuta notizia;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quindi le signore sorelle Mazza, sul motivo, che l'assenza avesse avuto principio sotto l'impero di dette leggi, chiesero di venir associate nella cura del medesimo.

Con sentenza del 24 agosto 1821 il Senato dichiarò aver spettato, e spettare alle sorelle Mazza la ragion per esse proposta di consuccedere alli Massimo, Vincenzo, e Francesco Mazza loro fratelli; tenuto conseguentemente il Giuseppe a presentare la consegna dei beni, ed effetti caduti nelle successioni suddette, come pure dei frutti per esse percetti dal giorno del rispettivo decesso; *e non essersi fatto, nè farsi luogo all' associazione nella cura dell' assente Lorenzo dalle dette sorelle addimandata.*

Coll' ultima parte di questo giudicato il Real Senato seguì il principio già adottato in precedente sentenza 26 gennaio 1821 ref. D. Nuytz, emanata nella causa C. Coalloua contro Rosso, Bertello Negro, e Beragione, ed il Causidico Trombetta curatore delli Gioanni, Pietro ed Angela Beragione, rapportata nella giurisprudenza forense vol 2, pag. 127, seconda edizione, cioè che » la cura di una persona che sia resa assente sotto le » cessate leggi francesi dovendo deferirsi esclusivamente » al parente prossimiore in grado di succedergli, per » ciò determinare dee aversi riguardo non alle dette » leggi, ma bensì a quelle vigenti all' epoca, che viene » chiesta la stessa cura, giacchè essendo questa una mi- » sura conservatoria che suppone la sopravvivenza dello » stesso assente, un tale principio sarebbe distrutto, » qualora nei casi come sopra decisi dal Real Senato » si fossero fatte prevalere le cessate leggi francesi ».

Così l' Ufficio dell' Avvocato Generale in sue conclusioni 5 dicembre 1820 precedute alla succitata senatoria sentenza 26 gennaio 1821.

Giova però ritenere che quantunque le patrie nostre leggi escludano le donne dalle successioni paterne e fraterne in concorso di fratelli, *la cura però dei beni del padre assente* può essere conferita tanto ai figliuoli maschii che alle figlie, per la ragione che queste hanno diritto ad una congrua dote sui detti beni, quantunque sieno escluse dalla successione nella loro virile (Sentenza 1.° settembre 1742 ref. D. Zoppi causa de Giacobbi).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Fallita — Creditore interveniente — Approvazione del riparto — Decadenza di credito.

Il creditore di una fallita, che abbia approvato, e sottoscritto il riparto de' fondi fatto dalli suoi Sindaci, ed Amministratori, non è pregiudicato nelle maggiori ragioni che gli possono competere, le quali può far valere verso la stessa massa.

La ragion di Negozio Denicolò, e Comp.ª in questa Città corrente, comparsa nel giudizio di liquidazione della fallita Maffone e Comp.ª pure di questa Capitale in contraddittorio de' Sindaci, ed Amministratori della medesima, presentò l'ordinanza consulare del 24 novembre 1827 per copia autentica Vignon Sost.° Segr.°, da cui disse apparire, che il credito della proponente verso la dita Gioanni Bartolommeo Maffone e Comp.ª sarebbe stato definitivamente stabilito nanti il signor Console Conella nella somma di L. 4944 per tinture eseguitesi a conto della detta fallita oltre ad altra somma di L. 2536 importare delle tratte, e conti di ritorno nella sovra prodotta ordinanza menzionati.

Per il che chiese descriversi nel bilancio della detta fallita Maffone e Comp.ª la proponente non solo per la concorrente di L. 4944, ma anche per le altre L. 2536, e comprendersi in conseguenza per tali due somme essa proponente nella dividenda a seguire a favore de' creditori a misura della liquidazione.

Si disse dalli signori Sindaci ed Amministratori che dal bilancio presentato dalla dita Maffone, e su cui sarebbe seguita la convenzione invocata dal sig. Denicolò, risulterebbe che questo non fu fatto figurare creditore della somma di L. 2536, sicchè non potessero essi comprendere la detta ragion di Negozio proponente, salvo che per la somma, di cui nel già seguito riparto, a meno che il suo maggior proposto credito venisse accertato, e stabilito in contraddittorio di tutti li creditori del detto Maffone, e del Maffone stesso, avendo opposto essere luogo, allo stato delle cose, alla domanda della avversante.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Per parte della ragion di Negozio Denicolò per riprovare il sistema delli signori Sindaci della dita Maffone, quantunque dovesse in suo senso bastare la già prodotta ordinanza, si presentarono tuttavia per pura abbondanza gli atti, che la precedettero, ai quali atti disse andar unito il conto corrente tra la deliberante, e la dita Maffone e Comp.ª

A fronte di ciò disse giustificato il credito da essa proposto, e chiese perciò farsi luogo alle prese conclusioni.

Replicarono li Sindaci, che la ricognizione del credito di L. 4944 portato dalla suddetta ordinanza non importasse di necessità che lo stesso Denicolò possa essere ancor in oggi creditore di detta somma, e che possa questa conseguire sui fondi in massa, ritenuto massime che il sig. Maffone non avesse portato nel suo bilancio il detto Denicolò per creditore di detta somma di L. 2536, e che sulla base del predetto bilancio fosse emanato il progetto del 26 gennaio 1828, stato accettato dal sig. Denicolò il quale avesse di già partecipato del primo riparto dei fondi realizzati sulla base del detto suo credito; locchè concorresse sempre più a provare non essere la fatta domanda giusta, e fondata, ed essere anzi alla medesima d' ostacolo il fatto dello stesso sig. Denicolò, sicchè conchiusero per la reiezione delle domande del sig. Denicolò che dissero anche in opposizione agli stessi titoli di credito da esso invocati.

Il sig. Denicolò nel mentre sostenne a nulla giovare gli avversarii ragionamenti per distruggere l' esistenza del proposto suo credito giustificato dalli prodotti titoli, e sanzionato dall' ordinanza 24 novembre 1827, disse non potersi far caso della circostanza, che nel bilancio del Maffone del 26 suddetto gennaio non appaia esso portato fra li creditori del medesimo, fuorchè per sole L. 2500, mentre ciò sarebbe una semplice ommessione del detto Maffone, la quale in niente pregiudicare potrebbe alle ragioni del deliberante, ed avrebbe anzi dovuto essere riparata dalli Sindaci della massa incaricati della verificazione del bilancio, giusta

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

i principii di diritto, ed il costante praticato in tale materia;

Che però fosse costante in fatto, che il credito, di cui si trattava, si trovasse portato per intiero nel bilancio summentovato, scorgendosi in esso al n.° 11 del passivo, per debiti per compra di fondo di fabbrica, e tratte scadute, portata la somma di L. 6900 per note diverse, ed interessi a calcolo, in quale somma si comprendesse appunto il residuo avere di esso Denicolò sulla sua nota delle tinture, e somministranze fatte alla fallita Maffone; ed essere stato per l' altro credito di L. 2500 mutuate allo stesso Maffone, nel ridetto bilancio nominativamente portato.

Dietro tali schiarimenti disse, che avrebbesi dovuto ravvisare sufficientemente stabilito l' integrale suo credito di L. 7480, ed accogliere per conseguenza le sue precedenti conclusioni, che ripetè: abbondantemente però interpellò ancora il sig. Maffone, se volesse ammettere, o contendere, che nella succitata somma di L. 6900 portata in complesso nel suddetto bilancio, si comprendesse pure l' avere di esso Denicolò per le tinture, somministranze, ed opere in conto indicate.

Si contrappose dalli Sindaci, che inutilmente il sig. Denicolò cercasse di farsi creditore di maggior somma, poichè vi resistessero le risultanze del bilancio Maffone, le sue ricognizioni, e così il fatto suo proprio; e fosse evidente, che si potesse tanto meno aver riguardo alle pretese del Denicolò, in quanto che si fosse sulla base di detto bilancio, che si fossero adattati tutti gli interessati alla convenzione progettata da S. E. il signor Presidente del Consolato, i quali si sarebbero certamente opposti, quando avessero potuto supporre maggiori delitti. Fosse perciò obvio il dire, che anche nell' ipotesi, che il Denicolò andasse veramente creditore di maggior somma, di cui nel detto bilancio, potrebbe forse aver ragione di rivolgersi verso lo stesso Maffone, ma non potesse pretendere di essere soddisfatto sui fondi da questo abbandonati alla massa de' suoi creditori in soddisfazione dei loro averi portati in detto bilancio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Inutilmente poi si appoggiasse il Denicolò alla consegna fatta col detto bilancio di debiti, partite ed interessi, poichè oltre di non trattarsi, quanto a lui, di simili crediti, e non essere esso nominato in tal nota, li libri poi del detto Maffone e le liste lasciate escludessero, che il Denicolò venisse contemplato, ed anzi dallo stato che fu ricavato, e che abbondantemente presentarono, rimanesse ogni avversario assunto riprovato.

Per tutti quali motivi persistettero per la reiezione della domanda del Denicolò.

Da questo all' opposto si soggiunse, essere insussistenti, e non reggere per niun verso le fatte eccezioni, mentre qualunque fossero le risultanze apparenti dal bilancio Maffone, li signori Sindaci si fossero assunta l' obbligazione di pagare ai creditori Maffone il 40 per 100 sull' ammontare effettivo e reale de' loro crediti, e non già sulle sole somme, per cui fossero stati li medesimi portati in bilancio.

Essendo allo stato delle produzioni in atti fatte giustificato il suo credito nell' integrale somma di L. 7480, li signori avversanti, ai quali ogni minor somma avrebbe profittato, semprechè ne fosse risultato l' anzidetto credito in somma minore di quella apparente dal bilancio, dovessero del pari estinguerlo nel suo totale sopraccitato, e sulla proporzione portata dalla seguita convenzione.

Accettò negli utili la nissuna contestazione dagli avversanti fatta nel merito, e nella sostanza del credito, di cui si tratta, oltre alle risultanze dallo stesso bilancio Maffone; e siccome già si fosse in atti dimostrato, essere affatto inconchiudenti le avversariamente addotte apparenze a distruggere la sostanza del proposto credito giustificato dai prodotti titoli, perciò opponendo ancora,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

essere onninamente insignificante il parziale estratto dei libri dalli Sindaci presentato, il contenuto del quale, in ogni peggior evento, avesse dovuto giustificarsi coll' esibizione de' medesimi, rinnovò le prese conclusioni.

In tale stato di cose venne la causa con ordinanza 3 settembre 1828 assegnata a sentenza, che fu poscia proferta il 16 gennaio 1829 ne' seguenti termini:

Il Magistrato, considerando che li convenuti erano stati legittimamente nominati amministratori della Ragion di negozio C. B. Maffone e Comp.ª all' oggetto di liquidare li fondi della medesima, e farne il riparto ai creditori nel modo dall' ordinanza 26 gennaio 1828 stabilito, restassero con ciò investiti di tutta l'autorità a tal uopo necessaria, e per conseguenza legittimi contraddittori sia *in agendo*, che *in excipiendo* per tutto quello, che riguarda la detta liquidazione, e riparto, senza bisogno di convocare tutti li creditori ogni qual volta si eleva qualche contestazione;

Che sebbene in tale occasione siasi dal Maffone presentato uno stato attivo, e passivo della detta Ragion di negozio, non ne seguirebbe però, che l' autorità degli Amministratori sia ristretta a comprendere nel riparto quei soli creditori che vi si trovano descritti, e per la sola somma a cadauno di essi annotata, essendo anzi ispezione de' detti Amministratori di rettificare il detto stato; epperciò non sussistesse la loro pretesa di voler comprendere nel riparto la Dita Denicolò e Comp.ª per la somma unicamente di L. 2500 a motivo che di questa sola risultasse la medesima creditrice nel presentato stato, per non dovere qualunque errore, od ommissione possa aver fatto il Maffone, ridondare a di lei danno, siccome per la stessa ragione non potrebbe essere pregiudicata la massa de' creditori, ove la Dita Denicolò fosse stata portata per una somma maggiore del dovutole, dacchè non sarebbe il bilancio, che formar dee la base del riparto, ma bensì la realtà del credito;

Che per essere la dita Denicolò intervenuta nel congresso del 26 gennaio 1828, ed aver anche signata

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l' ordinanza in dipendenza del medesimo emanata, non potrebbe indursi veruna rinuncia per di lei parte ad ogni maggior credito, oltre quello per cui venne portata nel bilancio, perchè tale rinuncia non si presume mai, e massime per un credito così egregio, qual è quello dalla dita proposto;

Che ovvio si presentasse il riflesso, che l' oggetto, per cui erano stati convocati li creditori, non era già di verificare ciascun credito in particolare, bensì per proporre, ed additare li mezzi opportuni per la liquidazione del negozio, e scegliere li soggetti più adattati per proporre alla di lei direzione;

Che ciò tutto ritenuto altro non rimanesse, che di accertare, se la dita Denicolò fosse creditrice della somma da essa proposta, ed a tale riguardo punto non lasciando dubitare l' ordinanza di consenso, previa discussione de' conti seguita tra la medesima e la ragion di Negozio G. B. Maffone e Comp.ª il 24 novembre 1827 avanti il Console Gonella, nanti cui eransi le parti rimesse coll' ordinanza 16 detto mese, nella quale venne sistemato l' avere della dita Denicolò verso la ragion di Negozio G. B. Maffone e Comp.ª nella somma di L. 7480, comprese nella detta somma due tratte da quest' ultima spiccate, l'una di L. 1500, e l' altra di L. 1000 co' loro conti di ritorno, l' estinzione di quali tratte si dichiarò a carico della dita Denicolò, senza alcun ragionevole motivo, siccome ravvisò il Magistrato, ricusassero li convenuti di comprenderla nel riparto in proporzione dell' integrale somma di L. 7480;

Ha dichiarato tenuti li detti Cavaliere Saluzzo-La-Manta, Mancardi, Villanis e Rossi nella qualità di Amministratori e Liquidatori della Ragion di Negozio G. B. Maffone e Comp.ª a comprendere ne' riparti si fatti che da farsi dei fondi dalla medesima provenienti la ragion di Negozio Denicolò e Comp.ª in proporzione del di lei credito di L. 7480, di cui nell' ordinanza 24 novembre 1827; spese a carico dei convenuti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sindaco — Ingiurie scritte e verbali contro di esso.

Gerolamo Boetti fu inquisito, 1.° d' avere al 1.° di novembre 1827 nella piazza pubblica di Ronsecco senza motivo insultato con parole improprie Gioanni Bazzano Sindaco: 2.° d' avere il 6 del preceduto mese di ottobre scritte due lettere, ove tacciò lo stesso Bazzano d' infedele nel maneggio de' pubblici affari: 3.° d' essere persona oziosa, frequente alle osterie ed ai giuochi.

Si costituì il suddetto Boetti in carcere il 12 di febbraio 1828.

Il R. Senato pronunciò il 28 aprile successivo, *attento carcere reluxari solutis*, previa scusa da passarsi dall' inquisito al Sindaco di Ronsecco avanti il Tribunale di Prefettura di Vercelli. Sembra in così pronunciare siasi avuto riguardo alla spontanea costituzione in carcere e confessione dello stesso inquisito.

MATERIE DIVERSE.

Giudice — Lettere di citazione — Senato — R. Editto del 27 di settembre 1822.

Il R. Senato sedente in Genova con decreto di voto ref. D. Demaurizi emanato sul ricorso Chichisola in data del 18 di maggio 1827 in conformità di conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale del 4 dello stesso mese ha stabilito la massima susseguente, cioè: » Che non dee il Giudice rifiutare le lettere di citazione, sebbene le stesse tendessero ad introdurre una lite ingiusta; e se il Tribunale di Prefettura le avesse

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rifiutate dandone nell' ordinanza il motivo, il Senato è competente per decidere della causa in prima ed ultima instanza ».

Nelle summenzionate conclusioni si legge, fra le altre cose, quanto segue:

Dove non vi si opponga il difetto di giurisdizione, i Tribunali non hanno da impedire, che dai cittadini facciansi valere quei diritti, ch' essi stimano competergli, per quanto possano sembrare mal fondati; e per altra parte mostrasi assai pericolosa cosa il giudicare della sussistenza o giustizia degli allegati diritti sopra un semplice ricorso, e innanzichè ne sia fatta l' opportuna discussione tra le Parti; quindi eglino non debbono mai rifiutare il provvedimento della citazione, il quale senza arrecare nocumento veruno alla parte citata, pone in grado l' attore di chiarire per mezzo della discussione il vero stato delle cose, e di ottenere quella giustizia ch' ei viene chiedendo.

Governo — Debito pubblico — Crediti — Cessione — Insinuazione — Diritto — Art. 30 della tariffa del 1.° di aprile 1816.

A soluzione di un dubbio riportiamo qui quanto si trova nella nota *Raccolta* delle Provvidenze Regie e Camerali:

Un decreto dell' Eccell.ma R. Camera de' Conti del 20 di marzo 1820, emanato sul ricorso Maganza, ha stabilito, che la cessione fatta per instrumento di crediti verso il Governo, liquidati dalla R.a Giunta di liquidazione, producenti annualità, e spettanti alla categoria *del debito redimibile*, non è soggetta che al diritto proporzionale portato dall' art. 30. L' Insinuatore vi aveva applicato l' art. 32 pel motivo, che a causa

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

della oscura espressione, l' instrumento sembrava contener la cessione d' un' annualità liquidata, dovuta dal Governo; il suddetto decreto è stato conforme alle conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore generale di S. M., nelle quali si è opinato per la restituzione del maggior diritto pagato.

Qualora però si tratti di cessione d' inscrizioni del Debito pubblico perpetuo, conviene ritenere il disposto dall' art. 18 delle R.e Patenti 29 giugno 1820 così concepito:

» Art. 18. Le inscrizioni del Debito perpetuo non potranno alienarsi, nè ipotecarsi, salvo colle forme prescritte dalle nostre leggi per l' alienazione e l' ipoteca dei beni stabili, o riputati a guisa di stabili, e l' Amministrazione del Debito pubblico non farà nel suo registro alcun trapasso, se non le risulta l' alienazione per atto pubblico notariale o per decreto di Tribunale competente. Tali atti saranno insinuati col solo pagamento del diritto fisso di lire due ».

Tariffa del pedaggio — Interpretazione — R. Camera de' Conti — Competenza.

Ebbe ricorso alla R. Camera de' Conti Giacomo Biamino appaltatore del pedaggio sul ponte del Tanaro, e chiedeva citarsi la Civica Amministrazione d' Asti, onde vedersi dichiarare, che l' esenzione del pagamento d' ogni diritto portato dal cap. 25 del suo atto d' appalto dell' anno 1816 dovesse limitarsi alle persone degli abitanti di essa Città, alle loro bestie e vetture, ed ai generi loro proprii, purchè generi di raccolti percetti sul territorio della Città medesima, e per tal modo non si estendesse a quelle cose non appartenenti ai raccolti, siccome pretendevano gli abitanti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Intervennero sopra tale ricorso conclusioni dell' Uffizio del signor Procuratore Generale di S. M. sotto il 24 di gennaio 1829, ove fu detto, che si potesse intentare l' invocato giudicio direttamente avanti il Magistrato della R. Camera, per trattarsi non di semplice intelligenza della tariffa del pedaggio, ma d' interpretazione di essa in via regolamentare.

E lo stesso Magistrato con suo decreto di voto del 31 di gennaio 1829 a relazione del signor Collaterale Dettati ebbe a concedere le chieste lettere di citazione contro la suddetta Città d' Asti.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Londra, 4 *aprile* 1829. Il sig. Richards, stampatore, proprietario ed editore d' un giornale, che porta per titolo l' *età*, ovvero il *secolo*, fu testè condannato ad una forte multa per essersi fatto lecito di stampare in quel foglio un articolo diffamante contro il signor d' Egville, direttore dell' *Opera italiana* in questa città. Trovandosi il sig. Richards nell' impossibilità di pagare tale multa, e di far fronte ad altri suoi debiti, fu condotto in carcere. Fece quindi instanza perchè gli fosse conceduta la cessione di beni. Il sig. d' Egville inflessibile vi si oppose altamente, e la causa fu rimandata dinanzi alla Corte detta dei *debitori insolvendi*.

Firenze, 7 *aprile* 1829. Nella causa di Niccolò Gori contro Francesco Checcherini il Supremo Consiglio ha deciso, che quegli, il quale promette in una lettera una pensione a colui, che gli va debitore di una somma illiquida, e gli scrive *da cominciare a decorrere la pensione, quando mi avrete saldato di quanto mi dovete, e anderà in isconto del saldo*, si dee intendere,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che la di lui intenzione fosse quella di dar principio alla pensione alla finale liquidazione del di lui credito *.

Bressuire, 8 *aprile* 1829. Il nostro Tribunale correzionale ebbe oggi a pronunziare intorno ad un accusa d' esercizio illegale della medicina. L' inquisito era un tale sig. Sibenaler nipote dell'antico sig. D'Amilly, notissimo pel rinomato pozzo di cui era possessore, l' acqua del quale fu venduta L. 3 per ciascuna bottiglia. Questo Sibenaler era *Operatore-Dentista*, *ed offriva al Pubblico un olio da esso composto*, *il quale risanava da tutti i mali affliggenti il corpo umano*. Egli assumeva anche il nome di medico. Fu condannato nell' emenda di L. 40, e nelle spese.

Vauziers, 8 *aprile* 1829. Nella causa Lespagnol il Tribunale sedente in questa Città ha deciso, che il peso della verificazione della scrittura del testamento olografo incumbe agli eredi, e non già al legatario universale. Il Tribunale fece in proposito riflettere, che gli eredi, i quali dichiarano di non conoscere la scrittura e la firma di un atto privato, che emana dall' autore loro, si fanno attori *in excipiendo*, e che ciò posto spetta a' medesimi il somministrarne la prova. Questa sentenza è fondata sopra giudicati conformi della Corte di Cassazione del 28 di dicembre 1824 e del 10 di agosto 1825.

---

* *Sebbene sia dubbio in ragione, che anco per via di lettera costituir si possa un atto di obbligazione irretrattabile, da cui non sia più lecito con un tardo pentimento di declinare e recedere, non è però meno certo, che al promissario non può essere permesso di estendere l' obbligazione a suo favore riportata oltre i termini, nei quali essa sia stata dal promittente concepita ed emessa, e ritrarsi da quelle condizioni e modificazioni, dalle quali sia andata accompagnata.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Lilla, 10 *aprile* 1829. Il 2 del mese corrente il nostro Tribunale, che ebbe a presiedere il sig. Defontaine, ha pronunciato nella causa del sig. Foignet, che i creditori d' un artista drammatico possono sequestrare la totalità del di lui trattenimento. Il Tribunale della Senna ha testè deciso nel senso contrario.

Parigi, 10 *aprile* 1829. La Corte di Cassazione ha dovuto occuparsi nell' udienza dell' 8 del corrente di un affare di ben poca entità, ma del quale noi crediamo tuttavia di dover parlare per lo stranissimo motivo, da cui furono mossi i primi Giudici a pronunciare, siccome fecero nella denunciata sentenza. Trattavasi di un biglietto a ordine soscritto dal marito e dalla moglie sua in questi termini: *Sul fine del prossimo mese di agosto, noi pagheremo la somma di .... al sig. Girard nel nostro domicilio eletto*, ecc.

Firma: *Sanson* e *Maria Desmasures* di lui moglie.

Il Tribunale d'Évreux avea dichiarato nullo questo biglietto attesochè 1.° non risultasse dal contesto dello stesso biglietto, che si applicasse piuttosto ai coniugi Sanson, che ad altri; 2.° attesochè non apparisse, che la moglie Sanson fosse stata autorizzata dal di lei marito. — Il sig. Girard ebbe tosto a confutare questi due motivi con brevissime parole: Ei disse, che l' autorizzazione del marito non era necessaria tranne nel caso in cui non interveniva nell' atto, e che nel concreto quest' intervento era evidente, mentre le parole: *Noi pagheremo* si riferivano necessariamente al marito ed alla moglie, che hanno segnato; che in seguito a tale soscrizione era veramente ridicolo e singolare il sostenere, che le parole *noi pagheremo* non fossero applicabili ai coniugi Sanson. — Il sig. Avv.° Generale nel conchiudere in questo senso dimostrò sorpresa, perchè il Tirbunale d'Évreux sia caduto in errore tanto grave; e la Corte di Cassazione ha accolte tali conclusioni annullando la sentenza, di che si tratta, colle spese.

— Sta per uscire in luce un nuovo libro del signor Avv.° Berryer intitolato: *Dissertazione generale intorno al commercio di terra e di mare.* È questa una specie d' introduzione ad un' opera più estesa dell' Autore medesimo sopra la legislazione commerciale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 18 *aprile* 1829. S. M. con R. Patenti date in Genova il 13 del corrente si è degnata di rinnovare a favore di Giacomo Dejean la concessione del privilegio per far uso nel Ducato di Savoia di macchine destinate alla fabbricazione d' ogni sorta di fili di ferro e viti da legno per tutto il tempo, che rimane al compimento di 20 anni prefissi dalle Patenti dell' otto di luglio 1823.

— Con Regii Biglietti della stessa data indiritti ai quattro Senati de' R. Dominii ed alla Regia Camera de' Conti, S. M. si è degnata nella ricorrenza delle imminenti feste Pasquali di far grazia della pena per essi incorsa a que' ditenuti in carcere, che gli furono indicati meritevoli di quella.

— S. M. ha firmato il giorno medesimo una tabella di nominazione di sette misuratori e di un agrimensore nella persona de' seguenti soggetti: Carlo Boassi, residente in Asti (mis. a vita); Pietro Boetto, residente nel luogo di Foglizzo (mis. anni 5); Evasio Brusa, residente nel luogo di Moncestino (mis. a vita); Pasquale Ghiberti, residente nel luogo di Perosa (mis. a vita); Pietro Ghio, residente nel luogo di Perrero (mis. anni 6); Bartolommeo Giovanni Gola, residente nella città di Racconigi (mis. a vita); Giuseppe Mossi, residente in Livorno Vercellese (mis. anni 9); Gioanni Battista Panera, residente nel luogo di Canale (agrim. anni 6).

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo Manifesto del 10, stato pubblicato il 16 del corrente, ha fatto nota la proroga a tutto giugno prossimo per la consegna de' cavalli o mulatine d' affitto, prescritta dall' art. 61 del Regolamento pel servizio della Posta-cavalli, approvato con Regie Patenti del 28 di novembre p. p.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 18 TORINO 25 aprile 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Fallimento — Amministratori e Liquidatarii del medesimo — Cambiale — Creditore della fallita.

Gli Amministratori, e Liquidatarii deputati ad una Ragion di negozio in fallita sono legittimi contraddittori alle domande dei creditori della medesima, senza che sia necessario l'intervento di tutti i socii, del fallito, o de' suoi eredi.

La cambiale tratta da uno dei socii d'una Ragion di negozio, il quale abbia firma a nome della società, e recognita in giudicio, obbliga solidariamente tutti gli altri socii, ancorchè non sia stata registrata ne' libri sociali.

Possessore il sig. Francesco Calcagno di un biglietto a di lui ordine passato sotto il 31 maggio 1827 dalla Ragion di negozio G. B. Maffoni e Compagnia per 416 doppie nuove di Piemonte, cioè 400 sborsatele a titolo d'imprestito, e le rimanenti 16 pel correspettivo di otto mesi d'interessi alla ragion mercantile, evocò nanti il Supremo Magistrato del Consolato li signori Cav.re Carlo Saluzzo La Manta, Luigi Rossi, Giacinto Mancardi, e Giuseppe Villanis, amministratori stati

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nominati nella convenzione seguita tra il sig. Gioanni Bartolommeo Maffoni, e li suoi creditori coll' ordinanza 26 gennaio 1828, chiedendo di essere compreso nei riparti fatti, e da farsi dei fondi provenienti dalla liquidazione della detta Ragion di negozio, lagnandosi, che non fosse stato compreso nel primo riparto, in cui si distribuì ai creditori il 22 per cento.

Risposero li Convenuti, che essi intanto non compresero il Calcagno nel seguìto riparto, in quanto che non potevano ravvisarlo per creditore della Società in commandita G. B. Maffoni e Compagnia contrattasi in novembre 1826; che diffatti, compulsati li di lei libri di negozio, non avrebbero trovato il credito proposto sotto la data apparente dal prodotto pagherò, quale dichiararono di non poter riconoscere nè nel suo intrinseco, nè nel suo estrinseco.

Il sig. Calcagno, all' effetto di provare l' autenticità della firma apposta al detto biglietto, diede l' intervento del Maffoni, il quale dietro l' interpellanza dedottagli riconobbe, ed ammise d' aver passato il suddetto pagherò, e conseguentemente la verità del medesimo, col che disse il Calcagno restare giustificato il di lui intento.

Li Convenuti nel contraddittorio 23 luglio 1828 per escludere, che il credito proposto dal Calcagno potesse ravvisarsi per un credito della Ragion di negozio G. B. Maffoni, di cui essi erano liquidatarii, produssero due estratti dei di lei libri, del giornale cioè, e del mastro, in quanto da essi risultasse, che sotto la data del 18 dicembre 1827 il Maffoni avesse stornato dal proprio conto corrente la somma di lire 8320, che sarebbe appunto quella risultante dal biglietto in questione, e che sotto la stessa data avesse portato eguale somma a credito del Calcagno, il quale perciò nella circostanza, che a quell' epoca il Maffoni si trovava già in aperto fallimento, ragion voleva, che prestasse il nome, ed agisse di collusione col detto Maffoni per figurare come creditore di questi, e concorrere nei riparti a pregiudicio dei veri creditori; che non si potesse, dietro al semplice detto del Maffoni, sostenere legittimo il credito, mediante il chirografo appieno ignorato nei libri

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stessi del detto Maffoni, del 31 maggio 1827, che fecero instanza mandarsi ritenere in sequestro sin alla fine di causa presso il Segretario del Magistrato, come così venne ordinato coll' ordinanza dello stesso giorno.

Replicò il Calcagno, che a nulla servivano tutte le allegazioni dei convenuti riprovate dal di lui titolo in causa prodotto stato recognito dal Maffoni, dal risultamento dei libri, di cui ne presentarono gli estratti, dal bilancio dello stesso Maffoni presentato a questo Magistrato il 26 gennaio 1828, nel quale si portò creditore esso Calcagno, senza che alcuno dei creditori abbia cercato di mettere in dubbio la legittimità del di lui credito; che la causa inoltre di questo credito risultava da una memoria di conto rimessagli dal Maffoni. Da questa memoria risulterebbe, che l' origine del credito risale al 31 di maggio 1826, nella qual' epoca il Calcagno avrebbe mutuato alla Ragion di Negozio G. B. Maffoni, e Comp.ª la capitale somma di lire 12m., come da mandato dello stesso giorno di 636 doppie nuove di Savoia, delle quali 600 in capitale, e 36 per interessi di un anno. Che alla scadenza dell' anno, cioè al 31 di maggio 1827, essendosi assestato il conto, dietro li pagamenti fatti si residuò il credito del Calcagno in lire 8m., e si convenne la rinnovazione dell' obbligazione per 416 doppie, cioè per 400 per capitale, e sedici per interesse di otto mesi.

Interpellò il Maffoni se volesse o non contendere di avere scritto o fatto scrivere da persona applicata alla di lui Ragion di Negozio la suddetta memoria di conto, e di averla rimessa ad esso Calcagno nell' occasione in cui venne all' antico pagherò del 31 maggio 1826 surrogato quello, di cui si tratta.

Nelle risposte datesi per parte del Maffoni già allora oppresso da grave malattia, sebbene abbia spiegate varie altre circostanze relative al credito in questione, fra le quali quella con cui si giustifica sul criticato storno del 18 dicembre 1827, con dire, che il di lui conto corrente essendo volontario, potea stornarlo, o diminuirlo senza contravvenire ai patti della società, nulla frattanto avrebbe risposto sulla memoria di conto, su cui era stato interpellato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Però il Calcagno presentò l' atto di protesto a di lui instanza seguito il 18 ottobre 1826 contro la Ragion di Negozio Federico Nasi e Comp.ª, stante il fallimento di questa, per una cambiale, o piuttosto mandato spiccato il 31 maggio 1826 da G. B. Maffoni e Comp.ª, sovra Federico Nasi, e Comp.ª, accettato da questo sotto l' 8 giugno successivo all' ordine del Calcagno per 636 doppie nuove d' oro di nuovo conio, ciò per 600 per capitale, e 36 per l' interesse di un' annata, quale mandato combinerebbe appunto colla succitata memoria di conto, sostenendo il Calcagno, che il suddetto mandato venne restituito al Maffoni in occasione, che passò la nuova obbligazione, di cui si tratta, mandato questo, che eccitò li Sindaci a presentare, come rimasto fra le carte lasciate dal Maffoni, giusta l' interpellanza a tal riguardo dedottagli: e persistette quindi nella primitiva domanda, con instanza inoltre, che si mandasse al sig. Segretario del Magistrato di rimettergli il biglietto 31 maggio 1827.

Li convenuti accettarono negli utili l' atto di protesto del 18 ottobre 1826, in quanto che la cambiale, o mandato con tale atto protestato, e per cui il Calcagno si farebbe ancora creditore di lire 8m. col biglietto in causa prodotto, porterebbe la data del 31 maggio 1826, quando che la nuova società non fu stabilita, che nel mese di novembre del detto anno, di modo che il supposto credito potrebbe bensì riguardare l' anteriore Ragion di Negozio, ma non la commendita posteriormente contratta, motivo questo per cui dissero non risultare in nessuno dei di lei libri del credito del Calcagno; e, senza voler nè ammettere, nè contestare, che fra le carte del Maffoni siasi ritrovato il suddivisato titolo 31 maggio 1826, dissero, che sarebbe in ogni caso una carta insignificante.

Con ordinanza 3 settembre 1828, stante la persistenza delle parti nelle rispettive loro istanze, ed eccezioni, e di consenso anche delle medesime, si è dichiarato doversi rimettere, come si sono rimesse le parti avanti l' intiero corpo del Magistrato.

Dopo di questa rimessione li Convenuti nel contraddittorio 29 dicembre 1828 fecero instanza, acciò, stante

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

il decesso del Maffoni, dovesse il sig. Calcagno reintegrare il presente giudicio coll'intervento dei di lui eredi.

In occasione poi della pubblica udienza diedero l'intervento in causa delli Enrico e Ferdinando fratelli Nasi come socii commenditarii della Ragion di Negozio G. B. Maffoni.

Questi chiesero ammettersi il loro intervento nella detta qualità, come anche di creditori, e presentando quindi lo stato attivo e passivo formato dal Maffoni, sulla cui base dissero essere seguita la scrittura di società in commendita, e nel quale stato non si sarebbe compreso il credito Calcagno, e neppure la società si sarebbe incaricata del di lui pagamento, cosicchè non potesse il medesimo agire che verso il Maffoni in particolare, chiesero mandarsi prima di tutto verificare sia lo stesso stato, che le suddette circostanze sui libri di negozio ed ammettersi li medesimi a dare quelle ulteriori deliberazioni, che sarebbero del caso, e ripeterono essi pure la necessità dell'intervento degli eredi Maffoni.

Dietro quanto sovra il Supremo Magistrato del Consolato, con sua sentenza dell'8 gennaio 1829 ref. D. Musso, dichiarò *tenuti li Convenuti Cavaliere Saluzzo La Manta, Mancardi, Villanis, e Rossi nella loro qualità di Amministratori, e Liquidatarii a comprendere nei riparti sì fatti, che da farsi dei fondi provenienti dalla liquidazione della passata Ragion di Negozio G. B. Maffoni e Comp.ª, il Calcagno in proporzione del credito da lui proposto di 416 doppie nuove di Piemonte, di cui nel biglietto a ordine del 31 magg. 1827 in causa prodotto, quale mandò restituirsi al medesimo.*

Salva ai fratelli Nasi ogni loro ragione verso gli eredi del defunto Maffoni sì, e come loro potesse di giustizia competere; dichiarando le spese a carico dei Convenuti *.

Li motivi a cui il prelodato Supremo Magistrato si appoggiò nel pronunziare la tenorizzata sentenza sono li seguenti:

---

* *Colla stessa sentenza si mandarono pure cancellare alcune espressioni avanzate senza fondamento dai Sindaci a riguardo della collusione per essi supposta.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Che il Calcagno si presenterebbe con un titolo avente la segnatura di G. B. Maffoni e Comp.ª recognito dallo stesso Maffoni, e risulterebbe inoltre della vera causa ed origine del credito, nascente cioè dalla cambiale o mandato del 31 maggio 1826, portante altresì la stessa firma G. B. Maffoni e Comp.ª, e per cui questa restava solidariamente obbligata, di modo che non poteva eccitarsi verun dubbio nè sull' estrinseco, nè sull' intrinseco dell' ultimo titolo, di cui si tratta, del 31 maggio 1827, quand' anche si volesse supporre che nell' occasione di questo non sia seguito lo sborso materiale del danaro, come sta nel medesimo espresso, bensì siasi dato per danaro sborsato quanto d'appresso all'assestamento del conto rimaneva la Dita Maffoni debitrice pel titolo precedente.

» Che ciò ritenuto in fatto, nessun dubbio parimente vi poteva essere in diritto, che il Maffoni colla signatura G. B. Maffoni e Comp.ª obbligò la società di cui avea la firma, ed era il solo gerente, e che per conseguenza dovea il Calcagno partecipare nella distribuzione dei fondi della medesima egualmente che qualunque altro creditore.

» Restava quindi cosa estranea all' interesse del Calcagno, che il Maffoni avesse o non registrato nei libri della società il di lui credito; che il Maffoni per comparir creditore in conto corrente di molto maggior somma di quello, che fosse in realtà, abbia taciuto ai suoi socii tale credito, e che abbia ciò soltanto riparato all' epoca del 18 dicembre 1827, motivo questo per cui si rendevano inconchiudenti le ulteriori verificazioni sui libri stessi, che si chiedevano dagli Amministratori e Liquidatarii della Dita Maffoni; nè potrebbe ammettersi la distinzione, che voleva farsi dai medesimi tra li creditori della prima e quelli della seconda società.

» Che li fratelli Nasi, ed il Mancardi colla cessione rapportata dai creditori della Ragion di Negozio Federico Nasi e Comp.ª di tutti gli averi di questa verso la Ragion di Negozio G. B. Maffoni e Comp.ª, abbiano quindi stabilita una nuova società in commendita col Maffoni, ciò potrà bensì produrre dei nuovi diritti tra essi socii, ma in ordine ai terzi, e così rispetto ai

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

creditori il negozio fu sempre lo stesso, continuato cioè colla stessa firma, stesso genere di negoziazione, e nel medesimo locale, in sostanza non vi fu che cambiamento di socii innominati; e ben lungi, che li creditori della prima società abbiano diminuito i loro diritti di essere soddisfatti sui fondi di negozio, acquistarono anzi un maggior affidamento dallo stabilimento della seconda società, in quanto che con questa si è evitata una precipitosa liquidazione, la quale avrebbe di molto diminuito l' attivo del Negozio.

» Non si saprebbe nemmeno trovare nel Calcagno veruna causa di colludere col Maffoni, perchè era vero e legittimo creditore verso la dita G. B. Maffoni e Comp.ª dietro il primordiale titolo 31 maggio 1826, ed in ragione perciò di partecipare nei riparti di cui si tratta.

» Si ravvisò infine estraneo al presente giudicio l' intervento dei fratelli Nasi, sia che si riguardino come creditori, sia come socii innominati; nel primo caso sono già essi rappresentati dagli Amministratori e Liquidatarii stati nominati coll' ordinanza 26 gennaio 1828, fra i quali ve n' è uno, che è pur socio; nel secondo caso debbono instituire un giudicio particolare contro gli eredi del Maffoni.

» Il Maffoni, non avendo mai formato parte di questo giudicio, e solo essendo stato evocato dal Calcagno per riconoscere la di lui segnatura al biglietto a ordine, di cui si tratta, e la memoria di conto, l' intervento dei di lui eredi, egualmente che quello dei fratelli Nasi non potè dal Magistrato riguardarsi, che un mezzo diretto unicamente a ritardare la spedizione del giudicio tra il Calcagno e li Convenuti ».

Censo — Cauzione solidaria — Convertimento del censo in capitale pagabile a tempo determinato — Novazione — Liberazione della cauzione.

Par requête du 10 mars 1826 le sieur F . . . . en qualité de droit-ayant de la bourse des missions pastorales, s'est pourvu au Tribunal de Judicature-maje

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

du Genevois, tant contre Henry Déjon en qualité de héritier de Claude Déjon son oncle, que contre Henry fils et héritier de Claude Croset, aux fins de les rendre solidairement condamnés à lui payer, avec dommages-intérêts tels que de droit, 1.° la somme de 1200 liv. valeur de mille liv. anciennes, dont ledit Claude Croset comme principal et ledit Déjon l'oncle comme caution solidaire, se sont reconnus débiteurs de ladite bourse des missions pastorales par contrat de rente du 9 mars 1790, Collomb Notaire, lequel capital est devenu exigible par suite d'un contrat du 4 décembre 1810 Cailles Notaire, passé entre le demandeur en sa qualité, et ledit défunt Claude Croset; 2.° celle de 140 livres pour intérêts de trois ans échus au 9 dudit mars.

Croset fait défaut.

Déjon observe que par l'acte du 4 décembre 1810, le contrat de rente ayant été converti en simple obligation à terme, sans l'intervention, et à l'insçu de la caution, il en est résulté une nouvelle dette substituée à l'ancienne, et par l'effet de cette novation, la caution obligée solidairement par le contrat de rente s'est trouvée liberée aux termes des articles 1280 et 1281 du code civil qui était alors en vigueur. Il oppose au demandeur défaut de droit et d'action contre la caution.

Pour le demandeur on a dit que le créancier s'étant expressément réservé par l'acte Cailles Notaire, tous les droits qui pouvaient lui compéter en vertu du contrat de rente, tant contre le débiteur principal que contre la caution, les exceptions formées par Déjon étaient rejetables et rejetées. Cependant il a conclu par addition et subsidiairement contre ledit Déjon seul, à ce qu'en déclarant le cas du pacte résolutoire inséré au contrat de rente Collomb Notaire, être arrivé par défaut de payement de trois censes, il fût condamné à subir les fins et conclusions de la requête tant pour le capital que pour lesdites trois censes dues et retardées comme caution solidaire.

Le défendeur a répliqué que ces nouvelles conclusions n'ont pas plus de fondement que les principales, parceque la rente de 1790, par laquelle son dit oncle s'est rendu caution solidaire de Croset, ayant été éteinte par

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l'acte de 1810, il s'est opéré une novation qui a nécessairement libéré la caution, puisqu'il y a eu forcément substitution d'une dette à l'autre. Il a ajouté qu'ayant été convenu entre le créancier et le débiteur de la rente constituée, que celui-ci en payera le capital dans les termes fixés par eux, il y a impossibilité absolue de déclarer arrivé le cas d'un pacte résolutoire, déjà résilié entre le créancier et le débiteur, qui a consenti au remboursement du capital après un certain terme; convention qui a rendu le créancier de la rente créancier d'un capital, tandis qu'auparavant il ne pouvait l'être que de la rente qui en dérivait; en effet ce capital n'était pas *in obligatione*, mais *in facultate solutionis*, puisque l'essence d'un contrat de rente est de porter aliénation du capital à perpétuité. Il a encore observé que l'acte du 4 décembre 1810 a été fait sous le Code civil, dont l'article 1271, n.° 1 porte textuellement que l'ancienne dette est éteinte, lorsque le débiteur en contracte envers le créancier une nouvelle qui lui est substituée. Ce qui est conforme à la loi, ff. *de novat. et de legat.* = *prioris debiti in aliam obligationem transfusio, atque translatio; hoc est cum ex præcedenti causa ita nova constituatur, ut prior perimatur.* Il a enfin dit que d'après l'art. 1280 en cas de novation opérée entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés, que sur les biens de celui qui contracte une nouvelle dette; qu'aux termes de l'art. 1281, non-seulement les débiteurs sont libérés, mais aussi les cautions, lorsque le créancier n'a pas exigé leur accession et intervention; qu'il obste donc défaut de droit au demandeur, tant pour ses conclusions subsidiaires que pour les principales. Il a conclu à ce qu'il soit déclaré non recevable dans les unes comme dans les autres, en ce qui concerne la caution, et au besoin qu'il en soit débouté.

Le demandeur a observé que Déjon convenant d'être héritier universel de son oncle qui s'est rendu caution solidaire par le contrat du 9 mars 1790, cette obligation fidéjussoire ne peut pas être éteinte à l'insçu et contre le gré du créancier; que c'est contre la teneur

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

de l'acte du 4 décembre 1810, que le défendeur veut y voir une novation de créance qui aurait eu l'effet de libérer le fidéjusseur de son obligation; qu'il en résulte que, bien que le contrat de 1790 renfermât la constitution d'une rente de 40 liv. pour un capital de mille liv. anciennes, le débiteur a reconnu que ce capital était à jour, et qu'il pouvait être contraint à en faire le remboursement. C'est pourquoi il s'est adressé au créancier pour avoir un long terme pour en faire le paiement. Le demandeur ajoute qu'il résulte en effet de l'acte de 1810, qu'il n'a fait autre chose qu'un atermoyement en prorogeant au débiteur un terme de 4 ans pour le paiement de la moitié du capital, et un autre terme de 8 ans pour l'autre moitié, mais avec la réserve bien formelle, et textuellement exprimée de ne vouloir se départir de ses anciennes hypothèques dérivantes dudit contrat de rente, conformément aux inscriptions prises, tant contre ledit Croset que contre la caution, tant personnellement que réellement, et qu'ainsi la prorogation de terme, en faveur du débiteur principal, ne décharge point la caution, d'après l'art. 2039 dudit Code. Il a insisté aux conclusions prises.

Le défendeur a dit que l'ancienne dette était éteinte, puisque la rente avait été convertie en obligation à terme, et que, d'après l'art. 1273, il n'était pas nécessaire que la novation fût exprimée en termes formels et précis; que la réserve faite par le créancier dans le nouvel acte était illégale et inutile contre la caution qui n'y avait pas été appelée et n'y avait pas consenti, et dont l'obligation accessoire était éteinte par l'extinction de l'obligation principale. Il a requis droit en conformité de ses conclusions.

Sur quoi, le Tribunal, par son jugement du 5 juillet 1826, « considérant que par l'acte du 4 décembre 1810 Cailles Notaire, le contrat de rente du 19 mars 1790 Collomb Notaire, a été transformé en une obligation à échéance, et qu'en conséquence il y a eu novation de dette en conformité de l'article 1271 n.° 1 du code civil; qu'il importe peu que l'acte Cailles Notaire renferme dans ses termes une proroga-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tion pour le paiement du capital porté par le contrat Collomb Notaire, étant de principe en matière de conventions qu'il faut moins envisager l'expression que les choses, suivant la règle : *plus valet quod agitur quam quod simulate concipitur*; que dans l'espèce il y a d'autant mieux novation, qu'il ne paraît pas même que, lors de l'acte Cailles Notaire, le pacte résolutoire inséré dans celui Collomb Notaire ait été encouru ; que les conclusions subsidiaires ne sont pas mieux fondées, le cautionnement dérivant du contrat de rente n'ayant pu survivre à cet acte, dont il était l'accessoire ; que le demandeur ne peut se prévaloir de la clause insérée dans ce dernier acte, laquelle ne peut être envisagée que comme une réserve des anciennes hypothèques incapables d'atteindre la caution, aux termes de l'article 1280 du code civil ; qu'à la vérité on rencontre dans cette clause l'expression *personnellement*, mais que cette expression se rapportant aux hypothèques réservées, est évidemment dépourvue de sens, et que d'ailleurs, dans le doute, il serait le cas d'interpréter ladite clause en faveur de la libération, le demandeur, en sa qualité de créancier, devant s'imputer de n'avoir pas stipulé ses réserves en termes plus clairs ; par ces motifs, prononçant sur la contestation élevée par le défendeur, déboute le demandeur, avec dépens, de ses conclusions tant principales que subsidiaires prises à son encontre.

» Et en ce qui concerne Henry Croset, donnant acte du défaut accusé contre lui à l'audience du 20 mars dernier, attendu qu'à ladite audience condamnation n'a pas été prononcée, ordonne que le demandeur le fera citer derechef, ainsi et comme il verra à faire ».

Appel de ce jugement de la part du demandeur, qui a observé qu'il n'y a point eu novation de dette, en conformité de l'article 1271, puisque l'acte de 1810 ne doit point être envisagé dans le sens qu'on ait voulu anéantir l'ancienne dette, pour lui en substituer une nouvelle, mais seulement comme une prorogation de terme en faveur du débiteur principal ; ce qui ne décharge point la caution, d'après les dispositions de l'article 2039, qui porte que la simple prorogation de

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement; qu'ainsi la novation ne se présumant point aux termes de l'art. 1273, il ne peut pas y avoir novation contre le gré du créancier, puisqu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte; ni par conséquent extinction de l'obligation fidéjussoire, puisque le créancier se l'est expressément réservée, tant pour l'action personnelle, que pour l'hypothèque sur ses biens; que l'article 1281 du code civil suppose une novation formelle, et qu'ici il n'y en a point, puisque le créancier ne l'a pas voulu; que ledit article veut encore que, dans le cas même d'une novation formelle, l'ancienne obligation subsiste, si les co-débiteurs, ou les cautions refusent d'accéder à la nouvelle obligation; d'où il suit que le défendeur serait toujours tenu à remplir les obligations du contrat de 1790, puisque le demandeur s'en est expressément réservé tous les droits, tant contre le débiteur que contre la caution, dans le cas même où celui-ci voudrait méconnaître la faveur de l'atermoyement faite au débiteur par le contrat de 1810. Il a conclu à ce qu'il soit dit avoir été mal jugé.

L'intimé a persisté dans l'instance d'appel, aux moyens par lui développés en première instance. La novation, a-t-il dit, est formelle; il en résulte nécessairement l'application des articles 1280 et 1281 du code civil, conformes en ce point aux lois romaines = leg. 18 ff. de novat. et deleg. *novatione legitime facta, liberantur hypothecae, et pignus* = En conséquence il a conclu à ce qu'il soit dit avoir été bien jugé par la sentence dont est appel, et subsidiairement à ce que l'appelant soit déclaré non recevable en son appel.

Sur ces moyens, le Sénat, par arrêt du 2 mars 1829, a déclaré l'appelant non recevable en son appel de ladite sentence.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Cappellania — Immissione in possesso di beni appartenenti alla medesima — Atto relativo — Insinuazione — Diritto.

L' atto d' immissione in possesso de' beni di una cappellania (benefizio od altro) seguito dipendentemente alla collazione fatta della medesima con lettere del Vescovo di Commissione ad un Regio Notaio per procedere a tale immissione, non dà luogo, che al diritto fisso di lire 2 portato dall' art. 51 della tariffa del 1.° aprile 1816. Così fu deciso dal Magistrato della R. Camera de' Conti con decreto del 18 di giugno 1819 sul ricorso Rejneri pel Sacerdote Baretta, e ciò sul riflesso, che tali atti non contengono traslazione nè di proprietà, nè d' usufrutto, poichè tutte le ragioni dell' investito procedono dalle lettere di collazione. V. la nota collezione delle Provvidenze R. e Camerali.

Inquisito — Condanna contumaciale — Spontanea costituzione in carcere — Rinuncia al beneficio della difesa — Ordinanza di voto relativa.

Trattandosi di inquisito già condannato ad una pena afflittiva, il quale costituitosi volontariamente in carcere dichiari ne' suoi costituti di voler subire la pena pronunciata, e di non voler fare alcuna difesa, non è il caso di proferire una nuova sentenza, ma debbesi soltanto con ordinanza di voto mandar eseguire la precedente sentenza contumaciale secondo la sua forma e tenore, dichiarando decorrere la pena dal giorno della spontanea sua costituzione in carcere (Ordinanza di voto del Tribunale di Torino ref. I. M. Regis, in causa del R. Fisco di Brandizzo contro Merlo, Roccato, Gallo e Dussetto del dì 11 novembre 1828).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Appellabilità — Art. 8 del R. Editto ipotecario.

Dove l' attore domandi, che il terzo possessore sia ingiunto al pagamento in suo favore di somma inferiore alle lire 1200, e in difetto, al rilascio di uno stabile perchè lo stesso sia *subastato*, ed il terzo possessore faccia opposizione, la sentenza che vien pronunciata non è appellabile sebbene lo stabile possa essere d' un valore, che per se ammetta l' appello.

Così ha deciso il R. Senato di Genova in causa Rossi e Repetto il 5 di gennaio 1829 ref. D. Rocca.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Madrid, 3 *aprile* 1829. Con R. decreto del 28 del passato febbraio, onde reprimere i rei di bestemmia e di falso giuramento, si è ordinato alle competenti Autorità di castigare tali delitti in modo esemplare. I Tribunali già ebbero a pronunciare intorno a siffatte accuse, e da qualche tempo si è notato essere minori d' assai i mancamenti di questo genere.

Milano, 10 *aprile* 1829. Con notificazione di questo I. R. Governo del 1.° del corrente si è fatto pubblico quanto segue: » Per Sovrana risoluzione è abolito il divieto della importazione della *miniera*, ossia *minerale di ferro*, il cui dazio d' entrata, da esigersi dai soliti uffizii di finanza al confine, cominciando col giorno della pubblicazione della presente notificazione viene stabilito in cent. 7. 5 per ogni carro ad un cavallo ».

Auxerre, 8 *aprile* 1829. Nella causa Piochard d' Arblay il nostro Tribunale con sentenza del giorno d' oggi ha deciso, che se un emigrato francese ha contratto matrimonio in Inghilterra durante la sua emigrazione, il di lui figliuolo è francese, e che questi non perde tale qualità sebbene divenga ministro del culto anglicano.

Béziers, 16 *aprile* 1829. Nell' udienza del 14 del mese corrente la Corte di Cassazione ha ammesso un ricorso contro una sentenza del nostro Tribunale, dove si leggono le soluzioni seguenti veramente singolari:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

1.° Non può oggettarsi il testimonio domestico se è pagato mensilmente; 2.° questo stesso testimonio non è oggettabile, se i fatti intorno a'quali debbe deporre, hanno avuto luogo in villa; 3.° il Tribunale non avea voluto ordinare una visita locale pel motivo, che *de minimis non curat praetor*.

Parigi, 18 *aprile* 1829. Il marito, contro il quale la moglie ottenne sentenza di separazione di beni, non può recedere dall' appello per esso interposto. Così ha deciso la Corte Reale di questa Città con sentenza dell' 8 del corrente aprile nella specie seguente: Il sig. Rouard, antico Notaio, avendo cessato di esercitare la sua professione per occuparsi nella mercatura, ed in altre intraprese di tal genere, e non essendovi riescito, anzi avendo fatte delle perdite notevoli, la moglie di lui fu forzata di promuovere contro di esso una sentenza di separazione di beni. Interpose appello da tale giudicato il sig. Rouard, e poscia dichiarò all' udienza, ch' ei recedeva dal medesimo. Il sig. di Vaufreland Avvocato generale ha detto, che siffatto recesso non era ricevibile, mentre la separazione di beni non poteva in alcun caso risultare dalla volontà delle parti; ed aggiunse quindi, che avendo esaminati gli atti della causa avea trovato la domanda della moglie Rouard fondata sopra giusti ed equissimi motivi. E la Corte Reale, niun riguardo avuto al recesso dall' appellazione di che si tratta, adottando i motivi de' primi Giudici, ha confermato la sentenza appellata colle spese ed emenda.

— La Corte di Cassazione ha deciso con sentenza del 14 di questo mese, che il Giudice ricusato non può interporre appello dalla sentenza che ha ammesso la ricusazione.

— Non può la Corte di cassazione ordinare il rilascio dal carcere di un ditenuto, allorquando pronuncia che l' arresto personale non dovea aver luogo contro il medesimo. Così decise la stessa Corte il 15 di aprile.

Genova, 20 *aprile* 1829. È uscito il fascicolo 7 del vol. 3 della nota *Collezione de' giudicati* del nostro R. Senato compilata dal Chiar. Avv.° Niccolò Gervasoni. Questa pregiata raccolta prosegue meritamente ad aver

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

favore presso i Forensi non solo, ma eziandio appo que' privati, che bramano di aver nozioni pratiche di foro, onde governare i proprii interessi.

Torino, 25 *aprile* 1829. Per Patenti del 4 di luglio 1739 del Re Carlo Emanuele di gloriosa ricordanza, essendo stata ristabilita alli giorni 23, 24 e 25 di aprile di ogni anno la Fiera, che la Città di Pinerolo era in possesso di tenere in tal tempo, e che da pochi anni addietro era stata trasportata alli 15, 16 e 17 maggio, l'esperienza dimostrò, che alcune volte cadendo la Fiera in giorni festivi, o di vigilia, o restava quella interrotta, ovvero minore si rendeva il numero degli accorrenti, per la qual cosa, sulle supplicazioni di essa Città, con R. Provvisione del 13 del corrente S. M. si è degnata di autorizzarla a trasportare all'ultimo lunedì di aprile, ed ai due giorni seguenti la suddetta Fiera, mediante, fra le altre cose, l'esatta osservanza delle leggi vigenti sulle R. Gabelle, non che di quelle cautele, che venissero prescritte dal Magistrato della R. Camera de' Conti.

— Con Manifesto dell' Uffizio del Vicariato del 10 del corrente si è, fra le altre cose, fatto noto, che la spedizione dei libretti agli operai, servi, ecc. di ambi i sessi dovea incominciare dal 22 di questo mese all' Uffizio anzidetto, il quale sarebbe stato aperto in tutti i giorni non festivi dalle ore 9 al mezzogiorno, e dalle 4 sino alle 7 della sera.

— La Generale Azienda delle R. Finanze con sua Circolare dell'8 del corrente aprile ha mandate attorno apposite istruzioni sul riparto delle multe e delle pene pecuniarie.

Si è pubblicato il 23 del corrente coi torchii della Stamperia Botta il fasc. 3 del vol. 2 del *Corpo del diritto civile*. Questa ristampa si fa con molta celerità, e con moltissima accuratezza.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 19

TORINO
2 maggio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Censo vitalizio — Patto di risoluzione per mora.

Il patto di risoluzione del contratto di censo vitalizio e restituzione dell' intiero capitale prezzo, pel caso il debitore si renda moroso nel pagar le annualità, non ha effetto quando s' instituisce concorso sul patrimonio del debitore, e che l' esecuzione del patto di risoluzione ridonderebbe a danno de' terzi.

Essendosi instituito giudicio di concorso sul patrimonio e beni del sig. Gioanni Beraldi v' intervenne la sua madre signora Anna Gozzani vedova Beraldi, la quale propose avere con instromento 2 dicembre 1814 fatto varii censi vitalizii co' suoi figli, fra li quali comparisse il Gioanni Beraldi per la somma di L. 2600 genovesi, colla corrispondenza degl' interessi al dieci per cento, con aver loro cesso a tale uopo, ed autorizzatili ad esigere varie somme dal debitore delle sue doti, colla clausula ivi espressa, che qualora uno dei detti fratelli differisse il pagamento dei frutti, che erano a loro carico, per giorni dieci da quello della scadenza, s' intenderebbe sciolto a di lui riguardo il contratto senza necessità di alcuna giudiciale declaratoria, bastando il solo difetto di pagamento;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che il detto Gioanni Beraldi avesse soddisfatto alla sovra assuntasi obbligazione sino all' 8 agosto 1822, ma avendo cessato da tale epoca in poi il pagamento dei censi decorsi, non vi fosse dubbio che era avvenuto il caso della risoluzione del contratto, in virtù della clausula appostasi nell' instromento 2 dicembre 1814;

Chiese perciò dichiararsi risolto il contratto, e collocarsi nel presente giudicio secondo la di lei anteriorità e poziorità risultante dall' instromento 2 dicembre 1814, per la somma di L. 2166. 67 equivalenti alle dette L. 2600 genovesi, cogl' interessi dal giorno, che fu sospeso il pagamento de' censi.

Il Curatore del concorso deliberando sull' anzidetta proposizione, osservò non poter quella sussistere a motivo che il patto commissorio nel contratto vitalizio, pel caso di non pagamento delle annualità ai debiti tempi, intaccasse la sostanza dello stesso contratto, per essere il medesimo di sua natura irresolvibile, tanto più non convenendosi, che in caso di risoluzione si dovessero imputare nel capitale quelle somme che si fossero già ricevute per gli anni addietro, eccedenti gli interessi alla ragion comune, mentre in difetto di ciò il patto potrebbe dirsi usurario a danno del debitore, che si trova nella triste situazione di non poter far esattamente fronte all' assuntosi impegno della corrispondenza dell' annualità, ed in ogni caso conterrebbe una penale eccessivamente esuberante quella giusta equità che dee reggere tutti i contratti, mentre colui, a di cui favore fu stipulata una vitalizia pensione, non può dirsi che pel ritardo alla consecuzione degli arretrati soffra danni equivalenti al lucro che verrebbe a conseguire percevendo l' intiero capitale, non ostante abbia per più anni goduta la pensione vitalizia, la quale estingue di sua natura giornalmente detto capitale.

E per altra parte allorquando un debitore si sottomette ad una pena di tal natura pel caso d' inadempimento dell' obbligazione principale, si dovesse presumere che si fu la falsa confidenza che ebbe di non mancare a detta principale obbligazione, che l' indusse a sottomettersi ad una consimile esuberante pena, credendo di non sottomettersi ad alcuna cosa, giacchè sperava

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di poter essere in istato d'eseguire l'obbligazione, che perciò non sarebbe mai venuto il caso della pena.

Laonde il consenso dato a così duro patto penale sarebbe sostanzialmente fondato sovra un errore, sovra una mera illusione del debitore, quindi sarebbe insussistente, perchè mancante del principal sostanziale, che è quello del libero e sincero consenso.

Perciò chiese che, mediante la collocazione a titolo di separazione del capitale per far fronte all'annualità del censo, e per li suoi arretrati, fosse assolto il Convenuto da ogni maggior domanda della ved.ª Beraldi.

Assegnatasi la causa a sentenza, all'occasione della sua relazione al Magistrato, si fece osservare per parte della vedova Beraldi con varii argomenti desunti dalle regole generali sui contratti, che nessuna legge proibiva il patto di risoluzione del censo pel caso di ritardo nel pagamento delle annualità; s'invocò specialmente la sentenza del R. Senato 28 gennaio 1820 ref. D. Tesauro nella causa Giraud e Davico, colla quale si fece luogo al patto penale, di cui sovra; si sostenne che la risoluzione doveva tanto più aver luogo nel caso di cui si tratta, in cui la madre si spogliò a favore de' suoi figli, e precipuamente parlando a favore di quelli che sarebbero stati solleciti in adempiere all'assuntasi obbligazione, motivo per cui s'inserì nel detto instromento che, mancando uno d'essi dall'adempirvi, fosse risolto a di lui favore detto censo, e passasse il capitale a quello che si sarebbe indossato tale incarico.

Dall'Avvocato del Convenuto si prese così a ragionare:

Quantunque stabilire non si possa, che alcuna legge precisa osti alla stipulazione del patto di risoluzione del censo vitalizio, e restituzione del capitale in caso di morosità del debitore, ciò non pertanto se considerar si vuole alla vera natura di tal contratto, ed alle regole generali sui patti leciti od illeciti, pare potersi dedurre in modo non dubbio, che quello or dianzi rammentato debba aversi per condannato, siccome implicante usura.

Due qualità si ravvisano nel contratto vitalizio di un'annualità in denari, la prima cioè, che il capitale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

viene ad estinguersi ripartitamente durante la vita della persona contemplata nel contratto; la seconda qualità si è quella, che l'annualità essendo in denari, i danni pel ritardo del pagamento non possono a mente delle leggi essere variabili secondo le circostanze e volontà dei contraenti, ma certi e fissi.

Dalla prima qualità del contratto ne avviene, che, se estinguesi giornalmente, ossia ripartitamente il capitale, che fece correspettivo della constituzione del censo, facile è lo scorgere, che, se si pattuisce doversi, in caso di ritardo nella corrispondenza dell' annualità, risolvere il contratto, e restituire il capitale, si verrebbe a convenire la restituzione di una cosa già in tal qual modo in parte restituita, imperciocchè, se, pagando le annualità si estingue ripartitamente il capitale, questo capitale per la concorrente delle annualità pagate più non esiste presso il debitor del censo, ma passò di già presso il creditore.

Quindi il patto di risoluzione viene a contenere la restituzione di una cosa non più dovuta, locchè sarebbe contrario alle regole generali sull' indebito, che ne vogliono il rimborso, qualora fosse già pagato.

Che se sostiensi che la parte del capitale già estinto si concede di bel nuovo al creditor censuario a titolo di danni, in questo caso si osserva primieramente, che li patti non debbono giammai distrurre la natura del contratto, a cui vanno aggiunti; ora il contratto vitalizio, essendo di sua natura irrevocabile, pel motivo, che il suo capitale si estingue giornalmente, ne sussegue per conseguenza, che il patto, che lo renderebbe rivocabile, ripugna al contratto stesso, e così non eseguibile, perchè, come leggesi in una decisione del 26 di ottobre 1780 ref. Bergera, *verum non est, census vitalitios posse redimi, nam datur capitale, de quo efficitur dominus venditor census irrevocabiliter.*

Secondariamente è ben giusto, siccome conseguenza naturale di qualunque obbligazione, che quello, il quale arreca qualche danno tanto con contravvenir a qualche obbligazione, quanto con non eseguirla ai suoi tempi, sia tenuto a riparare il danno; ma di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

qual siasi natura si trovi tal danno, e qual siasene la causa, colui, che ne va tenuto, debbe risarcirlo con un' indennità proporzionata alla negligenza o colpa, e non con una prestazione, che non costituisce più indennità, ma lucro per parte di quello, che la vorrebbe conseguire.

Ed è a dimostrazione di tal proposizione, che si fece riflettere, che fra le qualità del censo vitalizio in denari dee esservi, che li danni pel ritardo nel pagamento non possano, a mente delle leggi, essere variabili secondo le circostanze dei contraenti.

Ella è cosa certa, che, se non vi fosse patto speciale pei danni nel caso di non eseguito pagamento ai suoi determinati tempi di un censo vitalizio in denari, il creditore non potrebbe pretendere che gli interessi del semestre od annualità dovuta, ed è a tale proposito, che le leggi fecero una distinzione tra li danni nascenti dalla sola mancanza di pagamento di una somma, e li danni che provengono da altre cause; quanto ai danni derivanti dalla mancanza di pagamento di una somma, la legge li fissò tutti in modo uniforme, vale a dire negli interessi alla ragion comune; laddove quelli, che provengono da altra causa si lasciarono indeterminati, crescendo o diminuendo il loro rilevare secondo le speciali circostanze, che dipende dalla prudenza dei Magistrati, col mezzo, ove d' uopo, del giudizio di periti, il fissare.

Questa differenza tra gl' interessi stabiliti dalla legge, e li risarcimenti, di cui l' estimo è indefinito, trova il suo fondamento nelle differenze, che si riscontrano tra la mancanza di pagamento di una somma dovuta, e le altre differenti cause, che danno luogo a qualche danno.

La prima e più sensibile differenza, che havvi fra le moltiplici cause che possono cagionar danni, si è quella, di cui nessuna più frequente esiste, quanto la mancanza di pagamento di una somma, e non esistevi causa come quella, da cui nasca una sì forte diversità di danni ed interessi secondo la incalcolabile varietà di situazione dei creditori, talchè se ciascun creditore

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

avesse diritto di chiedere dai Magistrati, o fissare esso stesso nel primitivo contratto li danni secondo le particolari sue circostanze, ciascuna domanda o contratto darebbe luogo ad un' infinità di liti, onde stabilire, se giusta ed equa fosse la sua pretesa, giusto ed equo per se il patto, motivo per cui le leggi vollero uniforme il risarcimento per tutti li danni, che siano per nascere dalla mancanza di pagamento di una somma determinata, e qualunque stipulata pena a ciò non conforme ebbero a dichiararla condannata: *pœnam pro usuris stipulari nemo supra modum usurarum licitum potest:* così la legge 44 ff. *de usuris.*

Ma un' altra sostanzial differenza, che distingue l' obbligazione del debitore di una somma in denari da tutte le altre obbligazioni, si è quella, che li danni, che provengono da altre cagioni, che dalla mancanza di pagamento di una somma, proviene da qualche contrattazione, che distingue, e fissa la natura dei danni, che possono essere dovuti in caso di contravvenzione, ciò che non si riscontra, nè si svela nelle contrattazioni relative ad una somma in denari, come ad esempio, quando un affittavole si obbliga a fare tutte le riparazioni della casa, che prende in affitto, la sua obbligazione dimostragli in modo preciso che si obbliga a mantenere la cosa nello stato, in cui la prese al tempo del contratto, e che mancando al suo dovere sarà tenuto a tutti i danni, che ne seguiranno per le degradazioni della casa, e per restituirla nel suo primiero stato; che se poi per simili danni si convenne una penale, facile sarà lo scorgere, se l' equità su cui dee posare qualunque patto, e contratto non venga lesa coll' esecuzione, venendo il caso, del patto penale.

Ma l' obbligazione di quelli, che devono una determinata somma, come accade nel censo vitalizio in denari, non ha alcuna correlazione a qualunque specie di danni in modo particolare, e determinato, che possa derivarne dal non seguito pagamento, onde per togliere ogni controversia, se il danno, che ne sia susseguito, cada in rimborso, come causa diretta dell' inesecuzione dell' obbligazione, o non cada come causa soltanto indiretta, ed accidentale, le leggi stabilirono una regola

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

certa, e determinata, da cui li contraenti non possano dipartirsi, stabilirono un interesse legale, che è quello costituente il vero risarcimento dovuto per l'inesecuzione dell'obbligazione, eccedendo il quale, si tiene tosto il contratto per usurario, e riducibile all'equità.

Che gl'interessi costituiscano quel vero risarcimento dovuto per la morosità del pagamento di una somma in denari, ce lo dimostra lo stesso significato dato dalla legge alla parola *interessi*, cioè quell'indennità, che è dovuta ai creditori di qualche somma contro il debitore in mora di pagare ciò, che deve: *usurae propter moram solventium infligantur*: così la legge 17, § 3, ff. *de usuris*.

Dal sin qui detto possiamo dunque dedurre, che trattandosi di una corrispondenza annuale in denari a titolo di censo vitalizio, il danno pel ritardo nel pagamento non può essere dovuto che in ragione del cinque per cento, a cui si permettono gl'interessi, e che ogni patto, che verrebbe ad alterare detta ragione, sarebbe usurario, e condannato, come verrebbe ad alterarla, se si permettesse, la risoluzione del censo coll'obbligo del debitore di restituire l'intiero capitale, non ostante che per più anni siansi di già corrisposti li censi vitalizii, nei quali lo stesso capitale vien compreso, giacchè col tempo si estingue.

Il vitalizio è un vero contratto di sorte, ma la sorte dee stare nella sua maggiore, o minor durata pel tempo incerto contemplato dai contraenti, e non nell'esatto pagamento, o non dei censi, perchè dal momento, in cui questi censi sono dovuti, relativamente ad essi ogni incertezza cessa, e li danni per la morosità nel pagamento vengono determinati dal rilevare dei medesimi censi, che regolano il rilevare degli interessi per ragione di tali danni, e qualunque eccessività in questa parte si considera per non istipulata, per usuraria, e non dovuta, perchè ripugnante alla giustizia, la quale condanna ogni lucro indebito dal canto di uno dei contraenti a pregiudizio dell'altro, ravvisando, che quest'ultimo sia caduto in un vero errore sovra la falsa confidenza di non mancare alla principale obbligazione, senza di cui non si sarebbe sottomesso ad un'

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

esuberante pena, di modo che si viene in suo soccorso colla riduzione della penale all'equità, cioè riducendola agli interessi legali, che costituiscono la vera penale riconosciuta dalla legge per li danni cagionati dalla morosità del pagamento di una determinata somma.

Nè ad altrimenti opinare può muoverci la sentenza di questo Magistrato del 28 gennaio 1820 ref. D. Tesauro nella causa Giraud e Davico, colla quale si fece luogo al patto penale della risoluzione del censo vitalizio colla restituzione dell'intiero capitale, imperciocchè si osserva primieramente, che ivi trattavasi di un contratto passato sotto il codice francese, secondo il quale poteva indursi dall'art. 1977, che fosse permesso il suddetto patto, giacchè permetteva in altri casi la risoluzione, cioè nel caso il costituente non somministrasse le sicurezze stipulate pel servizio del censo, onde se era in questo caso permessa la risoluzione, potevasi indurre, che anche per patto penale fosse permessa; in fatti all'occasione della discussione della legge sui censi vitalizii erasi fatta la proposizione relativa al patto di risoluzione del censo, mediante la restituzione del capitale, ma simile proposizione, nello stesso tempo che non fu contestata, non fece oggetto di una speciale dichiarazione di legge; dal che ovvio è il vedere, che il silenzio stesso dimostra, che la legge sul censo vitalizio, come si trova nel codice estesa, non comprende alcuna proibizione a che le parti potessero a loro piacimento apporre nel contratto il modo, e la forma della risoluzione del censo, essendovi anzi argomento in contrario.

In secondo luogo nel dire, che in regola generale li danni per la mora non debbono essere stipulati ad una somma maggiore degl'interessi, non ne consegue, che li Magistrati, rilevando un dolo per parte del debitore, ed un sommo danno per parte del creditore, non abbiano autorità a concedere l'esecuzione del patto penale di risoluzione del censo, ma ciò sarà sempre quando vi concorrano circostanze particolari in odio del debitore, e che il patto non ridonderà a pregiudicio di terzi, come accadrebbe nel concreto caso, in cui, facendosi luogo alla restituzione del capitale a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

favore della vedova Beraldi, persona ottuagenaria, tutto il danno verrebbe a cadere a pregiudicio dei creditori posteriori in ipoteca ad essa vedova, giacchè siamo lungi dall' avere un attivo capace a far fronte a tutta la passività.

Ed il R. Senato colla sua sentenza di graduazione del 14 marzo 1829 ref. D. Quaranta, collocò al capo quarto la Gozzani vedova Beraldi per la separazione di un capitale fruttante le rendite vitalizie dalla medesima stipulate cogl' instromenti 15 ottobre, e 2 dicembre 1814 per la parte cadente a peso del Gioanni Beraldi, e corrispondente alla capitale somma di lire 2600 di Genova fuori banco per essa esatte nel rogito dell' istromento 6 maggio 1816, coll' anteriorità dalla data di detto istromento 2 dicembre 1814, e conversibilità di detto capitale al Concorso al decesso di detta vedova.

MATERIE DIVERSE.

Fidecommissi e primogeniture — Leggi relative dal 1770 in poi.

Le primogeniture e li fidecommissi formando una parte essenziale della nostra legislazione, non sarà discaro alli signori Associati a questo giornale di avere, occorrendo, sott' occhio un cenno delle variazioni alle quali andò essa soggetta dall' epoca della pubblicazione delle RR. CC. del 1770 in poi.

La legislazione sulli fidecommissi fu soggetta in questi Regii Stati dopo la pubblicazione delle RR. CC. del 1770 alle seguenti variazioni:

Col R.° Editto 13 novembre 1795 S. M. Carlo Emanuele IV nel suo avvenimento al trono ordinò al § 15, che il Senato potesse permettere in sussidio sull' instanza tanto dei possessori, che dei creditori, l' *alienazione dei beni*, ed effetti *vincolati* a fidecommisso, o primo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

genitura, per converturne il prezzo in estinzione di quei debiti, che faranno risultare debitamente contratti, od in quelle altre cause, che verranno pure riconosciute legittime, ancorchè non siano di natura tali a potere in via ordinaria ricadere sui beni vincolati ..... non ostante qualunque più rigorose disposizioni dei testatori in contrario.

Con altro Regio Editto del 19 luglio 1797 la stessa M. S. prescrisse all' art. 9 che non fosse più permesso a veruna persona di qualsivoglia grado d' instituire alcun primogenio, o fidecommisso, sotto pena di nullità dei medesimi, e quanto a quelli già instituiti, ne restrinse la progressività a due gradi, ossia persone, compreso in esso l' attuale possessore, ancorchè primo gravato.

Dopo l' invasione di questi Stati dall' esercito francese, dal Governo provvisorio con decreto del 27 frimaio anno 7 (17 dicembre 1798), vennero definitivamente aboliti, e li beni dichiarati liberi negli attuali possessori.

Ricuperato poscia il Piemonte dagli eserciti Austro-Russi, il *Consiglio Supremo*, col suo ordine del 28 luglio 1799, emanò le seguenti disposizioni = ivi art. 4. Resteranno salve ai debitori le ragioni d' ipoteca acquistate sui beni vincolati a *fidecommissi*, o *primogeniture* dall' 8 detto dicembre a tutto il 26 maggio ultimo scorso, e rispetto a quelle posteriormente contratte, si osserverà il disposto dal § 15 del R.° Editto 15 novembre 1796 = Art. 5. Le *disposizioni* d' ultima volontà già *purificate*, non meno che le successioni già deferite, e le *alienazioni* dei beni vincolati come sovra *seguite* fra il divisato termine, *dovranno avere il suo effetto*, salve solo al chiamato a mente del disposto dal § 9 del R.° Editto del 29 luglio 1797 le ragioni,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che gli possano di giustizia per altro titolo competere per impugnare le disposizioni, ed alienazioni suddette = Art. 6. Non saranno perciò tenuti i possessori dei beni vincolati, dai quali si divenne in *buona fede* alla loro alienazione nel tempo suindicato, a *reintegrare* li fidecommissi, o primogeniture, da cui furono questi scorporati.

Dopo la battaglia di Marengo avendo nuovamente gli eserciti Francesi occupati gli Stati di S. M., e stabilita *una Commissione di Governo* incaricata del potere esecutivo, ed una *Consulta* per il *potere legislativo*, questa colla sua legge del 6 fruttidoro anno 8 (24 agosto 1800), dichiarò *sciolti i vincoli dei fidecommissi*, e *primogeniture*.

La *Commissione Esecutiva* pubblicò quindi sotto il 13 nevoso anno 9 (3 gennaio 1801) decreto, nel quale al § 1 ordinò che i beni capitali, ed effetti già vincolati a primogenitura, e fidecommisso *restavano liberi e disponibili negli attuali possessori;* cessato il disposto della legge suddetta del 6 fruttidoro, ed al § 4 dichiarò, che era lecito ai fratelli secondo, ed ulteriori geniti, già stati esclusi dalla simultanea successione ai detti beni, di conseguire per capi, e ai loro discendenti per stirpi, un *assegnamento equitativo*, il quale doveva fissarsi, avuti gli opportuni riguardi a quanto i detti fratelli avessero già ottenuto della successione del padre, o di quell' altro ascendente comune, da cui fossero già stati posseduti i beni allora resi liberi dalla legge, come pure allo stato, ed alle circostanze attuali della famiglia e prole dei suddetti possessori = Ordinò poscia al § 9 che qualora l' attuale possessore d' un fidecommisso non avesse prole chiamata a succedervi, e per ragione d' età fosse considerato come disperato di prole (cioè che avesse compiti li anni 60), continuasse ri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

spetto ad esso l' alienabilità dei beni già vincolati, salvo nei casi e modi, in cui durante il fidecommisso sarebbe stato permesso lo scorporo, e spettante dopo la di lui morte la *metà dei beni già fidecomissarii* al prossimiore chiamato.

Per la riunione del Piemonte alla Francia seguita per decreto dell' 11 settembre 1802 (24 fruttidoro anno 10) l' abolizione dei fidecommissi e primogeniture ricevette una nuova sanzione, poichè avevano già essi subita la stessa sorte colle leggi politiche della Francia divenute esecutorie col solo fatto di detta riunione.

Ed il Codice civile, che dal 1804 ha dovuto formare una legislazione uniforme per tutta la Francia, terminò per rendere liberi e divisibili fra tutti i successori indistintamente i beni ed effetti già vincolati sotto l' antica legislazione del Piemonte, giacchè coll' articolo 96 del medesimo si disse, che qualunque disposizione, colla quale il donatario, l' erede instituito, o il legatario sarà incaricato di conservare, e restituire ad una terza persona, sarà nulla anche riguardo al donatario, all' erede instituito o al legatario.

Finalmente S. M. il Re Vittorio Emanuele col Regio Editto 18 novembre 1817 (le disposizioni del quale non riguardano il Ducato di Genova) ha dichiarato cessata la proibizione d' instituire fidecommissi e primogeniture portate da quello del 29 luglio 1797, e stabilì varie particolari disposizioni sia rispetto alle primogeniture e maggioreschi da erigersi, sia riguardo ai fidecommissi, ed alle primogeniture ripristinate in forza dell' Editto del 21 maggio 1814.

Promessa di mutuo — Contratto relativo — Insinuazione — Diritto.

Il contratto di promessa di mutuo si crede soggetto al diritto, di cui nell' art. 30 della tariffa del 1.° di aprile 1816. Così la pensano parecchi, e fra gli altri l' egregio Collettore della nota Raccolta delle Provvidenze R. e Camerali, ove si legge come segue:

Nel vero mutuo è essenziale la tradizione della cosa,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ma potendosi anche dare la promessa di mutuo, che non sarà più un' obbligazione reale, cioè nata *ex rei receptione*, ma personale nata *ex conventione*, quale obbligazione può importare la refezione de' danni per parte del mutuante in caso di rifiuto di sborsare la somma promessa; onde si opina, che tale contratto sia sottoposto al diritto di cui nel summentovato art. 30.

Segno manuale e tabellionale — Notaio — Se possa variarlo — Autorizzazione relativa —. Prescrizione in proposito del regolamento del 1770.

Persona Autorevole ha indiritto il 19 di aprile 1829 la seguente missiva al Notaio P. C. — » Il Magistrato della Regia Camera de' Conti con suo decreto del 20 di febbraio p. p. ha risolto il dubbio, che V. S. M.to Ill.re ha mosso intorno alla variazione del segno tabellionale. Trattavasi appunto di un Notaio, che aveva sporto ricorso allo stesso Magistrato al fine medesimo di mutare il segno tabellionale, chiedendo di essere autorizzato di valersi di un altro segno più facile e spediente, che unì al ricorso in surrogazione di quello già adottato. E la R. Camera in conformità di conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore Generale di S. M., ove si fece notare il testuale disposto dal § 3, tit. 4 del regolamento notarile del 1770, dichiarò col precitato decreto non farsi luogo a quanto si supplicava, trattandosi d' oggetto, per cui fosse necessaria la Sovrana autorizzazione. — A null'altro richiamandomi il di lei foglio, ho il pregio, ecc. ecc. ».

Causidici — Mandato *ad lites* — Tribunali di Prefettura — RR. CC. — R. Editto giudiziario.

Persona Autorevole ebbe a scrivere il 15 di aprile 1829 la lettera seguente al sig. Avvocato Fiscale presso il R.° Tribunale di . . . . — » Siccome il R.° Editto del 27 settembre 1822 non ha sul modo di procedere

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

avanti li Tribunali di prefettura innovato il disposto delle RR. CC., credo perciò che nello stesso modo in cui precedentemente a quell'Editto ammettevansi li Causidici avanti le Prefetture, e Giudicature a rappresentare le parti, quantunque muniti di un solo mandato *ad lites*, e non richiedevasi da essi la esibizione di un mandato speciale, così debbasi continuare a praticare presso gli attuali Tribunali di Prefettura, tanto più che il predetto Editto prescrive soltanto la necessità di uno speciale mandato allorquando trattasi di comparire per mezzo di procuratore avanti li Giudici di Mandamento.

Nel comunicare a V. S. Ill.ma questa mia opinione sul dubbio propostomi col di lei foglio di ieri, ho l'onore ecc. ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Filadelfia, 3 *marzo* 1829. La legge, che prolunga il termine, nel quale si possono esportare le mercanzie, col beneficio della restituzione del Dazio (*dravv-back*), venne approvata da ambe le Camere del Congresso, e sancita dal Presidente degli Stati-Uniti.

Strasborgo, 10 *aprile* 1829. Il giorno stesso in cui fu qui annunciata la presentazione alla Camera dei Pari di un progetto di legge relativa all' interpretazione delle leggi penali sopra i furti tra militari, un tale Bataille cacciatore nel 18 reggimento stazionato in Schelestadt, comparve dinanzi al Consiglio di guerra della 5.a divisione, siccome accusato del furto di alcuni oggetti di poca entità a pregiudicio di un suo commilitone. Il Consiglio ha condannato il suddetto Bataille nella pena di 6 mesi di carcere a mente degli articoli 401 e 463 combinati del codice penale.

Bologna, 12 *aprile* 1829. Il nostro Tribunale ha deciso, che il privilegio del proprietario sui mobili esistenti nella casa locata da questi nel caso di fallimento del fittaiuolo, dà il diritto al proprietario di essere pagato dei fitti, senza aspettare la formalità

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

della verificazione, quando il credito non sia contestato. Si legge fra le altre cose nei motivi di questo giudicato, che il privilegio, di che si tratta, è speciale sul prezzo de' mobili, che si trovano nella casa locata, ed ha il suo fondamento nel diritto di pegno, del quale i mobili stessi sono gravati nell' interesse del proprietario.

Vesoul, 15 *aprile* 1829. Un' importante quistione si è recata non ha guari dinanzi al nostro Tribunale: trattavasi di sapere se in una città dove ha sede una Corte di Assisie, il pubblico ministero potesse obbligare un proprietario di dare alloggio nella di lui casa come affittavole, e senza stabilire il termine dell' affittamento, all' esecutore di giustizia. Il Tribunale ha risolto il punto in controversia nel senso affermativo nella causa del sig. Baptizet contro il Procuratore del Re e l' esecutore Pierrot.

Metz, 20 *aprile* 1829. La Compagnia Inglese di assicurazione contro gl' incendii conosciuta sotto il nome di *Norwick Union* ha un capitale di 500,000 lire sterline corrispondenti a 13,750,000 franchi. Essa conta fra i suoi proteggitori il Duca di Belforte, il Conte di Craven, il Conte di Rosebery, ed altri parecchi. Pende ora una causa di rilevanza tra la medesima ed il signor Lafné avanti il Tribunale di Commercio di Parigi.

— Il signor Brosselard ha di presente fatto pubblica la terza edizione di molto migliorata della sua bella versione degli *Uffizii di Cicerone*, opera utile sommamente negli alti studii della Magistratura e del Foro, e considerata a buon diritto siccome il manuale degli uomini, che hanno parte nel maneggio della cosa pubblica.

Parigi, 23 *aprile* 1829. Il 20 del corrente furono discusse avanti il Tribunale di Commercio le seguenti questioni: 1.° Un autore, che ha contratto una società in partecipazione con un libraio per la pubblicazione di un' opera, potrà egli, prima di aver fatto pronunciare la risoluzione di questa società, trattare con un altro libraio per la pubblicazione dell' opera stessa? 2.° Il nuovo editore sarà egli tenuto per li danni ed

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

interessi verso il co-partecipante dell' autore, se a malgrado delle reiterate proibizioni di questo medesimo co-partecipante ha posto in vendita la nuova edizione? Tali questioni sono state risolte nel senso negativo nella causa de' signori Deflandre, Henry e Barthélemy. La controversia ebbe luogo per la stampa di due almanacchi intitolati, l' uno *Repertorio de' commercianti*, e l' altro *Repertorio delle genti di mondo.*

Torino, 29 *aprile* 1829. S. M. con sua R. Provvisione del 23 di questo mese ha ordinato, che nella classe temporanea del Senato di Piemonte, stabilita con R. Patenti del 1.° di dicembre 1826, possa venir riferta e decisa qualunque causa, sebbene non contemplata nelle anzidette Patenti, purchè sia stata assegnata a sentenza prima del 1.° di gennaio 1828.

— Con R. Patenti del 28 di febbraio p. p. S. M. ha concesso ai Senatori nel Senato di Piemonte Cavaliere Giuseppe Roberi, Conte e Cavaliere Vincenzo Carignani di Chianoc, Cavaliere Pietro Nazzari, Cavaliere Luigi Vergnasco, ed al Nobile Marcello Staglieno Avvocato Generale e reggente l' Ufficio Fiscale Generale presso il Senato di Genova, il titolo ed il grado di Presidente; ha nominato il Conte Paolo Federigo Sclopis di Salerano, a Senatore nel Senato di Piemonte; il Cavaliere Luigi Calvi, a Sostituito Avvocato Generale presso il Senato medesimo; e l' Avvocato Giuseppe Jacquemond a Sostituito Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Savoia.

— L' Eccell.mo R. Senato di Piemonte sedente in questa capitale, con suo manifesto del 4, stato pubblicato il 26 del corrente mese, ha prescritti i regolamenti opportuni ragguardanti alla cessazione dei cimiterii attuali, al nuovo *Campo Santo*, al sotterramento de' cadaveri, ed ai tumuli de' particolari.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

SUPPLIMENTO *al N.° 19 del* DIARIO FORENSE.

Torino, 6 *di maggio* 1829.

SENTENZE E MASSIME.

Ingiunzione — Terzi possessori — Opposizione — Appellabilità — Somma dovuta — Valore de' fondi.

Giusta la riserva per noi fatta (V. *Diario*, pag. 265 di questo vol.) riportiamo qui la seguente fattispecie, e la relativa sentenza del nostro R. Senato del 9 di febbraio 1829:

Il sig. Roccavilla acquisitore nel 1789 d'una casa, per la cui evizione si prestò cauzione in capo a Girolamo Miretto, avendo dovuto nel 1822, per liberarsi dalle molestie infertegli sulla medesima, pagare al molestante L. 2833, cent. 90, ottenne contemporaneamente condannati a rimborsargli tale somma per un terzo caduno li Stefano, Bartolommeo, e Giacomo fratelli Miretto quali figli, ed eredi dell' anzidetto di lui sigurtà.

Uno fra essi, cioè il Bartolommeo, avendo pagato come gli altri due la sua parte non ostante che coll' instromento 12 aprile 1804 avesse rinunciato a favore del fratello Giacomo le sue ragioni all' eredità paterna mediante fra le altre cose l' obbligo di quest' ultimo di tenerlo rilevato da ogni carico, e debito ereditario, evocò il medesimo avanti il Tribunale di Prefettura di Saluzzo, e lo ottenne condannato a restituirgli le L. 1089 ammontare di quanto aveva indebitamente come sovra pagato, co' suoi accessorii, e spese.

Dopo tale condanna, ed a norma dell' art. 97 del R. Editto 16 luglio 1822 fu il Giacomo Miretto ingiunto il 24 agosto 1826 a pagare al fratello Bartolommeo L. 1083, 50, importare del suo debito, oltre gli interessi e spese posteriori.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Simile ingiunzione fu pure contemporaneamente notificata col solito diffidamento alli signori Armodo ed altri terzi possessori dei beni già proprii dell' ingiunto Giacomo Miretto all' epoca dell' instromento 12 aprile 1804.

Si opposero questi ultimi a tale instanza, sia perchè non erasi col mentovato instromento acconsentita una speciale ipoteca giusta quanto prescriveva la legge in allora vigente, sia perchè alcuni tra essi avevano posteriormente trascritto il loro contratto d' acquisto.

Quel Tribunale di Prefettura con sentenza del 18 settembre ultimo scorso, fatto riflesso che l' instromento 12 aprile 1804 conteneva una vendita, e che perciò a termini degli articoli 2103, e 2108 del codice francese allora vigente competeva al Bartolommeo Miretto un privilegio pel conseguimento del prezzo, di cui faceva parte l' obbligo assuntosi dal Giacomo Miretto di tenerlo rilevato dai debiti ereditarii, ed al quale privilegio non poteva nuocere la trascrizione da alcuni operatasi, rigettò le eccezioni in atti fatte, e dichiarò doversi eseguire l' ingiunzione spiccata.

Li suddetti terzi possessori si dissero gravati da tale sentenza in quanto che, a vece di considerare come doveva il Bartolommeo Miretto qual semplice condividente e creditore di rifatte, lo avesse riguardato come venditore, per il che ne interposero appello al Supremo Magistrato.

L' appellato Bartolommeo Miretto disse all' appoggio del certificato del cadastro del luogo di San Front, che, come pose per costante, li beni degli appellati tenuti quai terzi possessori, e tenorizzati nell' ingiunzione contro essi spiccata, essendo quotati per l' annua imposta di sole L. 17 centesimi 54, calcolandola in ragione di 60 volte, dando la mera somma di L. 1054, inappellabile per tal motivo dovesse ravvisarsi la causa.

Rispose l' appellante bastare il por mente alla dimanda contro di essi promossa per convincersi che eccedeva la causa le L. 1200.

Defertisi gli atti all' Uffizio del sig. Avvocato generale per le sue conclusioni, emanarono queste in data del 10 giugno 1828, del tenor seguente:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sotto varii aspetti vuolsi svolgere la questione, col disaminare se il valore dei beni a dismettersi, anzichè la somma per cui il creditore fece ingiungere i terzi possessori, abbiasi a prendere in mira per l'appellazione, e se per avventura non sianvi tante cause, quanti sono li terzi possessori stati ingiunti.

Il creditore avente ipoteca per cautela dell' obbligazione verso di lui contratta acquista il diritto di seguire gli stabili stati ipotecati presso qualunque si passino dal suo debitore.

Li terzi possessori dei beni così gravati non incontrano verun obbligo personale, per cui possano venire astretti a pagare quanto al creditore ipotecario è dovuto dal loro autore, bensì possono da quelli essere spogliati dei beni anzidetti comechè trovinsi obbligati a favore del medesimo.

Prendendo però la cosa nei stretti principii di diritto, ogniqualvolta il creditore ipotecario si avrebbe a dirigere contro il terzo possessore, dovrebbe attenersi ad ingiungerlo alla sola dismissione dei beni ipotecati; ma siccome il fine del vincolo cautelatorio dell' ipoteca si è che chi lo pattuì possa essere soddisfatto de' suoi averi, così a buon diritto cercossi di conciliare gli interessi del creditore, e terzo possessore con autorizzar questo a starsi nella goldita degli acquistati beni tacitando l'altro; anzi si andò più avanti, e si stabilì che il creditore non altrimenti si potesse provvedere sugli stabili, che allorquando il terzo possessore si rifiutasse alla notificanza che se gli facesse di pagare egli stesso quanto dal suo autore trovasi dovuto. Questa agevolezza però, introdotta a favore dei terzi possessori, non variò punto la cosa, nè gli obbligò altrimenti, che in ragione dei beni da essi posseduti, provenienti dal debitore del creditore ipotecario, sicchè l'azione di questi si rimase sempre rivolta, e ristretta a tali beni, e per la mera consecuzione de'medesimi, con facoltà al terzo possessore di esimersi dall' esserne spogliato, ove gli piaccia pagare il debitore che dà moto all'azione.

Non piacendo a detto terzo possessore di pagare, e non emettendo veruna deliberazione, non viene com-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pellito al pagamento, ma alla sola dismissione de' beni preaccennati.

Se a ciò dunque tende l' azione del creditore ipotecario, non sa l' Ufficio persuadersi che l' entità della domanda di esso contro il terzo possessore possa in diversa guisa valutarsi che dal valore dei fondi ipotecati da questi tenuti, e della cui dismissione si tratta.

La somma di cui quegli va creditore ascenda pure a qualsiasi quantità, formerà sempre la sola causa motrice dell' azione, giammai lo scopo diretto della stessa azione, la quale non può avere altra mira che la consecuzione dei beni ipotecati e tenuti dal terzo possessore contro cui è rivolta per ritrarre con quelli soddisfazione del credito.

In una parola *quod petitur* al terzo possessore sono li beni pervenuti dal debitore del creditore ipotecario, il pagamento del credito è al terzo possessore puramente facoltativo, e se gli fa un mero diffidamento di pagarlo se non vuol vedersi li beni anzidetti tolti; non però s' instituisce a tale riguardo azione veruna contro di esso.

Li sin qui emessi ragionamenti persuaderebbero l' Ufficio nella fattispecie, che l' entità della causa sia inferiore alle lire 1200, come lo avrebbe dimostrato il Miretto coll' appoggio delle fedi delle contribuzioni che dagli appellanti si pagano pei beni, dei quali loro si chiede la dismissione, al che non sarebbesi contrapposto dagli appellanti osservazione alcuna per combattere il risultato.

Che se vi fosse motivo alcuno ad esitare che il complesso dei beni a dismettersi non ecceda le lire 1200, sembra che niun dubbio si potrebbe muovere che li beni da ciascuno degli appellanti chiesti non arrivino in valore alla detta somma.

Vuolsi qui notare che li cinque che assieme si unirono per evocare avanti il Tribunale di Saluzzo il Bartolommeo Miretto, e farlo dichiarare privo d' estremi onde espropriarli dei beni che il debitore di lui aveva loro venduti, non avevano un interesse individuo, e connesso, sicchè necessariamente dovesse la causa agitarsi assieme fra tutti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Poterono essi, quantunque fondati su titoli fra di loro disparati e distinti, unire in un solo libello le loro dimande, per escludere gli effetti dell' ingiunzione che era stata a ciascuno notificata, a motivo che e le persone, e le cose cadenti in controversia trovavansi sotto la giurisdizione d' uno stesso Tribunale, ma non per questo amalgamaronsi le domande a non formare che una azione, sicchè si avessero d' allora in poi a ravvisare inscindibili.

Non è nuovo che più creditori ed altri aventi diritti ad esperire verso taluno siansi uniti per risparmio di spesa, ed abbiano in un solo libello portato avanti il Tribunale competente le loro pretese; vero è però che non troppo regolare si è tal modo di procedere nelle cause, e che se, per difetto d' instanza del convenuto, si permette che vengano tali cause in siffatta guisa condotte a termine, non si ommise mai di avvertire, che mercè detta unione invano sarebbesi tentato di variare le giurisdizioni, e far capace un Magistrato di conoscere della causa per ragione di somma quando non lo fosse per caduna delle inoltrate instanze prese isolatamente.

Tale massima consona co' più sani principii vedesi costantemente seguita, come ne fa fede il decreto senatorio del 22 dicembre 1789, riferito in conclusioni di quest' Ufficio 24 aprile 1793, sottoscritte Nuytz, emanate sul ricorso Antonietti, e conclusioni del 26 ottobre 1795 in causa Vaudano contro Gorsegno.

Non si dissimula essere accaduto il caso, che fu dal Magistrato ammesso l' appello interposto da un creditore in causa vertita tra esso e varii suoi debitori, per la consecuzione d' un credito eccedente solo in complesso la somma per l' appellazione richiesta, tuttochè fossero nemmeno li debitori accennati tenuti solidariamente; così fu deciso con sentenza 22 dicembre 1815 ref. Chionio in causa Trombone contro Serra, conforme a conclusioni del 22 agosto stesso anno.

Giova però il por mente essersi con ben chiari termini nelle accennate conclusioni osservato, che se il credito dell' appellante verso li fratelli Serra non avesse avuto una medesima origine, nè fosse stato portato

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dallo stesso titolo, non avrebbe quegli potuto riunire assieme la somma dovutagli per rendere la causa appellabile al Magistrato, giacchè sarebbero state altrettante domande differenti l'una dalle altre, se non aveasi alcuna relazione fra di esse: ma che a fare l'appello ricevibile, oltre alle additate circostanze, si scorgeva avere li fratelli Serra tutti un medesimo interesse contro il Trombone, e le stesse eccezioni a fargli, di modo che sebbene l'azione fosse divisibile, era tuttavia una causa sola.

Lungi che siffatte circostanze concorrano nella specie cadente in discussione, basta leggere i supplicati introduttivi della causa avanti il Tribunale di Saluzzo, e quindi avanti questo Supremo Magistrato, onde convincersi che ciascuno degli attori niente ha di comune col suo litisconsorte; separati e distinti ne sono gl'interessi, diversi i mezzi per iscansarsi dal dismettere li beni a ciascuno di essi addimandati dal Bartolommeo Miretto; onde resta appunto il caso, che non può la unione delle domande giovare per rendere la presente causa appellabile.

Epperciò fu in senso l'Uffizio, sia si prendesse in complesso il valore dei beni posseduti dagli appellanti, e della di cui dismissione si trattava, sia si tenesse conto solo separatamente di tali beni senza influenza degli uni sugli altri, essere la sentenza sunnarrata del Tribunale di Prefettura di Saluzzo inappellabile per difetto di somma.

Ma il Reale Senato con sua sentenza 9 febbraio 1829 ref. D. Costa dichiarò essersi bene appellato, ed assolvette gli Armodo ed altri dalle domande del Miretto.

MATERIE DIVERSE.

Notai esercenti — Notai che cessarono dall'esercizio del notariato — R. Biglietto del 10 di marzo 1829, e Manifesto Senatorio del 17 dello stesso mese.

I molti dubbii, che vengono giornalmente proposti da' Notai e da' Giudici all'Autorità Superiore intorno

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

all' intelligenza di alcune leggi e sovrani provvedimenti, per lo più non sono veri dubbii; e tuttavolta potendo rinnovarsi da altri, ed essendo l' Autorità medesima in uso di rispondere su di essi, noi crediamo pregio dell' opera il far pubbliche col mezzo del nostro Giornale le date dichiarazioni. Un dubbio da collocarsi nel novero de' summentovati è quello, di cui si fa cenno nella seguente lettera d' autorevole Persona indiritta al signor Giudice di ..... il 15 di aprile 1829:

» Il R.° Biglietto del 10 marzo p. p., ed il relativo Manifesto Senatorio del 17 dello stesso mese parlando de' Notai, hanno sicuramente inteso di parlare de' Notai esercenti il notariato, perchè a questi soli può legalmente e propriamente parlando applicarsi una tale qualità.

Non può perciò a quelli che o hanno cessato di esercitare il notariato, o, quantunque già riconosciuti abili all' esercizio del medesimo, non vi furono ancora ammessi, convenire la eccezione relativa ai Notai contenuta nei predetti R. Biglietto e Manifesto Senatorio.

Nel dare a V. S. Ill.ma questo riscontro sulla domanda fattami col di lei foglio di ieri, ho il bene ecc. »

VARIETA'.

Gran fondamento debbono aver fatto sopra la dolcezza del sangue Piemontese coloro che pubblicarono a questi giorni passati la *Rivista Letteraria* de' libri stampati nel 1827-1828, poichè, sebbene in fatto di scienza e di letteratura i cattivi giudici sieno sempre stati frequenti, nissuno mai si è accinto a tale impresa con sì meschino capitale di dottrina e di logica come questi nuovi scrittori di cui parliamo: è vero ch' essi raccomandano caldamente al Pubblico di torre il libro con tutte le sue imperfezioni, ed è certo che loro basterebbe che fosse comprato; ma chi sa se saran molti gli allocchi che vogliano spender tre franchi e cinquanta centesimi affine d' imparare come si faccia a graffiar il

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

viso al buon senso, a torcere il collo all'urbanità? Ne volete un picciol saggio? eccolo; noi lo trascriviamo dall'articolo che ragguarda al *Diario*, di cui noi conosciamo l'Autore, il quale in altro luogo si è mostrato tanto egregio lodatore di se stesso quanto ardito vituperatore delle cose altrui.

Esempio di logica: « Speravamo di trovar in esso (nel *Diario*) utili istruzioni *nelle cose nuove del foro*, e nello stato della *giurisprudenza del giorno*, che feconda dobbiam dire perchè *la fucina delle liti* è dal concorso di molte cose e da ben molte persone alimentata ». Voi già capite che la giurisprudenza nasce dalla fucina delle liti. O giurisprudenza fuligginosa!

Esempio d'urbanità: « L'anonimo solo (l'Aut. del *Diario*) potrebbe farci una schietta confessione, e, confessando il tutto, ci darebbe il secreto di fare un Diario forense senza porre il cervello a tortura ». Il segreto consiste nell'aver un cervello non di cappone, nè di grillo, ma d'uomo.

Esempi di stile: *Giurisprudenza del giorno — surannali sentenze — copiare verginalmente — a parte d'alcuni recenti giudicati — accomodarsi al genio delle scritture — non hanno alcun rapporto col dritto — permettere il trasporto dei generi — tant'altri di simile e siffatta tempra*, ecc.

Vedi, caro lettore, tutte queste gemme si trovano in un solo e breve articolo, e ti so dire che questo non è de' peggiori. Ma a che andiam noi aggiungendo altre parole? Basti il dire che il principale autore della *Rivista*, quegli che l'ha regolata, quegli che se n'è dichiarato mallevadore, il Minosse in somma e il Radamanto di questi terribili giudizii è il signor Federico Govean !!! ..... *risum teneatis amici!*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 20

TORINO
9 maggio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Beneficio dell' autentica *hoc nisi debitor* — RR. CC. lib. 3, tit. 32, § 42.

Il debitore che vuol gioire del beneficio conceduto dall' autentica hoc nisi debitor, *dee implorarlo* in limine litis.

Con instromento giudiciale 12 febbraio 1820 rogato Ara, il sig. Benedetto Botacco cedette alli suoi fratelli il credito di L. 3m. che teneva verso il sig. Emanuel Ferraris, portato da scrittura privata 22 gennaio 1820.

Sotto il 24 agosto 1826 ebbero li cessionarii ricorso al R.° Tribunale di Prefettura di Vercelli, ed ottennero lettere di notificanza al Ferraris della cessione avanti menzionata, e contemporanea ingiunzione al pagamento della capital somma di L. 3m., oltre agli interessi, fra giorni dieci dopo l' intimazione, salvo avesse l' ingiunto causa in contrario, che venne assegnato a proporre in legittimo contraddittorio alla prima udienza successiva alla notificanza delle stesse lettere.

Non essendosi curato il Ferraris di comparire nel termine prefisso, ebbe poscia ricorso allo stesso Tribunale il 6 settembre successivo, ed ottenne decreto di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

citazione contro li fratelli Botacco all' oggetto di veder riparata la suddetta ingiunzione.

Comparse le parti, chiese il Ferraris prima d' ogni cosa l' intervento in causa del cedente Benedetto Botacco, in contraddittorio del quale si riservò di fare quelle eccezioni che sarebbero state del caso.

Quest' instanza ancorchè tardiva venne accolta con sentenza 7 febbraio 1827.

Datosi ciò stante l' intervento in causa del ridetto Benedetto Botacco, gli dedusse il Ferraris alcuni capi di giuramento, onde stabilire essergli da quello stata conceduta la mora di tre anni per il pagamento delle suddette L. 3m.

Avendo quindi lo stesso Ferraris receduto da tale deduzione, instarono li fratelli Botacco stante tale recesso mandarsi dal Tribunale eseguire l' instata ingiunzione del 24 agosto 1826, colle spese, e con ordinanza 28 agosto venne la causa di consenso delle parti assegnata a sentenza.

Sotto il 31 stesso mese il Ferraris osservando che non aveva mai contestato il suo debito, e che aveva solamente tentato d' approfittare d' una mora, offrì in pagamento tanti de' suoi beni a termini dell' autentica *hoc nisi debitor* cod. *de solutionibus*, di cui si riservò di dare la nota, e chiese ciò stante rivocarsi l' assegnazione della causa a sentenza con ammettersi la detta instanza.

Opposero li fratelli Botacco d' irricevibilità, e di tardività all' avversaria instanza, e persistettero nelle prese conclusioni.

Assegnatasi quindi pure su tal punto la causa a sentenza, il suddetto Regio Tribunale di Prefettura con sentenza 17 novembre 1827, ritenuto che il Ferraris aveva espressamente confessata la legittimità del credito delli signori fratelli Botacco, di cui si trattava, che l' offerta di beni in pagamento fatta dallo stesso signor Ferraris a termini dell' autentica *hoc nisi debitor* non era ricevibile perchè fatta intempestivamente, ed in opposizione al prescritto dal § 42, lib. 3, tit. 32 delle RR. CC.,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Mandò, reietta l' offerta del signor Ferraris, eseguirsi in di lui odio le ingiunzionali rilasciate col decreto 24 agosto 1826, prefiggendo al medesimo il termine di giorni 20 per effettuare il pagamento alli fratelli Botacco delle L. 3m. cogli interessi, sotto pena dell' esecuzione colle spese

Appellò da tale sentenza al Supremo Magistrato il signor Ferraris dicendola gravatoria, mentre l' opposizione da esso fatta alle lettere ingiunzionali ottenute in di lui odio dai signori fratelli Botacco, non avendo avuto per oggetto che di accertare in contraddittorio del Benedetto Botacco la mora che gli era stata dal medesimo conceduta pel pagamento del debito per cui era stato in allora ingiunto, ed avendo, tosto che recedette dagli incumbenti a cui erasi accinto a tal riguardo, fatto instanza di essere ammesso a pagarlo colla dismissione di tanti de' suoi beni, non potesse dirsi che esso Ferraris avesse contestata la lite, e conteso ai fratelli Botacco il loro credito, che avesse anzi confessato di buona fede, e la discussione sostanzialmente non fosse seguita che tra lui stesso, ed il Benedetto Botacco in ordine alla concessa mora, discussione questa, che in nulla avesse pregiudicato alla verità del credito di cui si trattava, onde in nessuna maniera potesse la di lui offerta ravvisarsi in opposizione al § 42, lib. 3, tit. 32 delle RR. CC., come aveva preteso il Tribunale di Vercelli, che anzi prescrivendosi in tale § che l' offerta avrà luogo, sebbene si fosse rinunciato al beneficio dell' autentica, non avesse potuto la di lui instanza a fronte di tale § venir reietta, quand' anche nelle opposizioni da esso fatte si fosse creduto aver egli tacitamente rinunciato a quel beneficio.

Osservarono per lo contrario gli appellati, che l' unico oggetto dell' autentica si fu di favorire il debitore di buona fede, che ammettendo senza contestazione il suo debito, e volendo soddisfarvi, altro non chiede se non che gliene vengano somministrati li mezzi, che a malgrado d' ogni sua ricerca e diligenza non potè da se stesso rinvenire, quindi si fosse ognora richiesto, e fosse pratica costante de' Magistrati di non ammettere a tale beneficio verun debitore, salvo dopo che si fosse

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

per esso giustificato di aver usata ogni diligenza per soddisfarvi altrimenti, di aver cercato inutilmente denari, d' aver tentato ogni mezzo per rinvenire un acquisitore de' beni, d' averli persino esposti a pubblici incanti, « Haec requisita adeo substantialia sunt, ut non » possit aliter faciendo debitor uti beneficio illius au» thenticae » (Thes. decis. 153).

Ora il signor Ferraris non solo non avesse in alcun modo giustificato di aver adempito a tutte le condizioni necessarie onde venir ammesso a godere del beneficio dell' autentica, ma avesse di più aspettato ad implorare un tale beneficio dopo avere impiegato ogni mezzo onde esimersi dal pagamento del giusto suo debito, e quando non poteva più sottrarsi dalla condanna al medesimo.

Nè valesse il dire, che innovando a tal proposito il § 42 delle RR. CC. quanto era stato anticamente disposto, e sino allora praticato, abbia dispensato il debitore dall' obbligo delle mentovate condizioni, mentre il detto § avesse solo per oggetto di stabilire il modo, cioè il prezzo per cui i beni offerti a forma dell' autentica debbano essere ricevuti dal creditore, e non già di estendere ad altri casi tale beneficio, e le stesse espressioni usate nel medesimo §, *che il debitore* cioè, *che offrirà di dare tanti de' suoi beni a forma dell' autentica* HOC NISI DEBITOR dimostrassero per lo contrario essersi in quanto al disposto, ed alle condizioni che vi si richieggono, lasciate del tutto intatte le disposizioni di quest' autentica.

Inoltre il citato § appunto nel richiedere che l' offerta venga fatta dal debitore prima della contestazione della lite, ostasse letteralmente all' ammessione del beneficio implorato dal Ferraris.

Avesse bensì cercato l' appellante d' interpretare in modo a lui favorevole tali parole col pretendere che significar debbano la contestazione del debito, deducendo quindi che finchè non abbia il debitore apertamente negato l' obbligo suo potesse venir ammesso ad implorare il beneficio di cui in detto §, ma oltre che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

altra si fosse l'interpretazione comune data alle medesime, il loro senso fosse d'altronde spiegato dalle stesse RR. CC. lib. 3, tit. 6, § 2, ove nel parlare della prima comparsa si dice = rispondendo in qualsivoglia modo alle domande dell' Attore si avrà la lite per contestata.

Le RR. CC. esigessero adunque, che il debitore nella sua prima comparsa ammettendo senza contestazione veruna il suo debito offra sin d'allora la cessione de' suoi beni. Non altrimenti se tolte si volevano dal disposto del ridetto § le condizioni che dapprima si richiedevano, potesse il debitore far prova di quella buona fede, che era stata l'oggetto del favore dell' autentica, e che sola poteva renderlo degno del beneficio da essa conceduto.

Evidente fosse in fatti nessuna differenza potersi ravvisare fra quel debitore il quale negando il suo debito, e colui che con cavillose risposte, ed eccezioni di ogni maniera, obbligano il creditore loro a sostenere un lungo, e dispendioso litigio, e lo defraudano frattanto di quanto gli è legittimamente dovuto, come nel caso non avesse il Ferraris tralasciato per quanto era stato in suo potere di fare, onde giusta fosse la sentenza cadente in appello, che dichiarò inammessibile la di lui offerta.

Ed il Reale Senato con sentenza 29 dicembre 1828 ref. D. Leardi dichiarò essersi bene giudicato colla sentenza 17 novembre 1827 del Tribunale di Vercelli, a cui rimandò la causa; colle spese, danni, ed emenda in odio del Ferraris.

Legittima che di ragione — Dote congrua — Penale.

Il legato fatto dal padre alla figlia o suoi rappresentanti con che non essendo contenta debba intendersi instituita nella pura, e mera legittima che di ragione, con avere il testatore instituiti eredi universali i suoi figli maschi, la suddetta penale di decadenza s'intende

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

restringere il lascito alla dote congrua, e non alla legittima portata dal diritto comune.

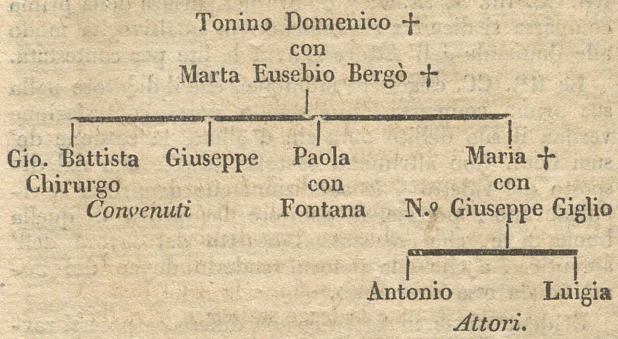

Antonio e Luigia Richieda fratello e sorella Giglio, quello figlio emancipato, questa assistita dal padre Notaio Giuseppe, esposero al R. Tribunale di Prefettura d'Ivrea essere stati instituiti eredi particolari dal loro avo materno Domenico Tonino con testamento 13 ottobre 1826 rogato Gammacchio nella somma di L. 500 comprese lire 250, che disse già pagate alla fu loro madre Maria, e così nella somma di L. 250 da pagarsi dal coerede universale Chirurgo Gio. Battista Tonino fra la mora d'anni cinque senza interessi dopo il di lei decesso per le ragioni tanto verso l'eredità di esso testatore, che della fu sua consorte Marta Eusebio Bergò, a pena in caso d'inacquiescenza a tale instituzione di essere instituiti, come gl'instituiva *nella pura e mera legittima che di ragione*;

Che essendo detta somma di L. 250 oltremodo incapace a stabilire una giusta, ed equa legittima a fronte del considerevol patrimonio lasciato morendo dal Domenico Tonino, eccedente le L. 40m.,

Chiesero, ed ottennero da quel Magistrato lettere di citazione contro li Chirurgo Gio. Battista, e Giuseppe fratelli Tonino loro zii materni, all'oggetto, previa risposta all'interrogatorio sulla loro qualità di eredi del padre, vedersi dichiarar tenuti a dover presentare una fedele, esatta, e detagliata consegna di tutti li beni

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

appartenenti a detta eredità sotto le pene comminande col giuramento in lite in caso contrario, per quindi vedersi far luogo alla riclamata legittima proposta in L. 3m., od in quell' altra da accertarsi a termini di ragione, e giustizia.

Legittimatosi dalle parti il giudicio si presentò dai Convenuti la consegna del patrimonio paterno e materno, che fecero ascendere a L. 10677 sotto deduzione dei pesi, e debiti dipendenti.

Nello stesso tempo accettarono la dichiarazione degli Attori di non volersi acquietare alla disposizione di ultima volontà paterna; chiesero così dichiararsi aver luogo la comminata penale d' instituzione di mera legittima, soggiungendo, che essendo la legittima in questo caso la porzione che la legge stabilisce in favore delle figlie, e loro rappresentanti, tale porzione fosse conseguentemente una congrua dote, che nella specie presente non potesse essere maggiore di L. 200 avuto riguardo alla consuetudine locale di Chiaverano, ed avuto riguardo che il defunto Domenico Tonino avesse lasciato, oltre agli Attori, altra figlia di nome Paola, e due figliuoli quali sarebbero li Convenuti.

Gli Attori sostennero che sebbene fossero discendenti da femmina, avessero tuttavia incontrastabilmente diritto ad una legittima tanto a termini delle leggi, che in forza delle prodotte testamentarie tavole; per istabilire il vero asse ereditario oltre alla presentazione di un estratto di cadastro dedussero capitoli, non che due capi di giuramento ai Convenuti, con avere chiesta l' ammessione de' medesimi capi, e capitoli probatorii, e persistito nel resto nelle loro conclusioni.

Sovra del che assegnatasi la causa a sentenza fu questa proferta il 13 dicembre 1828 nei seguenti termini:

Atteso che sebbene li coattori nella qualità di coeredi della fu Maria Tonino loro madre avessero diritto di conseguire sulla eredità lasciata dal loro avo materno la dote congrua dovuta a detta loro madre in compensa dell' esclusione della medesima dalla successione per l' esistenza de' fratelli di quella, ciò non di meno niente osta che detto loro avo abbia potuto altrimenti disporre a loro favore;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Che avendo il Domenico Tonino avo materno dei coattori nel testamento, con cui è deceduto, del 13 di ottobre 1826 rogato Gammacchio, instituito gli attori eredi particolari nella somma di L. 500 tra ambi, tacitandoli però per ogni ragione che loro potesse competere sull' eredità della loro avia materna, e su quella di esso testatore, ed in caso d' inacquiescenza avendoli instituiti nella legittima che di ragione, non ha con tale disposizione limitata la sua liberalità alla dote congrua, che loro fosse dovuta in qualità d' eredi della detta loro madre, di cui ne fa pure parola nel testamento;

Che le parole legittima, e dote congrua non sono sinonimi nè per disposizione della legge, nè per uso comune, mentre li confini, ed effetti di tali vocaboli sono ben diversi tra di loro;

Che quando il senso dell' instituzione viene chiaramente spiegato colle usate parole, non è lecito interpretarle diversamente da quanto suonano, coll' indagare quale altra potesse essere la volontà del testatore, e dedotta da conghietture, ed altre circostanze concomitanti, le quali verosimilmente avessero potuto indurre diversa disposizione da quella espressa;

Che essendo stati li Convenuti instituiti subordinatamente nella legittima, e non nella dote congrua, a quella, e non a questa si sono a buon diritto attenuti;

Per questi motivi principalmente pronunciando sull' unico punto, per cui venne la causa assegnata a sentenza,

Dichiara essere dovuta alli Coattori la legittima sulla eredità lasciata dal Domenico Tonino nel di lui testamento precitato del 13 dicembre 1826, e manda nel resto alle parti di maturare i loro incumbenti, spese compensate.

Li fratelli Tonino appellarono al Real Senato dalla surriferita sentenza siccome loro gravatoria sul riflesso che l' espressione usata dal testatore nel caso di decadenza dei fratelli Giglio dal legato, ben all' opposto di essere estensiva, e potersi interpretare favorevolmente a vantaggio delli detti Giglio, e che potesse raccogliersi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

una volontà del testatore diretta a restituirli nel diritto di suità, constituisse anzi una penale, ossia restrizione d' instituzione, e poichè la legittima fosse la porzione della porzione dovuta *ab intestato*, e che l' espressa volontà del testatore non lasciasse luogo a maggiore interpretazione, sembrasse chiaro, che l' instituzione di cui si tratta dovesse regolarsi dietro la legge municipale, secondo la quale fosse sol dovuta la congrua dote.

Chiesero perciò nella loro comparizione del 23 febbraio 1829, che in riparazione della suddetta sentenza fosse dichiarato, che mediante il pagamento d' una dote congrua fossero essi appellanti assolti da ogni maggior domanda, ed in via subordinata assolversi gli stessi appellanti mediante l' offerta che fecero alli Giglio delle L. 500 di cui nel precitato testamento, e fra il termine di cui in esso, sotto deduzione delle L. 250 già pagate dallo stesso testatore.

Gli appellati conchiusero per la conferma della sentenza del R. Tribunale di Prefettura.

Assegnatasi la causa a sentenza, nel ragionare all' udienza per parte delli Giglio dopo essersi portati argomenti in appoggio del sistema da loro tenuto in primo giudicio, si ricorse alle massime de' Magistrati che vi potevano venire in soccorso, con avere fra le altre sentenze citata quella del 20 gennaio 1747 nella causa *utrinque* Marchetti, in cui essendosi trattato del caso in cui il padre aveva legato ad una figlia quella porzione che la legge gli accordava, il R. Senato dichiarò esserle dovuta la legittima, e non una dote, dal che si dedusse che anche nella presente specie fosse dovuta simile legittima, tanto più che il testatore erasi prevalso della parola *legittima* e non della parola *dote*, onde essendo principio che = *verba semper accipienda sint ut aliquid operentur* = dovesse la dizione di cui si valse il testatore spiegare la sua forza, e non farvi sottentrar un' altra di un ben diverso significato e valore.

Dal canto degli appellanti, nel mentre non si tralasciò di obbiettare che la sentenza del 1747 non fosse qui applicabile perchè ivi si trattò di disposizione con cui il testatore legò direttamente alla figlia la porzione

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che la legge gli accordava, quando nel presente caso trattasi di lascito fatto per penale d' inacquiescenza a quello che il testatore ebbe intenzione di lasciare, si prese a così ragionare:

Se è vero, che negli atti di ultima volontà la regola certa ed unica si è quella d' indagare la volontà del testatore piuttostochè fermarsi sopra isolate considerazioni, sembrasse che non vi fosse ad equivocare nel sostenere che l' indubitata intenzione del Domenico Tonino, pel caso li suoi nipoti di figlia non volessero essere contenti del fattogli legato, sia stata, che ristretti venissero a quella minuscola porzione, che la legge loro concedeva.

La minuscola porzione, *minuscula portio*, come spiegasi Giustiniano, sulla legittima, che si concede dalle municipali leggi alle figlie, o loro rappresentanti, quando trovansi in concorrenza di fratelli, si è quella di una congrua dote, ed è per certo una tal porzione, che il signor Domenico Tonino volle lasciare alli suoi nipoti Giglio pel caso non fossero contenti del legato, coll'esprimersi in questi termini: = A pena in caso contrario di essere instituiti, come gl' instituiva nella pura e mera legittima che di ragione.

Per determinare la volontà del testatore sarebbe contrario ad ogni regola d' interpretazione di soffermarsi ad una isolata parola; quindi perchè si valse della parola *legittima*, non debbesi tosto dedurre, che abbia voluto parlare della legittima stabilita dal diritto comune, che abbia voluto restituire li nipoti rappresentanti la loro madre al dritto di suità, e non restringerli a quella più piccola porzione, che le leggi patrie loro accordava.

Dal contesto bensì della clausula testamentaria debbesi esaminare, quale sia stata l' intenzione di chi testò, e se a tal contesto si ricorre, facile sarà il rilevare, che il testatore, coll'aver legato alli nipoti Giglio lire 500, giudicò, che secondo il suo patrimonio erano abbondantemente compensati per quei diritti che la legge loro accordava sulla sua eredità, e che elevando li medesimi nipoti maggiori pretese, voleva che in-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

corressero nella pena di non poter pretendere salvo quelle sole ragioni che di rigore loro competevano, ed ecco certamente perchè il Notaio rogante l'atto si valse non della sola parola di legittima, ma vi appose l'aggiunto *pura e mera legittima che di ragione*, che suona ben diversamente che quella intelligenza, che riceve l'isolato vocabolo *legittima*.

Nell'indagar la proprietà delle voci usate nell'enunciativa delle tavole testamentarie preferibile presentasi il significato consecrato dall'uso costante e popolare, a cui sempre si presume, che siasi adattato colui, che ha testato.

L'uso comune del significato delle parole di *legittima che di ragione*, massimamente quando vien preso per la penale della decadenza di un legato, non si potrà contrastare essere quello di voler dare quella minor porzione che la legge accorda, e se così debbesi intendere la clausula testamentaria, ne seguirà di sua natura, che trattandosi di figlia, o suoi rappresentanti, la minor porzione si è la dote congrua, e non mai la legittima concessa dal diritto comune.

Quando si parla di legittima che di ragione, non si sa perchè si voglia prendere il vocabolo in un significato, per così dire, composto, piuttostochè nel suo senso ristretto: in questo ultimo senso la legittima è una parte di beni determinata dalla legge, che debbe il testatore lasciar ai discendenti; quindi la parte che debbe il testatore lasciare alle figlie in concorrenza di figli maschi è la dote; dunque avendo il testatore dichiarato, massimamente a titolo di penale, che lasciava la pura e mera legittima che di ragione, locchè tutto dà un'idea di restrizione nella più piccola porzione possibile, fece a sufficienza sentire, che non voleva fare un favore col restituire li nipoti alla suità, ma che voleva lasciargli solo ciò, che la legge non permetteva di loro togliere: che voleva loro lasciare quella minuscula porzione, che di ragione.

Se prendesi il senso ristretto della parola *legittima*, si può dire con ragione, che simile parola, e quella di *dote congrua* sono sinonimi, tanto per disposizione della legge, che per uso comune; imperciocchè amen-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

due significano quella minor porzione, che la legge vuole onorate le figlie, e se avvi poi differenza nel computo, proviene dal favore, che si volle dare all' agnazione sulle femmine, con essersi ai maschi lasciato quanto loro concede il diritto comune, e ristrette le femmine ad una dote congrua.

Coll' aver ordinato il testatore, che dovessero li nipoti essere contenti del lascito di L. 500, sotto pena, in caso contrario, di essere restituiti nella pura e mera legittima che di ragione, equivale sostanzialmente a dire, che loro lasciava soltanto ciò che la legge voleva che avessero: la legge loro non concede altro diritto salvo quello di pretendere una dote congrua, ma giammai di pretendere la legittima portata dal diritto comune.

Lasciò il testatore ai nipoti nel caso della penale la legittima che di ragione, cioè quella che la ragion loro concede; ma siccome la ragione non li concede la legittima del diritto comune, ma solo una congrua dote, ne segue essere questa dote, che resta dovuta, e non la quota legittimaria del diritto comune.

La dote congrua come mezzo di esclusione da qualche successione, potrà anche aver per norma il rilevare della legittima, ma nello stesso tempo si dee parimente prendere per norma la condizione delle persone, lo stile locale, e tutti quei riguardi, che in caso di contestazione si lasciano al giusto arbitrio di chi dee giudicare, ed è in tal modo operandosi, che viensi ad evitare quello scrupoloso squittinio dell' asse ereditario indispensabile per lo stabilimento della legittima portata dal diritto comune, perchè riflette una quota fissa e determinata su detto asse ereditario, squittinio non necessario, quando trattasi soltanto di fissare una dote congrua, tuttochè si voglia avere anche per norma, o base lo stato generico del patrimonio caduto in eredità.

Da qui scorgesi il sommo interesse, che hanno li fratelli Tonino nel far dichiarare, che ai loro nipoti Giglio non compete che una congrua dote, poichè verranno così esenti dall' entrare in discussioni sul rilevar dell'asse ereditario, a cui dimostrano essi nipoti, per mezzo anche del loro padre, pretendere di fare;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

si convinceranno forse essi nipoti, che la somma loro legata dall' avo materno corrisponde abbondantemente ad una dote congrua, ed in ogni caso facile sarà colla dimostrazione dell' asse ereditario in causa presentato, congiunta ad una prova sullo stile locale, il far vedere, che computandosi la dote in L. 500, quelli saranno più che a sufficienza provvisti di congrua dote per le ragioni avite materne.

Il R. Senato con sentenza 14 aprile 1829 ref. D. Viglietti dichiarò bene appellato, e mediante il pagamento dai Tonino ai Giglio d' una dote congrua come verrà accertata, doversi assolvere come ha assolto li Tonino dalle domande dei Giglio, salvo questi eleggano di accettare l' offerta di cui in comparsa 23 febbraio 1829; spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Sostituiti Avvocati Fiscali — Art. 22, tit. 2, cap. 1 del R. Editto giudiziario — Se compete a' medesimi il privilegio, di cui in esso articolo.

L' Autorità Superiore ha indiritta la seguente missiva al signor Avvocato Fiscale di . . . . . » Sebbene li Sostituiti Avvocati Fiscali siano dall' art. 33 del Regio Editto 27 settembre 1822 incaricati di fare all' occorrenza le veci dell' Avvocato Generale, non ne viene però in conseguenza che siano di pari grado col medesimo, dimostrando il contrario la natura stessa dell' impiego, ed il minor onorifico che si paga per esso.

» Qundi è che l' art. 22 concedendo soltanto l' indicato privilegio agli Assessori, Avvocati Fiscali ed altri impiegati di pari o maggior grado, non può, come già ebbe questo mio generale Ufficio ad opinare in conclusioni 16 gennaio 1826 sul ricorso Barbero contro Donadio, alle quali sonosi le Parti uniformate, quello estendersi ad un Sostituito Avvocato Fiscale, nel quale non concorre la richiesta parità, senza che

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

possa trarsi argomento da quanto si è adottato in ordine agli Assessori aggiunti, poichè in essi concorre realmente la qualità di Assessore, e non di semplice Sostituito ».

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 30 *aprile* 1829. La Corte di Cassazione ha perduto il suo Primo Presidente il Barone Henrion di Pansey, che passò nel riposo de' giusti il 23 del corrente alle ore 10 della sera nell'età d'anni 88. Il giorno stesso, in cui cessò di vivere, si è occupato alcune ore nel correggere le *prove delle stampe* di una di lui opera. Per una combinazione notevole e fatale fu qui intesa ne' giorni passati la morte del sig. Henrion di Saint-Armand, già Avvocato ai Consigli, d'anni 86, fratello del Primo Presidente, avvenuta il 18 di questo mese. Per tal modo questi due fratelli, ch' erano sì strettamente uniti, quasi di pari età, sono mancati ai viventi quasi nel tempo medesimo, e sono oggetto di un ben giusto universale compianto.

Valenza, 1.° *maggio* 1829. Il privilegio procedente da un brevetto d' invenzione per un metodo relativo all' insegnamento, può essere l' oggetto di un contratto di vendita. Così ha deciso il nostro Tribunale nella causa del sig. Bernardet, inventore di un metodo per insegnare a scrivere in otto lezioni, contro il sig. Soubeyran.

Angers, 1.° *maggio* 1829. In conformità di quanto già ebbe a pronunziare la nostra Corte Reale nella causa Blanchet, la Corte di Cassazione ha deciso il 29 dello scorso mese, che il Conservatore delle ipoteche, prima di spedire certificati, debbe verificare le due note ipotecarie rimessegli dal creditore, che vuol iscrivere.

Varallo, 4 *maggio* 1829. Compie oggi il giorno 30, nel quale immatura morte ne ha rapito l'Avv.° Bernardo Pansiotti, Assessore aggiunto presso il nostro Tribunale di Prefettura e Sindaco di questa Città. La funebre pompa fu solenne e commovente. Il Professore di questo Seminario, sig. Teologo Antonio Stella, disse le lodi del defunto in una breve e patetica orazione. I membri

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

del Tribunale fecero pure essi celebrare il 27 dello scorso mese una messa solenne da *requiem* nella Chiesa di S. Gaudenzio con scelta musica diretta dal signor Pietro Negri. Il sig. Professore Majoni ha detta eziandio un' altra orazione eloquentissima: ed il Notaio Michele Cusa ha dettato parecchie iscrizioni, in cui furono compendiate le virtù peregrine d' ogni maniera, che adornavano quell' eccellente cultore della giurisprudenza e de' buoni studi, che si piange estinto.

Torino, 9 *maggio* 1829. S. M. con sue R.e Patenti del 28 dello scorso aprile ha fatte le seguenti nominazioni nei Tribunali di Prefettura, di cui infra, cioè, ha nominato l' Avvocato Secondo Restaldi, già Assessore nel Tribunale di Voghera, ad Assessore in quello di Casale; l' Avvocato Placido Edoardo Coppa, già Assessore nel Tribunale di Varallo, ad Assessore in quello di Voghera; l' Avvocato Giuseppe Rama, già Sostituito Avvocato Fiscale in Ivrea, ad Assessore nel Tribunale di Varallo; l' Avvocato Giambatista Drovetti, già Sostituito Avvocato Fiscale a Biella, a Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale d' Ivrea; l' Avvocato Carlo Rama, già Assessore aggiunto in quest' ultimo Tribunale, a Sostituito Avvocato Fiscale presso quello di Biella; l' Avvocato Carlo Amedeo Genta, volontario nell' Ufficio dell' Avvocato Fiscale d' Ivrea, ad Assessore aggiunto nel Tribunale sedente in essa Città; l' Avvocato Ippolito Prete, già Assessore nel Tribunale di Mondovì, ad Assessore in quello di Vercelli; il Conte Vincenzo Cecca di Vaglierano, già volontario nell' Uffizio del signor Avvocato Generale presso il R. Senato di Piemonte, ed Assessore aggiunto nel Tribunale di Torino, ad Assessore in quello di Mondovì; l' Avvocato Francesco Grandis, volontario nell' Ufficio del signor Avvocato Fiscale Generale presso il nostro Senato, ad Assessore aggiunto nel Tribunale di Torino; l' Avvocato Francesco De la Pierre, già Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Aosta, ad Avvocato Fiscale presso quello di Saluzzo, col titolo, grado ed anzianità di Prefetto; l' Avvocato Carlo Persoglio, già Assessore nel Tribunale di Saluzzo, ad Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Aosta; l' Avvocato Carlo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Felice Ferrero, già primo Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Torino, ad Assessore in quello di Saluzzo; l'Avv.° Giambatista Aresca, già Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di essa Città, a Sostituito Avvocato Fiscale presso quello di Torino; l'Avvocato Vincenzo Plochiù, volontario nell'Uffizio del signor Avvocato Fiscale Generale, a Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Saluzzo; e finalmente l'Avvocato Gioanni Accusani ad Assessore aggiunto nel Tribunale d'Acqui.

— S. M. ha firmato lo stesso giorno una tabella per la nomina de' seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento nella giurisdizione del Senato di Piemonte: *Giudici.* Avvocato Domenico Stobbia, già Giudice a Moretta, nominato Giudice di Vinadio; Avv.° Francesco Novelli, già fungente le veci di Sostituito Avvocato Fiscale a Saluzzo, Giudice di Moretta. *Segretarii.* Notaio Isidoro Derossi nominato Segretario a Ivrea, traslato da Vigevano; Notaio Francesco Pagani a Vigevano, da Strambino; Notaio Francesco Crida a Strambino, da Settimo Vittone; Notaio Giuseppe Gente a Settimo Vittone, da Santià; Causidico Pietro Valenzano a Santià (di prima nomina); Notaio Giuseppe Antonio Albenga a Incisa, traslato da Ponzone; Stefano Viazzi a Ponzone, da Carpenetto; Notaio Guido Balduzzi a Carpenetto, da Oviglio; Causidico Giuseppe Siccardi a Oviglio (di prima nomina); Notaio Domenico Gatti a Dego, già Sostituito Segretario della Prefettura d'Acqui.

— Con altre Patenti di pari data S. M. si è degnata di autorizzare i Causidici Pietro Valenzano, e Giuseppe Siccardi, tuttochè non siano Notai, a far l'ufficio di Segretarii di Mandamento, mediante che adempiano alle condizioni in esse Patenti espresse.

— Con altre Regie Patenti del giorno medesimo la M. S. ha autorizzato Luigi Chiapelli a ricevere ed autenticare, sebbene non Notaio, gli atti dipendenti dall'ufficio di Sostituito Segretario di Mandamento, esclusi però quelli soggetti all'insinuazione.

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 21 TORINO 16 maggio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Cause d' usura, e ragguardanti contratti illeciti — Competenza — Giurisprudenza Senatoria — Regio Viglietto 17 febbraio 1826 — Prima istanza.

Le cause d' usura e relative a contratti illeciti come tutte quelle non specialmente attribuite al Reale Senato, o ad altre giurisdizioni sono di cognizione dei Tribunali di Prefettura, dovendo subire li due gradi di giurisdizione secondo la legge organica di cui nel Regio Editto 27 settembre 1822.

Con sentenza contumaciale del 12 aprile 1823 del Tribunale di Prefettura d' Alessandria, Tommaso Refrancore fu condannato al pagamento di L. 484, centesimi 51 cogli interessi a favore del signor Savio, ma intimatasi la detta sentenza al Refrancore, questi evocò il Savio avanti lo stesso Tribunale, sostenendo avere soddisfatto quel debito, anzi pagato di più, massime perchè il Savio avesse esatto l' interesse del 10 per

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

cento; negatesi le relative interpellanze dal Savio, il Refrancore produsse alcune private ricevute, e dedusse sei capi di giuramento, due dei quali per provare che il Savio aveva percetto il 10 per cento, ed anche maggiore sul credito suo originario.

Dopo varie contestazioni sull' ammessibilità, o non di detti capi di giuramento, il Tribunale, fatto riflesso, che si trattava di eccezione d' usura in una causa eccedente le L. 400 antiche, con sentenza 17 marzo 1824 conforme a conclusioni fiscali dichiarò non essere la causa di sua cognizione.

Allora il Savio si provvide in prima instanza innanzi il Reale Senato per lettere del 14 susseguito maggio.

Essendosi dalle Parti riproposte le rispettive già fatte instanze ed eccezioni si assegnò la causa a sentenza, e rifertasi al Magistrato ne emanò ordinanza di voto 5 dicembre 1827, colla quale si mandarono deferire gli atti all' Uffizio del signor Avvocato Generale per le sue conclusioni, e quella successiva del 22 dicembre 1828, con cui si dichiarò lecito alla parte più diligente di rapportare dette conclusioni allo stato de' suoi atti.

Distribuiti questi al prelodato Uffizio, ne emanarono le conclusioni del tenor seguente in data del 1.° di febbraio 1829 firmate *Ricciolio:* — » L' oggetto dell' ordinanza di voto succitata si è di vedere, se la causa possa decidersi da questo Magistrato, o debbasi rimettere al Tribunale di Prefettura d' Alessandria.

» Al momento in cui emanò la sentenza del 17 maggio 1824, essendo tuttavia osservata la norma, che le cause di usura eccedenti le L. 400 fossero di cognizione esclusiva del Magistrato, regolare si fu la pronunciata incompetenza, ritenuto che l' eccezione di usura non fu già meramente allegata, ma cransi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

dedotti appositi capi di giuramento per provarla, motivo per cui dal Magistrato si rilasciarono lettere di citazione; ma in oggi a fronte del Regio Viglietto 17 febbraio 1826 * avendo la M. S. approvata la regola già sanzionata dal Magistrato di non più riguardare come di sua competenza in prima instanza consimili cause (V. questo giornale al vol. 6, pag. 1), rimane evidente, che la presente dee venir rimandata innanzi al Tribunale competente.

» Quindi l' Ufficio conchiude potersi da questo Supremo Magistrato rimettere la causa, e le Parti innanzi il Tribunale di Prefettura d' Alessandria ».

Credito chirografario — Biglietti relativi — Donazione *brevi manu* — Sussistenza o non di essa.

Il Real Senato di Savoia ebbe a pronunciare intorno alle due quistioni seguenti nella fattispecie, che riporteremo qui appresso:

La donation d'une créance chirographaire faite de la main à la main est-elle valide? Rép. nég.

Cette créance consistant en un billet payable au porteur peut-elle être considérée comme un objet purement mobilier? Rép. nég.

Le sieur George Magnin d'un âge très-avancé, était créancier des frères Missilier d'une somme de 4800 liv. En 1818 il appelle auprès de lui ses débiteurs, leur fait convertir sa créance en quatre billets à ordre payables au porteur; incontinent après il distribue ces billets entre ses quatre domestiques, au nombre desquels

---

* *Rapportato nella Collezione Celeriferа delle leggi dell' anno* 1826 *pag.* 130.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

étaient Étienne Baru et Péronne Gay sa femme. Ce don fut fait de la main à la main, en présence des frères Missilier, sous la réserve, en faveur du donateur, des intérêts pendant sa vie. Il n'y eut aucune convention écrite.

Après le décès du sieur Magnin, son fils son héritier universel demande aux mariés Baru la remise des deux billets de 1200 liv. qu'ils avaient reçus du sieur Magnin son père, ou le paiement de la somme y énoncée. Il prétend que ces billets n'avaient pu leur être transmis que par une cession régulière, ou par un acte en dûe forme; que puisqu'il n'apparaît d'aucun titre, et que rien ne constate d'une manière certaine la volonté du sieur Magnin, ces billets n'avaient jamais cessé d'appartenir à ce dernier, ou à sa succession; qu'en conséquence l'héritier avait droit d'en demander la restitution.

Baru et sa femme répondent que les billets au porteur doivent être considérés comme des meubles; que la jurisprudence a reconnu que la tradition réelle suffit pour la validité des dons manuels.

Sept septembre 1824, sentence du Tribunal d'Annecy, qui ordonne la restitution des billets.

Appel au Sénat de la part des mariés Baru; dans leur intérêt on a dit:

Sous l'ancienne jurisprudence il était établi que les dons manuels entre-vifs d'effets mobiliers n'étaient soumis à aucune formalité. Cette jurisprudence est attestée par plusieurs arrêts des Cours de France qui ont reconnu la validité des dons de cette espèce faits sous l'empire de l'ordonnance de 1753, lors même qu'il s'agissait de créance; on citait entr'autres un arrêt de la Cour de Trèves du 17 août 1806 (Sir. 8, 2, 73), un autre de la Cour de Cassation du 13 février 1807;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

enfin un troisième du 12 décembre 1815 (Sir. 16, 1, 326), qui prononçait la validité d'un don manuel d'une créance fait sous l'empire du code civil.

On invoquait encore avec plus de confiance deux arrêts du Sénat de Turin, l'un du 7 septembre 1772 *refer. D. Cavalli inter Vassallos Falletti et PP. Congreg. Sancti Philippi.* Le second du 11 septembre 1819 *refer. D. Thesauro*, rapporté dans le recueil de l'Avocat Arrò, tom. 5.

On insistait particulièrement sur l'identité existante entre un billet payable au porteur, et une somme d'argent, ou un meuble quelconque; pour ces derniers objets la jurisprudence a constamment admis qu'ils pouvaient être donnés de la main à la main. Pour la validité de pareils dons, on n'a jamais exigé l'intervention des formalités prescrites par les RR. CC. pour les donations. Il n'y a pas de raison pour décider d'une manière différente à l'égard du don manuel d'une créance chirographaire, parce que cette espèce de créance a toujours été considérée comme un effet mobilier. En effet un bon payable au porteur représente en réalité la somme qui y est exprimée, et si la propriété de ces billets peut se transmettre sans formalité d'acte, de la même manière qu'on transmet la propriété d'une somme d'argent (ce qui est un point constant de la jurisprudence du Sénat), il doit s'ensuivre que la seule tradition d'un billet avec l'intention de donner, doit produire le même effet que si on eût livré la somme elle-même.

Enfin on ajoutait que les contrats qui peuvent être faits par écrits privés par les RR. CC. peuvent être faits verbalement; une créance chirographaire comme objet mobilier pourrait être vendue de cette manière; il n'y a pas de raison pour que la donation d'une créance

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

de cette espèce ne puisse être valide, lorsque l'intention de donner est établie *ipso facto*; l'absence de toute formalité ne peut entraîner plus d'inconvéniens ou plus de dangers pour la donation que pour la vente.

Pour l'héritier du sieur Magnin on a répondu:

La jurisprudence qui dispense les dons manuels de toutes formalités, n'a jamais reçu en Savoie d'application qu'aux dons d'une somme d'argent ou d'objet mobilier. Cette jurisprudence établissant une exception à la loi générale doit être restreinte à son objet. Or, on ne peut assimiler un billet à un objet mobilier, et on ne peut dire dans le langage de la loi qu'un billet payable au porteur soit de l'argent comptant. Dans la réalité un billet au porteur n'est qu'une promesse qui suppose de la part du signataire une obligation préexistante en faveur de celui, au profit de qui le billet a été primitivement souscrit. Le billet au porteur n'est donc, à proprement parler, que le signe d'une obligation de payer une somme; sous ce rapport on ne peut dire qu'il soit un objet corporel, soit la somme même qu'il représente.

Les mariés Baru ne peuvent donc invoquer, pour la validité du don manuel des billets au porteur, la jurisprudence reçue pour les dons qui ont pour objet des effets purement mobiliers.

On opposait aux arrêts des Cours de France invoqués par les mariés Baru, celui du 14 juillet 1818 de la Cour de Metz (Sir. 16, 2, 47); un autre de la Cour de Lyon du 14 avril 1822 (Sir. 23, 2, 211).

Ces arrêts décident formellement qu'on ne peut donner de la main à la main des créances quelconques, et même des billets à ordre.

On faisait remarquer, à l'égard de l'arrêt du Sénat du Turin du 11 septembre 1819, qu'il présentait dans

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

l'espèce qui en fait l'objet, une circostance particulière qui était décisive; il s'agissait d'un don fait par un Moine, à la succession duquel le Couvent était appelé. Cet arrêt ne peut donc former un préjugé.

Au reste les motifs qui ont fait admettre le don manuel d'une somme d'argent ou d'un objet mobilier, ne peuvent s'appliquer au don d'une créance. L'acte du donateur lorsqu'il se dessaisit d'une somme d'argent, manifeste suffisamment son intention, sa volonté de donner; il connaît toute l'étendue du sacrifice auquel il est entraîné; il en pèse toute le valeur; l'abus n'est point à craindre; à côté du danger se trouve un correctif dans l'amour de conserver.

Il n'en est pas de même dans le don manuel d'une créance; des réserves de jouissance semblables à celles faites par le sieur Magnin, lorsqu'il a distribué à ses domestiques les billets dont il s'agit, peuvent dérober aux yeux mêmes de l'homme le plus ténace toute l'étendue de sa liberalité, et lui persuader qu'il ne fait aucun sacrifice tant qu'il retient pendant sa vie tout l'avantage du fonds de la chose donnée (*satis dives positis fœnore nummis*); cette observation conduirait à dire que la jurisprudence admise pour les dons manuels de sommes d'argent est dans l'analogie des lois romaines qui permettaient aux femmes de donner, et qui cependant leur défendaient de cautionner. Ces lois n'ont point été accusées d'imprévoyance, la liberté de donner a trouvé son contrepoids dans le caractère de ce sexe, qui a suffi pour en prévenir l'abus.

Ainsi il n'y a pas identité de raison pour appliquer au don d'une créance la jurisprudence reçue pour le don d'une somme d'argent ou d'un meuble purement corporel. On doit donc tenir pour inviolables, à l'égard des créances, les dispositions de la loi qui ne per-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mettent pas de faire verbalement, ni par écrit privé, une donation; on doit tenir pour inviolable le § 1.er, tit. 14, liv. 5 des RR. CC. Dans l'espèce de la cause le défaut d'insinuation doit être un obstacle insurmontable pour la validité du don manuel fait par le sieur Magnin aux Mariés Baru; parceque la loi ne permet pas de se dessaisir d'une valeur considérable, sans faire conster par les formes légales que cet abandon est le résultat d'une volonté réfléchie.

A tous ces moyens on ajoutait encore cette observation morale: que les dons manuels ont presque toujours lieu dans les derniers moments de la vie, lorsque la prévision d'une mort certaine a déjà détaché l'homme des biens d'ici-bas; cette circonstance permet d'assimiler ces libéralités aux donations à cause de mort, ou aux actes de dernière volonté. Or, pour ces actes que déterminent le plus souvent les sentimens de bienveillance, de gratitude, ou de simple générosité, la loi exige des formalités nombreuses, il faut plusieurs témoins, il faut un notaire, tant elle craint que ces sentimens n'aient été inspirés au bienfaiteur que par de coupables artifices.

Les sollicitudes du législateur pour prévenir la dispersion des patrimoines, la ruine des familles, par des libéralités irréfléchies, seraient illusoires; les précautions qu'il exige pour constater la volonté libre des testateurs seraient également vaines, si on pouvait, sans autre formalité que la simple tradition d'un titre, faire passer sa fortune en des mains étrangères.

La jeunesse imprévoyante et l'homme à qui l'âge a enlevé une partie de ses facultés, seraient exposés à tous les pièges de la cupidité; les suggestions, les captations, les fraudes et les surprises triompheraient de tous les obstacles par l'expédient du don manuel.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ces dernières considérations suffiraient seules pour faire proscrire le système des mariés Baru.

C'est ainsi qu'il a été jugé par le Sénat de Savoie, au rapport du seigneur Baron Rosset de Tours par l'arrêt suivant du 27 avril 1827 :

Le Sénat a reçu et reçoit les mariés Baru appelants de la sentence rendue le 7 septembre 1824 par le Tribunal de Judicature-maje d'Annecy, et mettant l'appellation et ce dont est appel à néant, par nouveau jugement rendant droit aux parties, déclare les deux billets de 1200 liv. dont il s'agit, tous les deux souscrits par les frères Missilier, appartenir à l'hoirie de George Magnin et devoir être restitués au demandeur en sa qualité d'héritier universel dudit Magnin.

(Entre Étienne Baru et Péronne Gay mariés, appelans et au principal défendeurs, et Jules Henry Magnin, intimé et au principal demandeur).

Cassiere di un Tesoriere del R. Erario — Suo fideiussore — Obbligazione di questi verso le R. Finanze.

In udienza del 9 di maggio 1829 la Regia Camera de' Conti nella causa del Banchiere Gioachino Rolle contro il sig. Mastro Auditore Gaudina, Tesoriere delle R. Finanze, ed il sig. Luigi Baralis, Cassiere del medesimo, ha stabilita la massima, che il fideiussore di un Cassiere, la nominazione e l'impiego del quale dipendano unicamente dall' arbitrio d'un Tesoriere, o di un altro Amministratore di danaro Regio, contrae tuttavia obbligazione verso le R. Finanze pel solo fatto della partecipazione del Cassiere all' amministrazione del danaro Regio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Procedimenti criminali — Spedizione de' medesimi — RR. CC. §§ 3 e 6 tit. 2 lib. 4 — Contravvenzione relativa — Multa pronunciata.

Il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti in udienza dell' 8 di maggio 1829 ha condannato ad una multa di scudi 15 il sig. NN. Segretario del Tribunale di Prefettura di . . . . per avere contravvenuto alle disposizioni dei §§ 3 e 6 del tit. 2 lib. 4 delle R. Costituzioni, che prescrivono di spedire i procedimenti criminali per copia e non mai per originale

MATERIE DIVERSE.

Acqua di Colonia — Frutta al liquido — Liquori — Consumazione — Dazio.

Nella causa Desanti contro Giaccone il Supremo Magistrato della R. Camera de' Conti abbracciando il parere emesso dall' Uffizio del Procuratore Generale di S. M. in conclusioni sottoscritte *Cibrario*, mentre con sentenza del 12 di maggio 1829 assolvette il Giaccone dalle domande dell'attore, stabilì la massima che il liquore noto sotto al nome d' *acqua di Colonia*, e le frutta preparate con liquori, dette volgarmente *frutta al liquido*, non vanno soggette al dazio imposto dalle leggi gabellarie sopra la consumazione de' liquori. L' Ufficio ha considerato l' acqua di *Colonia* come un oggetto di profumeria, o come una medicina; e nelle frutta preparate al liquido ha osservato che il liquore era un semplice ingrediente; e perciò non ha creduto che si potesse stendere una legge fiscale a due oggetti che in essa non sono spezialmente mentovati, e che non cadono sotto la denominazione generale di *liquori* nel senso che la legge ai medesimi attribuisce nell' atto che ne aggrava d' un dazio la consumazione.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Causa principale — Rilevatario — Giudice di Mandamento — Competenza.

Il R. Senato di Genova con sentenza emanata in causa Garrone e Torcello del 22 di ottobre 1827 ha stabilita la massima seguente, con cui si risolve un proposto quesito:

» Il Giudice di Mandamento competente nella causa principale, non debbe astenersi dal giudicarne per ciò solo, che avendo il convenuto chiamato in rilevo il preteso suo Autore, questi *promuovesse* quistioni eccedenti i limiti della competenza mandamentale: in questa circostanza il Giudice decide la causa principale, e manda le Parti a provvedersi nel resto dinanzi al Tribunale competente ».

Fornelli — Loro accensione — Art. 31 del Regolamento annesso alle R. Patenti del 15 di ottobre 1822.

Il Regio Tribunale di Prefettura di Chiavari ha proferito il 10 di aprile 1829 ref. D. Cavasola la seguente testuale sentenza nella causa dell' Amministrazione forestale contro Arzeno Francesco di Gioanni Battista di Campodonico, inquisito di contravvenzione al Regolamento sui boschi e selve *:

Attesochè dal fuoco acceso nei così detti *fornelli* ben lungi dall' esalare scintille, stante la compressione delle sovrapposte e circondanti glebe al fine di rendere il terreno più soffice, ed arricchirlo di sali per utilità della vegetazione, non esca che fumo, e che quindi cessi il motivo per cui l' accensione del fuoco a poca distanza dai boschi fu dalla legge proibito;

---

* *Art.* 31.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Attesochè fu appunto sopra queste considerazioni che nel Piemonte mai s'accolsero denunzie per le *mottere* *1 (che alli fornelli di questi paesi si assimilano) rinvenute accese in vicinanza delle selve e delle foreste, come si evince dalle conclusioni del signor Avvocato Generale presso l' Eccell.mo Real Senato di Torino del 5 febbraio 1829 segnate Dogliotti nella causa d' appello proposto da Lorenzo Boccardo di Vigone *2;

Attesochè per un di più risultato sia che tra il vigneto, in cui l' incolpato Arzeno fece i fornelli, di cui è caso, ed il vicino bosco v' esista un muro d' altezza tale, che il Perito d' Uffizio nominato giudicò essere impossibile che potesse il fuoco recare danno alcuno alla selva;

Attesochè cessando il motivo della legge proibitiva, e questa non dovendosi di regola mai estendere, cessi pur anche l' applicazione della stessa alli capi in essa non contemplati, ne consegue essere insussistente la contravvenzione imputata all' Arzeno, che intese rilevare il Guardaboschi Niccolò Repetto col suo verbale 28 agosto 1828;

A tali motivi il Tribunale di Prefettura sedente in Chiavari in pubblica udienza; inteso il rapporto degli atti; viste le richieste del signor Sotto-Ispettore dei boschi del 9 marzo; inteso lo stesso all' udienza, che avrebbe persistito in chiedere che fossero accolte; inteso l' Ufficio Fiscale, ha inibito, ed inibisce molestia senza spesa al predetto Arzeno.

---

*1 *Il termine italiano corrispondente a* mottera *sembra essere dubbio. Almeno è quello di cui l' Azienda Economica dell' interno si è valso. Vedi a pag. 717 del 3.° volume della Raccolta delle Circolari sull' amministrazione dei boschi e selve stampata dal Tipografo Favale.*

*2 *Vedi il Supplimento al n.° 13 del Diario forense. Si debbe di più far osservare, che già con una circolare stampata a pag. 183 della Raccolta suddetta erasi ordinato di tollerare l' uso dei* fornelli.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Firenze, 3 *maggio* 1829. Nella causa Dini e Mariani la nostra Ruota ha deciso, che « le parole usate da colui, che accetta una cambiale *valuta dal medesimo ricevuta in contanti per uso de' miei traffici*, esprime, che la stessa cambiale è stata creata per cause mercantili, perlocchè non si attende alcuna opposizione ».

Pisa, 5 *maggio* 1829. Il Supremo Consiglio in conferma di una sentenza profferita da questa R. Ruota nella causa Leonardi, Muzzi e Braschi ha stabilita la massima che « la vendita di un bastimento comparisce simulata quando il compratore dichiara di averne fatto l' acquisto per pagarsi col prezzo del medesimo di un suo credito consistente in un cambio marittimo, il quale non è fatto con quelle solennità prescritte dal Codice di Commercio, e quando concorrono altre circostanze assai valutabili per dedursene la simulazione consigliata dal desiderio nel venditore di sottrarre il suddetto bastimento alle giuste esecuzioni di un suo creditore ».

Reims, 6 *maggio* 1829. Quegli, che ricevette una moneta d' oro, onde scambiarla con altre monete, e che se l' appropria allegando falsamente di averla restituita, commette un vero furto. Così ha deciso la nostra Corte il 29 dello scorso aprile nella causa di un tale Noiret, che fu condannato nella pena di un anno di carcere e nelle spese.

Angers, 8 *maggio* 1829. Colla sentenza proferita nella causa Blanchet già menzionata (*V. il numero precedente del Diario sotto questa rubrica*), la Corte di Cassazione ha pure deciso, che se una delle note ipotecarie è regolare e l' altra irregolare, il Conservatore delle ipoteche, che ha rimesso al creditore la nota

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

regolare con un certificato, che l' iscrizione erasi operata con tale nota, mentre seguì la medesima più tardi e sulla nota irregolare, è risponsale rimpetto a questo creditore della nullità dell' iscrizione.

Lione, 10 *maggio* 1829. In conformità di quanto già aveva statuito la nostra Corte Reale, fu deciso dalla Corte di Cassazione in udienza del 6 del corrente maggio, che il Giudice nominato Giudice istruttore non è tenuto a prestare un nuovo giuramento *.

Torino, 16 *maggio* 1829. S. M. con R. Patenti date in Genova il 5 di questo mese ha nominato l' Avvocato Ignazio Avenati ad Assessore Aggiunto nel Tribunale di Prefettura d' Alessandria, e l' Avvocato Lorenzo Bevilacqua ad Assessore Aggiunto in quello di Varallo.

— Per la morte avvenuta all' Avvocato Domenico Casanova, essendosi reso vacante l' impiego d' Assessore Aggiunto nel Tribunale di Prefettura sedente in Genova, S. M. si è degnata di nominare al medesimo con Patenti del 9 del corrente il Nobile ed Avvocato Carlo Passaggi, già Luogotenente Giudice del quartiere del Molo; ed ha pure la M. S. nominato con Patenti di pari data l' Avvocato Giambatista Defey all' impiego medesimo d' Assessore Aggiunto nel Tribunale di Aosta.

— Il 5 del mese corrente S. M. ha pure firmata una tabella per la nominazione de' seguenti Giudici e Segretarii mandamentali nella giurisdizione dei Senati di Piemonte e di Genova. *Giudici*, Avvocato Pietro

---

* *Siffatta quistione sarebbe diversamente decisa fra noi: anzi non potrebbe nemmeno qui agitarsi, avvegnachè la formola del giuramento degli Assessori de' nostri Tribunali di Prefettura è diversa da quella adoperata per gli Assessori-Istruttori, i quali giurano singolarmente di non rivelare i segreti del Fisco ecc.: ed all' opposto la formola del giuramento de' semplici Giudici de' Tribunali francesi, non che quella de' Giudici-Istruttori è concepita ne' termini medesimi.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ferreri-Frola nominato Giudice a Cuorgnè, traslato da Corio; Avvocato Giorgio Vigo a Corio, da Caselle; Avvocato Luigi Francesco Arrò a Caselle, da Cuorgnè; Avvocato Giambatista Demaria a Pianezza, da Viù; Avvocato Stefano Schiari, a Viù, da Pianezza; Avvocato Rajmondo Gioanetti a Cumiana, da Perrero; Avvocato Giuseppe Valinotti a Perrero, da Cumiana; Avvocato Giambatista Ottazzi a Millesimo, da Cortemilia; Avvocato Paolo Ponzone a Cortemilia, da Millesimo. — *Segretarii*, Notaio Francesco Caviglia nominato Segretario a Trino, traslato da Livorno; Pietro Antonio Degregori a Livorno, da S. Germano; Notaio Gio. Domenico Mombelli a S. Germano, da Cocconato; Notaio Pietro Bernardo Strambio a Borgomasino, da Ottiglio; Francesco Antonio Sapelli a Ottiglio, da Mombello; Notaio Filippo Maldini a Mombello, da Candia; Notaio Giuseppe Gatti a Candia, da Bannio; Notaio Giuseppe Paolini a Bannio (di prima nomina); Notaio Agostino Margara a Frassinetto (anche di prima nomina); Notaio Gio. Floris a Brà, traslato da Vinadio; Notaio Giambatista Cordero a Vinadio, da Priero; Paolo Cassinis a Priero, già Procuratore Fiscale di quel mandamento; Notaio Pietro Antonio Poggi a Casatisma, già Luogotenente Giudice a Casteggio.

— Con R. Patenti del 28 del passato mese S. M. si è degnata di far facoltà a Carlo Mauro di ricevere ed autenticare gli atti ragguardanti all' Ufficio di Segretario mandamentale, esclusi però quelli, che sono assoggettati alla formalità dell' insinuazione.

— Le favorevoli informazioni, che S. M. ebbe sul conto degl' infranominati individui l' hanno determinata a prescieglierli, siccome fece con R. brevetti di questo giorno per Sindaci delle qui sotto descritte Città e Comuni da rimanere in carica per tutto il biennio 1829, 1830: Francesco Burgondi, Sindaco della Città

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di Sospello; Giuseppe Cornero, Sindaco della Città di Voghera; Giuseppe De Lorenzi, Sindaco del Comune d' Intra; Avvocato Ferdinando Bozzello, Sindaco del Comune di Castellamonte.

— Con R. Biglietto del 3 del passato mese S. M. si è degnata di dichiarare ed ordinare, che pel Ducato di Genova, ove si osserva il Codice di commercio, in caso di fallimento, le lettere e pieghi indiritti ad un fallito continueranno ad essere rimessi dagli Ufficii delle Poste, a norma dell' art. 463 del Cod. di commercio, agli agenti del fallimento stati regolarmente deputati dai rispettivi Tribunali di commercio, e che negli altri R. Stati in casi di fallimento, le lettere e pieghi indiritti ad un fallito saranno ritirati agli Uffizii delle Poste, da quella persona, che verrà per tal fine specialmente deputata, in Torino ed in Nizza dai rispettivi Consolati, e nelle Provincie dai Tribunali di Prefettura.

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti ha con apposito Ordinato fatte note le discipline intorno gli esami, che debbono subire gli aspiranti all' esercizio dell' arte di fabbricatore ed aggiustatore de' pesi e misure.

— Il 10 del corrente maggio l' Uffizio del Vicariato ha notificate con un suo Manifesto alcune disposizioni dirette ad antivenire i funesti accidenti, che potrebbero procedere dai cani rabbiosi.

— L'Azienda Generale delle R. Finanze ha diramato il 4 di questo mese una Circolare ai signori Direttori dell' Insinuazione e Demanio ragguardante all' attribuzione dell' aggio degli Uffizii vacanti per decesso, demissione o traslocamento de' titolari.

Erratum.

Si ha a correggere un errore corso nel num. precedente di questo Giornale: alla pag. 333, lin. 26, ove dice = *le veci dell' Avvocato Generale*, si dee leggere = *le veci dell' Avvocato Fiscale.*

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 22 TORINO 23 maggio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Scrittura privata — Difetto di bollo — Nullità — Regii Editti 19 ottobre 1765, 20 maggio 1772, 16 luglio 1814, e 5 dicembre 1817.

Le scritture estese sopra carta bollata non prima del R.° Editto 5 dicembre 1817, e vigendo i precitati Editti anteriori, sono nulle, ed importano pure la nullità delle convenzioni in esse contenute, benchè siansi dopo la stipulazione sottoposte al bollo.

In gennaio 1827 Felice Seghini ottenne citato avanti al Tribunale di Prefettura d' Acqui l' ebreo Salvador Levi pel pagamento della somma di L. 1,500 antiche di Piemonte coll' addizione del decimo, e cogl' interessi dal giorno della giudiciale domanda, a cui sostegno produsse una scrittura in data 20 aprile 1800 passata in carta libera dal padre del convenuto a favor del padre dell' attore, e stata munita di bollo alla stessa data del rescritto di citazione.

Dedusse quindi in causa un capitolo, stato anzi in comparsa 5 marzo 1827 ridotto a capo di giuramento decisivo del tenor seguente:

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Che esso convenuto giuri chiamando Iddio in te-
» stimonio, e con suo giuramento neghi, che la prima
» volta, che gli venne esibita l' obbligazione del 20 di
» aprile 1800 ebbe a riconoscerla per sottoscritta dal
» fu di lui padre Elia Levi, che richiese il sig. Seghini
» di lasciargliene prender memoria, come la prese, e
» che mostrandosi informato dell' intrinseco di detto
» obbligo abbia tosto con alcuni libri, che avea seco
» portato, cercato di far vedere, che la detta partita
» di L. 1,500 era stata estinta, perchè si vedesse tale
» cifra in uno di detti libri barrata con una linea
» trasversale, e che non avendo potuto allora riescire
» a dimostrare la pretesa estinzione di detta obbliga-
» zione, si prese tempo di visitar meglio altre sue
» carte, e libri. E neghi finalmente d' aver detto, e
» riconosciuto, che la detta obbligazione procedeva da
» vendita da grano fatta al fu Elia dal fu Guido Se-
» ghini ».

Dopo varie eccezioni del convenuto sull' estrinseco, e sull' intrinseco della scrittura, e singolarmente sull' irrilevanza del dedotto capo di giuramento, in quanto che la cognizione stragiudiciale di un fatto non personale non potesse neanco servir di prova semipiena, si assegnò la causa a sentenza, e si mandarono comunicare gli atti al Regio Fisco per le sue conclusioni sul punto della nullità della scrittura medesima.

Fu d' avviso quell' Ufficio che alla validità della scrittura 20 aprile 1800 ostasse il difetto di non essere stata estesa a tal' epoca in carta bollata.

Ma il Tribunale procedendo più oltre, a motivo, che il giuramento dall' attore dedotto fosse inammessibile come relativo, e tendente a provar parte l' estrinseco, parte l' intrinseco di una scrittura colpita di nullità dall' Editto del 19 ottobre 1765 sulla carta bollata, assolse il convenuto dalla domanda dell' attore con sentenza 16 giugno 1827.

» Recatasi la causa avanti il R. Senato, mediante interposizione, introduzione, e notificazione dell' appello in tempo utile, e di nuovo esposti dall' una, e dall' altra parte i rispettivi mezzi di azione, e di eccezione già usati per la maggior parte in primo giudizio, con

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ordinanza 30 maggio 1828, si assegnò la causa a sentenza, e con altra 2 settembre successivo si ordinò la comunicazione degli atti all' Ufficio dell' Avvocato Generale per le sue conclusioni.

Emanarono queste in data del 21 dicembre 1828 sottoscritte Sclopis, nelle quali l' Ufficio prese a ragionare nel modo seguente:

» La legge del 5 gennaio 1800 emanata dal Consiglio Supremo sulla carta bollata, sotto l' impero di qual legge fu passata la scrittura 20 aprile 1800, mantenne nel primo loro vigore li relativi Regii provvedimenti del 19 ottobre 1765 e 20 maggio 1772.

» Questi ultimi tendenti unicamente a togliere dagli atti ivi nominati la nullità incorsa per essere stati passati in carta di una dimensione diversa da quella loro particolarmente assegnata nell' Editto del 1765, ed a regolarne successivamente gli effetti, non hanno che fare nel concreto, e lasciano libero il campo alla discussione di detto precedente Editto.

» Quell' Editto adunque dopo di aver prescritta la necessità della carta da bollo per tutti gli atti ivi nominati, e la dimensione della carta da bollo, in cui dovessero essere passate le scritture per somma eccedente le L. 50, colpì al § 9 di nullità e d' inefficacia quelle che fossero per farsi in contravvenzione a tali disposizioni.

» La scrittura 20 aprile 1800 siccome passata in carta libera non può contestarsi, che a tenor del detto Editto sia nulla ed inefficace.

» Il legislatore non si restrinse già a stabilire la non producibilità in giudicio di tali scritture, ed a vietare ai Magistrati di farne il menomo caso se non munite di bollo, oppure ad ordinare loro di pronunziarne la nullità contemporaneamente alla multa incorsa per la presentazione di un atto senza il debito bollo, ma annullò e privò *ipso iure* d' ogni effetto quegli atti, che fossero per seguire in contravvenzione alle date disposizioni.

» Che quella legge non fosse puramente fiscale come vorrebbe farla ravvisare l' appellante Seghini, lo dimo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

stra evidentemente sia la natura stessa della pena, di cui servissi il Sovrano per punire e prevenire le violazioni, sia il motivo da cui egli si disse condotto a stabilire il bollo, cioè « non solamente all' oggetto di » fornire al Regio Erario un mezzo per supplire alle » spese del Principato, ma altresì al fine di recar una » maggior autenticità agli atti e scritture, che vi sono » sottoposte » come si esprime nel proemio dello stesso Editto.

» Posto pertanto che lo scopo della legge del 1765 non era semplicemente di provvedere all' interesse del fisco, ma altresì alla maggiore autenticità degli atti, la forma estrinseca che ella loro assegnò era d' indispensabile necessità per la validità dei medesimi, e la pena di nullità attaccata alla violazione era incorsa, e consumata *ipso iure* colla consumazione del fatto della scrittura, ed era perciò divenuta irreparabile in avvenire; anzi il legislatore non si contentò nemmeno di ordinare nel § 6 che dovessero essere sottoposti al bollo ed ai relativi diritti tutti gli atti e contratti ivi nominati, fra li quali le scritture per obbligazioni e liberazioni qualunque, ma comandò dippiù espressamente nel § 7, che tali atti e scritture dovessero farsi ed estendersi in carta da bollo.

» Nel primo caso si poteva deferire alla tempestività di un bollo posteriore all'atto, non così nel secondo.

» Quindi se appena dopo la sottoscrizione del debitore il creditore si fosse procurata l' apposizione del bollo, la scrittura non acquistava in nessun modo la forza che prima non aveva, nè migliorava menomamente i suoi diritti. Il bollo posteriore alla consumazione di un atto colpito di nullità ed inefficacia appunto perchè non fu esteso in carta da bollo, non può sanare il primitivo difetto, il quale si determina singolarmente dal tempo, dovendo quella forma accompagnare l' istantaneità dell' atto, e non potendo dopo richiamarsi in sussidio del medesimo.

» Nè le leggi francesi, nè le leggi Regie susseguite non diedero nemmeno a tali scritture quel vigore di cui prima non godevano.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Si prescinde dalla discussione inutile nella fattispecie se glielo avrebbero potuto dar giustamente senza offendere il diritto altrui, e massime se le leggi francesi sarebbero ora attendibili; ma si sostiene che non vi ha legge posteriore al 1765 che abbia convalidate simili scritture.

» Anzi l' Editto 16 luglio 1814, che ristabilì la gabella della carta bollata, si riferì quanto alla pena di nullità all' Editto 19 ottobre 1765, e nel proemio ripetè ad un dipresso li termini già usati in quell' antico Editto. L' Editto 5 dicembre 1817, cui sì forte si appoggia l' attore Seghini, non restituì veruno in tempo a far munire di bollo carte qualunque, nè tolse la nullità ed inefficacia loro attaccata dalle precedenti leggi.

» Il Sovrano manifestò bensì nel proemio di tal Editto esser sua mente » di far un ordinamento che » presentasse nuovi vantaggi sia nell' abolizione della » pena di nullità di cui erano fino allora colpiti gli » atti in contravvenzione alle leggi sul bollo, che nella » diminuzione delle multe », ma non espresse di non voler torre la nullità già incorsa. Se furono ivi nominati gli atti antecedenti al proposto Editto, tal menzione si vede unicamente fatta per semplice modo di dimostrazione, ossia di spiegazione di qual sorta di nullità il legislatore intendesse parlare, cioè di quella in cui senza la benefica sopravvenienza dell' Editto 5 dicembre 1817 sarebbero tuttora incorsi gli atti, che non fossero passati nel modo prescritto dai preceduti Editti sul bollo. Ma dato pure che tale menzione potesse esser dubbia e disputabile (che certamente a parer dell' Ufficio non lo è), si osserva, che per convalidar un atto nullo non basta una lontana congettura desunta da una meno assoluta frase esistente nel proemio di una legge, ma richiedesi un' espressa e speciale sanzione nella parte dispositiva della stessa legge. Appunto per questo motivo, e per dileguare ogni dubbio al proposito il legislatore spiegò chiaramente in detta parte dispositiva quanto volle annunziare nel proemio.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Ivi al § 69 stabilì = » che per le contravvenzioni
» al presente Editto non avrà mai luogo nei casi espressi
» la pena di nullità degli atti e scritture in contrav-
» venzione al medesimo ».

» E per tutte le contravvenzioni alle leggi preesi-
» stenti su tal materia, *importanti una multa* si osser-
» verà intieramente il disposto del presente Editto ».

» Le scritture passate in carta libera nel 1800 non contravvennero sicuramente all' Editto 5 dicembre 1817, dunque non sono le contravvenzioni commesse in tali scritture che il legislatore volle esimere dalla pena di nullità; che se il legislatore avesse ravvisata come fatta all' Editto 5 dicembre 1817 ogni violazione già seguita delle leggi preesistenti in tal materia, era affatto inutile l' aggiunta del riferito secondo alinea, non che la distinzione che si vede ivi fatta delle contravvenzioni importanti una semplice multa, come sono quelle contemplate dall' Editto 20 maggio 1772.

» Non si trova in alcun luogo dell' Editto 5 dicembre 1817 prescritto nè in termini diretti, nè in modi approssimativi, che le pene già incorse per contravvenzioni a leggi preesistenti sul bollo fossero ridotte e ragguagliate a quelle assegnate per le contravvenzioni alla nuova legge: *legislator quod voluit expressit*, ei dimostrò che riguardo alle contravvenzioni antecedenti all' Editto suddetto, le voleva graziare semplicemente di una diminuzione di multa, dunque la pena di nullità loro restò intatta ed intiera.

» Dunque la scrittura 20 aprile 1800 è tuttora nulla ed inefficace, dal che ne consegue ad un tempo che tutti gli incombenti diretti ad amminicolare l' intrinseco e l' estrinseco sono pur essi inutili, ed inammessibili, dovendo la detta scrittura seguita contro il divieto della legge considerarsi come non fatta ed inesistente. » Ea quae

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» lege fieri prohibentur, si fuerint facta non solum » inutilia sed pro infectis etiam habeantur, sed etsi » quid subsecutum ex eo vel ob id quod interdicente » lege factum est, illud quoque casum atque inutile » esse praecipimus, secundum itaque praedictam re- » gulam . . . . . certum est . . . . . me Sacramentum » admitti = Leg. 5, § fin. de leg. cod. ».

Questa è la forza delle parole nullità ed inefficacia, di cui negli Editti preceduti a quello 5 dicembre 1817 spiegata ed intesa, come par conveniente, giusta il disposto del diritto comune.

» Nè crede l' Ufficio, che al caso presente possano applicarsi quelle regole di benigna interpretazione, per le quali ove accada che due diversi capi di legge si possano applicare ad un fatto riprovato, quello abbiasi a seguire che porta pena più mite.

» Imperocchè ciò non si potrebbe nel silenzio assoluto della legge accomodare ad un atto che fu nullo fin dal suo nascere, e che entrando nel novero delle solennità estrinseche dee governarsi giusta le leggi particolari del tempo in cui fu celebrato.

» Quindi il giuramento dall' appellante Seghini offerto e sovra esposto non potendosi contestare che sia dedotto all' unico oggetto di giustificare l' intrinseco e l' estrinseco della scrittura 20 aprile 1800, compare di per se illegale ed inammessibile.

» L' esito affermativo del giuramento non viene a stabilire altra cosa, se non che il convenuto Levi già riconobbe stragiudicialmente la realtà della confezione della scrittura sotto la data da essa risultante, e la verità della sottoscrizione che vi si vede fatta dal di lui padre Elia Levi: ma a che serve che il convenuto replichi in giudizio la propria ricognizione già stragiudicialmente emessa di un titolo che è dalla legge for-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

malmente rigettato ed annullato? Non può un privato dare ad una scrittura quella forza che il pubblico diritto apertamente le nega, nè rimetterle la pena di nullità che il pubblico diritto le ha infisso, senza esprimere che gliela diede a beneficio e comodo dei particolari. . . . . .

» Giova tuttavia soggiungere, che se l' Editto 19 ottobre 1765 colpì di nullità ed inefficacia le scritture estese in carta libera, non annullò peraltro le convenzioni, che si facessero senza scritti, nei casi che tal modo di contrarre non si trova da altra special legge proibito. Annullò le scritture ad oggetto che elleno non potessero mai servir di menoma prova delle convenzioni, e che l' esistenza di tali scritture fosse onninamente indifferente ed inutile per l' esito dei patti in esse consegnati; ma non impedì, nè volle impedir detta legge, che le convenzioni potessero farsi e provarsi per altra via che non per mezzo di una scrittura, e ricognizione di essa, qualunque volta la riduzione in iscrittura non fosse dalla legge prescritta, come qualità essenziale al contratto.

» Nè dee l' Uffizio tralasciare dall' osservare che la sentenza appellata non risponde allo stato della causa, ed alle ragioni dei litiganti;

» Perchè essendo stata la causa assegnata a sentenza sul punto preliminare dell' ammessibilità del dedotto capitolo e giuramento colla riserva dall' Attore rinnovata di ogni ulteriore deliberazione, il Tribunale non avrebbe dovuto col pronunziare una decisa assolutoria chiudergli la via ad altre prove, ma bensì avrebbe potuto restringersi a dichiarare ostare all' ammessibilità dei dedotti capitolo e giuramento la nullità ed inefficacia della scrittura 20 aprile 1800, cui si trovano li detti capitolo e giuramento relativi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Non si arresterà l' Ufficio a ripetere quello che è tassai ben noto, cioè che quantunque l' appellata sentenza, della quale si tratta, siasi profferta colla clausula *allo stato degli atti*, questa non induce nullità del giudicato; mentre con sentenza del 22 dicembre 1815 in causa Gastaldi contro Fea ref. D. Chionio, si ravvisò la medesima come non riprovata dalla R. legge, e nella conformità dell' opinione dall' Ufficio esternata in conclusioni del 25 novembre 1795 in causa Dogliotti contro Casora, ed in quelle dell' 11 settembre 1815 che precedettero la sovra enunciata sentenza.

» Restringendosi pertanto l' Ufficio a ciò che forma soggetto speciale della sua ispezione, opina e conchiude che dal Supremo Magistrato si possa, dichiarando ostare alla validità della scrittura 20 aprile 1800 e della quale si tratta la nullità derivante da diffetto di bollo, provvedere nel resto a termini di ragione e giustizia ».

Ed il Real Senato con sentenza del 6 maggio 1829 ref. D. Quaranta dichiarò ostare alla scrittura 20 aprile 1800 l' eccezione di nullità dal Levi proposta, reiette le deduzioni dal Seghini fatte sia in questo, che nel precedente giudicio, ed assolse il Levi dalle di lui domande = Spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Calunnia — Circostanza singolare che ne scopre l' autore — Sentenza dell' Eccell.a R. Camera de' Conti.

La sera del 21 dello scorso gennaio Antonio Boccardi, negoziante Genovese, indirizzato con le sue vetture cariche di merci alla volta di Ciamberì, fu ad albergo nell' osteria di certo Cottin, a Frangy; uno de' camerieri dell' osteria, per nome Giovanni Dubouchet, che da qualche tempo avea dato intensione ai Preposti delle

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

R. Dogane di scoprir loro un mercante che facea professione di contrabbandiere, recatosi alla rimessa dove erano riposte le vetture di Boccardi, pose in due luoghi diversi di una di quelle, cinque involti di tabacco estero, ch' ei si era procurati a fine d' operare quella malvagità; quindi rendutosi alla caserma de' Preposti annunzia loro, che il contrabbandiere era giunto, e che portava sopra le sue vetture tabacco estero. La mattina seguente Boccardi prese il cammino di Ciamberì, ed a poca distanza da Frangy fu raggiunto dai Preposti, i quali avendo ricercate diligentemente le sue vetture, vi trovarono il tabacco postovi da Dubouchet.

Il povero Boccardi era sul punto di perdere con la riputazione la miglior parte delle sue sostanze. Ma la Provvidenza Divina non consentendo che sì enorme misfatto rimanesse impunito, fece cader sotto agli occhi di Boccardi un pezzetto di tela piegato in rotondo, e stretto da un filo in guisa a far conoscere che avesse servito d' inviluppo ad un dito offeso. Quest' indizio bastò a porre il Fisco in sulla via di scoprire il calunniatore; Dubouchet fu incarcerato, e quantunque abbia costantemente negato il suo misfatto, tanti furono gl' indizi che si sollevarono contro di esso, che non rimase alcun dubbio ch' egli ne fosse l' autore. Egli aveva una ferita ad un dito; l' involto trovato nella vettura se gli adattava perfettamente. Moltissimi altri indizi concorsero a stabilirne la reità, e singolarmente le molte contraddizioni, in cui cadde nelle sue risposte. Perciò il Supremo Magistrato della R. Camera, previe conclusioni dell' Ufficio del Procuratore Generale di S. M. sottoscritte *Cibrario*, con sentenza del 1.° di maggio 1829 ref. D. Ravicchio, condannò il detto Dubouchet alla pena di 3 anni di galera, ad una multa corrispondente al decuplo valore del tabacco, ad un' altra multa di 500 lire antiche, e sussidiariamente a 6 mesi di carcere, all' indennizzazione verso il Boccardi, ed alle spese.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Stipendii degli impiegati — Massime relative al rilascio de' sequestri — Stipendio non eccedente le L. 1000 — Se si possa sequestrare.

Il Magistrato della R. Camera de' Conti, al quale vuolsi avere ricorso, onde ottenere sequestri sugli stipendii degli impiegati, che sono a carico del pubblico erario, è in uso di concederli per la concorrente del terzo.

Ove però si trattasse di credito non procedente da causa privilegiata, ed il debitore fosse provveduto di uno stipendio, che non ecceda le L. mille, a mente delle deliberazioni prese dal sullodato Magistrato Supremo in sessione del 7 di aprile 1827, non si fa luogo a sequestro, affine di non privare l'impiegato del necessario sostentamento.

Così ebbe a pronunciare il Magistrato medesimo, in conformità di conclusioni del sig. Procuratore Generale di S. M. del 17 marzo 1829 sottoscritte *Cibrario*, con decreto di voto del 21 stesso mese, ref. D. Ioannini sul ricorso di Emilio della Valle per sequestro sulle paghe del sig. NN. per conto ed a cautela del credito di L. 1000 portato da sentenza di condanna profferita in odio di questi.

Bandi campestri — Procedimenti relativi — Norme in proposito.

Mentre riportiamo qui una lettera della superiore podestà indiritta ad un Giudice di Mandamento, nella quale sono segnate alcune importanti norme da osservarsi ne' procedimenti ragguardanti ai bandi campestri, facciamo riserva di riferire in un prossimo numero del Giornale altre discipline su questa materia, che è riputata di rilevanza per le molte quistioni, che si muo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vono a tale proposito, essendo frequentissime le contravvenzioni di questo genere. Ecco la lettera:

» Dalla lettera che ricevetti il 15 corrente febbraio dubito che V. S. Ill.ma non sia ben istrutta del procedimento che dee tenersi per riguardo alle contravvenzioni ai bandi campestri.

Ella non dee ignorare che il camparo non fa parte del giudicio; che desso non può essere considerato come attore; che non essendo punto necessario il contraddittorio nella citazione del medesimo per la condanna od assolutoria dell'accusato, non può perciò darsi il caso della di lui contumacia.

Se si tratta di contravvenzione inferiore alle L. 10 per l' ordinario, e salvo vi ostino li bandi particolari del luogo, in tali casi il Giudice può emanare senza formalità d'atti, ed in via sommaria la sua sentenza contro l' accusato sulla *nuda* accusa del camparo ove l'accusato sia stato diffidato dell'accusa, e non ne abbia escluso con prove contrarie la verità.

Se poi l' accusa eccede le lire 10, in allora esigendosi oltre l' accusa la prova legale della contravvenzione, in tal caso sia che l'accusato si difenda, o non si difenda, può egualmente il Giudice procedere all' accertamento dell' accusa anche col mezzo della disamina dei testimonii che potessero essere indicati dall' accusatore, cioè dal camparo, e qualora questo stesso si rifiutasse di comparire in seguito alla di lei chiamata, ella dee coi mezzi coercitivi che la legge le somministra obbligarlo a presentarsi, ed a schiarire ove sia d'uopo l'accusa da esso data, ed a somministrare quelle maggiori indicazioni che possono essere a sua notizia senza però che per questo ella debba scostarsi dal procedimento sommario che solo dee essere osservato nel fatto di tali contravvenzioni. In somma parmi non dover

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mai avvenire il caso in cui il Giudice non possa pronunziare la sua sentenza di condanna, o di assolutoria secondo che le prove autorizzate dai bandi lo possono richiedere.

Con queste poche osservazioni mi lusingo di avere posta V. S. Ill.ª in istato di provvedere regolarmente nei procedimenti relativi ai bandi campestri, e passo a raffermarmi con distinta stima ».

Procuratore, che ha solo subìto l' esame — non appartenente ad alcun Collegio — Certificato d' idoneità per l' esercizio del Notariato — Manifesto Senatorio del 17 di marzo 1829.

Fu indiritta la lettera seguente dall' Autorità Superiore al signor A. C., Procuratore Fiscale del Mandamento di . . . .

» Il Manifesto Senatorio del 17 marzo prossimo passato parlando soltanto de' Causidici Collegiati non può la disposizione del medesimo esser protratta a quelli che hanno soltanto subìto l' esame da Procuratore e non appartengono ad alcun Collegio di Causidici, siccome sarebbe V. S. molto Ill.re, alla quale nemmeno può convenire la qualità di Notaio come quella che non si acquista col solo certificato d' idoneità di cui soltanto ella va finora munita.

Io credo perciò ch' ella non può nè sotto l' uno, nè sotto l' altro aspetto rientrare nella eccezione contenuta nel suddetto Manifesto a favore de' Causidici e de' Notai, e non dee esser ammessa a farla da Procuratore avanti le Giudicature di Mandamento che ne' casi previsti dallo stesso Manifesto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nel darle questo riscontro sulla domanda fattami col di lei foglio di ieri, le restituisco le carte trasmessemi, e passo a raffermarmi con sincera stima.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Parigi, 14 *maggio* 1829. La Corte di Cassazione con sentenza del giorno d' ieri profferita nella causa Pauchéville ha dovuto pronunciare sulla questione seguente, cioè se allorquando il Notaio, il quale riceve un testamento, in vece di attestare egli stesso che ebbe a scriverlo sotto la dettatura del testatore, e che gliene ha dato lettura in presenza dei testimonii, pone siffatte menzioni nella bocca del testatore, sia tale testamento affetto da nullità. Questa grave ed importante questione fu decisa nel senso negativo. Eccone i precisi termini: » Attesochè la menzione delle formalità prescritte dagli art. 971, 972 e 973 del Cod. Civ. debbe bensì farsi non già dal testatore, ma dal Notaio stesso; ma che ad ogni modo la legge non ha dichiarato in quali termini tale menzione dovesse esser fatta; che per tal modo la Corte di Lione nel pronunciare giusta le enunciazioni personali al Notaio, che nella specie la menzione era sufficiente, non ha violato legge alcuna ».

Rennes, 16 *maggio* 1829. Nella causa Ruellan e Saulnier la nostra Corte Reale già ebbe a decidere, che l' azione *mandati directa* si prescrive col lasso di anni 30. La stessa Corte pose in riflesso, che se dall' obbligazione, che contratta il mandatario, nasce contro di esso l' azione *mandati directa*, quest' azione medesima non è tuttavia indefinita e si prescrive siccome ogni altra azione personale col lasso di trent' anni. Si ebbe ricorso alla cassazione contro questa decisione, ma il ricorso fu rigettato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Agen, 17 *maggio* 1829. Il Tribunale di commercio è competente per conoscere di un' azione ragguardante ad una lettera di cambio, sebbene questa non proceda da un' operazione commerciale. Non si può dinanzi ai Tribunali di commercio discutere una questione di dolo e di frode relativa alla cessione d' un privilegio di un brevetto d' invenzione, che fu il prezzo di una lettera di cambio contestata. Così ebbe a pronunciare il Tribunale di commercio di Orange nella causa del signor Avvocato Laffore di questa Città, inventore con brevetto di un metodo per insegnare a leggere in cinque o sei giorni, contro il signor Oculy, cessionario del diritto di tale insegnamento.

Torino, 23 *maggio* 1829. S. M. con R. Patenti date in Genova il 9 di questo mese ha fatto facoltà alla Comunità di Saluggia di aprire e tener due annue fiere ne' giorni 15 di luglio, e 5 di ottobre, ed un mercato ebdomadario il giorno di martedì.

— Il giorno stesso S. M. ha firmato una tabella per la nominazione de' seguenti Giudici e Segretarii di Mandamento nella giurisdizione del Senato di Genova: *Giudici*, Avvocato Antonio Passano, nominato Giudice a Varese, traslato da Cicagna; Avvocato Giuliano Bosio, a Cicagna, già volontario nell' Uffizio dell' Avvocato dei poveri; Avvocato Francesco Morelli, nominato Giudice a Alassio, traslato da Pietra; Avvocato Luigi Arienti, a Pietra, da Campo Freddo; Avvocato Carlo Francesco Denegri, a Campo Freddo, già volontario negli Uffizii Generali. — *Segretarii*, Notaio Giacinto Ramondini, nominato Segretario a Gavi, traslato da Sospello; Nobile Giambatista Guastavini, a Sospello, di prima nomina; Notaio Giuseppe Calvi, a Savignone, traslato da Borzonasca; Notaio Gio. Domenico Figini, a Borzonasca, da Savignone; Notaio Luigi Picasso, a Torriglia, da

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Recco; Notaio Valentino Bensa, a S. Quirico, da Torriglia; Notaio Luigi Gnecco, a Recco, da S. Quirico.

— Con R. Patenti della medesima data S. M. si è degnata di autorizzare Gio. Luigi Bonino ad autenticare tuttochè non Notaio gli atti dipendenti dall' ufficio di Segretario delle visite del tabellione.

— È uscita dalla Stamperia degli Eredi Botta la distribuzione X.ª del *Corpus Juris Civilis*. Sta annesso alla medesima un foglio sciolto, che appartiene alla distribuzione I.ª, siccome quello, che comprende il proemio di questa nuova edizione. Non rimangono più che due fascicoli al compimento dell' Opera.

BIBLIOGRAFIA. Catechismo legale.

Si è testè pubblicato coi torchii di Davico e Picco il vol. 2 di quest' Operetta elementale, di cui già abbiamo discorso in questo Giornale (vol. XII, pag. 255, e pag. 16 del corrente vol. XIII). Il volume che annunciamo comprende i libri 3.° e 4.°, che compiono l' Opera che tutta è scritta con quella concisione e chiarezza, che debb' essere propria di questa maniera di lavori. Si ha in fine un supplimento importante di alcuni assiomi generali di giurisprudenza, ed una breve idea dell' attitazione giudiziaria secondo le RR. CC. ed i Regii Editti del 16 di luglio e del 27 di settembre 1822. L' Autore di quest' Opera è il sig. Conte *G. F. Scarrone* di Revigliasco, già noto alla Repubblica letteraria per molte pregiate scritture, eziandio legali (*Si vende alla Stamperia Davico e Picco, e dai Librai Speirani e Vaccarino*).

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 23

TORINO
30 maggio 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Vocazione ad una sostituzione — Rinunzia ad essa mediante una data somma — Successione — Diritto relativo.

Con instromento di transazione giudiciale in data del 13 di settembre 1827 l'Amministrazione dello Spedale d'Ivrea avea rinunciato mediante la corrispondenza di L. 4m. al diritto di vocazione ad una sostituzione cui lo stesso Spedale era stato chiamato col testamento di certo Cavaliere Deceberg. L'Insinuatore domandava su dette L. 4m. il pagamento della tassa di successione; l'Amministrazione dello Spedale ebbe ricorso all'Ecc.ma R. Camera de' Conti, la quale abbracciando il parere emesso dall' Uffizio del Procuratore Generale in conclusioni sottoscritte *Bardesono*, dichiarò in udienza del 26 di maggio 1829 non essere per la detta somma di L. 4m. dovuto alcun diritto di successione, poichè la medesima non potea considerarsi come parte dell' eredità.

TORI
PERIOT
TRAN

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Legge 8 germile anno 8.° Beneficio semplice — Competenza — Tribunale di Prefettura — Senato — Sentenza — Nullità.

Il Senato è investito dell' ordinaria giurisdizione su tutto ciò che riflette gli affari ecclesiastici, e l' economica amministrazione delle Opere pie.

Spetta unicamente a tale Magistrato la cognizione delle cause insorte in dipendenza della legge 8 germile anno 8 sulla sua applicazione ed esecuzione, e sui benefizii in essa compresi.

Tale giurisdizione privativa ha continuato anche dopo la promulgazione del R.° Editto 27 settembre 1822.

Con istromento 24 marzo 1824 rogato Coppa-Molla li signori Carlo Francesco, e Cristofaro fratelli Forcherio in dipendenza del disposto della legge 8 germile anno 8.° addivennero fra di loro alla divisione dei beni già componenti il beneficio semplice di patronato laicale instituito dal fu D. Gio. Antonio Conti con testamento 1.° dicembre 1747 rogato Burgonzio.

Essendo quindi insorte contestazioni fra le parti in dipendenza del narrato instromento, venne instituito giudicio nanti il Tribunale di Prefettura di Alessandria, ove venne discusso il merito della causa fra le parti, una delle quali oppose l' incompetenza di quel Magistrato a poter in essa provvedere, e dal medesimo ne emanò la sentenza in data del 29 ottobre 1825, colla quale *reietta l' eccezione di incompetenza* si è dichiarato essere luogo fra li sunnominati Forcherio alla divisione dei beni suddetti per mezzo di periti, stabilita di comune accordo nel citato instromento.

Portata la causa in via d' appello nanti il Supremo Magistrato, con ordinanza 1.° agosto 1826 si mandarono

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

deferire gli atti all' Ufficio del sig. Avvocato Generale, dal quale ne emanarono conclusioni sotto il 22 di agosto 1827 sottoscritte *Dogliotti*, del tenor seguente =

» La questione su cui a seconda dell' Ordinanza 1.° agosto 1826 occorre di ragionare, si è se sia soggetta a nullità per mancanza di giurisdizione la succitata sentenza del Tribunale di Prefettura d' Alessandria del 29 ottobre 1825.

» La ragione, che indusse il detto Tribunale a dichiararsi competente in tale causa, si fu perchè a suo credere la sua ispezione doveva raggirarsi unicamente ad ordinare l' esecuzione dell' instromento 24 marzo 1824, e non a pronunciare nè sulla qualità del beneficio, nè sulla di lui comprensione nella legge dell' 8 germile anno IX, nè sulla separazione dei beni per lo adempimento dei pesi, perchè a tutto quanto vi avevano di già posto mente le parti, avendovi provveduto col precitato instromento di divisione.

» Non crede però l' Ufficio, che siffatta considerazione fosse per se stessa sufficiente e valevole ad autorizzare il Tribunale d' Alessandria a pronunciarsi competente.

» Imperciocchè malgrado che dall' instromento d' instituzione del beneficio risultasse veramente, che tale beneficio era un beneficio semplice senz' obbligo di residenza, nè di personale servizio dei pesi dall' Instituitore stabiliti, malgrado che le Parti coll' instromento del 24 marzo 1824 avessero convenuta la divisione dei beni, e determinato quanto occorreva per l' adempimento dei pesi, malgrado che in apparenza non si richiedesse, che di ordinare l' esecuzione del detto instromento di convenzione, egli era però evidente, che per devenire ad un tale ordinamento, indispensabile si rendeva il riconoscere, se il prodotto instromento 24 marzo 1824 non incontrasse veruna opposi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

zione della legge; occorreva osservare la natura del beneficio, esaminare le tavole di fondazione, riconoscere se desso per la qualità dei pesi imposti all' investito potesse considerarsi compreso nella legge dell' 8 germile, e li beni vincolati, e divisibile fra i patroni.

» Per il caso di contestazione in siffatta materia la legge dell' 8 germile agli articoli 7 e 8 prescrisse giustamente, che dovesse spettare unicamente al Supremo Magistrato la cognizione delle controversie relative a simili benefizii compresi in tal legge, essendo esso investito dell' ordinaria giurisdizione su tutto ciò che riflette gli affari ecclesiastici, e l' economica amministrazione delle Opere pie; ad esso adunque dovevano le Parti ricorrere per ottenere il loro intento.

» Vero è che la citata legge all' articolo 7 non vietava agli aventi diritto il dividere fra loro i beni dei benefizii in essa compresi, e lo stabilire, e riservare quanto si esigeva per l' adempimento dei pesi; e nella fattispecie sicuramente se le Parti avessero voluto aderire all' esecuzione della divisione convenuta fra loro nell' instromento del 1824, nulla di certo si sarebbe ad esso potuto opporre, stante il chiaro disposto del surriferito articolo 7 della legge 8 germile, la quale non prescriveva alle Parti di ricorrere al Senato tranne che nei casi, in cui la divisione di tali beni avesse potuto *arrecare qualche inconveniente*, o che *altrimenti vi fosse insorta qualche questione*, in dipendenza dell' emanato decreto legislativo.

» Ma scorrendo gli atti del primo giudicio si scorge appunto che il Francesco Forcherio si fece ad elevare questioni intorno all'esecuzione di detto instromento del 1824; si scorge che il medesimo fece instanza, che si producessero le tavole di fondazione del beneficio che desso sostenne, che questo non era stato compreso nel citato decreto, e che di più avesse ancora lo stesso opposto d' incompetenza al Tribunale, dacchè a termini di detta legge la giurisdizione doveva aversi per riserbata al solo Supremo Magistrato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Allo stato pertanto di tali opposizioni, egli è certo che la cosa presentava materia di contestazione, e che non si poteva far a meno di pronunciare sull' applicazione della legge 8 germile, e sul punto della validità e convenienza ed esecuzione della seguita divisione tanto nell' interesse dei dividenti, quanto del beneficio, ed Opera pia di cui si trattava, e ciò stante il Tribunale sia a termini della stessa legge dell'8 germile, sia a tenore delle massime del Supremo Magistrato costantemente osservate anche dopo la promulgazione del R. Editto 27 settembre, doveva regolarmente astenersi dal giudicare in tale pendenza, e rimettere le parti e la causa al Magistrato Supremo; quindi il contrario operato dallo stesso Tribunale, l' essersi egli in tal fatto riconosciuto competente costituisce essenzialmente la nullità del suo giudicato, il quale, l' Ufficio in conformità eziandio di quanto opinò nelle conclusioni preliminari sul ricorso introduttivo della causa, conchiude potersi da questo Supremo Magistrato dichiarare come nullo, pronunciando nel merito a termini di ragione».

Le massime e principii accennati nelle surriferite conclusioni dell' Uffizio del sig. Procuratore Generale sono conformi a quanto ebbe in casi consimili a decidere il Supremo Magistrato previe analoghe conclusioni dello stesso Uffizio in altre cause già riportate in questo Giornale (vol. 10, p. 337, vol. 12, p. 39 e 305).

Atti conservatorii — Amministrazione provvisoria d'eredità — Erede legittimo *ab intestato* sotto il regime del Codice civile — Dichiarazione prescritta dalle RR. CC. lib. 5, tit. 5, § 2.

Con sentenza pronunciata dal R. Senato di Savoia il 26 di gennaio 1829 nella causa di Marianna Taborin, moglie di Ettore Aquettaz, da questo assistita, appellante

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

contro Pietro Ancillon appellato, sonosi risolte le quistioni seguenti :

Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire sont-ils des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre, ou la qualité d'héritier? Rép. nég.

Au retour des lois actuelles, la déclaration voulue par le § 2, liv. 5, tit. 5 des RR. CC. est-elle devenue de rigueur pour l'héritier légitime qui était encore dans son délai pour l'acceptation ou non de la succession de son père mort ab intestat *sous le Code civil Français, et dont il retenait les biens pour cause de quelqu'autre droit?* Rép. nég.

Marianne, fille d'un 1.er lit de Jean-Louis Taborin, après le décès de son père, arrivé en 1812, continua sa demeure dans la maison paternelle et se mit en possession des biens par lui délaissés et consistans en un vieux bâtiment et quelques effets mobiliers.

Le 4 mars 1818 après avoir fait sa déclaration au Greffe de renoncer à la succession de son père, et prenant la qualité d'héritière de Magdelaine sa sœur consanguine décédée le 23 août 1806, fille de Claudine Ancillon seconde femme de son dit père, Marianne Taborin forma demande contre Pierre Ancillon, frère de ladite Claudine, à l'effet d'obtenir les 3/4 des droits qui compétaient à la susdite Magdelaine sa sœur consanguine dans la succession de son aïeul Pierre Ancillon ouverte sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2 comme représentant Claudine sa mère décédée le 3 janvier 1806; l'autre 1/4 ayant passé de droit audit Jean-Louis Taborin son père.

Pierre Ancillon objecta à la demanderesse qu'elle était non-recevable en sa demande, attendu qu'elle était héritière de Jean-Louis Taborin, et que ce dernier avait, par acte du 29 nivôse an 11, cédé à lui défendeur tous les droits que ladite Claudine sa seconde femme pouvait prétendre dans la succession de Pierre Ancillon

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

son père; lesquels droits elle s'était constituée par son contrat dotal du 27 nivôse an 10 avec Jean-Louis Taborin. Pour fonder son exception il articulait en fait que la demanderesse était demeurée dans la maison dudit Jean-Louis Taborin après son décès, et s'était emparée de tous ses biens.

Ces faits ayant été admis sans préjudice, et les enquêtes faites, le Tribunal de la Haute-Savoie, par sentence du 14 juillet 1826, considérant qu'il résultait suffisamment que la demanderesse avait joui des biens délaissés par son père en les administrant et en percevant les fruits, l'a déboutée de ses conclusions.

Appel au Sénat de la part de Marianne Taborin:

Pour l'appelante on a dit qu'elle ne s'est point immiscée dans ladite succession, et que les faits, par lesquels on prétend la faire déclarer héritière de son père, doivent être appréciés, surtout d'après les lois et la jurisprudence en vigueur à l'époque de son décès; or d'après l'art. 779 du Code civil français, les actes d'administration purement conservatoires ne sont pas des actes d'adition, si l'on n'y a pas pris la qualité d'héritier; et telles sont aussi les dispositions des lois 20, 78 et 87, ff *de adquir. vel omitt. haered.* = *pro haerede gerere videtur is, qui aliquid facit quasi haeres: pro haerede autem gerere, non esse facti, quam animi, nam hoc animo esse debet, ut velit esse haeres* = On a ajouté que les faits établis ne prouvent autre chose que la simple administration de la demanderesse; mais comme elle avait droit en sa qualité d'héritière pour 3/4 de Magdelaine, de se prévaloir du pacte d'antichrèse stipulé en faveur de Claudine Ancillon dans son contrat dotal du 27 nivôse an 10 sur les biens de Jean-Louis Taborin, elle avait pu percevoir les fruits de la succession de son père, sans préjudicier à ses prétentions.

L'intimé répliquait que l'immixtion de l'appelante était prouvée, et qu'on ne pouvait douter, à la lecture des enquêtes, de son intention de se porter héritière

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

de son père. Au reste, ajoutait-il, d'après le § 2, liv. 5, tit. 5 des RR. CC., elle aurait dû déclarer à quel titre elle retenait l'hoirie; ce qui a été omis de sa part; ainsi elle a dû être déclarée héritière de son père, et n'a pu dès-lors être admise à impugner la vente par lui faite le 29 nivôse an 11.

De la part de l'appelante on a observé que le raisonnement de l'intimé était spécieux, puisqu'il résultait qu'elle s'était abstenue de la succession paternelle, et qu'elle avait assez manifesté son intention de retenir lesdits biens, parce qu'elle entendait recueillir la succession de Magdelaine sa sœur consanguine. = *si paterna haereditate te abstinuisse constiterit, et non ut haeredem in domo, sed ut inquilinum, vel custodem, vel ex alia justa ratione habitasse liquido fuerit probatum, ex persona patris conveniri te procurator meus prohibebit.* Leg. 1, cod. *de repud. vel abstin. haered.*

Le Sénat, par arrêt du 26 janvier 1829 en recevant Marianne Taborin appelante de la sentence du 14 juillet 1826, a mis les appellations et ce dont est appel à néant, et par nouveau jugement a déclaré la demanderesse n'être héritière de Jean-Louis Taborin son père; pour le surplus a ordonné que les parties procéderont plus amplement en l'instance, ainsi et comme elles verront à faire.

MATERIE DIVERSE.

Ordinanze consensuali — Ipoteca — R.e Costituzioni — Codice francese — R. Editto ipotecario.

A soluzione di un proposto dubbio riportiamo qui alcune massime desunte dalle conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale del 15 di maggio 1828 sottoscritte *Doglioni*, emanate in causa Busca e Tinetti,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

che furono confermate dal R. Senato con sentenza del 13 di febbraio 1829 proferita a relazione del signor Conte *Pulini* di S.t' Antonino:

» Le ordinanze di consenso sono quelle, nelle quali il Giudice prescindendo dal prendere cognizione di causa sulla questione che divise le parti, solo si limita ad apporre la sua firma alla dichiarazione che spontaneamente, e senza citazione alcuna viene fatta innanzi ad esso da una parte all'altra, e così dal debitore a pro del creditore per sicurezza dell'assunta obbligazione, o per l'accertamento del contratto debito; ed in siffatti casi il Giudice può autorizzare con suo decreto od ordinanza la dichiarazione degli intervenienti, senza essere consapevole delle ragioni del richiedente, senza esaminare li suoi titoli, senza esigere giustificazione della causale del debito.

» Il Giudice può pronunciare la condanna del debitore al pagamento di un allegato debito, od alla rimessione di una data cosa, ed anche a tempo determinato perchè gli viene così asserto dal creditore, e così si consente dal debitore; in tali atti non v'è attore nè convenuto, perchè non v' esiste contestazione fra le parti, ma tutte si trovano fra loro d' accordo.

» Siffatte ordinanze ove contengano una qualche dichiarazione di eseguire una data opera, un dato contratto, potrebbero intanto essere mandate ad esecuzione insino a che vi continuasse il consenso delle parti, ma del rimanente se tali ordinanze contenessero obbligazioni che esigessero instromento, qualora uno degli inservienti vi contraddicesse, desse si renderebbero ineseguibili, dacchè la forza ed efficacia delle medesime interamente dipende dal consenso delle parti, e dalla continuazione di esso.

» Le ordinanze di consenso senza preliminare cognizione di causa sono costantemente considerate quali

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

semplici scritture private quanto al loro effetto, e non possono esse produrre ipoteca, come resta dalla giurisprudenza delle decisioni sanzionato in conformità del voto dell' Avv.° Generale, ed in ispecie colla sentenza senatoria 27 aprile 1827 nella causa Cavaglia contro Cavaglia, ed in altra del 2 giugno 1826 nel concorso Vincenti.

» Ed analogo a questa massima si è il disposto della legge del Codice civile agli art. 2123, 2127, ed all' art. 34 del Codice di Procedura, e medesimamente il prescritto dall' art. 30 del Regio Editto ipotecario 16 luglio 1822 non vi è pure discordante.

» E sebbene l' art. 31 dello stesso Editto accordi alle scritture private il diritto d' ipoteca, ciò però avviene soltanto quando elleno sono verificate e riconosciute in giudicio, di modo che, affinchè l' obbligazione portata da un' ordinanza di consenso senza visione di atti, e cognizione di causa possa produrre i suoi effetti, pare che dessa dovrebbe venir verificata e confermata in altro giudicio contenzioso.

» Nè privo di fondamento crede l' Ufficio dell' Avv.° Generale codesto ragionare, imperciocchè malgrado il disposto dal § 21, tit. 8, lib. 2 delle RR. CC., il quale impone ai Segretarii di registrare le ordinanze di consenso, tuttavia quando si tratta di semplici ordinanze di consenso senza cognizione di causa, e che non hanno forma di giudizio, la loro registrazione anticamente almeno veniva bene spesso trasandata, ed il loro originale era preso e ritirato dalle parti senza alcun' altra esigenza, circostanza questa che da per se sola dee bastare a torre ogni dubbio in proposito ».

In risposta all' altro quesito ragguardante alle ordinanze di consenso contenenti contratti relativi a stabili, rimandiamo l' interrogante al vol. 4, pag. 65 del *Diario*, come pure lo rimandiamo al vol. 9 di questo stesso giornale, pag. 113, per la disamina della quistione se queste ordinanze seguite avanti un Giudice mandamentale servano a stabilire prevenzione di causa, e se si ammetta il giuramento onde riprovare le dichiarazioni fatte in occasione di tali ordinanze.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenze de' Tribunali di Prefettura — Se si possa esprimere nelle medesime che sono esse proferite a unanimità di voti — Pratica in proposito adoperata anticamente dal Senato — Perchè non sia più in uso di presente — Motivo medesimo e più stringente per vietare tale menzione nelle sentenze prefettoriali.

L' Autorità Superiore ha indiritto il dì 11 maggio 1829 la seguente missiva al signor Prefetto del Tribunale di . . . . . : » Praticavasi ne' passati tempi di esprimere talvolta nelle decisioni senatorie se la sentenza era stata proferta all' unanimità, o alla pluralità soltanto di suffragi: da alcuni anni però a questa parte si è introdotto il sistema di prescindere affatto da tale menzione per non dar luogo al pubblico d' investigare la segretezza de' voti.

» Per questo stesso motivo, ed a maggior ragione parmi meno conveniente che ciò si esprima nelle sentenze de' Tribunali di Prefettura, dove è minore il numero de' votanti di quello che lo sia in Senato: altronde essendo stabilito che la maggioranza delle voci forma ne' Tribunali Collegiali la sentenza, rimane affatto inutile lo esprimere che questa non è stata pronunziata all' unanimità, e posso diffatti accertare V. S. Ill.ma che non ho mai veduto sentenza di alcun Tribunale di Prefettura, nella quale siasi fatta questa menzione, che io inclino a credere non incontrerebbe l' approvazione del Supremo Magistrato.

» Tanto mi occorre significarle in risposta al pregiatissimo di lei foglio del 9 del corrente mese, ed ho l' onore, ecc. ecc. »

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Giudizio d'ordine — Spese relative — Giudicio di subasta — Proprietà od altro diritto — Rivendicazione — Titoli — Quali esser debbano i risultamenti de' medesimi — Titoli del proprietario attuale — Contestazione in proposito — Se abbia ad agitarsi nello stesso giudicio od in altro — R. Editto ipotecario.

Dove il giudicio d' ordine sia promosso e continuato dal debitore, ei non ha diritto di prelevare le spese fatte in riguardo al medesimo. Così decideva il Real Senato di Genova il 13 di agosto 1819 ref. D. Clavarino nel giudicio d' ordine Cesena.

Creditore il Giuseppe Degiorgis di L. 5m. verso la vedova Teresa Perona Mazel, promosse avanti il Tribunale di Torino giudicio di subastazione contro la medesima, e sopra un corpo di casa acquistato dal fu liquidatore Dionisio Mazel di lei marito con instromento del 6 di ottobre 1803 rogato Beria, di cui ella è erede, dalli Francesco e Vitale Ughetti.

Tale vendita fu autorizzata dal Tribunale, e già venne fissata l' udienza pel primo incanto.

Vi si oppose il Capitano Francesco Ughetti, sostenendo nullo il precitato instromento d' acquisto, per essere tale casa affetta a fidecommisso, e per altri motivi, ma non produsse verun titolo, che facesse fede della proprietà della casa in discorso.

Ed il Tribunale con sentenza del 25 di maggio 1829 proferita a relazione dell' Assessore G. M. Regis, reiette le opposizioni del Capitano Ughetti, ha mandato proseguirsi il giudizio di subastazione.

Fra i motivi della precitata sentenza si leggono i seguenti, cioè:

» Che nei giudizii di subastazione la proprietà, od altro diritto reale, che si pretenda rivendicare, dee giustificarsi colla produzione dei relativi titoli, come letteralmente prescrive l' art. III del R. Editto ipotecario;

» Che per l' intento del creditore, e così per l' oggetto del presente giudizio bastar dee, che dai prodotti titoli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

risulti della proprietà de' beni da subastarsi presso l'attuale possessore, come nel concreto;

» Che per parte del Capitano Ughetti non si sarebbe fatta produzione di alcun titolo atto a giustificare la pretesa proprietà della casa, di cui si tratta, nel senso del mentovato R. Editto;

» Che ogni contestazione diretta ad impugnare i titoli dell' attuale proprietario dee discutersi in altro giudizio, siccome estranea alla causa di subastazione, giacchè il deliberatario non può acquistare sopra lo stabile deliberato maggiori diritti di quelli spettanti al precedente proprietario . . . . . ».

Passaggio — Questione relativa — Piano dei siti in contesa — Ordinanza che prescrive la verificazione di tale piano — Se sia o non appellabile.

Persona autorevole ha indiritto il 24 di maggio al 1829 sig. NN. la seguente missiva: — » In risposta alla lettera di V. S. M.to Ill.re del 20 del corrente le dico, che il propostomi dubbio è già stato risolto parecchie volte da decisioni de' nostri Magistrati Supremi, e che si è pure, non è gran tempo, di bel nuovo presentato dinanzi al R. Senato nella causa d' appellazione di Maria e Francesco madre e figlio Salomone contro Antonio Nasi. Trattavasi ivi appunto di un' ordinanza emanata in un giudicio, in cui contendevasi se competesse o non un certo determinato passaggio, la quale ordinanza mandava verificarsi il piano figurativo dei siti controversi. Il Senato non dubitò, con sentenza del dì 8 febbraio 1828 proferita a relazione del signor Senatore Viglietti, di ritenere l' appellata ordinanza siccome semplice interlocutoria, la quale non recasse gravame irreparabile in definitiva, e così, secondo la R. legge, non appellabile.

» Questa decisione dee servir di norma a V. S. pel caso, di che mi parla nel precitato di lei foglio, al quale credendo di aver dato con quanto avanti compiuto riscontro, ho il pregio, ecc. ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Limbourg, 12 *maggio* 1829. Comparvero dinanzi alla nostra Corte d'Assisie Giacomo Luigi Cremens, ed Anna Caterina Martens vedova di Lambert Houben, accusati d'avere, di complicità tra di loro, propinato il veleno al suddetto Houben, avendo posto una quantità di arsenico nella zuppa, della quale dovea cibarsi, siccome si cibò il medesimo, e che fu causa immediata della di lui morte. Le udienze delli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del corrente maggio furono dalla Corte consecrate nella disamina di questo grave processo. I difensori hanno contestato la validità delle relazioni dei Dottori Borman e Kribs, perchè le operazioni chimiche non avessero avuto luogo in presenza di un magistrato a ciò delegato, e perchè in fine d'ogni seduta non si fossero apposti i suggelli nelle forme consuete sulle materie, che doveano essere il soggetto dell'analisi. Cremens fu dichiarato reo del delitto imputatogli, e condannato alla pena capitale, e la moglie Martens-Houben fu dichiarata non convinta, e tosto rilasciata dal carcere, in cui trovavasi ditenuta. Il detto Cremens ha udita la sua sentenza con molta calma e rassegnazione. Si è tuttavia protestato di volersi provvedere dinanzi alla Cassazione.

Pisa, 14 *maggio* 1829. La nostra Ruota ha deciso nella causa Giovannini, Ferrari e Bianchi, che il prete, il quale è stato provvisto d'una chiesa parrocchiale, può validamente obbligare ed ipotecare quei beni, che formarono il suo patrimonio ecclesiastico, costituito fintantochè non fosse stato convenientemente provvisto.

Parigi, 24 *maggio* 1829. Nella causa del sig. di Lignerolles contro il signor Conte Pozzo di Borgo, la nostra Corte Reale ha deciso, che un imbasciatore straniero non può essere nominato sequestratario giudiziario. La sentenza che stabilisce questa massima è del 19 di questo mese, e contiene il seguente riflesso, cioè « che la situazione politica di un imbasciatore, e l'inviolabilità

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

della dimora, in cui risiede, non consentono che gli venga imposto il carico di sequestratario giudiziario ».

— Il Tribunale della Senna avea deciso che i distillatori erano tenuti di pagare un diritto per quel liquore che nel lavoro della fabbricazione perdevasi coll' evaporazione: e la Corte di Cassazione ha ammesso nell' udienza dello stesso giorno 19 corrente il ricorso contro tale decisione.

Montmorency, 20 *maggio* 1829. L' irreligione conduce l' uomo ad eccessi fatali; il suicidio è pur quasi sempre una sequela della mancanza di principii e di massime religiose. Un tristissimo esempio di questa verità lo abbiamo nel suicidio, che ebbe luogo il 28 del passato mese nella persona di un giovine di 22 anni, il quale si tolse di vita per non aver potuto dar la mano di sposo ad una donzella ch' egli amava da gran tempo perdutamente. Prima di morire scrisse una canzone, di cui ecco una strofa:

Lorsqu'un cœur s'engage,
Tout lui paraît beau:
Et comme le vaisseau
Il court au naufrage.
Ah! que les amours
Ont peu de beaux jours!

Si potrebbe aggiungere, che *breves etiam dies impiorum*, *aut si multi tristes*, e che *non est pax*, *non est laetitia nisi in iusto*.

Chartres, 22 *maggio* 1829. Il nostro Tribunale di Commercio ha deciso, che una persona non commerciante venditrice di merci non pagate dal compratore, caduto in fallimento, non ha il diritto di privilegio sopra il prezzo delle stesse merci, in conformità dell' art. 2102, num. 4 del Codice Civile.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 30 *maggio* 1829. S. M. con sua R. Provvisione del 5 del corrente ha nominato a Misuratori i seguenti soggetti: Francesco Capsoni residente nel luogo di Rea (Voghera) a vita; Gio. Filippo Fenocchio residente in Saluggia, per anni 9; Giuseppe Mossi, residente in Moncucco, anche per anni 9.

— Con R. Patenti del 28 di aprile state pubblicate il 24 del corrente si sono aboliti i Comuni di Pietre-Gemelle, Campertognetto e Scopelnuovo appartenenti alla provincia di Valsesia, e sonosi riuniti ai respettivi Capi-Luoghi, da cui già dipendevano, rimanendo per tal modo ridotti nello stesso stato di circoscrizione territoriale, in cui trovavansi prima del cessato Governo.

— L' Eccell.ma R. Camera de' Conti con suo Manifesto del 18, stato pubblicato il 24 dell' andante, ha fatto note alcune Sovrane disposizioni a rettificazione dell' art. 56 del Regolamento per la posta de' cavalli, approvato con R. Patenti del 28 del passato novembre.

— Con circolare della Generale Azienda di Finanze del 21 del corrente è stato trasmesso ai signori Contabili dell' Insinuazione e Demanio il decreto Camerale del dì 11 dello stesso mese ragguardante all' assestamento definitivo della contabilità demaniale per l'anno 1827.

Ci viene annunciato con lettera del 28 del mese corrente, essere testè mancato a' viventi nell' ancor verde età d' anni 41 l' Avvocato Gio. Pietro Boggetti, Giudice del Mandamento di Barbania, compianto da un' intiera popolazione, cui egli da lungo tempo amministrava la giustizia.

Errata. Nel foglio N.° 21, pag. 348, *nella nota*, linea 2.ª, si è stampato = *sembra essere dubbio* = vuol essere corretto = *sembra essere* debbio.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 24

TORINO
6 giugno 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

TORINO
PERIODICI
FRANCHI

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Mutuo — Usura — Atto pubblico — Prova testimoniale.

I capitoli dedotti per provare che non fu dal creditore sborsata al debitore l' intera somma risultante dall' istromento di mutuo, e che le specie mutuate si ragguagliarono ad un valore eccedente il comune, non sono ammessibili.

Nol sono parimenti quelli diretti a stabilire, che il mutuante ritenne una parte della somma per conseguire un' usura eccessiva, quando nell' instromento si narra, che la somma intera venne sborsata dal creditore, e ritirata dal debitore alla vista e presenza del Notaio e testimonii.

Giuseppe Gagliardi con istromento del 25 aprile 1814 rog.° Locarni diede a mutuo a Carlo Magrassi 3450 franchi restituibili fra un anno senza interessi pendente questo termine, colla penale del doppio per danni in caso di non fatta restituzione nel modo pattuito.

Si legge in quell' istromento che li franchi 3450 *ont été à l'instant payés en numéraire et en bonnes espèces* d'or et d'argent *effectives par ledit sieur prêteur Gagliardi, numérées et déboursées par celui-ci, prises,*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vérifiées et empochées à vue de nous Notaire et témoins par ledit emprunteur Magrassi.

Deceduto il creditore Gagliardi senza aver nulla conseguito dal Magrassi, le tre figlie, ed eredi di lui, Maria, Rosa e Lucia, seco loro giunta la vedova loro madre come usufruttuaria per testamento del rispettivo padre e marito in data 2 luglio 1818, evocarono il Magrassi in maggio 1819 nanti il Giudice Prefetto di Tortona, e lo chiesero condannato al pagamento dell' anzidetta somma cogl' interessi dall' indebita mora.

Magrassi contestò di dovere gl' interessi richiesti pel tempo decorso posteriormente all' anno di mora accordatogli nell' istromento, dicendo non essere seguita a tale riguardo veruna convenzione coll'autore delle attrici.

E rispetto al proposto credito di capitale, disse, che il Gagliardi, traendo partito dalle critiche sue circostanze, avesselo obbligato ad acconsentire un' usura riprovata dalle leggi, ritenendo dapprima sulla somma di franchi 3m. un interesse dell' 8 per 100, e quindi aggiungendo al capitale or detto l' interesse del 15 per 100 per l' anno di mora coll' istromento di mutuo concedutogli.

Soggiunse ancora, che era stato obbligato a ricevere le specie mutuategli ad un valore alterato, calcolandosi il luigi d' oro in ragione di fr. 25, e gli scudi di Francia da 5 franchi in ragione di fr. 5 e 25 cent., talchè egli fosse risultato debitore di somma eccedente d' assai quella ricevuta.

Interpellò le Attrici sulla verità di tali circostanze sotto le consuete pene, e riserve: e conchiuse circoscriversi quell' istromento, e provvedersi in seguito come di ragione e giustizia.

Rimase sospeso il giudizio insino al maggio del 1827, epoca in cui per la sopraggiunta mutazione dell' ordine giudiciario ripigliarono le Gagliardi le loro istanze presso il R. Tribunale di Prefettura di quella stessa Città, e rinnovando le precedenti loro conclusioni dissero che quanto ai dimandati interessi pel tempo successivo alla mora stipulata non potesse nascer dubbio a termini dell' istromento, il quale escludeva l' obbligo di pagarli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

pendente l' anno di mora, ed includeva perciò il dovere di pagarli appena scaduto l' anno senza essersi restituito il capitale.

Opposero d' inammessibilità alle interpellanze loro dedotte, ed alle riserve del Magrassi, per ostarvi massime le leggi vigenti all' epoca del contratto, soggiungendo essersi il tutto immaginato da lui nella circostanza, che più non fosse il loro autore.

Si fu dietro queste risposte delle Attrici, che il Magrassi dedusse capitoli per provare in sostanza, che sebbene sembrasse dall' istromento rogato Locarni aver egli ricevuti a mutuo li franchi 3450, in realtà non ne avesse avuti che 2760; che le specie d' oro e d' argento mutuategli fossersi ragguagliate come sovra; che avuto anche riguardo alle ritenzioni sulla somma capitale fattesi dal Gagliardi, avesse questi lucrato un interesse del 24 per 100; che lui Magrassi avesse a tanta enormità prestato il suo consentimento per l' urgenza delle circostanze in cui si trovava; che infine il Gagliardi fosse stato solito a prestar denaro ad eccessivi interessi, ed anche palliando le sue usure con altri contratti.

Disse non ostare all' ammessione de' capitoli dedotti il disposto dal cessato codice (art. 1341), perchè si trattasse di stabilire con essi il dolo e la frode praticata dal Gagliardi per riscuotere interessi pecuniarii dalle leggi non meno, che dal buon costume dannati.

Portata la causa a decisione di quel R. Tribunale, con sentenza del 29 aprile 1828 fatto riflesso, che il dolo e l' usura possono provarsi con esami di testimonii anche contro un atto autentico; che se l'art. 1341 del cessato codice volle guarentire la forza degli atti pubblici, non ha perciò inteso di somministrare un titolo alla mala fede; che i capitoli del Magrassi mirassero nel loro complesso a provare appunto l' eccessiva usura dal Gagliardi praticata in quel suo contratto, ed a giustificare la frode intervenutavi per eludere il rigor della legge; che fosse tuttavia in facoltà del Giudice lo apprezzare in definitiva la rilevanza o non dei fatti capitolati, e delle prove seguite: dichiarò doversi ammettere, come ammise *prima d' ogni cosa* alla prova

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

i capitoli dal Magrassi dedotti, *salva la loro irrilevanza in definitiva di causa.*

Denunziarono le Gagliardi una tale sentenza al Supremo Magistrato, e dicendola gravatoria ne chiesero la riparazione.

Si svilupparono nell' interesse delle appellanti i motivi accennati negli atti di primo giudicio: e si disse essere ben altra cosa il dedurre capitoli per provare il dolo e la frode per cui taluno fosse stato pregiudicato; ed il voler provare per testimonii contro il contenuto in un pubblico atto, ossia impugnare le dichiarazioni fatte in esso dal Notaio recipiente.

Si potesse far quello, sebbene si sovvertissero i risultamenti di un atto pubblico, senza del che mai non sarebbe riuscito di smascherare la frode, ed il dolo.

Non si potesse il secondo senza accusar di falso il Notaio, le cui dichiarazioni risguardanti a fatti che diconsi passati alla sua presenza, hanno la legale presunzione di verità.

Dal canto del Magrassi si eccepì non essere ricevibile l'appello, sì perchè la sentenza contenesse l' espressione *prima di ogni cosa*, sì perchè vi si fosse apposta la riserva di conoscere in definitiva *della rilevanza o non dei capitoli*, locchè secondo la giurisprudenza de' Supremi Magistrati stabilisse una sentenza soltanto preparatoria e non inferente gravame irreparabile in definitiva: intorno al che instò per la delazione degli atti all' Ufficio del signor Avvocato Generale.

In merito poi disse il Magrassi quella sentenza giuridica, e consentanea precisamente colla legge in vigore al tempo del contratto, dietro la quale l' usura, e la simulazione potessero stabilirsi anche col giuramento. Conchiuse quindi dichiararsi in via principale non ammessibile l' appello, ed in ogni caso confermarsi la sentenza appellata.

Il Reale Senato con sua sentenza 7 marzo 1829 a relazione del sig. Senatore Quigini Puliga ha dichiarato bene appellato dalle Gagliardi dalla sentenza del Regio

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Tribunale di Tortona, e male con essa giudicato: ed in sua riparazione tenuto il Magrassi al pagamento delle proposte lire 3450 cogl'interessi dal giorno della giudiciale domanda; spese compensate.

Triplo contratto — Usura — Società in commandita.

Riportiamo una lettera di un nostro Associato della Savoia del 2 di giugno 1829, la quale comprende materia importantissima, coerente allo scopo del *Diario*, che non può non essere gradita ai cortesi lettori del nostro giornale; Eccola:

» Monsieur;

Il y a quelque temps qu'une faillite qui malheureusement a fait trop de victimes dans la ville de Chambéry, a donné lieu à des discussions compliquées portées devant une Délégation nommée par S. M. par Lettres-Patentes du 21 septembre 1824. Des questions d'intérêts y ont été agitées, et leur décision est d'autant plus importante que la Royale Délégation a bien voulu motiver la plus part des jugements qu'elle a prononcés dans cette cause. En en rendant compte dans votre journal, vous aurez la satisfaction de reproduire la pensée textuelle des Magistrats qui ont mis fin à une lutte des plus opiniâtres, et qui se rattachait aux intérêts les plus délicats.

Je me réserve de vous faire connaître ultérieurement quelques-unes de ces décisions. Voici la sentence que ladite Royale Délégation a rendu le 2 octobre 1826.

Pour en apprécier l'objet, il est nécessaire de savoir que le sieur B. négociant à Chambéry jouissait dans cette ville d'une confiance et d'un crédit illimité; les fonds de plusieurs capitalistes semblaient à l'envi vouloir seconder son industrie, et les prêteurs les plus craintifs pensaient trouver toute sécurité en déposant leur argent entre ses mains. Parmi ces nombreux créanciers du sieur B. il s'en trouvait qui croyant échapper aux prohibitions religieuses sur le prêt à intérêts, avaient

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

immaginé de renouveller les subtilités du triple contrat: voici quelle était la forme de la plus part des nombreux billets et reconnaissances passés entre eux et le sieur B.

» Je soussigné J. B. négociant domicilié à Chambéry, associe à mon commerce les sœurs R. et F. D., à concurrence de la somme de 2200 liv. qu'elles m'ont présentement comptées en écus de Savoye par moi verifiée et retirée. Et il est convenu;

» 1.° Que la Société restera exclusivement sous ma gestion et raison de commerce, et que lesdites sœurs D. devront s'en rapporter entièrement aux opérations que je ferai pour cela.

» 2.° Que je m'engage à ne point porter dans le compte de société aucun prix de mon industrie personnelle.

» 3.° Qu'en correspectif de l'emploi gratuit de cette industrie il me sera facultatif de m'eximer de la reddition de compte en payant à l'expiration de chaque année auxdites sœurs D. la somme de 121 livr. à laquelle leur part de profit a été évaluée entre nous et dont elles devront se contenter.

» 4.° Qu'il nous est réciproquement facultatif de résoudre la présente société moyennant un avertissement d'un mois par avance.

» La présente convention faite à double à Chambéry le . . . . . signée par l'emprunteur J. B. et par les sœurs R. et F. D. ».

Au moment de la faillite dudit sieur B., il se présenta donc la question de savoir, si les personnes engagées en état de société par ces billets étaient de simples associés qui devaient ainsi perdre leur mise de fonds, par suite de la déconfiture dudit sieur B., ou si, au contraire (ainsi qu'elles prétendaient) elles devaient figurer au rang des créanciers chirographaires. Telle est la contestation qui, après de longs débats, a été résolue par l'arrêt qui suit, rendu

Entre les porteurs des susdites reconnaissances en nombre de vingt-un comme demandeurs, et les Syndic et Vice-Syndic à la discussion introduite sur les biens

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

du failli J. B. et encore le curateur aux créanciers incertains et absens.

La Royale Délégation, établie par lettres patentes de S. M. du 21 septembre 1824, ouï le rapport et les Procureurs des parties, et vu les conclusions de l'Avocat Fiscal Général du 2 août dernier;

Attendu que les billets produits par les demandeurs présentent tous les caractères d'une société en commandite;

Attendu que cette espèce de société avouée par le droit commun est également admise soit dans l'usage du commerce, attesté par l'art. 1.er du tarif annexé à l'édit du 23 juillet 1822 (concernant l'exercice du Notariat), soit d'après nos lois statutaires (§ 2 du liv. 2, tit. 16, chap. 5 des RR. CC.), soit d'après les lois françaises *1;

Attendu que la forme prescrite par lesdites lois a été respectivement suivie, tant en ce qui concerne les billets rédigés avant 1815, que par rapport à ceux passés postérieurement, les dispositions des §§ 1.er et 3.me du liv. 2, tit. 16, chap. 5 des Royales Constitutions n'étant pas aucunement applicables à ce dernier billet, ainsi qu'il en résulte du contexte même dudit § 3.me *in fine*, comme aussi du paragraphe qui le précède *2;

Attendu, au surplus, que l'intérêt général du commerce, tout aussi bien que la nature même de ces sortes de sociétés tendent à les affranchir de la publicité requise dans les autres sociétés commerciales;

Attendu que la société dont il s'agit ne peut, dans tous les cas, être confondue avec le triple contrat, puis-

---

*1 *Parmi les titres de demande produits, il y en avait de ceux qui portaient une date antérieure à la restauration.*

*2 *Tous lesdits billets étaient faits à double, mais tous ne portaient pas la signature de deux témoins, au contraire il n'y en avait qu'un, dans lequel on eût observé cette formalité, quoique la plus part eussent une date postérieure au 1815.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

qu'elle est dénuée d'un des principaux caractères de ce contrat, dont l'objet est essentiellement d'assurer le capital contre tout événement et toute chance commerciale, de le mettre au péril et risque d'un des sociétaires, et de ramener ainsi indirectement la société à la nature du prêt;

Mais que dans l'espèce on ne trouve rien de semblable; le remboursement du capital n'étant convenu que pour le cas de la résolution de la société, et par une suite naturelle de l'obligation de celui qui se chargeait d'une somme, qui n'était que temporairement confiée à son industrie; qu'ainsi la décision du Sénat de Piémont du 30 septembre 1669 citée par les demandeurs est sans application à la cause, puisqu'elle n'a été rendue que pour établir la légitimité du triple contrat, dans le seul rapport des contractans;

Attendu, d'autre part, que la stipulation par laquelle les demandeurs ont converti leur portion de bénéfice présumé dans la société en une sorte d'abonnement à une somme annuelle, fixe et déterminée, constitue un contrat aléatoire, qui, quoique joint au contrat de société, n'en altère point l'essence, et n'empêche surtout point que le capital mis en fonds ne reste au péril et risque du propriétaire qui en a fait l'apport;

Attendu, d'ailleurs, que la fixation du profit annuel excédant pour la plupart des créanciers le taux légal de l'intérêt pour prêt, il en résulte toujours mieux la preuve que les demandeurs ont entendu contracter une société et non un prêt, autrement il faudrait admettre de leur part une simulation, et une fraude qui ne pourrait leur profiter;

Attendu qu'en cet état, et s'il n'y eût point eu de faillite, J. B. n'aurait pas pu s'eximer du payement des annuités convenues, sous prétexte d'usure, ou de nullité des billets, puisque la forme dans laquelle ces billets se trouvent conçus, les personnes en faveur desquelles ils ont été passés, et les conventions qui s'y trouvent contenues, auraient suffisamment fondé les réclamations des porteurs contre lui, qu'ainsi il serait injuste de statuer, dans le cas de chance défavorable,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

autrement qu'on ne l'aurait fait dans le cas de chance avantageux ;

Attendu que bien que quatorze des billets souscrits depuis 1815 n'aient été signés que par J. B., cette circonstance ne peut en altérer la nature, vu qu'il a toujours été facultatif aux porteurs de les revêtir à leur gré de leur signature, et que d'ailleurs ils ont suffisamment manifesté leur adhésion à une société, puisque, du moment où ils ont pu apprécier les stipulations de leurs titres, ils ne se les sont pas moins retenus, sans faire aucune réclamation à ce sujet, que plusieurs les ont même exécutés en partie, et que tous les ont produits comme constituant le fondement de leur demande ;

» Attendu, au surplus, qu'à l'exception de N. N. N., aucun des demandeurs ne s'est acheminé à déduire des faits de dol de la part du failli J. B., et qu'en ce qui concerne les faits déduits par les susdits trois créanciers, ils sont loin d'établir le dol dont il s'agit, que même il serait exclu relativement à l'un de ces derniers par l'exécution postérieure de son titre, et qu'ainsi les faits sont inadmissibles sous tous les rapports ;

» Attendu que, quoique les sommes annotées dans le livre du failli J. B. intitulé *Journal de caisse*, y soient indiquées comme reçues *pour prêts*, on ne peut en conclure que le titre des demandeurs ait changé de nature par un fait particulier audit failli ou à l'un de ses commis ; qu'au reste une simple annotation faite sur des livres irrégulièrement tenus n'a jamais été capable de changer la qualité d'une obligation contenue dans un acte rédigé suivant les formes voulues par les lois ;

» Attendu que l'énonciation d'intérêts échus au lieu de *part de bénéfice* que l'on remarque dans un petit nombre de reçus, est insignifiante, parceque la perception même des sommes reçues par les demandeurs équivalant à la part fixée du bénéfice, et excédant, sauf une seule, le taux légal des intérêts, prouve toujours mieux l'exécution volontaire du titre de société, qui,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

d'ailleurs, est littéralement prouvé par la plupart des reçus où l'on fait mention expresse de *profit*, *bénéfice*, ou *annuités échues ;*

» Attendu, au surplus, que les demandeurs en leur qualité ne peuvent être tenus au-delà de leur mise de fonds, c'est-à-dire du capital restant dû, et que les remboursemens qui leur ont été faits, ainsi que les annuités perçues pour leur part de profit l'ont été de bonne foi et en exécution des traités faits;

» Attendu, enfin, quant à D.lle P., qu'elle ne pourrait être restituée contre le contrat par elle stipulé avec le failli qu'en établissant d'abord sa minorité à l'époque dudit contrat, et en justifiant qu'elle était en temps utile pour demander à être restituée ;

» Par ces motifs, sans s'arrêter aux faits soutenus par ....., ni aux plus amples conclusions * des Syndics, a déclaré et déclare les demandeurs n'avoir droit comme associés commanditaires d'être alloués à raison des sommes par eux réclamées en vertu des titres de commandite produits au procès, que sur ce qui restera de l'actif de la faillite après le payement de tous les créanciers ;

» Et en ce qui concerne D.lle P., ordonne, avant qu'autrement rendre droit, qu'elle justifiera de l'époque de sa naissance, ainsi et comme elle avisera, sans dépens du chef décidé, les autres en définitive réservés.

» Fait à Chambéry, en délégation, le 2 octobre 1826. Signé par les Seig.rs Sénateurs Avet, Gavet, Juge du Consulat, et Cravosio, rapporteur ».

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, ...

Chambéry, le 2 juin 1829.

M....., un des abonnés au *Diario.*

---

* *Elles tendaient à faire considérer les demandeurs comme véritables associés, à les faire concourir dans le passif de la faillite, et à les faire déclarer tenus à verser dans la masse le montant des annuités perçues depuis la date de leurs billets.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

MATERIE DIVERSE.

Intrapresa commerciale — Nome proprio — Guarentigia — Quota di utili — Società in partecipazione — Competenza — Arbitri.

Nella causa Muston e Vertù il R. Senato di Genova con sentenza del 14 di luglio 1827 ref. D. Buraggi, ha stabilito la massima seguente, la quale risponde ad un quesito stato proposto da un associato:

» Allorchè un commerciante intraprende nel proprio nome la vendita d' alcune merci, che gli sono concesse a credito dai fabbricanti, verso de' quali gli presta guarentigia del pagamento un terzo, a cui per compenso del risico egli consegna col di lui consenso una determinata porzione degli utili da ricavarsi da siffatta vendita, non è questa innanzi del terzo medesimo una vera società in partecipazione, e le questioni che potessero perciò insorgere fra di loro non debbono essere sottoposte agli arbitri ».

Persone privilegiate — Beni alle medesime appartenenti — Vendita loro senza la solennità degl' incanti — Facoltà di concedere tale vendita. — Senato — Tribunali di Prefettura.

L' Autorità Superiore ebbe a scrivere la lettera seguente al signor Avvocato Fiscale di . . . . . .

La facoltà di permettere le vendite de' beni spettanti alle persone privilegiate senza la solennità degl' incanti essendo dal § 15, tit. 11, lib. 5 delle RR. CC. soltanto conferita al Real Senato, non può appartenere ai Tribunali di Prefettura, i quali debbono bensì a

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

termini dell'art. 19 del R. Editto 27 settembre 1822 provvedere per le alienazioni de' beni suddetti, ma non possono scostarsi ne' loro provvedimenti a questo riguardo dalle forme dalla legge prescritte, nè far uso di una straordinaria facoltà attribuita soltanto al Supremo Magistrato, nello stesso modo che non ne potevano precedentemente usare li Tribunali subalterni.

In conformità di questo principio ha sempre il R. Senato anche dopo la nuova organizzazione giudiziaria stabilita col precitato R. Editto proseguito, esclusivamente ai Tribunali di Prefettura, a concedere all'occorrenza de' casi la suddetta permissione.

Lusingandomi con questo riscontro di aver soddisfatto al quesito da V. S. Ill.ma propostomi col di lei foglio del 14 del corrente, mi pregio di rassegnarmi con distinta stima.

Manifesto Senatorio del 17 di marzo 1829 — Causidico approvato — Se sia a questo applicabile l' eccezione, di cui in esso Manifesto — Norme relative.

L' Autorità superiore ha indiritto al signor Giudice di . . . . . la lettera seguente: » Per parte del signor Giuseppe G. . . . di codesto luogo mi venne presentato un ricorso nel quale narrando essere stato sin dal 17 gennaio 1824 approvato dal Tribunale di Prefettura d' Ivrea per l' esercizio della professione di Procuratore; di avere finquì atteso lodevolmente a tale esercizio presso codesta Giudicatura; d' incontrar ora delle difficoltà a proseguire nel medesimo stante il disposto dal Manifesto Senatorio del 17 marzo p. p., chiederebbe in vista sì della sua qualità di Causidico approvato, che dallo scarso numero de' Notai esistente in Castellamonte, provvedersi, perchè gli sia fatta facoltà di continuare a farla avanti il Tribunale di V. S. Ill.ma da Procuratore, come per lo passato.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Scorgendo da un certificato ch' ella ha rilasciato il 16 del corrente mese al predetto signor G. . . . e da questo unito al ricorso sovra tenorizzato che furono pure per questo stesso oggetto fatte delle instanze a V. S. Ill.ma, stimo opportuno di osservarle per di lei norma, che la qualità di Causidico approvato di cui è il signor G. . . . rivestito non può bastare a fargli applicare la eccezione nel Manifesto Senatorio contenuta a favore de' Causidici, perchè questa è letteralmente ristretta alli Causidici Collegiati, e loro Sostituiti.

Siccome però il Manifesto lascia alli signori Giudici la facoltà di ammettere quali Procuratori speciali gli amici, o confidenti delle Parti, semprechè non si tratti di persone che disonorino il patrocinio per la mala fede con cui lo esercitano, così penserei che concorrendo nel signor G. . . . le buone qualità apparenti dal predetto suo certificato ella possa ammetterlo ad esercitar l' uffizio di Procuratore speciale ogni qual volta non reputi opportuno di prescrivere alle Parti di comparire personalmente, senza peraltro far luogo a favore del medesimo alla ripetizione di verun onorario neppure verso gli stessi mandanti, giusta quanto prescrive il citato Manifesto.

Godo di questa circostanza per raffermarmi coi sensi di distinta stima ecc. ».

Giudicio di subasta — Beni subastandi — Tributo prediale — Fede di catastro — Quesito relativo, e sua soluzione.

Dovendo un creditore instituire giudicio di subastazione sopra una casa già propria del suo debitore, passata in mano di terzi, procurò di uniformarsi a quanto trovasi prescritto dall' art. 99 del Regio Editto ipotecario.

Fra le condizioni ivi espresse havvi pur quella, che la fede di cadastro indicante la natura, quantità, numero e situazione de' beni subastandi, debba comprendere *l' ammontare del tributo prediale*, cui vanno soggetti.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ma nel nostro caso il Catastraro comunale, nello spedire quel certificato, dichiarò che la casa, di cui si tratta, non è mai stata soggetta a verun tributo prediale.

Nella circostanza adunque, in cui s'agisce di adempire una condizione essenziale, testualmente dalla legge prescritta, come potrà il creditore riempire lo scopo della legge, se questa condizione non si può desumere dall' unica fonte indicata dal Sovrano Legislatore?

Questo inconveniente interessando tutti egualmente, per la circostanza che potrebbe ripetersi in altri casi, sembra degno d' esser fatto noto nel *Diario*, con additare i mezzi che potrebbero per avventura porvi un sicuro riparo; e di ciò si richiede il Compilatore.

Risp. Nessuno si può costringere all' impossibile (Fab. Cod. lib. 6, tit. 5, def. 2, n.° 4 *in allegat.*), quindi il creditore trovandosi nell' impossibilità di avere nella fede di catastro l' indicazione del tributo prediale, dovrà supplirvi colla dichiarazione del Segretario catastraro comprovante che lo stabile non è mai stato soggetto a verun tributo prediale, e farà nello stesso tempo un' offerta secondo quel valore che crederà equo e giusto, venendo poi il vero prezzo determinato da ciò che sarà per vendersi all' asta pubblica, ben sapendosi, che la cosa vale quando vender si può; arg. L. 63 princ. ff. *ad legem Falcidiam.*

Il Codice di processura francese prescriveva all' art. 675 che il verbale di esecuzione sugli stabili contenesse l' estratto della matrice del ruolo delle contribuzioni prediali per tutti gli articoli sequestrati: si presentò il caso di un' esecuzione di stabili situati in territorio che non eravi la matrice de' ruoli dei tributi; il debitore oppose di nullità al procedimento di subasta, ma la Corte d' Appello di Torino, con sua sentenza del 6 dicembre 1809, non ravvisò sussisterne tale motivo di nullità per la considerazione « que les énoncia-» tions consignées en le procès-verbal de saisie, dont est » cas, qui sont les seules possibles en l'état des choses

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» et eu égard aux circonstances locales, sont d'ailleurs » plus que suffisantes à remplir le vœu de la loi, et » *remplacent l'insertion matérielle de l'extrait de la* » *matrice des rôles dans les pays où il n'y en a pas* ». Causa Masera contro Gallina (Racc. Tor. V. 10, pag. 351).

NOTIZIE MISCELLANEE.

Madrid, 20 *maggio* 1829. Il Re nostro Signore con suo decreto dato in Aranjuez il 26 dello scorso mese si è degnato di nominare una commissione composta di persone legali incaricata della formazione di un nuovo codice criminale.

Bourges, 25 *maggio* 1829. Il nostro consiglio di guerra ha deciso, che il semplice *ritardatario* dee considerarsi e punirsi come disertore, e giusta tale massima ha condannato ai pubblici lavori Gio. Laberthe, soldato della classe del 1827.

Parigi, 27 *maggio* 1829. Nell' udienza di ieri, il Tribunale di prima instanza ha deciso, in conformità di conclusioni dell' Avvocato del Re, che il testamento del sig. Duplessis, al quale opponevasi il vizio di nullità per essere stato condito da un idrofobo, era valido e sussistente.

— Il Tribunale di commercio nella stessa udienza di ieri ha dichiarato in istato di fallimento i seguenti negozianti: Daloz, Belny, Douay, Poret, Cahours, Diez e Bordin.

Torino, 6 *giugno* 1829. Con notificanza del 30 del passato mese la R. Commissione Superiore di Liquidazione ha fatto pubblico il 3.° elenco di creditori verso le Amministrazioni del cessato Regno d'Italia, i crediti de' quali sono stati liquidati.

— L' Azienda Generale delle R. Finanze con circolare del 20 dello scorso maggio indiritta ai signori Intendenti Provinciali, li invita ad invigilare intorno ad alcuni abusi dei Catastrari, e segnatamente di quelli che vestono altresì la qualità di Notai, nell' operare le mutazioni di proprietà.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Si è fatta di pubblica ragione una lettera pastorale del nostro degnissimo Arcivescovo, Monsignor Colombano Chiaveroti, in data del 28 del passato mese, ragguardante all' Incoronazione dell' Imagine di Maria Vergine sotto il titolo *della Consolata*, che si venera in Torino, che debbe aver luogo il 20 del mese corrente. Questa solennissima straordinaria funzione, di cui non furono sin qui spettatori gli abitanti dell' augusta Metropoli, è annunciata in quella lettera con soavi parole spiranti quell' evangelica e commovente unzione sublime nella sua semplicità, che tutta è propria del nostro venerando Pastore. Questa lettera è stampata *in extensum* nel n.° 18 della nota *Collezione Celerifera delle Leggi*, oggi pubblicato.

VARIETA'. — *Notizie bibliografiche intorno a due nuove edizioni, che debbono farsi in Vienna ed in Napoli.*

Da alcuni riscontri, che ci sono testè pervenuti, si ristamperà fra breve in Vienna l' opera seguente: *Pauli Iosephi de Ruggier Opuscula iuris Ecclesiastici varii argumenti sparsim antea, nunc collectim edita et recusa.* Questa raccolta comprende parecchie erudite dissertazioni. L' Autore, quantunque non Italiano, si dimostra per tutto invariabilmente conforme ai principii de' nostri Canonisti e Teologi. Parlando della tradizione asserisce, che la Vulgata è talmente la regola della dottrina, che qualunque codice ebreo o greco che ne diversifica vuol essere considerato siccome corrotto.

L' altro libro, che sta per venir fuori in Napoli con giunte, si è un *Trattato delle leggi dell' onore di Massimiliano Murena*, autore dei *Doveri dei Giudici*, e di molte altre pregiate scritture. Il trattato del Murena è breve, perchè » brevi sono le idee del vero in qualsisia materia: parlar di esse con molta diceria non è insegnarle e dimostrarle, ma nasconderle o falsificarle ».

TORINO. STAMPERIA FAVALE.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 25 TORINO 13 giugno 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Testamento olografo — Nota testamentaria — Art. 895, e 970 del Codice civile Francese — Appellazione — Termine per appellare — Intimazione di sentenza agli eredi della parte ancor pupilli — RR. CC. lib. 3, tit. 23, § 17 — Presentazione di questa per comparsa in contraddittorio del curatore alle liti deputato ai pupilli medesimi.

Una disposizione d' ultima volontà estesa qual nota testamentaria, in seguito a riserva contenuta in precedente testamento, benchè contraria ai termini della riserva stessa, produsse sotto il codice francese il suo pieno effetto quale testamento olografo trovandosi nella forma prescritta per tal sorta di testamenti.

Essendo morto uno dei litiganti dopo l' assegnazione della causa a sentenza, e prima della prolazione di questa, l' intimazione a farsene agli eredi per la decorrenza del termine per l' appellazione, dee contenere l' effettiva significazione della sentenza medesima, non bastando un semplice cenno di essa nei supplicati an-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nessi al rescritto di citazione degli eredi in pupillar età constituiti.

La presentazione di detta sentenza per comparsa in contraddittorio del curatore alle liti, che siasi deputato ai detti eredi pupilli, e contumaci, non basta per far decorrere il termine dell' appellazione, avendo lo stesso curatore eccepito non essere legittimo rappresentante li detti pupilli, ma doversi deputare ai medesimi un tutore.

Il Sacerdote Gio. Matteo Roatis con testamento del 14 gennaio 1808 rogato Savio, fra le altre disposizioni, legò a Giuseppe Maria Roatis la somma di L. 3m., riservato a favore di Gio. Matteo Felice, ed Anna Maria Briatore coniugi Roatis genitori del legatario l' usufrutto di tale legato, avendo nello stesso tempo instituito in erede universale il detto Gio. Matteo Felice Roatis padre.

Ma però nel medesimo testamento « si riservò la fa-
» coltà di poter fare altri legati, come, ed a chi gli
» sarebbe tornato a grado, ed a tale effetto volle, che
» ove dopo il decesso di esso testatore si fossero tro-
» vate delle carte scritte di sua mano, concernenti
» qualche legato, dovessero desse essere eseguite dal
» suddetto legatario, ed erede universale come se il
» loro contenuto fosse stato espresso nel testamento ».

Si devenne diffatti dallo stesso testatore ad uno scritto dell' 8 febbraio 1809, in cui disse, che essendo memore d' aver nel preceduto testamento obbligato l' erede universale d' adempire puntualmente oltre il contenuto in esso, quanto venisse a ritrovarsi dopo il decesso in nota a parte da lui sottoscritta, perciò prevalendosi di tale facoltà, voleva che dopo il suo decesso si eseguisse la seguente disposizione, e mutazione così concepita:

» Avendo in detto testamento nominato per mio
» erede legatario nella somma di L. 3m. il pronipote
» Giuseppe Maria Roatis, così per mia maggior tran-
» quillità, e per essere mio dovere, ed ultima mia vo-
» lontà, voglio che il suddetto legato passi in proprietà
» all' erede universale Gio. Matteo Felice Roatis di lui
» padre, privando perciò di tale legato il suddetto pro-
» nipote per essere questa l'intiera, ed ultima mia vo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» lontà, voglio che vaglia per ragione di codicillo ecc.,
» ed obbligo il mio erede ad adempire quest'ultima mia
» volontà, e testamentaria disposizione come parte so-
» stanziale del contenuto in detto mio testamento ».

Resosi defunto il testatore nel 1811, l' Anna Maria Roatis Sciandra, figlia ed erede del legatario Giuseppe Maria Roatis, senza far caso della revoca del legato contenuta nell' anzidetta riferita scrittura, evocò davanti il Tribunale di Prefettura di Mondovì Gioanni Matteo Felice Roatis onde ottenerlo condannato al pagamento del legato medesimo.

Il convenuto presentò una copia della nota testamentaria 8 febbraio 1809, estratta dagli archivi dell' insinuazione, da cui disse risultare della revoca del legato, quale nota essendo stata tutta scritta, datata e soscritta dal testatore come dedusse a capitoli, dovesse considerarsi qual vero testamento olografo; e con sentenza 31 marzo 1826 senza pregiudizio dei rispettivi diritti, si ammisero prima ed avanti ogni cosa li detti capitoli alla prova.

L' attrice oppose di nullità ed inefficacia a detta nota, dacchè tali note erano riprovate dal codice civile francese all' articolo 1035, sotto il regime del quale il testamento era seguito.

Dopo che gli esami de' capitoli erano seguiti, ed assegnata la causa a sentenza si rese defunto il convenuto Gioanni Matteo Felice Roatis lasciando in eredi alcuni suoi figli ancor pupilli, ma ciò non ostante, a termini del disposto della Regia legge, il Tribunale di Prefettura proseguì nel suo Ufficio, e pronunciò sentenza in data 21 maggio 1827, colla quale considerato che a tenore del codice francese non poteva riguardarsi per efficace la revoca del legato, di cui si trattava, espressa nella nota in atti presentata;

Considerato che da analoghi giudicati del Supremo Magistrato, e segnatamente da sentenza 11 gennaio 1779 ref. Gavuzio in causa Griffa contro la Compagnia di S. Paolo di questa Città, risultava essersi dichiarato inefficace una schedula testamentaria, in cui eransi revocati legati fatti in precedente testamento, a mo-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tivo che in esso, come nella specie, il testatore erasi semplicemente riservato di fare in nota separata ulteriori lasciti, ma non di variare quello, che era contenuto nel testamento, perciò fecesi a pronunciare essere insussistente la revoca del legato, e così essere inefficace la presentata nota o schedula testamentaria dell' 8 febbraio 1809.

Tale sentenza fu notificata ai rispettivi Procuratori delle parti nello stesso giorno della di lei prolazione, ma li detti pupilli eredi del Convenuto non ne ebbero contezza alcuna, quando addì 5 giugno 1827 l' attrice Roatis Sciandra evocò gli stessi pupilli innanzi il Tribunale di Prefettura di Mondovì per l' esecuzione dell' anzidetta sentenza.

Furono li medesimi citati nella forma prescritta dalle RR. CC. per riguardo dei pupilli, e minori, come da relazione del 15 giugno 1827; e l' attrice presentò nella sua prima comparsa in data del 21 stesso giugno la sentenza della di cui esecuzione si trattava.

Non essendo li ridetti pupilli comparsi, fu loro dal Tribunale, come da atto 21 agosto, deputato un curatore *ad lites*, il quale in comparsa del 7 successivo settembre di legittimazione di giudicio, oppose che dovesse l' Attrice ottenere la nomina di un tutore alli fratelli Roatis a cui egli era stato deputato in curatore.

Nominatosi diffatti il Giuseppe Ferrua a tutore dei Roatis, entrato in officio, ed informato dell' emanazione della sentenza 21 maggio 1827 ne interpose appello con atto 20 settembre dicendola nulla, e gravatoria, e lo introdusse mercè rescritto senatorio di citazione del 12 successivo ottobre.

Eccepì l' appellata nanti il R. Senato che l' interposizione d' appello era intempestiva, ed in ogni caso riguardo al merito disse, che la sentenza appellata era giusta e giuridica, e meritava la conferma del Magi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

strato. Ma il Real Senato con sentenza del 2 maggio 1829 ref. D. M. Fontana conforme a conclusioni dell' Ufficio del sig. Avv.° Generale del 6 di dicembre 1828 sottoscritte Dogliotti, reietta l' eccezione d' inappellabilità per parte della Sciandra-Roatis in atti fatta, dichiarò essersi bene appellato dai fratelli Roatis dalla sentenza del Tribunale di Mondovì del 21 maggio 1827, male colla medesima giudicato, ed in sua riparazione assolvette gli stessi fratelli Roatis dalla domanda proposta per parte dell' anzidetta Sciandra-Roatis; spese compensate.

(*In un prossimo num.° del Giornale faremo cenno dei ragionamenti di cui nelle menzionate conclusioni*).

Sentenza di varii capi — Appellazione indistinta da essa — Quando l' appellato possa servirsi dello stesso appello — Massime relative.

Con sentenza proferita dal R. Senato di Piemonte in causa del Conte Favetti contro Mino ref. D. Bolla il 28 di aprile 1829, si sono seguite le massime, che qui rapportiamo:

Allorquando l' appellazione da una sentenza che comprende diversi capi è generale ed indistinta, allora è lecito all' appellato di servirsi della stessa appellazione, se credesi gravato in qualche parte, senza che sia il medesimo tenuto ad interporlo ed introdurlo (leg. 4, cod. *de temporal. reparat. appellat.*; Fab. cod. lib. 7, tit. 27, def. 20 e 43, *in allegat.* n.° 1). Così scrisse pure uno de' nostri: » Quaeritur an appel» latione interposita more nostro atque introducta, » possit appellatus ipse contra sententiam in ea parte, » quae contra ius suum lata fuit, in indicio appella» tionis agere, et respondetur affirmative ».

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ove per altro l' appellante nell' atto medesimo d' appellazione spieghi da qual capo voglia appellare, non può l' appellato per gli altri capi della sentenza valersi di essa appellazione, ma debbe in termini precisi ed espressi appellarne; e ciò perchè *adversarii mei appellatio non potest mihi prodesse, nisi quatenus appellatum est.*

Tale dottrina fondasi sulle leggi 1.ª e 2.ª cod. *si unus ex plur. appell.*, e sulla def. 7 del cit. tit. e lib. del Fabro, da cui ricavasi, che acciò l' appellato possa far uso dell' appello interposto dall' appellante, si richiede, che la causa sia talmente connessa, che non si possa in modo alcuno provvedere sull' instanza dell' appellante senza conoscere di quella dell' appellato.

MATERIE DIVERSE.

Affrancazione — Enfiteusi — Laudemio — Errore — Citazione.

Allorquando un fondo enfiteotico è occupato per utilità pubblica, non è dovuto al diretto padrone alcun laudemio (sent. del R. Senato di Genova ref. D. Marone del 6 di marzo 1827 in causa dell' Abate Defilippi ed i minori Ferretto).

L' errore non può mai pregiudicare alla verità della cosa: così essendo stato citato un tutore nella qualità soltanto di prossimo parente del pupillo, si sostenne tuttavia la legittimità del giudicio. Questa massima, che fu seguita dal Tribunale di Torino con sentenza profferita il 2 di giugno 1829 ref. J. M. Regis, in causa di Giacinto Balbis contro Giuseppe Civallero, trovasi menzionata in conclusioni dell' Uffizio del sig. Avvocato Generale del 26 di luglio 1753, in causa Graziani contro Galvagno.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Società — Obbligazione solidaria dei socii verso i terzi — Creditori della società — Mandato espresso e tacito.

Per il fatto di un solo dei socii rimangono gli altri solidariamente obbligati verso i terzi anche nelle società non commerciali; quest'obbligazione però non è limitata se non se nelle società di commercio a riguardo però solamente del socio non nominato, la cui obbligazione è solidaria bensì, ma ristretta alla sola porzione di fondo ch'egli ha nella società.

I creditori della società non possono agire contro i socii dei socii, se questi non sono stati considerati come socii dagli altri socii.

Le speciali convenzioni e patti dei socii tra di loro non possono pregiudicare ai diritti dei terzi.

La decisione del Magistrato del Consolato 8 gennaio 1829, riferita in questo *Diario* pag. 281 del corrente vol. diede luogo ai seguenti dubbii che ci furono testè proposti:

1.° Se pel fatto di un solo dei socii rimangano gli altri obbligati verso i terzi anche nelle società non commerciali?

2.° Se essendo gli altri socii obbligati pel fatto di uno di loro, lo siano ciascuno di essi sempre, ed in modo assoluto *solidariamente?*

3.° Se in caso affermativo siano a ciò tenuti a rata del capitale messo in società, ovvero anche nei beni proprii?

4.° Finalmente quale sia la contabilità degli associati ad uno dei socii, se non sono stati dagli altri socii considerati come socii?

La risoluzione di questi dubbii dipende dall'esaminare

1.° Le massime e regole di ragione che abbiamo in tali materie presso i trattanti, che furono ricevute ed

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

adottate dai Magistrati nostri Supremi nelle molte decisioni rapportate in proposito dal Richeri nel suo codice lib. 3, tit. 32, def. 8, 10, 18, 19 e 20, e che sonosi ampiamente esposte nella celebre Decisione Senatoria 13 aprile 1682, ref. Torrini, nella causa Maranthier contro Morello, e quali vennero in parte, ed a riguardo delle società per fatto di commercio, ridotte in legge nelle Costituzioni generali al lib. 2, tit. 16, cap. 5, § 2;

2.° Le particolari convenzioni, patti e capitoli tra socii stipulati.

Quanto al 1.° dubbio la massima sta per l'affermativa, ed anche nelle società contratte non commerciali per il fatto di un solo dei socii rimangono gli altri coobbligati verso i terzi, purchè vi concorrano i seguenti tre estremi, cioè:

1.° Che chi contrasse il debito avesse un mandato o tacito, od espresso dagli altri socii;

2.° Che lo abbia contratto in nome e per causa della società;

3.° Che il creditore abbia seguita la fede di tutti i socii.

Per il primo estremo è da ritenersi, che il mandato di contrarre debiti e di prendere denari a mutuo, o cambio, se non è espresso, mai si presume, e per indurre un mandato tacito non basta qualunque scienza presunta, ma si richiede una scienza certa (Thes. lib. 3, quest. 28, num. 11). E si richiede che quel socio che fa debiti, amministri di consenso espresso, od almeno tacito, di tutti i socii, e faccia figura d'institore preposto all'esercizio della società, e per tale sia notoriamente riputato nella pubblica estimazione (Richeri in cod. lib. 3, tit. 32, def. 10 e 19).

Inoltre si richiede, che chi contrae il debito, lo faccia a nome de' socii (Faber. cod. lib. 4, tit. 27,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

def. 1; Thesaur. dec. 136, et lib. 4, quaest. 30), e per una causa sociale, cosicchè se il debito è contratto per una causa estranea alla società, li socii non sono obbligati, benchè il debito sia contratto a nome dei socii, ed osserva in proposito il Richeri: « Si socius » nomine proprio contraxerit, creditores secuti non » sunt fidem aliorum sociorum: adeoque non nisi » de in rem verso teneri possunt » (in cod. lib. 3, tit. 32, def. 10).

Finalmente si richiede, che il creditore abbia seguita la fede di tutti li socii (Thes. dec. 136, n.° 4).

Rispetto al secondo dubbio, la più comune opinione degli scrittori è, che quando il socio è tenuto per l'altro socio, vi sia tenuto *solidariamente*, per la ragione che li socii avendo eletto un certo institore, hanno consentito, e si sono indistintamente sottomessi alle obbligazioni, che dal medesimo si sarebbero contratte (Thes. lib. 4, quaest. 30; ved. anche Richeri alla def. 19 del lib. 3, tit. 32 succitati); e questi principii applicabili a tutte le società in generale furono dalla patria legge specialmente sanzionati per le società di commercio, siccome ne appare dal § 2, cap. 5, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC., e ce ne confermano parecchie decisioni, fra quali quella del Consolato 8 genn. 1829 ref. D. Musso succitata (V. pag. 281 del presente vol.).

In ordine al terzo dubbio, cioè se li socii siano solidariamonte tenuti soltanto sino alla concorrente del capitale messo in società, ovvero anche tenuto nei beni proprii, convien distinguere le società estranee al commercio da quelle contratte per fatto di commercio.

A riguardo delle società al commercio estranee, qualunque siano in proposito le diverse opinioni degli scrittori e decidenti riferite dal Tesauro lib. 4, quest. 30, e dal Richeri nella def. 20 lib. 3, tit. 32 del suo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Codice (vol. 4, pag. 1407); questi ci dice che « iuris » regulis, et menti contrahentium magis consentanea » est sententia affirmantium, etiam alia bona ultra ea, » quae in societatem collata sunt, quaeque singulorum » sociorum sunt propria, creditoribus societatis obligata » censeri, si bona socialia non sufficiant, dummodo » praepositus societatis nomine contraxerit, quam ideo » non semel amplexus est Senatus noster *1; tum quia » obligationes huius generis contrahi solent cum hy- » potheca bonorum omnium, non eorum dumtaxat, » quae in societatem collata sunt; tum quia creditores, » qui in causam societatis contrahunt, potissimum uti- » que ad bona socialia respiciunt, sed caetera quoque » bona sociorum, prae oculis habent; nec saepe con- » traherent cum illis, qui nihil extra societatem ha- » berent ».

Ma per quanto concerne le società contratte per fatto di commercio richiamiamo alla memoria dei nostri lettori la decisione del Consolato del 24 marzo 1825 nella causa Obicini, contro la Banca Bernè da noi rapportata in questo giornale vol. 6, pag. 281, quale essendo stata confermata dal R. Senato a classe unite in esecuzione di Regie Patenti 13 gennaio 1826 dalla Banca Bernè ottenute *2, ci limiteremo a piena soluzione della proposta questione che discutiamo di addurre li motivi di tale senatoria decisione che sono del tenor seguente:

---

*1 *Ved. le molte decisioni ivi citate del Richeri.*

*2 *Dalle succitate R. Patenti venne il Senato commesso da S. M., acciocchè ove per gli addotti ed altri giusti motivi fosse luogo a rivedere la narrata sentenza del Magistrato del Consolato, quella rivedesse. Vedasi il § 27, cap. 2, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Presso di noi la norma per conoscere la natura, e l' effetto delle obbligazioni, che pesano su cadun socio d' *una società di commercio* verso i creditori di questa, venne stabilita nel § 2, cap. 5, tit. 16, lib. 2 delle RR. CC. ed in termini così precisi, ed assoluti a non mai lasciare luogo a dubbietà.

» Se il socio è nominato nella società, se ha nome in firma, la sua obbligazione è solidaria a favore di tutti i creditori della società.

» Che se non ha nome in firma, se è socio non nominato, la sua obbligazione è solidaria bensì, ma ristretta alla sola porzione di fondo, che avrà nella società.

» La legge non estese maggiormente la solidarietà per la sola circostanza dell' ingerenza e sorveglianza, che il socio non nominato abbia avuta nella direzione, ed accudimento delle operazioni della società, e molto meno perchè il socio non nominato abbia potuto colla sua dovizia e colla sua oculatezza favorire nella pubblica opinione il credito della società.

» L' obbligazione solidaria, sia che parta dalle convenzioni, sia che sorga dal disposto della legge, ella è di natura tale che non può avere la sua esistenza, se non nei termini rigorosi del contratto, ed in quelli della legge strettamente intesi.

» La legge patria rilasciando a termini di ragione le conseguenze del fatto proprio degli associati verso la dita sociale rigetta tutte quelle induzioni, che il creditore adunare possa per ampliare la da essa prescritta solidarietà verso i terzi, ed in questa parte i suoi termini sono chiari, cosicchè non ammettono interpretazione alcuna ».

Finalmente per quanto riguarda il quarto ed ultimo quesito, giova distinguere la contabilità verso i terzi, da quella verso li socii stessi.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Nel primo caso colla sucitata decisione 13 aprile 1682 ref. Torrini causa Maranthier in fine si è stabilito in principio » che li creditori della società non possono » agire contro i socii dei socii, se questi non sono stati » considerati come socii dagli altri socii * ».

In ordine poi al punto, se essi siano contabili verso gli altri socii, dai quali non furono considerati come tali, il Senato, al dire del Richeri, avrebbe deciso negativamente cod. lib. 3, tit. 32, def. 17, benchè Bruneman dallo stesso autore citato, li creda in certi casi per equità sussidiariamente contabili (Bruneman in ff. ad leg. 19 n.° 1 ff. *pro socio*).

Con che tutto crediamo di aver compiutamente svolti gli accennati dubbii, che ci sono stati proposti, osservando per ultimo, che quantunque non si debba ommettere, occorrendo, per stabilire la contabilità dei socii, di aver riguardo alle loro particolari convenzioni, tuttavolta ci avverte il Richeri, che queste non possono portar nocumento ai terzi, ed ai creditori della società, e ciò per le ragioni ed autorità da esso addotte nella definizione 8, lib. 3, tit. 32.

Spese funeratizie — Spese d' ultima malattia — Dote — Detrazione di quelle da questa — Prova in genere — Montare stabilito dal Magistrato — In quali casi ciò si faccia.

Ad un proposto quesito si è da un Giureconsulto dato riscontro per lettera del 6 di giugno 1829 ne' seguenti termini: « — Al quesito, che V. S. M.to Ill.re mi fa con lettera del 2 di questo mese, risponde in *terminis* la sentenza proferita il 29 di maggio 1821 ref.

---

* *Giurisprud. patria*, *vocab.* Società, *n.°* 8, *p.* 390.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

D. Antola dal R. Senato di Genova in causa *utrinque* Bollo. Con essa sentenza si è sancita la massima, che le spese d'ultima malattia, e le spese funeratizie si detraggono dal montar della dote, che deesi restituire; e dove sieno provate in genere, ma non se ne abbia la prova in ispecie, questa possa riconoscersi difficile, e trattisi di caso, in che non debbasi far luogo a giuramento suppletivo, allora è permesso al Giudice di fissarne esso stesso, avuto riguardo alle circostanze il montare. Pare pure che nel senso medesimo già abbia pronunciato il nostro Senato con sentenza del 9 di giugno 1782 in causa Blancini, secondo che mi risulta da memorie manoscritte ch'io ritengo. È bene che questa massima sia nota, perchè può avvenire spesso il caso di doverne fare l'applicazione, essendo frequenti le controversie ragguardanti a tale punto.

Ho intanto il pregio, ecc. ecc.

Affittavole — Obbligo di nettare i cammini — Trasgressione — Congedo — Giurisdizione ordinaria — Vicariato — Competenza.

Quando si è pattuito con un affittavole d'un appartamento, che debba far nettare i fornelli almeno tre volte in ciascun anno, sotto pena di essere espellito anche fuori di tempo, volendosi quindi intimare il congedo, per la trasgressione del succennato obbligo, la causa è di cognizione ordinaria, tanto per la sua conseguenza quanto per non ostarvi il noto Regio Editto, che concerne varii provvedimenti intorno alle case, ed in certi altri punti ne ha conferta la giurisdizione all' Uffizio del Vicariato (Conclus. del 6 di novembre 1767, confermate con ordinanza di voto del 7 dello stesso mese ref. D. Bruno).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Roma, 30 *maggio* 1829. I fallimenti già frequentissimi tra noi, erano da qualche mese divenuti più rari d' assai, ed anche le cause commerciali erano in molto minor numero, che nol furono dapprima: ma ora tutto è di bel nuovo come per lo addietro. Il nostro Tribunale di commercio, attesa la notorietà pubblica della cessazione dei pagamenti dei negozianti Nicola Sant' Angeli, e Filippo Paciacci, ha con apposita recente sentenza dichiarati i medesimi in istato di fallimento.

Caen, 2 *giugno* 1829. La Corte di Cassazione nella causa Langlois, in udienza del 27 dello scorso maggio ha deciso una questione commerciale di molta importanza in conformità di quanto già ebbe a pronunciare la nostra Corte, e così ha stabilito in massima, che il commerciante, il quale ha fatto un concordio coi suoi creditori, ed avendo promesso di pagare 25 per 100 sul montare totale del suo passivo, non ha soddisfatto a questa sua obbligazione, non può tuttavia per aver mancato di eseguire tale pagamento, essere di bel nuovo costituito in istato di fallimento, quando però sia provato che dopo il concordio, non abbia il medesimo fatto alcun atto di commercio.

Rouen, 6 *giugno* 1829. Con testamento olografo del 26 di novembre 1816 la signora Mallendre instituì in suoi legatarii universali i signori Lhurier e Vicaire, i quali il 13 di 9.bre 1821 presero possesso dell'eredità. — Intervenne poi il 29 di luglio 1825 sentenza della nostra Corte, che pronunciò condanna in via correzionale contro i medesimi, siccome convinti d'avere di complicità tra di loro fatto scomparire un atto di ultima volontà della signora Mallendre di data posteriore a quello del 6 di novembre 1816 esistente all' epoca del decesso di questa. — Dietro a tale condanna una duplice azione fu mossa contro i signori Vicaire e Lhurier: il sig. Mallendre nipote della defunta chiedeva dall' un canto la restituzione della metà della successione, dicendosi instituito erede per simile porzione nel testamento sottratto, e gli eredi naturali poi pretendevano la successione intiera coi danni, interessi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

e spese. — Il 29 di marzo 1828 la nostra Corte pronunciò sentenza, con cui fu rigettata la domanda del sig. Mallendre, perchè non avesse giustificato che il testamento sottratto fosse in suo favore; ma rispetto poi agli eredi, attesochè era provato, che un testamento esistente all' epoca del decesso della sig.ra Mallendre era stato distrutto dai convenuti, *d' onde ne seguiva doversi considerare la medesima come deceduta* ab intestato; che i legatarii erano tenuti di rappresentare tutti i testamenti del testatore; che se essi non vogliono, o non possono ciò eseguire per colpa loro, debbono sopportare i danni ed interessi; che in questo caso la privazione dell' eredità è la giusta misura de' medesimi; ha perciò ordinato la restituzione dell' intiera successione. — Fu sporto ricorso in cassazione contro la riferita sentenza; ma dietro conclusioni conformi del signor Avvocato Generale Lebeau, fu il suddetto ricorso rigettato in udienza del 3 di giugno 1829.

Parigi, 7 *giugno* 1829. Un ordine recente della polizia ha proibito la vendita dei biglietti dati alla porta de' pubblici spettacoli. Un tale Rousil, che contravvenne a questo divieto, e che ebbe a resistere con qualche violenza al gendarme, che gl' intimava di ritirarsi, fu condannato in prima instanza nella pena di tre mesi di carcere.

Appellatosi egli da questa sentenza alla Corte Reale furono avanti alla medesima sentiti parecchi testi sull' instanza dello stesso inquisito, i quali deposero tutti concordi intorno alla sua savia condotta anteriore, ed alla commendevole pietà figliale di lui, poichè era costante, che la maggior parte de' suoi guadagni era impiegata nel soccorrere la di lui genitrice, cui lasciava anche l' usufrutto d'una piccola rendita, che avea non ha guari ereditata. La Corte in udienza del 3 del corrente ha ridotto a 15 giorni la pena pronunciata contro Rousil. Dopo la prolazione della sentenza il sig. Presidente così parlò all' inquisito: « La diminuzione della pena, che vi fu inflitta è dovuta agli ottimi riscontri che si ebbero di voi, singolarmente rispetto alla vostra pietà figliale. Procurate però di non più ricomparire din-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nanzi alla giustizia; mentre la sua severità verso di voi sarebbe nella stessa misura in cui fu in oggi la somma indulgenza.

— Il tribunale di Bernay debbe occuparsi il 16 di questo mese d' una questione di molta rilevanza, la risoluzione della quale faremo conoscere a suo tempo. Trattasi di sapere se uno stampatore possa arbitrariamente rifiutare l' opera sua a chi ne lo richiede.

Torino, 13 *giugno* 1829. S. M. con R. provvisioni date in Napoli il 30 del passato mese ha costituiti Notai e tabellioni pubblici i seguenti soggetti, cioè: Ubaldo Pellegri nella tappa d' insinuazione di Volpedo, colla residenza a Garbagna; Gioanni Paolo Bruno in essa tappa colla residenza nello stesso Capo-luogo; Gioanni Pietro Guerra nella tappa medesima, colla residenza a Viguzzolo (Tortona); Gioanni Oliveri nella tappa d' insinuazione di Broni, colla residenza a Soriasco; Benedetto Lucchini nella tappa d' insinuazione di Casteggio, colla residenza a Casatisma (Voghera); e Claudio Maria Tavernier nella tappa d' insinuazione di Le Biot, colla residenza a Morzine (Chiablese).

— Con R. Patenti della stessa data S. M. si è degnata di autorizzare Vittorio Campini a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' Ufficio di Segretario d' Intendenza.

È uscito in Genova dalla Stamperia Carniglia il fascicolo 4 del vol. 3 della nota *Collezione* de' giudicati di quel R. Senato compilata con ogni cura dall' egregio Avvocato Nicolò Gervasoni.

Correzioni. Alla pag. 399, lin. 13 del numero precedente di questo giornale in vece di = *ritardatario*, si legga = *indugiatore*; ed alla pag. 400, lin. 18 dopo le parole = *testè pervenuti*, si aggiunga = *siamo informati*; e poscia alla lin. stessa e seg. in luogo di = *si ristamperà*, si debbe leggere = *doversi ristampare*.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 26 TORINO 17 giugno 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Instituzione di canonico — Molestie relative — Rimedii *retinendae et reintegrandae* — Tribunali di Roma — Senato — Competenza.

Con atto del 27 di dicembre 1827, Monsig. Chiaveroti nostro Arcivescovo, come delegato Pontificio per Breve di S. S. del 27 del preceduto agosto, ebbe ad instituire Canonico Cantore della Collegiata della città di Rivoli il Sacerdote Stefano Alisio Parroco di San Martino nella Città medesima *.

Quel Capitolo non volendo aderire a tale instituzione, il Sacerdote Alisio lo evocò dinnanzi al Senato di Piemonte nel mese di luglio 1828, chiedendo d' essere mantenuto e reintegrato nel possesso di detto canonicato con tutti i relativi emoluimenti d'ogni maniera e frutti dal giorno dell' avuta instituzione.

Sostenne il Capitolo convenuto non potere l'attore far valere l'ultimo Breve Pontificio perchè orrepito e sur-

* *Autore di un corso di* discorsi parrocchiali *in più volumi stampati in Carmagnola dal Barbiè, opera che fa fede della non comune dottrina, e della perizia di lui nel bandire la Divina parola.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

repito, meno gli altri precedenti, e neppure l'atto d'instituzione data da Monsignor Arcivescovo, per essere anche quello infetto dal vizio di nullità nella circostanza soprattutto, che sulle opposizioni dello stesso Capitolo, Monsignore, con decreto dell' 8 di gennaio 1827, si sarebbe dichiarato incompetente a pronunciare, ed avrebbe mandato al Capitolo di provvedersi avanti i tribunali superiori di Roma, onde oppose d' incompetenza al Senato per conoscere intorno all' allegata eccezione, finchè dai Tribunali di Roma non si fosse decisa la questione sull' efficacia e validità dell' ultimo Breve, eccipiendo inoltre il Capitolo, che l' Attore non poteva fondarsi all' invocato possesso, perchè in fatto non l' aveva mai conseguito, mentre nel possesso contrario doveva anzi essere mantenuto, ed abbisognando reintegrato il Capitolo.

Ed il R. Senato con sentenza del 30 di gennaio 1829 ref. D. Vacha pronunciò; » Reietta l' eccezione d' incompetenza dalla Collegiata di Rivoli opposta, doversi mantenere, e bisognando reintegrare, come mantiene, e manda reintegrarsi il Parroco di S. Martino nel possesso del Canonicato` *Cantorato* di detta Collegiata, salve a questa avanti il Tribunale competente le ragioni che le possono competere quanto ai vizii di orrezione e surrezione per essa negli atti eccitati ».

È da notarsi, che in questa causa intervennero conclusioni dell' Uffizio del sig. A. G. del 13 di settembre 1828, ove si sono fatti fra gli altri i seguenti riflessi, cioè, che il giudicio venne instituito in linea di rimedi possessorii *retinendae et reintegrandae* secondo il disposto dell' Istruzione Pontificia di Benedetto XIV, e nei casi appunto in essa Istruzione contemplati; e che siffatti rimedi potevano competere al D. Alisio attore, poichè ad esso mercè l' instituzione ottenuta da Monsignore Arcivescovo, fu rimesso fittiziamente il possesso del Canonicato in questione, e seguitane la tradizione simbolica mediante la tradizione della berretta presbiterale e delle Lettere Apostoliche, datesi in forma di Breve; dal che, come è ben noto in giurisprudenza, nascono gli stessi effetti, che derivano dalla possessione materiale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Testamento olografo — Nota testamentaria — Art. 895, e 970 del Codice civile Francese — Appellazione — Termine per appellare — Intimazione di sentenza agli eredi della parte ancor pupilli — RR. CC. lib. 3, tit. 23, § 17 — Presentazione di questa per comparsa in contraddittorio del curatore alle liti deputato ai pupilli medesimi.

Giusta la fatta riserva (pag. 405 del corrente volume di questo *Diario*) riportiamo qui i riflessi dell' Ufficio del sig. Avv.° Gen.e nelle conclusioni del 6 di dicembre 1828.

Aveva il sullodato Ufficio del sig. Avvocato Generale nelle precitate conclusioni opinato essere regolare, efficace, e legittima l' interposizione, e successiva introduzione dell' appello dalla sentenza in questione eseguitasi dal tutore dei fratelli Roatis tostochè fu nominato loro tutore, ed assunse l' incarico della tutela, mentre si vedesse determinato dal §. 17, lib. 3, tit. 23 delle RR. CC. che la sentenza proferta, dopo che una delle parti venne a morire, e quando la causa era già instrutta a sentenza, tale sentenza debb' essere *intimata* agli eredi della medesima, ed in mancanza d' eredi al curatore dell' eredità giacente nella forma prescritta per le citazioni.

Fosse evidente che l' intimazione d' una sentenza non può altrimenti operarsi, che colla presentazione d' una copia autentica che appalesi agli intimati il preciso di lei contenuto.

Nella specie non si scorgesse che tale procedimento si fosse eseguito, non risultasse che gli eredi Roatis avessero avuta visione d' alcuna copia regolare, ed autentica della citata sentenza, nè che ad essi fosse stata la medesima intimata.

Vi fosse bensì il decreto di citazione del 5 giugno 1827, per cui li detti pupilli erano stati citati, ed evocati in giudizio per l' effetto dell' esecuzione del disposto nel citato testamento 14 gennaio 1808, e della surri-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ferita sentenza, che si era detto essere stata pronunciata dal Tribunale di Prefettura il 21 maggio 1827, ma tale citazione non potesse di certo equivalere ad una intimazione di sentenza, mentre il ricorso che era stato loro intimato non fosse una copia della sentenza che potesse far fede, ed assicurare i citati di quanto era stato dal Tribunale contro di essi pronunciato, ed in ogni caso essendo certo, che la semplice citazione, e rimessione del ricorso cui non vanno unite le produzioni relative, non possono constituire un vero atto di notificazione della sentenza, ciò dovesse bastare per dire che il prescritto della legge non era stato nel caso eseguito, e che gli eredi Roatis (massime essendo pupilli) non potevano ravvisarsi decaduti dal diritto di poter interporre appello per mezzo del loro tutore tostochè essi erano venuti in cognizione di aver sofferta condanna colla sentenza 21 maggio 1827.

Ed a spiegare viemmaggiormente la necessità che vi è della reale presentazione alla parte condannata della seguita sentenza, vi avesse oltre il disposto della Regia legge la sentenza 9 febbraio 1828 del Supremo Magistrato nella causa del Cavaliere Parpaglione, in cui si fosse dichiarato il medesimo per non appellante, dacchè egli quantunque non avesse avuta la regolare, e consueta notificazione della sentenza, tuttavia erasegliene fatta la presentazione unita ad una comparsa datasi dalla parte contraria dopo la prolazione della sentenza, locchè comprovasse ad evidenza, che se non è assolutamente indispensabile che la notificazione della sentenza sia eseguita in conformità dell' ordinario disposto della legge, fosse però almeno indispensabile, che la sentenza sia realmente rimessa, od intimata in modo equivalente, od egualmente autentico, e sicuro, ed in guisa che la parte ne possa conoscere il vero contenuto, e che sia certa di non andar errata nell' attenersi a quanto gli viene notificato, e presentato.

Nè si dicesse, che anche nella vertente causa la sentenza sarebbe stata presentata in atti dal Procuratore dell' attrice nella sua prima comparsa del 21 giugno 1827; posciachè nella specie citata la parte condannata era contraddicente in giudizio, ed all' incontro nell' attuale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

vertenza, e dopo ancora la seguita citazione del 5 di giugno 1827 li pupilli non fossero comparsi, essendosi loro deputato un curatore, quale avesse tostamente dichiarato di non essere persona legittima, dacchè li medesimi dovevano venir rappresentati, e provvisti di tutore.

Sostenevasi in disputa per lo contrario per parte dell' appellata, intempestiva essere l' interposizione dell' appello eseguitasi come sovra dal tutore dei pupilli Roatis dietro i seguenti riflessi:

Non fosse conteso, che l' intimazione della sentenza cadente in appello era seguita nella forma prescritta per le citazioni ai fratelli Roatis;

Fosse poi costante, che li pupilli Roatis che non eran comparsi ancorchè regolarmente citati, erano stati legittimamente, e legalmente provvisti di Curatore *ad lites* come dall' atto 21 agosto.

Diffatti checchè avesse scritto il P. Fabro al tit. 27, lib. 5, def. 3, fosse prevalsa nella forense giurisprudenza la dottrina dell' Ab-Ecclesia obs. 155, n.° 11, e del Sola gloss. 11 *de citat.*, giusta cui fosse regolare *la deputazione di un Curatore* alle liti *al pupillo sprovvisto di tutore*, e fosse valido il giudizio contro questo solo Curatore come ne facessero fede le conclusioni del sig. Avvocato Generale 9 marzo 1779, nella causa Favaro, decretate il 13 stesso mese, e 31 gennaio 1789 nella causa Musso contro Bruno, ove si interpretavano li §§ 12, tit. 4 e 5, lib. 3 delle RR. CC.

Dunque gli atti fatti col Curatore alle liti deputato ai pupilli Roatis a termini del § 18, lib. 3, tit. 4 della stessa Regia legge, avessero dovuto avere la stessa forza, come se fossero stati fatti di speciale mandato degli appellanti, e così quella di fare decorrere a questi il termine portato dalla legge per l' interposizione ed introduzione dell' appello, il quale doveva partire dalla notificazione della sentenza.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il tutore poi comparso per gli appellanti che aveva fatto cessare il Curatore d' ufficio deputato dall' esercizio di quella qualità, che eragli stata dal Tribunale affidata, avesse dovuto proseguire la causa in quei termini stessi, nei quali era stata lasciata dal detto Curatore a seconda del prescritto dal § 16, lib. 3, tit. 4 delle RR. CC.

E siccome il curatore alle liti nominato alli fratelli Roatis sin dal 21 agosto 1827 non avrebbe più potuto validamente il 20 settembre interporre appello dalla sentenza di cui si trattava, siccome quella che era stata notificata sin dal 15 giugno, e così 95 giorni prima di tale interposizione d'appello, perciò egualmente irricevibile comparisse l' introduzione di detto appello, poscia seguita per parte del tutore ad essi appellanti stato deputato soltanto il 1.° settembre stesso anno 1827 col rescritto 12 ottobre successivo.

Già avesse deciso il Supremo Magistrato colla sentenza 9 febbraio 1828 ref. D. Vergnasco nella causa Parpaglione (Diar. For. Vol. XI, pag. 113) che *la presentazione di una sentenza per comparsa equivale alla notificazione, onde far decorrere il termine dell' interposizione dell' appello.*

In nessuna maniera quindi si potesse applicare una diversa giurisprudenza nel caso d' intimazione della sentenza agli eredi del condannato, morto dopo istrutta la causa, la quale intimazione la Regia legge prescrivesse unicamente al lib. 3, tit. 23, § 17 che venga fatta nella forma prescritta per le citazioni.

L' appellata non solo avesse tenorizzata, ma anzi copiata testualmente la detta sentenza nel ricorso per la citazione degli eredi Roatis, sporto al Tribunale di Mondovì il 5 giugno.

Avesse fatto intimare detto ricorso alli fratelli Roatis alla forma della legge, e presentata a tempo l'oppor-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

tuna magistrale comparsa, avesse ottenuto sin dal 21 agosto la debita deputazione di un curatore alle liti agli stessi Roatis, in contraddittorio di cui era stata presentata in causa per via di comparsa, e così di nuovo legalmente notificata la stessa sentenza al detto curatore, da quale formalità avesse dovuto partire a termini della legge il diritto dei fratelli Roatis di provvedersi in via d'appellazione.

Quanto al merito poi il prelodato Uffizio dopo d'aver premesso che per istabilire la validità, o non dello scritto 8 febbraio 1809 fatto dal testatore Sacerdote Gioanni Matteo Roatis, onde derogare e rivocare il legato che aveva lasciato al Giuseppe Maria Roatis nel precedente suo testamento 14 gennaio 1808, necessario era di conoscere se tale scritto potesse essere qualificato testamento, e se dato che fosse tale, fosse il medesimo stato fatto secondo il prescritto dalla legge del codice, si fece ad osservare a tal riguardo;

Che il testamento giusta l'art. 895 del Cod. Civ. era un atto col quale il testatore disponeva per il tempo in cui avrebbe cessato di esistere, di tutti, o di parte de' suoi beni, e che aveva la facoltà di rivocare.

A seconda dell'art.° 967 non era necessario per la validità del testamento la nomina d'erede, e l'espressione d'instituzione, e vi bastava che nel testamento si esprimesse la volontà del testatore, con qualsiasi denominazione d'instituzione, o di legato, onde ne aveniva, che il testatore poteva disporre a favore dell'erede di una sola parte de' suoi beni, e lasciare che il rimanente fosse degli eredi legittimi, e così scostandosi dal rigore, e sottigliezza della Romana giurisprudenza il testatore poteva sotto di tali leggi, *decedere partim testatus, et partim intestatus:* Insomma bastava che la disposizione nell'estrinseco fosse conforme alla legge e

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

nell'intrinseco non fosse oltre ciò, che era dalla legge stessa permesso di disporre, e che inoltre non fosse diretta a pro di persone escluse dalla legge, e concepita in modi vietati indicanti fidecommissi, o sostituzioni fidecommissarie (art. 896); del rimanente l'instituzione manifestando la volontà del testatore, dessa doveva essere pienamente eseguita.

Applicando tali principii alla schedula testamentaria in questione, ben tosto s'appalesasse, che dessa fu una disposizione del testatore d'una parte de'suoi beni, fu una destinazione del legato che aveva dapprima lasciato al nipote Giuseppe Roatis, ed un conferimento del medesimo a favore del Gio. Roatis suo erede universale nominato nel primo testamento.

Risultasse che in quella sarebbesi dichiarato che il di lei contenuto era la intiera, ed ultima volontà del testatore, che la medesima si voleva che sortisse il suo intiero e compiuto effetto, dunque un tale scritto fosse un vero testamento stato formato secondo il prescritto dal Cod. Civ.

Tale testamento fosse un testamento olografo in cui erano state adempiute tutte le formalità a tale riguardo richieste dall'art.° 970 del citato Codice, cioè era stato scritto, datato, e sottoscritto di propria mano del testatore.

Che se tale disposizione era stato un testamento, ed un testamento regolare al prescritto della legge, se tale disposizione poteva sussistere da per se senza il coadiuvamento del precedente testamento a diversità delle schedule, o così detti viglietti, o scritti testamentarii, riflettenti testamenti seguiti sotto le patrie leggi, fosse evidente, che desso avea potuto legittimamente portar deroga al legato contenuto nel testamento del 14 gennaio 1808; noto pure essendo il prescritto dall'articolo

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

1035 del citato Codice il quale nello discostarsi dallo statuito nel diritto comune (leg. 17 ff. *de adim. vel transf. legatis*, *Institut. de adempt. legat.*), aveva cercato di rendere più assicurata nelle peculiari evenienze dei casi, la volontà del testatore, stabiliendo che i testamenti potevano essere rivocati in tutto, od in parte con uu testamento posteriore.

Nè potesse far senso che il primo testamento fosse notarile, ed il secondo olografo, mentre la surriferita disposizione fosse generica, come in ogni caso il dimostrasse la giurisprudenza conforme a tal proposito dei Tribunali di Francia (Paillî, manuel du cod. Français à l' art. 1035. = Arrêt de la Cour de Turin 4 avril 1807. = De Limoges 8 juillet 1808. = De Grenoble 14 juin 1810).

Nè si opponesse che nel primo testamento il testatore si era riservato la facoltà d' aggiungere dei legati, e non di toglierne, nè di portarne deroga, poichè questa dichiarazione restrittiva in nessun modo avesse potuto impedirlo di disporre ancora in appresso delle sue sostanze come più gli sarebbe tornato a grado, purchè però questa sua seconda disposizione fosse per testamento, e che così quanto all' estrinseco potesse da per se sussistere senza il bisogno del coadiuvamento del preceduto testamento.

Ciò stante siccome lo scritto in questione sarebbe stato un vero testamento, così dovesse il medesimo riguardarsi per efficace, e sortire il suo pieno effetto.

Non giovasse poi a rimuovere dal fatto ragionamento la decisione senatoria citata nella sentenza denunziata in appello dell' 11 gennaio 1779, conciossiachè nell' attuale causa si trattasse di fatto seguito sotto le leggi Francesi, la cui disposizione ed analoga giurisprudenza dovesse essere preferentemente osservata, ed in ogni

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

caso fosse certo, che anche da detta decisione non si sarebbe potuto trarre favorevole ed esatta illazione, giacchè ivi era questione di semplice scritto, che non figurava come testamento, che non altrimenti poteva sussistere salvo che fosse stata onninamente consentaneo al disposto del preceduto testamento, dal quale solo riceveva tutta la sua efficacia.

Altronde si vedesse ancora in sentenza 22 agosto 1760 ref. Cavalli nella causa dei Canonici di Cavaglià contro la Compagnia del Suffragio del luogo medesimo, che ivi sarebbesi anche sostenuta e dichiarata efficace una schedula, malgrado, che in questa si fosse eziandio tolto il legato da uno dei legatarii per darlo ad un altro; locchè dimostrasse che il motivo della decisione sovra citata del 1779 che dichiarò inefficace la schedula, aveva dovuto essere tutt' altro, che quello della semplice dissonanza della schedula col preceduto testamento; onde fu in senso che la schedula testamentaria 8 febbraio 1809 fu un vero testamento olografo capace di rivocare il legato di cui si trattava.

Osservossi per lo contrario per parte dell' appellata, che comunque la validità, o non della nota in discorso si volesse far dipendere dalle disposizioni delle patrie leggi, ovvero del cessato codice, dovesse sempre la revoca del legato di cui in essa considerarsi affatto nulla ed inefficace.

Dovesse la medesima nel primo supposto considerarsi nulla, ed inefficace, poichè non solamente fosse esorbitante, ed eccedente la riserva espressa dal testatore nel suo testamento, ma fosse assolutamente ripugnante, e direttamente contraria a tale riserva.

Diffatti il testatore nel detto suo testamento si fosse espressamente riservato di fare altri legati, e non già di rivocare, od annullare quelli già fatti nello stesso testamento.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ciò posto, siccome la nota testamentaria ha per base e fondamento la volontà del testatore espressa, e manifestata nel testamento, e prender dee il suo effetto dal testamento medesimo, nel quale si contiene la riserva, forza fosse il dire, che la revoca del legato di cui nella nota testamentaria in discorso, come contraria alla volontà del testatore, alla riserva da lui espressa nel testamento, ed al testamento stesso, non potesse mai più far parte sostanziale di detto testamento, e mancasse di base e fondamento.

E si fosse per un tale motivo appunto, che il Supremo Magistrato colla sentenza 11 gennaio 1779 ref. Gavutio nella causa Griffa contro la Compagnia di San Paolo avesse dichiarata nulla la schedula testamentaria sulla validità della quale era vertita questione identica.

Nè applicabile fosse alla specie l'altra sentenza senatoria del 22 di agosto 1760 nella causa de' Canonici di Cavaglià, mentre la medesima erasi resa sovra una disposizione, in cui non scorgevasi la limitazione apposta nel testamento del prete Roatis.

Applicando poi alla questione la disposizione delle leggi francesi, siccome sotto il loro impero non erano riconosciute le note testamentarie, nè ammesso, nè ricevuto l'uso di esse, ed un testamento qualunque non poteva essere rivocato nè in tutto, nè in parte salvo che per mezzo d'un testamento posteriore, o con un atto autentico e notarile, tanto più manifesta apparisse la nullità della nota testamentaria più volte menzionata.

In nessuna maniera diffatti un tale scritto potesse considerarsi qual testamento neppure olografo, mentre fosse costante, che il Prete Gioanni Maria Roatis aveva voluto fare non già un testamento olografo, ma bensì una nota addizionale al contenuto nel preceduto suo testamento, come la intestazione ed il complesso di quello ad evidenza dimostrassero; non avesse desso voluto che mandare col medesimo scritto ad effetto la riserva da esso apposta nel suo testamento.

Ciò posto si dovesse nel caso all'accennata disposizione applicare la nota massima *fecit quod non potuit*,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

quod potuit non fecit, e ciò per il principio affatto naturale, che, *actus ultra intentionem agentium, operari nequit*; massima questa, dietro cui al dire del P. Fabro lib. 6, tit. 5, def. 4, e della decisione 29 agosto 1735 ref. Grondana nella causa Castellani, non che a seconda della giurisprudenza francese, si fosse costantemente sostenuto, che un testamento, il quale ridotto in forma di *testamento mistico*, potrebbe essere valido, quale testamento *olografo* mai avrebbe potuto avere l'assistenza della legge.

MATERIE DIVERSE.

Notaio accusato di falsità — Cosa giudicata — Sentenza criminale.

Nella causa *utrinque* Odone il R. Senato di Genova con sentenza del 13 di luglio 1821 ha sancito la massima, che la sentenza pronunciata in un giudicio criminale sulle instanze del Fisco, ed in contraddittorio del solo reo, non è cosa giudicata pei terzi; quindi se sia stato condannato un Notaio come *falsario*, la falsità non è costante per quelli, cui potesse pregiudicare.

Latrine — Pozzi morti — Loro curatura — Usci — Finestre — Riparazione loro — Apposizione di vetri — Locatore — Inquilino — Quando questi si possa dire moroso.

La curatura dei così detti *pozzi morti*, e delle latrine è a carico del locatore e non dell' inquilino: come pure lo *sboccamento delle canne de' medesimi* quando fossero state otturate pel forte gelo, e non per qualche fatto o negligenza imputabili all' inquilino.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Quando gli usci e le finestre si trovano in cattivo stato il locatore è tenuto alla riparazione loro, ma ciò, secondo l' opinione del celebre Pacion, ha luogo soltanto *de solitis aut aliis necessariis* e non di quelle, che l' inquilino abbisognasse per suo comodo maggiore.

Altro poi è a dirsi circa all' apposizione di semplici vetri, poichè una camera con finestre senza vetri sarebbe inabitabile, nè gioverebbe al locatore il dire che mai fossero a quelle stati apposti vetri, mentre è evidente che la natura della cosa li esige.

Con quanto avanti si sono risolti alcuni quesiti, che ci furono proposti: Uno tuttavia ne rimane, e ragguarda alla morosità dell' inquilino, e rispetto a questo rimandiamo l' interpellante alla def. 44, cod. *de locat.* del Presid. Fabro, ed alla pag. 73 del vol. 12 di questo *Diario*.

Statuto — Se il solo domicilio in un luogo sia sufficiente per assoggettare al medesimo — Statuto di Novara — Divieto d' alienare le doti — Sua limitazione.

Perchè taluno sia soggetto agli statuti d' un luogo non è necessario, che sia di quel luogo originario, ma basta, che sia domiciliato colà (Conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Generale del 10 di settembre 1773 in causa Carelli).

Si è creduto, che lo statuto di Novara, che proibisce alle mogli d' alienare in qualunque modo le loro doti, non si estenda al caso d' alienazione necessaria per alimenti di loro e della famiglia (Conclusioni dell' Uffizio dell' Avvocato Generale del 29 di maggio 1777 state approvate dal Senato nel giugno successivo).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTIZIE MISCELLANEE.

Firenze, 5 *giugno* 1829. Si sta qui ristampando con addizioni un opuscoletto prezioso del sig. Novellucci, che porta per titolo: *De dotium origine dissertatio*. La dote, secondo il nostro autore, altro non è che un peculio assegnato alla donna per provvedere, mediante il matrimonio, alla sua onestà e al suo sostentamento. Fra gli Ebrei costumavasi che il marito dotasse la moglie. Fra i Greci le spose dovevano esser dotate. A Roma non era in uso la dote al tempo dei Re: ne cominciò l'uso ai giorni della Repubblica. Rispetto poi alle nazioni confinanti coi Romani, l'uso non fu uniforme, presso altre usandosi di darsi le doti dai mariti, in altre dai genitori delle spose. In una parola, si presentano in quest'operetta bastanti lumi per l'intelligenza dei cinque titoli su tal materia del codice di Giustiniano.

Rouen, 7 *giugno* 1829. Pietro Vasseur, soldato della classe del 1827, tuttochè avesse avuto l'ordine di partire, non vi obtemperò, e rimase a casa sua. Fu quindi dinanzi al nostro consiglio di guerra chiesta la condanna del medesimo nella pena di tre anni di pubblici lavori. Il sig. Avvocato Marais difensore dell'accusato trasse partito per la difesa di lui dalla definizione della diserzione. Che cosa è la diserzione, diss'egli? È il crimine di colui, che abbandonò il suo corpo dopo trascorse tre volte le ore 24 in un campo, od in una piazza di guerra, e dopo 8 giorni in qualunque altro luogo: l'accusato pertanto, che non era per anco entrato nel suo corpo, non ha potuto abbandonarlo; non può dunque essere riputato disertore, e come tale punito. Invocò per ultimo la giurisprudenza dei consigli di guerra di Lione, di Digione, di Parigi, ed

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

una recentissima decisione del consiglio di guerra di Marsiglia. Questi mezzi di difesa sono stati accolti dal nostro consiglio di guerra con sentenza del 3 del corrente giugno, colla quale Pietro Vasseur venne assolto e rimandato al corpo, cui appartiene (V. la contraria decisione profferita dal consiglio di guerra di Bourges il 25 di maggio 1829, pag. 399 del corrente volume di questo giornale).

Marsiglia, 9 *giugno* 1829. Il nostro tribunale ha deciso, che la qualità d'avvocato, non ostante una condanna ad una pena afflittiva od infamante, non si perde; e colui che ne facesse uso dopo la prolazione della sentenza di condanna non sarebbe riputato aver assunto una falsa qualità a mente dell'art. 405 del cod. pen. Si legge nei motivi di questa decisione quanto segue: « Attesochè se la condanna ad una pena afflittiva od infamante pronunciata contro G. . . . . dalla Corte d'Assisie di questo dipartimento gli ha fatto perdere il diritto di esercire l'avvocazione giusta il disposto dalla legge del 22 di ventoso an 12, e dell'art. 5 del decreto del 14 di dicembre 1810, questa stessa condanna non ha tolto all'accusato il titolo medesimo che è indelebile ».

Parigi, 11 *giugno* 1829. In udienza del 9 del corrente la Corte di Cassazione ha deciso nella causa Corbière, che la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 2277 del codice civile è applicabile agli interessi scaduti in forza d'un titolo anteriore alla pubblicazione dello stesso codice.

— Si è fatta di pubblica ragione da pochi giorni l'opera seguente del signor Avvocato Martin: *Tableau général sur les degrés de parenté et sur l'ordre des successions régulières*. Questo libro si può risguardare siccome un necessario supplimento a tutte le opere sulle successioni, che sono venute in luce sino a' giorni nostri, fra le quali meritano onorevole menzione quelle di Lebrun, di Pothier, di Chabot, di Toullier, ecc. ecc.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Torino, 17 *giugno* 1829. Per la morte dell' Avvocato Tommaso Almayer essendosi resa vacante la carica di Sostituito Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura di Sarzana, S. M. con sue R. Patenti date in Napoli il 3 del corrente si è degnata di nominare alla medesima l' Avvocato Francesco Calvi, di presente volontario nell' Ufficio dell' Avvocato Generale presso il Senato di Genova.

— Con R. Patenti del 30 dello scorso mese S. M. si è degnata di far facoltà al comune di Baldoph di acquistare una casa da Cristofaro Michellon, onde poter ingrandire il presbiterio.

— Con altre R. Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Antonio Bressa a ricevere ed autenticare quantunque non Notaio gli atti dipendenti dall' Ufficio di Sostituito Segretario di Prefettura e di Mandamento esclusi quelli soggetti all' insinuazione.

Sabbato prossimo, 20 di questo mese, giorno della solenne Incoronazione dell' Imagine di Maria Vergine venerata in questa Città sotto il titolo della *Consolata*, i Supremi Magistrati non seggono, dovendo intervenire a quella Sacra funzione.

AVVISO.

Posto gratuito nel Collegio delle Provincie per la facoltà di legge.

Il 25 del corrente giugno si darà il concorso per un posto gratuito nel Collegio delle Provincie di questa Capitale ad un alunno appartenente alla città di Ciamberì. Questo concorso per l'anno scolastico 1829-30 avrà luogo nella sala del Consiglio della riforma sopra gli Studi.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 27

TORINO
20 giugno 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Appellabilità — Domanda principale — Riconvenzionale.

L'appellabilità della causa è regolata dalla domanda principale, e non può la riconvenzione cumularsi con essa, onde rendere la stessa causa appellabile.

Questa massima, che già si trova sanzionata da due giudicati del Real Senato di Genova riferiti in questo giornale (vol. 12, pag. 419, e pag. 11 del vol. corr.) venne anche seguita dal R. Senato di Piemonte con sentenza del 21 di maggio 1829, che riporteremo qui appresso colla relativa fattispecie.

Con privata scrittura del 26 maggio 1827 Battista Goffo vendette carra 200 legna di diversa qualità al Giovanni Chiossi, obbligandosi di condurle in Vanchiglia pel pattuito prezzo di L. 10, 17 1|2 caduna carra pagabili in tre rate, cioè lire 700 a tutto il 15 di luglio, altre lire 700 a tutto settembre stesso anno 1827, il restante a tutto il 1828.

Aveva già ritirate il Chiossi carra 53 e fascine 65 allorchè si sospese ogni ulterior spedizione, intanto ottenne il Goffo un sequestro nelle mani de'signori Mina Triulzi e Comp. con decreto 9 agosto 1827 del signor

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Giudice sulle somme al Chiossi dovute, e li convenne entrambi davanti al R. Tribunale di Prefettura di Torino a dir cause per cui, previa risposta, corsa pronuncia o prova sulla verità delle loro sottoscrizioni alla succitata scrittura, e al Chiossi in particolare, sulla verità di dette somministranze, non dovessero entrambi condannarsi al solidario pagamento di L. 583, 5, ed il Chiossi separatamente al pagamento di L. 35 per i mattoni condotti.

Il Chiossi accettò negli utili le allegazioni avversarie circa la succitata scrittura per risultare dalla medesima l' obbligo al Goffo di condurre la totalità delle fascine in carra 200, e la dichiarazione d'averne solo condotto una parte non ostante fosse trascorso il termine, ciò che provava competergli una non leggiera indennizzazione per la non eseguitasi convenzione; oppose il mancamento di ragione pel pagamento delle L. 583, lo costituì a presentare le ricevute dei mattoni, chiese l' assolutoria, previa la revoca del sequestro, non dissentendo senza pregiudicio, il pagamento a suo tempo delle fascine, che sarebbero state accettate sotto quell' indennità che verrebbe stabilita per l' inesecuzione del contratto stipulato colla scrittura 26 maggio. Dopo molta discussione nel merito di queste domande ed eccezioni, e dopo una deduzione di capitoli per parte dell'Attore onde stabilire viemmeglio la giustizia delle sue domande emanò sentenza di quel Regio Tribunale sotto il 1.° aprile 1828, con cui reiette le maggiori instanze ed eccezioni delle Parti, si condannò il Chiossi al pagamento delle fascine trasmesse al prezzo di L. 10 17 1/2 per cento, previo accertamento del numero delle medesime; dopo il 26 giugno 1827, dovendosi le precedenti condotte calcolare in n.° 27 carra a seconda della non contestata convenzione, ed al pagamento di L. 8 75 per le condotte mattoni, fermo il sequestro sino all' intiera esecuzione della sentenza.

Denunziò il Chiossi tale sentenza come gravatoria al Supremo Magistrato, e chiese, ammesse ove d' uopo nuove prove sulli fatti di cui in primo giudicio, ridursi il prezzo delle fascine, e dichiararsi tenuto il Goffo all' esecuzione del contratto, in difetto ad un' indennizzazione che intanto ei proponeva in lire 1500.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Il Goffo oppose d' inappellabilità della causa per ragion di somma, mentre la somma proposta, quella che determinava l'appellabilità, non eccedeva le lire 618, 5.

Sosteneva per contro il Chiossi che l' indennità per esso chiesta, potendo giusta la legge unica cod. *de sententiis quae pro eo quod interest* montare sino ad una somma eguale al prezzo della cosa dedotta in contratto, e questo essendo di gran lunga eccedente le lire 1200, si aveva con ciò una somma appellabile, e fatta pur discussione sul merito venne la causa assegnata a sentenza previe conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale che emanarono sotto il 31 dicembre 1828, colle quali si era opinata essere appellabile la sentenza del Regio Tribunale sui riflessi, che, attenendosi al senso naturale delle deliberazioni del Chiossi, queste avessero per oggetto non solo di ottenere un' indennità sulla qualità del legname provveduto, ma altresì un proporzionato risarcimento per le condizioni di detto contratto rimaste ineseguite, e che sebbene il Chiossi non avesse in primo giudizio specificato a qual somma intendesse di portare tale indennità, credeva l' Ufficio incontrarne la meta nella conclusione presa, in cui instò per l' assolutoria dalle avversarie domande, e per un' indennizzazione, che presuppose non poter essere inferiore alla somma chiesta dal Goffo; epperciò a termini del Regio Editto fosse la causa eccedente le lire 1200, mentre si doveva calcolare non il solo gravame recato dalla sentenza, ma l'intiero montare della causa di primo giudicio; cosicchè chiedendo una parte il pagamento di lire 618, 5 per generi somministrati, chiedendo l'altra una somma non minore pei danni sofferti dall' insufficienza di detti generi a fronte delle condizioni del contratto, fosse la causa degna della cognizione del Supremo Magistrato.

Sosteneva in disputa il patrocinante del Goffo l'inappellabilità della causa, ed imprese a ragionare che la sola domanda fatta in primo giudicio dall' Attore fosse quella che regolasse l' appellabilità, senza che possa unirsi la domanda in riconvenzione, ed immedesimandola colla principale, farne una sola per eccedere le lire 1200; essere questo contro il disposto e lo spi-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rito della legge; e che infatti adottando un tal sistema si cadrebbe di necessità nell' inconveniente che chiunque fosse tradotto in giudicio pel pagamento di qualche debito potrebbe a capriccio muovere delle ragioni in riconvenzione fondate o non, poco importa, misurando la riconvenzione colla principale in modo da fare tra tutte e due una somma eccedente le lire 1200; che sarebbe con ciò illusoria la legge che non verrebbero esonerati i Magistrati Supremi da infinite cause di minimo interesse; che su tal base tutte indistintamente le cause eccedenti le lire 300 potrebbero divenire di cognizione dei Supremi Magistrati, e che con ciò sarebbe aperta questa nuova strada ad un debitore moroso ad un litigante di mala fede, per defraudare un onesto creditore, per protrarre in somma all' infinito il pagamento d' un debito; di proporre sempre in riconvenzione una qualche somma tale però, che unita a quella chiesta dal creditore si formi l' eccedente di lire 1200.

Ed il Real Senato con sentenza del 21 di maggio 1829 ref. D. Fontana, pronunciò essere la causa appellabile.

Azione Pauliana — Aumento — Fallimento.

Riceviamo da Ciamberì coll' ultimo corriere la lettera seguente di quell' istesso Associato, che ci scrisse il 2 dello stante la missiva che abbiamo testè riportata in questo Giornale (pag. 389). Alla missiva medesima precede la massima, che si è stabilita colla sentenza in essa contenuta, espressa ne' precisi termini, che seguono:

L'augment subsidiairement garanti par le beau-père en faveur de la femme, n'est point révocable par l'effet de l'action Paulienne exercée ensuite de la faillite.

Chambéry, 17 juin 1829.

» Monsieur;

» Parmi les différentes contestations qui ont été portées à la décision de la Royale Délégation établie par lettres-patentes de S. M. du 21 septembre 1824, au sujet de la discussion introduite sur les biens du failli

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

J. B., dont j'ai eu l'honneur de vous parler dans ma lettre du 2 de ce mois, il s'est élevé quelques questions assez intéressantes sur la nature de l'augment en Savoie, et notamment sur le point de savoir : *si dans l'espèce l'augment subsidiairement garanti par le beau-père en faveur de sa bru n'était point révocable par l'effet de l'action Paulienne exercée ensuite de la faillite de ce beau-père.*

Voici quelles étaient les circonstances principales du fait :

» J. B., dont la faillite a éclatée le 12 février 1823, était intervenu le 11 novembre précédent dans le contrat dotal que stipulait son fils Joseph avec mademoiselle Thérèse N. sa future épouse, et s'était rendu garant pour son fils, à raison de l'augment de 14m. livres que celui-ci promit à la future, et pour le payement duquel J. B. s'obligea aussi, sous l'hypothèque de tous ses biens et spécialement d'un domaine désigné.

» Le failli J. B. n'a pas eu occasion dans ce contrat de s'obliger pour la restitution de la dot, parcequ'elle avait été constituée en immeubles, et que le père de la future s'en était réservé l'usufruit.

» Le jugement de discussion ayant été introduit sur les biens du failli J. B. qui, comme je l'ai dit, avait garanti l'augment promis par son fils Joseph, demoiselle Thérèse N., assistée de son père intervenant dans ce jugement, a demandé qu'ensuite de la déclaratoire d'assécuration (qu'elle avait d'abord poursuivi devant le Tribunal de Judicature-Maje de Chambéry, sans la reprendre *régulièrement* par-devant la Délégation) les Syndics de la faillite fussent condamnés au payement des 14m. livres d'augment, si mieux ils n'aimaient payer les intérêts annuellement et le capital, le cas échéant, moyennant caution, et a conclu en sous-ordre à ce qu'elle fût admise dans la collocation à intervenir comme créancière active et hypothécaire, pour cette somme lui être payée de la manière susdite.

» Les Syndics ont excipé à cette demande : 1.° que le prétexte d'assécuration (dont le jugement ne peut être poursuivi qu'en contradictoire du mari) ne pouvait pas légitimer l'instance de la demanderesse Thérèse N.,

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

parcequ'il ne pouvait y avoir lieu à l'assécuration contre son mari qui, comme fils de famille, se trouvait dans le même état de fortune qu'il l'était à l'époque de son mariage; 2.° que l'acte, en vertu duquel elle agissait, avait été fait en fraude des créanciers de la faillite, puisqu'il avait été passé trois mois seulement avant son ouverture, et que déjà long-temps auparavant les avoirs du failli formaient le gage des créanciers; qu'ainsi l'obligation du failli envers son fils et sa belle-fille ne pouvait être considérée que comme une de ces aliénations prohibées par le § 13, tit. 33, liv. 3 des Royales Constitutions; 3.° enfin que la garantie promise par le père, à raison de l'augment stipulé par le fils, ne constituait qu'un titre purement lucratif, qui ne pouvait recevoir aucun effet à l'égard du premier, déjà en état de faillite à l'époque de la stipulation. Par tous ces motifs ils ont conclu au rejet de la demande.

» Ils ont en outre et par voie subsidiaire observé, que les conclusions de la demanderesse ne pourraient, en tout cas, avoir d'effet qu'à la charge par elle et encore par son père de faire serment que, lors du contrat dotal, ils n'avaient aucune connaissance de l'état de fortune de J. B., ni qu'il fût déjà au-dessous de ses affaires; qu'alors l'effet de ces conclusions ne serait autre que de faire mettre en réserve, sur les avoirs de la masse, une somme de 14m. livres pour le cas éventuel, où il y aurait lieu à l'ouverture de l'augment en faveur de la demanderesse, et que lors de cette ouverture son époux n'eût pas à lui en propre de quoi y faire face en tout ou en partie, de laquelle somme néanmoins les intérêts seront déclarés appartenir aux créanciers de la faillite jusqu'à l'époque de l'ouverture dudit augment.

» C'est dans cet état de choses qui a été rendu l'arrêt suivant:

» La Royale Délégation, ouï le rapport..... Attendu que, bien que la Délégation ne soit pas appelée à statuer sur les conclusions en assécuration prises par Thérèse N., il n'en est pas de même de la demande en allocation éventuelle de l'augment stipulé dans le con-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

trat dotal du 11 novembre 1822, Mareschal Notaire, et dont le failli J. B. s'est rendu garant ;

» Attendu que l'obligation de l'augment, de la part du père B., ne contient rien d'insolite, ni une aliénation qui puisse donner lieu à l'application du § 13, tit. 33, liv. 3 des Royales Constitutions ;

» Attendu que cet engagement ne constitue point un titre lucratif, proprement dit, mais une obligation accessoire qui prend le caractère de l'obligation principale qu'elle tend à garantir ;

» Attendu que l'obligation de l'augment tire toute sa force de la coûtume, qu'ainsi elle est l'ouvrage exclusif de la loi, indépendamment de la volonté des parties et nonobstant toute stipulation contraire; qu'enfin par-tout où il y a dot, il doit y avoir augment ;

» Attendu que, sous ce point de vue, l'augment n'est point une donation, pas même une donation *propter nuptias* (Cod. Fab. def. 15 *de secund. nupt.*) ; mais une sorte d'engagement irrévocable et qui doit être rangé parmi les actes corrélatifs ;

» Attendu que l'augment n'est pas seulement un droit pour la femme, mais qu'il intéresse également les enfans nés du mariage (dicta def.) ;

» Attendu qu'en cet état les conclusions prises pour le rejet de l'augment, en ce qui concerne l'obligation de J. B. père, ne pourraient être fondées que dans le cas où tant la demanderesse que son père eussent participés à la fraude imputée au failli J. B., ce qui est exclu par la présomption de bonne foi résultante du fait du mariage, et contre laquelle il n'a été administré aucune présomption contraire assez grave pour établir le dol des pères et fille N.

» Par ces motifs, la Royale Délégation, sans s'arrêter aux plus amples conclusions et réquisitions des parties, ordonne que la somme de 14m. livres neuves constituant l'augment dont il s'agit sera éventuellement colloquée pour le cas, où il y aurait lieu à l'ouverture dudit augment, et où l'état de la fortune de J. B. fils, lors

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

de cette ouverture, donnerait lieu en tout ou en partie au recours, auquel se trouve soumis J. B. père, et c'est sauf aux créanciers postérieurs de se prévaloir de la disposition de l'article 142 de l'édit du 16 juillet 1822.

» Fait à Chambéry en délégation le 2 juillet 1827.

» Signé par les seigneurs Avet, Gavet, et Cravosio Rapporteur ».

Il gentile Associato, che ci fu cortese della sentenza surriferita, ci ha promessi altri giudicati recenti del R. Senato di Savoia.

Materie Criminali.

Chiesa — Furto attentato in essa di cose non sacre — Inquisito di tale attentato — Arresto del medesimo nella stessa Chiesa — Se goda dell' immunità.

L' attentato di furto in Chiesa di cose non sacre, nè destinate o dedicate al culto divino non importando *de iure communi poena sanguinis aut triremium*, come vuole l' istruzione pontificia per rendere il delitto eccettuato, ne segue, che quello imputato al Bartolommeo S . . . . (stato arrestato nella Chiesa di S. Tommaso di questa Città il 2 di aprile 1829 per simile attentato a danno di Maria Giorgio) non può escluderlo dal diritto di godere del beneficio dell' asilo.

Ella è questa giurisprudenza certa del Supremo Magistrato consecrata segnatamente nella causa contro Giuseppe Gattone stato arrestato nella Chiesa di S. Francesco di Vercelli in atto che aveva posto le mani in saccoccia ad un Uffiziale per derubargli una tabacchiera, con avere il Magistrato con sua ordinanza del 12 maggio 1754 ref. D. Cucchi mandato restituirsi il suddetto Gattone all' asilo.

Così si legge in conclusioni dell' Uffizio del signor Avvocato Fiscale Generale emanate nella causa del Fisco di questa Città contro il suddetto Bartolommeo S. . ., del 6 di giugno 1829, sottoscritte *Garbiglia*, nelle quali fu anche d' avviso quest' Uffizio potersi dal Magistrato

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

mandar restituirsi esso S . . . . (ditenuto nelle carceri correzionali) alla Chiesa di S. Tommaso, ove fu arrestato.

Le precitate conclusioni si sono mandate eseguire con ordinanza di voto del R. Senato del 9 di giugno 1829 ref. D. Moreni.

È da notarsi, che l' Uffizio del signor Avvocato Fiscale di Torino in conclusioni del 13 del passato aprile sottoscritte *Claretta*, già aveva fatto riflesso, che il detto S . . . . potesse godere del beneficio del sacro asilo, avendo instato perchè gli atti fossero trasmessi, siccome lo furono, al R. Senato per averne le sue deliberazioni.

MATERIE DIVERSE.

Tabacco estero — Menoma quantità — Frode — Contravvenzione.

Una quantità anche menoma di tabacco estero basta per far luogo alle pene stabilite dalle veglianti leggi in punizione del contrabbando di tal genere, massime se l' inquisito è in concetto di frodatore. Conforme a tal principio è la sentenza pronunciata dal Supremo Magistrato della R. Camera il 16 di giugno 1829, previe simili conclusioni dell' Ufficio del Procuratore Generale di S. M. sottoscritte Cibrario, nella causa del Fisco delle R. Gabelle contro ad Antonio Damex in riparazione della sentenza del Tribunale di Prefettura di .....

Dote — Eccesso — Riduzione — Comunione.

Il padre non può chiedere la riduzione delle doti costituite alle figlie, pretendendole eccessive e non proporzionate al patrimonio suo, se risulti, che posteriormente abbia maritata altra figlia assegnando un' egual dote alla medesima. (Sent. del Sen. di Genova del 15 di gennaio 1825 ref. D. Assereto in causa N. N.).

» Patris voluntas in tabulis testamentariis declarata, ut filii per certum tempus in communione maneant ab

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ipsis est servanda ». Tale fu il parere del Ufficio del signor Avvocato Gen. in conclusioni del 12 di luglio 1764 in causa *utrinque* Perini. Fu pure lo stesso Ufficio di sentimento in altre conclusioni emanate nella causa Podio del 30 di luglio 1779, che » paternae voluntati obtemperandum cum filiis praescribitur negotiationes in communione pergere debere ».

Ricorsi a' Tribunali — Conclusioni sui medesimi del pubblico Ministero — Uso presso alcuni Tribunali di non provvedere con decreto quando le conclusioni sono contrarie, salvo si rinnovi la domanda con altro ricorso — Disapprovazione di tale uso — Pratica in proposito del R. Senato.

L' Autorità Superiore ha indiritto al sig. Avvocato Fiscale di . . . . la seguente missiva: — « Le conclusioni contrarie del pubblico ministero non tolgono a quelli che implorano una provvidenza dal Tribunale il diritto di ottenere un decreto sui loro ricorsi, nè valgono a dispensare il Tribunale medesimo dal pronunziare quello che crede di ragione sulle domande in detti ricorsi contenute.

Il solo caso in cui a termini delle RR. CC. tali conclusioni presentano un ostacolo alla prolazione del decreto, se la domanda non viene rinnovata, ed accompagnata da una cauzione, si è quello contemplato nel § 11, tit. 26, lib. 3.

Quindi è che l' uso che V. S. Ill.ma mi significa col di lei foglio del 27 gennaio p. p. essere invalso presso codesto Tribunale di non provvedere sui ricorsi susseguiti da conclusioni del di lei Ufficio contrarie alla domanda de' ricorrenti, salvo questi rinnovino con altro ricorso la loro instanza, mi pare meno consentaneo alle regole di una pronta amministrazione della giustizia, le quali richiedono che li Tribunali pronunzino sulle domande che loro vengono rassegnate, ed aggrava

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

indebitamente le parti costringendole alla spesa di una doppia supplica per ottenere l'implorata provvidenza.

Diffatti il Reale Senato seguendo la pratica contraria non obbliga mai li ricorrenti alla presentazione di un nuovo ricorso, e provvede sulle suppliche non ostante che siano sulle medesime emanate conclusioni depulsive dell'Uffizio dell'A. G., salvo che li supplicanti per non soggiacere alla spesa di un decreto contrario alle loro istanze, ritirino dalla Segreteria dal Magistrato la loro domanda; e questo è pure il metodo che io crederei doversi in proposito da codesto Tribunale seguire.

Nel darle questo riscontro mi pregio ecc.

Giuramento meno solenne — Procuratore speciale — Diritto comune — Legge patria — Diritti e facoltà delle Parti — Giudici di Mandamento — R.° Viglietto 10 marzo 1829.

Se vi ha riguardo al disposto del diritto comune, ed alla generale giurisprudenza, non vi ha il benchè menomo dubbio sia lecito a giurare per mezzo di Procuratore munito di speciale mandato qualunque sia il valore della causa (Ved. in proposito la leg. 9. § 6 ff. *de iure iurando*, e *Voët in pandect. eod.* tit. n. 1).

E tale giurisprudenza in parte anche conforme al diritto Canonico (cap. ult. *extra de iurament. calumn.*), era pure vigente presso di noi al dire dell'*Ab-Ecclesia part.* 1.ª, *obs.* 62.

La R. Legge al § 18, tit. 14, lib. 3 non derogò, che in parte al disposto del dritto comune collo stabilire che non si ammetterà la prestazione del giuramento per mezzo di Procuratore munito anche di mandato speciale, allorquando dovrà giurarsi colle imprecazioni, cioè alla forma solenne.

Ma le RR. CC., limitando appunto tale deroga al caso, che il giuramento debba proferirsi alla forma solenne, per le cause cioè di somma maggiore di lire 480, giusta li noti principii confermò la massima contraria suddivisata, e lasciò quindi intatto in tal

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

parte il disposto del diritto comune, per cui sia a termini di questo, della stessa R. Legge, e della costante pratica si deve convenire, che in tutte le cause minori delle dette lire 480, e così con maggior ragione per quelle di competenza dei Giudici di Mandamento debbe essere lecito alla parte di poter giurare per mezzo di Procuratore munito di mandato speciale qualunque sia per essere il giuramento, cioè decisivo, *in litem*, o purgativo purchè minore di tale somma, essendo questo un diritto alle Parti spettante, e facoltativo, che non può ad esse venir denegato senza violazione delle loro ragioni.

Nè potrebbe dirsi, che col R.° Viglietto 10 marzo ultimo siasi derogato ai principii suddivisati, giacchè tale Sovrana disposizione spiegata anche dal Manifesto senatorio 17 stesso mese contiene piuttosto provvidenze disciplinari, e dichiarative dello spirito del R.° Editto 27 settembre 1822, colle quali però nè si è derogato, nè si è potuto derogare alle leggi preesistenti *, ed ai diritti delle Parti di poter giurare per mezzo di Procuratore, allorchè la causa verte nanti il Giudice di Mandamento, nè la comparizione personale, che il signor Giudice è in diritto in certi casi di ordinare tende a tale scopo, ma solo a conservare e non ledere i diritti delle Parti.

Altronde ammesso il principio, che in dipendenza del precitato R.° Viglietto sia lecito al Giudice di Mandamento di ordinare alla parte di giurare personalmente, e di rejicere l'instanza di essere a ciò ammesso per mezzo del suo Procuratore speciale, ne seguirebbero li seguenti assurdi, cioè:

Che nelle cause di commercio anche per lire 480 e per minor somma avanti i Tribunali di Prefettura nei luoghi nei quali non vi ha Consolato, siccome in quelle di lire 300 ivi portate in via d' appello dai Giudici di Mandamento potrebbe esser lecito di giurare per mezzo

---

* *V. il* § 10, *cap.* 2, *tit.* 2, *lib.* 2 *delle RR. CC.* — *Vedi pure la decisione senatoria* 12 *aprile* 1823 *rapportata nel Diario vol.* 2, *pag.* 337 *e* 339 *verso il fine.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di Procuratore, non lo sarebbe poi avanti il Giudice di Mandamento anche per somma di gran lunga minore, locchè non sarebbe consentaneo ai principii di interpretazione delle leggi istesse.

Questo è quanto noi pensiamo sui dubbii propostici da un nostro associato relativamente al punto di questione trattato in quest' articolo.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Metz, 8 *giugno* 1829. Ci scrivono da Parigi, che quella Corte Reale ha proferito nelle udienze del 4 e del 6 del corrente due giudicati l' uno nella causa di Francesco Jauze contro Enrico Joubert, e l' altro nella causa Baret e Braille, con cui si sono sancite le seguenti massime: 1.° che un medico può evocare direttamente dinnanzi a' Tribunali un individuo, inquisito d' esercizio illegale della medicina; 2.° che il marito capo e padrone della comunione è in diritto di chiedere all' amministratore provvisorio nominato alla di lui moglie, che trovasi nello stato di momentanea alienazione mentale, il conto dei redditi dello stabile alla medesima spettante sinchè dura la provvisoria amministrazione.

Narbonne, 10 *giugno* 1829. Il nostro Tribunale in udienza del 2 del corrente ha dovuto pronunciare sulla questione seguente, cioè se un tale Gabriele Sénégas condannato alla pena capitale abbia potuto fare un testamento valido nel tempo intermedio tra la condanna e la sua esecuzione; ed ha deciso nel senso negativo.

Parigi, 13 *giugno* 1829. Il Commissionario del Comune di San-Chamond fu rinvenuto latore di due lettere non suggellate contenenti la nota degli oggetti che gli vennero consegnati, e delle commissioni, di cui era incaricato. Fu quindi tradotto avanti la polizia correzionale siccome contravventore al decreto del 27 di pratile anno 7.°, ed il Tribunale di Montbrison, pronunciando in appello, ha assolto l' accusato dalla fattagli imputazione. Il sig. Procuratore del Re presso lo stesso Tribunale si è provveduto in cassazione. Il

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

sig. Mangin, fungente le veci di Avvocato Generale, fu d'avviso, come conchiuse, non potersi l'accusato considerare come contravventore alle leggi sul porto delle lettere, e disse che coll'interpretazione di queste leggi in senso cotanto rigoroso, si frapporrebbero troppo gravi ostacoli alle relazioni commerciali. Queste conclusioni furono confermate dalla Corte regolatrice in udienza del dì 11 del corrente giugno, essendosi rigettato il ricorso in proposito sporto del Procuratore del Re presso il Tribunale di Montbrison.

— Il Tribunale correzionale di Mont-de-Marsan ha testè deciso che il chiudere la chiesa al di fuori allorquando d'ordine del Parroco trovavasi la medesima chiusa al di dentro, si è nel senso legale interrompere od impedire le cerimonie della religione dello Stato. Gli accusati di questo fatto Paolo Tartas, e Pietro Murat sono stati condannati alla pena del carcere per sei giorni, e nelle spese.

Lione, 14 *giugno* 1829. Nella causa del sig. Dorvo, autore di parecchie pregiate opere teatrali, contro la *Commedia Francese*, che fu testè attitata avanti il Tribunale di Commercio di Parigi, trattavasi di decidere, se allorquando un' opera drammatica è stata gradita ed accettata da un' amministrazione teatrale, e portata nel suo repertorio, possa l' autore di quella pretendere, che sia la medesima rappresentata sulle scene secondo il torno della ricevuta che debbe risultare dall' annotazione fattane nel suddetto repertorio, ovvero chiedere nel caso di rifiuto un' indennità in danaro. Questa domanda inoltrava il signor Dorvo contro la *Commedia Francese*, cui aveva consegnato da un decennio una commedia di 5 atti in versi, intitolata *L' Invidioso*. Il sullodato Tribunale di Commercio, in udienza del 5 di questo mese, rimandò, prima d' ogni cosa, la causa avanti un membro dell' Accademia francese, il sig. Lemercier, acciò procurasse fra le parti un amichevole componimento, ed ove non riescisse, ne facesse al Tribunale l' opportuna relazione, per essere quindi dal medesimo provvisto a termini di ragione e giustizia. — Una fatti-specie identica si avrà forse a decidere tra noi: il signor Monrose trovasi nel caso

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

medesimo del signor Dorvo per un' opera drammatica di tre atti, che porta per titolo: *Lezione alle figlie.*

Novara, 16 *giugno* 1829. Il Tribunale di Prefettura sedente in questa città, con suo proclama del 13 del corrente, ha fatto noto il fallimento del pizzicagnolo Gioanni Savio della città medesima.

Torino, 20 *giugno* 1829. S. M. si è degnata di firmare in Napoli il 3 di questo mese una tabella per la nominazione di due Giudici di mandamento nella giurisdizione del R. Senato di Genova, cioè dell'Avvocato Lorenzo Vernetta nominato Giudice del mandamento di Campofreddo, e l'Avvocato Carlo Francesco Denegri nominato Giudice di quello di Serravalle.

— Con R. Patenti della stessa data S. M. ha autorizzato Luigi Amiela e Cesare Nicelli a ricevere ed autenticare gli atti dipendenti dall' ufficio, quanto al primo, di Segretario d'Intendenza, e quanto al secondo, di Sostituito Segretario Mandamentale.

— S. M. con sua R. Provvisione data in Napoli il 10, pervenuta in Torino il 17 del corrente giugno, ha nominato il Marchese Vittorio Lovera Demaria a Membro della Giunta Provinciale sul Vaccino in Cuneo.

— Con R. Biglietto del 9 del passato mese di marzo, che trovasi inserto nel N.° 19 della nota *Collez. Celer.* stampato e pubblicato il 17 del corrente, S. M. ha determinato che gl' Impiegati nell' Ispezione Generale del R. Erario abbiano a partecipare al riparto delle multe e pene pecuniarie.

— Con determinazione del 15 dello scorso mese la R. Segreteria di Finanze ha definitivamente sanzionato la massima, che nessuno degli Impiegati contabili dell'Amministrazione Demaniale possa essere ammesso ad esercitare l'ufficio conferitogli, se non avrà prima soddisfatto nelle debite forme all'obbligo della cauzione, e fornito di ciò la prova all'Azienda e al Direttore del circolo.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Mercoledì prossimo, 24 dello stante, hanno principio le ferie delle messi per li Magistrati Supremi, e per li Tribunali di Prefettura. Ecco la distribuzione di esse ferie pel nostro R. Senato:

Classe civile. 1.° turno dal 24 giugno all'8 luglio, S. E. il sig. P. P. Cavaliere Montiglio, ed i signori Senatori P. Cavaliere Vergnasco, P. Cavaliere Roberi, Bermondi, Fontana Michele, Fontana Francesco Maria, Quaranta, Cavaliere Quigini-Puliga; 2.° turno dal 9 luglio al 16 agosto, signor P. Cavaliere Nuytz, ed i signori Senatori Conte Pullini, Solèri Consigliere di Stato, Fiorotti, Conte Mocchia di S. Michele, Vacha, Cavaliere Celebrini; 3.° turno dal 14 di settembre al 21 ottobre, P. Jano Consigliere di Stato, ed i signori Senatori Viglietti, Leardi, Cavaliere Bolla, Costa, Conte Sclopis, Conte Righini di S. Albino, Consigliere di Stato.

Classe criminale. 1.° turno dal 24 giugno a tutto il 2 luglio, P. Cav. Borio, ed i signori Senatori P. Cavaliere Peiretti, P. Conte Carignani, Mayneri, Roggieri, Conte Nuvoli; 2.° turno dal 21 luglio a tutto il 16 di agosto P. Cav. Moreni, ed i sig. Senatori P. Cavaliere Nazari, Belmondo, Persico, Bicchi, Schiari. È da notarsi, che la distribuzione anzidetta quanto alle classi civili ebbe luogo a termini del R. Biglietto del 1826, e comprende pure le ferie autunnali.

— Si è testè fatta pubblica coi torchi degli Eredi Botta la distribuzione XI del *Corpus iuris civilis.*

AVVERTENZA IMPORTANTE.

Il ritardo, e talvolta la mancanza di risposta alle lettere che ci sono indiritte dai signori Associati al *Diario*, avviene da che l'Autorità Superiore, a cui sono comunicate le lettere medesime, non consente per degni riguardi, che si dia riscontro; perchè spesso accade, che ci converrebbe di dover parlare di materie intorno alle quali non s' appartiene a privata persona di far giudicio. Ciò premesso, noi crediamo, che quind'innanzi non avremo più richiamo alcuno da' nostri gentili Associati, ai quali saremo sempre solleciti di dar risposta, quando ce ne venga fatta facoltà da chi s' aspetta.

Torino. Stamperia Favale.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 28 TORINO 27 giugno 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

(Di questo Giornale se ne pubblica un foglio almeno in ciascheduna settimana, a giorno indeterminato).

SENTENZE E MASSIME.

Pezza di terreno alluvionata — Valore — Tributo prediale — Appellazione — Art. 9 del R.° Editto giudiziario.

L'art. 9, *cap.* 1, *tit.* 2 *del Regio Editto del* 27 *di settembre* 1822 *prescrivente, che per la determinazione del valore della causa nelle azioni riflettenti proprietà stabili, diritti di servitù e simili sopra di esse, debba starsi alla norma desunta delle contribuzioni prediali, non trova la sua applicazione là dove trattisi di un terreno alluvionato.*

Vertì lite dinanzi alla Giudicatura di Frassinetto sino dall'anno 1825 fra Teresa Feretti Zavatero, e li fratelli Giorgio, e Gio. Giacomo Cardelona intorno al possesso annale d'una pezza gerbido boschiva e ghiaia, sita sulle fini dello stesso luogo di Frassinetto.

Intervenne in quel giudicio ordinanza del 18 di luglio dell'anno medesimo 1825, colla quale si è mandato alle parti di provvedersi avanti il Tribunale competente a motivo che la questione, di che trattavasi avesse per oggetto il petitorio.

Appellarono da quest'ordinanza i fratelli Cardelona, e portatasi quindi la causa al Tribunale Prefettoriale

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di Casale, questo con sua sentenza del 18 di gennaio 1826 confermò l' ordinanza appellata, e mandò alle parti, ritenuta la causa, di maturare ulteriormente i respettivi loro incombenti in merito.

Praticatisi quindi dalle parti quegli incombenti che credettero di loro interesse, con altra sentenza del 3 febbraio 1827, il suddetto Tribunale dichiarò, reiètte le instanze della Feretti, non avere spettato nè spettare alla medesima, per titolo d' alluvione, ragione alcuna di proprietà nella pezza terra in questione, e doversi mantenere, come mantenne i fratelli Cardelona nel possesso della medesima per la totale sua estensione, sino e compresa la metà del canale abbandonato dal fiume Po.

Appellò la Feretti Zavatero da tale sentenza al Reale Senato denunciandola come gravatoria, e gli appellati Cardelona opposero essere inappellabile perchè l' oggetto in questione non eccedesse le lire 1200, fondando la loro allegazione che la pezza controversa non sarebbe che del reddito di centesimi 66, ed imposta a soli centesimi 8 per l' anno 1826, come risultava dal certificato in causa prodotto.

Sostenne l' appellante che la pezza in questione eccedesse il valore di lire 1200, e che fosse di un valore inestimabile attese le continue alluvioni che ponno nascere, e che inattendibile dovesse riputarsi il prodotto certificato, giacchè la contribuzione non era un mezzo efficace per determinare il valore del fondo, e dedusse un capitolo tendente a provare, che desso non solo era del valore di lire 1200, ma ascendeva eziandio a quello di lire 2000, e più, avuto riguardo all' estensione del fondo, al numero assai grande di piante ivi esistenti, ed ai vantaggi che derivar ne potrebbero dall' alluvione.

Gli appellati hanno insistito nella loro eccezione di inappellabilità, e per vie maggiormente avvalorarla produssero un instromento del 10 agosto 1824 di vendita d' una pezza terra coerente a quella di cui si trattava, di maggior estensione di questa, stata alienata e calcolata a sole lire 120, non che la misura della pezza

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

controversa, e sull'obbiezione dell'appellante non meritarsi nemmeno tali produzioni alcun riguardo si assegnò la causa a decisione.

L'Ufficio dell'A. G. in conclusioni del 2 gennaio 1828 disse che sebbene il R. Editto 27 settembre 1822, tit. 2, cap. 1, art. 9, prescriva il modo di determinare il valore d'una causa allorquando si agisce di azione riflettente proprietà stabili, diritti di servitù, ed altre tali, tuttavia non credeva che il disposto del succitato articolo fosse applicabile nel concreto, a motivo che la questione di cui si agiva rifletterebbe una pezza terra alluvionata, alle quali alcuna volta non le venne prefisso alcun tributo prediale, perchè non furono alluvionate che da breve tempo, sia perchè d'ordinario non gli viene imposto che un assai lieve tributo, per non essere desse ancora ridotte a perfetta cultura, e perchè di tenue frutto; epperciò conchiuse potersi prima d'ogni cosa ammettere il capitolo dalla appellante dedotto in comparsa 10 agosto 1827.

Il R. Senato con sentenza del dì 11 di maggio 1829 a relazione del sig. Senatore Quaranta ha ammesso alla prova i capitoli rispettivamente dalle parti dedotti, previa però comparizione delle parti stesse avanti il sig. Relatore prima degli esami.

Bandi campestri — Interpretazione — Applicazione — Competenza.

Trattandosi di semplice applicazione *dei bandi campestri le contravvenzioni ai medesimi sono di esclusiva cognizione dei Giudici di Mandamento.*

Giuseppe Rivolta della città d'Alessandria con tiletto del 30 dicembre 1825 instituì giudicio d'accusa nanti il signor Giudice fuori mura di detta Città in odio delli Giacomo Battista e Giuseppe padre e figlio Viale, per essersi fatto lecito quest'ultimo di far pascolare n.° 50 pecore nel giorno 29 stesso mese in un campo seminato a grano di proprietà del Regio Demanio ivi indicato, e dal Rivolta tenuto in affitto.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Dal canto degli accusati si oppose di nullità al detto tiletto, perchè non fosse bastantemente identificato il *fondo*, sul quale si pretendeva seguito il danno, che diede luogo all' accusa suddetta, giacchè non constasse del vero nome della regione in cui era situato detto fondo, ed inoltre il Rivolta si era qualificato per uno dei coerenti al medesimo, mentre non era che semplicemente affittavole dei beni contigui spettanti al Regio Demanio, del che a termini dell' art.° 2 dei bandi campestri vigenti nel territorio di detta Città, e menzionati nel succitato tiletto fosse nulla l' accusa con questo instituita.

Assegnata la causa a sentenza, quel signor Giudice prese a considerare, che esigendo il citato disposto dei bandi, = » che fossero nelle accuse designate le qua- » lità e situazioni dei fondi danneggiati, con descri- » zione almeno di due *coerenze*, salvo restasse diver- » samente identificato il fondo danneggiato, colla » semplice denominazione del medesimo a niun altro » adattabile, che a quello espresso nell' accusa a ter- » mini di ragione », la questione cadente in decisione dava luogo all' interpretazione delle stesse disposizioni dei bandi sul punto, se le indicate dal Rivolta fossero vere *coerenze*, mentre egli non era che semplice affittavole dei beni contigui, e quindi questi possedeva a nome del Regio Demanio, ed inoltre doveva pure investigarsi se per semplice denominazione del *fondo* dovesse intendersi la designazione della regione, e dal nome particolare con cui viene il fondo indicato al Pubblico, oppure comprendere qualunque denominazione particolare anche dal Pubblico ignorata; quale apparirebbe quella con cui venne indicato il fondo di cui si tratta;

Che l' interpretazione dei Bandi Campestri essendo giusta le note massime di privativa cognizione del Senato, non sarebbe detto Ufficio competente per decidere il punto di cui si trattava, epperciò con sentenza 4 febbraio 1826 mandò alle parti di provvedersi nanti il R. Senato.

In dipendenza di tale provvidenza, il Rivolta ebbe ricorso al Supremo Magistrato, chiedendo mandarsi

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

citare gli accusati padre e figlio Viale per dir cause, per quali non dovesse dichiararsi valido il tiletto di accusa succitato, e condannarsi gli stessi padre e figlio Viale al pagamento a favore di esso Rivolta delle multe portate dai citati Bandi Campestri coi danni.

E dal R. Senato (classe criminale) si mandò comunicare tale dimanda con decreto 7 marzo 1826 all' Ufficio del sig. Avvocato Generale per le sue conclusioni, che emanarono sotto il 15 medesimo mese sottoscritte Ricciolio, del tenor seguente:

» Non crede l'Ufficio, che nel caso presente si tratti di vera intelligenza dei Bandi, la quale apparterrebbe al Magistrato Supremo a norma delle costanti massime ricevute *1, ma bensì di vedere se sia, o non eseguito nel tiletto il disposto dei Bandi Campestri della Città d'Alessandria, questione questa, la quale potendosi nel concreto decidere senza necessità d'interpretazione dei Bandi stessi, appartiene al Giudice di provvedervi.

» Diffatto il vedere quale sia il significato della parola *coerenza* non forma un oggetto di vera intelligenza de'Bandi, la quale ha soltanto luogo quando è mestieri di conoscere se una data disposizione de' Bandi si estenda o non ad un certo determinato caso, ma non allorchè la cosa riducesi ad applicare ad una data specie il significato di una parola di comune e cognita intelligenza, quale si è quella di *coerenza*, non cangiando natura perchè adoperata nei Bandi *2.

---

*1 *V. Diario Forense vol.* { 6, pag. 113. 7, — 122. 11, — 81.

*2 *Dal tenore delle sovra rapportate conclusioni dell' Ufficio del sig. Avvocato Generale, siccome pure da quelle rapportate in questo Giornale vol. 1, p. 273; vol. 2, pag. 193; vol. 6, pag. 113 e 225, tutte approvate dalle successive ivi annotate conformi senatorie provvidenze si possono ricavare li seguenti principii, cioè, che allora solo verte questione sull' interpretazione dei Bandi o politici o campestri, siccome degli statuti, se si contende = qual sia il vero senso*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

» Lo stesso dee dirsi dell' altro dubbio circa l'identificazione del fondo, essendo una questione di fatto il dichiarare se un certo fondo sia o non *identificato con nome a niun altro adattabile*, e sarebbe in senso dell'Ufficio un estendere di troppo la vera significazione *dell' intelligenza dei Bandi riservata al Magistrato*, il volerla applicare nel conoscere quale sia la forza di detta parola *a niun altro addattabile*, cioè se debba intendersi di qualunque denominazione cognita, od ignorata dal Pubblico, mentre in sostanza la cosa riducesi al fatto, se, cioè quel fondo sia o non bastantemente identificato nel modo con cui venne indicato nel tiletto.

» Laonde non ravvisando l' Ufficio, che un tale irrilevante dubbio più di fatto, che di diritto formi un caso d' intelligenza dei Bandi Campestri della Città, conchiude potersi da questo Magistrato rieccitare la giurisdizione del Giudice d' Alessandria fuori delle mura, onde provveda nella presente vertenza a termini di ragione, e giustizia ».

Comunicato il suddetto ricorso all' Ufficio del signor Avvocato Fiscale Generale, questo con sue conclusioni 2 maggio sottoscritte Garbiglia, appoggiandosi ai riflessi dell' Ufficio dell' Avvocato Generale, di cui nelle precedenti conclusioni, conchiuse potersi dichiarare non farsi luogo a quanto si supplicava, e rieccitando, ove il Magistrato lo stimasse, la giurisdizione di quel signor Giudice, onde provvedesse sulla narrata causa a termini di ragione.

---

di alcuna delle loro disposizioni, oppure se si tratta di conoscere se una data disposizione di detti Bandi relativamente ad un certo e determinato caso possa o non estendersi ad altro consimile nei Bandi non contemplato, e debba a quello venir ristretta, oppure se la specie o fatto in contesa sia o non compreso nelle stesse disposizioni.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ed il Senato (classe criminale) con ordinanza di voto 6 maggio 1826, dichiarò non farsi luogo a veruna provvidenza di detto Magistrato, mandando con ciò al ricorrente di provvedersi per l'ulteriore corso della narrata causa avanti il Giudice competente.

All' appoggio dell' or narrata declaratoria, il Rivolta credendo, che la causa potesse continuare nanti il sig. primo Giudice, ottenne nuovamente da esso citati li padre, e figlio Viale, in contraddittorio de' quali venne maturata la causa; ma in seguito avendo questi ultimi opposta la declinatoria, assegnata la causa a sentenza, con essa il sig. Giudice fuori mura, avuto riguardo che la multa a pronunciarsi in odio degli accusati a termini dei Bandi Campestri, eccederebbe la sua competenza *, mandò alle parti di provvedersi nanti il Tribunale competente.

Li padre, e figlio Viale nell' opporre la divisata declinatoria intesero anche di appoggiarla alle circostanze, che quantunque il fondo danneggiato fosse nel territorio del mandamento fuori mura, tanto essi accusati, quanto lo stesso Rivolta accusante risiedevano in Alessandria, epperciò per ragion di domicilio delle parti avrebbe potuto dubitarsi andasse soggetta al Giudice entro le mura di detta Città, questione questa che

---

* *Vedasi l' ordinato del Real Senato di Genova in data del 2 maggio 1826, rapportato in questo giornale vol. 7, pag. 332 = Convien ritenere, che il Senato di Piemonte in questa causa ebbe forse riguardo ai conformi principii di competenza, allorchè a vece di mandar rieccitare la giurisdizione del Giudice d'Alessandria fuori mura sì e come avevano opinato l'Ufficio del sig. Avvocato Generale e Fiscale Gen.le nelle precitate loro conclusioni, con decreto 6 maggio succitato mandò al ricorrente Rivolta di provvedersi avanti al Giudice competente.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

non ebbe seguito *, giacchè portata per cura del Rivolta la lite avanti al Tribunale di Prefettura di detta Città, questi con sua sentenza del 7 gennaio 1829, ravvisando che la causa nè era, nè aveva potuto essere

---

* *Può formare oggetto di questione, se nei giudicii d' accusa debba misurarsi la competenza dal luogo in cui venne commessa la contravvenzione, oppure dal domicilio del contravventore accusato.*

Considerato sotto un aspetto il giudicio d' accusa, e relativamente all' accusante, pare ch' egli esperisca di un' azione civile, e meramente personale, in quanto che essa tende a conseguire l' indennità portata dai bandi per il fatto dell' accusato, corrispondente al danno presunto dalli bandi stessi, od altrimenti accertato, ove sia luogo, e sotto questo aspetto pare che la causa debba essere di competenza non tanto del Giudice del domicilio, ma ben anche del luogo, in cui seguì il danno, qualora però venga il danneggiante ivi citato, e ciò in virtù dell' obbligazione nascente dal quasi delitto, *che deriva dall' opera di fatto del danneggiante.*

Se si considera però, che quantunque in simili cause venga provvisto pel risarcimento dei danni cagionati dal contravventore, e l' instanza fiscale sia promossa da particolari, detti giudicii tuttavia, e le ordinanze, e sentenze che in essi emanano, non cessano d' essere sostanzialmente provvidenze criminali, e come tali considerate, e vanno quindi perciò esenti dal diritto di emolumento (Diario *vol.* 2, *pag.* 332, 406);

Che viene persino considerato irregolare lo istruire tali cause nella forma dei giudizii civili, ancorchè sommarii, usare per essi carta da bollo, e costringere il denunciatore a sostenere il contraddittorio come da molti Giudici si usa di fare, mentre per lo contrario dee seguirsi un particolare procedimento, come per le altre contravvenzioni ai regolamenti municipali (Diario *vol.* 8, *pag.* 437 *e seguenti*) *salvo sia altrimenti disposto dai bandi stessi;*

Che anzi l' appello dalle sentenze in tale materia

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

di competenza del signor Giudice fuori le mura, in conformità dell' avviso spiegato dall' Uffizio del signor Avvocato Fiscale in conclusioni, e sottoscritte Basilio, ha dichiarato doversi circoscrivere per nullità, insieme

---

debbe interporsi fra giorni cinque dal dì della loro notificanza, giusta il § 3, *tit.* 23, *lib.* 4 *delle RR. CC. come per le altre cause criminali* (Diario *vol.* 7, *pag.* 294), *per essere come tali considerate dall' istessa Regia legge* (§ 9, *tit.* 3, *lib.* 4).

Che qualunque siano le conseguenze di tali giudicii, in seguito ai quali ne risulta indennità al danneggiato, ed una penale da sopportarsi dal danneggiante, benchè venga in un solo giudicio e con una sola sentenza discussa l' azion civile e la criminale, perchè puossi ciò compatibilmente nella materia ottenere a norma dei principii (*Faber cod. lib.* 3, *tit.* 7, *def.* 13), *quest' ultima azione tuttavia siccome tendente alla conservazione dell' ordine pubblico, primeggia la civile, ed è tanto vero che la tacitazione e quitanza del danificato non toglie la ragione della pena al Fisco dovuta* (*RR. CC.* § 9, *tit.* 3, *lib.* 4), *e quantunque li capi di casa, padroni e padri, giusta il disposto di alcuni Bandi, siano in certi casi sussidiariamente tenuti pel fatto de' rispettivi loro dipendenti, figli e servitori* (*Pr. leg. tom.* 10, *tit.* 46, *pag.* 566 1.ª *edizione*), *tuttavia l' azione*, appunto perchè Fiscale, *dee precipuamente istituirsi contro ai danneggianti direttamente, e per tale oggetto li figli di famiglia nei giudicii d' accusa stanno validamente in giudicio senza il consenso, ed assistenza dei loro genitori* (*così il Senato nella causa di Sebastiano Panizza contro Stefano Amelotti, e Francesco Antonio Fongi con sentenza* 3 *febbraio* 1779 *relativa a conformi conclusioni dell' Ufficio dell' Avvocato Generale* 28 *maggio* 1778);

Che ratione delicti reus forum sortitur in loco, in quo crimen perpetravit (*leg.* 1 *cod.* ubi de criminib., = *Faber cod. lib.* 3, *tit.* 14. *def.* 1), *locchè è conforme al disposto delle RR. CC.* § 7, *tit.* 1, *lib.* 4, alioquin vix prodesset concessa loci iudici iurisdictio, quam reus per absentiam eluderet (*Richeri Jurisprud.*

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

al tiletto d' accusa 30 dicembre 1825, gli atti di detto giudicio, e le provvidenze in esso emanate dal signor Giudice fuori mura di questa Città, salvo alle parti di provvedersi per le loro instanze e deduzioni in altro giudizio, spese compensate.

MATERIE DIVERSE.

Esecutore testamentario — Rendimento di conto annale cui è tenuto — Se possa esserlo un Sacerdote.

L' esecutore testamentario dopo prestata la sottomissione prescritta dal § 19, lib. 5, tit. 1.° delle RR. CC., ad altro più non è tenuto, che a rendere annualmente il conto della sua amministrazione. La domanda pertanto diretta contro il medesimo per un conto non ristretto all' annale gestione, ma concernente all' eseguimento in generale delle obbligazioni da esso assunte nella sua qualità di esecutore testamentario vuol essere

---

Univ. tom. 12, § 534), *ed avuto massime riguardo, a che li Bandi Campestri essendo per lo più circoscritti, e limitati ai territorii delle Città, e Comunità, nei quali sono vigenti, fuori di detti territorii può ignorarsene l' esistenza, ed il disposto, per cui potrebbe questo in moltissimi casi addivenire illusorio, epperciò per li premessi riflessi si potrebbe credere, ed opinare, che tali cause, e contravvenzioni siano d' esclusiva cognizione del Giudice del luogo, nel cui territorio è seguito il fatto, che loro dà luogo, che sarà perciò il Tribunale di Mandamento, oppure il Prefettoriale giusta le norme della rispettiva competenza, e ciò indistintamente per tutte le persone anche godenti di foro privilegiato, mentre nelle controversie, che riguardano la semplice esecuzione dei Bandi gli Ordinarii conoscono indistintamente tra feudatarii, o tra essi, ed altri, sia tra corpi ecclesiastici, persone privilegiate, ed altre, e così pure dei militari (Giurisprudenza Patria Vocab.* Bandi *pag.* 45, *n.°* 8).

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

rigettata. Così pronunciò il Tribunale di Torino ref. I. M. Regis con sentenza del 10 di giugno 1829 nella causa di Giuseppe Coussard contro Giacomo Castagno.

Non v'ha dubbio poter un Sacerdote essere nominato esecutore testamentario, ufficio che può assumere chiunque possa obbligarsi *(arg. leg. 107 ff de legat.)*. E qui sarà opportuno di notare, che accettando gli Ecclesiastici un tale officio si presumono rinunciare al privilegio clericale, e che perciò possono essere citati in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, e pel conto da rendere avanti i Giudici laici.

Provvisioni di Tribunali esteri — Loro esecuzione in questi R. Stati — Requisitoriali — *Placet* relativo del R. Senato — Tribunali di Prefettura — Competenza — Riscontro officioso particolare.

L' Autorità superiore ha indiritto la lettera seguente al sig. Prefetto del Regio Tribunale di . . . . : » Le provvisioni procedenti da Tribunali esteri non possono a termini del § 13, cap. 1, tit. 3, lib. 2 delle RR. CC. ricevere esecuzione ne' Regii Stati se non sono precedentemente sottoposte al R. Senato, alla cui cognizione esclusiva è riservato di concedere il *placet* o *pareatis* in siffatta materia, e si richiedono a tal effetto le solite requisitorie di un supremo Tribunale dello Stato estero da cui proviene la provvisione della quale si tratta.

Quindi è che non potrebbe codesto Tribunale dar esecuzione alle lettere requisitoriali del Tribunale di Treviso trasmessemi da V. S. Ill.ma col di lei foglio di ieri.

Non ravviso però alcun ostacolo, acciocchè ella si informi per mezzo del signor Giudice di Racconiggi se il defunto signor . . . . ., di cui si tratta, abbia colà lasciato effetti cadenti nella sua successione, e che ricevendone un riscontro negativo lo comunichi officiosamente al predetto Tribunale di Treviso nel rimandargli le carte, che qui unite io le restituisco.

Mi pregio, ecc.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Atti di cabreo — Loro scopo — Possesso invocato contro de' medesimi — Se sia attendibile — Possesso immemoriale contraddetto da un titolo se possa mantenersi.

Gli atti di cabreo si fanno seguire al fine di togliere radicalmente qualunque controversia, che col tratto di tempo si possa eccitare intorno ai veri limiti dello stabile che ne fu l' oggetto.

Tali atti avendo luogo in contraddittorio di tutti i coerenti, questi o gli aventi causa da essi più non possono valevolmente invocare il possesso; e qualunque inoltrazione del vicino si risguarda quale indebita occupazione.

Un possesso anche immemoriale quando sia contraddetto da un titolo, non è manutenibile. Così ha pronunciato parecchie volte il nostro Senato, e segnatamente con decisione del 16 di maggio 1823 in causa del signor Marchese Saporiti contro i fratelli Nibbia e sorelle Gonzaga. In questa stessa decisione trovasi menzionata quella proferita dal medesimo Magistrato Supremo il 22 di novembre 1677 in causa Peveragno contro Grimaldi. Queste massime ha pure seguite il R.° Tribunale di Torino con sentenza emanata il 23 di giugno 1829 ref. J. M. Regis nella causa di Giovanni Oddone Corno contro Francesco Randone.

NOTIZIE MISCELLANEE.

Bèziers, 12 *giugno* 1829. Nella causa di Giambatista Thérou contro Gabriele Laux il nostro Tribunale ha sancito la massima, che colui, il quale spinto da un muovimento repentino ed inaspettato di demenza o di furore cagiona una ferita a qualcheduno, è tenuto all' indennizzazione verso di questi; che questo principio fu consecrato dall' antica e dall' attuale legislazione con parecchi conformi giudicati; che tale è la dottrina insegnata da Merlin nel suo *Repertorio di giurisprudenza* ai vocaboli *ferito*, *demenza*.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Marsiglia, 15 *giugno* 1829. Un militare, il quale abbia ucciso in duello il suo avversario, sarà egli tenuto ad un' indennità verso la vedova ed i figliuoli del medesimo, anche nel caso, in cui lo stesso militare sia stato tradotto dinanzi ad un consiglio di guerra, e sia stato dichiarato non colpevole ed assolto ? Il nostro Tribunale ha pronunciato sentenza il 3 del corrente giugno nel senso affermativo nella causa degli eredi del sig. D'Héran sottotenente delle corazze contro il signor Regnault luogotenente nel 6.° reggimento di linea.

Rouen, 18 *giugno* 1829. La Corte di Cassazione in udienza del 16 di questo mese ha rigettato il ricorso, che le venne sporto contro una sentenza profferita dalla nostra Corte Reale, con cui, fra le altre, erasi stabilita la massima, che il certificato di un Vescovo è bastante per giustificare, che dietro le leggi del regno di Spagna non sono richieste altre formalità per la celebrazione del matrimonio, tranne quelle indicate nell' atto medesimo, che si è prodotto in causa.

Parigi, 20 *giugno* 1829. Il dì 8 del corrente ebbe luogo nella Città di Bourbon-Vandée l' esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte d' Assisie contro Chauvière e Rambaud, con cui furono condannati alla pena capitale, per essere stati convinti rei di omicidio barbaro e premeditato. In quest' occasione fu stampata e distribuita un' *Ode lamentevole*, di cui ecco una strofa :

Peuple chrétien, qui nous voyez
Terminer notre carrière,
Sur l'échaffaud nous faut monter,
A Dieu adressant nos prières.
Que cet exemple frappant
Vous serve de morale.
Adieu amis, adieu parens,
A Dieu nous allons rendre l'ame.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

— Si è pubblicata da pochi giorni l' opera seguente: Essais, ecc. *Saggi storici e filosofici sopra l' eloquenza giudiziaria* del sig. Avvocato Tronjolly, con quest' epigrafe: » Haec studia adolescentiam alunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac solatium praebent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur ». L' Autore ha con sano accorgimento riuniti in quest' opera tutti i precetti necessarii per comporre una perfetta orazione.

— È pure testè uscita una nuova distribuzione della nota *Giurisprudenza Generale* del sig. Dalloz, la quale comprende i sei ultimi capitoli del *trattato delle disposizioni tra vivi e testamentarie:* gli articoli *demanio*, *domicilio* e *dogane.*

Torino, 27 *giugno* 1829. S. M. avendo riputato conveniente pel servizio della giustizia, che l' Avvocato Lorenzo Vernetta, Giudice del Mandamento di Serravalle, fosse trasferto a Giudice del Mandamento di Campofreddo (V. *Diario* num.° precedente), e perchè il medesimo potesse tostamente assumere l' esercizio delle nuove sue funzioni, la M. S. è entrata in determinazione di dispensarlo, siccome lo ha dispensato, con suo R. Rescritto dato in Napoli il 3 di questo mese, dal sindacato, a cui sarebbe soggetto per l' esercizio di detta Giudicatura, con che si presenti a suo tempo a subire le assisie generali.

— Le Camere di vacazione del Tribunale di Prefettura di Torino, per le ferie delle messi, che hanno avuto il loro principio il 24 del mese corrente, sono formate come segue: due di esse saranno di servizio durante le ferie, e terranno quattro udienze in ogni settimana nei giorni di lunedì, martedì, venerdì e sabbato: = 1.ª *Camera.* Senatore Derossi, Prefetto;

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Agnesi, Bruno Assess. — 2.ª *Camera col concorso di un Aggiunto*: Pref. Cucca-Mistrot V.-Pref.; G. M. Regis, Peyretti Assess. (servizio dal 24 di giugno a tutto il 20 di luglio). — 3.ª *Camera col concorso d' un Aggiunto*: Pref. Salino V.-Prefetto; Pettiti, Armissoglio, Assess. — 4.ª *Camera con un Assessore f. v. di Prefetto, e col concorso d' un Aggiunto*: Oggero, Moyetta, Grandis (servizio dal 21 luglio a tutto il 16 di agosto).

VARIETA'.

Noi ricopiamo da un giornale forense di Francia (*Gaz. des Trib.* del 14 di giugno 1829) la lettera seguente di un tale Debacker, accusato di omicidio e condannato a morte cön sentenza della Corte di Assisie di Parigi, indiritta a un suo figlio il giorno prima di andare al supplizio, siccome quella che racchiude sensi di una sanissima morale religiosa e del più schietto pentimento; eccola:

Parigi, dal mio carcere, il 9 giugno 1829.

Mio caro figlio;

S' apre ormai la terra, e già questa mia spoglia mortale nel suo seno si chiude. Oh quanto è grande l' imperio delle passioni! Tu il sai, figlio mio, si son elleno impadronite del cuore del padre tuo, e tanto lo hanno signoreggiato, straziato, invilito, che d' un uom dabbene ne han fatto un reo di gravissimo delitto. Qual terribile lezione per te, o mio figlio! sia dessa presentissima sempre alla tua memoria, e t' inspiri forza e coraggio onde domare le tue passioni. Convinciti, mio diletto Ippolito, che non v' ha felicità vera se non in una coscienza incontaminata e pura. Lasciando la vita, che fu per me una serie non interrotta di sventure d' ogni maniera, io m' avrò almeno la consolazione di pensare, che i consigli del tuo infelice padre sa-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

ranno da te ricordati, e che la tua buona condotta cancellerà la memoria del mio enorme misfatto. Grande Iddio! Tu che mi vedi e mi ascolti, preserva il figliuol mio dalle angustie, che me or premono orrendamente; fa che a te ricorra con fiducia, e tu l'assisti colla grazia tua immensurabile, e tu il guida a salvamento. Ti mando un libro di massime morali e religiose. Leggilo: io desidero ch' esso versi nel tuo cuore quel balsamo consolatore, che non si trova tranne nella religione nostra santa: senza di questa noi non possiamo sperare salute. Ti sovvenga, che Dio solo conosce le nostre intenzioni, ch' egli solo è immutabile, e che da lui solo procede, siccome da sua sorgente, ogni sorta di prosperità.

Io abbandono la vita con calma e rassegnazione nella fiducia, che il mio sincero pentimento mi otterrà misericordia appo quell'Essere Supremo, dinanzi al quale io debbo comparire. Prega per me, e per la sventurata madre tua.

Addio, mio figlio: queste estreme mie linee ti siano di scorta in ogni emergente della tua vita. Ti sovvenga della sorte mia miseranda: vivi in buona armonia co' tuoi fratelli, segui i consigli del tuo primogenito: sii sempre onest' uomo e buon cristiano. Iddio te ne darà ricompensa.

Il tuo infelice padre,
DEBACKER.

ERRATUM. Nel numero precedente di questo giornale, pag. 436, è corso un errore, che convien correggere come segue: Ivi lin. 20 e 21 dove dice = *essere la causa appellabile*, si debbe leggere = *non essere la causa appellabile.*

TORINO. STAMPERIA FAVALE.



Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 29 TORINO 27 giugno 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

INDICE

ALFABETICO E SEMI-ANALITTICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO DECIMOTERZO VOLUME.

A

ACQUA di Colonia; frutta al liquido; liquori; Consumazione; Dazio, pag. 346.

ACQUAVITAI; cambiali. Gli Acquavitai sono compresi nel novero di quelli che formano la classe dei negozianti; si ritengono per valide le loro tratte o girate di cambiali, p. 258.

AFFITTAVOLE. Obbligo di nettare i cammini, p. 413.

AFFRANCAZIONE; enfiteusi; laudemio; errore; citazione, p. 406.

AGENTE dell' Autorità; esercizio di sue funzioni; eccedenza del potere confertogli; resistenza al medesimo; delitto, p. 155.

APPELLABILITA'; art. 8 del Regio Editto ipotecario. Ove l' attore domandi che il terzo possessore sia ingiunto al pagamento in suo favore di somma inferiore alle L. 1200, e in difetto, al rilascio di

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

uno stabile, perchè lo stesso sia *subastato*, ed il terzo possessore faccia opposizione, la sentenza che vien pronunciata non è appellabile, sebbene lo stabile possa essere d' un valore, che per se ammetta l' appello, p. 294.

APPELLABILITA'; domanda principale, riconvenzionale. L' appellabilità della causa è regolata dalla domanda principale, e non può la riconvenzione annullarsi con essa, onde render la stessa causa appellabile, p. 433.

APPELLO; eccezione d' indebito; *de soluto*, p. 44.

—— ; lettere d' appellazione; termine decorso; mandato, p. 154.

ARCHITETTURA civile ed idraulica; Misuratori agrimensori, ed applicati all' Uffizio de' Ponti e Strade non patentati; operazioni loro; §§ 5 e 6, tit. 14 delle Costituzioni per la R.ª Università; direzioni e prescrizioni in proposito della superiore Podestà, pag. 169.

ASSENTE; cura; successione; sostituzione; fratelli; sorelle; padre. La cura d' un assente dee deferirsi ai prossimiori in grado a succedergli all' epoca che viene chiesta la stessa cura, quindi le sorelle di uno resosi assente sotto le cessate leggi francesi non possono, dopo il ristabilimento delle patrie leggi, venir associate con un fratello germano alla cura dei beni di detto assente, ma dee preferirsi lo stesso fratello, p. 266.

ATTI conservatorii; amministrazione provvisoria d' eredità; erede legittimo *ab intestato* sotto il regime del Codice civile, p. 373.

—— di cabreo; loro scopo; possesso immemoriale invocato contro de' medesimi, p. 460.

—— pubblici e notarili; diritti in proposito, p. 42.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

AVO materno; sorella germana; consuccessione. Nella successione intestata la sorella germana non esclude l'avo materno, ma debbono amendue concorrere per eguale porzione, p. 1.

AVVENIMENTO futuro; scommessa; fatto già avvenuto; validità, p. 244.

AZIONE Pauliana; aumento; fallimento. L'aumento assicurato dal suocero alla moglie sussidiariamente non è rivocabile per l'effetto dell'azione Pauliana e spenta in seguito a fallimento, p. 436.

B

BANCO in Chiesa; vendita della ragione di esso; insinuazione; diritto relativo, pag. 91 — V. pag. 17.

BANDI campestri; procedimenti relativi; norme in proposito, p. 363.

——; interpretazione; applicazione: competenza. Trattandosi di *semplice applicazione* dei bandi campestri, le contravvenzioni ai medesimi sono di esclusiva cognizione dei Giudici di Mandamento, pag. 451.

BENEFICIO dell'autentica *hoc nisi debitor*; RR. CC. lib. 3, tit. 31, § 42. Il debitore che vuol gioire del beneficio conceduto dall'autentica *hoc nisi debitor* dee implorarlo *in limine litis*, p. 821.

BOSCHI; formazione di *mottere* vicino ai medesimi; art. 31 del Regolamento forestale, p. 209.

—— comunali conceduti in enfiteusi perpetua; taglio dei medesimi, p. 225.

C

CALUNNIA; circostanza singolare che ne scopre l'autore; sentenza dell'Eccell.ma Regia Camera de'Conti, p. 461.

CAMBIALE; socio; ricognizione in giudicio; registrazione. La cambiale tratta da uno dei socii d'una

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Ragion di Negozio, il quale abbia firma a nome della società, e recognita in giudicio, obbliga solidariamente tutti gli altri socii ancorchè non sia stata registrata ne' libri sociali, p. 281.

CAPPELLANIA; fondo per servizio di essa; eredi incaricati di ciò eseguire; deterioramento seguito nel fondo istesso; azione diretta contro gli eredi; se sussista, p. 224.

—— Immissione in possesso di beni appartenenti alla medesima; atto relativo; Insinuazione, diritto p. 293.

CARBONAIA; stabilimento in maggior vicinanza dei boschi di quella voluta dalla legge; contravvenzione; Tribunale di Prefettura, p. 170.

CASE di Torino attigue alle nuove costruzioni della via di Po; inquilini di esse congedati; proprietarii; indennità; Regia Delegazione creata con Patenti 14 ottobre 1825; Tribunali, p. 106.

CASSIERE di un Tesoriere del Regio Erario; suo fideiussore; obbligazione di questi verso le Regie Finanze, p. 345.

CAUSA principale; rilevatario; Giudice di Mandamento; competenza, p. 347.

CAUSE commerciali; Tribunale di Prefettura; ricorso d' introduzione di esse cause; citazione relativa; legittimazione di giudicio; procedimento sommario, p. 103.

—— d' usura, e ragguardanti contratti illeciti. Le cause d' usura, e relative a contratti illeciti, come tutte quelle non specialmente attribuite al Reale Senato, o ad altre giurisdizioni, sono di cognizione dei Tribunali di Prefettura, dovendo subire li due gradi di giurisdizione secondo la legge organica di cui nel Regio Editto 27 settembre 1822, p. 337.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

CAUSE gabellarie; oste; introduzione clandestina di vino; domanda di L. 500 per diritto di Gabella oltre la maggior contabilità; giuramento dedotto in proposito; Tribunale di Prefettura; Giudice mandamentale, p. 121.

CAUSIDICI; mandato *ad lites;* Tribunali di Prefettura; RR. CC.; Regio Editto giudiziario, p. 309.

CAUSIDICO approvato; manifesto senatorio 17 marzo 1829, p. 396.

CEDOLE del debito pubblico; pertinenza di esse; quistioni relative; Editto del 24 dicembre 1819; competenza, p. 244.

CENSO; cauzione solidaria; convertimento del censo in capitale pagabile a tempo determinato; novazione; liberazione della cauzione, p. 287.

—— consegnativo; riservativo; loro differenza; Insinuazione; Tariffa del 1.° di aprile 1816; istruzioni relative della Generale Azienda delle Finanze, pag. 218.

—— perpetuo; fondo censito; terzo possessore; prescrizione. Un terzo acquisitore di uno stabile affetto a censo perpetuo, che lo possiede per più di trent' anni senza mai essere stato molestato, non può opporre la prescrizione contro il creditore censuario, il quale durante questo termine esigette sempre dal debitore le annue pensioni, p. 161.

—— vitalizio; patto di risoluzione per mora. Il patto di risoluzione del contratto di censo vitalizio, e restituzione dell' intiero capitale prezzo pel caso il debitore si renda moroso nel pagare le annualità, non ha effetto quando s' istituisca concorso sul patrimonio del debitore e che l' esecuzione del patto di risoluzione ridonderebbe a danno dei terzi, pag. 297.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

CHIESA ; furto attentato ; arresto dell' inquisito nella stessa chiesa ; immunità , p. 440.

CLAUSULA codicillare ; suo effetto ; varie nozioni in proposito , p. 26.

COMPETENZA ; riconvenzione ; art. 10 dell' Editto giudiziario ; interessi stipulati oltre la ragion comune ; codice civile ; manifesto senatorio del 14 di aprile 1767 ; riduzione di quelli , p. 11.

CONCORSO ; giudicio relativo ; mobili ceduti ; massa di creditori ; eccezioni di questi , pag. 256.

CONSOLI di S. M. ; procure ricevute all' estero dai medesimi ; insinuazione loro , p. 92.

CONTRAVVENZIONI boschive ; multe ; obblazioni , vidimazioni di esse dagli Avvocati fiscali o generali, o provinciali ; loro parere per l' accettazione o no delle offerte , p. 153.

CONVENUTI ; termine ; contumacia , p. 121.

CONVENZIONE tra S. M. il Re di Sardegna e la Confederazione Svizzera ; libera uscita da' Regii Stati delle *derrate* pel consumo destinato al Cantone di Ginevra. Se sotto il nome di *derrate* si comprendano anche la legna e il carbone , p. 186.

CREDITO chirografario ; biglietti relativi ; donazione *brevi manu* ; sussistenza , o non di essa , p. 339.

D

DANNI ; somma appellabile. La domanda de' danni non rende la somma , su di cui si disputa , di valore incerto , epperciò appellabile , se questi non sono specificati , se non sono domandati principalmente, e se non è data una prova almeno in genere della loro assenza e quantità , p. 72.

DELIBERAMENTI annullati ; Insinuazione ; diritti relativi ; art. 11 della tariffa del 1.° di aprile 1816 ; restituzione di essi diritti , p. 133.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DEPOSIZIONE falsa con accusa; ritrattazione della medesima; giuramento prestato; giudicio criminale, pag. 152.

DICHIARAZIONE di falso; R.° Emolumento. La sentenza che porti ricognizione della verità della forma d' una cambiale, non puossi riputare a guisa d' una declaratoria *iuris*, ed assoggettare al pagamento del diritto determinato dal § 11 della tariffa del 5 di aprile 1816, p. 89.

DIRITTI di Gabella; Giuramento. È sempre ammessibile il giuramento in fatto di dazii, e gabelle tendente solamente a giustificare l' azion civile per il pagamento dei diritti dovuti, e non pagati, ancorchè li fatti sui quali è dedotto il giuramento contengano in se stessi delle frodi, e siano perciò delittuosi, e tale giuramento contenendo una somma indeterminata dee prestarsi alla forma maggiore, e colle solennità prescritte dalle Regie Costituzioni, p. 237.

—— gabellarii; brenta di Piemonte; brenta Novarese; R.e Patenti del 7 di luglio 1826; Regia Camera; Giudice di Mandamento; competenza, p. 215.

DONAZIONE; emancipazione; Segretario di Giudicatura; cessione di stabili. La donazione della proprietà di stabili fatta in un atto d' emancipazione alla prole del figliuolo emancipato, non è valida, essendo l' atto seguito nanti un Giudice di pace, e stato ricevuto dal Segretario della Giudicatura in questa sola qualità di Segretario, e non di Notaio, p. 81.

DOTE; esecuzione; perizia; Regio Editto ipotecario; suddito estero; eredità di esso; credito caduto nella medesima portato da instromento stipulato in questi Regii Stati; diritto di successione; Regie Patenti del 18 di giugno 1821, p. 13.

Université Côte d'Azur. Bibliotheques

DOTE; legato; assicurazione; aggiudicazione. Procedendosi all' aggiudicazione de' beni del marito a favore di terzi, la moglie cui sia stata dal padre legata una somma in dote, e siasi questa esatta dal marito, senzachè abbia avuto luogo l' instromento di constituzione, ha ragione a chiedere, che le sia tale dote, e relativo aumento pagata, ed impiegata, e non può aver diritto all' assicurazione per le stesse ragioni dotali sui beni del marito a largo estimo, p. 145.

—— ; eccesso; riduzione; comunione, p. 441.

—— congrua; successione materna. La figlia, a cui sia stata dal padre all' epoca del matrimonio, contratto vigenti le leggi francesi, costituita una dote per scrittura privata non ridotta in istromento che dopo la celebrazione del matrimonio, può chiedere una dote congrua sulla successione della madre deceduta sotto l'impero delle RR. CC., p. 33.

E

EREDE del debitore; eccezione di prescrizione da questi fatta; se possa risguardarsi come atto di adizione di eredità; dichiarazione del § 23, lib. 3, tit. 6 delle RR. CC. Quegli, che, evocato in giudizio pel pagamento di una somma nella qualità d' erede del debitore, si restringe ad opporre puramente, e semplicemente la prescrizione, non è con ciò riputato aver fatto un atto d' adizione d' eredità; e il § 23 succitato non debbe intendersi che del silenzio conservato dalla parte interpellata per rispondere categoricamente, ed in persona sulle qualità ereditarie, che le sono dedotte ad interrogatorio, p. 181.

ESECUTORE testamentario; rendimento di conto annuale, cui è tenuto; se possa esserlo un Sacerdote, pag. 458.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

F

FALLIMENTO; amministratori e liquidatarii del medesimo; socii; creditori. Gli amministratori, e liquidatarii deputati ad una Ragion di negozio in fallita sono legittimi contraddittori alle domande dei creditori della medesima, senza che sia necessario l'intervento di tutti i socii del fallito, o dei suoi eredi, p. 281.

FALLITA; creditore interveniente; approvazione del riparto; decadenza di credito. Il creditore di una fallita, che abbia approvato, e sottoscritto il riparto de' fondi fatto dalli suoi sindaci, e amministratori, non è pregiudicato nelle maggiori ragioni, che gli possano competere, le quali può far valere verso la stessa massa, p. 268.

FIDECOMMISSI, e primogeniture; Leggi relative dal 1770 in poi, p. 305.

FIGLIA ricca; obbligo nel padre di dotarla; dote non ridotta in istromento; nuova dotazione, p. 75.

FORNELLI; loro accensione; art. 31 del Regolamento annesso alle R. Patenti del 15 di ottobre 1822, pag. 347.

G

GIATTANZA; prova, p. 204.

GIUDICATURE di Mandamento; Procuratori speciali; art. 10, 11 e 17 del R. Editto giudiziario; dichiarazione, p. 136.

GIUDICE; lettere di citazione; Senato; R. Editto del 27 di settembre 1822, p. 274.

GIUDICI di Mandamento; camere per le udienze, ed archivii; addobbo di esse camere; spese relative; Comuni, che hanno a sopportarle; riparto di tale carico, p. 260.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

GIUDICIO di gride; purgazione dai privilegii ed ipoteche; R. Editto del 16 luglio 1822, p. 97.

—— di purgazione; istanza per la subastazione; termine utile per l' aumento; creditore minore; suo curatore; art. 73 del R. Editto 16 luglio 1822, p. 193.

—— di subasta; beni subastandi; tributo prediale; fede di catastro, p. 397.

—— di subastazione; opposizione di terzo possessore; persona ecclesiastica; competenza dei Regii Tribunali di Prefettura; art. 94 e 127 del R. Editto 16 luglio 1822. L' opposizione, che venga fatta da persona ecclesiastica, qual terzo possessore, alla notificazione per parte del creditore instante la subastazione, dee portarsi nanti il Regio Tribunale di Prefettura. Ove il Tribunale siasi pronunciato incompetente, il Supremo Magistrato sull' introdotto appello rieccita la giurisdizione di quello, in contraddittorio però delle parti, p. 129.

—— d' ordine; spese relative, p. 380.

—— esecutivo; eccezioni; Giudice che inferisce gravame; se sia sospetto; se e quando debba astenersi dal giudicare; aggiudicazione; art. 9 del R. Editto 1822, p. 123.

—— ingiunzionale; ordinanza di consenso; istanza contro i terzi. L' ordinanza di consenso non può autorizzare un giudicio ingiunzionale, e l' istanza contro i terzi in rilascio dei fondi, od in pagamento del debito in essa confessato, p. 100.

GIURAMENTO meno solenne; procuratore speciale; diritto comune, patrio, p. 443.

GIURISDIZIONE ordinaria; competenza; procedimento nelle cause civili, o commerciali. La diversità nel

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

modo di procedere non cangiá l'ordine della competenza. Spetta al Senato la sorveglianza eminente sopra li Tribunali di Prefettura, onde mantenere illesi gli ordini delle giurisdizioni, p. 65.

GIURISDIZIONE volontaria; atti relativi; R.° Editto del 27 settembre 1822, p. 28.

GOVERNO; Debito pubblico; crediti; cessione; insinuazione; diritto; art. 30 della Tariffa del 1.° di aprile 1816, p. 275.

GUARDIE Svizzere di S. M.; vino; vendita; diritti gabellarii; privilegio del foro; sua limitazione, pag. 258.

I

IMMISSIONE in possesso; cessione della medesima; insinuazione; dritto relativo, p. 135.

INGIUNZIONE; terzi possessori; opposizione; appellabilità; somma dovuta; valore de' fondi, p. 313.

INQUISITO; condanna contumaciale; spontanea costituzione in carcere; rinuncia al beneficio della difesa; ordinanza di voto relativa, p. 293.

INTIMAZIONE della sentenza agli eredi della parte ancor pupilli. Essendo morto uno de' litiganti dopo l' assegnazione della causa a sentenza, e prima della prolazione di questa, l'intimazione a farsene agli eredi, per la decorrenza del termine dell' appellazione, dee contenere l' effettiva significazione della sentenza medesima, non bastando un semplice cenno di essa nei supplicati annessi al rescritto di citazione degli eredi in pupillare età costituiti, p. 401, 419.

INTRAPRESA commerciale; nome proprio; guarentigia; quota di utili; società in partecipazione; competenza; arbitri, p. 395.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

IPOTECA; iscrizioni; art. 2154 del Codice francese; art. 47 del R. Editto ipotecario piemontese, p. 60.

ISTITUZIONE di Canonici; molestie relative; rimedii *retinendae et reintegrandae*; Tribunali di Roma; Senato; competenza, p. 417.

L

LATRINE; pozzi morti; loro curatura, p. 428.

LEGATARIO; designazione del medesimo non per nome, ma per la sola casa d' abitazione; se quella basti, p. 15.

LEGATORE di libri; Consolato; Tribunali. Le controversie che insorgono in dipendenza d' imperfezione di una legatura di libri, o d' altri lavori appartenenti all' arte del legatore, non entrano nelle attribuzioni della giurisdizione del Magistrato del Consolato, ma sono di cognizione ordinaria, p. 76.

LEGGE 8 germile anno 8; beneficio semplice; Senato; competenza. Spetta unicamente a tale Magistrato la cognizione delle cause insorte in dipendenza della legge 8 germile anno 8 sulla sua applicazione ed esecuzione, e sui beneficii in essa compresi, pag. 370.

LEGITTIMA che di ragione; dote congrua; legato; penale. Il legato fatto dal padre alla figlia, o suoi rappresentanti, con che non essendo contenta debba istituirsi nella pura e mera legittima che di ragione, con avere il testatore instituiti eredi universali i suoi figli maschii, la suddetta penale di decadenza s' intende restringere il lascito alla dote congrua, e non alla legittima portata dal dritto comune, pag. 326.

LETTERA di cambio; regnicolo; domicilio eletto da questi in paese straniero; sentenza del Tribunale di Commercio in Genova; lettere requisitoriali, pag. 222.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

LETTERE d'appellazione; somma appellabile. Il rilascio delle lettere d'appellazione non toglie all'appellato il dritto di opporre, che la sentenza, da cui è appello per la tenuità della somma, acquistò la forza di cosa giudicata, p. 72.

LOCATORE; inquilino; quando questi si possa dire moroso, p. 428.

LUCRO dotale; minore; statuto d'Alessandria, p. 187.

M

MATRIMONIO; donazione per causa del medesimo di un fratello ad un altro; contratto dotale separato; insinuazione; diritto, p. 257.

MINORE; interdizione; posizioni; appello; desistenza, pag. 226.

MOBILI di negozio ed altri; inventario di essi; scritta relativa privata; insinuazione; avvertenza intorno agli inventarii notarili, p. 155.

MUTUO; atto pubblico; prova testimoniale. I capitoli dedotti per provare, che non fu dal creditore sborsata al debitore l'intiera somma risultante dall'instromento di mutuo, e che le specie mutuate si ragguagliarono ad un valore eccedente il comune, non sono ammessibili, p. 385.

N

NOTA testamentaria; testamento olografo.

Una disposizione d'ultima volontà estesa qual nota testamentaria in seguito a riserva contenuta in precedente testamento, benchè contraria ai termini della riserva stessa, produsse sotto il Codice francese il suo effetto quale testamento olografo, trovandosi nella forma prescritta per tal sorta di testamenti, p. 401, 419.

NOTAI; nomina di essi a Segretarii di Pubblici; mutazione di domicilio; art. 2 e 18 dell'Editto del 23 di luglio 1822; decreto relativo della R. Camera de' Conti, p. 243.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

NOTAI esercenti; Notai, che cessarono dall' esercizio del notariato; R. Biglietto del 10 di marzo 1829, e Manifesto Senatorio del 17 stesso mese, p. 318.

NOTAIO accusato di falsità; cosa giudicata; sentenza criminale, p. 428.

——; o Causidico di Mandamento; comparizioni; allegazioni; consulti; onorarii relativi, p. 188.

O

OBBLIGAZIONE; scritta relativa; cancellazione, o lacerazione d' essa, p. 140.

OPERE pie; amministrazione; Senato; competenza. Il Senato è investito dell' ordinaria giurisdizione su tutto ciò, che riflette gli affari ecclesiastici, e l' economica amministrazione delle Opere pie. Tale giurisdizione privativa ha continuato anche dopo la promulgazione del R. Editto 27 settembre 1822, p. 370. — Ved. *Legge 8 germile anno 8.°*.

—— pie estere; possessione di boschi nei Regii Stati; vendita; se sia dovuto il 5 per 100, di cui nelle R. Patenti del 30 luglio 1823, p. 138.

ORDINANZA di consenso; minori; giudicio ingiunzionale; istanza contro terzi. L' ordinanza *consensuale* consentita dal minore coll' assistenza d' un curatore non acquista l' autorità della cosa giudicata, si considera siccome un contratto, ed è quindi soggetta a tutte quelle eccezioni, cui potrebbe andar sottoposto un contratto qualunque dal minore stipulato, p. 100.

ORDINANZE consensuali; ipoteca; Regie Costituzioni; Codice francese; Regio Editto ipotecario, p. 376.

P

PASSAGGIO; questione relativa; piano dei siti in contesa; ordinanza, che prescrive la verificazione di tale piano; se sia, o non appellabile, p. 381.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

PATRIMONIO ecclesiastico; Chierico Procuratore; Tribunali laici, p. 29.

PERMUTA di stabili; della proprietà de' medesimi coll' usufrutto loro; art. 10 della tariffa del 1.° di aprile 1816; decisione relativa, p. 74.

PERSONE privilegiate; beni alle medesime appartenenti; vendita loro senza incanti, p. 395.

PEZZA di terreno alluvionata; valore; tributo prediale; appellazione; art. 9 del R.° Editto giudiziario. L'art. 9, cap. 1, tit. 2 del R.° Editto del 27 settembre 1822 prescrivente, che per la determinazione del valore della causa nelle azioni riflettenti proprietà stabili, diritti di servitù, e simili sopra di essa, debba starsi alla norma desunta dalle contribuzioni prediali, non trova la sua applicazione là dove trattisi di un terreno alluvionato, p. 449.

PRESENTAZIONE di sentenza agli eredi delle parti ancor pupilli per comparsa in contraddittorio del curatore alle liti deputato ai pupilli medesimi; termine dell' appellazione. La presentazione di sentenza per comparsa in contraddittorio del curatore alle liti, che siasi deputato agli eredi pupilli, e contumaci, non basta per far decorrere il termine dell' appellazione, avendo lo stesso curatore eccepito non essere legittimo rappresentante li detti pupilli, ma doversi deputare ai medesimi un curatore, p. 402.

PRESUNZIONI; fondate, o deboli; concludenti; incerte; nozioni relative, p. 123.

PROCEDIMENTI criminali; spedizione de' medesimi; RR. CC. §§ 3 e 6, tit. 2, lib. 4; contravvenzione relativa; multa pronunciata, p. 346

PROCURA; esecutore testamentario; liberazione; rendimento di conto. Se un testatore, avendo pria

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

fatto un deposito d' una somma qualunque nelle mani d' un terzo colla dichiarazione, ch' essa non potrebbe ripetersi, che da lui, o da un altro individuo ivi indicato, ed avente la qualità di suo procuratore, se un tal testatore accordi nel suo testamento a quest' ultimo la liberazione da ogni rendimento di conto per la gestione avuta, e lo dichiari inoltre suo esecutore testamentario, esso, nel caso, che abbia percepita una tal somma dopo la di lui morte, è tenuto a renderne conto, sia che pretenda di averne estinto alcun debito dal testatore confidatogli, o soddisfatto a un qualche segreto legato, p. 40.

PROCURATORE, che ha solo subito l' esame; non appartenente ad alcun Collegio; certificato per l' esercizio di Notaio, p. 365.

PROMESSA di mutuo; contratto relativo; insinuazione; diritto, p. 308.

PROVVISIONI di Tribunali esteri; loro esecuzione in questi R. Stati; requisitoriali; *placet* relativo del R. Senato, p. 459.

PUBBLICO istromento; interpellanza; corsa pronuncia; termine; mora; giudicio d' appello; rilevo; unione della causa d' appello con quella di rilevo. Nel giudicio d' appello non si possono evocare i rilevatarii se non sono stati chiamati in prima instanza, p. 233.

R

REGOLAMENTI de' dazii; ricorso per variazione ai medesimi; autorità Sovrana; Regia Camera dei Conti; contratti d' appalto; istanze ragguardanti alla riduzione, o risoluzione loro; Patenti del 16 gennaio 1827, p. 259.

REQUISITORIE straniere; sentenza; intimazione; presentazione degli atti; convenzione di S. M. con S. A. R. il Duca di Lucca. Se da Tribunale stra-

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

N.° 30 TORINO 27 giugno 1829.

DIARIO FORENSE UNIVERSALE
DI UN AVVOCATO PIEMONTESE
PUBBLICATO
CON AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO.

niero siasi dichiarato che non potrà esser eseguita una sentenza dei Regii Tribunali senza nuova discussione sul merito, e se vogliasi quindi ottenere nei Regii Stati l'intimazione di quel giudicato straniero, il Reale Senato ancorchè non trattisi che dell'intimazione, può esigere, che prima e avanti ogni cosa sieno presentati, in un colla sentenza, di cui si diede l'intimazione, gli atti che l'hanno preceduta, e specialmente la sentenza dei Regii Tribunali, p. 8.

RICORSI a Tribunali; conclusioni sui medesimi del pubblico Ministero, p. 442.

RINUNCIA alle ragioni materne; reversibilità di queste; passaggio del padre a seconde nozze; premorienza del fratello germano. La rinuncia d'una figlia nell'instromento di dote a favore del padre, e suoi eredi ad ogni ragione paterna e materna, non si estende alle ragioni che possano spettare sui beni materni nel caso di premorienza del fratello germano, superstiti con essa ed il padre, solo fratelli consanguinei, tanto per la porzione da cui venne dal germano esclusa, quanto per quella spettata per diritto proprio allo stesso fratello germano, e per la morte del medesimo al padre, e che quest'ultimo era tenuto a riservarle per il passaggio a seconde nozze, p. 49.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

RISPOSTE ad interrogatorii; valore di esse; differenza fra gli interrogatorii, e l'instanza per la produzione di scritture, libri giornali, ecc.; nozioni relative, p. 156.

RITRATTO gentilizio; statuto di Tortona; piazze da Procuratore; prelazione. La prelazione in forza di uno statuto concessa agli agnati in caso di vendita di stabili, possessioni, case, od altri diritti, non si estende alle cose ravvisate soltanto a guisa di stabili, come sono le piazze da Procuratore, p. 178.

S

SCRITTURA; bollo; Legge francese; sentenza; nullità. Una convenzione seguita vigenti le Leggi francesi, estesa su carta da bollo già scritturata e non stata registrata, è valida. La sentenza, che scorgasi appoggiata ad una tale scrittura, è parimente valida, p. 113.

—— privata; ricognizione in giudicio; ipoteca; art. 2123 del Codice civile francese, ed art. 31 del R. Editto 16 luglio 1822. Una scrittura privata passata sotto l'impero delle Leggi francesi può produrre ipoteca, se fu recognita in giudicio, quantunque questa ricognizione abbia avuto luogo sotto le attuali Leggi, p. 721.

—— privata; bollo; nullità Le scritture estese sopra carta bollata non prima del Regio Editto 5 dicembre 1817, e vigendo i precitati Editti anteriori, sono nulle, ed importano pure la nullità delle convenzioni in esso contenute, benchè siansi dopo la stipulazione sottoposte al bollo, p. 353.

—— privata contenente contratti da seguire per istromento; minute notarili; se tale deposito equivalga all'insinuazione della scrittura depositata; parere del sig. Procuratore Generale di S. M.; Manifesto della Regia Camera de' Conti; multa a' Notai, p. 171.

SEGNO manuale e tabellionale; Notaio; se possa variarlo; autorizzazione relativa; prescrizione in proposito del Regolamento del 1770, p. 309.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

SENTENZA; nullità; donna negoziante; merci accreditate; marito, p. 189.

SENTENZA di varii capi; appellazione indistinta da essa, pag. 405.

SENTENZE commerciali; appellabilità; revisione; ricorso; cauzione, p. 227.

—— de' Tribunali di Prefettura; se si possa esprimere, che sono profferte a unanimità di voti, p. 379.

SERVITU' di passaggio; azione negatoria, confessoria; prova; possesso; presunzione, p. 245.

SINDACO; ingiurie scritte, e verbali contro di esso, pag. 274.

SOCIETA'; obbligazione solidaria dei socii verso i terzi; creditori della società; mandato espresso, e tacito, p. 407.

SOMMA appellabile; danni; lettere d'appellazione. In un giudicio d'appello non sono ricevibili nuove dimande, le quali non essendo state discusse in prima istanza, non potrebbero godere i due gradi di giurisdizione, p. 71.

—— depositata; mutuo; finta tradizione; insinuazione; diritto, p. 204.

—— dovuta; appellabilità; ingiunzione; terzi possessori. La somma, per cui il creditore fece ingiungere i terzi possessori, si è quella, che deesi prendere in mira per determinare l'appellabilità della causa, e non il valore de' beni a dismettersi dai medesimi, p. 265.

SOSTITUTI Avvocati Fiscali; art. 22, tit. 2, cap. 1 del R. Editto giudiziario; se compete ai medesimi il privilegio, di cui in esso articolo, p. 333.

SPESE funeratizie; d'ultima malattia; dote; detrazione di quelle da questa, p. 412.

STAMPE contemplate nelle Patenti del 10 di dicembre 1828; carta da usarsi per esse; Tariffa relativa, pag. 139.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

STATUTO; se il solo domicilio in un luogo sia sufficiente per assoggettare al medesimo; Statuto di Novara; divieto d'alienare le doti, p. 429.

—— criminale di Genova; condanna alla pena capitale; contumacia; confisca di beni; legittima. Allorchè, sotto lo Statuto criminale di Genova, un cittadino era condannato a morte in contumacia senz'alcuna confiscazione di beni, non potea credersi incapace a succedere nella legittima in quelle successioni, alle quali sarebbe egli stato chiamato dalla Legge, e che fossersi aperte dopo la pronuncia delle surriferite sentenze, p. 21.

STIPENDII degli Impiegati; massime relative al rilascio de' sequestri; stipendio non eccedente le lire 1000; se si possa sequestrare, p. 363.

STRANIERO; minore; interdetto. Lo straniero minore, od interdetto secondo le Leggi del suo paese, non così si ravvisa in questi Stati, se a norma delle Leggi qua in vigore avrebbe compiuta l'età di maggiore, e se non gli fu dai nostri Magistrati confermata l'interdizione, p. 249.

SUBASTAZIONE; ingiunzione; terzo possessore; Pubblico Ministero; art. 94, 124, 125 e 126 del R. Editto ipotecario, p. 59.

T

TABACCO estero; menoma quantità; frodi; contravvenzione, p. 441.

TARIFFA del pedaggio; interpretazione; Regia Camera de' Conti; competenza, p. 276.

TENENTI pensione; vino; locanda. Il somministrare che si fa da taluno il vitto nella propria casa a più persone con correspettivo è lo stesso che tener locanda, e far pubbliche dozzine, p. 237.

TERZA persona; vitalizio a favore di questa; insinuazione; diritto relativo, p. 228.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

TRIBUNALI di Prefettura; giurisdizione ordinaria; giurisdizione commerciale. I Tribunali di Prefettura nelle Città dove non esistono Consolati giudicano nelle cause commerciali con giurisdizione ordinaria, p. 65.

TRIPLO contratto; usura; società in commandita, p. 389.

V

VENDITA; banco in Chiesa; instromento; scrittura privata. La vendita di un banco in Chiesa dee farsi per instromento, p. 17.

—— di piante; Amministrazione Comunale venditrice; redditi di Comunità; dazii; macelli; boschi cedui; deliberamenti relativi; Insinuazione, p. 107.

—— di tagli di boschi Comunali; deliberatario; eccedenza di limiti nel taglio; processo verbale; decesso del deliberatario durante la contestazione; eredi del medesimo; Amministrazione forestale; Tribunali di Prefettura; Intendenti; competenza, p. 241.

VENDITORE; privilegio; interessi; trascrizione; art. 6, 39 e 46 del R. Editto 16 luglio 1822, p. 177.

VINO; sostanza della Gabella; locanda; osteria. La circostanza, che gli accorrenti ad una locanda, osteria o trattoria portino d' altrove il vino che viene da essi consumato, non esime il locandiere, oste o trattore, o tenente pensione dal pagamento della Gabella relativa, p. 237.

VOCAZIONE ad una sostituzione; rinuncia ad essa mediante una data somma; successione; diritto relativo, p. 369.

U

USURA; mutuo; atto pubblico; prova testimoniale. Non sono ammessibili i capitoli diretti a stabilire che il mercante ritenne una parte della somma per conseguire un' usura eccessiva, quando nell' instromento si narra, che la somma intesa venne sborsata dal creditore e ritirata dal debitore alla vista e presenza del Notaio e testimonii, p. 385.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

INDICE

Delle Sentenze, Ordinanze, e Decreti di voto più importanti dei Supremi Magistrati, e dei Tribunali di Prefettura del Regno, che si contengono in questo Vol. XIII.

SENATI.

Sentenza del R. Senato di Piemonte del 23 dicembre 1828 ref. D. Pullini in causa Almonte contro Bordese Asselle — *Avo materno — Successione*, p. 1.

Decreto di voto del Senato di Genova del 2 marzo 1827 ref. D. Buraggi in causa Paci — *Requisitorie straniere — Sentenza — Intimazione*, p. 8.

Sentenza del Senato di Piemonte del 5 dicembre 1828 ref. D. Roberi in causa Carbone contro Testa — *Banco in Chiesa — Vendita*, p. 17.

—— del Senato di Genova del 19 aprile 1827 ref. D. Grattarola in causa N.... contro Castagnino — *Condanna alla pena capitale — Confisca — Legittima*, p. 21.

—— del Senato di Piemonte del 30 dicembre 1828 ref. D. Costa in causa Martini contro Montemerlo — *Dote congrua — Successione materna*, p. 33.

—— del Senato di Genova del 30 giugno 1827 ref. D. Marone in causa Rovere contro Restano — *Procura — Esecutore testamentario*, p. 40.

—— del Senato di Piemonte del 5 dicembre 1828 ref. D. Soleri in causa Ponzo-Ferraro contro Ferraro — *Rinuncia alle ragioni materne — Reversibilità di queste*, p. 49.

—— del Senato di Genova del 3 aprile 1827 ref. D. Racca in causa Peirani, Viale, e Ferro — *Subastazione — Ingiunzione*, p. 59.

Decreto di voto del Senato di Piemonte del 15 luglio 1828 ref. D. Pullini in causa Romagnoli contro Balza — *Giurisdizione commerciale — Tribunali di Prefettura*, p. 65.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Genova del 7 maggio 1827 ref. D. Rovereto in causa Richelmo contro Tixi — *Somma appellabile* — *Danni*, p. 71.

—— del Senato di Piemonte del 29 novembre 1828 ref. D. Roberi in causa Callori ed altri contro Carpanera — *Donazione* — *Emancipazione* — *Segretario di Giudicatura* — *Cessione di stabili*, p. 81.

—— del Senato di Piemonte del 23 giugno 1827 ref. D. Quigini-Puliga in causa Beylis contro Fubini — *Giudicio di gride* — *Purgazione*, pag. 97.

—— del Senato di Genova del 6 agosto 1828 ref. D. . . . . in causa *utrinque* Rodino — *Ordinanza di consenso* — *Minori*, p. 100.

—— del Senato di Piemonte del 7 febbraio 1829 ref. D. Ceresa in causa *utrinque* Bonaria — *Scrittura* — *Bollo*, p. 113.

Decreto di voto dello stesso Senato del 28 ottobre 1828 ref. D. Vergnasco in causa Picchio contro Derossi — *Giudizio di subastazione* — *Opposizione*, p. 129.

Sentenza del Reale Senato di Piemonte del 9 febbraio 1829 ref. D. Vergnasco in causa Ramelli contro Bellone — *Dote* — *Legato* — *Assicurazione*, pag. 145.

— del Senato di Piemonte del 20 febbraio 1829 ref. D. Leardi in causa Ospizii Civili di Genova contro Castellano — *Censo perpetuo* — *Fondo censito*, p. 161.

—— del Senato di Piemonte del 20 febbraio 1829 ref. D. Quigini-Puliga in causa della Congregazione di Carità di Villafranca contro Bachi — *Venditore* — *Privilegio*, p. 177.

—— del Senato di Piemonte del 6 di febbraio 1829 ref. D. Costa in causa Pincetti contro Signorio — *Ritratto gentilizio* — *Statuto di Tortona* — *Piazze da Procuratore*, p. 178.

—— del Senato di Savoia del 20 febbraio 1829 ref. D.... in causa *utrinque* D'Humilly — *Erede del debitore* — *Eccezione da questi fatta*, p. 181.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Piemonte del 27 gennaio 1829 ref. D. Quaranta in causa Filippi contro Martinengo — *Giudicio di purgazione — Istanza per la subastazione — Termine utile per l'aumento*, p. 193.

—— del Senato di Piemonte del 9 marzo 1829 ref. D. Nazari in causa del R.° Fisco di Vigone contro Boccardo — *Boschi — Regolamento forestale*, p. 209.

—— dello stesso Senato del 2 marzo 1829 ref. D. Vergnasco in causa Decaroli ed altri contro Bellino — *Scrittura privata — Ricognizione*, pag. 217.

Decreto di voto del Senato di Savoia del 14 marzo 1829 in causa Bussat contro S.t Martin — *Lettera di cambio — Regnicolo*, p. 222.

Sentenza del Senato di Genova del 6 luglio 1827 ref. D. Demaurizi in causa Raspino contro Vignolo — *Sentenze commerciali — Appellabilità*, pag. 227.

—— del Senato di Piemonte dell'8 agosto 1828 ref. D. . . . . in causa Beica contro Frascara — *Pubblico istromento — Interpellanza — Corsa pronuncia*, p. 233.

—— del Senato di Piemonte del 27 marzo 1829 ref. D. Bolla in causa *utrinque* Lanfranchi — *Straniero — Minore — Interdetto*, p. 249.

—— del Senato di Piemonte del 14 marzo 1829 ref. D. Fontana in causa del concorso Donizotti contro Minuti — *Concorso — Giudicio relativo*, p. 256.

—— del Senato di Piemonte del 9 febbraio 1829 ref. D. Costa in causa Armodo, Miretto, ed altri — *Ingiunzione — Terzi possessori — Appellabilità*, p. 265.

—— del Senato di Savoia del 2 marzo 1829 ref. D.... in causa Croset et Déjon — *Censo — Cauzione solidaria*, p. 287.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Genova del 5 gennaio 1829 ref. D. Rocca in causa Rossi, e Repetto — *Appellabilità — Art. 8 del R. Editto ipotecario*, p. 294.

—— del Senato di Piemonte del 14 marzo 1829 ref. D. Quaranta in causa Beraldi Gozzani contro Concorso Beraldi — *Censo vitalizio — Patto di risoluzione per mora*, p. 297.

—— del Senato di Piemonte del 29 dicembre 1828 ref. D. Leardi in causa Botacco contro Ferraris — *Beneficio dell' autentica* = hoc nisi debitor, p. 321.

—— del Senato di Piemonte del 14 aprile 1829 ref. D. Viglietti in causa Tonino contro Giglio — *Legittima che di ragione — Dote congrua — Penale*, p. 325.

—— del Senato di Savoia del 27 aprile 1827 ref. D. Rousset de Tours in causa Baru e Gay contro Magnin — *Credito chirografario — Biglietti relativi — Donazione* brevi manu — *Sussistenza o non di essa*, p. 339.

—— del Senato di Genova del 22 ottobre 1827 ref. D.... in causa Garrone e Torcello — *Causa principale — Rilevatario — Competenza*, pag. 347.

—— del Senato di Piemonte in causa Seghini contro Levi — *Scrittura privata — Difetto di bollo*, pag. 353.

—— del Senato di Savoia del 26 gennaio 1829 ref. D.... in causa Taborin-Aquettaz contro Ancillon — *Atti conservatorii — Eredità* ab intestato, p. 373.

—— del Senato di Piemonte del 7 marzo 1829 ref. D. Quigini-Puliga in causa Gagliardi contro Magrassi — *Mutuo — Usura*, p. 385.

—— del Senato di Piemonte del 2 maggio 1829 ref. D. Fontana in causa Roatis contro Roatis Sciandra — *Testamento olografo — Nota testamentaria*, p. 401.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del Senato di Piemonte del 28 aprile 1829 ref. D. Bolla in causa Favetti contro Mino — *Sentenza di varii capi — Appellazione indistinta da essa*, p. 405.

—— del Senato di Piemonte del 30 gennaio 1829 ref. D. Vacha in causa della Collegiata di Rivoli contro Alisio — *Istituzione di canonico — Molestie relative*, p. 417.

—— del Senato di Piemonte del 21 maggio 1829 ref. D. Fontana in causa Chiossi contro Goffo — *Appellabilità — Domanda principale — Riconvenzionale*, p. 433.

—— del Senato di Piemonte del 9 giugno 1829 ref. D. Moreni in causa del Regio Fisco contro Bartolommeo S..... — *Chiesa — Furto attentato*, p. 440.

—— del Senato di Piemonte dell' 11 maggio 1829 ref. D. Quaranta in causa Feretti Zavattero, e Cardelona — *Pezza di terreno alluvionata — Tributo prediale*, p. 449.

R. Camera de' Conti

Decreto del 20 gennaio 1829 ref. D. Ravicchio in causa Mino contro varii osti di Novara — *Diritti gabellarii — Brenta — Competenza*, p. 215.

Sentenza del 2 gennaio 1829 ref. D. Ravicchio in causa Menzi contro Ricolfi — *Diritti di gabella — Tenenti pensione*, p. 237.

Decreto del 6 marzo 1829 sul ricorso del Notaio Scaliti — *Notai — Nomina di essi a Segretarii di Pubblici*, p. 243.

Decreto di voto del 31 gennaio 1829 ref. D. Detati in causa Biamino contro Città d' Asti — *Tariffa del pedaggio — Interpretazione*, p. 276.

Sentenza del 9 maggio 1829 ref. D.... in causa Rolle contro Gaudina e Baralis — *Cassiere di un Tesoriere del R. Erario — Fideiussore*, p. 345.

—— del 12 maggio 1829 ref. D.... in causa Desanti e Giaccone — *Acqua di Colonia — Frutti al liquido — Dazio*, p. 346.

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Sentenza del 1.° maggio 1829 ref. D. Ravicchio in causa del R. Fisco contro Dubouchet — *Calunnia*, p. 361.

—— del 16 giugno 1829 ref. D. Ravicchio in causa Fisco delle R. Gabelle contro Damex — *Tabacco estero — Frode*, p. 441.

CONSOLATO.

Sentenza del 16 gennaio 1829 nella causa degli Amministratori della dita Maffone contro Denicolò e Comp.ª — *Fallita — Creditore interveniente*, pag. 268 e 281.

TRIBUNALI DI PREFETTURA.

Sentenza del R. Tribunale di Prefettura di Torino del 2 gennaio 1829 ref. I. M. Regis in causa Molino-Fierech contro Audifredi — *Competenza — Riconvenzione*, p. 11.

—— dello stesso Tribunale del 30 dicembre 1828 ref. I. M. Regis in causa del R. Demanio contro Fresia d'Oglianico — *Dote — Diritto di successione*, p. 13.

Ordinanza di voto del Tribunale di Prefettura di Domodossola del 20 gennaio 1829 ref. D.... in causa Freis contro Gentinetta — *Cause commerciali — Tribunale di Prefettura*, p. 103.

Sentenza del R. Tribunale di Prefettura di Torino del 26 gennaio 1829 ref. I. M. Regis in causa Vajrone contro Lanza — *Case di Torino attigue alle nuove costruzioni — Inquilini di esse congedati*, p. 106.

—— del Tribunale medesimo del 3 febbraio 1829 ref. I. M. Regis in causa Merlo contro Machiorletto — *Cause gabellarie — Oste*, p. 121.

—— del Tribunale di Prefettura d' Alessandria del 26 febbraio 1829 ref. Boccaccio in causa Bini, Moja, e Savio — *Lucro dotale — Minore — Statuto d' Alessandria*, p. 187.

Decreto di voto del Tribunale di Prefettura di Torino del 24 marzo 1829 ref. I. M. Regis sul ricorso N. N. — *Minore — Interdizione — Posizioni*, p. 226.

Universite Côte d'Azur. Bibliothèques

Ordinanza di voto del R. Tribunale di Prefettura di Torino dell' 11 novembre 1828 ref. I. M. Regis in causa del Fisco di Brandizzo contro Merlo, Roccato, ed altri — *Inquisito* — *Condanna contumaciale*, p. 293.

Sentenza del R. Tribunale di Prefettura di Torino del 25 maggio 1829 ref. I. M. Regis in causa Degiorgis contro Mazel — *Giudicio d' ordine* — *Spese relative*, p. 380.

—— dello stesso Tribunale del 2 giugno 1829 refer. I. M. Regis in causa Balbis contro Civallero — *Affrancazione* — *Enfiteusi*, p. 406.

Notizie Miscellanee, pag. 14, 30, 45, 61, 77, 92, 108, 125, 140, 157, 172, 190, 205, 216, 228, 246, 261, 277, 294, 310, 334, 349, 366, 382, 399, 414, 430, 445, 460.

Varietà', pag. 32, 176, 319, 400, 463.

Bibliografia, pag. 47, 112, 128, 144, 232, 368.

Necrologia, pag. 80.

Addizione.

Si aggiunga alla pag. 325, dopo la lin. 29, quanto segue : = I sostanziali dell' *auth. hoc nisi debitor*, ecc., della quale si è parlato in quest' articolo sono specificati dal Thesauro nella decis. 153 per esso riferita.

Si è dubitato se per debito procedente da affittamento di beni, potesse implorarsi il benefizio della suddetta *Authentica*, e fu deciso dal R. Senato di Piemonte con ordinanza di voto del 7 di maggio 1755 ref. D. Dani in causa Galleani contro Tosa.

Correzione importante.

Alla pag. 305, lin. 30 e 31 dove sta scritto = col R. Editto 13 novembre 1795 S. M. Carlo Emanuele IV, ecc., si ha a leggere = S. M. Vittorio Amedeo (*È noto, che nell' anno* 1795 *e massima parte del successivo* 1796 *sedeva sul trono quest' ultimo Principe; epperò quest' errore vuol essere emendato*).

Torino, Stamperia Favale.

INSTITUT D'ÉTUDES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE NICE

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

Université Côte d'Azur. Bibliothèques

DIARIO
FORENSE
UNIVERSALE
13
versité Côte d'Azur. Bibliothè